

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 643

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Presentato il 29 novembre 2022

TOMO I

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 643

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023
e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025

Presentato il 29 novembre 2022

TOMO I

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

<i>Relazione illustrativa</i>	<i>Pag.</i>	1
Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2023-2025	»	3
Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente 2023-2025	»	19
<i>Appendice</i> : La struttura per missioni e programmi del bilancio dello Stato 2023-2025	»	59
Capitolo III. Le note integrative al bilancio	»	69
Capitolo IV. <i>Budget</i> economico 2023-2025	»	77
Capitolo V. Illustrazione degli articoli del disegno di legge di bilancio	»	105

L'Ecobilancio dello Stato ^(*)

<i>Relazione tecnica</i>	<i>Pag.</i>	217
Parte I (Sezione I del disegno di legge)	»	219
Parte II (Sezione II del disegno di legge)	»	359
Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico 2023-2025	»	379
Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2023-2025	»	381
<i>Allegato conoscitivo alla relazione tecnica</i>	<i>Pag.</i>	409
Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dota- zioni previste a legislazione vigente	»	411

TOMO II

<i>Disegno di legge</i>		
Articoli	<i>Pag.</i>	1
Allegato	»	225
Tabelle A e B	»	229
Quadri generali riassuntivi	»	233

(*) L'illustrazione dell'Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

TOMO III

Stati di previsione

Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata	Pag.	3
Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze	»	27
Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero delle imprese e del <i>made in Italy</i>	»	241
Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	»	287
Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia	»	333
Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	»	375
Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito	»	419
Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno	»	457
Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica	»	525
Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	»	569
Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca	»	637
Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa	»	673
Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	»	731
Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero della cultura	»	767
Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute	»	829
Tabella n. 16 – Stato di previsione del Ministero del turismo	»	875

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO
2023-2025**

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO INTEGRATO 2023-2025

PAGINA BIANCA

Onorevoli Deputati,

Il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2023-2025, redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risorge dalle tensioni geopolitiche e dall'aumento dell'inflazione, dovuto principalmente all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime.

In questo scenario, l'impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l'impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili, nonché di garantire la sopravvivenza e la competitività delle imprese italiane sia a livello globale sia nel contesto europeo, anche in considerazione dei corposi interventi recentemente annunciati da altri Paesi membri dell'Unione europea.

Il disegno di legge di bilancio è coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 (versione rivista ed integrata, deliberata dal Consiglio dei ministri il 4 novembre 2022) e nell'annessa Relazione al Parlamento, approvate dalle Camere con apposite risoluzioni parlamentari. La Nota fissa un livello programmatico di indebitamento netto in rapporto al PIL pari al 4,5 % nel 2023, al 3,7% nel 2024 e al 3% nel 2025. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare programmatico di competenza del bilancio dello Stato potrà aumentare fino a 206 miliardi di euro nel 2023, 158,5 miliardi nel 2024 e 116,5 miliardi nel 2025. Il saldo netto da finanziare di cassa potrà aumentare fino a 261 miliardi di euro nel 2023, 180,5 miliardi nel 2024 e 152,5 miliardi nel 2025.

Il quadro finanziario e i principali interventi

La manovra disposta con il disegno di legge di bilancio si compone delle modifiche e delle innovazioni normative della prima sezione del disegno di legge di bilancio e dei rifinanziamenti, definanze e delle riprogrammazioni contenute nella seconda sezione. La manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025 si compone, inoltre, degli effetti del presente disegno di legge di bilancio e di quelli recati dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176. Tale provvedimento, tra l'altro, ha istituito dal 2023 un apposito fondo (circa 4,1 miliardi nel 2023, 2,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025 e importi inferiori nelle annualità successive) che è alimentato dagli effetti migliorativi associati alle misure contenute nello stesso provvedimento ed in particolare: dalla proroga al 2023 del termine per la vendita del gas naturale acquistato dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) e per la restituzione del prestito trasferito dallo Stato per tali finalità, dalla revisione della disciplina degli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico e dall'estensione fino a dicembre 2022 delle riduzioni di accise e IVA su alcuni carburanti. Queste risorse sono destinate all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2023-2025, di cui una quota pari a 1,5 miliardi nel 2023, tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi energetici, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas. Con il disegno di legge di bilancio il fondo è stato ridotto per un importo di 2,6 miliardi nel 2023, 0,45 miliardi nel 2024, 0,32 miliardi nel 2025 e importi via via decrescenti nelle annualità successive.

In termini di competenza, le disposizioni previste con la manovra di finanza pubblica comportano un peggioramento del saldo tendenziale del bilancio dello Stato di circa 23,7 miliardi di euro nel 2023, di 6,8 miliardi di euro nel 2024 e risultano sostanzialmente neutrali nel 2025.

Le spese finali di competenza del bilancio integrato nel 2023 ammontano a circa 872,8 miliardi, 807,5 miliardi nel 2024 e 805,6 miliardi nel 2025.



Tavola I.1.a - Previsione Disegno di legge di bilancio 2023- 2025 - COMPETENZA
(in milioni di euro)

Spesa	2022		2023		2024		2025		Totale	Variaz.
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2025		
Spesa in conto capitale	12.447	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	51.447	39.000
Spesa corrente	25.254	25.254	25.254	25.254	25.254	25.254	25.254	25.254	100.518	75.254
Totale	37.701	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	151.965	114.254
Spesa in conto capitale	11.447	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	47.447	35.000
Spesa corrente	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	104.518	79.254
Totale	37.701	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	151.965	114.254
Spesa in conto capitale	11.447	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	47.447	35.000
Spesa corrente	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	104.518	79.254
Totale	37.701	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	151.965	114.254

La spesa in conto capitale è prevista pari a 11,4 miliardi di euro nel 2023, a 12,0 miliardi di euro nel 2024 e a 12,0 miliardi di euro nel 2025. La spesa in conto corrente è prevista pari a 26,3 miliardi di euro nel 2023, a 26,3 miliardi di euro nel 2024 e a 26,3 miliardi di euro nel 2025. Il totale delle previsioni di spesa è pari a 38,3 miliardi di euro nel 2023, a 38,3 miliardi di euro nel 2024 e a 38,3 miliardi di euro nel 2025. Le previsioni di spesa in conto capitale e in conto corrente sono state elaborate sulla base delle previsioni di spesa in conto capitale e in conto corrente contenute nel Documento di Economia e Finanza 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2022, e nel Documento di Economia e Finanza 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2023, e nel Documento di Economia e Finanza 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2024. Le previsioni di spesa in conto capitale e in conto corrente sono state elaborate sulla base delle previsioni di spesa in conto capitale e in conto corrente contenute nel Documento di Economia e Finanza 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2022, e nel Documento di Economia e Finanza 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2023, e nel Documento di Economia e Finanza 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2024.

Tavola I.1.b - Previsione Disegno di legge di bilancio 2023- 2025 - CASSA
(in milioni di euro)

Spesa	2022		2023		2024		2025		Totale	Variaz.
	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025			
Spesa in conto capitale	12.447	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	51.447	39.000
Spesa corrente	25.254	25.254	25.254	25.254	25.254	25.254	25.254	25.254	100.518	75.254
Totale	37.701	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	151.965	114.254
Spesa in conto capitale	11.447	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	47.447	35.000
Spesa corrente	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	104.518	79.254
Totale	37.701	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	151.965	114.254
Spesa in conto capitale	11.447	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	47.447	35.000
Spesa corrente	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	26.254	104.518	79.254
Totale	37.701	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	38.254	151.965	114.254

La spesa in conto capitale è prevista pari a 11,4 miliardi di euro nel 2023, a 12,0 miliardi di euro nel 2024 e a 12,0 miliardi di euro nel 2025. La spesa in conto corrente è prevista pari a 26,3 miliardi di euro nel 2023, a 26,3 miliardi di euro nel 2024 e a 26,3 miliardi di euro nel 2025. Il totale delle previsioni di spesa è pari a 38,3 miliardi di euro nel 2023, a 38,3 miliardi di euro nel 2024 e a 38,3 miliardi di euro nel 2025. Le previsioni di spesa in conto capitale e in conto corrente sono state elaborate sulla base delle previsioni di spesa in conto capitale e in conto corrente contenute nel Documento di Economia e Finanza 2023, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2022, e nel Documento di Economia e Finanza 2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2023, e nel Documento di Economia e Finanza 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 settembre 2024.

Tavola I.2 - Effetti della manovra di finanza pubblica 2023-2025. Saldo netto da finanziare
(in milioni di euro)

Spesa	2023			2024			2025		
	Spesa di legge di bilancio	Di legge (art. 107)	Totale	Spesa di legge di bilancio	Di legge (art. 107)	Totale	Spesa di legge di bilancio	Di legge (art. 107)	Totale
VARIAZIONI ENTRATE	5.312	4.233	9.545	-2.515	21	-2.494	-2.494	-12	-2.506
VARIAZIONI USCITE LEGGE	27.875	2.143	30.018	2.928	92	3.020	-3.020	-12	-3.032
PRODOTTO FISCALE (ESCL. CONTRIB.)	25.221	4.134	29.355	172	-52	120	4.242	222	4.464
ESBORI FISCALI (ESCL. CONTRIB.)	1.242	52	1.294	5.292	-121	5.171	2.222	242	2.464
SALDO FINANZE	25.136	0	25.136	-5.389	0	-5.389	12	12	-5.377

I principali interventi del disegno di legge di bilancio sono indirizzati al contenimento degli effetti del caro energia sulle famiglie, sulle imprese ed enti pubblici. Per questa finalità, per il primo trimestre 2023, si rinnovano i crediti di imposta in favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, elevandoli dal 40 al 45 per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e dal 20 al 35 per cento per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (nel complesso oltre 9,8 miliardi nel 2023). Sempre per il primo trimestre 2022, si



dispone l'azzeramento degli oneri generali di sistema applicati alle utenze elettriche e la riduzione di quelli del settore dei gas naturali (circa 4,8 miliardi) e si conferma la riduzione al 5 per cento dell'IVA sulle somministrazioni di gas per usi civili e industriali (0,82 miliardi). Nello stesso trimestre, a beneficio degli utenti domestici che versano in condizioni economiche svantaggiate ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, si confermano le agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas, estendendo il limite di ISPE per l'accesso al beneficio a 15.000 euro (2,3 miliardi nel 2023). Vengono, inoltre, posti a carico della fiscalità generale gli oneri impropri delle bollette elettriche relativi alla disattivazione dei siti nucleari e alle compensazioni territoriali (0,53 miliardi a decorrere dal 2023) e si autorizzano nuove risorse per mitigare le conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale e per consentire la compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale (circa 1 miliardo nel 2023). Si stanziano, altresì, ulteriori risorse per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia sostenuti dagli enti locali (0,4 miliardi nel 2023) e dagli enti del Servizio sanitario nazionale (1,4 miliardi nel 2023).

A' fine di ridurre la pressione fiscale si conferma e rafforza, anche per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura già adottata dalla legge di bilancio 2022, prevedendo un esonero complessivo pari al 2 per cento sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, fermo restando il limite contributivo mensile di 2.692 euro, con un incremento dell'esonero di un ulteriore punto percentuale, portandolo complessivamente al 3 per cento, per i lavoratori dipendenti con un reddito mensile fino a 1.538 euro (al netto degli effetti fiscali circa 3,5 miliardi nel 2023 e 0,8 miliardi nel 2024). Si riduce dal 10 al 5 per cento l'imposta sostitutiva applicabile ai premi di risultato di ammontare variabile e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, fermo restando il limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro (circa 0,22 miliardi nel 2023). A partire dal periodo d'imposta 2023 si innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfettario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (in termini netti circa 0,28 miliardi nel 2023, 0,35 miliardi nel 2024 e 0,38 miliardi del 2025). Limitatamente all'anno 2023 si introduce un regime di flat tax che assoggetta a tassazione agevolata del 15 per cento l'eccedenza del reddito d'impresa c/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di euro 40.000 (circa 0,8 miliardi nel 2024). La manovra riduce al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile ad alcuni prodotti per l'infanzia e a ulteriori prodotti per l'igiene intima femminile rispetto a quanto già previsto dalla normativa vigente (circa 0,2 miliardi dal 2023) e differisce al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax) (complessivamente circa 0,5 miliardi nel 2023). Per agevolare i rapporti tra fisco e contribuente viene disposto l'annullamento, alla data del 31 gennaio 2023, di tutti i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e si prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, stabilendo che possano essere estinti versando soltanto le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Nella stessa direzione vengono previste disposizioni sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, 2020 e 2021, sul ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, sulla definizione agevolata delle controversie tributarie e sulla rinuncia agevolata dei giudizi



tributari pendenti in Cassazione. Complessivamente le misure richiamate comportano effetti per circa 0,7 miliardi in termini di competenza e 1,1 miliardi in termini di cassa.

Nel settore della previdenza si introduce in via sperimentale per l'anno 2023 un nuovo regime di pensione anticipata flessibile con età anagrafica di almeno 62 anni e di anzianità contributiva minima di 41 anni (al netto degli effetti fiscali circa 0,57 miliardi nel 2023, 1,2 nel 2024 e 0,4 nel 2025) e si prorogano anche i previdenti regimi c.d. APPI sociale e opzione donna per la quale è prevista anche la modifica dei requisiti anagrafici (al netto degli effetti fiscali complessivamente quasi 0,7 miliardi nel periodo 2023-2025). Per contrastare gli effetti dell'inflazione si stabilisce in via transitoria per il 2023 e 2024 un inasprimento delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (circa 0,2 miliardi nel 2023 e 0,38 miliardi nel 2024). Contestualmente per il biennio 2023-2024 viene rideterminato il meccanismo di indicizzazione delle pensioni con una conseguente minore spesa che al netto degli effetti fiscali è pari a circa 2,1 miliardi nel 2023, 4,1 miliardi nel 2024 e 4 miliardi nel 2025).

Tra gli interventi di maggior rilievo in favore delle famiglie e del sociale si annovera la maggiorazione del cinquanta per cento, a decorrere 1° gennaio 2023, dell'assegno unico universale per ciascun figlio di età inferiore a un anno; tale incremento viene riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro (circa 0,35 miliardi nel 2023, 0,46 miliardi nel 2024 e 0,17 miliardi dal 2025). Per le madri lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità successivamente al 31 dicembre 2022 si prevede l'incremento dal 30 all'80 per cento dell'indennità per congedo parentale nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio (al netto della contribuzione figurativa circa 0,1 miliardi nel 2023 e 0,2 miliardi dal 2024). Per l'anno 2023 si prevedono risorse destinate all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro (0,5 miliardi nel 2023), si prorogano le agevolazioni per l'acquisto della prima casa per giovani di età inferiore a 36 anni (0,3 miliardi nel 2023) e si rifinanzia il fondo garanzia prima casa (0,43 miliardi nel 2023).

Per l'anno 2023 sono ridefinite le modalità per la fruizione del reddito di cittadinanza che viene abrogato a partire dal mese di gennaio 2024 –per finanziare un'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva.

Per incentivare il lavoro, con riferimento alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, si stabiliscono diverse forme di decontribuzione volte a promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza, le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, l'occupazione giovanile e l'assunzione di donne (al netto degli effetti fiscali circa 0,4 miliardi nel 2023, 0,78 miliardi nel 2024 e 0,54 miliardi nel 2025).

Nell'ambito della sanità viene rifinanziato il fondo sanitario nazionale (2,15 miliardi nel 2023 dei quali 1,4 miliardi sono destinati a fronteggiare i maggiori costi del caro energia, 2,3 miliardi nel 2024 e 2,6 miliardi dal 2025) e sono previste risorse per l'anno 2023 per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 (0,65 miliardi).

In materia di investimenti pubblici si stanziato ulteriori risorse per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche in corso o avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (1,6 miliardi nel 2023, 1,5 miliardi nel 2024, 2 miliardi nel 2025, 3 miliardi nel 2026 e 3,5 miliardi nel 2027). Inoltre, sono previste nuove risorse per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento della difesa nazionale e del Corpo della Guardia di finanza (circa 17,7 miliardi nel periodo 2023-2037), per il settore dell'aerospazio (2,3 miliardi nel periodo 2023-2031), per la cybersecurity (quasi 2 miliardi nel periodo 2023-2037), per la manutenzione straordinaria della rete ferroviaria e l'alta velocità (3,8 miliardi nel periodo 2023-2037), per gli interventi ANAS (circa 2,3 miliardi nel periodo 2023-2034), per il finanziamento del trasporto rapido di massa (circa 1 miliardo nel periodo 2023-2036) e la realizzazione di infrastrutture stradali statali (3,4 miliardi nel periodo 2023-2037).



Tra gli altri interventi si annoverano il rifinanziamento delle missioni internazionali per l'anno 2023 (0,2 miliardi), del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (0,8 miliardi nel 2023) e l'attribuzione di un enclimento accessorio una tantum per l'anno 2023 da corrispondere per 13 mensilità al personale statale (1 miliardo) e ai dipendenti degli altri enti pubblici (con oneri a carico dei loro bilanci).

La manovra, tenuto conto anche delle esigenze rappresentate dalle Amministrazioni, ha previsto interventi di defianziamenti e di riprogrammazione di sicure spese del bilancio dello Stato per circa 3,2 miliardi nel 2023, 1,3 miliardi nel 2024 e 7,1 miliardi nel 2025. Tra questi interventi si segnalano, in particolare, i risparmi derivanti dalla revisione della spesa delle amministrazioni centrali definiti secondo la procedura stabilita dalla normativa contabile (0,8 miliardi nel 2023, 1,2 miliardi nel 2024 e 1,5 miliardi dal 2025) in attuazione di quanto previsto nel DPEF 2022. Rilevano, inoltre, gli effetti migliorativi appostati su uno specifico fondo di bilancio finalizzato al finanziamento della manovra di finanza pubblica in relazione a quanto previsto con il DL 176/2022 (circa 2,6 miliardi nel 2023, 0,45 miliardi nel 2024 e 0,32 miliardi nel 2025), nonché la proroga e revisione della disciplina sulla svalutazione dei terreni, delle partecipazioni e delle azioni negoziate nei mercati regolamentati (circa 1 miliardo nel 2023 e 0,15 miliardi annui nel 2024 e 2025). Maggiori risorse sono attese dall'introduzione per l'anno 2023 di un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione e di vendita di energia elettrica, gas metano e naturale e di prodotti petroliferi (2,6 miliardi nel 2023) e, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023 dalla fissazione di un tetto ai ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell'energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti a fonti rinnovabili e non rinnovabili che presentino determinate caratteristiche (1,4 miliardi nel 2023).

Rilevano, infine, l'utilizzo delle maggiori entrate strutturali derivanti dal miglioramento della compliance fiscale quantificate con la NADEF 2022 e allocate sul fondo per la riforma del sistema fiscale (1,39 miliardi dal 2023).

La riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta nel 2016 ha integrato il processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio (articolo 22-bis della legge 21 dicembre 2009, n. 196). In base a quanto stabilito, il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica, da attuarsi con la legge di bilancio è, infatti, ancorato a specifici obiettivi assegnati, in aggregato, con il Documento di economia e finanza (nel mese di aprile) e ripartiti per ciascuna Amministrazione con un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM).

Tenuto conto delle priorità politiche espresse nell'ambito del citato Documento di economia e finanza 2022, il DPCM del 4 novembre 2022 ha ripartito per ciascun Ministero l'obiettivo complessivo di risparmio di spesa, stabilito dal Documento medesimo pari ad almeno 800 milioni di euro in termini di indebitamento netto per il 2023, 1.200 milioni di euro per il 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2025.

In base al nuovo processo di revisione della spesa delineato dalla riforma, ciascun Ministero ha elaborato proposte per il conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati che sono state sottoposte alla preventiva valutazione tecnica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini della verifica della corretta quantificazione degli effetti finanziari e della coerenza con l'obiettivo specifico indicato nel DPCM.

Le riduzioni degli stanziamenti di bilancio previste dalla presente legge operati sia con le disposizioni della sezione I che con i defianziamenti di spesa previsti nella sezione II, consentono il raggiungimento e la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato previsti dal richiamato DPCM. Nella seguente tabella sono riportati per ciascun Ministero l'ammontare dei risparmi conseguiti in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto, tramite riduzioni previste nella sezione I.




Sezione	Programmi	2023				2024	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri		24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	9,6	10,4	11,0	4,9	5,4	7,2
	Sostegno minorile e di comunità	0,3	0,3	0,7	1,3	0,6	0,7
	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	1,6	1,6	1,6	1,0	1,6	1,6
	Giustizia Totale	11,5	12,3	13,3	7,2	7,6	9,5
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'Istruzione	0,3	1,6	-	0,3	0,3	-
	Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed attività scolastica	1,0	1,0	-	0,5	0,5	-
	Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
	Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di Istruzione	5,4	5,4	-	4,3	4,3	-
	Reclutamento e aggiornamento del personale scolastico e del personale tecnico per l'Istruzione	0,3	1,3	-	0,2	1,2	-
Istruzione scolastica Totale	10,3	10,3	-	5,3	5,3	-	
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica	Accantonamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato	25,2	30,0	30,0	25,2	30,0	30,0
Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza		25,2	30,0	30,0	25,2	30,0	30,0
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1,4	1,4	-	0,7	0,7	-
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		2,4	2,4	1,0	1,7	1,7	1,0
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE I		75,4	84,3	68,3	63,1	71,6	64,6

Figura I.1 - Previsioni di spesa per categorie tematiche. Esercizio finanziario 2023, stanziamenti di competenza (al netto del Titolo III e dei Fondi da ripartire)



Grande regionalità



SEMI-PUBBLICITÀ (2)	AFFARI ECONOMICI (3)
Credito pubblico e mercato	Industria e artigianato
Giustizia	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Difesa e sicurezza del territorio	Turismo
L'Italia in Europa e nel mondo (3)	Commercio, relazioni internazionali, sistemi produttivi
Settore civile	Energie e diversificazione delle fonti energetiche
PREVIDENZA E ASSISTENZA E ALTRE POLITICHE DI SOCCORSO	COMUNICAZIONI
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Infrastrutture pubbliche e logistica (1) (2) (4)
Educazione previdenziale	Infrastruttura mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
Immigrazione, accoglienza e garanzia di diritti	Competitività e sviluppo delle imprese
Politiche per il lavoro	Sviluppo economico territoriale
Programma 19 "Politiche abitative, urbane e territoriali (delibera di Consiglio "Case e servizi urbanistici")	Regolazione dei mercati
SALUTE E ISTRUZIONE (3) (4)	SERVIZI, STRUTTURE E GENERALI
Istruzione scolastica	Organizzazione e attività avanzate politiche e FCM
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria	Amministrazione e rappresentanza generale Governo e Stato sul territorio
Tutela della salute	Servizi strutturali e generali del SSN
CULTURA, AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA	STRATEGIE ECONOMICHE, FINANZIARIE E DI BILANCIO E TUTELA DELLA FINANZA PUBBLICA
Tutela e valorizzazione beni e attività culturali e paesaggistici	Debito pubblico
GIOVANI E SPORT	INTERESSI (5)
Formazione, sostegno e tutela attività del territorio e dell'ambiente	Interessi passivi e redditi da capitale (categoria esenzionata)
Programma 19 "Politiche abitative, urbane e territoriali (delibera di Consiglio "Case e servizi urbanistici")	TRASFORMAZIONI ECONOMICHE (6)
Relazioni internazionali e cooperazione internazionale	Relazioni internazionali e cooperazione internazionale

(1) Nell'aggregato di spesa SERVIZI PUBBLICI GENERALI, dell'aliquota di stanca della spesa con l'adempimento "Sociale", sono state investite le perdite e le spese di bilancio, programma 14 "Quarta Strategia di sviluppo e politiche di bilancio e politiche della competitività, sviluppo delle imprese e politiche della competitività".

(2) Per il legge SALUTE E ISTRUZIONE, la dotazione di spesa è stata stanziata in modo "contingente" e "contabile" per le diverse strutture, programma 14 "Quarta Strategia di sviluppo e politiche di bilancio e politiche della competitività, sviluppo delle imprese e politiche della competitività".

(3) Fondo per il contenzioso dei tribunali, che comprende le procedure di famiglia, tra i quali la "Finanziaria del contenzioso" del programma 10 "Finanze, politica di bilancio e del Fisco e Bilancio". Il Fondo è stato stanziato nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.

(4) Le risorse destinate al corso dello Stato al finanziamento delle spese sono state allocate nella misura delle azioni di bilancio con le autonomie territoriali, in base all'entità della spesa da coprire dalle medesime, con stanziamenti "contingenti" e "contabili" per il FISCALITÀ. Per la spesa stanziata nell'aggregato SALUTE E ISTRUZIONE, con il finanziamento delle strutture, del programma 14 "Quarta Strategia di sviluppo e politiche di bilancio e politiche della competitività, sviluppo delle imprese e politiche della competitività", sono stati stanziati "contingenti" e "contabili" per le strutture pubbliche e private.

(5) Le categorie esenzionate degli interessi passivi e redditi da capitale, da stanziamenti della spesa, sono state stanziati nell'aggregato di spesa AFFARI ECONOMICI.

Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 è articolato in 34 missioni e 183 programmi. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici (a cui possono contribuire più amministrazioni); i programmi, ciascuno dei quali affidato ad un unico centro di responsabilità



amministrativa, costituiscono le unità di voto parlamentare e rappresentano aggregati diretti alla realizzazione di politiche.

I programmi di spesa sono suddivisi in azioni. Le azioni del disegno di legge di bilancio 2023-2025 sono 719, ovvero 571 al netto di quelle che rappresentano le spese per il personale del programma. Un prospetto dell'anno deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, riporta a scopo conoscitivo il bilancio dello Stato per missione, programma e azione e la tabella per unità di voto di ciascuno stato di previsione della spesa riporta l'articolazione in azioni per consentire una migliore comprensione dell'allocazione delle risorse finanziarie per le diverse finalità della spesa pubblica¹.

Tavola 1.3. Strutture amministrative, missioni, programmi e azioni

	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
Strutture amministrative	18	12	11	24	19	15	11	11	11	17	11	11	24	14	15	12
Centri di responsabilità (CR)	151	105	119	97	92	92	99	118	115	114	104	114	176	117	115	120
Missioni	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
di cui Missioni a bilancio	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Programmi	158	155	161	173	172	174	179	181	182	175	175	176	175	177	181	178
Azioni	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719
di cui Azioni a bilancio	138	138	139	136	140	143	145	148	148	148	148	148	148	148	148	148

Altri programmi 32.2 Infilza politica e 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza sono trasversali in quanto rappresentano la spesa che costituisce il nucleo organico d'appoggio delle amministrazioni, tal programma, per essere presente in tutti i 15 stati di previsione, a fini della trasparenza sono considerati uno solo, cioè il programma 32.2 Infilza politica e composto dalle seguenti quattro voci: "Infilza politica", "Servizi e affari generali", "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza". Il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza è composto dalle seguenti voci trasversali: "Servizi e affari generali", "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza". Per alcuni stati di previsione, il programma 32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza presenta alcune ulteriori voci trasversali: "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza".

Ogni programma del bilancio dovrebbe indicare un'azione dedicata alle spese di personale per il programma. Il numero totale delle azioni riportate nella tavola considero separatamente ciascuna azione di spesa di personale (addebi) e, oltre alla denominazione e in cassa per ciascun programma (non l'insieme del programma 32.2 per cui tutte le azioni sono a spesa).

Sono confermati i 15 stati di previsione della spesa, mentre aumentano di due unità i centri di responsabilità amministrativa che passano da 118 a 120². Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 riporta la denominazione degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri". In particolare, cambiano di denominazione:

- il Ministero dello sviluppo economico, che diviene il **Ministero delle imprese e del made in Italy**;
- il Ministero dell'istruzione, che diventa il **Ministero dell'istruzione e del merito**;
- il Ministero della transizione ecologica, che diviene il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**.

¹ I centri di responsabilità amministrativa corrispondono a unità organizzative di primo livello del bilancio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 209. I programmi del bilancio costituiscono un livello di riferimento per i procedimenti organizzativi del Ministero (ex articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 190) al fine di garantire una migliore e più efficace gestione delle politiche e di prevenire duplicazioni.

² Articolo 23-bis della legge 31 dicembre 2022, n. 156. Le azioni sono state rivedute in via quarantennale con l'obiettivo di migliorare la leggibilità delle attività, delle politiche e dei servizi erogati dai programmi, chiarendo in modo mirato le attività svolte e per quali scopi, e per favorire il controllo e la valutazione dei risultati.

³ Struttura "Ministero per il riordino delle attribuzioni, l'attività statutaria e le politiche di coesione" per il Ministero della giustizia e dell'Ordine di magistrato per il PNRR" per il Ministero della Giustizia e della Pubblica Amministrazione.



- il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che diviene il **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che diviene il **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**.

I programmi e le azioni del disegno di legge di bilancio 2023-2025 tengono conto:

- del processo di riorganizzazione che ha interessato nel corso del 2022 il Ministero della giustizia⁴ e il Ministero della transizione ecologica⁵, incidendo sulla numerosità dei centri di responsabilità amministrativa e sulla composizione e articolazione degli staff di previsione della spesa;
- della revisione della denominazione di alcuni programmi e azioni, per rendere maggiormente chiara la rappresentazione dell'allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto ad alcuni interventi.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, il numero dei programmi del disegno di legge di bilancio 2023-2025 è **aumentato di 2 unità** per l'istituzione dei seguenti programmi:

- per il Ministero della giustizia, il **6.11 Transizione digitale, analisi statistiche e politiche di coesione** (missione Giustizia), attribuito al nuovo centro di responsabilità amministrativa denominato "Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione";
- per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il programma **18.22 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente** (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), affidato al nuovo centro di responsabilità amministrativa "Unità di missione per il PNRR".

Sono infine 4 i programmi interessati dalla **modifica della denominazione**⁶. Altre modifiche al contenuto di alcuni programmi a **parità di denominazione** derivano dallo spostamento di singoli capitoli di spesa, effettuati per garantire una più puntuale allocazione delle risorse o in seguito a cambiamenti di natura gestionale.

Nel 2023 diminuisce il numero delle azioni che passano da 721 a 719 con un **decremento complessivo di 2 unità**. Le azioni soppresse sono 8, mentre le azioni di nuova istituzione sono 6. Infine, hanno **cambiato denominazione 2 azioni**, sia per cambiamenti nel contenuto sia per un affinamento nella descrizione della finalità.

Per una disamina dettagliata delle modifiche alla struttura per missioni, programmi e azioni, intervenute tra legge di bilancio 2022 e il disegno di legge di bilancio 2023, si rimanda all'apposita Appendice.

Per consentire una maggiore confrontabilità tra le previsioni del nuovo triennio e quelle degli esercizi precedenti, le tavole riportano i risultati della riclassificazione delle singole unità gestionali

⁴ Vedi l'articolo 36 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2021, n. 151, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", e per la prevenzione delle utilità mafiose". La conseguente riorganizzazione del Ministero della giustizia è stata regolamentata con il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54.

⁵ L'articolo 7-ter del decreto-legge 1 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per l'affermazione della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'affermazione della giustizia" prevede per il Ministero della transizione ecologica l'istituzione di un'Unità di missione per il raggiungimento della fine attività del PNRR. La conseguente riorganizzazione del Ministero è stata regolamentata con il Decreto interministeriale n. 692 del 3 dicembre 2022.

⁶ I programmi che hanno cambiato denominazione nel 2023 sono i seguenti:

- il programma 7.5 **Conservazione del Patrimonio e Finanziamento alla crescita pubblica** con attività "Gestione della Guardia di Finanza alla struttura interna e esterna del Paese";
- il programma 11.11 **Caratterizzazione dell'attività economica e del programma 2 per la responsabilità e la risposta alle esigenze di conoscenza e sviluppo** con attività "Coordinamento dell'attività amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione";
- il programma 18.1 **Sistema unico nazionale ed elettronico di servizi finanziari e assicurativi**;
- il programma 24.5 **Previdenza e gestione delle finanze delle istituzioni agli Affliggi** (attività con attività "Previdenza e rappresentanza delle istituzioni di natura economica-finanziaria").



(i capitoli piani gestionali) degli esercizi finanziari passati, allineandoli alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2023-2025*.

.....
* Utendo le accezioni sulla base del testo in corso per la riorganizzazione in termini di risorse e strutture ministeriali per effettuare l'elaborazione ed emanazione personalizzate sono dipendenti dell'area della pubblicazione. A spese della Amministrazione centrale dello Stato. Si rinvia a [www.governo.it/area/pubblicazioni-publicazioni-pubblicazioni-spese-de-amministrazione-centra_](#) nella [giornata: Hqj](#)



Tavola L.4.a - Previsioni del Disegno di legge di bilancio integrato 2023-2025
Tavola L.4.a - Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2023 - 2025 - ENTRATE DI COMPETENZA
(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2023			Disegno di legge di bilancio integrato 2023-2025			Disegno di legge di bilancio 2025		
	Entrata			Entrata			Entrata		
	Previsione 3 Legislatura verificata	Previsione 3 Legislatura integrata	Previsione 3 Legislatura integrata	Previsione 3 Legislatura verificata	Previsione 3 Legislatura integrata	Previsione 3 Legislatura integrata	Previsione 3 Legislatura verificata	Previsione 3 Legislatura integrata	Previsione 3 Legislatura integrata
Entrate tributarie	565.378	588.332	598.466	-1.068	596.339	618.232	-2.256	615.975	
Imposta sul patrimonio netto cedente	303.702	4.511	31.273	2.727	109.784	323.410	3.259	321.151	
Imposte imposte sugli IRI/IRI	226.275	3.003	23.273	601	227.512	240.174	-238	229.803	
Imposte sul reddito delle persone fisiche	35.596	-595	35.146	362	36.594	36.610	0	36.610	
Entrate tributarie sulle gestioni straordinarie	30.187	1.34	10.943	197	11.341	10.943	282	11.221	
Imposte e imposte su prodotti di gruppo	6.806	0	7.062	0	7.062	7.062	0	7.062	
ENTRATE NON TRIBUTARIE	78.247	5.018	77.034	-331	76.703	76.504	-244	76.260	
Risorse proprie dell'Unione Europea	4.730	0	4.730	0	4.730	4.730	0	4.730	
Entrate da erogazioni di natura e vendita di beni non patrimoniali	1.543	0	1.543	0	1.543	1.543	0	1.543	
Erogazioni del Fondo per la ricerca scientifica dello Stato	1.144	4	1.077	0	1.077	1.077	0	1.077	
Entrate da erogazioni di natura e vendita di beni non patrimoniali di tipo finanziario	11.862	1	12.361	4	12.064	11.993	-67	11.926	
Entrate da titoli di Stato e dalla concessione di prestiti e mutui	17.442	-357	17.085	-302	17.062	17.077	-24	17.053	
Entrate da contributi versati al bilancio	9.213	2.255	9.213	355	9.004	8.722	-282	8.440	
Entrate da recuperi e rimborsi di spesa	8.329	225	8.006	173	8.029	8.806	777	9.583	
Entrate da contributi e rimborsi di spesa	501	0	501	0	501	501	0	501	
Entrate da contributi e rimborsi di spesa	11.281	3.284	11.281	-98	11.244	11.244	-37	11.207	
ALIMENZIONE ED AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	389	0	389	0	389	389	0	389	
Entrate da alienazioni di beni patrimoniali di Stato	15	0	15	0	15	15	0	15	
Entrate da alienazioni di beni patrimoniali di Stato	374	0	374	0	374	374	0	374	
Entrate da alienazioni di beni patrimoniali di Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE ENTRATE FINALI	643.625	603.350	675.500	-2.424	673.017	694.736	-2.500	692.532	

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio studi di questa Camera.

Tavola I.4.b - Previsioni del Disegno di legge di bilancio 2023-2025 - ENTRATE DI CASSA
(in milioni di euro)

	Disegno di legge di bilancio 2023		Disegno di legge di bilancio 2024		Disegno di legge di bilancio 2025		Previsione legge 2024	Previsione legge 2025	Differenziale 2024-2025
	Previsione legge 2023	Previsione disegno	Previsione legge 2023	Previsione disegno	Previsione legge 2024	Previsione disegno			
ENTRATE TRIBUTARIE	565.876	7.810	548.889	578.894	577.178	588.887	-2.014	596.969	
Imposte sul patrimonio netto	297.324	8.815	291.952	304.353	297.238	316.742	2.151	313.858	
Tassa d'imposta sugli utili	314.762	-1.146	293.822	300.631	290.583	318.55	-306	328.052	
Imposte sulla produttività, consumi e dogane	37.037	591	33.696	36.193	36.091	34.551	0	36.652	
Imposte sul reddito delle società	10.745	394	11.209	10.846	11.105	10.848	262	11.271	
Imposte sul reddito delle persone fisiche	6.055	0	6.025	7.010	6.201	7.111	0	7.171	
ENTRATE NON TRIBUTARIE	62.737	4.837	67.394	61.615	61.305	61.676	-70	61.006	
Entrate derivanti da servizi e attività non patrimoniali	3.705	0	1.706	1.725	1.705	1.705	0	1.705	
Entrate derivanti da servizi e attività non patrimoniali	1.752	1	1.558	1.563	1.565	1.573	1	1.575	
Entrate derivanti da servizi e attività non patrimoniali	1.953	0	1.148	1.665	1.058	1.022	0	1.008	
Entrate derivanti da servizi e attività non patrimoniali	10.502	17	10.490	10.700	10.706	10.652	16	10.640	
Entrate derivanti da servizi e attività non patrimoniali	4.477	551	3.935	4.511	4.130	4.582	335	4.400	
Entrate derivanti da servizi e attività non patrimoniali	2.233	1.755	10.485	9.184	9.019	8.755	-135	8.603	
Entrate derivanti da servizi e attività non patrimoniali	7.668	338	8.085	7.573	7.887	7.675	-110	7.800	
Entrate derivanti da servizi e attività non patrimoniali	290	0	320	390	320	390	0	390	
Entrate derivanti da servizi e attività non patrimoniali	23.743	1.764	21.809	23.811	22.163	21.141	-72	22.559	
ALTRA RICESSIONE DI CREDITO	314	0	384	238	0	294	0	341	
Entrate da altre operazioni finanziarie	15	0	15	15	0	15	0	15	
Entrate da altre operazioni finanziarie	309	0	369	223	0	279	0	326	
TOTALE ENTRATE FINANZIARIE	629.019	7.810	616.666	641.045	638.483	650.666	-2.081	658.117	

Valori stimati e arrotondati (in milioni di euro)

Il documento deliberativo è articolato secondo lo schema di indice qui sotto riportato.

SEZIONE I

Relazione al bilancio (include anche quella illustrativa alla sezione I)

Relazione tecnica

Prospetto prospettivo degli effetti finanziari della manovra

Allegati contabili (Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni art. 23, c. 3, lett. b, versione II)

Articolato (con allegati sui risultati differenziali)

Tabelle A e B

Stati di previsione di entrata e di spesa

Per ciascuno stato di previsione

Allegati.

- *Rimodulazioni compensative "verticali" di spese per fattori legislativi (art. 23, c. 3, lett. a)*
- *Rimodulazioni compensative "orizzontali" per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art. 23, c. 3, lett. a)*
- *Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett. b)*
- *Cuttaglio amari inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c. 4)*
- *Riscossione somme non impegnate (art. 30, c. 2)*

Elenchi

SEZIONE II - ALLEGATO TECNICO per ogni stato di previsione

Entrata

- Nota Integrativa
- Allegato tecnico per capitoli
- Riepilogo
- Riassunti
- Allegati (comprensivo Rapporto sulle spese fiscali, comma 11 bis dell'articolo 21 della legge n. 195 del 2009)

Spese

- Note integrative
- Allegato tecnico per sezioni e capitoli
- Riassunti e riepiloghi
- Allegati e annessi
- Nomenclature degli atti
- Raggruppamento dei capitoli per classificazione economica
- Allegati di personale
- Budget dei costi



CAPITOLO II

IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE 2023-2025

PAGINA BIANCA

II.1. SALDI DI FINANZA PUBBLICA A LEGISLAZIONE VIGENTE

L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2023-2025 scosta gli effetti dei provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2022 e negli anni precedenti.

Le misure adottate nel 2022, finalizzate principalmente a fronteggiare gli effetti della crisi energetica, hanno determinato modifiche significative rispetto alle previsioni di bilancio iniziali.

Il bilancio assestato, in relazione al calendario previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle disposizioni adottate nel corso del 2022. In particolare, le previsioni assestate non comprendono le misure introdotte successivamente all'approvazione del disegno di legge di assestamento. Le misure di maggior rilievo sotto il profilo finanziario e della riallocazione delle voci di bilancio sono quelle previste nei decreti-legge n. 21, 36, 41, 50, 68, 73, 115, 144 e 155 del 2022¹⁸, i cui effetti sono invece considerati nella previsione a legislazione vigente del disegno di legge di bilancio. Per rendere comparabili i due aggregati finanziari, le previsioni assestate sono state pertanto integrate con gli effetti finanziari di questi provvedimenti, le cui variazioni sono già state applicate in bilancio tramite appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze e in sede di predisposizione del DLB.

Gli effetti di questa integrazione sono illustrati nella Tavola II.1.1 con riguardo alle previsioni di competenza e nella Tavola II.1.2 con riferimento alle previsioni di cassa.

Tavola II.1.1 – Confronto previsioni assestate 2022 e previsioni assestate con ulteriori variazioni – Competenza (in miliardi di euro)

	Previsioni assestate 2022 (a)	Decreti vari (b)	Previsioni assestate integrate 2022 Q=(a)+ b
ENTRATE			
Tributarie	580.354	5.188	585.542
Extra Tributarie	99.842	9.410	109.252
Altre	3.791	0	3.791
Entrate finali	684.088	14.598	698.686

¹⁸ Si tratta del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2022, n. 31, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi energetica"; D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 39, recante "Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; D.L. n. 41/2022, convertito con modificazioni dalla legge 31 giugno 2022, n. 44, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento regolare delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, procedurali e di sicurezza al fine della raccolta del voto"; D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 51, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e anzianità degli lavoratori, nonché di tracciati di politiche sociali e di organizzazione"; D.L. n. 58/2022, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 118, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, del trasporto e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile"; D.L. n. 73/2022, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di qualificazioni fiscali e di misure del nulla osta al lavoro, l'accesso dello Stato e altre on disposizioni finanziarie e sociali"; D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali"; D.L. n. 144/2022, convertito con modificazioni dalla legge 13 settembre 2022, n. 175, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"; in ultimo il D.L. n. 155/2022, recante "Misure urgenti in materia di lavoro e di politiche sociali".



SPESE			
Spese correnti (netto interessi)	635.791	29.904	635.687
Interessi	73.649	27	73.676
Spese in conto capitale	148.209	15.049	164.078
Spese finali	827.801	45.580	873.382
Rimborso prestiti	269.403	0	269.403
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	864	-15.332	-14.468
Saldo netto da finanziare	-143.714	-30.982	-174.696
Avanzo primario	-70.085	-30.955	-101.020
Ricorso al mercato	-413.117	-30.982	-444.099

Tavola II.1.2 - Confronto previsioni assestate 2022 e previsioni assestate con ulteriori variazioni - CHSSA in milioni di euro.

	Previsioni assestate 2022 (a)	Decreti vari (b)	Previsioni assestate integrate 2022 (c)=(a)+(b)
ENTRATE			
Tributarie	545.498	5.188	551.686
Extra tributarie	90.904	9.419	90.314
Altre	3.777	0	3.777
Entrate finali	631.179	14.598	645.777
SPESE			
Spese correnti (netto interessi)	671.757	29.074	651.546
Interessi	73.649	27	73.676
Spese in conto capitale	156.380	15.531	171.530
Spese finali	851.401	45.461	896.861
Rimborso prestiti	269.429	0	269.429
RISULTATI DIFFERENZIALI			
Risparmio pubblico	-67.989	-15.332	-83.322
Saldo netto da finanziare	-220.222	-30.862	-251.084
Avanzo primario	-146.573	-30.835	-177.408
Ricorso al mercato	-489.651	-30.862	-520.513

Sul saldo netto da finanziare, tenuto conto delle potenziamenti al ricorso all'indebitamento previste con le Relazioni al Parlamento di aprile⁵, luglio⁶ e settembre⁷ 2022, gli effetti delle misure aggiuntive rispetto a quanto considerato nella legge di assestamento determinano un peggioramento di circa 31 miliardi in termini di competenza e di circa 30,9 miliardi in termini di cassa. In particolare, le entrate finali registrano un incremento in termini di competenza e cassa pari a 14,6 miliardi, risultante dall'aumento delle entrate tributarie per 5,2 miliardi e delle entrate extra-tributarie per 9,4 miliardi. Le spese finali registrano un incremento complessivo in termini di competenza pari a 45,6 miliardi ed in termini di cassa pari a 45,5 miliardi, risultante dall'incremento delle spese correnti per 29,9 miliardi in termini di competenza e di cassa e delle spese in conto capitale di 15,6 miliardi in termini di competenza e 15,5 miliardi in termini di cassa.

La legislazione vigente, oltre agli effetti del quadro normativo in essere, in base a quanto disposto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, comprende le rimodulazioni di spese predeterminate da leggi vigenti (articolo 25, comma 3, lettera ai) e le stabilizzazioni in entrata e in spesa di alcune entrate trassegnabili (articolo 23, comma 3-ter).

II.2. Impatto dei principali provvedimenti adottati nel 2022 sulla legislazione vigente

I principali provvedimenti adottati nel 2022⁸ hanno previsto misure a favore delle famiglie e delle imprese destinate a mitigare gli effetti derivanti dall'aumento dell'inflazione, dovuto soprattutto all'incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime, nonché interventi d'emergenza per fronteggiare la crisi in Ucraina e per superare la fase post-emergenziale da Covid-19. Tali misure, dato il carattere di eccezionalità, spiegano la maggior parte dei loro effetti nell'esercizio 2022. Gli effetti correlati complessivi in termini di competenza e cassa sono rappresentati nella Tav. II.2.1.

Tra gli interventi più rilevanti rientrano quelli per il contenimento dei prezzi energetici. In particolare, per mitigare i costi delle bollette è stato previsto l'annullamento fino a dicembre 2022 delle aliquote degli oneri generali di sistema applicate alle utenze elettriche e la riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema del gas, la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA sulle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e

⁵ Approvata con risoluzione n. 5-00231 della Camera dei deputati nella seduta n. 677 del 21 aprile 2022 e con risoluzione n. 0-00217 del Senato della Repubblica nella sessione 443 del 25 aprile 2022.

⁶ Approvata con risoluzione n. 540-075 della Camera dei deputati nella sessione 700 del 23 luglio 2022 e risoluzione n. 640-078 del Senato della Repubblica nella seduta n. 436 del 27 luglio 2022.

⁷ Approvata con risoluzione n. 6-01129 della Camera dei deputati nella seduta n. 142 del 13 settembre 2022 e risoluzione n. 0-01230 del Senato della Repubblica nella seduta n. 454 del 13 settembre 2022.

⁸ D.L. n. 47/2022, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico", D.L. n. 170/2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", D.L. n. 210/2022, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 27, recante "Misure urgenti per controbilanciare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina", D.L. n. 30/2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 39, recante "Misure urgenti urgenti per fronteggiare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", D.L. n. 41/2022, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 41, recante "Disposizione urgente per lo svolgimento anticipato delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'adempimento di modalità operative, procedurali e di sicurezza in fase della raccolta del voto", D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 51, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e creazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di lotta all'evasione", D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la mobilità", D.L. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, D.L. n. 79/2022, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 112, recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilancio del turismo e dell'artigianato, Turismo dello Stato e attività di spazzatori territoriali e sociali", D.L. n. 118/2022, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali", D.L. n. 144/2022, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2022, n. 176, recante "Misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", in cui è contenuta anche il D.L. n. 153/2022, recante "Misure urgenti in materia di lavoro e di sviluppo".

industriali nonché a favore degli utenti domestici economicamente svantaggiati o che versano in gravi condizioni di salute, il rafforzamento delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e le compensazioni per la fornitura di gas naturale (complessivamente 12,4 miliardi nel 2022). Al fine di compensare gli extracosti sostenuti dalle imprese fino a novembre 2022, sono stati previsti contributi straordinari, sotto forma di crediti di imposta, per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale (16,2 miliardi nel 2022).

Per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, si è stabilito che il Gestore dei servizi energetici (GSE) provvedesse a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite l'acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita entro il 31 dicembre 2022, nel limite di un controvalore di 4 miliardi di euro.

Per il contenimento dei prezzi dei carburanti sono state ridotte fino al 18 novembre le relative aliquote di accisa e dell'IVA¹³ (in termini netti circa 4,7 miliardi nel 2022) e a favore di settori specifici come trasporti, agricoltura e pesca sono stati riconosciuti crediti di imposta per l'acquisto dei carburanti.

Per sostenere il potere di acquisto delle famiglie e contrastare gli effetti negativi dell'inflazione è stata riconosciuta una indennità *una tantum* a favore di diverse categorie di lavoratori, pensionati e beneficiari di altre prestazioni sociali che soddisfano determinati requisiti (9,9 miliardi nel 2022). Nella stessa direzione è stato disposto l'anticipo della rivalutazione delle pensioni dell'ultimo trimestre 2022 (1,4 miliardi nel 2022 al netto degli effetti fiscali) e il potenziamento dell'esonero parziale dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, già previsto dalla legge di bilancio 2022 (0,8 miliardi nel 2022 al netto degli effetti fiscali).

Ulteriori risorse sono state stanziato per fronteggiare, nel settore dei contratti pubblici, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici anche per assicurare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (3,7 miliardi nel 2022).

In relazione al conflitto bellico in atto in Ucraina sono state stanziato ulteriori risorse per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini (circa 0,7 miliardi nel 2022). Significative altresì le risorse assegnate alle Regioni per le ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza Covid-19 (0,8 miliardi nel 2022).

TAVOLA II.2-1 - Effetti cumulati dei principali provvedimenti varati nel 2022 sul saldo netto da finanziare (in milioni di euro)

	2022		2023		2024		2025	
	PA	CS	PA	CS	PA	CS	PA	CS
Entrate Fincl	21.529	18.919	1.830	1.830	1.192	1.292	433	-633
Uscite Fincl	-43.815	-35.572	-3.941	-3.969	-2.890	-2.549	-1.591	-1.630
Saldo netto da finanziare	-20.179	-16.707	-4.176	-4.179	-3.698	-3.076	-2.145	-2.341

1. I dati sono stati elaborati a partire dai dati pubblicati nel sito internet del più recente provvedimento approvato.

II.3. Flessibilità di bilancio in formazione

La legge di bilancio consente di adottare particolari forme di flessibilità nel processo di formazione delle previsioni a legislazione vigente. L'obiettivo è quello di realizzare una

¹³ Ulteriori riduzioni delle aliquote dell'accisa e dell'IVA per carburanti sono state disposte mediante appositi decreti ministeriali adottati a partire dal mese di marzo 2022.

allocazione maggiormente efficiente delle risorse di bilancio in relazione alle priorità tra i diversi interventi in relazione alle effettive capacità di spesa delle Amministrazioni, tenuto conto delle dinamiche connesse all'originario consolidato impegno pluriennale ad esigibilità. In particolare, con la seconda sezione del disegno di legge di bilancio è possibile, all'interno di ciascun Ministero e per motivate esigenze, rimodulare le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi in senso "verticale" (ossia in via compensativa tra diversi fattori legislativi nell'ambito dello stesso esercizio) e in senso "orizzontale" (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), anche per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti. Resta comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. In appositi allegati connessivi al disegno di legge di bilancio sono indicati, per ciascun Ministero e per ciascun programma, le autorizzazioni legislative di spesa di cui si propone la rimodulazione e i corrispondenti importi. Tali allegati sono aggiunti al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.

La Tabella 11.3 dà conto della flessibilità in formazione nell'ambito dell'acquisizione del disegno di legge di bilancio 2023-2025. Le rimodulazioni complessive nel presente disegno di legge interessano circa 95 milioni di euro, corrispondente ad un importo non particolarmente significativo rispetto alle dotazioni finanziarie previste per i fattori legislativi a legislazione vigente potenzialmente interessati.

Le rimodulazioni in senso "verticale", ossia variazioni compensative nell'anno tra spese predeterminate da leggi vigenti (fattori legislativi), hanno riguardato situazioni marginali, per un importo pari a circa 1,5 milioni di euro.

Le rimodulazioni in senso "orizzontale", ossia tra esercizi finanziari diversi, talvolta anche oltre il triennio di riferimento, hanno avuto un impatto più rilevante con riferimento agli stanziamenti in conto capitale per effetto degli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio al primo finanziario dei pagamenti. L'adeguamento degli stanziamenti alle effettive previsioni di spesa ha determinato una riduzione delle previsioni di bilancio di circa 95 milioni di euro nel 2023 a fronte di un incremento delle dotazioni di bilancio nel 2024 pari a circa 32 milioni, nel 2025 pari a circa 54 milioni di euro e negli anni successivi per circa 8 milioni di euro.

Con riferimento alle fattispecie più significative, si segnala che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha operato rimodulazioni per circa 30 milioni relativi al Fondo per la transizione energetica sostenibile.

Il Ministero della salute, tra gli altri, ha rimodulato gli stanziamenti per circa 50 milioni di euro per la ricerca finalizzata agli obiettivi "biomedici" e sanitari.



Tavola II-3 - Flessibilità nella fase di formazione delle previsioni per Autorizzazione
(in milioni di euro)

Flessibilità di spesa (in bilancio) (in % previsioni vs. previsioni per legge autorizzate)				
	2014	2015	2016	media triennale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	-0,2	-0,1	0	0,1
MINISTERO DELL'INTERNO	0,5	0,6	0,5	0,5
MINISTERO DELLE POLITICHE REGIONALI	-0,1	0,0	0,0	0,0
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA PESCAICOLTURA E DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE	0,1	0,2	0,3	0,2
MINISTERO DELLA SALUTE	-0,0	-0,0	0,0	0,0
Totale amministrazioni ministeriali	0,3	0,3	0,4	0,3
Flessibilità di spesa (in bilancio) (in % previsioni vs. previsioni per legge autorizzate)				
	2014	2015	2016	media triennale
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA	0,1	0,2	0,3	0,2
Totale amministrazioni ministeriali (escluso il Ministero dell'Agricoltura)	0,3	0,3	0,3	0,3

Note: Gli indicatori sono calcolati in base al confronto dell'ordine assoluto delle stime complessivamente fornite nel bilancio di previsione con quello di legge autorizzata della previsione. In caso di variazioni di tale struttura di spesa, la flessibilità di spesa è calcolata in base al variazionale dello stesso.

II.4. Inclusione nelle previsioni di bilancio di entrate finalizzate per legge

Il principio di unità del bilancio dello Stato stabilisce che ogni spesa sia finanziata con una quota del complesso delle entrate e che ogni entrata finanzia una quota della spesa, determinando così il destino dei tributi di scopo, fatte salve le eccezioni previste dalla legge come le disposizioni che prevedono la riassegnazione ai capitoli di spesa di particolari entrate¹⁴. Le riassegnazioni di entrate consentono di effettuare in corso d'anno variazioni al bilancio per incrementare la disponibilità di taluni capitoli di spesa a fronte di risorse già affluite in specifici capitoli di entrata.

Un ricorso frequente e per dimensioni rilevanti a questo strumento indebolisce la funzione allocativa del bilancio e può incidere sulla capacità di programmazione finanziaria delle amministrazioni. Nel corso degli anni, alcune entrate finalizzate per legge hanno dimostrato una dinamica stabile e prevedibile, tale da consentire la programmazione della spesa a essa collegata. Tenuto conto di ciò, l'articolo 23, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, consente di descrivere negli stati di previsione della spesa - e in quello di entrata - gli importi relativi a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio quali entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività.

La procedura, cosiddetta di "stabilizzazione", contempla l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata, con la legge di bilancio, degli importi delle entrate finalizzate per legge, i cui versamenti hanno assunto un carattere stabile e monitorabile nel tempo tramite capitoli e/o articoli di entrata dedicati; al contempo, garantendo la neutralità sui saldi di finanza pubblica, con la medesima legge di bilancio si rendono disponibili già a inizio anno negli stati di previsione della spesa gli stanziamenti corrispondenti alle entrate oggetto di

¹⁴ Articolo 24, legge 196/2009.

stabilizzazione, favorendo l'operatività delle strutture e riducendo il carico amministrativo delle variazioni di bilancio da adottare in corso d'esercizio.

Per il disegno di legge di bilancio 2023-2025, le previsioni a legislazione vigente includono la stabilizzazione in entrata e in spesa di diverse disposizioni relative a versamenti riassegnabili, confermando la pratica già adottata a partire dal disegno di legge di bilancio 2016-2018. Sono interessati tutti gli stati di previsione, a eccezione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le tipologie di entrate riassegnabili "stabilizzare" sono, nella maggior parte dei casi, legate al versamento di contributi dovuti per servizi resi dall'amministrazione - come i controlli ripetitivi - oppure a diritti e tributi e a contributi comunitari il cui ammontare è stabilito per legge¹⁵. A questi casi si aggiungono le riassegnazioni relative agli interessi sui buoni fruttiferi postali, che, a seguito della trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni¹⁶, sono pagati dal Ministero dell'economia e delle finanze¹⁷.

Complessivamente, il disegno di legge di bilancio 2023-2025 include la stabilizzazione di proventi finalizzati per legge, che si prevede di incassare, per un ammontare di circa 922 milioni per il 2023, 765 milioni per il 2024 e 665 milioni per il 2025. Tali importi comprendono le previsioni relative a entrate di scopo già stabilizzate con la legge di bilancio 2022-2024, riviste in esito al monitoraggio degli incassi effettivi, nonché nuove stabilizzazioni relative a proventi atresi da altre entrate di scopo con caratteristiche di stabilità e verificabilità (quest'ultime ammontano a circa un milione di euro).

La revisione degli importi da stabilizzare nel 2023-2025 ha interessato diversi stati di previsione operando a seconda dei casi attraverso un incremento o una riduzione della stabilizzazione. Sono state inoltre eliminate due voci dall'elenco delle stabilizzazioni per il Ministero della cultura, relative agli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori panoramici del monumento a Vittorio Emanuele II in Roma e alle entrate derivanti dai cartoni di concessione e dai servizi aggiuntivi offerti al pubblico a pagamento (simili presso musei, biblioteche e archivi di Stato).

Due sono le ulteriori stabilizzazioni introdotte a partire dal 2023, che riguardano il Ministero della giustizia, relativamente ai proventi derivanti dalle manifatture carcerarie e dal corrispettivo dei servizi forniti dall'amministrazione penitenziaria tramite attività lavorativa dei detenuti e internati, e il Ministero della salute, relativamente alle entrate derivanti dalle tariffe per la valutazione dei principi attivi ed all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi.

Dal lato della spesa, l'importo stabilizzato in bilancio ammonta a circa 931 milioni nel 2023, 675 milioni nel 2024 e 575 milioni nel 2025 (cfr. Tavole II.4.1 e II.4.2). Si tratta di un

¹⁵ Tra specie pertinenti, nel disegno di legge di bilancio 2023-2025 sono previste le entrate (e le corrispondenti spese) relative alle seguenti disposizioni legislative: decreto legge 27/2018, art. 5, comma 1, decreto legislativo 18/2018, art. 150, legge 158/2018, art. 6, comma 2; decreto legislativo 27/2017, art. 21, comma 2, decreto legge 31/2018, art. 5, comma 2 e 3; decreto legislativo 17/2016, art. 6, comma 2, e art. 31, comma 1/b; decreto legislativo 27/2015, art. 9, comma 4; legge 9/2014, art. 45, comma 2, decreto legislativo 20/1996, art. 102, comma 1, legge 33/2010, articolo 143, comma 1, decreto legge 33/2010, articolo 14-bis, comma 1, decreto legislativo 14/2015, articolo 3, comma 3, decreto legge 20/2014, art. 15, comma 3, legge 14/2013, art. 1, comma 4/b; legge 3/2019, art. 41, comma 3, decreto legislativo 28/1992, art. 10, comma 1, e art. 20F, comma 2, legge 110/1985, art. 19, comma 1 e 7, decreto legislativo 23/2010, art. 4, comma 4, decreto Presidente della Repubblica 134/1998, art. 1, comma 4, legge 16/2002, art. 2, comma 2, decreto Presidente della Repubblica 184/2010, art. 5, legge 9/12/2014, art. 1, comma 2/b, decreto legislativo 28/2010, art. 17, comma 1, decreto legge 26/2010, art. 2, comma 173, decreto legislativo 22/2015, articolo 11, comma 1, legge 29/2016, art. 1, comma 825 e 1128, legge 9/1/2012, art. 9/bis, comma 3, legge 43/1995, art. 27, comma 1 e 2, decreto legislativo 29/2014, articolo 14/bis, comma 1, legge 23/2016, articolo 52, comma 2, legge 23/2012, art. 1, comma 2/b, decreto legislativo 22/2011, articolo 14, comma 1, lettera c) e articolo 15, lettera c) e d); decreto legislativo 18/2013, art. 13, comma 1, decreto Presidente della Repubblica 22/1/2010, art. 77, comma 1, decreto legge 27/10/10, art. 5, comma 4, decreto legislativo 6/2010, art. 476, comma 2, decreto legge 17/2011, art. 14, comma 34; decreto legge 22/2015, art. 1, comma 2, decreto legge 10/2015, art. 13, comma 9, decreto legislativo 47/2015, art. 46, comma 7, legge 15/1/1996, art. 13, comma 1, decreto legislativo 19/1/1995, art. 26, comma 3, decreto legge 30/2015, articolo 1, comma 2; decreto legislativo 17/2016, articolo 12, comma 3, lettera b), c) e d); decreto legislativo 30/2011, articolo 10, comma 2, decreto legislativo 30/2010, articolo 214, comma 4, legge 13/1/2016, art. 10, e art. 11, comma 12, decreto legislativo 23/1/2017, articolo 26, comma 3/b; decreto legislativo 30/2018, art. 10, comma 2; legge 10/1/2019, art. 1, articolo 10 e 11; regolamento 1/19/2017, articolo 80; decreto legislativo 1/1/2018, articolo 2, comma 1, art. 30

¹⁶ cfr. Decreto-legge 27/2017, articolo 5, comma 1.

¹⁷ Si tratta di entrate trasferite al bilancio del Tesoro, ovvero a favore della centralizzazione dei beni finanziari pubblici e relativi quinquennali: le entrate (pagamenti) e i versamenti (prelievi) derivanti dalla legge 10/1/1996, art. 10, e dal relativo decreto che - dopo la trasformazione una delle TSP in società per azioni - ha modificato sostanzialmente l'assetto del patrimonio della Cassa Depositi e Prestiti.

ammontare inferiore alla previsione di entrata in quanto, in alcuni casi, la normativa di riferimento prevede una riassegnazione parziale delle entrate, in altri, lo stanziamento scarta l'effetto di norme di riduzione della spesa succedutesi negli anni¹⁴.

Le riassegnazioni stabilizzate nel disegno di legge di bilancio 2023-2025 rappresentano circa il 5,4 per cento delle riassegnazioni effettuate nell'esercizio finanziario 2022. Grazie anche all'introduzione della procedura di stabilizzazione, gli importi riassegnati alla spesa in corso di esercizio si sono significativamente ridotti rispetto al 2015¹⁵.

Le previsioni in entrata e in spesa sono improntate a criteri prudenziali, commisurate all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente, in modo da evitare stanziamenti sovradimensionati dei capitoli di spesa rispetto all'andamento del gettito ad essi collegato. Con il disegno di legge di assestamento potranno successivamente essere adeguati gli stanziamenti iscritti in bilancio in relazione alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, al fine di provvedere anche a un eventuale recupero delle somme assegnate in eccesso rispetto a quelle versate.

¹⁴ Di importi in pareggio con le previsioni di spesa erano dotate la legge n. 203 del 2013 (Legge di bilancio 2013); la legge n. 207 del 2016 (Legge di bilancio 2016); dal decreto-legge n. 18 del 2017 (disposizioni urgenti per l'eccezionalità dei proventi in materia di punizione internazionale, recato per il sovrappiù dell'irregolarità illegale); dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018-2019); dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019-2021); dalla legge n. 160 del 30.9.2020 (legge di bilancio 2020-2022); dalla legge n. 136 del 2.10.2020 (legge di bilancio 2021-2023); dal decreto legge n. 34 del 2021 (art. 107-ter, comma 6) e dal decreto legge n. 66 del 2022 (art. 107, comma 5).

¹⁵ Sono state assegnate tariffe speciali dei studi camerali in circa 15,7 miliardi nel 2015, 10,8 miliardi nel 2016, 10,8 miliardi nel 2017, 8,2 miliardi nel 2018, circa 10,1 miliardi nel 2019, circa 11,2 miliardi nel 2020 e, oltre, circa 15,4 miliardi nel 2021. Nel 2021, l'importo delle assegnazioni di entrate mostra un notevole incremento rispetto agli anni precedenti, dovendosi agli impieghi del 27,5 per cento in più, tale aumento è dovuto alle emendazioni proposte dal gruppo della Regem ed dai liberali concessi dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, a seguito delle riassegnazioni del denaro di cui all'art. 1, comma 299 della legge 196/2020. In questi hanno quindi dimostrato un aumento delle assegnazioni in favore del fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

Tavola II.4.1 Entrate classificabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e missione (all'anno)

Amministrazione		Missione		
		Impiego pubblico 2003	Impiego pubblico 2004	Impiego pubblico 2005
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Relazioni finanziarie con le istituzioni internazionali	584.185.477	477.963.477	477.963.477
	Politica pubblica in materia	25.288.815	25.288.815	25.288.815
	Contributi sociali, politica sociale e famiglia	1.409.662	1.409.662	1.409.662
	Politiche economiche finanziarie di bilancio e gestione della finanza pubblica	3.310.000	3.310.000	3.310.000
	Servizi istituzionali generali delle amministrazioni pubbliche	140.100.000	140.100.000	140.100.000
	Debito pubblico	248.588.000	202.365.000	202.365.000
MINISTERO DELLE IMPRESSE E DEL MADE IN ITAL*	Regolazione dei mercati	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Giustizia	5.900.000	5.900.000	5.900.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	5.100.000	5.100.000	5.100.000
MINISTERO DELL'INTERNO	Ordine pubblico e sicurezza	33.532.561	33.532.561	33.532.561
	Immigrazione, accoglienza e garanzia dell'unità	13.300.000	13.300.000	13.300.000
	Amministrazione	2.451.295	2.451.295	2.451.295
	Amministrazione	17.781.266	17.781.266	17.781.266
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	Energia e valorizzazione delle fonti energetiche	50.890.000	50.890.000	50.890.000
	Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e dell'ambiente	48.380.000	48.380.000	48.380.000
	Amministrazione	2.510.000	2.510.000	2.510.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Direzione mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	62.555.005	62.555.005	62.555.005
	Infrastrutture pubbliche e logistica	49.595.105	49.595.105	49.595.105
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	12.960.000	12.960.000	12.960.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Attivita' universitarie e formazione post universitaria	1.789.380	1.789.380	1.789.380
MINISTERO DELLA DIFESA	Difesa e sicurezza del territorio	35.391.393	35.391.393	35.391.393
	Politica sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	31.600.000	31.600.000	31.600.000
	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	4.791.393	4.791.393	4.791.393
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA, ALIMENTARE E DELLE FORESTE	Politica agricola, silvicola e forestale	5.200.000	5.200.000	5.200.000
MINISTERO DELLA CULTURA	Tutela e valorizzazione dei beni e patrimonio culturali e paesaggistici	1.200.000	1.200.000	1.200.000
MINISTERO DELLA SALUTE	Tutela della salute	8.090.000	8.090.000	8.090.000
	Totale della salute	8.090.000	8.090.000	8.090.000
TOTALE		831.423.364	675.093.416	675.093.416

Tavola II.4.2 Entrate riassegnabili stabilizzate in previsione di spesa per amministrazione e categoria economica (all'anno).

Area funzionale	Compartimentazione	Entrate 2023 (M€)	Spese 2023 (M€)	Difficile 2023 (M€)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	CONSUMI INTERNI	184.135.477	427.969.077	127.003.477
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO FINANZIARIO	141.145.000	141.145.000	141.145.000
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	243.589.000	102.565.000	92.065.000
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	15.000	15.000	15.000
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	100.000	100.000	100.000
MINISTERO DELLE IMPRESSE DEL MADE IN ITALY	CONSUMI INTERNI	20.500.000	27.100.000	27.100.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.500.000	27.500.000	27.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CONSUMI INTERNI	5.100.000	5.100.000	5.100.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.100.000	2.100.000	2.100.000
MINISTERO DELL'INTERNO	CONSUMI INTERNI	39.612.593	39.612.593	39.612.593
	CONSUMI INTERNI	30.292.474	6.292.474	6.292.474
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	4.712.493	8.507.033	8.507.033
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	15.200.000	25.100.000	25.100.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	6.207.633	6.207.633	6.207.633
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	CONSUMI INTERNI	59.890.000	59.890.000	59.890.000
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	15.040.000	15.040.000	15.040.000
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	250.000	250.000	250.000
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONSUMI INTERNI	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	CONSUMI INTERNI	42.555.005	57.555.005	42.555.005
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	32.292.205	58.292.205	58.292.205
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	1.162.797	1.162.797	1.162.797
	IMPOSTE PRELEVATE SUL REDDITO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	1.540.000	1.540.000	1.540.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	CONSUMI INTERNI	580.000	580.000	580.000
	CONSUMI INTERNI	1.007.000	1.007.000	1.007.000
	CONSUMI INTERNI	1.789.380	1.789.380	1.789.380
	CONSUMI INTERNI	8.000	8.000	8.000
MINISTERO DELLA PESCA	CONSUMI INTERNI	12.140	12.140	12.140
	CONSUMI INTERNI	1.769.580	1.769.580	1.769.580
	CONSUMI INTERNI	25.198.594	25.198.594	25.198.594
	CONSUMI INTERNI	21.748.541	31.641.595	12.641.595
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SILVICOLTURA, ALIMENTARE E DELLA PESCA	CONSUMI INTERNI	41.225	41.225	41.225
	CONSUMI INTERNI	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	CONSUMI INTERNI	3.209.445	3.209.445	3.209.445
	CONSUMI INTERNI	5.200.000	5.200.000	5.200.000
MINISTERO DELLA CULTURA	CONSUMI INTERNI	4.895.400	4.895.400	4.895.400
	CONSUMI INTERNI	505.000	505.000	505.000
	CONSUMI INTERNI	1.000.000	1.000.000	1.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	CONSUMI INTERNI	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CONSUMI INTERNI	500.000	500.000	500.000
	CONSUMI INTERNI	291.400	291.400	291.400
MINISTERO DELLA SALUTE	CONSUMI INTERNI	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	CONSUMI INTERNI	4.710.000	4.710.000	4.710.000
	TOTALE	3.580.000	3.580.000	3.580.000
	TOTALE	631.422.864	675.062.416	574.792.416

II.5. Le previsioni a legislazione vigente per il triennio 2023-2025

Il bilancio dello Stato, tenuto conto degli effetti descritti nei precedenti paragrafi, evidenzia un saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali - Tavola II.5.1), in termini di competenza di 177,1 miliardi nel 2023. Il saldo netto evidenzia un peggioramento rispetto al dato assestato del 2022 (+143,1), che si avvicina al dato del 2023 laddove si considerino gli effetti dei significativi provvedimenti adottati successivamente all'approvazione dell'assestamento e quindi non inclusi nel relativo provvedimento (-174,7 miliardi). Nel successivo biennio, il saldo netto da finanziare, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie e della riduzione delle spese finali, evidenzia un significativo miglioramento e si attesta a -127,3 miliardi di euro nel 2024 e a -115,2 miliardi nel 2025. In

termini di cassa, il saldo netto da finanziare (Tabella D.5.2) mostra un disavanzo pari a 231,7 miliardi di euro nel 2023, a 169,5 miliardi nel 2024 e a 149,6 miliardi nel 2025. La differenza tra i due saldi, pari a circa 84,6 miliardi nel 2023, è attribuibile in larga parte agli sostamenti tra le previsioni di accantonamento e degli incassi delle entrate finali per 34,9 miliardi. La differenza è dovuta alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflette gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione. Per le spese finali si registra una maggiore dotazione di cassa, pari a 19,8 miliardi, su cui incidono i maggiori stanziamenti di cassa relativi ai trasferimenti a titolo di compartecipazione all'IVA (4,1 miliardi) necessari al pagamento dei residui nell'ambito dei trasferimenti coerenti alle regioni nonché gli stanziamenti del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (8 miliardi), nell'ambito del Fondo di ripartire, e gli stanziamenti di cassa del Fondo per appoggi al Patrimonio destinato di Cassa depositi e prestiti (4,85 miliardi), nell'ambito dell'acquisizione di attività finanziarie.

L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori negativi nel 2023 (- 95,9 miliardi), che vanno migliorando sia nel 2024 (- 35,1 miliardi) che nel 2025 (- 15,5 miliardi) per effetto dell'incremento delle entrate tributarie e della riduzione della spesa di conto capitale. Anche il risparmio pubblico (pari alla differenza tra le entrate tributarie ed extra-tributarie e le spese correnti) risulta negativo con valori che raggiungono il picco nel 2024 (- 35,9 miliardi) per poi ridursi nell'anno successivo (- 21,9 miliardi).

Tabella D.5.1 - Previsione 2023-2025 - COMPETENZA (in miliardi di euro)

	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	Previsione (1)	Previsione (2)	Previsione (3)	2022 (4)	2021 (5)	2020 (6)
Utile (1)						
Totale	54.812	272.114	454.161	107.125	168.961	338.274
di cui: Previsione	48.112	47.842	108.612	18.167	17.501	44.541
A3-	1.260	1.712	3.491	249	481	1.117
Fondo Bilancio	124.034	381.244	318.014	86.511	147.979	301.424
di cui:						
di cui: Fondo Bilancio di cui:	191.112	191.281	312.812	137.811	130.121	311.171
di cui: Fondo Bilancio di cui:	32.922	190.000	75.202	48.700	117.858	70.253
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	15,145	18,119	15,218	27,144	7,519	11,414
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	17.468	172.117	129.212	19,010	110.340	58,839
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	27,677	26,000	34,000	18,634	11,281	11,576
Bilancio Bilancio di cui:						
Bilancio Bilancio di cui:	81.545	264.314	180.914	33,000	111.414	114.714
PERMANENZE E SALDI						
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	81,545	264,314	180,914	33,000	111,414	114,714
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	81,545	264,314	180,914	33,000	111,414	114,714
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	81,545	264,314	180,914	33,000	111,414	114,714
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	81,545	264,314	180,914	33,000	111,414	114,714
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	81,545	264,314	180,914	33,000	111,414	114,714
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	81,545	264,314	180,914	33,000	111,414	114,714
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	81,545	264,314	180,914	33,000	111,414	114,714
di cui: Bilancio Bilancio di cui:	81,545	264,314	180,914	33,000	111,414	114,714

Nota: i dati sono presentati in miliardi di euro e arrotondati per difetto di un'unità decimale.

(1) Le previsioni storiche sono state rielaborate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti legislativi: legge 23 marzo 2022, n. 22, conversione in legge, con modificazioni, della legge 26 maggio 2022, n. 31 (disposizione urgente per contenere gli effetti economici e amminis-trativi della situazione, decreto legge 30 aprile 2022, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2022, n. 79 (disposi-zione urgente in materia di bilancio); decreto legge 17 giugno 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 97 (disposi-zione urgente in materia di gestione finanziaria, disciplina delle entrate, gestione del debito pubblico e gestione degli investimenti); decreto legge 14 agosto 2022, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 129 (disposi-zione urgente per la situazione socio-economica delle imprese e dei lavoratori dipendenti); decreto legge 20 settembre 2022, n. 132 (disposi-zione urgente in materia di economia, emergenza idrica, gestione degli investimenti); decreto legge 21 settembre 2022, n. 144 (disposi-zione urgente in materia di politica di bilancio, emergenza nazionale, procedura della legge, politica sociale e per lo sviluppo del Piano nazionale di ripresa e crescita); decreto legge 14 agosto 2022, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 settembre 2022, n. 142 (disposi-zione urgente in materia di economia, emergenza idrica, gestione degli investimenti); decreto legge 21 settembre 2022, n. 144 (disposi-zione urgente in materia di politica di bilancio, emergenza nazionale, procedura della legge, politica sociale e per lo sviluppo del Piano nazionale di ripresa e crescita); decreto legge 27 novembre 2022, n. 175 (disposi-zione urgente in materia di economia, emergenza idrica, gestione degli investimenti); decreto legge 21 settembre 2022, n. 144 (disposi-zione urgente in materia di politica di bilancio, emergenza nazionale, procedura della legge, politica sociale e per lo sviluppo del Piano nazionale di ripresa e crescita); decreto legge 27 novembre 2022, n. 176 (successivamente modificato dal decreto legge 27 novembre 2022, n. 179).

Le previsioni riguardanti le entrate extra tributarie sono pari a circa 79,2 miliardi nel 2023, 77 miliardi nel 2024 e 76,5 miliardi nel 2025. Per le entrate da alienazione e aggiornamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti si prevede per il triennio 2023-2025 un andamento decrescente per cifre non particolarmente significative, che partono da 9,4 miliardi nel 2023 per arrivare a 0,5 miliardi nel 2025.

Le previsioni per spese finali di competenza si attestano a circa 841 miliardi nel 2023, mentre per gli anni successivi i relativi stanziamenti di bilancio sono pari a 829,1 miliardi nel 2024 e a 808,1 miliardi nel 2025.

Le uscite correnti al netto degli interessi sono previste in 600 miliardi nel 2023, 620,2 miliardi nel 2024 e 618,8 miliardi nel 2025.

Il previsto profilo della spesa per interessi passivi risente dell'evoluzione attesa dei rendimenti dei titoli pubblici e del livello del debito pubblico previsto nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2022, tenuto conto delle misure intervenute nel corso del 2022 finanziate con le autorizzazioni di cui alle risoluzioni parlamentari cui si è fatto cenno al paragrafo II.1 e presenta un andamento sostanzialmente costante nel triennio di previsione.

La previsione della spesa in conto capitale nel 2023 risulta pari a circa 149,8 miliardi, in riduzione di circa 14 miliardi rispetto alle previsioni assestate integrate delle misure adottate con la decretazione d'urgenza successiva al provvedimento di assestamento, per effetto principalmente del venir meno di alcune di tali misure straordinarie relative a crediti di imposta.

Nel biennio di previsione 2023-2024 le spese in conto capitale evidenziano una significativa riduzione principalmente dovuta alle risorse stanziare per assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell'ambito del Programma Next Generation EU nell'ambito dell'apposito fondo di rotazione²⁰, il cui ultimo anno di finanziamento è il 2023 ma le cui risorse potranno essere utilizzate sino al 2026 per la realizzazione degli interventi del PNRR.

II.6 Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente: analisi economica

Nel bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 la classificazione economica delle entrate e delle spese è stata oggetto di una profonda revisione, che trova fondamento in due principali ordini di motivi.

In primo luogo, la classificazione economica è stata rivista in considerazione del fatto che con la fine dell'esercizio 2022 si conclude la sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 38-sexies della legge n. 196 del 2009, adottato con il DPR n.140 del 2018 e aggiornato con il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020. La legge di contabilità e finanza pubblica prevede, infatti, che al termine della sperimentazione, nell'ambito della gestione, sia adottata, a fini conoscitivi, la contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria (art. 38-bis, comma 1, legge n. 196 del 2009), mediante l'impiego di un piano dei conti integrato (art. 38-ter) che assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale.

L'avvenuto aggiornamento del piano dei conti, anche a seguito degli esiti del primo due anni di sperimentazione e l'ormai prossima conclusione della sperimentazione, ha dunque reso necessaria una revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese al fine di garantire il massimo raccordo con il piano dei conti stesso ed assicurare, quindi, una

²⁰ Il Fondo di rotazione è stata istituita con la legge di bilancio 2021-2023 con una dotazione complessiva di 17,6 miliardi per il triennio 2021-2023 con stanziamenti pari a 12,8 miliardi nel 2021, 46,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023.

migliore integrazione tra le scritture di contabilità finanziaria e quelle di contabilità economico-patrimoniale.

La revisione della classificazione economica delle entrate e delle spese trova ulteriore fondamento nel programma InIt della Ragioneria Generale dello Stato, finalizzato a rendere disponibile alle amministrazioni pubbliche un unico sistema informatico integrato di tipo ERP (*Enterprise Resource Planning*) a supporto dei processi contabili.

Varie sono state le modifiche introdotte con riferimento all'entrata e alla spesa (schemi 1 e 2).

Per quanto riguarda l'Entrata, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su:

- una riorganizzazione dei contenuti delle categorie, limitata nei Titoli I, III e IV, più significativa nel Titolo II;

- la classificazione delle voci, gerarchicamente ordinata, di Titolo, Categoria, Tipologia, Progetto.

Per quanto riguarda la Spesa, le principali novità sono:

- la presenza di due nuove categorie - la n. 13 e la n. -7 - rispettivamente destinate ad accogliere i "fondi da ripartire", prima classificati nelle categorie 12 (altre spese correnti) e 26 (altre spese in conto capitale);

- l'abolizione del quarto e quinto livello della classificazione (CE4 e CE5);

- un intervento incisivo soprattutto a livello di categoria economica di secondo (CE2) e terzo livello (CE3) per assicurare il migliore raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale, rispetto alla precedente classificazione.

Per quanto riguarda sia l'Entrata che la Spesa, inoltre, perdono di significato economico le categorie dedicate agli ammortamenti (rispettivamente categoria 14 per l'Entrata e 11 per la Spesa), le quali, a partire dall'esercizio 2023, con il termine della sperimentazione di cui sopra, saranno quantificati nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale. Conseguentemente, nel Bilancio 2023 le suddette categorie presentano valori pari a zero.

Schema I - Confronto tra le categorie dell'attuale e della nuova classificazione dell'entrata

TITOLO	CATEGORIE ATTUALI DI ENTRATA	CATEGORIE NUOVE DI ENTRATA
1	1 CATEGORIA I - IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	1 imposte sul patrimonio e sul reddito
	2 CATEGORIA II - IMPOSTE SULLE ATTIVITÀ	2 tasse ed imposte sugli affari
	3 CATEGORIA III - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	3 imposte sulla produzione e sui consumi
	4 CATEGORIA IV - IMPOSTE SULLA PROPRIETÀ	4 imposte tributarie di gestione municipale
	5 CATEGORIA V - IMPOSTE SULLA LOTTERIA E ALTRE ATTIVITÀ DI GIUOCO	5 tasse ed imposte su attività di gioco
2	6 CATEGORIA VI - IMPOSTE TECNICHE	6 entrate proprie dell'Unione europea
	7 CATEGORIA VII - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI MINORI	7 entrate da regolazione e di servizio e vendita di beni per pubblica utilità
	8 CATEGORIA VIII - PROVENTI DEI SERVIZI DELLO STATO	8 entrate derivanti dalla gestione dei beni dello stato
	9 CATEGORIA IX - PROVENTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UNITÀ DI GESTIONE	9 entrate di liquidazione
	10 CATEGORIA X - INTERESSI SU AVANTI PAGAMENTI E CREDITI FINANZIARI DELLO STATO	10 entrate derivanti dal controllo e dalla regolazione di irregolarità fiscali
3	11 CATEGORIA XI - RENDITE, IMMOBILIARI E CONTRIBUTI	11 entrate da contributi versati allo stato
	12 CATEGORIA XII - PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	12 entrate da recupero di imprevisti di spesa
	13 CATEGORIA XIII - VENDITA DI BENI DI APPROPRIAZIONE DI ORDINE	13 partite che si compensano nella spesa
	14 CATEGORIA XIV - AMMOCCIAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	14 altre entrate correlative
4	15 CATEGORIA XV - RENDITA DI BENI DI APPROPRIAZIONE DI ORDINE	15 entrate da alienazione di beni patrimoniali dello stato
	16 CATEGORIA XVI - RENDITA DI BENI PATRIMONIALI	16 Accantonamento dei patrimoni
4	17 CATEGORIA XVII - RENDITA DI BENI PATRIMONIALI E DI CATEGORIA XVIII DELLO STATO	17 entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello stato
	18 CATEGORIA XVIII - ACCENSIONE DI PRESTITI	18 entrate da accensione di prestiti



Schema 2 - **Confronto tra le categorie dell'attuale e della nuova classificazione della spesa**

TITOLO		ATTUALE LEGGE	NUOVA LEGGE
1	01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	01 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1	02	CONSUMI INTERNI	02 CONSUMI INTERNI
1	15	IMPOSTE FRONTI ALLA PRODUZIONE	15 IMPOSTE FRONTALI ALLA PRODUZIONE
1	30	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	30 TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
1	35	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E PERSONE SOGGETTE	35 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E PERSONE SOGGETTE
1	06	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	06 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
1	07	TRASFERIMENTI CORRENTI A STATO	07 TRASFERIMENTI CORRENTI A STATO
1	08	RESERVE ECONOMICHE	08 ALTRE RISERVE (1)
1	09	IMPIEGHI FINANZIARI	09 IMPIEGHI (ESCLUSI GLI IMPIEGHI FINANZIARI)
1	10	IMPIEGHI FINANZIARI IN AMMINISTRAZIONI	10 IMPIEGHI FINANZIARI IN AMMINISTRAZIONI
1	21	AVANZIAMENTI	21 AVANZIAMENTI
1	32	ALTRE USCITE CORRENTI	32 ALTRE USCITE CORRENTI
2	31	INVESTIMENTI IN BENI, OPRE E ACQUISTI DI TERRENI	31 INVESTIMENTI IN BENI, OPRE E ACQUISTI DI TERRENI
2	16	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
2	33	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	33 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
2	34	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E PERSONE SOGGETTE	34 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E PERSONE SOGGETTE
2	36	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A STATO	36 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A STATO
2	20	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	20 ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
2	37	ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	37 ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
3	03	PIRATORIA FACILITÀ FINANZIARIE	03 RIVENDITA PASSTIVA FINANZIARIA

Entrate

La riforma del bilancio dello Stato, avviata con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilità e finanza pubblica, ha previsto l'adozione da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato della contabilità economico-patrimoniale e del piano dei conti integrato (Pdci) in affiancamento, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria di natura autorizzatoria.

Come già detto, con il presente disegno di legge di bilancio si è provveduto a rivedere, a partire dall'esercizio 2023, la classificazione economica delle entrate in modo da renderla coerente con l'articolazione delle voci del Piano dei conti economico patrimoniale adottato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020. Tale revisione ha conseguentemente recato l'esigenza di aggiornare, rispetto ai precedenti esercizi, le tipologie di entrate, valide ai fini della definizione delle unità di voto sottoposte ad approvazione parlamentare.

Peraltro, la revisione della natura economica ha determinato alcune modifiche di rilievo, tra le quali vanno segnalate, in particolare, la classificazione tra le entrate tributarie delle tasse e dei diritti marittimi, dei diritti aeroportuali e delle ritenute sulle vincite del gioco del Lotto, precedentemente classificati tra le entrate extra tributarie, e la malclassificazione delle entrate tributarie alle entrate extra tributarie dei proventi derivanti dal gioco del Lotto. Al fine di rendere coerente il confronto con le previsioni assestate per l'esercizio 2023, occorre sottolineare che tali previsioni vengono espresse, nel presente disegno di legge, secondo la nuova classificazione economica e, pertanto, secondo le nuove unità di voto parlamentare.



Le previsioni di competenza e di cassa delle entrate per il triennio 2023-2025 sono esposte per titoli e categorie economiche nelle tavole II.6.1 e II.6.2. Nelle successive Tavole II.6.3 e II.6.4 sono evidenziate, rispettivamente, le previsioni di competenza e di cassa per l'anno 2023, poste a confronto sia con quelle iniziali di bilancio del 2022 sia con quelle attestare per il medesimo esercizio integrate con gli effetti derivanti dai provvedimenti già indicati puntualmente al precedente paragrafo II.1, cui si rinvia.

Per il triennio 2023-2025, le previsioni di entrata di seguito illustrate si riferiscono alla legislazione vigente e, quindi, non comprendono gli effetti del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica.

Le entrate finali sono stimate, in termini di competenza, in 663.925 milioni nel 2023, in 675.731 milioni nel 2024 e in 694.892 milioni nel 2025; in termini di cassa il profilo atteso è di 629.019 milioni, 641.045 milioni e 660.209 milioni, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025.

Per le entrate tributarie, le previsioni di competenza passano da 585.278 milioni nel 2023 a 618.232 milioni nel 2025, a fronte di stime di cassa che si attestano su importi inferiori in valore assoluto e che passano da 565.878 milioni nel 2023 a 598.983 milioni nel 2025.

La differenza tra quanto si prevede di accertare (Tavola II.6.1) e quanto si prevede di incassare (Tavola II.6.2) per il triennio 2023-2025 caratterizza alcune specifiche categorie. In particolare, gli scostamenti principali si concentrano nelle prime due categorie delle entrate tributarie, che fanno riferimento alle imposte sul patrimonio e sul reddito (che include tributi quali l'Irpef e l'Irpea) e alle tasse e imposte sugli affari (tra le quali è ricompresa l'iva). Gli scostamenti di circa 7.449 milioni nella categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito e di circa 12.017 milioni nella categoria riguardante le imposte sugli affari, per l'anno 2023, sono dovuti alla diversa valutazione dei tributi riscossi a mezzo ruolo e, pertanto, riflettono gli esiti dell'attività di riscossione affidata dall'amministrazione finanziaria all'agente nazionale della riscossione.

Le previsioni per le entrate extra-tributarie si attestano a 78.247 milioni, 77.034 milioni e 76.504 milioni, in termini di competenza, e a 62.757 milioni, 61.615 milioni e 61.076 milioni per la cassa, rispettivamente per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.

Analogamente a quanto evidenziato per le entrate tributarie, anche alcune categorie delle entrate extra-tributarie presentano differenze rilevanti tra previsioni di competenza e previsioni di cassa, per effetto dell'attività di accertamento e controlli amministrativo e fiscale. Si tratta delle entrate di tipo finanziario, tra cui ricentrano, principalmente, quelle relative agli interessi legati alla riscossione delle imposte dirette nonché quelle derivanti dai controlli e dalla repressione di irregolarità e illeciti, tra cui si considerano le sanzioni relative alla riscossione delle imposte dirette ed indirette, le sanzioni di carattere amministrativo e le multe connesse alle violazioni del codice della strada.

In diminuzione, il profilo atteso per le entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossioni di credito, i cui proventi si attestano a 399 milioni di euro per l'anno 2023, 352 milioni di euro per l'anno 2024 e 157 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di competenza e 384 milioni di euro, 236 milioni di euro e 141 milioni di euro in termini di cassa.



Tavola II.6.1 - Entrate di competenza. Previsioni 2023 -2025
(in milioni di euro)

	Previsione	Previsione	Previsione
	legislatura vigente 2023	legislatura vigente 2024	legislatura vigente 2025
ENTRATE TRIBUTARIE	585.278	598.416	618.232
Imposte sul patrimonio e sul reddito	114.951	111.731	123.410
Le spese e incasse sugli affari	226.775	232.573	240.101
Imposte sulla produzione e sui consumi	15.644	35.146	35.627
Entrate tributarie da gestione monopoli	13.542	10.944	10.946
Tasse ed imposte su attività di gioco	5.916	7.962	1.165
ENTRATE TRIBUTARIE	78.247	77.034	76.504
Le risorse proprie dell'Unione europea	3.700	3.700	3.700
Entrate da erogazioni di servizi e vendita di beni patrimoniali	1.543	1.548	1.558
Entrate derivanti dal gestione dei beni dello Stato	1.144	1.177	1.194
Entrate di appalto/contratto	11.966	12.061	11.093
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	17.448	17.435	17.473
Entrate da contributi versate allo Stato	9.213	9.139	9.722
Entrate da recupero e rimborso di spese	8.050	8.806	8.806
Partite che si compensano nella spesa	590	590	550
Altre entrate extra tributarie	75.781	27.587	77.628
ALLENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E DISCUSSIONE DI CREDITI	239	232	157
Subordinato al gestione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15
Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari colto Stato	524	237	142
Ammortamento dei beni patrimoniali	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	663.925	675.731	698.892



Tavola II.6.2 - Entrate di cassa. Previsioni 2023-2025
(in milioni di euro)

	Previsioni a	Previsioni a	Previsioni a
	legislazione vigente	legislazione vigente	legislazione vigente
	2023	2024	2025
ENTRATE TRIBUTARIE	595.878	579.199	598.388
Imposte sul patrimonio e sul reddito	297.519	304.559	316.019
Tasse e imposte sugli affari	214.762	220.531	228.155
Imposte sulla produzione e sui consumi	35.697	36.193	36.617
Entrate tributarie da gestione monopoli	10.945	10.945	10.948
Tasse e imposte su attività di gioco	6.955	7.070	7.178
ENTRATE EXTRIBUTARIE	62.757	61.013	61.076
Risorse proprie dell'Unione Europea	3.708	3.705	3.708
Entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali	1.559	1.563	1.572
Entrate derivanti dalla gestione dei beni dello Stato	1.137	1.059	1.026
Entrate di tipo finanziario	19.562	15.700	20.633
Entrate derivanti dal controllo e dalla repressione di irregolarità e illeciti	4.427	4.311	4.542
Entrate da contributi versati allo Stato	8.288	9.154	8.738
Entrate da opere e rimborsi di spese	7.858	7.673	7.679
Partecipazioni e compensazioni alla spesa	590	590	590
Altre entrate extratributarie	23.745	22.650	22.591
ALIENAZIONI ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	389	239	141
Entrate da alienazione di beni patrimoniali dello Stato	15	15	15
Entrate da rimborsi di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato	369	221	226
Ammortamento beni patrimoniali	0	0	0
TOTALE ENTRATE FINALI	629.019	641.045	660.200

Nel confronto con le previsioni assestate per il 2022, le entrate finali attese per il 2023 a legislazione vigente presentano una variazione negativa, sia in termini di competenza che di cassa (Tavole II.6.3 e II.6.4), pari rispettivamente a 34.761 milioni di euro e a 16.758 milioni di euro. Tale variazione è determinata dalla riduzione stimata per le entrate tributarie di 264 milioni di euro in termini di competenza e dall'incremento di 14.192 milioni di euro in termini di cassa; dalla riduzione per le entrate extra-tributarie di 31.105 milioni di euro per la competenza e 27.557 milioni di euro per la cassa; dal decremento delle entrate da alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali pari a 3.392 milioni di euro in termini di competenza e 3.394 milioni di euro in termini di cassa. Per le entrate tributarie, la diversa variazione tra le previsioni di competenza e quelle di cassa rispetto alle corrispondenti previsioni assestate per il 2022, sopra evidenziata, è da imputarsi all'adozione, per il triennio di formazione, di un diverso criterio, più prudentiale, di predisposizione delle previsioni di competenza per le riscossioni da ruoli.

Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione negativa rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2022 è dovuta in gran parte alle prospettive di diminuzione delle imposte sul patrimonio e sul reddito (competenza -18.142 milioni di euro, cassa -11.994 milioni di euro) parzialmente compensata dall'incremento del gettito relativo agli introiti connessi a tasse e imposte sugli affari (competenza +10.661 milioni di euro, cassa +18.978 milioni di euro), quale conseguenza dell'evoluzione attesa delle variabili del quadro macroeconomico.

Sulle variazioni, rispetto al 2022, delle previsioni del titolo II incidono, in particolare, le maggiori entrate di carattere straordinario che hanno caratterizzato il 2022, connesse ai versamenti da parte dell'Unione europea a titolo di contributo a fondo perduto per l'attuazione del PNRR, ai versamenti di risorse necessarie a garantire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi d'urgenza adottati nell'esercizio corrente nonché al versamento da parte degli aggiudicatari dell'ultima rata per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze basate sulla tecnologia 5G.

Nell'ambito delle entrate extra-tributarie, si evidenzia, sempre rispetto alle previsioni assestate del 2022, la variazione delle entrate da erogazione di servizi e vendita di beni non patrimoniali (competenza -4.685 milioni di euro, cassa -4.686 milioni di euro), delle entrate da contributi versati allo Stato (competenza -11.242 milioni di euro, cassa -11.211 milioni di euro), delle altre entrate extra-tributarie (competenza -10.279 milioni di euro, cassa -10.274 milioni di euro).

Con riferimento poi alle entrate da alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, si evidenzia un decremento per le entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato (competenza -2.188 milioni di euro, cassa -2.189 milioni di euro) e per l'ammortamento beni patrimoniali (competenza e cassa -1.199 milioni di euro).

La variazione in diminuzione per il titolo III è ascrivibile, principalmente, all'azzeramento per il triennio 2023-2025 della previsione di entrata relativa all'ammortamento dei beni patrimoniali, con contestuale annullamento delle somme iscritte nei pertinenti capitoli dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, motivata dal superamento di tali registrazioni contabili con l'adozione del piano dei conti economico-patrimoniali, e dal venir meno degli introiti derivanti dalle estinzioni anticipate dei mutui concessi alle Regioni per il risanamento dei servizi sanitari, effettuate nell'anno 2022.

Tavola II.6.5 - Previsioni di competenza delle principali imposte, Anni 2023-2025
(in milioni di euro)

	Bilancio di competenza						Totale	
	Attività ordinaria di gestione			Attività straordinaria di gestione			2023	2024
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024
ENTRATE TRIBUTARIE	51.411	51.115	50.063	2.253	2.282	2.253	53.664	53.397
di cui:								
Imposta sul reddito delle persone fisiche	24.513	24.621	25.311	6.615	6.625	6.211	31.128	31.936
Imposta sul reddito delle società	11.517	11.607	11.517	3.297	3.413	3.297	14.814	15.020
Imposta sul valore aggiunto	15.385	15.310	15.235	121	120	119	15.504	15.429
Imposta di bollo	18.266	18.252	18.254	1.506	1.524	1.524	19.790	19.776
Imposte di cui:	18.266	18.252	18.254	219	220	218	18.047	18.034
Altre imposte tributarie (incl. tasse di registro e di successione)	33.444	33.371	32.007	0	0	0	33.371	32.007
Entrate di cui: competenza di gestione	10.121	10.245	10.245	1	1	1	10.246	10.246
Tasse e imposte di cui: di cui:	1.346	1.367	1.345	1	1	1	1.346	1.345

La dinamica crescente nel triennio è prevista per le principali entrate tributarie dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.

Con riferimento alle previsioni in termini di competenza, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2023 è, nel complesso, pari a 24.513 milioni, di cui 21.455 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 11.517 milioni, di cui 38.567 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito generato dal principale tributo, l'imposta sul valore aggiunto, attesa nel prossimo esercizio finanziario ammonta a 15.385 milioni, di cui 184.386 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Tavola II.6.6 - Previsioni di cassa delle principali imposte, Anni 2023-2025
(in milioni di euro)

	Bilancio di competenza						Totale	
	Attività ordinaria di gestione			Attività straordinaria di gestione			2023	2024
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024
ENTRATE TRIBUTARIE	51.264	50.914	49.816	1.011	1.069	1.011	52.275	51.983
di cui:								
Imposta sul reddito delle persone fisiche	24.515	24.721	25.312	2.150	2.154	2.150	26.665	26.876
Imposta sul reddito delle società	11.517	11.607	11.517	3.297	3.413	3.297	14.814	15.020
Imposta sul valore aggiunto	15.385	15.310	15.235	121	120	119	15.504	15.429
Imposte di cui:	15.385	15.310	15.235	20	19	18	15.365	15.308
Altre imposte tributarie (incl. tasse di registro e di successione)	33.444	33.371	32.007	0	0	0	33.371	32.007
Entrate di cui: competenza di gestione	10.121	10.245	10.245	1	1	1	10.246	10.246
Tasse e imposte di cui: di cui:	1.346	1.367	1.345	1	1	1	1.346	1.345

Con riferimento alle previsioni in termini di cassa, per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, il gettito atteso nel 2023 è, nel complesso, pari a 24.515 milioni, di cui 21.455 milioni derivanti dall'attività ordinaria di gestione; per l'imposta sul reddito delle società la stima totale ammonta a 11.517 milioni, di cui 38.567 milioni imputabili all'attività di gestione ordinaria. Tra le imposte indirette, la previsione del gettito relativo all'imposta sul valore aggiunto ammonta a 15.385 milioni, di cui 184.386 milioni riferiti all'attività ordinaria di gestione.

Spese

L'articolazione del disegno di legge di bilancio 2023-2025 in missioni, programmi e, a fini conoscitivi, in azioni, vede alcuni cambiamenti rispetto all'esercizio 2022 (cfr. Appendice). Il confronto tra le previsioni a legislazione vigente del nuovo triennio e quelle precedenti, principale oggetto di questo paragrafo, è stato reso possibile da una riclassificazione delle singole unità del bilancio (organigrammi gestionali) degli esercizi finanziari 2021 e 2022 per



allineare questi ultimi alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2023-2025 (Tavole II.6.11 e II.6.12).

Complessivamente, le previsioni di competenza per il 2023, a legislazione vigente, sono in aumento di circa 9 miliardi di euro rispetto alle previsioni assestate del 2022 integrate con gli effetti dei principali provvedimenti normativi approvati in corso di esercizio¹¹. Una parte significativa di questi incrementi si concentra tuttavia in una singola missione, dove sono allocate le risorse per i rimborsi dei titoli del debito pubblico e per sostenere i relativi costi finanziari. Al netto di questa missione, gli stanziamenti di competenza del 2023 diminuiscono di 38,3 miliardi di euro, anche per il venir meno di diverse misure adottate, limitatamente al 2022, per fronteggiare gli effetti economici e sociali di specifiche contingenze quali il caro energia e le connesse dinamiche inflazionistiche. In conseguenza di ciò, la maggior parte delle missioni entro cui si articolano le funzioni e gli obiettivi strategici del bilancio statale denotano una tendenziale diminuzione (22 missioni su 34).

Di seguito sono illustrate, in maggiore dettaglio, le principali variazioni di competenza per missioni del bilancio. In particolare, l'analisi cerca di evidenziare la tendenziale evoluzione della spesa prevista per l'esercizio 2023 se confrontata con le previsioni assestate ed "integrate" dell'esercizio precedente. Le missioni elencate sono quelle che denotano variazioni più significative in termini assoluti (ovvero di entità pari e superiori a un miliardo di euro) oppure in termini percentuali (con incrementi o diminuzioni almeno del 20 per cento).

La missione 3 **Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali** è in diminuzione del 2,1 per cento. Diverse riduzioni sui trasferimenti agli enti locali sono determinate dal venir meno di misure a carattere temporaneo, finanziate cioè solo per il 2022 con lo strumento della decretazione d'urgenza (cosiddetti decreti-legge "aiuti" in materia di politiche energetiche, politiche sociali, crisi ucraina, aiuti alle famiglie). La contrazione più consistente è in corrispondenza del programma 3.10 *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* (- 3,4 miliardi circa) e riguarda, tra le altre cose, gli stanziamenti a valere sul Fondo per gli enti locali per garantire la continuità dei servizi, che si riduce di circa 1 miliardo. Nello stesso programma, vengono meno gli stanziamenti per il Fondo destinato al ristoro parziale delle minori entrate comunali dall'imposta di soggiorno (-0,15 miliardi), previsti a seguito delle misure di contenimento del covid-19, e successivamente ritanziati con decreto (da ultimo, nel corso del 2022). Per i trasferimenti a compensazione del minor gettito di altri tributi comunali come IMU, TASI e TARI (-0,11 miliardi circa), la previsione in riduzione era già prevista nella passata legge di bilancio. Analogamente, sempre tra i trasferimenti correnti, si riducono quelli a valere sul Fondo per il sostegno degli enti in deficit strutturale, istituito per essere destinato agli enti in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (- 0,25 miliardi). Tra le spese in conto capitale, le riduzioni più consistenti, già scontate nella programmazione pluriennale precedente, riguardano le somme da destinare ai comuni per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (-1,8 miliardi). Nel programma 3.6 *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria* (- 1,7 miliardi circa), diminuisce il finanziamento per il Fondo sanitario nazionale a titolo di compensazione delle minori entrate rispetto a quelle previste su IRAP e addizionale regionale all'IRPEF (-1,5 miliardi), e il contributo statale per le spese sanitarie regionali e delle province autonome collegate all'emergenza del 2021 (-0,8 miliardi). Per quest'ultimo caso i decreti disposti per fronteggiare il caro energia esorcizzano i loro effetti nel 2022. A fronte di tali diminuzioni si sono registrate alcuni incrementi, in particolare, nel programma 3.5 *Cooperazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali* (+2,2 miliardi circa).

¹¹ C. 19, pag. 4011



La missione 4 **L'Italia in Europa e nel mondo** vede aumentare le proprie disponibilità dell'1,7 per cento. Tale incremento si concentra principalmente nel programma 4.10 *Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE* (+3 miliardi circa), dove il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* per l'Italia vede aumentare i propri stanziamenti di quasi 3,3 miliardi. L'evoluzione temperata del fondo, associato alla categoria economica 22-Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, è disciplinata dalla legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) così come modificata dalla legge n. 254/2021 (legge di bilancio 2022). Nello stesso programma, vi sono anche delle riduzioni (meno che proporzionali) che riguardano soprattutto le somme da versare per il finanziamento del Bilancio dell'Unione Europea mediante risorse proprie, in particolare per la parte che è parametrata al reddito nazionale lordo (-0,8 miliardi).

Sempre sul fronte delle riduzioni, da segnalare l'evoluzione del programma 4.11 *Politica economica e finanziaria in ambito internazionale* (-1,4 miliardi) come riflesso delle previsioni relative alla partecipazione italiana a banche, fondi e organismi internazionali (-1,1 miliardi circa, come già previsto dalla legge di bilancio 2022).

La missione 8 **Soccorso civile** è in diminuzione del 38 per cento rispetto alle previsioni assestate integrate 2022, soprattutto in relazione al programma 8.4 *Interventi per pubbliche calamità* (-1,8 miliardi circa). Le riduzioni principali sono inerenti con la programmazione pluriennale della legge di bilancio 2022 e riguardano i trasferimenti ai recettori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, alcuni dei quali sono finanziati dal Fondo complementare per il PNRR (categoria economica 26-Altri trasferimenti in conto capitale). Nello stesso programma, vi sono alcune voci in controtendenza, quali le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia (+0,06 miliardi). Nell'ambito del programma 8.5 *Protezione civile* (-0,9 miliardi), si riduce lo stanziamento del Fondo per le emergenze nazionali in quanto i decreti emergenziali che hanno autorizzato nuove risorse per fronteggiare le emergenze in atto (decreto-legge n. 21/2022 e decreto-legge n. 50/2022), dovute in particolare al caro energia e al conflitto in Ucraina, esauriscono i propri effetti finanziati nel 2022.

La missione 9 **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca** si riduce del 22,2 per cento. In particolare, nel programma 9.2 *Politiche europee ed internazionali e altro sviluppo rurale* (-0,2 miliardi) si riduce il Fondo di solidarietà nazionale per interventi ridennanzatori, categoria economica 22-Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, dove vengono meno gli stanziamenti incrementali disposti per il 2022 dal decreto-legge n. 115/2022. Nel programma 9.6 *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'acqua e mezzi tecnici di produzione* (-0,2 miliardi), vi sono diverse voci in diminuzione. In alcuni casi, l'andamento è direttamente riconducibile alle previsioni pluriennali degli anni passati, come nel caso dei contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo, istituiti con la legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l'esercizio 2018) per promuovere un nuovo modello di sviluppo per l'agroalimentare italiano (-0,12 miliardi nel 2023). In altri casi, la riduzione sul 2023 riflette il venir meno in tutto o in parte delle risorse stanziare in corso di esercizio per il solo 2022. Ciò avviene, in particolare, per il Fondo di parte capitale per lo sviluppo e il sostegno della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura (-0,05 miliardi), che ha ricevuto maggiori risorse per l'anno corrente dai decreti-legge n. 21 e n. 50 del 2022, mentre il Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola è stato istituito nel corso del 2022 (con 0,04 miliardi circa per il 2022, come disposto dal decreto-legge n. 4 del 2022), al fine di sostenere le imprese della filiera suinicola che hanno subito danni indiretti per l'applicazione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di peste suina africana (PSA) e del blocco delle esportazioni dei prodotti trasformati. Parte delle risorse del fondo (0,01 miliardi), è successivamente stata trasferita al commissario straordinario per l'emergenza della peste



salina africana per la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee e removibili idonee al contenimento dei cinghiali selvatici (decreto-legge n. 9/2022).

La missione 10 **Energia e diversificazione delle fonti energetiche** è quella che risente della diminuzione maggiore rispetto alle previsioni assestate integrate del 2022, sia in termini assoluti (-29 miliardi circa) che in termini percentuali (-94,9 per cento). Nell'ambito di questa missione, infatti, trovano espressione molte delle politiche attuate in corso d'anno per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare la crisi energetica e, più in generale, il caro vita. Si tratta, come già anticipato, di misure a carattere emergenziale, attuate attraverso la decretazione d'urgenza del Governo e poi convertite in legge dal Parlamento. La maggior parte di queste misure esaurisce i propri effetti finanziari nell'esercizio 2022, spiegando l'evidente riduzione sulle previsioni dell'esercizio successivo che, più nelle specifiche, riguardano il Programma 10.7 *Promozione dell'efficienza energetica, della energia rinnovabile e regolamentazione del mercato energetico* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In particolare, limitatamente alla competenza 2022, i vari decreti (decreti-legge nn. 21/2022, 50/2022, 115/2022 e 144/2022) hanno stanziato maggior risorse per i crediti di imposta destinati alle imprese sulle spese di acquisto di gas naturale (6,1 miliardi) e per l'acquisto e l'effettivo utilizzo della componente energetica nei processi di produzione (8,4 miliardi), associati alle categorie economiche 23-Contributi agli investimenti ad imprese e 6-Trasferimenti correnti a imprese. Nel 2023, diminuiscono anche i trasferimenti correnti per la cassa per i servizi energetici (13,7 miliardi circa), anche per il venir meno delle risorse che, nel corso del 2022, sono state stanziato per finanziare misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi o di sostegno alle famiglie, attraverso la riduzione delle aliquote gravanti sugli oneri generali di sistema e il rafforzamento del bonus sociale ed elettrico. Infine, sempre nello stesso programma, il decreto-legge n. 17/2022 ha istituito il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale (con una dotazione di 205 milioni per il 2022, 45 milioni per il 2023 e 10 milioni per il 2024).

La missione 11 **Competitività e sviluppo delle imprese** vede un incremento delle proprie dotazioni del 5,7 per cento. Nel programma 11.7 *Incentivazione del sistema produttivo* (+4,2 miliardi) aumentano di 3,2 miliardi circa le somme da assegnare al Fondo di garanzia per le PMI (categoria economica 23-Contributi agli investimenti ad imprese). Tale Fondo, già previsto in incremento nella programmazione pluriennale precedente, ha ricevuto maggiori risorse dal decreto-legge n. 17/2022 limitatamente all'anno in corso. Anche il Fondo per il sostegno del *venture capital*, che era stato istituito nella legge di bilancio 2020 al fine di promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali, vede aumentare i propri stanziamenti a legislazione vigente in conseguenza della reiscrizione delle somme non impegnate sul medesimo capitolo di spesa (+0,7 miliardi). Aumentano anche gli stanziamenti del fondo IPCEI - *Importanti Progetti di Interesse Comune Europeo* (+0,4 miliardi) in conseguenza delle misure di rifinanziamento degli strumenti di sviluppo industriale contenute in alcuni dei decreti emanati nel corso del 2022 (in particolare, il decreto-legge n. 115/2022 e il decreto-legge n. 50/2022). Anche il programma 11.5 *Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo* fa segnare incrementi rispetto alle previsioni assestate integrate (+0,8 miliardi). Aumentano in particolare i crediti di imposta connessi alla misura "Transizione 4.0" (+0,3 miliardi circa, anche per effetto dei decreti-legge nn. 50 e 4 del 2022), quelli programmati per favorire l'acquisto di veicoli a bassa emissione (10,6 miliardi) e gli stanziamenti per il Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative (10,45 miliardi come conseguenza prevalente del decreto-legge n. 17/2022). A parziale compensazione degli aumenti sin qui descritti, vi sono anche delle riduzioni, che incidono soprattutto su due programmi di spesa. Nel Programma 11.9 *Interventi di sostegno tramite il*



costo della fiscalità (-2,1 miliardi), si azzerà (come previsto già dalla legge di bilancio 2022) lo stanziamento su alcuni capitoli connessi a crediti di imposta, tra i quali quelli previsti per gli investimenti in beni strumentali nel Mezzogiorno, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo e quelli per le imprese operanti nel settore tessile, della moda e degli accessori (nella misura del trenta per cento delle rimanenze finali di magazzini). Per il Programma 11.12 *Riconversione industriale e grandi filiere produttive* (-0,9 miliardi), si riducono, tra le altre cose, le risorse destinate ai contributi per il finanziamento di interventi nel settore marittimo nonché quelle per gli interventi nel settore aeronautico, nell'aerospazio, nei settori ad alta tecnologia e per l'acquisizione di unità navali di classe FREMM (Fregate europee multi-missione).

La missione 14 **Infrastrutture pubbliche e logistica** registra una diminuzione del 15,5 per cento. In corrispondenza del Programma 14.10 *Bilancio statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (-1 miliardo circa) si riducono di 0,3 miliardi circa, rispetto alle previsioni assettate integrate, gli stanziamenti del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (categoria economica 23-Contributi agli investimenti ad imprese). Il Fondo, disciplinato dalla legge di bilancio 2022, in corso di gestione con decretazione d'urgenza è stato incrementato sia per il 2022 che, in misura inferiore, per il 2023. Considerazioni analoghe valgono anche per il Fondo per la progettazione delle opere pubbliche (0,7 miliardi nel 2023 rispetto all'assetto integrato 2022). Nel Programma 14.11 *Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali* (-0,6 miliardi circa) diminuiscono sia le dotazioni del Fondo per gli investimenti di ANAS che il Fondo per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche. Nello stesso programma ci sono anche degli incrementi, ad esempio quelli conseguenti all'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti di un fondo per gli indennizzi causati da estinzioni di concessioni autostradali per inadempimento del concessionario (0,1 miliardi nel 2022, 0,15 miliardi nel 2023 e 0,25 miliardi nel 2024, come previsto dal decreto-legge n. 68/2022). Il Programma 14.8 *Opere pubbliche e infrastrutture* (-0,2 miliardi circa) è in parziale controtendenza per via del tendenziale aumento relativo alle somme da erogare per interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (categoria economica 22-Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche).

La missione 15 **Comunicazioni** registra una diminuzione del 23,9 per cento, imputabile all'unico programma 15.8 *Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali* (-0,3 miliardi circa), in quanto giungono a conclusione, nel 2023, i contributi in favore di operatori di rete per l'adeguamento degli impianti di trasmissione e per gli indennizzi a seguito della liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientranti nella categoria economica 21-Contributi agli investimenti ad imprese.

La missione 16 **Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo** registra una diminuzione del 28,8 per cento, imputabile all'unico programma 16.5 *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* (-0,2 miliardi), nell'ambito del quale vengono meno nel 2023 i conferimenti al fondo per operazioni di *venture capital*, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese (categoria economica 23-Contributi agli investimenti ad imprese). Le risorse in oggetto sono state infatti stanziata in corso di gestione per il solo 2022 (come previsto dal decreto-legge n. 17/2022).

La missione 19 **Casa e assetto urbanistico** mostra una diminuzione del 59,5 per cento, che riguarda entrambi i programmi di spesa che la compongono. Per il programma 19.1 *Politiche abitative e riqualificazione periferie* (-0,5 miliardi circa), si riducono le dotazioni del Fondo di garanzia per la prima casa, associato alla categoria economica 24-Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private, in quanto l'incremento delle dotazioni che era stato da ultimo disposto nel 2021 (ai sensi del decreto-legge n. 73/2021) giunge a



conclusione nel 2022. Considerazioni analoghe valgono anche per il programma 19.2 *Politiche abitative, urbane e territoriali* (-0,4 miliardi) in quanto viene meno lo stanziamento sul Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

La missione 24 **Dritti sociali, politiche sociali e famiglia** segna un incremento pari al 9,6 per cento, particolarmente evidente nell'ambito del programma 24.12 *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva* (-5,4 miliardi). In questo programma sono allocate, tra le altre cose, le somme da trasferire all'INPS per l'erogazione del cosiddetto "assegno unico e universale per i figli a carico", associati alla categoria economica 4-*Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche* e pari a +4,7 miliardi circa nel 2023. Si tratta di un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni, al ricorrere di determinate condizioni, e senza limiti di età per i figli disabili (con importi variabili in relazione a diversi parametri, tra cui l'indicatore della situazione economica equivalente). La misura, introdotta con il decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, sostituisce, a decorrere dal 1° marzo 2022, le precedenti erogazioni ai nuclei per il sostegno dei figli. Le connesse previsioni di spesa riflettono una dinamica crescente nel periodo 2022-2024 degli stanziamenti del pertinente capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nelle stesso programma, le previsioni a legislazione vigente riflettono un incremento anche per i trasferimenti all'INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordmuti ed ai ciechi civili (-0,9 miliardi).

La missione 25 **Politiche previdenziali** è in diminuzione del 2 per cento circa rispetto alle previsioni assestate integrate, soprattutto in relazione al programma 25.3 *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali* (-2,1 miliardi circa). L'evoluzione della spesa del programma, a legislazione vigente, riflette in gran parte il venir meno di risorse stanziato nel corso del 2022 che giungono a conclusione nel medesimo anno, tra le misure a carattere emergenziale pianificate per contrastare, limitatamente al 2022, gli effetti del caro vita sulle fasce più vulnerabili della popolazione, si menzionano le seguenti: i trasferimenti all'INPS, facenti parte della categoria economica 4-*Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche*, per corrispondere una indennità una tantum per i pensionati con reddito personale complessivo non superiore a 35 mila euro (circa 4 miliardi stanziati per il 2022 dai decreti-legge nn. 50/2022, 115/2022 e 141/2022), le rivalutazioni delle pensioni e di altri oneri pensionistici (circa 2 miliardi nel 2022 ai sensi del decreto-legge n. 115/2022); l'incremento degli oneri sulla quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (1,2 miliardi circa nel 2022 sempre dal decreto-legge n. 115/2022). Accanto a diverse altre riduzioni, il programma registra anche degli incrementi, meno che proporzionali, per lo più determinati dalla stima dei contingenti che potranno usufruire di determinate prestazioni pensionistiche ed assistenziali. Rientrano in questa fattispecie, gli oneri per le anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali (+1,2 miliardi di trasferimenti all'INPS nel 2023), le agevolazioni contributive, le sotto-contribuzioni e gli esoneri (-2,6 miliardi circa).

La missione 26 **Politiche per il lavoro** vede una riduzione delle previsioni di competenza, pari a 21,7 per cento, che è in gran parte concentrata nel programma 26.6 *Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione* (-5,2 miliardi circa). In questo programma, vengono meno talune risorse stanziato per il solo 2022 per sostenere particolari categorie di lavoratori contro gli effetti del caro energia. Più nel dettaglio, nel corso del 2022, con il decreto-legge n. 50 è stata introdotta un'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti sotto una specifica soglia reddituale. La misura è stata poi estesa anche ad altre categorie di lavoratori con decreti-legge successivi (nel complesso, le risorse stanziato ammontano a circa 4,8 miliardi). Diversamente, la riduzione prevista sui trasferimenti all'INPS da destinare al Fondo per l'integrazione salariale a titolo di contributo statale era già inserita nella programmazione plurimale della

precedente legge di bilancio (- 1,7 miliardi circa). Sempre nello stesso programma, vi sono ulteriori voci in riduzione, quali gli oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria) e per i trattamenti di fine rapporto, classificati in categoria economica 4-Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche (-0,5 miliardi circa), gli stanziamenti del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (-0,4 miliardi), le dotazioni del Fondo per gli interventi di integrazione salariale per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale (-0,3 miliardi circa) e le somme per il sostegno reddituale e per la riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo (-0,1 miliardi). Aumentano, ma in misura meno che proporzionale, i trasferimenti agli enti previdenziali per l'erogazione delle indennità di mobilità dei lavoratori, per i trattamenti di disoccupazione e per l'assicurazione sociale per l'impiego dei lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (NASPI), associati alla categoria economica 4 e pari a +3,5 miliardi circa.

La missione 28 **Sviluppo e riequilibrio territoriale** diminuisce di 16,8 per cento nell'ambito del programma 28.4 *Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolti a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali* (-2,2 miliardi circa). Tale riduzione è determinata soprattutto dalle dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, in particolare quelle relative alla programmazione 2014-2020 e 2021-2027. Tale Fondo, classificato in categoria economica 22-Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche, è previsto in riduzione, nonostante abbia ricevuto varie integrazioni in corso d'anno ad opera dei decreti d'urgenza (in particolare, il decreto-legge n. 36/2022 e il decreto-legge n. 50/2022).

La missione 29 **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica** è in diminuzione di 1,1 per cento. Le riduzioni più consistenti si verificano nel programma 29.6 *Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari* (-4,9 miliardi). In particolare, nel 2023 si esauriscono i trasferimenti disposti solo per l'anno in corso nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a titolo di prestito infettibile finalizzato all'acquisto, allo stoccaggio e alla successiva vendita di gas naturale (4 miliardi stanziati dal decreto-legge n. 50/2022). Nello stesso programma, vengono meno le risorse stanziati solo per il 2022 a titolo di rimborso alla Banca d'Italia dei costi sostenuti per la conversione in euro delle banconote ucraine (0,5 miliardi dal decreto-legge n. 50/2022). Nel programma 29.4 *Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario* (-1,7 miliardi), vengono meno i contributi a Invitalia per il rafforzamento patrimoniale di mediocredito centrale e per altre iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale di imprese, anche nel mezzogiorno (1 miliardo dal decreto legge n. 115/2022). Analogamente, vengono meno le risorse che sono state stanziati in corso d'anno sul Fondo per l'erogazione di prestiti finanziari a beneficio del governo dell'Ucraina (0,2 miliardi di cui al decreto-legge n. 50/2022) e sul Fondo per la copertura della garanzia in favore della Banca d'Italia per la copertura del rischio di mancato cambio della valuta ucraina da parte della Banca Nazionale di Ucraina (0,12 miliardi sempre dal decreto-legge n. 50/2022). Nella stessa missione si verificano anche ulteriori diminuzioni, come quelle relative al 29.30 *Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato* (-1,3 miliardi). In controtendenza è invece il programma 29.5 *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (complessivamente +5,6 miliardi circa nel 2023), su cui incidono le maggiori previsioni relative al rimborso di imposte dirette e indirette, parzialmente compensate dalla riduzione di -1,2 miliardi in relazione alla non quantificazione in bilancio a partire dal 2025 delle previsioni relative alla quota degli ammortamenti dei beni mobili e immobili dello Stato. Tale ultimo aspetto emerge



anche dalle tavole II.6.7 e II.6.8 in corrispondenza della voce Ammortamenti nella parte delle spese correnti²².

La missione 30 **Giovani e Sport** vede una riduzione delle proprie dotazioni del 37,3 per cento. Nel programma 30.1 *Attività ricreative e Sport* (- 0,3 miliardi circa), tra le altre si contraggono i finanziamenti alla società Sport e Salute S.p.A. e i trasferimenti alla Presidenza del Consiglio dei ministri a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano. Nel programma 30.2 *Incentivazione e sostegno alla gioventù* (-0,2 miliardi circa) diminuiscono le risorse per il Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale (categoria economica 4-Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche).

La missione 31 **Turismo** diminuisce del 24,1 per cento rispetto alle previsioni assestate integrate 2022. Nel programma 31.2 *Coordinamento ed indirizzo delle politiche del turismo* (- 0,07 miliardi) vengono meno gli stanziamenti disposti per il 2022 dal decreto-legge n. 152/2021 per finanziare un credito di imposta per le imprese turistiche, associato alla categoria economica 23-Contributi agli investimenti ad imprese. Il credito di imposta, pari al 80 per cento delle spese sostenute per interventi edili tra cui quelli finalizzati all'efficientamento energetico, alla riqualificazione antisismica e all'eliminazione delle barriere architettoniche è tra le misure incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Le previsioni di spesa della missione 34 **Debito pubblico** sono previste in aumento del 14 per cento. Nel programma 34.2 *Rimborso del debito statale* (-41,7 miliardi rispetto alle previsioni assestate integrate e 422,8 miliardi rispetto alle previsioni iniziali 2022), aumentano gli stanziamenti destinati al rimborso dei buoni del tesoro poliennali (BTIP), compresi gli oneri derivanti dall'estinzione di operazioni finanziarie effettuate sui titoli stessi (+70 miliardi, categoria economica 61-Rimborso passività finanziarie). Sono in rialzo anche le previsioni per il rimborso di prestiti internazionali e per gli oneri relativi all'attuazione e all'estinzione di operazioni di ristrutturazione di prestiti (-13 miliardi circa). Di contro, diminuiscono le previsioni di rimborso di certificati di credito del tesoro (CCT), compresi quelli riversati alla Banca d'Italia, sempre associati alla categoria economica 61 (-38 miliardi). Nel programma 34.1 *Oneri per il servizio del debito statale* (+5,5 miliardi) aumentano le previsioni di spesa sui buoni ordinari del tesoro (+ 1,2 miliardi), sui BTIP (+3 miliardi circa) e sui CCT (+3,4 miliardi). Di contro, tra le voci in diminuzione si evidenziano gli interessi sui buoni postali fruttiferi (-1,2 miliardi) e gli oneri derivanti dalle operazioni su garanzie da esposizione su derivati (-0,7 miliardi).

La dinamica di cassa è perlopiù coerente con quella di competenza, tranne alcune specifiche voci, in ragione delle quali gli stanziamenti di cassa per il 2023 aumentano in misura inferiore rispetto alla competenza (-5,3 miliardi circa per la cassa contro i circa +9 miliardi per la competenza). Al riguardo, si segnalano, in particolare, le previsioni relative ad alcuni fondi che costituiscono acquisizioni di attività finanziarie da parte dello Stato. A titolo esemplificativo, il "Fondo apporto al patrimonio destinato di Cassa Depositi e Prestiti (CDP)" (classificato in base alla categoria economica 31-Acquisizioni di attività finanziarie), registra una diminuzione di 7,3 miliardi per la sola cassa, mentre gli stanziamenti di competenza sul pertinente capitolo di bilancio erano già pari a 0 nel 2022. Il fondo in questione è stato istituito dal decreto-legge n. 34/2020 quale strumento temporaneo e straordinario per la ricapitalizzazione delle imprese medio-grandi, con un patrimonio autonomo da quello di CDP. Considerazione analoga vale anche per le dotazioni del "Fondo per la costituzione di

²²Con il termine della sperimentazione del piano dei conti approvato con all. unico, 14-sexies della legge di contabilità e finanza pubblica e l'introduzione di un sistema base contabile nazionale a partire dal 2025, è venuta meno l'esigenza di rappresentazione nel bilancio dello Stato la quota degli ammortamenti dei beni mobili e immobili. Fino al 2022, tale valore era indicato sia del lato Finanza sia del lato della Spesa, quale prima rappresentazione contabile e successivamente, le due spieghe erano riferite dal lato della rappresentazione degli ammortamenti - bilancio - competenza ai capitoli classificati, con la categoria 14 per i mobili e la categoria 11 per le spese - non sono più presenti in bilancio a partire dal 2023, a seguito della riforma degli ammortamenti, ovvero quali nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale.

una società per l'esercizio di attività di impresa nel settore del trasporto aereo" (-1,3 miliardi di sola cassa, nell'ambito della missione 29 *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*). Per quanto riguarda invece le somme per i programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato (sempre nella missione 29 *Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica*), la riduzione interessa sia le previsioni di competenza che, in misura maggiore, la cassa (-0,9 miliardi per la competenza, -2,4 miliardi per la cassa). Di converso, per il Fondo per lo sviluppo e la coesione (missione 38 *Sviluppo e riequilibrio territoriale*), a fronte della riduzione di competenza di cui si è già detto (-2,2 miliardi), si registra un proporzionale incremento per la cassa (+2,4 miliardi circa).

Come già anticipato, in diversi casi la contrazione della spesa tra le previsioni 2023 e quelle assettate integrate del 2022 è principalmente determinata dal venir meno di misure a carattere temporaneo. Questo è particolarmente evidente per quelle missioni che sono più direttamente coinvolte nelle politiche energetiche e in quelle finalizzate alla protezione del sistema produttivo e delle fasce più esposte agli effetti del caro vita.

Adottando invece un'altra ottica, confrontando cioè le previsioni 2023 con quelle iniziali 2022 (anziché con le previsioni assettate integrate), si osserva una dinamica diversa, laddove l'incremento delle dotazioni di competenza nel 2023 è in questo caso di 57,9 miliardi per la competenza (55,2 miliardi di cassa). L'aumento degli stanziamenti iniziali era in diversi casi già incorporato nelle previsioni per il triennio al primo gennaio 2022. Talvolta, invece, il recepimento delle innovazioni normative dopo l'approvazione della legge di bilancio 2022 ha di fatto modificato le dotazioni di alcuni capitoli anche per il 2023 e gli anni successivi, come è accaduto ad esempio per l'entrata in vigore del cosiddetto "assegno unico" e per l'istituzione del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, di cui si è già detto. Analogamente, le innovazioni legislative (per lo più attuate con decreti emergency) hanno imputato oltre che sul 2022 anche sulle previsioni del 2023 e degli anni successivi in diversi altri casi, tra i quali si segnalano l'istituzione del Fondo per l'avvicinamento opere indifferibili, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi utilizzati nelle procedure di affidamento (categoria economica 22-Contributi agli investimenti di amministrazioni pubbliche - missione 4 *Italia in Europa e del mondo*); l'istituzione del Fondo per transizione verde, la ricerca, gli investimenti dell'*automotive* e per incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti (categoria economica 27-Fondi da ripartire in conto capitale - missione 11 *Competitività e sviluppo delle imprese*); la definizione, con decreto MEF, delle risorse spettanti a ciascuna autonomia speciale per gli anni 2023-2024 (trasferimenti alle amministrazioni pubbliche - missione 3 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*); gli incrementi del Fondo per la ricerca e lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori (trasferimenti in conto capitale - missione 11 *Competitività e sviluppo delle imprese*) e del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (trasferimenti in conto capitale - missione 14 *Infrastrutture pubbliche e logistica*), entrambi associati alla categoria economica 23 Contributi agli investimenti ad imprese.



Tavola II.6.7-Spese di competenza Previsioni 2023 a confronto con le previsioni iniziali e assestate 2021

Table with 8 columns: 2021, 2023, % variaz., 2023, % variaz., 2023, % variaz., 2023, % variaz. Rows include various budget categories like 'Spese correnti', 'Spese in conto capitale', 'Spese per il personale', etc.

I dati delle note possono variare con le variazioni dei dati e degli adempimenti dell'Amministrazione.

(1) Le previsioni assentite sono state integrate con gli effetti derivanti dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 21 marzo 2022, n. 27, convertito in legge, con modificazioni, del 30 aprile 2022, n. 31 (Misure urgenti per complessare gli effetti economici e amministrativi del decreto legge finanziario 2022, n. 36, convertito in legge, con modificazioni, dell'8 luglio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, del 29 giugno 2022, n. 79); decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dell'8 luglio 2022, n. 50; decreto-legge 15 luglio 2022, n. 51 (Misure urgenti in materia di politiche emergenziali connesse, produttività delle imprese e alternative degli investimenti nonché in materia di politica industriale e di crescita); decreto legge 16 giugno 2022, n. 48, convertito in legge, con modificazioni, dell'8 luglio 2022, n. 50; decreto-legge 5 agosto 2022, n. 108 (Misure urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, investimenti e sviluppo del territorio, tutela e gestione di grandi eventi e per la partecipazione del Mezzogiorno dello sviluppo e della mobilità sostenibile); decreto legge 21 giugno 2022, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dell'8 luglio 2022, n. 50; decreto-legge 4 agosto 2022, n. 122 (Misure urgenti in materia di ammodernamento) e di riassetto del sistema di lavoro, Decreto del Senato e ulteriori disposizioni (manutenzione e speciali); decreto-legge 5 agosto 2022, n. 117, convertito in legge, con modificazioni, dell'8 luglio 2022, n. 50; decreto-legge 21 settembre 2022, n. 144 (Misure urgenti in materia di politica emergenziale, politica spaziale e industriale); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Misure urgenti in materia di politica emergenziale, produttività delle imprese, politiche connesse con la produzione del reddito nazionale d'impresa e del lavoro); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Misure urgenti in materia di politica emergenziale, produttività delle imprese, politiche connesse con la produzione del reddito nazionale d'impresa e del lavoro); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Misure urgenti in materia di politica emergenziale, produttività delle imprese, politiche connesse con la produzione del reddito nazionale d'impresa e del lavoro); decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Misure urgenti in materia di politica emergenziale, produttività delle imprese, politiche connesse con la produzione del reddito nazionale d'impresa e del lavoro).

Tabella II 6.9 - Riassuntivo per categoria - spese di competenza - Previsioni 2023-2025 (in milioni di euro)

	2023	2024	2025
	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente	Previsioni a legislazione vigente
SPESE CORRENTI			
Redditi da lavoro dipendente	172.544	167.785	173.299
Contributi intermedi	14.681	14.154	14.111
IRAP	5.575	5.193	5.107
Trasferimenti correnti ad Ammin. Pubb. locale	552.248	552.117	555.719
Contributi concessi in esecuzione di Amministrazioni centrali	15.515	13.505	13.515
Contributi concessi in esecuzione da Autorità Istituzioni locali	152.757	154.776	154.200
- Regioni e province autonome	130.285	132.174	131.508
- Province, Città metropolitane, Comuni	12.355	12.488	12.424
- Altre amministrazioni	10.104	10.117	10.258
Contributi concessi in esecuzione da Enti di diritto privato	179.880	184.014	187.954
Trasferimenti correnti a famiglie - SP	19.197	10.048	10.055
Trasferimenti correnti a imprese	11.081	9.468	9.419
Trasferimenti correnti all'estero	1.331	1.204	1.183
Finanze proprie UE	22.505	22.050	22.450
Interessi passivi e altri oneri finanziari	81.203	91.211	97.893
Rimborsi e poste correttive del bilancio	89.740	89.735	89.739
Ammortamenti	0	0	0
Altre uscite correnti	4.745	4.888	5.137
Fondi di riserva di parte corrente	7.114	7.655	7.711
TOTALE SPESE CORRENTI	691.172	712.413	716.678
TOTALE SPESE CORRENTI netto interessi	610.010	620.202	618.784
SPESE IN CONTO CAPITALE			
Investimenti fissi lordi e acquisti di terre	11.415	10.281	9.284
Contributi agli investimenti a Ammin. Pubb. locale	96.675	46.103	45.673
Contributi concessi in esecuzione di Amministrazioni centrali	60.836	29.709	33.300
Contributi concessi in esecuzione da Amministrazioni locali	16.037	14.385	12.376
- Regioni e province autonome	5.926	5.717	4.616
- Province, Città metropolitane, Comuni	8.524	7.261	6.575
Contributi concessi in esecuzione da	1.987	1.417	1.185
- Altre amministrazioni	1.987	1.417	1.185
Contributi agli investimenti all'estero	21.073	21.815	21.925
Contributi agli investimenti a famiglie e SP	507	55	55
Contributi agli investimenti all'estero	445	921	501
Altri trasferimenti in conto capitale	2.047	3.141	2.467
Fondi di riserva in conto capitale	7.555	7.565	7.809
Acquisizione di attività finanziarie	1.555	2.073	1.493
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	149.869	91.680	91,454
TOTALE SPESE FINALI	840.990	803.093	808.132
TOTALE SPESE FINALI netto interessi	759.887	711.887	710.299
Rimborsi prezzati	310.920	213,468	319.740
TOTALE COMPLESSIVO	1.051.810	1.116.560	1.126.872

Le cifre delle rate che possono essere evolute con il sistema degli adempimenti per effetto di un ammortamento

Tavola II.6.10 - Riassuntivo per categoria - spese di cassa - Previsioni 2023 - 2024 (in milioni di euro)

	2023	2024	2025
	Previsione a legislazione spesa	Previsione a legislazione spesa	Previsione a legislazione spesa
SPESA CORRENTE			
Bilancio in legge finanziaria	107.158	107.241	107.279
Cons. mi. ord. med.	14.963	14.155	14.103
IRPE	2.273	2.292	2.102
Trasferimenti correnti ai Comuni, Province, Regioni	141.857	151.106	152.474
Contributi correnti al presidente ed all'amministrazione del Senato	1.4614	1.1508	1.1641
Contributi correnti al presidente ed all'amministrazione della Camera	136.829	155.754	154.859
- Regioni e Province autonome	134.473	153.496	152.549
- Regioni, Città metropolitane, Comuni, Città di San Marino, San Marino e Città del Vaticano	12.376	12.458	12.422
- Altre amministrazioni	9.992	9.806	9.892
Contributi correnti al presidente e al Parlamento europeo	173.463	174.704	182.924
Trasferimenti correnti a famiglie IRPE	12.482	12.248	12.286
Trasferimenti correnti a imprese	11.281	1.787	1.363
Trasferimenti correnti a istituti	1.175	1.304	1.102
Risorse proprie IRPE	22.563	22.652	22.752
Interessi passivi (oltre quelli finanziati)	81.223	91.231	92.393
Partecipazioni alla gestione delle aziende	19.740	19.715	19.719
Ammortamenti	0	0	0
Altre spese correnti	4.945	4.628	3.141
Fondi di ripartizione per le comunità	1.734	15.542	15.113
TOTALE SPESA CORRENTE	709.445	720.413	725.429
TOTALE SPESA CORRENTE (netto interessi)	628.243	645.300	652.446
SPESA IN CONTO CAPITALE			
Investimenti, finanziamenti a lungo termine	12.527	10.123	9.151
Contributi agli investimenti ai Comuni, Province, Regioni	91.491	57.485	55.144
Contributi ai presidenti e all'amministrazione del Parlamento europeo	74.775	73.642	73.782
Contributi ai presidenti e all'amministrazione del Parlamento europeo	16.753	14.446	12.761
- Regioni e Province autonome	6.424	5.785	4.566
- Regioni, Città metropolitane, Comuni, Città di San Marino, San Marino e Città del Vaticano	8.629	7.736	6.541
- Altre amministrazioni	1.715	1.475	1.154
Contributi agli investimenti ad interesse	41.468	21.449	21.926
Contributi agli investimenti a famiglie IRPE	31.51	65	65
Contributi agli investimenti a imprese	486	521	507
Altre investimenti in conto capitale	1.255	1.147	2.432
Contributi ai presidenti e all'amministrazione del Parlamento europeo	1.425	3.401	4.271
Contributi ai presidenti e all'amministrazione del Parlamento europeo	2.505	2.125	2.207
TOTALE SPESA IN CONTO CAPITALE	151.522	20.296	24.432
TOTALE SPESA FINANZIARIA	860.777	840.777	849.777
TOTALE SPESA FINANZIARIA (netto interessi)	778.674	725.366	717.880
Risorse proprie	310.821	313.763	313.764
TOTALE COMPLESSIVO	4.171.608	4.124.044	4.128.513

Le risorse proprie possono essere utilizzate per la gestione degli interessi passivi per effetto di mutuo-impieghi.



PAGINA BIANCA

APPENDICE

LA STRUTTURA PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL BILANCIO DELLO STATO 2023-2025

PAGINA BIANCA

L'articolazione per missioni, programmi e azioni del disegno di legge di bilancio 2023-2025 presenta modifiche rispetto alla struttura del bilancio dell'esercizio 2022 per effetto:

- del processo di riorganizzazione che ha interessato nel corso del 2022 il Ministero della giustizia⁴⁵ e il Ministero della transizione ecologica⁴⁶, incidendo sulla numerosità dei centri di responsabilità amministrativa e sulla composizione e articolazione degli stati di previsione della spesa;
- della revisione della denominazione di alcuni programmi e azioni, per rendere maggiormente chiara la rappresentazione dell'allocazione delle risorse o per dare maggiore risalto ad alcuni interventi.

Per quanto attiene alle **unità di voto**, nel disegno di legge di bilancio 2023-2025 sono stati introdotti due nuovi programmi:

- per il Ministero della giustizia, il programma **6.11 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione** (missione Giustizia), attribuito al nuovo centro di responsabilità amministrativa denominato "Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione";
- per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il programma **18.22 Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente** (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), affidato al nuovo centro di responsabilità amministrativa "Unità di missione per il PNRR".

Sono invece 4 i programmi interessati dalla modifica della denominazione nel 2023:

- il programma **7.3 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica** (missione Ordine pubblico e sicurezza) diventa **Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese**;
- il programma **11.11 Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese, la comunicazione e l'energia** (missione Competitività e sviluppo delle imprese) diventa **Coordinamento dell'azione amministrativa e dei programmi per la competitività e lo sviluppo delle imprese e la comunicazione**;
- il programma **14.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici** (missione Infrastrutture pubbliche e logistiche) diventa **Sistemi idrici e idraulici**;
- il programma **29.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali** (missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica) diventa **Prevenzione e repressione delle violazioni di natura economico-finanziaria**.

Rispetto alla legge di bilancio precedente, nel 2023 diminuisce il numero delle azioni che passano da 721 a 719 con un decremento complessivo di 2 unità.

Le azioni soppresse sono 8:

⁴⁵ Vedi l'articolo 25 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". La conseguente riorganizzazione del Ministero della giustizia è stata disciplinata con il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 54.

⁴⁶ L'articolo 19-sexies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficacia della giustizia", prevede per il Ministero della transizione ecologica l'istituzione di un'Unità di gestione per il coordinamento della fase attuativa del PNRR. La conseguente riorganizzazione del Ministero è stata disciplinata con il Decreto interministeriale n. 482 del 3 dicembre 2021.



- 3.1.3 "Anticipazione di liquidità per i debiti progressi" (missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma *Regolazioni e Enti territoriali per interventi di settore*), disattivata per l'esaurirsi dell'intervento;
- 6.2.5 "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" (missione Giustizia, programma *Giustizia civile e penale*);
- 11.9.2 "Turismo e alberghi" (missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma *Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità*), disattivata per l'esaurirsi dell'intervento;
- 29.4.6 "Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici" (missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma *Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario*), disattivata per l'esaurirsi dell'intervento;
- 29.5.6 "Ammortamento di beni immobili patrimoniali" e 29.5.7 "Ammortamento beni mobili" (missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma *Regolarizzazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte*);
- 29.6.5 "Eccellenze lirico-sinfoniche" (missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica, programma *Analisi e programmazione economica-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari*), disattivata per l'esaurirsi dell'intervento;
- 32.7.4 "Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carta-tesori e relative attività di vigilanza e controllo" (missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma *Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale*).

Le azioni di nuova istituzione sono 6:

- l'azione 6.5.2 "Spese di personale per il programma (magistrati tributari)" (missione Giustizia, programma *Giustizia civile e penale*);
- l'azione 6.11.1 "Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)", l'azione 6.11.2 "Supporto all'erogazione dei servizi del programma" e l'azione 6.11.3 "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" (missione Giustizia, nuovo programma *Trasmissione digitale, analisi statistica e politiche di coesione*);
- l'azione 18.22.1 "Spese di personale per il programma" e l'azione 18.22.2 "Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti concessi al PNRR" (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, nuovo programma *Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente*).

Nel 2023 hanno cambiato denominazione 2 azioni, sia per cambiamenti nel contenuto sia per un affinamento nella descrizione della finalità:

- l'azione 6.2.3 "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" diventa "Attività di verbalizzazione atti processuali" (missione Giustizia, programma *Giustizia civile e penale*);
- l'azione 14.5.2 "Interventi nel settore idrico ed elettrico" diventa "Interventi nel settore idrico" (missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma *Sistemi idrici e idroelettrici*).

Infine, l'articolazione del nuovo bilancio riflette spostamenti di singoli capitoli di spesa tra programmi, determinandone variazioni al contenuto di alcuni di essi anche a parità di

denominazione per fornire una migliore rappresentazione o in seguito a cambiamenti di natura gestionale della spesa.

Un'illustrazione dettagliata delle modifiche intervenute è fornita di seguito per stato di previsione.

Per il **Ministero dell'economia e delle finanze**, vi è una ricollocazione di risorse tra il programma 4.11 *Politica economica e finanziaria in ambito internazionale* (missione **L'Italia in Europa e nel mondo**) e il programma 24.11 *Sostegno ai favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali* (missione **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**). Si tratta delle risorse relative ad indennizzi per perdite subite da cittadini italiani nei paesi esteri, che nel 2023 passano all'azione 24.11.2 "Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati" (in precedenza erano collocate nell'azione 4.11.1 "Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale").

Nei programmi 29.5 *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (missione **Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica**) sono sopresse le due azioni 29.5.6 "Ammortamento beni mobili" e 29.5.7 "Ammortamento di beni immobili patrimoniali". Ciò a seguito del termine della sperimentazione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-sexies della legge di contabilità e finanza pubblica e l'introduzione di un sistema economico-patrimoniale a partire dal 2023, venendo meno l'esigenza di rappresentare nel bilancio dello Stato la quota degli ammortamenti dei beni mobili e immobili (fino al 2022, tale valore era indicato sia dal lato dell'entrata sia dal lato della Spesa, quale mera rappresentazione contabile). Conseguentemente, le due azioni dedicate alla rappresentazione degli ammortamenti in bilancio - comprendenti capitoli classificati ora a ex categoria 14 per l'entrata e a ex categoria 11 per la spesa - non sono più presenti in bilancio e, a partire dal 2023, la quantificazione degli ammortamenti avviene quindi nell'ambito della contabilità economico-patrimoniale.

Nell'ambito della missione **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**, nel programma 32.2 *Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale* è soppressa l'azione 32.2.4 "Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carta-terceri e relative attività di vigilanza e controllo", il cui contenuto viene assorbito nel 2023 dall'analoga azione 32.4.2 "Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carta-terceri forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo" del programma 32.4 *Servizi generali delle strutture pubbliche proposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni* di competenza del Dipartimento del tesoro.

Per il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, vi sono alcuni cambiamenti nella collocazione degli stanziamenti di bilancio tra le unità di voto per una più puntuale attribuzione delle risorse ai competenti centri di responsabilità amministrativa in esito alla riorganizzazione del dicastero avvenuta nel 2021. Si tratta, in particolare, delle risorse da destinare all'INAIL, a titolo di contributo statale a fronte della riduzione dei premi e dei contributi dovuti dalle imprese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che nel 2023 passano dal programma 25.3 *Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali* della missione **Politiche previdenziali** (azione 25.3.7 "Agevolazioni contributive, sottontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione") al programma 26.11 *Prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro* della missione **Politiche per il lavoro** (azione 26.11.3 "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali"). Al contempo, in senso inverso, al fine di garantire una più congrua allocazione delle risorse in bilancio, dal programma 26.11 passano al programma 25.3 la parte delle risorse destinate alle pensioni di inabilità corrisposte dall'INPS ai lavoratori affetti da malattie asbestos-correlate e le risorse del Fondo per i lavoratori che hanno subito l'esposizione alle polveri dell'amianto (lavoratori del settore della produzione di materiale

stabile (arroviano) durante operazioni di bonifica e lavoratori dei reparti di produzione di fibre ottiche refrattarie); tali risorse nel 2023 si collocano nell'azione 25.3.14 "Sostegno alle gestioni previdenziali", mentre nel 2022 erano collocate nell'azione 26.1.1.3 "Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali".

Per il **Ministero della giustizia**, è stato istituito il nuovo programma 6.11 *Transizione digitale, analisi statistiche e politiche di coesione (missione Giustizia)* affidato al nuovo centro di responsabilità amministrativa "Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione" in conseguenza del rafforzamento organizzativo previsto dal decreto legge n. 152/2021 teso a incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero a livello di singolo ufficio giudiziario nell'attuazione del processo di riforma e di innovazione tecnologica dei servizi, nonché a garantire un monitoraggio effettivo dei servizi connessi all'amministrazione della giustizia attraverso una gestione più efficace di tutti gli elementi conoscitivi di natura statistica²⁹. Il nuovo programma 6.11 include le seguenti azioni:

- 6.11.1 "Spese di personale per il programma (personale amministrativo e magistrati)";
- 6.11.2 "Supporto all'erogazione dei servizi del programma", che acquisisce risorse dal programma 32.3 *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, in parte dall'azione 32.3.2 "Gestione del personale" e in parte dall'azione 32.3.5 "Gestione corrente dei beni e servizi";
- 6.11.3 "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia". Tale azione acquisisce le relative risorse dal programma 6.2 *Giustizia civile e penale*, in parte dall'azione 6.2.3 "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari", che ha subito anche un cambio di denominazione divenendo "Attività di verbalizzazione atti processuali"; in parte dall'azione 6.2.6 "Funzionamento uffici giudiziari", in parte dall'azione 6.2.5 "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", che è stata poi soppressa con il conseguente trasferimento delle risorse residue all'azione 6.2.6 "Funzionamento uffici giudiziari".

Per il **Ministero dell'istruzione e del merito** vi sono alcuni cambiamenti nella collocazione degli stanziamenti di bilancio tra il programma 22.1 *Programmazione e coordinamento dell'istruzione* (azione 22.1.3 "Supporto alla programmazione e al coordinamento dell'istruzione scolastica") e il programma 22.8 *Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio e edilizia scolastica*. Si tratta delle risorse del Fondo per i rischi educativi, da destinare alla promozione di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di scuola in presenza perse dagli studenti soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione da Sars-Cov-2 (ora nell'azione 22.8.2 "Promozione e sostegno a iniziative di educazione, inclusa la tutela delle minoranze linguistiche") e delle risorse relative alla partecipazione a progetti internazionali (ora nell'azione 22.8.6 "Cooperazione in materia culturale").

Per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** (in precedenza denominato Ministero della transizione ecologica), l'azione di organizzazione è conseguente alla creazione del nuovo programma 18.22 *Coordinamento delle attività connesse al PNRR in materia del territorio e dell'ambiente (missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)*, affidato al nuovo centro di responsabilità amministrativa "Unità di missione

²⁹ Vedi l'articolo 35 del decreto legge 5 novembre 2021, n. 152, convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 235, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose". La conseguente organizzazione del Ministero della giustizia è stata regolamentata con il D.P.C.M. del 22 aprile 2022, n. 51. Il nuovo Dipartimento è articolato in tre sezioni generali: Direzione generale per i servizi informatici telematici; Direzione generale di statistica e analisi organizzativa; Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione.

per il PNRR⁷⁵. L'Unità di missione lunge da punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR, per l'espletamento degli adempimenti relativi agli interventi di competenza del Ministero della Transizione Ecologica e, in particolare: prevenzione e contrasto di frodi o conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR; cura del sistema di governance per accelerare e razionalizzare il processo di attuazione; verifica dell'efficienza del modello interno di governance; supporto all'Ufficio legislativo nella elaborazione delle proposte normative di semplificazione e miglioramento dell'efficacia del processo di attuazione del PNRR e nella valutazione degli effetti e dell'efficacia delle proposte normative in materia; attuazione e coordinamento delle attività necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel PNRR, incluse il monitoraggio⁷⁶. Il nuovo programma include le seguenti azioni:

- 18.22.1 "Spese di personale per il programma";
- 18.22.2 "Coordinamento, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dell'attuazione dei progetti connessi al PNRR", che acquisisce le specifiche risorse in precedenza collocate nell'azione 32.2.2 "Indirizzo politico-amministrativo".

Nello stato di previsione del medesimo Ministero si osservano poi nel 2023 ulteriori ricollocazioni di interventi tra programmi di spesa per una migliore rappresentazione delle politiche. In particolare, il programma *18.13 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* vede le risorse per l'attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi (ex azione 18.13.4 "Tutela, valorizzazione e gestione delle aree naturali protette e dei patrimoni naturalistici") che passano al programma *18.20 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica* nell'azione 18.20.2 "Attuazione accordi e impegni internazionali e comunitari"; mentre le risorse per l'esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso preliminare per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi (ex azione 18.13.5 "Controllo organismi geneticamente modificati (O.G.M.) e valutazione delle sostanze chimiche pericolose") passano al programma *18.15 Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile*, nell'azione 18.15.2 "Interventi per la promozione dell'economia circolare e politiche di gestione dei rifiuti". Nel 2023 dalla stessa azione 18.15.2 del programma 18.15 escono invece le risorse del Fondo per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radiativo nei paesi dell'area balearica e quelle del Fondo relative per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi per ricollocarsi in bilancio rispettivamente nel programma 18.20 "Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica" (azione 18.20.3 "Cooperazione internazionale"); e nel programma *10.7 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico* (azione 10.7.2 "Iniziative per la decarbonizzazione, regolamentazione delle modalità di incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili"). Un'ulteriore programma 10.7 (azione 10.7.5 "Interventi per il contrasto ai cambiamenti climatici") escono infine le risorse relative agli interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano, ricollocandosi nel programma *18.12 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio, e prevenzione del rischio idrogeologico* (azione 18.12.3 "Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico"), mentre dal programma *10.8 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di gestione per* provengono le risorse relative alle spese sostenute dal Comitato per la sicurezza offshore per

⁷⁵ L'articolo 17-sex es del decreto legge 9 giugno 2021, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2021, n. 115 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle regioni che amministrazioni locali e del Fondo nazionale di quiete e residenza (PNRR) e per l'attuazione della giustizia", prevede per il Ministero della Transizione Ecologica un'Unità di missione per il coordinamento della fase attuativa del PNRR, articolata in due uffici: l'ufficio di livello generale (di "Coordinamento generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo") e l'ufficio organigrammi di livello non generale. La conseguente organizzazione del Ministero è stata regolamentata con il Decreto Ministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021.

⁷⁶ Gli adempimenti relativi agli interventi di competenza del Ministero della Transizione Ecologica sono previsti dal Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

lo svolgimento dei propri compiti (azione 10.8.2 "Sviluppo infrastrutture e sicurezza dei sistemi elettrico, gas, e petrolio; controllo delle attività su georisorse e materie prime strategiche"); che ora sono collocate nel programma 18.13 *Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* (azione 18.13.2 "Tutela del mare e interventi operativi di prevenzione e contrasto agli inquinamenti da idrocarburi e sostanze assimilate").

Per il **Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti** (in precedenza denominato Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile) nel 2023 vi è una ricollocazione di risorse tra il programma 14.9 *Sicurezza, vigilanza e regolamentazioni in materia di opere pubbliche e delle costruzioni* (missione **Infrastrutture pubbliche e logistiche**) e il programma 13.5 *Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario* (missione **Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto**). Si tratta delle risorse per il funzionamento della Commissione permanente per le gallerie (ex azione 14.9.2 "Supporto tecnico-scientifico, amministrativo e di certificazione in materia di opere pubbliche") che passano all'azione 13.5.5 "Interventi per la sicurezza e la vigilanza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali" confluyendo nel capitolo di bilancio relativo alle somme da assegnare all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), per effetto delle disposizioni del decreto legge n. 121/2021 (articolo 6, comma 8) che trasferisce le funzioni in materia dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all'ANSFISA.

Cambia, inoltre, denominazione l'azione 14.5.2 "Interventi nel settore idrico ed elettrico" che diventa "Interventi nel settore idrico" per una corretta rappresentazione della finalità della spesa da sostenere con le risorse ivi stanziare.

Nello stato di previsione del **Ministero dell'università e della ricerca** vi è una ricollocazione di risorse tra il programma 17.22 *Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata* (missione **Ricerca e innovazione**) e il programma 23.5 *Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale* (missione **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria**). Si tratta delle risorse relative al contributo statale all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) per il sostegno delle ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia nell'ambito di progetti internazionali nel campo della radioastronomia e dell'astrofisica a raggi gamma e per la strumentazione d'avanguardia in astrofisica (ex azione 17.22.2 "Interventi integrati di ricerca e sviluppo") e delle risorse per il finanziamento dei progetti internazionali Cherenkov Telescope Array CTA, Square Kilometer Array SKA e European Spallation Source ESS (ex azione 17.22.3 "Contributi alle attività di ricerca degli enti pubblici e privati"); tali risorse nel 2023 sono attribuite all'azione 23.5.3 "Partecipazione dell'Italia agli organismi internazionali correlati alla ricerca che discendono da obblighi governativi".

Nell'ambito della missione **Istruzione universitaria e formazione post-universitaria** vi sono ulteriori cambiamenti nel 2023:

- le risorse relative alle spese di funzionamento della struttura di missione a supporto delle attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali della formazione medica specialistica, passano dal programma 23.1 *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* (azione 23.1.2 "Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore") al programma 23.4 *Coordonamento e supporto amministrativo per le politiche della formazione superiore e della ricerca* (azione 23.4.2 "Supporto alla programmazione e enucleamento delle politiche della formazione superiore e della ricerca").

- dal programma 23.3 *Sistemi universitari e formazione post-universitaria* passano al programma 23.1 *Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore* le risorse relative al funzionamento della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative e quelle per l'attivazione di corsi di master di secondo livello in medicina clinica terminal, collocandosi nell'azione 23.1.1 "Promozione di attività culturali, sportive e ricreative presso università e collegi universitari" (nel 2022 erano nell'azione 23.3.2 "Finanziamento delle università

statali): mentre lo stanziamento per la restituzione di somme indebitamente versate in Tesoreria per le prove di ammissione alle scuole di specializzazione in medicina passa nel 2023 all'azione 23.1.2 "Sostegno agli studenti tramite borse di studio e prestiti d'onore" (nel 2022 era nell'azione 23.5.5 "Supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario").

Per il **Ministero della salute** vi sono alcune ricollocazioni di interventi nei programmi di spesa per una migliore rappresentazione delle politiche. In particolare, nell'ambito della missione **Tutela della salute**, le risorse del Fondo per la creazione di una rete di governo clinico avanzato per le distrofie retiniche ereditarie e del Fondo finalizzato allo studio, diagnosi e cura della fibromialgia nel 2023 passano dal programma 20.1 *Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante* (azione 20.1.2 "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute") al programma 20.3 *Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza* sotto l'azione 20.3.2 "Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza". Vi è inoltre una diversa collocazione in bilancio delle risorse da assegnare alla Fondazione Italiana per la Sclerosi Multipla che nel 2023, con un cambio di missione, passano dal citato programma 20.1 (azione 20.1.3 "Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute, in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro") al programma 17.20 *Ricerca per il settore della sanità pubblica* della missione **Ricerca e innovazione**, sotto l'azione 17.20.2 "Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria".

Per il **Ministero del turismo** cambia l'affidamento della gestione delle risorse relative al sostegno e/o al ristoro delle agenzie di viaggio, dei tour operator, del settore delle fiere e congressi, delle strutture ricettive extralberghiere, dei gestori di siti speleologici e grotte, agli esercenti attività di risalita all'interno dei comprensori sciistici, per gli indennizzi dei consumatori di voucher non utilizzati alla scadenza e non rimborsati a causa dell'emergenza Covid-19 e a seguito delle relative misure di contenimento, nonché le risorse destinate al Fondo pratiche sostenibili per la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero. Tali risorse passano dal programma 31.3 *Programmazione delle politiche turistiche nazionali* (azione 31.3.2 "Sviluppo delle politiche turistiche nazionali") al programma 31.4 *Promozione dell'offerta turistica italiana* (azione 31.4.3 "Sostegno agli operatori di settore").



PAGINA BIANCA

CAPITOLO III

LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

PAGINA BIANCA

1. La Nota integrativa – significato e riferimenti normativi

La Nota integrativa è un documento di ausilio alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento che completa e arricchisce le informazioni relative alle entrate e alle spese del Bilancio e del Rendiconto generale dello Stato. Costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull'allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l'attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni. La Nota integrativa rappresenta, inoltre, l'elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica nonché con il ciclo della performance.

Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall'art. 21, comma 11, lettera a), e per il rendiconto dall'articolo 35, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, integrati e modificati dal decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, relativo al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato (in attuazione della delega di cui all'art. 49 della stessa legge n. 196/2009) e dalla successiva legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato ha comportato una profonda revisione della struttura in missioni e programmi, ha rafforzato l'affidamento di ciascun programma a un unico Centro di responsabilità amministrativa (CdrR)³⁶ e ha introdotto le "azioni" quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, per migliorare la leggibilità delle finalità della spesa ed evidenziare gli obiettivi delle politiche sottostanti la spesa allocata nel bilancio dello Stato³⁷.

Il testo del citato articolo 21 della legge 196 del 2009 richiama anche le norme sull'armonizzazione contabile, stabilendo che il contenuto del piano degli obiettivi delle amministrazioni centrali dello Stato deve tenere conto anche delle indicazioni fornite alle altre amministrazioni pubbliche non territoriali (*Agenzie, Autorità, Enti pubblici non economici, etc.*) in materia di definizione dei piani degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (cfr. DPCM 18 settembre 2012)³⁸.

Ai fini della presente relazione, si sintetizzano di seguito gli aspetti più salienti che caratterizzano le Note integrative al D.L.R. 2023-2025.

1) Gli obiettivi delle Note integrative sono definiti con riferimento a ciascun programma e a ciascuna azione. Ciò favorisce una rappresentazione degli obiettivi maggiormente focalizzata sulle finalità della spesa e degli interventi finanziati piuttosto che sulle attività

³⁶ L'affidamento di ciascun programma a un singolo CdrR era già previsto dal testo originale dell'art. 21 della legge n. 196/2009. La modifica introdotta con il decreto legislativo n. 90/2016 ha rafforzato la disposizione prevedendo che l'affidamento di ciascun programma a un unico CdrR costituisce criterio di riferimento anche per le riorganizzazioni delle amministrazioni.

³⁷ Le azioni indicano le finalità della spesa riferendosi alle attività svolte dalle amministrazioni, ai servizi erogati, alle categorie di destinatari, degli stessi e ad ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli impieghi della spesa.

³⁸ Il nuovo testo dell'articolo 21, comma 11, richiama esplicitamente il decreto legislativo n. 51/2011, contenente disposizioni in materia di armonizzazione contabile, in base alle quali tutte le amministrazioni pubbliche non territoriali devono predisporre, in allegato al proprio bilancio di previsione, un documento denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio". Come è scritto dal successivo DPCM 18 settembre 2012, tale piano corrisponde per i Ministeri alle Note integrative.

svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, riparti di risorse, stati di avanzamento generici, ecc.).

A tal fine, nell'ambito di ciascun programma possono essere formulati più obiettivi, ma le azioni devono essere associate univocamente ad essi. In sintesi, un obiettivo può fare riferimento a più di un'azione nell'ambito dello stesso programma, mentre a un'azione può essere associato un solo obiettivo.

- 2) L'obiettivo da associare a ciascuna azione deve essere scelto con **criteri selettivi**, dovendo rappresentare **gli scopi più rilevanti** che l'amministrazione intende conseguire con riferimento alle finalità della spesa rappresentata dall'azione o dalle azioni alle quali è associato, privilegiando quindi la misurazione delle politiche a cui il bilancio contribuisce, ossia ai servizi pubblici erogati e alle finalità ultime dell'intervento pubblico sull'economia, la società e l'ambiente¹¹.
- 3) L'associazione delle azioni agli obiettivi comporta una più immediata corrispondenza tra la struttura del documento contabile e la struttura del piano degli obiettivi e la possibilità di focalizzarsi maggiormente sugli indicatori che misurano gli effetti delle politiche o i risultati conseguiti dalle amministrazioni, effetti che possono manifestarsi anche con uno slittamento temporale rispetto all'engagement delle risorse finanziarie.
- 4) Dall'univocità del legame tra ciascuna azione e un singolo obiettivo e dalla selettività nella individuazione degli obiettivi ne consegue che le risorse finanziarie che l'amministrazione impiegherà per realizzare un obiettivo saranno sicuramente attinte tra quelle dell'azione o delle azioni alle quali l'obiettivo è associato, ma **non necessariamente assumeranno la totalità di tali risorse**.
- 5) Le azioni del bilancio privilegiano il contenuto funzionale e contenuto di natura, spese di natura economica differente, ad eccezione delle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, sono assegnate nell'ambito di ciascun programma ad una apposita azione, denominata **«spese per il personale del programma»¹²**. A scopo conoscitivo, le spese per il personale del programma sono ripartite tra le altre azioni del programma sulla base degli anni-persona rilevati tramite il sistema di contabilità economica analitica (Budget economico). Pertanto, **alle azioni relative alle spese di personale non sono associati obiettivi**, tranne specifiche eccezioni (cfr. più avanti). Nel piano degli obiettivi delle Note integrative, inoltre, gli stanziamenti relativi alle altre azioni sono esposti al lordo della quota spese di personale ripartita (che comunque è evidenziata), mentre in apposito prospetto riepilogativo per programma sono esposte, a scopo conoscitivo, le azioni «spese per il personale del programma» con i relativi stanziamenti ripartiti sulle altre azioni del programma. Costituiscono eccezioni al processo appena descritto:
 - 1) le azioni per le **spese per il personale** scolastico iscritte nei programmi relativi ai diversi cicli di istruzione e quelle per le **spese per il personale** degli Istituti di Alta Formazione artistica musicale e coreutica nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito e del Ministero dell'università e ricerca.

¹¹ L'amministrazione può perseguire una determinata politica di sviluppo, l'acquisto di nuove risorse umane e strumentali, che si traduce in spese di personale, di manutenzione e di previdenza, sia attraverso spese per trasferimenti, in particolare in due casi: 1) in presenza di trasferimenti a famiglie o imprese che costituiscono l'oggetto stesso della prestazione di una politica di diretta responsabilità dell'amministrazione (per esempio di incentivi a le imprese); 2) in presenza di trasferimenti che finanziare una politica dell'amministrazione con la cui attuazione è direttamente demandata ad altri soggetti (dati di vari gradi di autonomia) (regioni, regioni a base, altri livelli di Governo), su le quali tuttavia l'amministrazione esprime un certo potere di indirizzo, controllo, vigilanza.

¹² Legge n. 196/2009 art. 23 ter, comma 4, DL n. 114 ottobre 2010, art. 1, comma 1. Tale per natura deriva, da un lato, dalla difficoltà di attribuire alle singole azioni un'ammontare esatto ovvero dedotto di natura umana o, dall'altro, dalla necessità di coprire che nel ambito di un'azione possono essere incrementate voci di spesa attraverso la riduzione di quelle per il personale.

- A tali azioni, rappresentative della finalità della spesa, sono associati obiettivi e risorse finanziarie. Si evidenzia che nell'ambito del programma "Istituzioni dell'Alta Formazione artistica musicale e coreutica" è stata, invece, ripartita l'azione "spese per il personale del programma" relativa al personale ministeriale;
- il programma "Indirizzo politico", presente in tutti gli stadi di previsione in relazione alle attività svolte dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei ministri, che si compone di tre azioni già comprensive delle spese di personale e dei compensi relativi per lo svolgimento dell'indirizzo politico, alle quali sono associati obiettivi;
 - altri casi specifici di Azioni rappresentative della finalità della spesa e non denominate spese di personale, che includono compensi e retribuzioni di personale a tempo determinato impiegato per tali finalità; tali azioni non vengono ripartite e sono associate ad obiettivi (es. personale a contratto sedi diplomatiche, cappellani degli Istituti penitenziari, etc.).
- 6) Alcune azioni del bilancio dello Stato, presenti in particolare nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sottengono stanziamenti di risorse non direttamente destinate all'attuazione di politiche di competenza dell'amministrazione³³. Analogamente alle azioni relative alle spese di personale, anche a queste azioni non sono associati obiettivi, sebbene, per completezza, i relativi stanziamenti siano esposti nel Piano degli obiettivi.
- 7) Similmente, non sono associati obiettivi alle azioni, pur presenti anagraficamente nel disegno di legge di bilancio, cui non corrispondono stanziamenti per il triennio di riferimento.
- 8) In conseguenza del rafforzamento del ruolo della cassa (cfr. D.lgs. n. 93/2016), le Note integrative includono sia gli stanziamenti di competenza, sia quelli di cassa. Va tenuto presente che le previsioni di cassa, a seguito delle disposizioni di cui al sopracitato D.lgs. n. 93/2016, sono ora legate alla destinazione del sottoprogramma dei pagamenti.
- 9) Nella individuazione degli indicatori, le amministrazioni hanno la possibilità di indicare per ciascun indicatore, oltre ai valori attesi (o *valori target*), un valore di riferimento (o *benchmark*); è stata confermata l'esigenza di privilegiare indicatori di impatto (*Outcome*) e di limitare l'utilizzo di indicatori di realizzazione finanziaria, che rappresentano solo l'avanzamento della spesa e che possono ora essere utilizzati solo in combinazione con altri tipi di indicatori³⁴.
- 10) Il completamento della riforma del bilancio e delle innovazioni apportate al decreto legislativo n. 150 del 2009 favorisce l'integrazione fra il ciclo della performance e il ciclo di bilancio e, di conseguenza, fra Note integrative e Piano della performance. In particolare, i due documenti condividono lo stesso Quadro di riferimento e discendono entrambi dalle priorità politiche e dagli obiettivi della programmazione finanziaria generale e settoriale, ma sono nettamente distinti per finalità e, in parte, per contenuti e non esiste una modalità univoca e predefinita per collegare gli obiettivi e gli indicatori di Nota integrativa con quelli del Piano della performance.

³³ È il caso delle azioni per regolare i contabili o per trasferire a soggetti pubblici dotati di personalità giuridica che non sono né vigilati né controllati dall'amministrazione erogante, che non svolgono alcun ruolo nell'attuazione della politica finanziaria né può il finanziere risultare, operando solo come finanziatore sulla base di specifiche disposizioni normative. Ne sono esempi i trasferimenti per il finanziamento di organi (es. regionali) o quelli alla Presidenza del Consiglio dei ministri sia per il suo funzionamento sia per l'attuazione di politiche di competenza in competenza.

³⁴ Si continua a fare riferimento alle quattro categorie di indicatori previste dal DPCM del 18/02/2013: 1) il risultato, che rappresenta l'effetto più immediato del programma di spesa; 2) il risultato fisico, che misura generalmente il volume di attività svolta, in termini assoluti o in percentuale rispetto alla attività da svolgere; 3) il risultato finanziario, che esprime l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo o dell'intervento; 4) il risultato di impatto (*Outcome*), che rappresenta l'effetto finale che la realizzazione dell'obiettivo intende produrre sulla collettività e sull'ambiente circostante in termini ad esempio di benefici economici, sociali e ambientali.



- 11) I criteri di formulazione delle previsioni di spesa devono essere forniti, oltre che rispetto ai programmi e alle categorie di spesa, anche alle azioni sottostanti e riguardano tutte le azioni del bilancio dello Stato, comprese quelle di personale e le altre azioni escluse dagli obiettivi (cfr. par. 5 e 6). Gli stessi criteri devono essere forniti oltre che rispetto agli stanziamenti per competenza anche agli stanziamenti per cassa.
- 12) L'articolo 10, comma 10-bis, della legge n. 196 del 2009, a seguito delle disposizioni della legge n. 163/2016, introduce nell'ambito del Documento di Economia e Finanze la misurazione degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES); le amministrazioni sono state invitate ad utilizzare tali indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare RGS n. 22 del 18 maggio 2022).
- 13) Infine, in considerazione di alcuni temi ricorrenti nelle attività sottostanti il programma 32.2 "Indirizzo politico" e 32.3 "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza," trasversali a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, queste ultime sono state invitate ad avvalersi di una serie di indicatori preimpostati sul sistema nella predisposizione della Nota integrativa (si veda la Nota Tecnica allegata alla Circolare RGS n. 22 del 18 maggio 2022).

La definizione degli obiettivi e degli indicatori, la relativa quantificazione dei risultati attesi, nonché l'illustrazione dei criteri di formulazione delle previsioni, sono a carico, attraverso il sistema informatico dedicato, dei referenti dei Centri di Responsabilità amministrativa³⁵ individuati da ciascuna amministrazione, con il supporto e il coordinamento dei rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)³⁶. Il Quadro di riferimento generale per l'Amministrazione è predisposto a cura degli Uffici di Gabinetto e di diretta collaborazione dell'Organo di indirizzo politico.

2. Struttura della Nota integrativa al DLB 2023-2025

La Nota integrativa allegata a ciascuno stato di previsione della spesa si apre con il **Quadro di riferimento**, un documento testuale nel quale l'amministrazione nel suo insieme descrive il contesto esterno e interno nel quale opera e le priorità politiche per il triennio di previsione.

Seguono una serie di prospetti, organizzati per Programma di spesa:

- il **Piano degli obiettivi**, che riporta il contenuto del programma: l'elenco degli obiettivi, con la loro denominazione, con indicazione dell'azione o delle azioni alle quali è correlato ciascuno di essi; le deroghe finanziarie complessive di competenza e cassa per ciascuna azione, inclusa la quota di spese di personale attribuita all'azione;
- la **Scheda con gli indicatori per ciascun obiettivo**, che espone: la denominazione e la descrizione di ciascun obiettivo, con indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati a ciascun obiettivo con i relativi dati anagrafici (denominazione, descrizione, fonte dei dati, algoritmo di calcolo ecc.); i valori target per ciascun anno del triennio inseriti dall'amministrazione e l'eventuale valore di riferimento³⁷;

³⁵ Come anticipato, secondo il comma 7 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico Centro di Responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

³⁶ L'Organismo Indipendente di Valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 150/2009, è un soggetto unitario in ogni amministrazione pubblica di tipo di attività post-razionalizzativa. svolge in modo indipendente alcune importanti funzioni del processo di misurazione e valutazione della performance. può essere formato da un solo componente oppure da un collegio di tre membri.

³⁷ È possibile orientare l'indicazione del valore target su uno o due anni del triennio, motivandolo opportunamente.



- una **Scheda per ciascuna azione**, ivi incluse le azioni denominate "spese di personale del programma", che espone la detezione finanziaria di competenza e di cassa dell'azione, per categoria economica di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni e i riferimenti legislativi inseriti dall'amministrazione;
- una **Scheda con la ripartizione della spesa di personale sulle altre azioni** del programma, che espone: gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni; le detezioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la quota spesa di personale attribuita a ciascuna azione.

3. Riorganizzazione dei Ministeri sulla base di provvedimenti normativi

La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2023-25 ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione: in particolare, presentano modifiche le strutture organizzative del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il disegno di legge di Bilancio 2023-2025 riporta le denominazioni degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri". Sul punto, si rinvia a quanto in precedenza rappresentato nell'appendice al capitolo II della presente relazione.

4. Considerazioni sui contenuti della Nota integrativa al DLB 2023-2025

Le innovazioni introdotte a partire dal DLB 2018-20, che impongono su alcuni contenuti, quali ad esempio la localizzazione su obiettivi rappresentativi delle politiche, l'esigenza di privilegiare indicatori di outcome e la necessità di descrivere i criteri di formulazione delle previsioni a livello di azione, necessitano di tempo per essere assimilate dalle amministrazioni e possono, di conseguenza, scontare ancora alcune carenze e imprecisioni.

Di conseguenza, nonostante lo sforzo compiuto dalle amministrazioni e il supporto fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato, dai dati delle Note integrative al DLB 2023-2025 emergono ancora elementi di criticità (che non riguardano in egual misura tutte le amministrazioni), che sono di seguito sintetizzate.

- secondo quanto già anticipato (cfr. paragrafo 1, punti 1 e 2), si può associare a ciascuna azione un unico obiettivo, che dovrebbe essere individuato in modo **selettivo**, evidenziando cioè gli scopi più rilevanti legati alle politiche perseguite dall'amministrazione attraverso le risorse finanziarie associate all'azione. scopi che non necessariamente corrispondono alla totalità di tali risorse; a tale proposito si è manifestata, invece, una tendenza in alcuni casi a costruire obiettivi generici, rappresentativi di tutte le attività e di tutta la spesa associata all'azione, limitandosi cioè a declinare l'azione in forma di obiettivi;
- le amministrazioni che trasferiscono fondi ad organismi controllati e vigilati ai quali è parzialmente demandata l'attuazione di politiche di propria competenza continuano a manifestare difficoltà a raccogliere le informazioni necessarie a costruire degli indicatori effettivamente rappresentativi dei risultati di tali politiche, diversi da quelli che rappresentano soltanto l'avanzamento della spesa per i trasferimenti erogati dal Ministero. In tali casi, che riguardano in particolare il Ministero dell'economia e delle finanze, si è temporaneamente derogato alle limitazioni sull'utilizzo degli indicatori di

realizzazione finanziaria stabilite con la circolare n. 32 del 18 maggio 2022 (cfr. punto 6 del paragrafo 1).

- si sono continuati ad utilizzare, in diversi casi, obiettivi e indicatori che misurano le attività svolte dagli uffici dell'amministrazione (per es. la predisposizione di atti, piani, programmi, documenti, rapporti, ripart. di risorse, ecc.), più che gli effetti delle politiche finanziarie, ciò è dovuto anche alla perdurante difficoltà di distinguere nettamente l'ambito di riferimento della Nota integrativa, che ha come interlocutore principale il Parlamento e non riguarda la misurazione delle prestazioni degli uffici o dei dirigenti, da quello del Piano della performance;
- si riscontra in alcune amministrazioni il ricorso a indicatori generici e indiretti (*riguardo a stati di avanzamento di piani o atti che non meglio specificate*), che non consentono di comprendere e di valutare in alcun modo gli effetti e i risultati conseguiti con la spesa;
- si riscontra, in misura limitata rispetto agli anni scorsi, l'utilizzo talora improprio della classificazione degli indicatori (*indicatori qualificati come di risultato o di impatto che in realtà avrebbero dovuto essere qualificati come di realizzazione fisica, ecc.*);
- l'utilizzo degli indicatori di impatto (*Outcome*) appare ancora molto limitato (gli indicatori qualificati come di impatto sono circa l'11% del totale, due punti percentuali in più rispetto al DLB 2022-24), per tenere conto delle oggettive difficoltà di calcolo che questo tipo di indicatori presenta. Si differenziano il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, che invece prevede per la presente fase 29 indicatori di *outcome* (26,65%), quattro in più rispetto al DLB precedente, e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, che ne prevede 17 (19,77%),

A parziale compensazione di tali criticità, si è comunque rilevato, soprattutto in alcune amministrazioni, un netto miglioramento nella completezza delle informazioni fornite a carico degli obiettivi e degli indicatori e una crescita complessiva della qualità dei criteri di formulazione delle previsioni.

La Ragioneria Generale dello Stato garantirà il supporto necessario alle amministrazioni per il superamento delle criticità riscontrate e per il miglioramento dei dati delle Note integrative già in occasione del loro aggiornamento previsto, ai sensi dell'art. 21 comma 11 della legge n. 196 del 2009, a seguito dell'approvazione della Legge di Bilancio 2023-2025.



CAPITOLO IV

BUDGET ECONOMICO

2023-2025

PAGINA BIANCA

1. Il Budget economico – contenuto e significato

1.1. Riferimenti normativi (art. 21 l. n. 196/2009) – ruolo del budget quale strumento di supporto alla programmazione economico-finanziaria

Secondo la legge 31 dicembre 2009 n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), il budget dei costi costituisce allegato dello stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale dello Stato (art. 21)²⁴.

Le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni, rappresentate dai dati economici forniti alla Ragioneria generale dello Stato, consentono la conoscenza dei fenomeni gestionali e la verifica dei risultati ottenuti (*accountability*), da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi → obiettivi → risorse → risultati.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il principio della competenza economica (*accrual*)²⁵ e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire a titolo oneroso e utilizzare in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei costi), alla responsabilità organizzativa (centri di responsabilità amministrativa e centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).

La formulazione del budget economico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa.

1.2. Il Piano dei costi

Del punto di vista della *natura*, la contabilità economica analitica utilizza per la rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite a titolo oneroso dalle amministrazioni stesse il modulo economico del piano dei costi integrato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 12 novembre 2018, n. 140 (G.U. Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2018), aggiornato da ultimo con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 novembre 2020, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 2021 (cfr. Circolare RGS n. 1/2021).

La contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, i quali sono classificati in base alla natura della spesa attraverso la classificazione economica che costituisce l'attuale collegamento con il piano dei costi.

1.3. La classificazione per missioni e programmi nel Budget

Del punto di vista della *destinazione*, la contabilità economica analitica, come la contabilità finanziaria dello Stato, utilizza la classificazione per missioni e programmi, introdotta dalla legge n. 196/2009. Per il triennio in esame le missioni sono 34 e i programmi sono 183.

²⁴ Il sistema di contabilità economica analitica per centri di costo delle amministrazioni centrali dello Stato è stato introdotto dalla legge delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 275 del 1999. La legge n. 196/2009 ne ha rafforzato il ruolo, disponendo che il Budget e il Rendiconto dei costi contengano allegati, e rispettivamente, del Bilancio di previsione e del Rendiconto Generale dello Stato.

²⁵ Secondo il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere iscritto contabilmente all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, a prescindere da quel anno cui si riferiscono i flussi monetari finanziari.

Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e possono essere perseguite da una sola amministrazione, oppure essere "trasversali" o interministeriali (ad es. alla missione 06 *Ordine pubblico e sicurezza* partecipano tutti i ministeri alle cui dipendenze operano forze di polizia). La missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è l'unica trasversale per tutte le Amministrazioni.

I programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi individuati nell'ambito delle missioni, sono ricondotti alla classificazione internazionale delle funzioni di governo COFOG (*Classification of the Functions of Government*) e sono definiti in autonomia da ciascuna amministrazione nel rispetto di criteri e principi comuni fissati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa (art. 21, comma 2 legge n. 196/2009).

Nell'ambito della citata missione *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si individuano i programmi trasversali:

- *Indirizzo politico*, che comprende i costi di funzionamento dei centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici che hanno funzioni trasversali nell'ambito delle amministrazioni centrali. Si riferisce alle direzioni generali o ai dipartimenti dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, contabilità, informatica generale). Per quanto riguarda l'aspetto dell'introduzione delle "azioni" (art. 25-bis della l. n. 196/09) sulla contabilità economica analitica, nel sistema left sono presenti alcune funzioni con le quali i centri di responsabilità amministrativa comunicano le percentuali per ripartire gli anni persona che si prevede di impiegare per ciascun programma sulle azioni sottostanti diverse da "spese di personale per il programma" dove, ai fini della gestione, sono allocati tutti gli stanziamenti di personale per ciascun programma (art. 25-bis, comma 4).

Tali funzioni non hanno effetto sulla struttura e sull'articolazione delle previsioni di costo del Budget, che sono formulate con riferimento alle missioni e ai sottostanti programmi, e sulle conseguenti operazioni di riconciliazione: le percentuali fornite rappresentano unicamente un parametro per ripartire, a fini puramente conoscitivi, gli stanziamenti di personale del bilancio dello Stato sulle altre azioni, rappresentando così (in modo più completo l'ammontare di spese riferibili a ciascuna delle filiere di politiche o di servizi erogati, rappresentati dalle azioni stesse (cfr. DPCM 16 ottobre 2016, art. 3 comma 2).

1.4. Centri di costo, Nodi gerarchici e Centri di responsabilità amministrativa

Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, la contabilità finanziaria prende a riferimento i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera a un livello di dettaglio maggiore, attraverso i centri di costo, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 379/97, "in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione". Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri a base dipartimentale e ministeri a base dirigenziale.



Con l'introduzione del nuovo sistema informativo Iati, nell'ambito della contabilità economica analitica, i Centri di costo sono collegati a strutture denominate **Nodi gerarchici**, che riflettono l'organizzazione gerarchico-funzionale del ministero. Essi possono corrispondere o meno ai Centri di responsabilità amministrativa del bilancio e sono quindi strutture di riferimento esclusivamente per la gestione dei costi e degli anni/persona nell'ambito della contabilità economica analitica. I centri di costo identificano, oltre alle articolazioni centrali dei ministeri (atte da dirigenti generali e alle articolazioni periferiche individuate a vari livelli di dettaglio, i programmi sui quali operano tali strutture e ai quali possono essere attribuiti i costi.

I titolari dei nodi gerarchici assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione, sia in sede di rendicontazione, in particolare nel coordinamento della raccolta e rilevazione delle previsioni economiche da parte dei centri di costo sottostanti, mentre i centri di responsabilità forniscono le informazioni per la riconciliazione dei costi che si prevede di sostenere con gli stanziamenti del bilancio finanziario.

Le previsioni 2023-2025 sono state formulate sulla base di 120 centri di responsabilità, 126 nodi gerarchici e 1.144 centri di costo.

1.5. Riassetti organizzativi che interessano il Budget 2023-2025

La programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio 2023-25, ha come riferimento le strutture organizzative che, in alcune amministrazioni, si sono modificate a seguito di norme legislative e nuovi regolamenti di organizzazione; in particolare, presentano modifiche le strutture organizzative del Ministero della Giustizia e del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica. Il disegno di legge di bilancio 2023-2025 riporta le denotazioni degli stati di previsione della spesa tenendo conto delle modifiche previste dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 133, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri". Sul punto, si rinvia a quanto in precedenza rappresentato nell'appendice al capitolo II della presente relazione.

1.6. Contenuto del Budget

Il Budget espone principalmente i **Costi propri** delle amministrazioni centrali dello Stato che si articolano in costi per **Personale**, **Acquisto di beni e servizi**, **Godimento di beni terzi**, **Oneri diversi di gestione**, **Oneri straordinari**, **Ammortamenti e svalutazioni** e **Imposte dell'esercizio**. Essi sono determinati con il criterio della competenza economica; si tratta, infatti, del valore delle risorse umane e strumentali che i nodi gerarchici e i sottostanti centri di costo prevedono di impiegare nell'anno per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il costo per il **Personale** è a sua volta costituito dalle **Retribuzioni**, dagli **Oneri sociali** a carico del datore di lavoro e dai **Costi diversi del personale** (*strano pasto, altri compensi, etc.*). Il costo delle retribuzioni, in particolare, rappresenta la componente più significativa dei costi propri e risulta dalla moltiplicazione della quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nell'anno di riferimento (espresso in anni persona e posizione economica, con distinta evidenza degli anni persona che si prevede di assumere per turn over nel triennio di riferimento) per i costi medi unitari annui per posizione economica. Questi ultimi, per la parte relativa alle componenti fisse della retribuzione, sono definiti dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mentre per le componenti accessorie sono definiti dalle singole amministrazioni, in quanto dipendono da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.

I costi per **Acquisto di beni e servizi** comprendono i costi per *Acquisto di beni di consumo, Costi per consulenze, analisi e studi, Compensi e rimborsi spese agli organi istituzionali dell'amministrazione, Utenze, Forniture e addebiamenti del personale*

dipendente. Aggi di riscossione. Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali. Costi per servizi amministrativi. Manutenzione ordinaria e riparazioni. Costi per servizi finanziari etc

Nella voce **Godimento di beni terzi**, sono compresi i costi relativi a *Pigi poveri, Voleggi, Locazioni, Canoni per licenze, Canoni per diritti reali di godimento, Canoni di leasing e Canoni PPP (Partenariato pubblico privato)*.

L'aggregato **Oneri diversi di gestione** include i costi relativi a *Imposte e tasse. Multe sanzioni, sanzioni e obblazioni. Altri oneri della gestione ordinaria*.

Gli **Oneri straordinari** comprendono i costi relativi a *Sopranvenienze passive, Mutui calante, Inasistenze dell'attivo, Altri oneri straordinari* in cui sono rilevati anche i costi per l'esborso da contenzioso. Essi si riferiscono a costi aventi carattere di eccezionalità e sono difficilmente quantificabili in fase previsionale.

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi riguardanti i beni strumentali utilizzati dalle Amministrazioni centrali, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate nel citato DM del 13 novembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze. Essi rappresentano la quota di costo imputabile all'esercizio relativa ai beni deprecabili acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a quelli che si prevede di acquisire nel triennio.

Infine, le **Imposte dell'esercizio** rappresentano i costi relativi all'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), che viene calcolata percentualmente sulle retribuzioni ed è a carico del datore del lavoro.

Oltre ai Costi propri, calcolati e forniti da centri di costo applicando il criterio della competenza economica, nel Budget sono esporsi alcuni valori che coincidono con gli stanziamenti di competenza delle proposte di bilancio, acquisite automaticamente dal sistema di contabilità economica analitica. In questo caso, cioè, si fa coincidere la competenza economica con la competenza finanziaria. Essi sono rappresentati da:

- Gli **Oneri finanziari**, che coincidono con gli stanziamenti in conto competenza per gli interessi sul debito dello Stato che matereranno nell'atto nei confronti dei creditori.
- I **Contributi concessi**, che corrispondono agli stanziamenti in conto competenza per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà nell'anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali, organismi internazionali, delle famiglie e delle imprese e per i quali non corrisponde, per i ministeri eroganti, alcuna controprestazione).

Anche Oneri finanziari e Contributi concessi sono rappresentati nel sistema di contabilità economica analitica attraverso le voci del comune piano dei conti, costruito in coerenza con la corrispondente classificazione economica delle spese adottata nel bilancio finanziario.

1.7. I criteri di rilevazione dei costi e il processo di formulazione del Budget

La formulazione del Budget 2023-2025 è stata elaborata dalle amministrazioni tenendo conto delle istruzioni contenute nella circolare RGS di provvidenza n. 72 del 2022.

Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse incluse nel disegno di legge di bilancio 2023-2025, contenenti, oltre alle previsioni di spesa a legislazione vigente, anche gli effetti della manovra di finanza pubblica.



2. Le Tavole del Budget economico

2.1. Descrizione delle tavole allegate alla relazione

Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;
2. Tavole riepilogative dei costi a livello Stato, di seguito riportate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget secondo la natura e la destinazione dei costi.
 - *Tavola A*, che espone i costi del triennio di previsione per natura;
 - *Tavola B*, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2023 e gli anni 2022 e 2021;
 - *Tavola C*, che espone i costi per il triennio di previsione per missioni e programmi;
 - *Grafico D*, che illustra la composizione percentuale dei costi rispetto alle principali missioni;
 - *Tavola E*, che contiene gli ammontari, i costi delle attribuzioni ordinarie e i costi medi pro capite per il triennio di previsione;
 - *Tavola F*, un prospetto di sintesi della riconciliazione dei costi con gli stanziamenti in competenza del bilancio finanziario per il triennio.

2.2. I principali fenomeni che emergono dall'analisi dei dati del Budget a D.L.B 2023-2025

La **Tavola A** riguarda i Costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari e Ammortamenti e svalutazioni, per gli anni 2023, 2024 e 2025, con la relativa distribuzione percentuale e l'indicazione degli Oneri finanziari e dei Contributi emessi.

La **Tavola B** riporta il confronto dei Costi delle amministrazioni centrali per il Budget a D.L.B 2023, il Budget rivisto 2022 e il Consuntivo 2021, distinti in Personale, Acquisto di beni e servizi, Godimento di beni terzi, Oneri diversi di gestione, Imposte dell'esercizio, Oneri straordinari, Ammortamenti e svalutazioni, Oneri finanziari e Contributi emessi, con le relative differenze in valore assoluto e percentuale. Dall'esame delle Tavole si evince che:

- il costo del **Personale**, la cui previsione è stata effettuata dalle amministrazioni tenendo conto della stima, per il triennio 2023-2025, della uscita per vecchiaia e per altre cause, integrata con le previsioni di nuove assunzioni, mostra un leggero decremento tra il primo anno di budget e il secondo, mentre risulta più consistente la diminuzione nell'ultimo anno di budget rispetto ai due anni precedenti (**Tavola A**). Tale fenomeno è attribuibile per la quasi totalità al Ministero dell'Istruzione e del merito, per il quale nelle previsioni si è tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107/2015, art. 1, comma 69, che prevede la determinazione del numero dei docenti con incarico a tempo determinato con appositi decreti interministeriali per singolo anno scolastico; ciò ha comportato una diminuzione per l'anno 2024, ancora più evidente nell'anno 2025.



Il costo del **Personale** del primo anno di previsione presenta un incremento rispetto al budget rivisto 2022 (Tavola B), ancor più significativo rispetto al Consuntivo 2021: quest'ultimo incremento, attribuibile alle **Retribuzioni**, si rileva sul Ministero dell'Istruzione, che presenta un fisiologico aumento degli Anni persona. Si aggiunge il Ministero della Giustizia che prevede un consistente aumento degli anni persona, in particolare sul Dipartimento Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, derivante da nuove assunzioni anche in seguito a quanto previsto dal PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza); inoltre, sono previste riqualificazioni nell'ambito della Magistratura, che comportano un aumento delle retribuzioni. Anche il Ministero dell'Interno presenta un aumento delle retribuzioni rispetto al 2021, a seguito di un incremento degli anni persona, in particolare per i contratti Polizia di Stato, Vigili del fuoco e Ministeri, dovuti a nuove assunzioni disposte con normativa, anche in riferimento alle attività connesse al PNRR. In ultimo, si rileva un aumento per il Ministero della Difesa, in conseguenza dell'applicazione del rinnovo del contratto del comparto Difesa e sicurezza, che a partire dal 2022, oltre agli incrementi retributivi sugli stipendi, ha istituito e rafforzato varie indennità finalizzate a riconoscere attività specifiche effettuate da ogni singolo corpo e forza:

- per quanto riguarda i **Costi diversi del personale**, si segnala un significativo decremento rispetto al 2021 imputabile principalmente al Ministero dell'Istruzione e del merito, che prevede minori costi per *benefici conferiti al personale*. Va sottolineato che, in tale voce, nel 2021, erano quantificati, tra gli altri, anche i costi relativi agli assegni familiari, oggi sostituiti dall'"Assegno unico" interamente a carico del bilancio INPS. Tale diminuzione di costi è parzialmente compensata da un significativo incremento sulla stessa voce per il Ministero della Difesa;
- l'aggregato **Acquisto di beni e servizi**, a cui fanno riferimento la maggior parte delle voci di costo propriamente riferite alla gestione, presenta un andamento leggermente crescente tra il primo e il secondo anno del triennio per poi diminuire nell'ultimo anno (Tavola A). Rispetto al Consuntivo 2021 (Tavola B), è visibile una significativa riduzione dei costi pari al 17%, attribuibile in gran parte al Ministero della Difesa soprattutto sulle voci *Mantenimento ordinaria e riparazioni* con particolare riferimento ai *Mezzi aerei militari e Infrastrutture, Beni di consumo per Materiali tecnico-specialistici e Strumenti tecnico-specialistici e Servizi informatici e telecomunicazione*. Per tale Ministero però, è importante sottolineare che, come per le precedenti rilevazioni relative alle fasi previsionali, l'Amministrazione non prevede in questa fase gli elevati costi relativi agli impegni militari all'estero che vengono quantificati solo in corso d'anno, determinando un rilevante scostamento tra le fasi previsionali e quelle di consuntivo. In misura decisamente minore anche il Ministero dell'Istruzione e del merito presenta una diminuzione di circa il 22% a seguito dei minori costi previsti per *Beni di consumo* su quasi tutte le voci sottostanti bilanciate da un aumento delle previsioni di costo sulle voci *Servizi informatici e telecomunicazione e Altri costi per servizi*, in particolare *Palata e lavanderia*;
- l'aggregato **Godimento di beni terzi** presenta un leggero decremento nel triennio per lo più riferibile al Ministero della Difesa e al Ministero della Giustizia mentre rispetto alle rilevazioni precedenti, i valori si presentano in linea con quelli di Consuntivo 2021. Il lieve aumento presente, pari allo 0,55%, è frutto di un bilanciamento tra i maggiori costi previsti dal Ministero della Difesa per le *Locazioni di beni immobili* e per il *Noleggio Mezzi di trasporto* e dal Ministero dell'Economia e delle finanze per *Locazi d'uso software* ed i minori costi previsti in sede di DLB 2022 dal Ministero dell'Interno soprattutto per *Locazioni beni*

immobili e Canoni di leasing e dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica per *Noleggi di impianti e macchinari*.

- gli **Oneri diversi di gestione** presentano un andamento costante per i tre anni in esame: rispetto al consuntivo 2021 è visibile una diminuzione determinata per la quasi totalità dal Ministero dell'Istruzione e del merito sulla voce *Altri oneri della gestione ordinaria* ed in particolare sulle voci di dettaglio *Oneri postali e telegrafici* e *Altri oneri della gestione ordinaria*,
- gli **Oneri straordinari** restano costanti nel triennio in esame. Rispetto al 2021 si rileva un significativo decremento da attribuirsi principalmente al Ministero dell'Interno per la voce residuale *Altri oneri straordinari* sul Dipartimento di Pubblica sicurezza. In generale, come noto, tali costi sono di difficile previsione e per questo il valore in fase previsionale è solitamente più contenuto;
- gli **Ammortamenti e svalutazioni** mostrano un andamento in crescita per tutti gli anni del regnum. Tale fenomeno è attribuibile maggiormente al Ministero della Difesa, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero della Giustizia: rispetto alla fase di consuntivo 2021 sono in leggera diminuzione.

La **Tavola C** espone i Costi propri e i Contributi concessi per missione e programma. Dall'esame delle tavole si possono distinguere:

- missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi di altro. È il caso, in particolare, delle missioni 05 *Difesa e sicurezza del territorio* (che accoglie i costi per l'operatività delle forze armate); 07 *Ordine pubblico e sicurezza* (costi delle attività delle forze di polizia); 22 *Istruzione scolastica* (che include oltre ai costi per il personale docente, i costi delle strutture scolastiche statali); 06 *Giustizia* (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria);
- missioni perseguite prevalentemente mediante la concessione di contributi, tra le quali le più rilevanti dal punto di vista finanziario sono la 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, che accoglie i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la 25 *Politiche previdenziali*, che riguarda trasferimenti in prevalenza all'INPS, come sostegno dello Stato alle gestioni previdenziali; la 04 *L'Italia in Europa e nel mondo*, che accoglie, tra l'altro, i trasferimenti a Stati esteri e Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia; la 24 *Dritti sociali, politiche sociali e famiglia*, che comprende i trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia e la missione 11 *Competitività e sviluppo delle imprese*, la quale si riferisce agli oneri a carico del Bilancio dello Stato per le varie forme di sostegno al sistema economico, anche attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI.

Nella **Tavola D**, Composizione dei costi totali per l'anno 2023 per Missione, sono indicate, in forma grafica, le missioni che presentano una maggiore consistenza di costi totali (costi propri e contributi concessi). Nel triennio considerato le missioni 03 *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, 25 *Politiche previdenziali* e la 04 *L'Italia in Europa e nel mondo* appaiono le più significative.


Nella **Tavola E** sono illustrati i valori per i tre anni di budget 2023-2025 relativi agli anni persona, al costo delle retribuzioni ordinarie e ai costi medi unitari annui (rapporto fra costo



delle retribuzioni ordinarie e anni persona rilevati negli anni in esame), distribuiti per amministrazione centrale.

La **Tavola F** espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi previsti per il triennio 2023 - 2025 ai corrispondenti stanziamenti presenti nel Disegno di Legge di bilancio per gli stessi anni, anche attraverso informazioni fornite dai Centri di responsabilità amministrativa.





BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Riepilogo dei costi per natura del triennio
 (migliaia di Euro)

Parte di Costi	Budget 2023	% sul totale costi 2023	% sul totale generale	Budget D.B. 2024	% sul totale costi 2024	% sul totale generale	Budget D.B. 2025	% sul totale costi 2025	% sul totale generale
Totale	12.876.548	100,00	21,40	17.465.023	100,00	17,33	79.082.948	100,00	11,06
Totale costi	6.499.257	50,48	10,71	8.249.518	47,23	47,33	36.211.132	45,80	45,80
Costi generali	13.155.222	102,25	24,19	17.465.023	100,00	24,19	17.185.222	21,73	21,73
Costi generali per natura	2.121.425	16,53	3,97	2.121.425	100,00	3,97	2.218.545	2,82	2,82
Contributi benefici civili	13.837.137	107,56	25,12	16.855.722	100,00	25,12	34.830.981	44,04	44,04
Contributi benefici sociali	9.644.481	74,96	17,51	9.931.767	74,96	17,51	9.235.529	11,81	11,81
Contributi benefici economici	255.056	1,98	0,05	255.056	1,98	0,05	750.087	0,95	0,95
Contributi benefici culturali	5.305.480	41,28	9,17	5.305.480	41,28	9,17	5.091.263	6,45	6,45
Costi generali	73.0917	5,67	0,13	13.197	0,09	0,07	73.099	0,09	0,09
Contributi benefici generali	1.407.303	10,92	2,57	1.407.303	7,99	2,57	2.055.600	2,60	2,60
Totale costi generali	102.649.340	796,25	17,43	102.649.340	588,00	588,00	99.888.234	126,30	126,30
Costi generali	33.125.212	256,56	71,12	33.125.212	100,00	71,12	33.125.212	41,90	41,90
Contributi benefici generali	109.450.128	841,69	23,31	69.667.143	67,99	23,31	340.073.610	428,60	428,60
Contributi benefici generali	314.527.148	2442,56	2,83	76.333.745	74,12	2,83	75.353.143	95,23	95,23
Contributi benefici generali	3.025.702	23,52	0,07	3.025.702	2,96	0,07	4.981.400	6,17	6,17
Totale costi generali	544.078.144	4232,45	79,27	475.155.615	369,00	79,27	474.933.457	599,00	599,00
TOTALE GENERALE	728.117.951	5660,00	100,00	688.767.118	535,00	100,00	671.399.734	522,00	100,00

Tavola 3

BUDGET DELLO STATO 2023
Confronto per natura con il Budget rivisto 2022 ed il Consuntivo 2021
 (migliaia di €)

Piano di Conto	Esigibilità DLB 2023 (A)	Budget Rivisto 2022 (B)	Consuntivo 2021 (C)	Variazioni (A-B)	Variazioni % (A-B)/B	Variazioni % (A-C)	Variazione % (A-SMC)
Personale	142.976.594	70.175.027	78.272.683	2.802.507	4,00	4.757.931	6,00
Contribuzioni	62.052.051	29.621.093	22.133.902	1.134.160	3,77	4.561.264	7,24
Contribuzioni	18.133.223	17.213.806	16.853.735	941.765	5,47	1.361.553	7,69
Costi di gestione, personale	2.325.469	2.353.826	2.175.067	124.356	5,29	1.151.428	13,31
Acquisto di beni o servizi	11.802.347	12.023.792	14.227.042	121.645	1,04	(2.424.895)	(17,04)
Condizionamento di beni terreni	9.64.387	892.025	919.404	32.372	3,63	5.074	0,55
Altri costi di gestione	255.050	266.511	288.652	11.461	4,30	(33.612)	(11,64)
Imposte dell'investimento	5.305.483	5.042.754	4.945.566	262.746	5,21	349.953	7,28
Oneri straordinari	73.007	73.890	107.893	107.893	146,33	(34.886)	(32,33)
Accantonamenti e svalutazioni	1.303.263	910.484	1.310.263	392.179	42,84	(7.000)	(0,53)
Totale Costi Propri	102.640.030	98.384.333	100.021.522	4.255.496	4,33	2.618.507	2,62
Oneri Finanziari	81.105.785	73.646.870	64.516.960	7.956.911	10,82	12.590.821	13,35
Contributi concessi in esercizio	406.290.274	165.522.870	401.947.750	210.767.401	127,99	4.561.024	1,08
Contributi concessi in investimenti	134.322.158	130.839.582	87.843.034	3.662.585	2,81	46.673.173	53,14
Contributi concessi rimborso prestiti	4.625.702	463.247	581.054	3.172.455	682,94	3.044.648	523,89
Totale Contributi concessi	545.238.134	296.825.702	490.371.838	248.453.441	83,85	54.060.806	11,00
TOTALE GENERALE	728.183.958	658.846.109	658.907.824	69.334.849	5,77	69.276.134	10,51

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missioni e Programmi
 (migliaia di €)

Missioni/Programmi	L. 2023 (M. 2023)			L. 2024 (M. 2024)			L. 2025 (M. 2025)		
	prev. 1	prev. 2	prev. 3	prev. 1	prev. 2	prev. 3	prev. 1	prev. 2	prev. 3
24 - Organismi di diritto pubblico e di diritto privato	3.073.148	3.072.316	3.068.280	3.073.148	3.072.316	3.068.280	3.073.148	3.072.316	3.068.280
Organismi di diritto pubblico	1.760.872	1.747.672	1.735.572	1.760.872	1.747.672	1.735.572	1.760.872	1.747.672	1.735.572
Organismi di diritto privato	1.312.276	1.324.644	1.332.708	1.312.276	1.324.644	1.332.708	1.312.276	1.324.644	1.332.708
25 - Amministrazioni pubbliche e supporto alla rappresentanza governativa	546.216	600.482	595.232	546.216	600.482	595.232	546.216	600.482	595.232
25 - Amministrazioni pubbliche e supporto alla rappresentanza governativa	546.216	600.482	595.232	546.216	600.482	595.232	546.216	600.482	595.232
26 - Attività finanziarie non bancarie e assicurative	69.088	147.998.080	147.998.080	69.088	147.998.080	147.998.080	69.088	147.998.080	147.998.080
27 - Attività finanziarie bancarie e assicurative	487.080	487.080	487.080	487.080	487.080	487.080	487.080	487.080	487.080
28 - Attività finanziarie di diritto pubblico	34.863.194	44.852.000	38.341.194	34.863.194	44.852.000	38.341.194	34.863.194	44.852.000	38.341.194
29 - Attività finanziarie di diritto privato	86.077.317	86.200.100	86.200.100	86.077.317	86.200.100	86.200.100	86.077.317	86.200.100	86.200.100
30 - Attività finanziarie di diritto pubblico	7.237.142	7.191.342	7.191.342	7.237.142	7.191.342	7.191.342	7.237.142	7.191.342	7.191.342
31 - Attività finanziarie di diritto privato	29.836	31.237	29.836	29.836	31.237	29.836	29.836	31.237	29.836
32 - Attività finanziarie di diritto pubblico	21.224	21.200	21.434	21.224	21.200	21.434	21.224	21.200	21.434
33 - Attività finanziarie di diritto privato	7.612	10.037	8.402	7.612	10.037	8.402	7.612	10.037	8.402
34 - Attività finanziarie di diritto pubblico	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
35 - Attività finanziarie di diritto privato	17.183	12.183	10.183	17.183	12.183	10.183	17.183	12.183	10.183
36 - Attività finanziarie di diritto pubblico	11.946	980.144	1.500.990	11.946	980.144	1.500.990	11.946	980.144	1.500.990
37 - Attività finanziarie di diritto privato	11.237	29.139	24.913	11.237	29.139	24.913	11.237	29.139	24.913
38 - Attività finanziarie di diritto pubblico	10.854	481.317	400.989	10.854	481.317	400.989	10.854	481.317	400.989
39 - Attività finanziarie di diritto privato	17.860	17.822	90.924	17.860	17.822	90.924	17.860	17.822	90.924
40 - Attività finanziarie di diritto pubblico	4.772	120.000	73.072	4.772	120.000	73.072	4.772	120.000	73.072




Tavola C/1





Tavola C/2

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
 (migliaia di €)

Missioni/Programmi	2023			2024			2025			Totale
	Previd.	Impegn.	Cons.	Previd.	Impegn.	Cons.	Previd.	Impegn.	Cons.	
Amministrazione delle finanze e del bilancio	47.424,41	47.424,41	47.424,41	44.865,83	44.865,83	44.865,83	49.189,39	49.189,39	49.189,39	95.288,507
Politica economica e finanziaria e politica tributaria	145,123	145,123	145,123	504,847	504,847	504,847	949,118	949,118	949,118	184,109
Politica della finanza pubblica e del bilancio	47,347	47,347	47,347	22	22	22	613,641	613,641	613,641	6,334
Risparmio e gestione del debito pubblico	39,847	39,847	39,847	49,604	49,604	49,604	46,890	46,890	46,890	51,150
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	21,029	21,029	21,029	16	16	16	21,144	21,144	21,144	21,629
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	31,067	31,067	31,067	11,069	11,069	11,069	15,144	15,144	15,144	11,099
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	114,104	114,104	114,104	114,349	114,349	114,349	219,374	219,374	219,374	190,399
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	29.025,102	29.025,102	29.025,102	15.118,218	15.118,218	15.118,218	18.473,746	18.473,746	18.473,746	36.488,919
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	4.304,348	4.304,348	4.304,348	5.264,242	5.264,242	5.264,242	6.700,537	6.700,537	6.700,537	4.736,444
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	4.290,493	4.290,493	4.290,493	5.197,692	5.197,692	5.197,692	6.700,537	6.700,537	6.700,537	4.736,444
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	1.461,915	1.461,915	1.461,915	2.192,014	2.192,014	2.192,014	2.440,514	2.440,514	2.440,514	2.440,514
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	5.241,119	5.241,119	5.241,119	2.181,094	2.181,094	2.181,094	5.118,622	5.118,622	5.118,622	3.118,165
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	484,446	484,446	484,446	410,510	410,510	410,510	372,481	372,481	372,481	472,259
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	811,514	811,514	811,514	808,117	808,117	808,117	807,474	807,474	807,474	819,312
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	9.546,100	9.546,100	9.546,100	10.204,008	10.204,008	10.204,008	10.218,510	10.218,510	10.218,510	10.182,941
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	2.945,611	2.945,611	2.945,611	3.389,578	3.389,578	3.389,578	3.274,158	3.274,158	3.274,158	4.167,704
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	7.008,515	7.008,515	7.008,515	6.704,517	6.704,517	6.704,517	6.944,360	6.944,360	6.944,360	5.820,235
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	406,924	406,924	406,924	414,430	414,430	414,430	474,150	474,150	474,150	390,895
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	409,298	409,298	409,298	219,374	219,374	219,374	219,374	219,374	219,374	224,332
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	97,271	97,271	97,271	131,300	131,300	131,300	137,395	137,395	137,395	150,000
Amministrazione delle finanze e del bilancio - altre	209,257	209,257	209,257	708,026	708,026	708,026	192,317	192,317	192,317	192,794

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
(migliaia di €)




	BUDGET 2023					BUDGET 2024					BUDGET 2025				
	Spesa	Finanziamento	Contributi	Cassa	Finanziamento	Spesa	Finanziamento	Contributi	Cassa	Finanziamento	Spesa	Finanziamento	Contributi	Cassa	Finanziamento
Missioni/Programmi															
1000-2023-024-01/01/111/12		448.295		413.295										3.111.000	1.715.000
2000-2023-024-01/01/111/12		2.301		2.301										1.000	1.000
3000-2023-024-01/01/111/12		301.504		2.117.193		103.138		2.301		1.430.278		103.138		317.538	511.148
4000-2023-024-01/01/111/12		22.465		3.141.583		32.465		3.141.583		3.202.784		32.465		3.202.784	3.202.784
41-Contribuzioni		14.774		1.084.294		14.774		1.084.294		910.812		14.774		930.076	930.076
41-Contribuzioni		166.260		862.660		166.260		862.660		332.900		166.260		332.900	332.900
42-Contribuzioni		160.035		160.035		160.035		160.035		215.572		160.035		215.572	215.572
43-Contribuzioni		6.456		6.456		6.456		6.456		55.281		6.456		55.281	55.281
44-Contribuzioni		7.708		227.534		7.708		227.534		322.157		7.708		322.157	322.157
45-Contribuzioni		61.933		71.481		61.933		71.481		24.852		61.933		24.852	24.852
46-Contribuzioni		36.894		929.992		36.894		929.992		486.122		36.894		486.122	486.122
47-Contribuzioni		18.058		512.646		18.058		512.646		688.124		18.058		688.124	688.124
48-Contribuzioni		14.917		8.304.198		14.917		8.304.198		6.388.390		14.917		6.388.390	6.388.390
49-Contribuzioni		14.100		107.304		14.100		107.304		225.540		14.100		225.540	225.540
50-Contribuzioni		1.436.999		1.436.999		1,436,999		1,436,999		1,436,999		1,436,999		1,436,999	1,436,999
51-Contribuzioni		4.904		4.904		4,904		4,904		4,143		4,904		4,143	4,143
52-Contribuzioni		6.334		413.833		6,334		413,833		478,224		6,334		478,224	478,224
53-Contribuzioni		2.313		33.738		2,313		33,738		34,707		2,313		34,707	34,707
54-Contribuzioni		9.148		7.149.241		9,148		7,149,241		7,149,241		9,148		7,149,241	7,149,241
55-Contribuzioni		623.658		4.190.645		623,658		4,190,645		4,063,151		623,658		4,063,151	4,063,151
56-Contribuzioni		28.394		18.348		28,394		18,348		28,394		28,394		28,394	28,394

BUDGET UGLO STATO 2023-2025
Costi del trilennio per Missione e Programmazione
 (milioni di €)

Missione/Programma	2023							2024							2025						
	Cap. 2023	Cap. 2024	Cap. 2025	Inv. 2023	Inv. 2024	Inv. 2025	Totale 2023	Cap. 2023	Cap. 2024	Cap. 2025	Inv. 2023	Inv. 2024	Inv. 2025	Totale 2023	Cap. 2023	Cap. 2024	Cap. 2025	Inv. 2023	Inv. 2024	Inv. 2025	Totale 2023
Missione 01 - Istruzione, università e ricerca	1.000	1.200	1.300	500	600	700	2.000	2.000	2.200	2.400	800	900	1.000	2.700	2.700	2.900	3.100	860	960	1.060	2.780
Missione 02 - Salute e servizi sociali	1.500	1.600	1.700	600	700	800	2.400	2.400	2.600	2.800	900	1.000	1.100	2.900	2.900	3.100	3.300	1.000	1.100	1.200	3.200
Missione 03 - Infrastrutture e trasporti	2.000	2.200	2.400	800	900	1.000	3.800	3.800	4.200	4.600	1.500	1.600	1.700	4.900	4.900	5.300	5.700	1.600	1.700	1.800	5.000
Missione 04 - Energia e ambiente	1.800	2.000	2.200	700	800	900	3.400	3.400	3.800	4.200	1.400	1.500	1.600	3.900	3.900	4.300	4.700	1.400	1.500	1.600	4.000
Missione 05 - Agricoltura e sviluppo rurale	1.200	1.300	1.400	400	500	600	2.300	2.300	2.500	2.700	400	500	600	2.500	2.500	2.700	2.900	400	500	600	2.500
Missione 06 - Digitalizzazione	1.000	1.100	1.200	300	400	500	2.000	2.000	2.200	2.400	300	400	500	2.300	2.300	2.500	2.700	300	400	500	2.300
Missione 07 - Cultura e turismo	800	900	1.000	200	300	400	1.400	1.400	1.600	1.800	200	300	400	1.600	1.600	1.800	2.000	200	300	400	1.600
Missione 08 - Giustizia e diritti	900	1.000	1.100	300	400	500	1.700	1.700	1.900	2.100	300	400	500	1.900	1.900	2.100	2.300	300	400	500	1.900
Missione 09 - Politiche regionali	1.100	1.200	1.300	350	450	550	2.000	2.000	2.200	2.400	350	450	550	2.100	2.100	2.300	2.500	350	450	550	2.100
Missione 10 - Politiche di coesione	1.300	1.400	1.500	450	550	650	2.300	2.300	2.500	2.700	450	550	650	2.400	2.400	2.600	2.800	450	550	650	2.400
Totale Missioni	10.000	11.000	12.000	3.500	4.200	4.900	12.600	12.600	13.800	15.000	4.500	5.100	5.700	15.400	15.400	16.600	17.800	4.500	5.100	5.700	15.400
Missione 11 - Altri programmi	500	600	700	200	300	400	1.400	1.400	1.600	1.800	200	300	400	1.600	1.600	1.800	2.000	200	300	400	1.600
Totale	10.500	11.600	12.700	3.700	4.500	5.300	14.000	14.000	15.400	16.800	4.700	5.400	6.100	17.000	17.000	18.400	19.800	4.700	5.400	6.100	17.000

11/02/2023
 Camera dei Deputati



BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
 (migliaia di €)

Missioni/Programmi	2023				2024				2025				Totale			
	Fin. 2023	Fin. 2024	Fin. 2025	Fin. 2026	Fin. 2023	Fin. 2024	Fin. 2025	Fin. 2026	Fin. 2023	Fin. 2024	Fin. 2025	Fin. 2026	Fin. 2023	Fin. 2024	Fin. 2025	Fin. 2026
Programmi attuati, continuati e da avviare	21.401	19.085	54.280	21.276	405.459	55.424	21.187	26.591	21.187	26.591	21.187	26.591	21.187	26.591	21.187	26.591
Programmi in attuazione, conclusi e da avviare	65.301	1.448.862	2.530.452	45.467	2.622.494	1.862.242	45.467	1.862.242	45.467	1.862.242	45.467	1.862.242	45.467	1.862.242	45.467	1.862.242
Totale	86.702	1.667.947	3.074.732	66.743	3.027.953	2.417.666	66.654	2.915.423	66.654	2.915.423	66.654	2.915.423	66.654	2.915.423	66.654	2.915.423
Programmi di cui: attuati, conclusi e da avviare	1.589	45.379	52.214	1.354	49.257	52.228	1.354	49.257	1.354	49.257	1.354	49.257	1.354	49.257	1.354	49.257
Programmi di cui: in attuazione, conclusi e da avviare	25.184	45.300	197.534	23.874	184.885	184.885	23.874	184.885	23.874	184.885	23.874	184.885	23.874	184.885	23.874	184.885
Programmi di cui: in fase di avvio	19.935	2.007	25.881	20.226	2.007	25.881	20.226	2.007	25.881	20.226	2.007	25.881	20.226	2.007	25.881	20.226
Totale	46.708	92.686	375.630	45.454	316.149	316.149	45.454	316.149	45.454	316.149	45.454	316.149	45.454	316.149	45.454	316.149
Programmi di cui: in fase di avvio	3.128	452	11.259	23.242	400	18.385	800	18.385	800	18.385	800	18.385	800	18.385	800	18.385
Programmi di cui: in fase di avvio	35.560	1.402	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961	15.961
Totale	38.688	1.854	27.220	31.203	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921	31.921
Programmi di cui: in fase di avvio	582.500	50.394.110	104.976.872	582.500	104.976.872	104.976.872	582.500	104.976.872	582.500	104.976.872	104.976.872	582.500	104.976.872	582.500	104.976.872	104.976.872
Programmi di cui: in fase di avvio	5.572	22.212.627	855.192	5.572	855.192	855.192	5.572	855.192	5.572	855.192	855.192	5.572	855.192	5.572	855.192	855.192
Totale	638.072	72.606.737	105.832.064	638.072	105.832.064	105.832.064	638.072	105.832.064	638.072	105.832.064	105.832.064	638.072	105.832.064	638.072	105.832.064	105.832.064
Programmi di cui: in fase di avvio	1.700	9.491.479	9.422.156	1.700	9.491.479	9.422.156	1.700	9.491.479	1.700	9.491.479	9.422.156	1.700	9.491.479	1.700	9.491.479	9.422.156
Programmi di cui: in fase di avvio	5.824	8.000	8.000	5.824	8.000	8.000	5.824	8.000	5.824	8.000	8.000	5.824	8.000	5.824	8.000	8.000
Totale	7.524	17.491.479	17.422.156	7.524	17.491.479	17.422.156	7.524	17.491.479	7.524	17.491.479	17.422.156	7.524	17.491.479	7.524	17.491.479	17.422.156
Programmi di cui: in fase di avvio	40.880	59.447.804	104.980.726	40.880	104.980.726	104.980.726	40.880	104.980.726	40.880	104.980.726	104.980.726	40.880	104.980.726	40.880	104.980.726	104.980.726
Programmi di cui: in fase di avvio	15.880	62.115	21.124	15.880	21.124	21.124	15.880	21.124	15.880	21.124	21.124	15.880	21.124	15.880	21.124	21.124
Totale	56.760	62.187	42.248	56.760	42.248	42.248	56.760	42.248	56.760	42.248	42.248	56.760	42.248	56.760	42.248	42.248
Programmi di cui: in fase di avvio	9.644	23.000	11.025	9.644	11.025	11.025	9.644	11.025	9.644	11.025	11.025	9.644	11.025	9.644	11.025	11.025
Programmi di cui: in fase di avvio	3.422	53.813.147	92.955.701	3.422	92.955.701	92.955.701	3.422	92.955.701	3.422	92.955.701	92.955.701	3.422	92.955.701	3.422	92.955.701	92.955.701

Tavola C/10

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione e Programma
 (migliaia di €)

Missions/Programmi	2023			2024			2025			Totale		
	Costi	Finanziamento	Finanziamento	Costi	Finanziamento	Finanziamento	Costi	Finanziamento	Finanziamento	Costi	Finanziamento	Finanziamento
	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2023-2025	2023-2025	2023-2025
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	2.641.200	2.641.200	2.641.200	3.099.494	3.099.494	3.099.494	3.099.494	3.099.494	3.099.494	8.839.188	8.839.188	8.839.188
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	29.326	29.326	29.326	25.474	25.474	25.474	25.474	25.474	25.474	80.774	80.774	80.774
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	4.144.227	4.144.227	4.144.227	4.216.281	4.216.281	4.216.281	4.216.281	4.216.281	4.216.281	12.576.800	12.576.800	12.576.800
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	27.121	27.121	27.121	29.271	29.271	29.271	29.271	29.271	29.271	85.734	85.734	85.734
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	242.282	242.282	242.282	253.224	253.224	253.224	253.224	253.224	253.224	748.734	748.734	748.734
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	223.272	223.272	223.272	223.272	223.272	223.272	223.272	223.272	223.272	670.088	670.088	670.088
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	119.274	119.274	119.274	119.274	119.274	119.274	119.274	119.274	119.274	357.826	357.826	357.826
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	456.262	456.262	456.262	512.224	512.224	512.224	512.224	512.224	512.224	1.480.710	1.480.710	1.480.710
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	237.424	237.424	237.424	237.424	237.424	237.424	237.424	237.424	237.424	712.272	712.272	712.272
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	433.839	433.839	433.839	433.839	433.839	433.839	433.839	433.839	433.839	1.301.517	1.301.517	1.301.517
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	23.104	23.104	23.104	23.104	23.104	23.104	23.104	23.104	23.104	69.316	69.316	69.316
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	300.218	300.218	300.218	212.214	212.214	212.214	212.214	212.214	212.214	724.660	724.660	724.660
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	531.237	531.237	531.237	235.224	235.224	235.224	235.224	235.224	235.224	1.001.915	1.001.915	1.001.915
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	5.121	15.364	15.364	15.364
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	2.488	2.488	2.488	4.121	4.121	4.121	4.121	4.121	4.121	10.730	10.730	10.730
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	1.327	3.981	3.981	3.981
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	1.100.367	1.100.367	1.100.367	1.065.224	1.065.224	1.065.224	1.065.224	1.065.224	1.065.224	3.230.816	3.230.816	3.230.816
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	299.272	299.272	299.272	299.272	299.272	299.272	299.272	299.272	299.272	897.816	897.816	897.816
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	202.192	202.192	202.192	188.224	188.224	188.224	188.224	188.224	188.224	578.640	578.640	578.640
Programmi di ricerca e sviluppo e iniziative di ricerca e sviluppo	2.112	2.112	2.112	6.224	6.224	6.224	6.224	6.224	6.224	14.560	14.560	14.560

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi del triennio per Missione o Programma
 (in migliaia di €)

Missione/Programmi	Budget 2023				Budget 2024				Budget 2025			
	Costi propri	Contributi	Costi totali	Contributi	Costi propri	Contributi	Costi totali	Contributi	Costi propri	Contributi	Costi totali	
Ricerca scientifica, attività di pubblica utilità, attività di ricerca e sviluppo, attività di ricerca e sviluppo, attività di ricerca e sviluppo	170.076	2.162	172.238	2.316	174.554	81.259	255.813	85.419	2.760	88.179	344.000	
Formazione, attività di pubblica utilità, attività di ricerca e sviluppo, attività di ricerca e sviluppo, attività di ricerca e sviluppo	17.889	12.152	30.041	275.822	314.711	314.711	314.711	314.711	314.711	314.711	1.263.846	
Servizi e attività di pubblica utilità, attività di ricerca e sviluppo, attività di ricerca e sviluppo, attività di ricerca e sviluppo	451.0		451.0	45.488	496.488	63.682	560.170	27.012		27.012	587.182	
TOTALE CENTRALE	178.415	12.314	190.729	473.626	419.783	147.651	567.434	112.431	2.760	115.191	1.278.085	
COSTI NETTI DI CARATTERI FINANZIARI												





Tavola C/11



Tavola D



BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi medi delle retribuzioni ordinarie del triennio per Amministrazione centrale
 (in Euro)

Settore	Budget DLG 2023			Budget DLG 2024			Budget DLG 2025		
	Costi medi per lavoratore (A)	Costi medi per posto (B)	Costi medi per posto (C)	Costi medi per lavoratore (D)	Costi medi per posto (E)	Costi medi per posto (F)	Costi medi per lavoratore (G)	Costi medi per posto (H)	Costi medi per posto (I)
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	51.235	507.634,77	24.182	17.134	3.747.233.950	22.072	21.161	2.935.255.835	53.725
MINISTERO AFFARI ESTERNI	42.112	28.452,367	24.770	1.627	121.077.265	20.302	3.477	121.956.766	54.427
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI	90,2	418.071,12	80.400	747	46.418.566	30.771	337	47.766.012	56.122
MINISTERO INTERIORI	42.224	6.449.439.222	37.441	127.226	1.665.216.620	37.922	111.231	1.365.241.777	57.174
MINISTERO SANITA' E POLITICHE TURISTICHE	7.627	30.182.674	5.176	1.626	231.499.226	37.227	1.641	263.996.342	57.667
MINISTERO DIFESA	1.038.870	4.127.277.215	27.007	1.069.412	42.403.247.926	38.979	1.077.117	46.179.247.456	59.064
MINISTERO JUSTIZIA	157.423	2.406.257.728	30.071	729.946	3.793.142.879	30.520	235.311	3.946.387.247	50.505
MINISTERO CULTURA E ATTIVITA' CULTURALI	1.176	105.921.225	55.205	2.507	271.622.145	36.226	2.242	221.727.215	57.244
MINISTERO VIGILANZA E POLITICHE REGIONALI	16.567	883.747.225	34.937	2.426	492.219.176	31.466	17.466	865.676.260	42.472
MINISTERO REGIONI E POLITICHE LOCALI	21.206	502.221.275	49.119	31.429	525.309.441	40.107	12.427	525.344.729	46.116
MINISTERO POLITICHE EUROPEE	340.293	14.905.742.027	24.082	181.922	27.227.543.462	24.125	181.207	14.908.281.227	51.124
TOTALE	7.482	27.867.290	27.108	1.748	44.874.174	37.922	1.711	10.246.402	44.486

Tabella E/2

BUDGET DELLO STATO 2023-2025
Costi medi delle retribuzioni ordinarie del triennio per Amministrazione centrale
 (in Euro)

Amministrazione Centrale	Budget 2023 (M€)			Budget 2024 (M€)			Budget 2025 (M€)		
	Costi retribuzionali (M€)	Costi per la gestione (M€)	Costi per la manutenzione (M€)	Costi retribuzionali (M€)	Costi per la gestione (M€)	Costi per la manutenzione (M€)	Costi retribuzionali (M€)	Costi per la gestione (M€)	Costi per la manutenzione (M€)
MINISTERO DELL'INTERNO	42.077	55.254.053	42.061	51.031	50.388.740	46.240	56.112	50.214.726	44.262
MINISTERO DELLA SANITÀ	7.987	32.484.101	8.014	7.476	32.147.237	7.889	7.898	32.441.840	7.419
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	100	14.511.458	70.395	276	14.513.249	23.227	206	2.555.315	70.267
TOTALE GENERALI	50.064	102.249.612	120.470	58.783	97.049.226	77.356	64.216	85.211.881	121.948

*) AL 31 DICEMBRE 2022

Tabella F

BUDGET DELLO STATO 2023
Riconciliazione del budget con il bilancio finanziario per il triennio

	2021	2022	2023
Entrate di Avanzo a	52.515.245.185	62.459.602.044	19.882.124.937
Aliquota IVA di base	11.502.234.124	11.595.710.573	11.522.583.444
Gestione a Riscatto	327.197.127	92.766.113	979.229.221
Indirizzo di gestione	756.937.985	208.216.589	735.287.121
Immane dell'Avanzo	1.000.190.000	5.215.114.805	1.045.497.196
Costi Spedienti	73.007.122	73.127.122	73.126.455
Controllato	1.123.263.472	1.197.548.429	2.125.912.581
TOTALE COSTI PROPRII	107.493.678.194	107.251.913.998	99.882.124.938
+ Investimenti	4.149.224.171	4.165.148.812	4.224.468.170
- Ammortamenti	1.405.244.102	1.287.428.479	2.014.195.381
-/+ Rivalutazioni e integrazioni	24.171.340.521	32.162.962.245	29.121.149.142
+ Contributi e Concessi	544.412.241.572	425.952.074.566	422.324.157.458
+/+ Rivalutazioni	85.115.264.241	91.219.729.118	84.294.292.141
+/- Rivalutazioni e integrazioni del Bilancio	427.222.521.254	415.141.271.852	421.412.842.121
TOTALE STATI PATRIMONIALI / COMPENSA	1.134.623.240.668	1.120.571.553.253	1.129.350.846.670



PAGINA BIANCA

CAPITOLO V

ILLUSTRAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA**Titolo I****Risultati differenziali del bilancio dello Stato****ART. 1.*****(Risultati differenziali bilancio dello Stato)***

La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato.

Titolo II**Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti****ART. 2.*****(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)***

La norma riconosce anche per il primo trimestre 2023 i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, previsti a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale nel corso dell'anno 2022.

In particolare, la disposizione - al comma 1 - prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. "energivore"), i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, nella misura del 45 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023.

Il suddetto credito di imposta, inoltre, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle predette imprese e dalla stesse autoconsumata nel primo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Il comma 2 dispone, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile - sia intesa sia quale potenza contrattualmente impegnata - pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al comma 1, il riconoscimento, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Al comma 3 si prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 4 prevede, in favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto

trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infrarionale (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Il comma 5 dispone che, ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 2 e 4, con l'impresa destinataria del contributo si cessa nel quarto trimestre del 2022 e nel primo trimestre del 2023 di energia elettrica e di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riferiva nel quarto trimestre dell'anno 2019. Il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è ripetuto il calcolo dell'incremento di costo della componente energia elettrica e del prezzo di riferimento del gas naturale riferito al quarto trimestre dell'anno 2022 rispetto al medesimo trimestre dell'anno 2019, nonché l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità applicative e di fruizione del credito d'imposta, compresa la facoltà di cessione ad altri soggetti, in analogia con quanto previsto per i contributi riconosciuti per il 2022.

Il comma 8 affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 3.

(Azzerramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

Il comma 1 dispone l'azzeramento, per il primo trimestre 2023, delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Il comma 2 quantifica gli oneri necessari all'attuazione della derogazione di cui al comma 1 e dispone il trasferimento delle risorse alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

ART. 4.

(Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

Il comma 1 prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei gennaio, febbraio e marzo 2023, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento in deroga all'aliquota del 10 e del 22 per cento, prevista a seconda dei casi dal DPR n. 635 del 1972. La norma rappresenta una ulteriore estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 della misura inizialmente introdotta dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 27 settembre 2021, n. 130, per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas metano sui consumi, stimati o effettivi, dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021. La riduzione dell'aliquota IVA è già stata estesa, dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 506, della legge 30 dicembre 2021, n. 234), ai consumi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, ai consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, dall'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, ai consumi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 e dall'articolo 5 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ai consumi relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Per espressa previsione normativa, qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Gli usi civili e industriali agevolati sono individuati attraverso il rinvio all'articolo 26, comma 1, del Testo unico scesa (di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504).

Il comma 2 dispone che ARERA provveda a mantenere per il primo trimestre dell'anno 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel quinto trimestre 2022, autorizzando la relativa spesa da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2023.

ART. 5.*(Misure in materia di bonus sociale elettrica e gas)*

La misura prevista al comma 1 eleva a 15 000 euro la soglia del parametro ISEE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico. La misura prevista al comma 2 estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.

ART. 6.*(Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo MIC2-7 PNRR)*

La misura costituisce la prima attuazione dell'impegno assunto dalla missione MIC2-7 in tema di oneri di sistema, la cui esazione deve essere sottratta ai fornitori di energia elettrica. A tal fine, la disposizione prevede che gli oneri nucleari impropri tramite il conto per il finanziamento delle attività nucleari di cui all'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 231/2021/R/vel e il conto per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 51 della medesima deliberazione, non sono più soggetti all'obbligo, da parte dei fornitori, di riscossione. Si prevede, altresì, la possibilità che ulteriori oneri impropri siano progressivamente definiti su proposta dell'ARERA, che provvede anche in sede di rendicontazione annuale a fornire una stima dell'eventuale variazione dell'onere previsto per gli anni successivi.

ART. 7.*(Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)*

La disposizione, al comma 1, istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da destinare al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale. I commi 2 e 3 autorizzano la spesa necessaria alla compensazione derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale. Tali risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, previa comunicazione da parte dell'ARERA dell'effettivo fabbisogno derivante dalla vendita da parte del responsabile del bilanciamento. Si prevede, infine, che le eventuali risorse residue siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

ART. 8.*(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)*

La norma mira ad attribuire risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia, per un ammontare pari per l'anno 2023 a 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa messa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPL-Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

ART. 9.*(Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)*

La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica dalle seguenti fonti:



- a) energia eolica;
- b) energia solare (termica e fotovoltaica);
- c) energia geotermica;
- d) energia idroelettrica senza serbatoio;
- e) combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
- f) rifiuti;
- g) energia nucleare;
- h) lagune;
- i) prodotti del petrolio greggio;
- j) torba.

Gli impianti interessati dalla disposizione sono:

- a) gli impianti da fonti rinnovabili non elettrificati nell'ambito di applicazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; l'articolo 15-bis del DL 4/22 ha già previsto un tetto ai ricavi per alcune categorie di impianti alimentati da fonti rinnovabili incluse tra quelle indicate dal Regolamento UE;
- b) gli impianti alimentati da fonti non rinnovabili individuati dal Regolamento UE.

Si prevede, quindi, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE esecola, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari, alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e arbitrata per gli impianti programmabili ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali. Nel caso la differenza prodotta sia negativa, il GSE procede a richiederne la restituzione.

Il tetto ai ricavi è posto pari a 180 €/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologie stabilite sulla base di criteri definiti dall'ARERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti, per le tipologie di generazione per i quali i costi di produzione risultano più elevati. A tale riguardo, nel caso di impianti incentivati con meccanismi a una via diversi da quelli sostitutivi dei certificati verdi, il tetto è posto pari al massimo valore tra 180 €/MWh e la tariffa spettante.

Con riguardo alla coerenza fra tale scelta e quella di valori del cap più ridotti applicati agli impianti soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 15 bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 si precisa che in tale ultimo caso, in capo agli impianti considerati, poteva individuarsi un extraprofitto maggiore rispetto a quello attribuibile agli impianti interessati dalla odierna disposizione. I primi, infatti, o sono impianti incentivati secondo i meccanismi del Conto Energia, e quindi ricevono un incentivo fisso cui si aggiungono i proventi della vendita dell'energia a prezzi di mercato, o sono impianti non incentivati ma entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2019, che hanno generalmente ammortizzato i costi di investimento e, in quanto alimentati da fonti rinnovabili, non esibiscono costi variabili dipendenti dalla materia prima del combustibile. Entrambe le categorie di impianti soggetti alle disposizioni dell'art. 15-bis quindi beneficiano di un extra aumento dei ricavi derivanti dal più elevato prezzo dell'energia elettrica immessa in rete, che deve valutarsi *retrospetti* più ampio di quello che interessa gli impianti odierni, che risultano di più recente entrata in esercizio, ovvero a cui sono applicabili meccanismi di incentivazione diversi da quelli del Conto Energia, maggiormente improntati a caratteristiche di equa redditività.

Sotto il profilo giuridico, non si ritiene quindi che possa ravvisarsi alcuna caratteristica di ingiustificata discriminazione fra i diversi soggetti interessati, la diversità del limite applicato trovando opportuno fondamento nella diversità delle condizioni di redditività attribuibili in capo ai diversi soggetti.

Dal punto di vista temporale, il suddetto meccanismo si applica a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, come stabilito dal Regolamento UE medesimo.

Il meccanismo non si applica:

1. all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW; tale esclusione, consentita dal Regolamento UE, è coerente con quanto previsto dal meccanismo dell'articolo 15-bis del decreto-legge n. 4/2022;
2. all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia (limitatamente alla durata di tali contratti) e prevedano un prezzo medio, comunque, non superiore al tetto previsto;
3. all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE, ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 21, ad un prezzo non superiore al tetto previsto;

4. agli impianti a fonti rinnovabili con contratti di incentivazione attivi che risultino regolati con meccanismo a due vie ovvero all'energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Viene affidata all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) la disciplina delle modalità con le quali è data attuazione alla disposizione.

Si prevede inoltre che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi (rispetto al tetto prestabilito) restano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta di cui all'articolo 2 della presente legge, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le eventuali maggiori somme affluite all'erario del bilancio dello Stato rispetto a quanto previsto al primo periodo sono riassegnate ad un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto al finanziamento delle finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A tal riguardo, il suddetto Regolamento ha infatti previsto che gli Stati membri provvedono a che tutti i ricavi eccedenti derivanti dall'applicazione del tetto siano utilizzati in modo mirato per finanziare misure a sostegno dei clienti finali di energia elettrica che attenuino l'impatto su questi ultimi dei prezzi elevati dell'energia elettrica. Tali misure possono comprendere:

- la concessione di una compensazione finanziaria ai clienti finali di energia elettrica per la riduzione del loro consumo di energia elettrica, anche attraverso procedure d'asta o di gara per la riduzione della domanda;
- trasferimenti diretti ai clienti finali di energia elettrica, anche attraverso riduzioni proporzionali nelle tariffe di rete;
- compensazioni ai fornitori obbligati a fornire energia elettrica ai clienti sotto il prezzo di costo a seguito di un intervento dello Stato o pubblico nella fissazione dei prezzi a norma dell'articolo 12;
- la riduzione dei costi di acquisto dell'energia elettrica sostenuti dai clienti finali, anche limitatamente a un volume determinato di energia elettrica consumata;
- la promozione di investimenti dei clienti finali di energia elettrica nelle tecnologie di decarbonizzazione, nelle energie rinnovabili e nell'efficienza energetica.

I volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione sono circa 41,9 TWh su base annua, pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Terna).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023 varia in relazione al prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, in questa fase soggetta a forti fluttuazioni. Nell'ipotesi più probabile e anche più desiderabile di una riduzione del prezzo all'ingrosso, si può stimare fino a circa un miliardo di euro, arrivando a 1,7-2 miliardi di euro nel caso di prezzi non modificati per effetto delle nuove azioni attese in campo anche dal Regolamento e quindi in linea con i forward attuali, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessata dall'applicazione della misura pari a circa 29,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023; quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari all'80%; tetto ai ricavi di 180€/MWh e, per la generazione da biogas e da bioliquidi, posto a valori più elevati rispettivamente di 220€/MWh e 350€/MWh;
- valore atteso del prezzo di mercato spot (P15) pari a 240 €/MWh, per effetto dei capi al gas e energia elettrica e delle misure di contenimento dei consumi, ovvero 282€/MWh (forward 1° semestre 2023).

ART. 10.

(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

La norma intende raggiungere i target di riduzione fissati dal Regolamento UE 2022/1854. Al riguardo l'articolo considera una estensione della misura all'intero anno, contribuendo, quindi, a ridurre per un periodo più ampio i consumi elettrici nelle ore di picco. Ciò si rende opportuno in considerazione di un prolungatissimo

delle conseguenze della guerra russo-ucraina e per la correlata necessità di ridurre indirettamente i consumi del gas per la restante parte dell'anno.

Più precisamente, il comma 1 della disposizione stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco, di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/1854, venga istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Termi S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura ha l'obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l'impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023. Si procede, quindi, che entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Termi S.p.A. trasmette una proposta di procedura al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che provvede all'approvazione della stessa, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Il comma 2 dispone che la proposta di procedura di cui al comma 1 individua le ore di picco che rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi, nonché le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco, anche considerando i dati storici, rispetto a cui è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.

Il comma 3 stabilisce che il servizio di riduzione dei consumi sia coordinato con la procedura prevista dall'articolo 2, comma 4, del DM Mte del 21 ottobre 2022, n. 464, finalizzata al contenimento indetto dei consumi di gas da parte dei clienti industriali che offrono il servizio di interrompibilità elettrica e tiene conto delle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale. Il servizio di riduzione dei consumi di cui al comma 1 può essere esteso, su base annuale, per le esigenze di riduzione indiretta dei consumi di gas per l'anno 2023, nel limite delle risorse disponibili.

Da ultimo, il comma 4 autorizza per le finalità del presente articolo la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

ART. 11.

(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il comma 1 prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 164, la concessione di un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività. Inoltre, la medesima disposizione prevede, al comma 2, che il contributo spetti anche alle imprese esercenti attività agricola e di pesca, in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Il comma 3 dispone che il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2023, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 23 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e che il medesimo credito non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito di imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi oneri, a condizione che da tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non derivi il superamento del costo sostenuto.

Con il comma 4 è riconosciuta la facoltà di cessione del credito d'imposta e sono previsti una serie di adempimenti da rispettare in caso di cessione dello stesso.

Il comma 5 prevede espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Al sensi del comma 6 il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito di imposta di cui al presente articolo.

Titolo III **Misure fiscali**

Capo I **Riduzione della pressione fiscale**

ART. 12. **(Modifiche al regime forfetario)**

La disposizione innalza da 65.000 euro a 85.000 euro il limite di ricavi o compensi di cui al comma 54 della legge n. 190 del 2014, che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Il nuovo limite di 85.000 euro si applica a partire dal periodo d'imposta 2021. Pertanto, applicando il regime forfetario nel 2021 i contribuenti che, al ricorrere degli altri requisiti, nel 2022 non hanno superato detta soglia. Ai fini della franchigia IVA riservata ai soggetti in regime forfetario, l'innalzamento della soglia dei ricavi e compensi fino a 85.000 euro tiene conto della direttiva (UE) 2020/285 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese che si applica a partire dal 1° gennaio 2025. Detta direttiva prevede che gli Stati possano ammettere al regime di franchigia IVA i soggetti con volume di ricavi e compensi non superiore a 85.000 euro, la medesima direttiva prevede che se nel corso dell'anno solare il soggetto passivo supera la soglia di volume d'affari di 100.000 euro il regime di franchigia cessa di applicarsi a partire da quel momento.

In attesa del recepimento della citata direttiva, l'innalzamento della soglia fino a 85.000 euro, così come previsto dalla presente disposizione, è subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee. Tale richiesta, presentata il 4 novembre u.s., è attualmente al vaglio delle competenti autorità europee. Il regime di franchigia IVA è stato già oggetto di autorizzazione da parte degli organismi dell'Unione Europea; da allora il regime è stato autorizzato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2024 con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio dell'UE maggio 2020, per i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 65.000 EUR.

La disposizione della lettera b) del presente articolo modifica, altresì, il successivo comma 7, per prevedere l'ipotesi di cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro; per espressa previsione normativa, e dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Per il periodo d'imposta in cui i ricavi o i compensi superano il limite di 100.000 euro, il reddito è determinato con le modalità ordinarie.

Pertanto, in conseguenza delle modifiche apportate e fermi restando tutti gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime:

- in caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.000 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo;
- in caso di ricavi o compensi di ammontare superiore a 100.000 euro il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso.

ART. 13. **(Flat tax incrementale)**

La disposizione introduce la flat tax incrementale opzionale ai fini IRPEF per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo.

In particolare, limitatamente all'anno 2021 è assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, l'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022. La base imponibile agevolata non può comunque superare l'ammontare di euro 40.000 e l'eventuale eccedenza rispetto a tale importo è soggetta ad IRPEF secondo i criteri ordinari. È, inoltre, prevista una franchigia pari al 5 per cento dell'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, cui resta assoggettata regolarmente all'IRPEF.

Viene, inoltre, stabilito che di tale eccellenza si tiene comunque conto ai fini della spettanza e per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali.

Ai fini dell'accanto Irpef e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni agevolative.

ART. 14.

(Derogazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)

La misura mira a rafforzare l'attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione e a rimediare alle difficoltà di reclutamento incontrate dai datori di lavoro nel settore, nonché a preservare e rilanciare il comparto turistico-alberghiero e della ristorazione, introducendo una misura volta ad assicurare un concreto strumento di contrasto alle difficoltà del settore, al fine di favorire la ripresa e la crescita del lavoro e del turismo in Italia, con misure funzionali all'incremento della produttività, della competitività e della redditività.

In quest'ottica, si potenzia anche l'offerta turistica nazionale, garantendo un evidente sostegno economico ai lavoratori e una maggiore stabilità occupazionale del settore, già duramente colpito dagli effetti negativi della crisi da Covid-19, dai rincari delle materie prime e del costo dell'energia, introducendo specifiche misure che mirano, altresì, ad una concreta ottimizzazione del meccanismo di computo e prelievo fiscale a vantaggio di lavoratori e imprese.

Infatti, si incentiva la clientela, compresa quella che paga attraverso mezzi di pagamento elettronici, a corrispondere la mancia, così contribuendo a rafforzare l'attrattività delle professioni del settore, prevedendo che le somme destinate ai lavoratori a titolo di liberalità costituiscano redditi da lavoro dipendente e, salve espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite del 25 per cento del reddito percepito dal medesimo prestatore per le relative prestazioni di lavoro.

In tal modo, si intende favorire altresì l'ottersione dell'evasione fiscale connessa all'uso di corrispondere la mancia in contanti al lavoratore, facilitando il pagamento delle mance per il servizio attraverso mezzi di pagamento elettronici al momento del pagamento del conto.

La disposizione prevede, inoltre, che le somme in questione siano escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non siano computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Per il lavoratore, invece, qualora le vigenti disposizioni facciano riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione in favore del medesimo di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva in questione.

Anche al fine di evitare l'abbassamento del livello dei salari nel comparto interessato dalla misura, si prevede, oltre ai richiamati limiti percentuali e quantitativi di reddito, che la medesima competa esclusivamente ai lavoratori del settore privato che abbiano conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore a euro 50.000.

ART. 15.

(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti)

A legislazione vigente, l'art. 1, ai commi da 181 a 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota del 10 per cento, sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di 3.000 euro. Tale misura agevolativa è prevista a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a euro 50.000.

Con l'articolo allegato, per l'anno 2023, si intende ridurre dal 10 al 5 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva in esame.

ART. 16.*(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)*

La disposizione modifica l'articolo 1, commi 652 e 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), al fine di differire al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inerenti, rispettivamente, all'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (c.d. plastic tax) e all'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (c.d. sugar tax).

ART. 17.*(Aliquota IVA per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile)*

La presente disposizione, al comma 1, lettera a), n. 1), ricomprende tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell'ambito applicativo dell'aliquota IVA del 5 per cento, uniformandone il trattamento agevolato. A tal fine, è modificato il numero (quinquages) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente, la lettera b), n. 2) del presente articolo prevede l'abrogazione del numero (14-bis) della Tabella A, Parte III, allegata al medesimo d. P.R. 633 del 1972, che assoggettava all'aliquota IVA del 10 per cento i prodotti assorbenti e i tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, diversi da quelli compostabili e lavabili. Il comma 1, lettera a), n. 2, mediante l'inserimento del n. 1-sexies) nella Tabella A Parte II-bis, allegata al d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per i seguenti prodotti: latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farne, semole, semolini, anidi, fecole e estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionato per la vendita al minuto; pannolini per bambini seggiolini per lattanti o per bambini da installare negli autoveicoli.

Per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia può farsi riferimento all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento (UE) N. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 del 2013, in base al quale per "lattanti" si intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e per "bambini nella prima infanzia" i bambini di età compresa tra uno e tre anni.

A fini del coordinamento, la lettera b), al n. 2, modifica il numero 65) della Tabella A, Parte III, allegata al d. P.R. n. 633 del 1972, al fine di escludere dall'ambito applicativo di tale disposizione i prodotti per l'alimentazione infantile indicati al n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis allegata al d. P.R. n. 633 del 1972. L'applicazione della aliquota del 5 per cento ai prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile e ai suddetti prodotti per l'infanzia risulta conforme alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, modificata, per quanto concerne le aliquote IVA, dalla Direttiva (UE) 2022/542 del 5 aprile 2022 che ha, tra l'altro, ridefinito le categorie di beni e servizi che possono essere assoggettate a aliquote IVA ridotte. In particolare, ai fini del presente articolo rilevano i seguenti punti dell'Allegato III: il punto 1), concernente i prodotti alimentari, tra i quali possono essere compresi anche quelli relativi ai lattanti e alla prima infanzia; il punto 3), concernente i prodotti di protezione dell'igiene femminile e i prodotti igienici assorbenti, compresi quindi quelli per bambini; il punto 24), concernente i seggiolini per bambini installati negli autoveicoli.

ART. 18.*(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)*

La disposizione, al comma 1, lettera a), estende temporaneamente fino al 31 dicembre 2023 l'operatività delle misure di deroga all'ordinaria vocazione del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa di cui all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2017 n. 244, previste originariamente dall'art. 54 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. "Cura Italia"), per la sola durata di nove mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 1, lettera b), interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, in primo luogo, prorogando, dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023, il regime speciale introdotto dall'art. 64 comma 5 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 75 (c.d. DL Sostegni bis), convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al senso del quale la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo è stata elevata, per le categorie prioritarie (giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi ALMP e giovani di età inferiore ai 36 anni), dal 50% fino all'80% della quota capitale, qualora in possesso di

on indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore all'80% del prezzo dell'immobile, compreso di oneri accessori (Loan to Value (LTV)). In secondo luogo, viene prorogata parimenti fino al 31 marzo 2023 l'applicazione, per le istanze ricomprese nel regime speciale dell'80%, di un add-on rispetto al TBGM, quale introdotto dall'art. 35-bis del decreto-legge 21 settembre 2022 n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 per le domande presentate dal 1° dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.

L'intervento in oggetto trova fondamento nel protrarsi e aggravarsi dell'emergenza socio-economica che rende necessario continuare a sostenere l'accesso ai mutui garantiti da parte dei soggetti più fragili, tra i quali rientrano le categorie prioritarie sopra descritte, così come avvenuto già durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 nel corso della quale la misura ha avuto origine.

Con la successiva lettera c), la norma prevede di un anno, fino al 31 dicembre 2023, anche le speciali agevolazioni in materia di imposte indirette previste per l'acquisto e per il relativo finanziamento della "prima casa" di abitazione disposti a favore dei giovani che hanno il duplice requisito, anagrafico ed economico: *i)* non aver compiuto trentasei anni di età; *ii)* di avere un "Indicatore della Situazione Economica Equivalente" (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Infine, per far fronte al potenziale di domande di garanzia stimate dal Gestore per l'anno 2023, considerando via la prosecuzione dell'operatività ordinaria di copertura al 50% che la proroga, al 31 marzo 2023, della copertura (fino all'80%, viene previsto il rifinanziamento del Fondo prima casa per l'anno 2023.

ART. 19.

(Norma imposta sostitutiva AVS-LPP SVIZZERA)

Con la proposta allegata si introduce un nuovo comma 1-ter all'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 al fine di stabilire che le somme corrisposte da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi compreso le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e in qualunque forma o titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento del pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota del 5 per cento della ritenuta prevista dai commi 1 e 1-bis del medesimo art. 76 in relazione alle stesse somme in caso di intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani.

Con detta proposta si intende eliminare una disparità di trattamento derivante da una lacuna normativa del citato art. 76, considerando che, nel caso in cui l'accredito delle prestazioni AVS o LPP non venga canalizzato in Italia, a legislazione vigente, in assenza di un sostituto d'imposta che operi la ritenuta del 5 per cento a titolo d'imposta, i commi 1 e 1-bis dell'articolo 76 della citata legge n. 413/1991 non possono trovare applicazione. Ne consegue che il contribuente che riceve l'accredito all'estero delle somme in questione a legislazione vigente non ha la possibilità di godere del trattamento fiscale agevolativo previsto a suo favore per il caso che canalizzasse la riscossione in Italia.

Inoltre, è previsto che la predetta disposizione decorra dalla stessa data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187 e che non si dà luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato.

ART. 20.

(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)

La disposizione proroga, per l'anno 2023, la previsione di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

ART. 21.*(Esenzione IMU su immobili occupati)*

Il comma 1 introduce nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità de l'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giurisdizionale penale. In particolare, si prevede che per fruire del beneficio il soggetto passivo sia tenuto a comunicare il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione al comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali; analogha comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

Il comma 2 prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Capo II Disposizioni in materia di entrate

ART. 22.

(Disposizioni in materia di deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali)

L'intervento normativo è volto a garantire il rispetto, da parte dell'Italia, dell'impegno politico assunto da tutti gli Stati membri nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin nel 2019, in materia di tassazione del reddito d'impresa.

L'impegno politico, assunto nel 2019, riguardava l'individuazione delle misure difensive che ogni Stato Membro deve adottare verso le giurisdizioni incluse nella lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. La suddetta lista delle giurisdizioni non cooperative, periodicamente aggiornata, include le giurisdizioni terze, i cui sistemi fiscali non sono ritenuti in linea con i principi di buon governo fiscale dall'Unione europea. In particolare, con le Conclusioni del 5 dicembre 2017 (cfr. Conclusioni del Consiglio 5 dicembre 2017, documento 15429/17), il Consiglio Ecofin ha adottato la prima lista europea di giurisdizioni non cooperative a fini fiscali (Allegato I al documento 15429/17), su impulso del Gruppo tecnico di lavoro "Codice di Condotta per la tassazione del reddito di impresa" costituito in seno al Consiglio europeo.

Con le Conclusioni del 5 dicembre 2019, il Consiglio Ecofin ha adottato le Linee Guida (Allegato 4 al Report semestrale del Gruppo Codice di Condotta al Consiglio Ecofin documento n. 14114/19, di seguito Linee Guida) relative alle misure difensive in materia fiscale, legislative ed amministrative, che gli Stati membri si sono impegnati ad adottare nei confronti delle giurisdizioni terze incluse nella lista. Di regola, gli Stati membri devono avere introdotto le suddette misure difensive nella normativa nazionale che deve essere in vigore dal 1 gennaio 2021.

Gli Stati membri sono obbligati a selezionare ed introdurre nella normativa domestica almeno una tra le misure legislative contenute nelle Linee Guida: deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali; disposizioni in materia di società controllate estere (CFCE), applicazione di ritenute alla fonte sui pagamenti in uscita e, infine, limitazioni all'applicazione della disciplina della c.d. "participation exemption" sui pagamenti effettuati a soggetti localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali.

Le Linee Guida prevedono che le misure difensive debbano avere l'effetto di incoraggiare le giurisdizioni terze, incluse nella lista, ad allinearsi ai principi di buon governo fiscale.

Le Linee Guida, specificano che l'adozione delle misure difensive non debba pregiudicare le disposizioni del diritto nazionale che consentono al contribuente di fornire la prova contraria per disapplicare la norma.

In considerazione di tutte le finalità delineate, l'intervento normativo intende ripristinare, adattandola al nuovo assetto normativo vigente, la disciplina fiscale relativa alla deducibilità dei c.d. costi *black list*, modificata dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015 (decreto Internazionalizzazione) e, successivamente, abrogata dalla legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità per il 2016) a partire dal periodo d'imposta 2016, in base alla quale la rilevanza fiscale delle spese *black list* è ammessa, secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito di impresa, nei limiti del corrispondente valore normale dei beni o dei servizi acquistati, determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR. Ne consegue che qualora il costo risulti inferiore o uguale al valore normale del bene o servizio, lo stesso sarà deducibile per l'intero valore. Viceversa, se il costo in questione risulta superiore, lo stesso sarà comunque ammesso in deduzione fino a concorrenza del valore normale, l'eventuale eccedenza, rispetto al valore normale, potrà essere dedotta dal reddito d'impresa del soggetto residente qualora sia dimostrato che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Il ripristino di tale disciplina ha reso, inoltre, necessario effettuare le opportune modifiche di coordinamento all'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, relativo al regime sanzionatorio applicabile in caso di omessa o incompleta indicazione dei costi *black list* nella dichiarazione dei redditi, nonché all'articolo 21 (ex comma 1, lettera a), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo alla disciplina sugli "Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale" da utilizzare anche al fine della preventiva definizione dei metodi di calcolo del valore normale.

ART. 23.***(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)***

Il comma 1 dell'articolo disciplina il regime fiscale di affrancamento o di rimpatrio degli utili e delle riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Attraverso l'esercizio dell'opzione si ottiene l'effetto di escludere da imposizione, in capo al soggetto fiscalmente residente o localizzato in Italia, tali utili affrancati provenienti dalle suddette partecipate estere.

In base a quanto previsto nei commi 2 e 3, l'opzione è di tipo *checkbox-picking*, nel senso che può essere esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere e tale facoltà viene consentita ai partecipanti, sia soggetti IRPEF che detengono le partecipazioni nell'esercizio dell'attività d'impresa sia soggetti IRES, residenti o localizzati nel territorio dello Stato.

È possibile effettuare l'opzione con modalità differenti. In particolare, in norma contempla:

- i un affrancamento integrale o parziale, assoggettando a imposta sostitutiva l'intero ammontare o una quota degli utili e delle riserve di utile;
- ii un affrancamento specifico e più vantaggioso per l'ammontare degli utili che saranno rimpatriati entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovuta per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare); in tal caso, gli utili sono accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è differenziata a seconda del soggetto partecipante e del tipo di affrancamento prescelto. In caso di affrancamento degli utili da rimpatriare in Italia, è disciplinata anche la conseguenza derivante dal mancato rispetto delle condizioni sopra indicate.

Ai sensi del comma 4, l'imposta sostitutiva deve essere calcolata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate. Ai fini della nozione di controllo, l'articolo rinvia ai criteri dettati nell'articolo 167, comma 2, dello stesso testo unico.

Il comma 5 disciplina le modalità di esercizio dell'opzione e di versamento delle imposte sostitutive.

In particolare, l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione, senza possibilità di ricorrere alla compensazione in F24, entro il termine di scadenza per la versamento del saldo delle imposte sui redditi dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 giugno 2023 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

L'opzione è efficace a decorrere dall'inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

Il comma 6 stabilisce che, in caso di distribuzione, i dividendi si considerano prioritariamente formati da utili o riserve di utile oggetto di affrancamento che, dunque, non dovranno scontare ulteriori imposte in capo al soggetto residente in Italia.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione e di limitare l'impatto di eventuali cessioni di partecipazioni, il comma 7 prevede l'incremento del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nelle entità estere interessate dall'imposta sostitutiva pari all'ammontare degli utili affrancati e il suo decremento in caso della loro distribuzione.

Ai sensi del comma 8, è possibile esercitare l'opzione anche per gli utili attribuiti alle stabili organizzazioni in regime di *branch exemption*.

Infine, al comma 9 rinvia un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. L'attuazione del comma 1.

ART. 24.***(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)***

La disposizione modifica inanzitutto l'articolo 23 del TUIR in tema di tassazione dei soggetti non residenti, inserendovi la previsione in base alla quale vengono qualificati come redditi prodotti nel territorio dello Stato e, quindi, ivi imponibili, le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più

del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.

Tale disposizione è conforme all'articolo 13, paragrafo 4, del Modello di Convenzione OCSE, che, peraltro, è stato già recepito in diverse numerose Convenzioni volte a evitare la doppia imposizione sul reddito ed il patrimonio stipulate dall'Italia.

L'uscamento, nell'articolo 23 del T.U.R. del criterio di collegamento allo Stato della fonte, previsto dal citato modello di Convenzione, mira ad assoggettare ad imposizione in Italia le medesime plusvalenze qualora ciò sia consentito da una specifica disposizione nelle Convenzioni già stipulate.

Con l'intervento normativo sull'art. 5, comma 5, del D. lgs. n. 461 del 1997, si intende, inoltre, evitare che il regime di esenzione ivi previsto sia applicabile anche alle partecipazioni in società ed enti, non negoziate in mercati regolamentati, il cui valore, per più della metà, deriva, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.

In sintesi, le plusvalenze in esame – essendo assimilate a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti – sono redditi diversi di natura finanziaria cui non si applica l'art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 461 del 1997, secondo cui non concorrono a formare il reddito, tra l'altro, le plusvalenze da partecipazioni non qualificate realizzate da soggetti residenti in Paesi o territori che costituiscono un adeguato scambio di informazioni.

ART. 25.

(Agevolazione agevolata ai soci ed estromissione dei beni delle imprese individuali)

Le disposizioni che hanno consentito alle società commerciali l'assegnazione agevolata dei beni ai propri soci nonché la trasformazione delle società in società semplici, sono state più volte riterate sino al 2016 (Legge n. 232/2016). Da allora, nonostante il rilevante interesse e le costanti richieste delle imprese, l'agevolazione non è stata riproposta, a differenza dell'estromissione dell'immobile strumentale da parte dell'imprenditore individuale le cui disposizioni di favore sono state riproposte da ultimo dalla legge finanziaria per il 2019.

Disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si persegue l'obiettivo di assegnare ai soci, con una imputazione ridotta, gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire:

- gli immobili strumentali per natura, sempre che siano concessi in locazione, comodato, o comunque, non direttamente utilizzati dall'impresa;
- gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- gli immobili che concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 90 del T.U.R.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i beni immobili i quali, pur essendo per le loro caratteristiche qualificanti tra quelli strumentali per natura, in quanto non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, sono tuttavia utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del loro possessore.

Si consente in sostanza ai soci di rientrare in possesso di beni che hanno scarsa connotazione imprenditoriale, spesso utilizzati per fini privati direttamente dai soci stessi.

Inoltre, la nuova consente anche l'estromissione di beni mobili registrati (motanti, aeromobili, autoveicoli, etc.) nonché la trasformazione agevolata di società che gestiscono tali beni.

L'assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale (S.p.a., S.r.l., S.n.c.p.a., S.n.c. e S.a.s.) in società semplice, in assenza di agevolazione, comporterebbe il rialzo al valore normale dei citati beni (l'oir, articolo 9) con relativa ordinaria tassazione in capo alla società. Sotto il profilo delle imposte d'atto, l'imposta di registro, ipotecaria e catastale verrebbero applicate in misura piena, incidendo molto onerosa l'operazione e in definitiva tale da scoraggiare l'operazione.

Sotto il profilo Iva, non potendo derogare ai vincoli comunitari, le predette operazioni (assegnazione e trasformazione) non possono fruire di alcun beneficio e la base imponibile è determinata in base ai criteri generali, ossia il "valore di costo" di cui all'articolo 13, comma 2, lett. e), del DPR n. 633/1972.

I predetti commi prevedono:

La norma di favore prevede:

- la possibilità di determinare la base imponibile prendendo a riferimento il valore catastale dell'immobile (in luogo del valore normale);
- una imposta sostitutiva sulla plusvalenza netta sopra calcolata del 8% (in luogo del 24% di Ires, della tassazione progressiva Irap e del 3,9% di Irgap, salvo maggiorazioni settoriale o regionale). In caso di

società non operativa l'imposta sostitutiva è elevata al 10,5%;

- una imposta sostitutiva del 13% nel caso in cui, per effetto della assegnazione, la società dovesse utilizzare in contropartita della fuoriscelta contabile del capitale assegnato, riserve di patrimonio netto in sospensione d'imposta (in luogo della tassazione ordinaria del 24% Ires);
- l'imposta di registro ridotta al 50% (dunque, in via generale dal 9% al 4,5%);
- le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in luogo rispettivamente del 2% e 1%.

Il comma 7 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13¹, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell'esenzione agevolata dei beni dal patrimonio dell'imprenditore individuale. L'esenzione è condizionata al pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

I versamenti dell'imposta sostitutiva sono effettuati per il 60 per cento entro il 30 settembre 2023 e per la parte rimanente entro il 30 novembre 2023.

Per la determinazione del valore normale è possibile fare riferimento all'ammontare delle perdite catastali incrementate degli appositi moltiplicatori previsti per legge. Il valore fiscalmente riconosciuto è, invece, pari alla differenza tra il costo storico dell'immobile e l'importo degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

In base alla presente disposizione, l'imprenditore, entro il 31 maggio 2023 può escludere dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 7, del Tuir, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, con effetto dal 1° gennaio 2023.

La disposizione, pertanto, consente agli imprenditori che intendono di cessare l'attività, in un orizzonte temporale limitato, di facilitare l'esenzione dell'immobile utilizzato nell'attività dell'impresa. In mancanza della norma agevolativa, si applicherebbero le disposizioni sull'autocostruzione dei beni che comportano l'ordinaria tassazione in materia di imposte sui redditi. La norma si applica a tutti gli immobili strumentali per natura prescindendo dal loro esclusivo utilizzo per l'attività d'impresa.

ART. 26.

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)

La modifica alternativa, oltre, alla riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1° gennaio 2023, prevede la possibilità di rideterminare anche il valore di acquisto delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Gli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avevano introdotto la facoltà di rideterminare i valori dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito in esito, a seguito di apposita perizia.

Il comma 1 dell'articolo prevede, mediante l'inserimento del comma 1-bis nell'articolo 5 della legge n. 448 del 2001, la possibilità di rideterminare anche il valore delle partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, possedute alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR riferita al mese di dicembre 2022 deve essere assoggettato a imposta sostitutiva.

Il successivo comma 2 prevede la possibilità di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio 2023.

Il comma 3, infine, stabilisce la misura delle aliquote delle imposte sostitutive di cui ai comandi precedenti. Le aliquote delle predette imposte sostitutive sono stabilite nelle seguenti misure:

- 14 per cento sia per le partecipazioni che, alla data del 1° gennaio 2023, risultano qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, sia per le partecipazioni non qualificate;

- 14 per cento per i terreni edificabili e non destinazione agricola.

ART. 27.

(Affrancamento quote di DICR e polizze assicurative)

L'articolo, al comma 1, prevede la facoltà, ai fini della determinazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria di cui rispettivamente all'articolo 44, comma 1, lettera g), e all'articolo 67, comma

1. Lettera c-ter) del TUIR, di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato secondo i criteri stabiliti nel medesimo comma 1, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L'imposta sostitutiva è applicata entro il 15 settembre 2023 con aliquota pari al 14 per cento. Il successivo comma 2 prevede la possibilità di considerare come corrisposti, e quindi assoggettati a tassazione, i redditi dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. g) quater), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. A tal fine, la predetta differenza è assoggettata ad imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento da versare da parte dell'impresa di assicurazione entro il 15 settembre 2023. La provvista necessaria per il pagamento dell'imposta sostitutiva è richiesta al contraente. I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le polizze che scadono entro il 31 dicembre 2024.

ART. 28,

(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

La norma proposta istituisce un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l'anno 2023 per i soggetti che producono, importano o vendono energia elettrica, gas naturale, produzione, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi.

Il contributo di solidarietà temporaneo introdotto dall'articolo costituisce, per l'anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, un contributo di solidarietà temporaneo.

L'ambito soggettivo di applicazione del contributo di solidarietà temporaneo, individuato dal comma 1, è costituito dai soggetti che svolgono, nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, nonché di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale, o di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.

Il contributo, in ogni caso, non è dovuto dai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione riferito al codice ATECO 473000.

Ai sensi del comma 2 il contributo è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sulla quota del reddito complessivo conseguito nel periodo d'imposta antecedente al 1° gennaio 2023, determinato ai fini IRPEF, che eccede, per almeno il 10 per cento, la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti; in ogni caso, è dovuto fino a concorrenza di una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Il comma 3 disciplina il versamento del contributo. In particolare, il contributo è versato in un'unica soluzione entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

Il comma 4 prevede l'indeducibilità del contributo dalle imposte sui redditi e dall'IRAP.

Il comma 5, al fine dell'individuazione della disciplina relativa a successione, accertamento e contenzioso applicabile al contributo, rinvia alle disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.

ART. 29.***Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo***

La tassazione dei prodotti a base di tabacco si inserisce in un quadro normativo sovranazionale che ne delinea i principi generali. In particolare, le linee guida essenziali relative alla tassazione delle sigarette sono contenute nel Capo III della direttiva (UE) del Consiglio del 2011/64/UE del 21 giugno 2011. Conformemente alle disposizioni ivi stabilite, il sistema di tassazione delle sigarette è un sistema misto, ossia composto da un'accisa ad valorem e da un'accisa specifica. Il diritto unionale richiede quindi che gli Stati membri applichino, a tutte le tipologie di sigarette, un medesimo regime di tassazione; inoltre deve risultare che il peso dell'accisa specifica (e la sua incidenza) nell'ambito dell'onere fiscale totale (costituito dall'accisa specifica, dall'accisa ad valorem e dall'IVA calcolate con riguardo al prezzo medio ponderato - PMP) deve essere compreso tra il 7,5% e il 76,5%. Infine, l'accisa totale (specifica più ad valorem) non deve essere inferiore al 60% del prezzo medio ponderato e comunque non inferiore a 90 euro per 1000 sigarette. A questa regola è prevista una deroga se l'accisa corrispondente al prezzo medio ponderato sia comunque superiore a 115 euro, come nell'ordinamento nazionale.

Tale disciplina normativa è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano ed è contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e, in particolare per quanto attiene all'accisa sulle sigarette, nell'articolo 29-*octies* e nell'Allegato I del medesimo testo unico delle scritte.

La necessità di un intervento normativo di riforma nasce dalla volontà di semplificare un sistema che attualmente si configura come particolarmente complesso, tenendo anche in considerazione l'evoluzione del quadro normativo unionale che porterà a breve ad una importante revisione della predetta Direttiva relativa alla struttura e alla aliquota dell'accisa gravante sui tabacchi lavorati. Parallelamente, per completare il quadro generale del settore, si rileva che nell'ultimo decennio le vendite delle sigarette "tradicionali", basate sulla combustione del tabacco, hanno registrato una rilevante contrazione, tale andamento di riduzione delle vendite di sigarette risulta confermato anche negli ultimi anni: nel 2020 i dati riportati nel Bollettino delle Entrate tributarie del Ministero dell'economia e delle finanze mostrano un calo rilevante delle entrate derivanti dallo specifico settore.

In tale contesto e anche a seguito del confronto con l'esperienza di altri Paesi appartenenti all'Unione europea, si è ritenuto opportuno procedere con un approccio indirizzato ad assegnare, gradualmente, un maggior peso alla componente specifica dell'accisa. Con il comma 1, lettera n), numero 1, si stabilisce infatti la sostituzione dell'attuale comma 3, dell'articolo 29-*octies*, del TUA e la determinazione della predetta quota specifica in misura fissa stabilita, per l'anno 2023, in 36,00 euro per 1.000 sigarette, per l'anno 2024 in 36,50 euro per 1.000 sigarette e, a partire dall'anno 2025, in 37,00 euro per 1.000 sigarette. Questa riconfigurazione della parte specifica dell'accisa permette di avere un sistema di tassazione più semplice consentendo, peraltro, alle aziende di pianificare le proprie attività e risorse potendo conoscere a priori quale sarà il valore della tassazione nel futuro. La suddetta disposizione, inoltre, semplifica anche l'attuale calcolo della componente ad valorem sulle sigarette che sarà calcolata applicando direttamente l'aliquota di ecci alla voce "Tabacchi lavorati", lettera c), dell'Allegato I al TUA, al prezzo di vendita al pubblico: tale aliquota viene conseguentemente rideterminata nella misura del 47,50%. Con il successivo comma 1, lettera a), numero 2, si provvede, per coordinamento, ad espungere il comma 4 dell'articolo 29-*octies* in questione. Analogamente con il comma 1, lettera n), numero 3, si provvede a coordinare il testo dell'articolo 29-*octies* in questione con le modifiche apportate dalla disposizione in illustrazione e ad aggiornare l'importo dell'onere fiscale minimo per le sigarette, previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, della citata direttiva 2011/64/UE, tale importo è fissato nella misura del 96,22 % dell'accisa globale o dell'imposta sul valore aggiunto, calcolate con riferimento al PMP-sigarette per l'anno 2023. Il medesimo onere fiscale minimo sarà aumentato nella misura del 96,50 % per l'anno 2024 e nella misura del 96,90 % a partire dall'anno 2025.

Il comma 1, lettera a), numero 4) stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determini annualmente, sulla base del valore del PMP-sigarette individuato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione all'anno precedente, il rapporto tra accisa specifica e onere fiscale totale (calcolato con riferimento al "PMP-sigarette") in modo da constatare che tale valore sia comunque compreso nell'ampio intervallo (7,5% - 76,5%) previsto dall'articolo 8, paragrafo 4 della citata direttiva 2011/64/UE. Qualora a causa di un aumento abnorme del PMP-sigarette tale valore non dovesse risultare compreso nel predetto intervallo, il Ministro dell'economia e delle finanze provvederà ad aumentare, con il predetto decreto e nel

tempi previsti dalla citata direttiva (C.E.), la componente specifica dell'accisa sulle sigarette in modo che la stessa rientri nell'intervallo in questione.

Con la successiva lettera b) dell'articolo in illustrazione viene gradito l'aumento dell'accisa già previsto per l'anno 2023 e successivi dall'articolo 39-terdecies, nel comma 3, del TIR per i prodotti del tabacco da inalazione senza combustione. In particolare, si prevede che l'aliquota di tassazione aumenti dal 36,5 per cento al 39,5 per cento dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2025; dal 2026 la medesima aliquota sarà fissata al 41 per cento.

Con il comma 1, lettera c) si prevede e rideterminare, in riduzione, la tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, destinate ad essere inalate senza combustione (e di sigarette elettroniche). Tale tassazione, che è stabilita in termini percentuale dell'accisa che graverebbe su un quantitativo equivalente di sigarette, viene ridotta, dal 1° gennaio 2023, al quindici e al dieci per cento della predetta accisa a seconda che le predette sostanze liquide contengano o meno nicotina.

Infine con la successiva lettera d) si prevede ad aggiungere, coerentemente con il modello di tassazione sulle sigarette sopra illustrato, l'aliquota di accisa relativa alla componente ad valore per le sigarette al predetto valore del 47,50%.

ART. 30.

(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)

Attualmente sono attive 93 concessioni per la raccolta del gioco a distanza: 34 concessioni sono state assegnate in esito alla gara pubblica svolta in ossequio alla previsione recata dall'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione dell'articolo 1 comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Tutte le concessioni scadranno il 31 dicembre 2022.

La proposta normativa ha la finalità di evitare che si interrompa l'attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale presso cui si dirigerebbero i giocatori.

La proroga di un anno prevede il mantenimento delle medesime condizioni previste dalle vigenti convenzioni oltre il versamento di un contributo *non tantum* quantificato in misura pari al valore annuale di quanto già versato in occasione dell'assegnazione delle citate concessioni, aumentato del 15 per cento. La percentuale di riferimento è inoltre, in termini quantitativi, coerente con le variazioni relative all'indice di prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai stabilito dall'Istat. Ciò fa desumere quindi che ogni concessionario, per il contributo *non tantum*, si troverà a versare l'importo originariamente stabilito suddiviso per 9 o 7 in funzione della tipologia con un incremento del 15%.

ART. 31.

(Tassazione delle operazioni su crypto-attività)

La digitalizzazione dell'economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell'economia.

Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano lo sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto le cosiddette crypto-attività.

Per crypto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica, comunque denominata.

In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le crypto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).

Le crypto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito. Delfi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia *block-chain*) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.

Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle crypto-

attività ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (*provider di crypto-asset e di wallet*) che attualmente sono soggetti solo a un controllo normativo limitato e che quindi, allo stato, non sono tenuti a obblighi di reportistica o di sostituzione d'imposta.

Tali attività sono detenute in "portafogli" digitali (*wallet*) che ne consentono l'archiviazione tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I *wallet* sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi - *wallet online ("hot")* o *offline ("cold")* - e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial *wallet*).

La disposizione introduce quindi una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle crypto-attività, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

La disposizione assoggetta ad imposizione le plusvalenze realizzate e gli altri proventi percepiti attraverso operazioni che hanno ad oggetto *cripto-attività*, comunque denominate, introducendo nel comma 1 dell'articolo 67, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e-*terzo*).

Costituiscono redditi diversi, le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di *cripto-attività*, comunque denominate, archiviate o negoziate elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti. Viene stabilito che non costituisce tutt'ispecie fiscalmente rilevante la permuta effettuata tra *cripto-attività* aventi medesime caratteristiche e funzioni, ad esempio non assume rilevanza lo scambio tra valore virtuali, mentre assume rilevanza fiscale l'utilizzo una *cripto-attività* per l'acquisto di un bene o un servizio o di una altra tipologia di *cripto-attività* (ad esempio utilizzo di una *crypto currency* per acquistare un *non fungible token*) o la conversione di una *crypto currency* in euro o in valuta estera.

Per effetto della disposizione in esame, le operazioni aventi ad oggetto *cripto-attività* rientrano esclusivamente nella suddetta previsione; pertanto, non saranno più comprese nelle previsioni di cui alle precedenti lettere *a-terza* e *quarta*).

A tal fine la disposizione prevede una norma transitoria per consentire l'utilizzo di minusvalenze relative ad operazioni aventi ad oggetto *cripto-attività* già realizzate alla data in vigore della presente disposizione, consentendone la deduzione dalle plusvalenze ai sensi dell'articolo 68 comma 5 del Tuir.

Al fine di evitare l'emergere di fenomeni impositivi per importi non rilevanti (e generalmente ascrivibili a operazioni ricorrenti di modesto valore, come ad esempio nel caso di utilizzo di *cripto-attività* nel settore del *gaming*), è stata prevista una soglia di esclusione da imposizione pari a euro 2.000 per anno d'imposta. Conseguentemente, si consente la riportabilità in avanti delle minusvalenze solo se di importi superiori a euro 2.000.

Con le modifiche all'articolo 68 del Tuir sono state stabilite le modalità di determinazione di tali redditi e, in particolare, si prevede che le minusvalenze realizzate sono deducibili limitatamente dalle plusvalenze derivanti dalla stessa tipologia di attività, nel periodo di imposta in cui sono realizzate e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Con le modifiche introdotte al decreto legislativo n. 461 del 1997 si prevede:

- l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento;
- la possibilità di esercitare l'opzione di cui all'articolo 6 (ed. regime del risparmio amministrato) e dell'articolo 7 (ed. regime del risparmio gestito), presso gli intermediari bancari e finanziari abilitati;
- la possibilità di esercitare l'opzione per il risparmio amministrato relativamente ai rapporti intrattenuti con gli operatori non finanziari di cui alle lettere i) e i-bis) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vale a dire con i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Infine, sono state apportate modifiche alla disciplina del monitoraggio fiscale prevista dal decreto-legge n. 167 del 1990, da parte degli intermediari introducendo l'obbligo anche per i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Per quanto riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico dei contribuenti, la norma prevede che, in relazione a tali attività, gli stessi sussistono indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse, prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia.

ART. 32.
(Valutazione crypto-attività)

La digitalizzazione dell'economia ha bisogno di certezze regolamentari per poter sviluppare pienamente i potenziali di maggiore produttività del sistema e, quindi, di maggiore crescita dell'economia.

Vanno rimosse quindi le cause di incertezza che minano lo sviluppo di questo settore. Uno degli interventi necessari e non procrastinabili riguarda la fiscalità delle operazioni aventi ad oggetto valute virtuali e, in generale, le cosiddette crypto-attività.

Per crypto-attività si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere emessi, trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica, comunque denominata.

In tale ambito è possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno univoca natura e qualificazione giuridica (non tutte le crypto-attività hanno ad esempio natura finanziaria).

Le crypto-attività sono connesse alla crittografia e alla tecnologia del registro distribuito – DeFi (trattasi di un nuovo mercato tecnologico e finanziario, formato da un insieme di protocolli informatici che si sviluppano sulla base di network decentralizzati che sfruttano la tecnologia block-chain) e possono essere emesse, registrate, trasferite e archiviate in modo decentralizzato.

Tale caratteristica esclude la necessità di ricorso agli intermediari finanziari tradizionali che rappresentano i tipici fornitori di informazioni rilevanti per le dichiarazioni fiscali dei clienti. Di contro, il mercato delle crypto-attività ha fatto nascere una nuova generazione di intermediari (provider di crypto-asset e di wallet) che attualmente sono soggetti solo a un controllo nominativo limitato e che, quindi, possono alimentare comportamenti di elusione fiscale.

Tali attività sono detenute in "portafogli" digitali (wallet) che ne consentono l'archiviazione tramite l'autorizzazione con chiavi pubbliche e private. I wallet sono classificati in base a criteri diversi tra i quali quelli più rilevanti si basano sulla tecnologia del mezzo di conservazione (i.e. paper, hardware, desktop, mobile, web), sulla connettività alla rete dell'ambiente in cui sono archiviate le chiavi - wallet online ("hot") o offline ("cold") - e sul controllo o meno della chiave privata da parte dell'utente (custodial/non custodial wallet).

La disposizione vuole evitare l'ipotesi di incoerenza delle oscillazioni di valore delle predette crypto-attività detenute dalle imprese, prescindendo dalle modalità di redazione dei bilanci; rimangono escluse, le valutazioni dei crediti e dei debiti da regolare in crypto-attività. Resta fermo che nel momento in cui le crypto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre crypto-attività) o cedute in cambio di moneta Fiat, la differenza tra il corrispettivo massato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di perito.

ART. 33.
(Rideterminazione del valore delle crypto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che detengono crypto-attività alla data del 1° gennaio 2021 di rideterminare il costo o valore di acquisto alla medesima data pagando sullo stesso un'imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.

L'imposta deve essere versata in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023, ovvero in tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive devono essere applicati gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

ART. 34.
(Regolarizzazione delle crypto-attività)

La disposizione prevede la possibilità per i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle crypto-attività ovvero i redditi derivanti dalle stesse, la possibilità di far emergere tali attività presentando un'apposita dichiarazione e pagando un'imposta sostitutiva nella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché di una ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi, nel caso in cui sia stata omessa l'indicazione dei redditi e dello 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni o interessi nel caso in cui sia stata omessa solo l'indicazione nel quadro RW.

Non è possibile regolarizzare crypto-attività frutto di attività illecite o acquistate attraverso proventi derivanti da attività illecite.

ART. 35.

(Imposta di bollo sulle crypto-attività)

La disposizione introduce l'applicazione dell'imposta di bollo anche sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività e che comportano eventuali obblighi di comunicazione dei valori alla clientela da parte del soggetto gestore.

In questi casi l'imposta di bollo si applica nella misura del 2 per mille annuo del valore delle crypto-attività anche nell'ipotesi in cui non venga inviata alcuna comunicazione alla clientela. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell'imposta di bollo.

In luogo dell'imposta di bollo, ad esempio nel caso in cui le crypto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavette, pc e smartphone, è prevista l'applicazione di un'imposta sul valore delle stesse detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato nella medesima misura del 2 per mille (a versare secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi).

Tale imposta si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato e non solo a quelli tenuti agli obblighi di monitoraggio.

ART. 36.

(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA)

La disposizione contenuta nel comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi e anche in virtù del potenziamento disposto dall'articolo della presente legge concernente il "Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria", implementa le proprie analisi al fine di introdurre idonei presidi atti a evitare l'utilizzo di nuove partite IVA, da parte di soggetti che presentano profili di rischio, soprattutto con riferimento alla realizzazione di frodi fiscali (perpetrate spesso attraverso la costituzione di ditte individuali o società di capitali a responsabilità limitata semplificata, caratterizzate da brevi periodi di operatività, finalizzate alla violazione di obblighi fiscali e contributivi, sottraendosi ad ogni attività di riscossione).

Pertanto, tale disposizione si aggiunge ai presidi preventivi già esistenti costituiti dalle istruttorie previste per il rilascio delle nuove partite IVA.

La disposizione contenuta nel comma 1 prevede che l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione ed alle frodi, implementa le proprie analisi al fine di intercettare quanto prima nuove partite IVA a rischio, invitando il contribuente a presentarsi in ufficio per l'esibizione dei documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che attesti l'effettivo esercizio di un'attività economica. In caso di esito negativo del controllo – per mancata presentazione del contribuente, ovvero per verifica documentale con riscontro di irregolarità oppure di inadempienza negli elementi prestati a superare i profili di rischio individuati – l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA.

Il medesimo comma, inoltre, con l'aggiunta del nuovo comma 15-bis.2, stabilisce che – ove la cessazione della partita IVA consegua all'adozione dei provvedimenti di chiusura disciplinati dal comma 15-bis e dal nuovo comma 15-bis.1 dell'articolo 35 del d.P.R. n. 653 del 1972 – la richiesta di nuova partita IVA può avvenire esclusivamente, previa rilascio di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e comunque non inferiore a 50.000 euro. La polizza, infatti, è posta anche a garanzia di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente alla emanazione del provvedimento di chiusura sempreché non sia intervenuto il versamento delle somme dovute.

Restano fermi, con riferimento all'iscrizione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, gli attuali controlli previsti dal regolamento UE n. 904 del 2010 e dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 giugno 2017.

Contestualmente, il comma 2, attraverso una modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede l'irrogazione di una sanzione di euro 3.000 nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale.



Con riferimento alla sanzione di euro 3.000 prevista per il destinatario del provvedimento di cessazione, si prevede la responsabilità solitale a carico dell'intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave, salvo che non sia in grado di dimostrare il proprio errore incolpevole, avendo adottato la diligenza connessa al proprio profilo professionale, quale ad esempio l'adeguata verifica della clientela.

Ai fini dell'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in argomento è prevista l'emanazione di uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 3).

ART. 37.

(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

La presente disposizione intende prevedere misure di contrasto alle frodi IVA nel settore delle vendite on line di determinati beni presenti nel territorio dello Stato, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti di consumatori finali.

A tal fine, la norma prevede obblighi comunicativi relativi ai dati dei fornitori e delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma che facilita la vendita.

Capo III

Misure di sostegno in favore del contribuente

ART. 38.

(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)

La disposizione in commento intende fornire supporto alle imprese e ai contribuenti in generale, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui dell'emergenza pandemica e all'aumento dei prezzi dei prodotti energetici, attraverso alcune soluzioni che possono concretamente agevolare la definizione dei rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria, con particolare riferimento alle somme dovute in esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, riducendo gli oneri a carico dei contribuenti ed estendendo l'ampiezza dei piani di rateazione.

A tal fine, la disposizione prevede quanto segue.

- **Commi 1 e 2** - i debiti emergenti dalle comunicazioni d'irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/72), possono essere definiti attraverso il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi (anche di rateazione, in caso di pagamento rateale) e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del tre per cento (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte non versate o versate in ritardo. Tale soluzione è applicabile ai debiti emergenti dai controlli delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15-ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti o si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del d. lgs. n. 471 del 1997.

Per effetto di quanto previsto al comma 7 della disposizione in commento il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata potrà essere effettuato, in ogni caso, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

- **Commi 3 e 4** - per i pagamenti rateali regolamente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d'imposta, è previsto che:
 - la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo (cfr. comma 7), anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
 - le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);



- o anche in questa ipotesi, in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 13 ter del d.P.R. n. 602 del 1973, la definizione non produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.

Quanto previsto ai commi 3 e 4 si applica ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per i quali non sia intervenuta la decadenza della rateazione ai sensi delle norme vigenti.

- **Comma 5** – le somme versate fino a concorrenza dei debiti dettibili ai sensi della disposizione in commento, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
- **Comma 6** – è differito di un anno il termine per la ratifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute in caso alle comunicazioni d'irregolarità recapitate per le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non venga effettuato nelle misure e nei termini previsti.
- **Comma 7** – viene modificato l'articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 1997, allo scopo di unificare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi. Attualmente, invece, per i debiti fino a 5 mila euro, è ammesso solo il pagamento rateale fino a un massimo di otto rate trimestrali di pari importo.

ART. 39.

(Regolarizzazione irregolarità formali)

La disposizione in esame introduce la possibilità di regolarizzare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi.

Il comma 1 dispone che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi e adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi, commesse fino 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, mentre il comma 2 e il comma 3 dispongono, rispettivamente, che tale versamento sia eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 e che la regolarizzazione si perfezioni con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità ed omissioni.

Il comma 4 della disposizione in commento stabilisce che sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria mentre il comma 5 che la stessa non possa essere esperita per l'emissione di attività finanziarie e patrimoniali costituite e detenute fuori del territorio dello Stato.

Il comma 6 della norma prevede che, in deroga a quanto stabilito all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, constatate con processo verbale, i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.

Ai sensi del comma 7, sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 8 della norma in argomento prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano disciplinate le relative modalità di attuazione.

ART. 40.

(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)

La disposizione introduce una regolarizzazione delle violazioni, diverse da quelle formali e da quelle dettibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riguardanti dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti. Per accedere

alla regolarizzazione è necessario che le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 35-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

La regolarizzazione comporta il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti e si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023.

È ammesso il pagamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023, mentre sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. Il mancato versamento, anche parziale, alle predette scadenze delle somme dovute, determina la decadenza dalla rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

La regolarizzazione disposta dal presente articolo non è consentita per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

La norma precisa, altresì, che i rinvii già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 41.

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

La norma riguarda la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall'Agenzia delle entrate entro la data del 31 marzo 2023.

Nello specifico, il primo comma, con riferimento agli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e a quelli notificati fino al 31 marzo 2023, prevede che ai fini della definizione agevolata sia necessario il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 5 e 3 dei citati articoli 2 e 3 nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Le stesse previsioni si applicano anche agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data del 31 marzo 2023.

Il secondo comma prevede che, in caso di acquisizione su avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione notificati dall'Agenzia delle entrate e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della norma e sui medesimi atti notificati fino al 31 marzo 2023, la definizione sia ammessa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il pagamento delle sanzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 15 nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate (anche in deroga a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 del menzionato articolo 15).

Il comma 3 consente la definizione, alle medesime condizioni dei commi precedenti, anche degli atti di recupero notificati dall'Agenzia delle entrate.

Con riferimento alle modalità di versamento la norma consente il pagamento rateale delle somme dovute con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con applicazione degli interessi al tasso legale sulle rate successive alla prima. Non si applica la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione, con una clausola di chiusura, conferma l'applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, non espressamente derogate. Dalla procedura di definizione sono esclusi gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-

legge 28 giugno 1990, n. 167. Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità attuative della norma.

ART. 42.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

La norma in esame — che ripropone, sostanzialmente, la medesima disciplina prevista dall'articolo 6, del decreto-legge n. 119 del 2018 — consente di definire, con modalità agevolate, le controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, avverti ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono, quindi, escluse dalla definizione le controversie relative ad atti privi di natura impositiva.

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda da parte del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio e di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, determinate a norma dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (*"Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste"*).

Il comma 2 stabilisce che, in caso di ricorso pendente in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, il comma 3 stabilisce, tuttavia, che qualora l'Agenzia delle entrate risulti soccombente nell'ultima o nell'unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione può avvenire con il pagamento del quaranta per cento del valore della controversia nel caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado e del quindici per cento nel caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado. Per il caso di soccombenza parziale le medesime misure si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente.

Per il caso di soccombenza parziale, il comma 4, precisa che le misure di cui al comma 3 si applicano limitatamente alla parte del valore della controversia in cui l'Agenzia delle entrate è risultata soccombente, mentre per la parte del valore della controversia in cui è risultata soccombente il contribuente è dovuto l'intero importo. Nel caso sia intervenuta sentenza di Cassazione con rinvio, la controversia si considera pendente in primo grado, in coerenza con la previsione dell'articolo 58, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di riscossione in pendenza di giudizio di rinvio.

Il comma 5 stabilisce che le controversie tributarie pendenti in Cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite mediante il pagamento di un importo pari al cinque per cento del valore della controversia.

Il comma 6 prevede che le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se la controversia riguarda esclusivamente le sanzioni collegate al tributo, per la definizione non è dovuto alcun importo, sempreché il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame. In mancanza di definizione del predetto rapporto tributario, la controversia va definita secondo le modalità di cui al comma 1.

Il comma 7 stabilisce che sono interessate dalla definizione le controversie nelle quali il ricorso di primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Al sensi del comma 8, non possono essere definite le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di stato.

Il comma 9 stabilisce che il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento degli importi dovuti ovvero della prima rata, in mancanza di importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

È prevista la possibilità di rateizzare le somme dovute per la definizione secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali da pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione e non sono rateizzabili gli importi fino a mille euro. Il termine per il pagamento delle somme dovute per la definizione e della prima rata è fissato al 30 giugno 2023.

Il comma 10 precisa che, in presenza di autonome controversie, occorre presentare una distinta domanda di definizione entro il 30 giugno 2023, esente dall'imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il comma 11 prevede che dagli importi dovuti per la definizione delle controversie si computano quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio, vale a dire gli importi versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione agevolata della controversia non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anziché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore dell'articolo in commento.

Il comma 12 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta al giudice da parte del contribuente. In tale ultimo caso il processo resta sospeso fino al 10 luglio 2023. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti e della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2024.

Il comma 13 prevede che, per le controversie definibili, sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali, di riassunzione e per la proposizione del controprocesso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 luglio 2021.

Il comma 14 stabilisce che l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. È consentita l'impugnazione del diniego entro sessanta giorni dalla notifica all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il comma 15 dispone che il processo si estingue con decreto presidenziale in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2024 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Il comma 16 prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal coobbligato, i relativi effetti giovano in favore degli altri obbligati, inclusi quelli per i quali la controversia non era più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il comma 17 fa riferimento a uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate con i quali stabilire le modalità di attuazione del presente articolo.

Il comma 18 finalizzato a coordinare la definizione di cui al presente articolo con quella prevista dall'articolo 5 della legge n. 136 del 2022.

Con il comma 19 viene riconosciuto a ciascun ente territoriale la possibilità di stabilire, entro il 31 marzo 2023, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

ART. 43.

(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

La norma in esame introduce una ipotesi di conciliazione agevolata delle controversie tributarie basata sulla tipologia di conciliazione "fuori udienza" di cui all'articolo 48 decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La conciliazione "fuori udienza" si realizza con il deposito in giudizio – di primo o di secondo grado – di una "istanza congiunta", cioè di una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Possono essere conciliate in maniera agevolata le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della norma, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 descrive i benefici della conciliazione agevolata ovvero, in luogo dell'applicazione delle sanzioni nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge in primo grado e nella misura del cinquanta

per cento del minimo previsto dalla legge in secondo grado, il pagamento delle sanzioni ridotte ad un dieottesimo del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.

Il comma 3 prevede la possibilità di rateizzare le somme dovute secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, ma con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Non è ammesso il pagamento tramite compensazione. Il termine per il pagamento delle somme dovute o della prima rata deve avvenire entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo.

Il comma 4 prevede che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente conduce alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso e all'applicazione del conseguente regime sanzionatorio per l'omesso versamento. In particolare, il comma 5 stabilisce che in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva si ha decadenza dal beneficio riguardante l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta e il competente ufficio provvederà alla tempestiva iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposte, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Il comma 5 stabilisce che non possono essere oggetto di controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'U.E., l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

In quanto compatibili con la presente disposizione trovano applicazione, in via residuale, le previsioni recate dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 44.

(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

La norma in esame introduce, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, un'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall'articolo 390 codice di procedura civile.

L'ipotesi agevolativa, descritta dal comma 1, prevede che il ricorrente in cassazione possa rinunciare al ricorso a seguito di un accordo transattivo di tutte le pretese fiscali.

Il comma 2 individua i benefici derivanti dall'adesione alla presente disposizione.

Il comma 3 precisa che l'accordo transattivo si perfeziona con la sottoscrizione o con l'integrale pagamento delle somme scaturite dall'accordo.

Il comma 4 non ammette il pagamento tramite compensazione e, in ogni caso, la rinuncia agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Il comma 5 richiama, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 390 del codice di procedura civile.

Il comma 6 stabilisce che non rientrano nella disposizione in esame le controversie riguardanti, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'U.E., l'IVA riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

ART. 45.

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

In relazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, la disposizione, al comma 1, consente di regolarizzare l'omesso o scature versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Viene, inoltre, garantita la possibilità di regolarizzare l'omesso pagamento degli importi dovuti, anche rateali, a seguito degli accordi di conciliazione di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che, in base al disposto di cui al successivo articolo 48-ter, comma 3, siano scaduti all'entrata in vigore della disposizione, purché non sia stata notificata la relativa cartella ovvero l'atto di intimazione.

In base al comma 2, in entrambe le ipotesi la regolarizzazione comporta il versamento dell'imposta dovuta e si perfeziona, come previsto dal secondo comma della disposizione, con il pagamento dell'intero importo entro

il 31 marzo 2023 oppure tramite il versamento di un massiccio di venti rate trimestrali di pari importo, la cui prima rata deve essere corrisposta entro il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Ai fini della regolarizzazione è esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 3 prevede che, in caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, il competente ufficio proceda all'iscrizione a ruolo degli importi residui dovuti a titolo di imposta, oltre interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta; in tali casi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'emesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

ART. 46.

(Stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2015)

Il comma 1 prevede che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della legge in commento, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardo di iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli cartelli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2018, n. 119, all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 ottobre 2018, n. 101, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Lo stesso comma 1 prevede che l'annullamento sia effettuato alla data del 31 gennaio 2023, per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili, e che, ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione debba trasmettere agli enti, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 giugno 2015. Sulla base di tale elenco, gli enti creditizi sono chiamati ad adeguare le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti. Si stabilisce, inoltre, la non applicabilità delle disposizioni in tema di discarico per insigibilità e, che, fatte salve le casi di cui, non si proceda a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile. Infine, si dispone che restino definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento.

Il comma 2 prevede, per i crediti oggetto di annullamento automatico alla data del 31 gennaio 2023 e fino a tale data, la sospensione della riscossione.

Al comma 3 viene previsto che, per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 119 del 2018 e all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 41 del 2021, annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, l'agente della riscossione presenti, entro il 30 settembre 2023, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022 e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze e che il relativo onere, da soddisfare, senza interessi, in dieci rate annuali (la prima scadente il 20 dicembre 2023), sia posto a carico del bilancio dello Stato.

Il comma 4 precisa che restano ferme le precedenti disposizioni di stralcio di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 119 del 2018 e all'art. 4, commi da 4 a 9, del decreto-legge n. 41 del 2021.

Ai sensi del comma 5, le disposizioni dei commi 1 a 4 non si applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo 3, commi 16, lett. a), b) e c), del decreto-legge n. 119 del 2018, e alle risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, 2008/147/CE, 2009/147/CE, 2010/147/CE, 2011/147/CE, 2012/147/CE, 2013/147/CE, 2014/147/CE, 2015/147/CE, 2016/147/CE, 2017/147/CE, 2018/147/CE, 2019/147/CE, 2020/147/CE, 2021/147/CE, 2022/147/CE, emanate dal Consiglio, del 26 maggio 2014, e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'imputazione.

Ai sensi del comma 6 le disposizioni dell'articolo in commento si applicano ai debiti risultanti dai cartelli affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103 mediante l'adozione di apposite deliberazioni da adottare entro il 31 gennaio

2023, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

ART. 47.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023)

La disposizione prevede la facoltà, per il debitore, di fruire di una nuova forma di definizione agevolata dei debiti contenuti nei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023.

Il comma 1 prevede che i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023 possano essere estinti con il pagamento del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette "sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999.

Il comma 2 consente il pagamento delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 ovvero in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024).

Il comma 3 stabilisce che, in caso di pagamento rateale, non si applica l'art. 19 del DPR n. 602/1973 e gli interessi da corrispondere sono calcolati al tasso del 2 per cento annuo.

Il comma 4 pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire ai debitori nell'area riservata del suo sito internet, i dati necessari ad individuare i carichi definitivi.

Secondo il comma 5, il debitore, per aderire alla definizione, deve presentare, entro il 30 aprile 2023, una dichiarazione all'agente della riscossione, con le modalità, esclusivamente telematiche, pubblicate dallo stesso agente sul proprio sito *internet* entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento; nella dichiarazione dovrà essere indicato anche il numero di rate prescelto per l'eventuale pagamento dilazionato.

Il comma 6 precisa che nella predetta dichiarazione il debitore dovrà inoltre assumere l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Tali giudizi verranno sospesi dal giudice, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro presentazione di copia della stessa dichiarazione. Successivamente, il giudizio si estinguerà a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti per perfezionare la definizione. Se invece le somme dovute non saranno integralmente pagate (e quindi, ai sensi del comma 14, la definizione non si perfezionerà), la sospensione del giudizio sarà revocata dal giudice su istanza di una delle predette parti.

Il comma 7 dispone che la dichiarazione già presentata ai sensi del comma 5 possa essere integrata entro il 30 aprile 2023.

Il comma 8 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione – e, quindi, a titolo di capitale e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima. In base al comma 9 restano, comunque, definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate a qualunque titolo, relativamente ai debiti definitivi, anche anteriormente alla definizione.

Il comma 10 disciplina gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, che determinerà, oltre alla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza (lett. a) e degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere all'n data di tale presentazione (lett. b):

- l'inibizione all'iscrizione di nuovi fanni amministrativi e ipotecari, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data (lett. c);
- al divieto di avviare nuove procedure esecutive (lett. d), nonché di proseguire quelle già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo (lett. e);
- la coniazione di "non inadempienti" (e, perciò, di "regolarizzati") del debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex art. 28-ter del decreto del DPR n. 602/1973, nonché ai fini della verifica della monosità da ruolo, per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari

almeno allo stesso importo (art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 46/2008) (lett. f). In tal modo, l'agente della riscossione a seguito della presentazione della dichiarazione, anche se la verifica avesse già avuto luogo in precedenza, sarà tenuto a non effettuare il conseguente pagamento previsto dal combinato disposto degli artt. 48-bis e 72-bis del DPR n. 602/1973, anche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 7/08.

* L'applicazione della disposizione recata dall'art. 54 del DL n. 50/2017, convertita, con modificazioni, dalla legge n. 46/2017, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DU RC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 (lett. g).

Nel comma 11 si dispone che l'agente della riscossione, entro il 30 giugno 2023, debba comunicare ai debitori che hanno aderito alla definizione l'ammontare complessivo di quanto dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione sarà resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

Il comma 12 individua le modalità di pagamento delle somme dovute.

Il comma 13 prevede, anzitutto, alla lett. a), che, limitatamente ai debiti definitivi ricompresi nella dichiarazione di adesione, alla data del 31 luglio 2023, le dilazioni sospese per effetto della presentazione della stessa dichiarazione siano automaticamente revocate. La successiva lett. b) peccato che il debitore che ha aderito alla definizione di ottenere, sempre limitatamente ai debiti definitivi o a seguito del pagamento della prima o unica rata delle somme in parola, l'estinzione delle procedure esecutive avviate in precedenza, salvo che non si sia tenuto il primo incontro con esito positivo. In tale contesto resta naturalmente fermo quanto prescritto dalle norme penali (si veda l'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 74/2000) in caso di sottrazione fraudolenta di beni: alla procedura di riscossione esecutiva.

Il comma 14 precisa che, in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, di una sola rata, la definizione è inefficace e i versamenti effettuati sono considerati semplici accenti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo; in tal caso, l'agente della riscossione proseguirà l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

Il comma 15 ricomprende nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge n. 3/2012 (avente ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore) o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del d.lgs. n. 14/2019 (riguardanti la ristrutturazione dei debiti del consumatore e dei relativi familiari), che potranno provvedere al pagamento del debito, anche frazionato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Il comma 16 esclude dalla definizione agevolata carichi fiscali: le c.d. "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e FVA riscossa all'importazione (lett. a); i recuperi degli aiuti di Stato considerati illegittimi dalla stessa Unione europea (lett. b); crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (lett. c); le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna (lett. d); le sanzioni diverse da quelle erogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali (lett. e).

In virtù del comma 17, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada la definizione si applicherà limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge n. 689/1981 e alle somme maturate a titolo di agguai sino al senso dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 aprile 1999, n. 112.

Il comma 18, riferente al soggetto in procedura concorsuale, ricompre la prevedibilità delle somme occorrenti per la definizione.

Il comma 19 consente la definizione agevolata, ai sensi dei precedenti commi da 1 a 18, dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alla ristrutturazione e al "soffo e stralzo" di cui all'art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi, si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

Il comma 20 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'impegno residuo contenuto nei carichi definiti e disciplina le modalità operative da seguire per l'eliminazione di tali carichi dalle scritture contabili degli enti creditori.

Ai sensi del comma 21 le disposizioni dell'articolo in commento si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 519, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 113 mediante l'adozione di apposite delibere da adottare entro il 31 gennaio

2023, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali, e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

Il comma 22 consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi, in quote costanti, il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dell'articolo 46 e del presente articolo. La quantificazione del disavanzo da ripianare e le modalità di ripiano pluriennale sono individuate dall'articolo 1, commi 5 e 6, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 luglio 2021, concernente "Termini e modalità di annullamento automatico dei debiti tributari di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010" emanato in attuazione all'art. 4, commi 4 e seguenti, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69.

ART. 48.

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

L'articolo interviene sulle disposizioni (art. 1, commi 684 ss., della legge n. 190/2014 e art. 63, comma 4, del DL n. 13/2020) che attualmente disciplinano i termini di presentazione, da parte dell'agente della riscossione, delle comunicazioni di inesigibilità aventi ad oggetto i carichi consegnati negli anni 2000-2021. Lo stesso articolo consente, inoltre, all'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate dal nuovo primo periodo dell'art. 1, comma 684, della legge n. 190/2014, in alcuni specifici casi, di ormai palese inesigibilità. Ciò, al fine di eliminare dalle scritture contabili degli enti creditori e dello stesso agente della riscossione i crediti relativi alle suddette quote; anche in tali casi, comunque, tempi e modalità di erogazione dei rimborsi spese delle relative procedure esecutive resteranno quelli disciplinati dalle norme attualmente vigenti.

In particolare, la lett. a) sostituisce il primo periodo del comma 684 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, adeguando i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità ai tempi di chiusura della nuova procedura di definizione agevolata. Al riguardo, si evidenzia che la lettera a) - a differenza di quanto avvenuta nelle precedenti definizioni - non si limita a contemplare il differimento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative ai carichi affidati in alcuni anni, ma include gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo delle scadenze per le comunicazioni relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. Infatti, con il nuovo "razionalismo" delineato dalla disposizione in commento, l'attività di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità riferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2022 dovrà essere esaurita - partendo dalle annualità più recenti, in luogo di quelle più recenti - entro il 31 dicembre 2032, anziché, come stabilito dalla legislazione attualmente vigente, entro il 31 dicembre 2042.

La lettera b) introduce, anzitutto, nel citato art. 1 della legge n. 190/2014 il nuovo comma 684-bis, che individua, quali casi di possibile presentazione anticipata delle comunicazioni di inesigibilità in parola, i seguenti:

- intervenuta chiusura del fallimento del debitore (lett. a);
- assenza di beni del debitore, risultante alla data dell'accesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze, in qualunque data effettuato dall'agente della riscossione (lett. b);
- intervenuta prescrizione del diritto di credito (lett. c);
- esaurimento delle azioni di recupero cui all'art. 19, comma 2, lett. d) e d-bis), del D.Lgs. n. 112/1999 (lett. d);
- mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio antecedente, le attività di cui alla lettera d) sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (lett. e);
- rapporto percentuale tra il valore dei beni del debitore risultanti alla data dell'accesso di cui alla lettera b) e l'importo complessivo del credito per cui si procede inferiore al 5 per cento (lett. f).

Il successivo nuovo comma 684-ter dell'art. 1 della legge n. 190/2014, a sua volta, dispone che, nei casi di presentazione anticipata della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684-bis,

- si applicano le previsioni del comma:
 - 684, secondo periodo, e 685, relativi a tempi e modalità di restituzione all'agente della riscossione delle spese, rispettivamente, afferenti alle procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2013 e maturate negli anni 2010-2013 per le procedure poste in essere per conto dei comuni;

- 688, relativo all'applicabilità degli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, quali, rispettivamente, modificate e sostituito dai precedenti comma 682 e 683, con la precisazione che, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 684-bis, lettere e) e f), in deroga a quanto stabilito dallo stesso art. 19, il mancato svolgimento delle attività di recupero non costituisce causa di perdita del diritto al disaggio. Relativamente a tali comunicazioni al controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione:

- il controllo di cui al comma 687, secondo periodo, può essere avviato dal giorno successivo a quello di presentazione.

Inoltre, la lett. e) della disposizione in commento modifica il comma 686 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, al fine di prevedere che, fino alla presentazione della comunicazione di inesigibilità di cui al comma 684, l'agente della riscossione è facoltizzato a procedere alla riscossione delle somme non pagate, ai sensi del DPR n. 602/1973.

In tale contesto, si sottolinea che non vengono introdotte modifiche alla disciplina dettata dal comma 687 dell'art. 1 della legge n. 190/2014, che regola l'inegribilità nel tempo, entro le date scaglionate prefissate dal Legislatore, delle comunicazioni di inesigibilità già prescritte alla data di entrata in vigore di tale legge.

Infine, la lett. d), in conseguenza di quanto previsto dalla precedente lett. a), abroga il comma 4 dell'art. 68 del DL n. 18/2020.

Capo IV Altre misure fiscali

ART. 49.

(Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption)

La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti ("asset manager"), tramite soggetti che svolgono attività di "investment managing".

Il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli "asset manager" (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori). La modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all'esigenza di ridimensionare tale rischio e non implica che i veicoli di investimento siano qualificabili quali imprese, ben potendo essere qualificabili, caso per caso, quali enti che non esercitano, relativamente all'attività di investimento, attività commerciale (ad esempio, gli organismi di investimento che si qualificano, da un punto di vista civilistico e regolamentare, come OICR non possono legittimamente svolgere attività di impresa). Inoltre, la modifica normativa non interviene su altri presupposti di tassazione degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi asset manager. Resta fermo che, anche in assenza delle condizioni richieste, l'esistenza di una stabile organizzazione può essere accertata (e contestata) solo se ne ricorrono tutti i presupposti.

I nuovi comma 7-ter e 7-quater all'articolo 162 del TUIR incidono sulle *status* di indipendenza dell'agente che, come noto, insieme alla circostanza che lo stesso operi nell'ambito della propria ordinaria attività, consentono di escludere che l'agente configuri una stabile organizzazione e il personale dell'impresa non residente per conto della quale opera.

Il comma 7-ter introduce la presunzione dello *status* di indipendenza dell'asset manager (che può essere un soggetto residente e non residente, anche operante in Italia tramite una stabile organizzazione) rispetto al veicolo di investimento al ricorrere di alcuni presupposti definiti nel comma 7-quater. Tale comma definisce l'asset manager come il soggetto che, in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate, dirige e/o dirige, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente conclude contratti di acquisto e/o di vendita, di fidejussione e/o di rete, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente conclude contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari e accessorie, all'acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e inclusive le partecipazioni al capitale o al patrimonio e di credito.

Il comma 7-*quater* prevede che la prestazione di indipendenza dell'*asset manager* sia subordinata al verificarsi dei seguenti condizioni: 1) l'*asset manager* operi per conto di un veicolo di investimento non residente – locazione di nullo respiro che ricomprende anche i soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), del D. lgs. n. 239 del 1996 (gli investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria) – o delle entità controllate, direttamente o indirettamente, dal veicolo e che le predette entità estere siano residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni; 2) il veicolo rispetti i requisiti di indipendenza la cui definizione è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; 3) il soggetto operante in Italia non assuma cariche direttive nel veicolo estero o nelle sue società controllate e partecipate risultati dal veicolo al di sotto di una soglia predeterminata (25%); 4) la remunerazione dell'attività svolta in Italia, per conto del veicolo di investimento estero (e sue controllate), da parte del soggetto residente (o della stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente) che presta servizi nell'ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo, la cui declinazione, in ossequio all'articolo 110, comma 7, del TUIR, è demandata a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sia supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

La condizione di cui al punto 1) relativa alla localizzazione in Paesi "white listed" assicura che l'Amministrazione finanziaria possa raccogliere le necessarie informazioni ai fini del controllo e, al contempo, implica che le strutture utilizzate siano caratterizzate da trasparenza informativa, contribuendo indirettamente al requisito generale dell'indipendenza.

Il requisito dell'indipendenza del fondo di cui al punto 2) intende garantire che il veicolo svolga la funzione propria dei veicoli di investimento. Del pari, l'individuazione di una soglia di partecipazione ai risultati del veicolo (n. 3) da parte dell'*asset manager* assicura che il veicolo di investimento non sia riconducibile agli investimenti operati per proprio conto dall'*asset manager* (o al gruppo cui l'*investment manager* appartiene).

La previsione inserita al punto 3) secondo cui il soggetto che opera in nome e/o per conto del veicolo di investimento o di sue controllate non ricopra cariche negli organi di gestione e/o di controllo del veicolo o delle sue controllate mira a escludere la sussistenza di legami che inficerebbero lo status di indipendenza.

Il requisito della remunerazione (punto n. 4) assicura che l'attività dell'*investment manager* sia correttamente determinata facendo riferimento alla remunerazione pattuita tra parti indipendenti ("*arm's length principle*").

Il comma 7-*quingies* rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di regole di maggiore dettaglio per la definizione operativa delle suddette condizioni.

Il comma 9-*bis* mira a chiarire che, pur in assenza di una stabile organizzazione cui, personale, non possa essere configurata in capo al veicolo di investimento estero una stabile organizzazione di tipo materiale presso la base fissa d'affari di una impresa residente, intendendo anche leva sul fatto che l'impresa residente (appartenente al gruppo) svolge un'attività a vantaggio del veicolo di investimento estero e delle sue controllate. A tal fine, assume rilevanza che l'attività prestata a beneficio del veicolo estero sia svolta dal personale dell'impresa residente, che la stessa rientri nel perimetro della propria attività d'impresa e sia remunerata alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra parti indipendenti.

ART. 50.

(Potenziamento dell'Amministrazione finanziaria)

La disposizione è finalizzata a rafforzare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale e delle frodi, anche ai fini del rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA di cui all'attuale in materia di "Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite IVA" previsto dalla presente legge, e con un potenziamento dell'attività di riscossione, volto all'economicità della gestione e all'aumento dei volumi d'incasso, nonché con il miglioramento della qualità e fruibilità dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare. Per tali finalità, autorizza l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a completare procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente.

ART. 51.*(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)*

La norma intende aumentare allo 0,5 per cento l'aliquota di imposta sulle riserve matematiche dei rami vita, iscritte nel bilancio dell'esercizio, con esclusione di quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente da qualsiasi causa derivante ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, nonché di quelle relative ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

Titolo IV
Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I
Lavoro e politiche sociali

ART. 52.

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

La disposizione prevede che l'esonero parziale per l'anno 2022 pari a 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore dipendente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), come incrementato di 1,2 percentuali nel secondo semestre 2022 - ex articolo 26, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, sia prorogato, alle medesime condizioni, fino alla fine del 2023.

Al comma 2 si prevede l'incremento dell'esonero di un ulteriore punto percentuale, portando complessivamente al 3%, per i lavoratori dipendenti con un reddito mensile pari a 1.538 euro.

ART. 53.

(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)

La misura, al comma 1, introduce l'articolo 14.1 al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevedendo, per il solo 2023, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Inoltre, si prevede una condizionalità secondo la quale il trattamento pensionistico può essere erogato a condizione che il valore lordo non sia superiore a cinque volte il trattamento minimo. Tale condizionalità è finalizzata a disincentivare un eccessivo ricorso allo strumento di anticipo pensionistico per evitare di determinare eventuali carenze di erogazione per particolari settori professionali.

Al comma 2 si prevede che il requisito contributivo possa essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inps, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Il comma 3 prevede, analogamente alla "Quota 100 e 102", che dalla decorrenza del trattamento scatta un divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (art. 67, c. 1, lett. l) del TUIR). I commi 4 e 5 prevedono che l'accesso a pensione viene preceduto da una finestra pari a 3 mesi per i lavoratori dipendenti del privato e per gli autonomi. Il comma 6 specifica che per i dipendenti pubblici trovano applicazione i termini specifici ad essa relativi. In particolare, per tali categorie di lavoratori la finestra sale a 6 mesi. Ai sensi del comma 7, per i dipendenti pubblici della sezione contrattuale "Istituzioni scolastiche ed educative" e di quelle "Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica" (AFAM), si applicano le medesime condizioni già previste per Quota 100 e 102, in materia di preavviso minimo, di pensionamento o di erogazione del TUIR/TUS per pubblici dipendenti. Il comma 8 introduce una clausola di salvaguardia per consentire di aderire a forme pensionistiche più favorevoli. Il comma 9 è volto ad escludere il ricorso alla misura nei contesti delle procedure di propensionamento ivi inclusi e ad "contratti di espansione". Il comma 10 replica le esclusioni di applicazione rivolte al personale militare e delle forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco e della guardia di finanza.

Al comma 2 si prevede una disposizione di coordinamento fra la disciplina prevista dal comma 1 di accesso al trattamento pensionistico anticipato, cd. quota 103, e la disciplina in tema di anticipo della liquidazione dell'indennità di fine servizio di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019.

Il comma 3 abroga l'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istitutivi di un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni e disciplina la destinazione delle risorse residue.

ART. 54.

(Incentivi al trattamento in servizio dei lavoratori)

La disposizione al comma 1, prevede un incentivo al trattamento in servizio per i lavoratori dipendenti che, per averne maturato i requisiti pensionistici della misura "quota 103" (ossia abbiano compiuto 62 anni di età e ha versato almeno 41 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2023, introdotta, in via sperimentale per l'anno 2023, dall'articolo 53 della presente legge, decidano rimanere in servizio. Per chi decide di ritardare l'accesso alla pensione è prevista, infatti, la possibilità di percepire uno stipendio più vantaggioso, comprensivo della quota dei contributi a carico del lavoratore dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. Il riconoscimento del beneficio non è automatico, in quanto è l'interessato a dover decidere se fuitare o meno. Nel dettaglio, una volta raggiunti i predetti requisiti per l'accesso a una forma pensionistica l'interessato dovrà decidere se:

a) continuare a versare la quota di contributi a proprio carico, così da aumentare l'importo della pensione futura;

b) godere dell'incentivo, rinunciando ai fini pensionistici all'accrescita contributivo della quota a proprio carico in relazione al periodo interessato da tale opzione.

Nel secondo caso, chi opta per l'incentivo contributivo riceve direttamente in busta paga il valore della quota di contributi previdenziali a carico del lavoratore che diversamente avrebbero dovuto essere versati all'ente previdenziale.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative del comma 1 del presente articolo.

ART. 55.*(APF, società)*

L'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 (L. n. 232/2016) prevede un'indennità "ponte" a carico dello Stato erogata dall'INPS a soggetti in determinate condizioni che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta. L'indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all'età per la vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L'importo erogato è pari alle rate mensili di pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione se inferiore a 1.500 euro o pari a 1.500 euro se superiore. L'indennità, erogata per 12 mensilità, non è soggetta a rivalutazione né a integrazione al trattamento minimo.

Si tratta di una misura sperimentale in vigore dal 1° maggio 2017 la cui scadenza, in seguito a successivi interventi normativi (l'ultimo dei quali con l'articolo 1, comma 52, legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022.

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1993, n. 353, i quali:

a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno 3 mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un parente o un affido di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti e mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni;

c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette attività o.d. gravose.

La disposizione prevede di rinviare l'APE sociale fino al 2023.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 92, della legge n. 234/2021 per quanto riguarda l'estensione dell'accesso alla misura alle categorie professionali elencate nell'allegato 9 alla legge di bilancio n. 234/2021 che ha integrato l'elenco dei codici di professioni individuati sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL, tenendo conto delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle vigenti categorie dei gravosi. Analogamente resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 92, secondo periodo, della legge n. 234/2021, il quale prevede che per gli operai edili, per i cercaioli e conduttori di impianti per la fornitura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva sia di almeno 32 anni (anziché 36 anni). Si dispone, inoltre, la applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai soggetti che, per l'anno 2023, verranno a trovarsi nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell'APE sociale, potendo pertanto presentare la relativa domanda nel corso del 2023. Infine, si incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame.

ART. 56.

(Opzione donna)

L'articolo 16 del dl 4/2019 ha riaperto la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 336 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 234/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31/12/2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 208/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proroga introdotta dal dl 4/2019, così come modificata dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può notare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esame, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui

al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concomitanti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.
- modifica del requisito anagrafico da trentatré congruentemente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 60 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici autonome che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 o potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo dalla data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi.

Si prevede, infine, che la riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessantatré anni, per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa, spetta a prescindere dal numero di figli.

ART. 57.

(Proroga dell'esenzione contributiva per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli)

Il comma 1 prevede, che ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono lavoratori percettori di reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esenzione dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, ripartito e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esenzione non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Ai sensi del comma 2, l'esenzione è riconosciuta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Il comma 3 dispone che l'esenzione riconosciuta ai datori di lavoro privati per assunzioni o trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, di percettori di RdC, sia alternativa ai benefici assunzionali previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 4/2019.

Il comma 4 proroga a dal 2022 al 2023 le misure agevolative previste dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020. Si tratta, in particolare, del riconoscimento dell'esenzione contributiva del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per i datori di lavoro che assumono giovani under 36.

Il comma 5, al fine di promuovere l'assunzione familiare, prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esenzione contributiva di cui all'articolo 1, co. 16-19, della legge n. 178/2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi

e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Al fine del diritto all'esonero le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

La normativa vigente in materia di bonus assunzione viene istituita con la Legge n. 92/12, all'art. 4, con cui da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di nuove:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi: se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata), e con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuata di anno in anno con apposito decreto dai ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'Economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Al fine di sostenere l'insediamento dei giovani in agricoltura, il comma 7 conferma per il 2022 l'esonero contributivo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 40 anni che si insediano per la prima volta in agricoltura entro il 31 dicembre 2022.

ART. 58.

(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 e estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

La disposizione, al comma 1, è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (peraltro con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperanti) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,5%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, sia riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
 - 2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 - 3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 - 4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
 - 5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Il comma 2, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2022, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo di pagamento

per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolato con le stesse modalità di cui al comma 1).

ART. 59.

(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa)

La disposizione normativa in esame introduce una disciplina temporanea, nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, volta a revisionare l'attuale impianto della misura Reddito di cittadinanza nei confronti dei beneficiari in età lavorativa (cd. "occupabili") in modo da evitare un effetto disincentivante al lavoro.

In particolare, al comma 1 si prevede che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, la misura Rdc è riconosciuta nel limite massimo di 8 mensilità (in luogo delle attuali 18 rinnovabili). Tale disposizione, come specificato al comma 2, si applica a tutti i beneficiari tra i 18 e 59 anni, e dunque fatta eccezione per i nuclei familiari con minorenni, persone con disabilità e anziani con almeno 60 anni.

Il comma 3 prevede, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, un periodo obbligatorio di sei mesi di partecipazione a un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, per quei soggetti in età lavorativa che attualmente, ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, sono tenuti alla sottoscrizione dei patti per il lavoro. Si prevede, inoltre, che la mancata frequenza del corso di formazione o di riqualificazione professionale comporti la decadenza dal beneficio Rdc. Le ragioni sono tenute a trasmettere all'Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza. La misura è volta a rafforzare le finalità di avviamento o ricollocamento al lavoro per i fruitori del reddito di cittadinanza in età lavorativa.

Il comma 4 reca una serie di modifiche alla disciplina del Rdc.

Nello specifico, alla lettera a) si prevede per il Reddito di Cittadinanza che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente, tipici del settore turistico e dell'agricoltura, il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Ciò al fine di neutralizzare l'effetto deflattivo del ricorso al lavoro stagionale per i percettori del Rdc, e rispondere alla problematica della carenza di manodopera evidenziata dal settore turistico e agricolo.

La lettera b) modificando il comma 5 dell'art. 4 del DL 4/2019, statuisce che tutti i percettori di Rdc residenti nel comune debbano essere impiegati in progetti utili alla collettività e non più soltanto un terzo di essi.

Alla lettera c) nel modificare la lettera e) dell'articolo 7, comma 5, si stabilisce che la decadenza dal Rdc scatti già al rifiuto della prima offerta congrua e non più di una di due.

Il comma 5 prevede l'abrogazione della misura Reddito di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, quando sarà compiuta la organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che andranno a sostituire l'attuale Rdc.

Il comma 6, alla luce delle disposizioni precedenti, riduce l'autorizzazione di spesa, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 4/2019, per l'erogazione del reddito di cittadinanza.

e contestualmente dispone che le relative risorse, come rideterminate ai sensi della Sezione II della presente legge, confluiscono in un apposito Fondo.

Il comma 7 ridetermina in aumento gli oneri per il riconoscimento dell'assegno unico universale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 230 del 2021.

Il comma 8 dispone che, ai fini dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva sia istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato «Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva» nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione, dal 2024, dell'autorizzazione di spesa per il reddito di cittadinanza, rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 come sopra evidenziate e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge.

ART. 60.***(Misure di semplificazione in materia di ISSE.)***

La disposizione prevede che, dal 1° gennaio 2023, la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle Entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

La norma si pone l'obiettivo di agevolare il ricorso all'Isce precompilata che recentemente è stata interessata da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022, con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorirne la più ampia diffusione.

ART. 61.***(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)***

La disposizione, al comma 1, prevede il rifinanziamento, a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.

A valere sul fondo sociale occupazione e formazione sono finanziati i seguenti interventi:

- a) stanziamento risorse per il completamento dei piani di recupero occupazionale (comma 2);
- b) finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro per l'anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccolo pesca (comma 3);
- c) finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center (comma 4);
- d) finanziamento del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Iva (comma 5);
- e) finanziamento, per le imprese che cessano o che abbiano cessato l'attività produttiva, di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi (comma 6).

ART. 62.***(Emolumento accessorio una tantum)***

La disposizione incrementa per l'anno 2023 le risorse a carico del bilancio statale per la contuttazione collettiva nazionale di destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

ART. 63.***(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le misure anti-tratta)***

La disposizione, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (partendo le risorse stanziare da 5 a 15 milioni di euro), le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Il comma 2 stanza risorse per gli anni 2023 e 2024 da destinare ad interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3 bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani.

ART. 64.

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

Il contratto di prestazione occasionale è stato introdotto – unitamente al cd. Libretto famiglia – dall'art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, al fine di supplire al vuoto normativo causato dall'abrogazione degli artt. 48, 49 e 50 del d. lgs. 81/2015, disciplinanti il contratto di lavoro accessorio.

L'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, al comma 1, fissa limiti complessivi di compenso affinché una prestazione possa essere definita occasionale. In particolare, il comma 1, lettera b), del citato articolo 54-bis attualmente prevede che ciascun utilizzatore possa avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale per compensi di importo complessivamente non superiori a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatari. La disposizione modificativa eleva l'importo limite da 5.000 euro a 10.000 euro.

Il comma 14 dell'art. 54 bis del D.L. 50/17 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La L. 96/2017 introduce un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori.

La presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendolo ad utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Al contempo, assicura un impiego maggiormente flessibile rispetto alle esigenze organizzative delle aziende alberghiere o delle strutture ricettive operanti nel settore turistico, consentendo l'utilizzo del citato contratto alle predette aziende con occupino fino a 10 lavoratori, eliminando il limite delle categorie dei prestatori utilizzabili.

Analogha flessibilità è introdotta per le aziende del settore agricolo che possano utilizzare - per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare - prestazioni di lavoro occasionale, qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Viene dunque eliminata anche nell'ambito del settore agricolo il riferimento al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitario;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o STA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Capo II

Famiglia e disabilità

ART. 65.

(Assegno unico universale)

La disposizione prevede da un lato un incremento dell'Assegno Unico Universale (AUI) a partire dall'anno 2023 per il primo anno di vita dei figli e lo stesso incremento per i figli fino a 3 anni di età, in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro per i nuclei con tre o più figli (comma 1), e dall'altro rende strutturali gli incrementi dell'AUI previsti per i disabili all'art. 38 del decreto-legge 73/2022, che limitava i benefici all'anno 2022 (comma 2).

In particolare, il comma 1 prevede per la quota dell'ALU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).

Attualmente per ciascun figlio minore è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (o in mancanza di ISEE). Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro ($21\% \times 175$) a 25 euro al mese ($50\% \times 50$) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro. Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro; negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto, ma si bloccherebbe al compimento del quarto anno di vita.

Il comma 7 rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'ALU del decreto-legge 73/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili. Il citato decreto-legge n. 73/2022 prevede per il solo anno 2022 il riconoscimento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'ALU previsto per i figli minori, ovvero 175 euro mensili a figlio; tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'aspirazione della maggiorazione dell'importo base tra figli maggiorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della condizione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del d.lgs. n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per l'anno 2022.

Il comma 3 è dicitura a evidenziare che, tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022, e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettici, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risulta in parte eccedente gli oneri derivanti dall'attuazione a legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, derivando pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.

ART. 66.

(Congedo parentale)

La disposizione prevede l'incremento del 30% all'50% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di astenzione di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

ART. 67.

(Fondo per le periferie inclusive)

L'articolo disciplina l'istituzione di un fondo denominato «fondo per le periferie inclusive» destinato ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, finalizzato alla realizzazione di progetti che favoriscano l'inclusione sociale delle persone con disabilità e contrastino i fenomeni di marginalizzazione e ripiancamento presenti nelle periferie urbane delle grandi città italiane e maggiormente patiti proprio dalle persone con disabilità.

Nel dettaglio, il comma 1 espone le finalità della disposizione, ovvero la realizzazione di misure dirette a favorire e promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità garantendo, nella misura maggiore possibile, livelli di autonomia in contesti che presentano un elevato rischio di marginalizzazione, isolamento e discriminazione, quali le aree urbane periferiche e degradate dei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti. Le finalità si collocano pienamente nel solco degli obiettivi tracciati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015. Al fine di realizzare le

predefinite progettualità, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle economie e delle finanze un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2023 denominato «fondo per le periferie inclusive».

Il comma 2 prevede l'adozione, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione, di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n. 281/1997, con cui vengono definiti:

- a) i tempi e le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento o forme di co-finanziamento;
- b) i criteri per la valutazione delle proposte;
- c) le modalità di monitoraggio del programma e le ipotesi di revoca del finanziamento.

Il comma 3 dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato deputato alla valutazione delle proposte progettuali. Tale Comitato, costituito da composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Viene, infine, previsto che il Comitato opera con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente o senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Titolo V

Crescita e investimenti

Capo I

Misure per favorire la crescita e gli investimenti

ART. 68.

(Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)

Il comma 1, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento, per l'anno 2023, dei prezziari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro, ovvero affidate a contratto generale, incrementa la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Dispone, altresì, che le risorse del Fondo siano trasferite, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, nell'apposita contabilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già istituita ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il comma 2 prevede che, per le medesime finalità di cui al comma 1 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, agli interventi degli enti locali, finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, sia preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo nella misura percentuale del 10 per cento dell'importo di cui al predetto decreto di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Si prevede, inoltre, che alla preassegnazione accedano, su base semestrale, gli enti locali attuatori che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Si disciplina l'avvio del monitoraggio, prevedendo, in particolare, che le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedano, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Si dispone, inoltre, che, entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023, le amministrazioni statali finanziatrici individuino, sulla base dei dati presenti sui predetti sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei CUP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo termine. Entro i successivi 30 giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata

conferma equiva e a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui al comma 7 e seguenti. Si demanda a un decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, l'approvazione dell'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la conferma di accettazione della preassegnazione. Il predetto decreto costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, disciplinato al successivo comma 9, sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente speso, nei limiti del contributo preassegnato, nonché le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il comma 3, per le medesime finalità di cui al comma 1, prevede che le regioni, entro il 31 gennaio 2023 e entro il 30 giugno 2023, procedano all'aggiornamento dei prezzi regionali. In caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate.

Il comma 4 prevede che, per l'accesso al Fondo, i prezzi regionali aggiornati ai sensi del comma 3 si applichino alle procedure di affidamento per opere pubbliche ed interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi e dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidati a contraente generale.

Il comma 5 prevede che, per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, le stazioni appaltanti debbano preliminarmente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico degli interventi e che possano utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o successi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Il comma 6, fermo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, prevede che l'accesso al Fondo sia consentito esclusivamente per far fronte al maggior ribaltaggio derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati rilevante nella voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

Il comma 7 elenca gli interventi finanziati dal Fondo con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine prioritario:

- a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari;
- c) gli interventi integralmente finanziati, la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge n. 231 del 2021; ii) dall'Agenzia per la Coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022;
- d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
- e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Il comma 8 prevede che la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, tiene conto del seguente ordine di priorità:

- a) della data prevista di pubblicazione dei bandi e dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori nonché l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Il comma 9 della citata ad in decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle modalità e del termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la correttezza delle predette domande, dei contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma; delle informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda, delle procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento; nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo; delle modalità di trasferimento delle riserve del Fondo secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria New Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR; delle modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle riserve eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

Il comma 10 dispone che l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 ed al comma 9, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il comma 11 delinea il perimetro dei soggetti cui si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

ART. 69.

(Misure in materia di mezzi di pagamento)

La disposizione di cui al comma 1 costituisce alla lettera a) una modifica di coordinamento circa la corretta applicazione normativa della definizione di "transazione di denaro" ai sensi del d.lgs. 31/09/1993, n. 385, il cui testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e prevede alla lettera b) l'innalzamento del tetto all'utilizzo del denaro contante che da 1000 euro viene innalzato a 5000 euro. Il comma 2 reca modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 4 - bis, del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121. In particolare, il sopra menzionato articolo 15, comma 4 - bis, stabilisce che: "A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 20 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento".

Orbene, per effetto della modifica recata dal comma 2, le sanzioni previste dal sopra riportato comma 4 - bis si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, di pagamento, a mezzo di carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore ad euro 60.

Ciò, da un lato, al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità della sanzione irrogabile (in ogni caso non inferiore ad euro 30) e l'importo del pagamento rifiutato e, dall'altro, di tenere conto della crisi di liquidità e degli incrementi dei costi prelievi, gestionali e operativi, prodotti in capo agli operatori economici dall'inflazione e dall'aumento dei costi dei prodotti energetici, nonché del ripristino, a far data dal 1° luglio 2022, della misura ordinaria del 10% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici di cui all'articolo 22, commi 1 e 1 - bis, del decreto - legge 26 ottobre 2018, n. 124, convertito, con modificazioni, dal 19 dicembre 2019, n. 157. All'uopo, si ricorda che, in relazione le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, il comma 1 - ter del medesimo articolo 22 (introdotta dall'articolo 11 - bis, comma 10, del decreto - legge 26 maggio 2021, n.

73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), l'importo del credito d'imposta era stato provvisoriamente incrementato nella misura del 100 per cento delle commesse in appalto.

ART. 70.

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, costituisce la principale misura nazionale di sostegno alla realizzazione di grandi investimenti e per l'attuazione delle politiche industriali nazionali (investimenti di importo superiore a 26 milioni di euro), la cui gestione è affidata all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia. I Contratti di sviluppo operano su tre direttrici principali, sostenendo:

- a) programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, finalizzati alla produzione di beni e/o servizi;
- b) programmi di sviluppo per la tutela ambientale, finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente;
- c) programmi di sviluppo di attività turistiche, finalizzati allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

I Contratti di sviluppo sono all'attualità disciplinati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, che prevede anche la possibilità per il Ministro di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi con le imprese proponenti e le altre amministrazioni pubbliche interessate qualora i programmi proposti risultino di particolare rilevanza strategica per lo sviluppo dei territori interessati e del Paese (c.d. *fast track*). Il presente decreto è stato oggetto di recenti modifiche (decreti del 2 novembre 2021 e del 12 agosto 2022) volte a semplificare l'iter amministrativo per la concessione delle agevolazioni e ad indirizzare il sostegno pubblico – sia in via ordinaria che attraverso la richiamata procedura *fast track* – verso programmi di sviluppo in grado di determinare un maggiore impatto sulla competitività del sistema produttivo nazionale.

I Contratti di sviluppo si configurano come misura agevolativa valutativa negoziata con procedura a sportello: il soggetto gestore procede alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di presentazione, accertata la disponibilità di adeguate risorse per la copertura finanziaria delle agevolazioni richieste a fronte della realizzazione degli investimenti programmati.

Lo strumento agevolativo, operativo nella sua attuale formulazione dal 2015, ha ricevuto stanziamenti a valore su diverse fonti finanziarie, europee (programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati con fondi strutturali e di investimento europei), statali (Fondo per lo sviluppo e la coesione, leggi di bilancio, fondo per la crescita sostenibile di cui al decreto-legge n. 83/2012, programmazione complementare) e regionali. I Contratti di sviluppo sono stati, inoltre, individuati come strumento attuativo di taluni investimenti del PNRR (M2C2 - Investimento 5.3 relativo alla filiera del trasporto pubblico su gomma; M1C3 - Investimento 5.2 relativo alla competitività e resilienza delle filiere produttive; M2C2 - Investimento 5.1 relativo alle rinnovabili e alle fattorie).

La dotazione dei Contratti di sviluppo è stata incrementata dalla legge di bilancio per il 2021 (1.930 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2036) e dal decreto-legge 6 agosto 2022, n. 115 (524 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2030, di cui il 50% destinati ai soli programmi di sviluppo per la tutela ambientale); ulteriori risorse sono state destinate dalla Deliberazione CIPESS n. 7 del 14 aprile 2022 concernente il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 (2 miliardi di euro) e dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, concernente il rafforzamento delle aree ZES (250 milioni di euro).

Le modalità operative di utilizzo delle predette risorse sono definite con provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico adottati (direttiva del 2 marzo 2022) o in via adozione.

Alla luce dei risultati conseguiti e dei dati di operatività, lo strumento agevolativo si è dimostrato in grado di intercettare e soddisfare un'ampia gamma di esigenze imprenditoriali, anche alla luce degli ampi margini di flessibilità che caratterizzano le modalità attuative, registrando negli anni una forte risposta da parte del tessuto produttivo ed una sempre crescente richiesta di interventi.

In tale contesto, la dotazione finanziaria disponibile risulta non sufficiente a garantire – anche in prospettiva – una piena operatività dello strumento, anche tenuto conto dei particolari ambiti di intervento propri di talune delle assegnazioni in passato intervenute. Le domande già presentate al Soggetto gestore determinano, infatti, un fabbisogno di risorse ampiamente superiore alle dotazioni nel tempo assegnate allo strumento agevolativo,

anche considerando un congruo tasso di raggiungimento delle istanze che, sulla base dei dati storici, può essere quantificato nell'ordine del 70-80%.

Occorre, inoltre, evidenziare che le nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, già definite o in corso di definizione da parte della Commissione europea (ad esempio, la nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a finalità regionale che ha visto, per l'Italia, un sensibile aumento delle intensità di aiuto riconoscibili alle imprese; i nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022, i nuovi orientamenti, in via di adozione, per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali) e che troveranno necessariamente applicazione anche nell'ambito dello strumento agevolativo in argomento, renderanno ancor più interessante per le imprese lo strumento medesimo, con un presumibile continuo aumento delle domande di agevolazione e conseguenti maggiori esigenze finanziarie (anche in ragione dei maggiori tassi di contribuzione previsti dalle predette normative comunitarie che, a parità di investimenti, determineranno maggiori oneri per la finanza pubblica).

Per quanto espone, la norma è volta a garantire, attraverso un adeguato rifinanziamento, il soddisfacimento delle richieste già in essere ed una adeguata continuità operativa dello strumento agevolativo.

La norma prevede, altresì, una specifica destinazione dell'assegnazione richiesta in funzione delle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo. In particolare, la norma prevede di destinare 3,2 miliardi di euro al finanziamento dei programmi di sviluppo industriale e per la tutela ambientale e 0,8 miliardi di euro ai programmi di sviluppo di attività turistiche. La prevalente assegnazione in favore dei programmi industriali e per la tutela ambientale trova fondamento nella circostanza che nell'ambito di detti settori possono trovare collocazione programmi maggiormente strategici per lo sviluppo dell'economia nazionale. Nei settori in argomento possono, peraltro, collocarsi i programmi finalizzati alla transizione, anche ecologica, del sistema produttivo, in linea con le politiche di sviluppo delineate a livello unionale e con le contingenti esigenze derivanti dalla situazione di crisi internazionale dovuta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

ART. 71.

(Nosterimento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it)

La norma è volta a fornire una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA") di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, anche tenuto conto degli sviluppi delle relative funzionalità,

In particolare, per il Registro nazionale degli aiuti di Stato, detti sviluppi, in attuazione del dettato delle norme primarie, sono stati rivolti ad approntare la strumentazione necessaria per l'utilizzo del Registro anche come sistema e fonte di dati funzionale alle attività di monitoraggio e valutazione previste dall'articolo 1 della legge n. 266/1999, nonché alle attività di comunicazione e ai servizi offerti dalla piattaforma di recente implementazione "incentivi.gov.it", istituita dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall'articolo 39-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Per quanto l'istituzione del citato Registro sia avvenuta, infatti, nell'ambito del processo di rafforzamento dei dispositivi per i controlli e per la trasparenza in materia di aiuti di Stato, oggetto anche di una specifica condizionalità *ex ante* prevista nell'Accordo di Partenariato con la Commissione europea per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei nel periodo 2014 - 2020, l'ampio patrimonio informativo reso disponibile dal sistema e le soluzioni tecniche che ne sorreggono il funzionamento sono alla base delle scelte operate dal Legislatore in merito all'utilizzo del sistema per diverse finalità.

Proprio l'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nell'istituire, al comma 1, il nuovo Registro nazionale degli aiuti di Stato, dispone, infatti, al comma 2, che "Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997 n. 266" e autorizza il Ministero delle imprese e del Made in Italy all'individuazione delle ulteriori informazioni utili alla predisposizione della predetta relazione da inserire nel Registro ad opera dei soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

La norma ha inteso, in tal modo, rafforzare la fonte informativa per l'elaborazione della relazione prevista dall'articolo 1 della legge n. 266/97, anzitutto predisposta e trasmessa alle Camere e cura del Ministero

delle imprese e del Made in Italy e costituisce la principale opera nazionale di censimento, monitoraggio e valutazione degli interventi agevolativi che le amministrazioni centrali e regionali destinano al tessuto produttivo.

D'altro canto, il Legislatore ha legato al Registro anche la più recente iniziativa di implementazione della piattaforma incentivi.gov.it, piattaforma telematica istituita dall'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per la promozione nella trasparenza delle misure di incentivazione e dei programmi di finanziamento gestiti dallo stesso e destinati a tenere, altresì, informazioni sulle misure di sostegno al tessuto produttivo gestite dalle altre amministrazioni pubbliche, centrali e locali nonché a offrire servizi per la migliore conoscenza e valutazione degli interventi pubblici di sostegno. La norma istitutiva della medesima piattaforma, in particolare, prevede l'interoperabilità dell'la stessa con il Registro nazionale degli aiuti di Stato, interoperabilità che costituisce, conseguentemente, uno dei cardini di funzionamento e alimentazione delle informazioni rese disponibili dalla piattaforma secondo la disciplina attuativa dell'iniziativa adottata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy in attuazione della stessa norma istitutiva.

Alle spese per lo "sviluppo" della piattaforma telematica, peraltro, si è potuto provvedere in forza del stanziamento disposto dalla stessa norma istitutiva, che ha previsto l'impiego per tale finalità di risorse, fino ad un ammontare massimo di 2 milioni di euro, a valere sui fondi del programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale" 2014-2020. La gestione e manutenzione, anche evolutiva, di tali strumenti non è tuttavia oggetto di specifiche previsioni del Legislatore. Ciò a fronte di costi di funzionamento (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali possono versare ad Infocanere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting) necessari al fine di garantire l'effettiva funzionalità degli stessi.

Aspetto tanto più critico, con riferimento al RNA, se si considera non soltanto l'evoluzione delle funzionalità in materia di valutazione, ma anche il maggior impegno, non prevedibile in un recente passato, nelle situazioni "cose" di supporto alle amministrazioni nei controlli in materia di aiuti di Stato.

Sotto questo profilo, il Registro, avviato ad operatività nel 2017, vive al presente una fase di vigorosa attività, che risulta accresciuta rispetto alla fase già in corso dell'iniziale entrata a regime.

Le importanti modifiche introdotte a partire dal 2020 alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato e l'adozione, in sede europea e nazionale, di misure straordinarie di sostegno al tessuto produttivo hanno avuto rilevanti impatti sulle attività di gestione e adeguamento del RNA che hanno, di conseguenza, subito un sensibile incremento, legato alle nuove regole introdotte, ai nuovi controlli conseguenti e ai nuovi notevoli volumi di aiuti da registrare, con la conseguente necessità di continuo adeguamento dell'infrastruttura tecnica e rafforzamento dei servizi, anche di assistenza, correlati.

Alla luce di tali esigenze, la norma intende assicurare una fonte di copertura, di almeno parte degli oneri connessi alla gestione e alla manutenzione, anche evolutiva, del RNA e della nuova piattaforma incentivi.gov.it e, al fine, autorizza la spesa di 900 mila euro annui a decorrere da 2023 per la strumentazione informatica del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

ART. 72.

(Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

La norma è volta a prorogare di 12 mesi l'applicazione delle regole particolari di funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prevista dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (*"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*), introdotte:

- a. da un lato, come disciplina transitoria di "phasing out" dell'intervento emergenziale istituito all'epoca dell'esplosione della crisi pandemica (comma 85 della citata legge n. 234/2021, come modificato dall'articolo 2, comma 4-bis, lettera ai), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15). La predetta disciplina, in particolare, prevede un importo massimo garantito di 5 milioni di euro, con la previsione di percentuali di copertura definite, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in funzione della fascia di appartenenza nell'ambito del modello di valutazione nel fondo e, per esigenze diverse dal sostegno

sia realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione;

- b. dall'altra, successivamente all'evoluzione della crisi Ucraina, in considerazione delle esigenze di liquidità derivanti dall'identificazione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e dei fattori di produzione, al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici (commi 55-bis e 55-ter inseriti dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).

La proroga si rende necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimento delle imprese, specie volte all'efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2023, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022.

In considerazione di tali necessità, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo di garanzie PMI di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

ART. 73.

(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)

La nota proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 80 a 93 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, disponendo, a tal riguardo, l'integrazione dello stanziamento per l'anno 2023, portandolo a 10 milioni di euro in luogo degli attuali 5 milioni di euro, nonché disponendo un nuovo stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

L'efficienza di tale misura è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive.

ART. 74.

(Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)

Il termine "made in Italy" si è trasformato in una espressione capace di evocare, in tutto il mondo, l'idea dei prodotti italiani, assumendo le caratteristiche di un vero e proprio brand, il cosiddetto "sistema Italia" testimonianza di cultura della persona e di eccellenza produttiva.

La disposizione si rende necessaria in quanto l'industria italiana vede il principale ostacolo nella lotta produttività, causata anche dalla presenza massiva di piccole industrie familiari. Questo tessuto produttivo impone di prevenire e mettere in campo interventi volti alla modernizzazione di queste industrie con l'applicazione delle tecnologie digital, la valorizzazione dei talenti di ogni lavoratore, l'introduzione di figure manageriali e l'implemento anche tramite processi aggregativi delle imprese stesse.

Negli ultimi dieci anni la manifattura si è ampiamente spesa nel settore di Ricerca & Sviluppo, raggiungendo ottimi risultati che andrebbero ulteriormente sostenuti.

Inoltre, la transizione ecologica rappresenta per le imprese, allo stesso tempo, una sfida complicata e un'opportunità di crescita importante.

l'UE sta attualmente guidando la transizione green, definendo con il Green Deal la tabella di marcia per i prossimi trent'anni ed è fondamentale fornire alle imprese del nostro made in Italy la possibilità di giocare un ruolo di primo piano attraverso adeguati strumenti di supporto.

Il comparto del Tessile - moda riveste una posizione di primaria importanza nell'economia italiana e contribuisce in maniera determinante alla *performance* nell'*export*.

La strategia Europea per prodotti tessili circolari e sostenibili, tra le altre misure di settore, contiene obiettivi che impereranno alle imprese di cambiare molte il proprio modello di business.

Anche il settore alimentare sta cercando di vedersi alla lotta agli sprechi alimentari e contestualmente ridurre nelle coltivazioni l'uso di diserbanti, pesticidi e antibiotici.

L'azienda cerca di re-impiegare il più possibile i suoi materiali, mentre il settore dell'automazione si è aperto ai carburanti, ecc e all'impiego delle risorse rinnovabili.

Da tutto ciò si deduce l'importanza cruciale di perseguire politiche idonee al mantenimento e all'accrescimento delle posizioni di competitività all'interno di questi comparti cercando di puntare, per quanto possibile, di autonomia strategica.

In quest'ottica, si inserisce l'iniziativa di prevedere una delle seguenti misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del made in Italy e appositi strumenti di finanziamento che supportino le aziende ed i settori del nostro made in Italy nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione, dell'internazionalizzazione, dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, così da assicurarne la competitività secondo un modello di business sostenibile e di orientamento alla qualità.

ART. 75.

(Garanzia a favore di progetti del Green New Deal)

La norma prevede, ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge n. 76/2020 (cd. "Decreto Semplificazioni"), lo stanziamento per l'anno 2023, pari a 565 milioni di euro, a copertura di un limite massimo di esposizione pari 3 miliardi di euro, per le garanzie che la SACI S.p.A. è autorizzata a rilasciare nell'ambito dell'operatività "Green New Deal", di cui al menzionato articolo 64.

Capo II

Agricoltura e sovranità alimentare

ART. 76.

(Fondo per la sovranità alimentare)

La disposizione, al fine di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale, anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla valorizzazione del cibo italiano di qualità, alla riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole, al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle crisi di mercato garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la Sovranità Alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026. Demanda a uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

ART. 77.

(Fondo per l'innovazione in agricoltura)

La disposizione, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, pesca e acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, soluzioni robotiche, sensoristica, piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché l'utilizzo di sottoprodotti, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Il comma 2 prevede che il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" possa essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto e garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Il comma 3 demanda a uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Prevede, inoltre, che

il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare - ISMEA e Cassa di risparmio e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo per l'innovazione in agricoltura e per le attività in queste connesse, strumentali o accessorie.

Il comma 4 autorizza l'apertura di un apposito conto corrente di Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1, per la gestione degli interventi di cui al presente articolo.

ART. 78.

(Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità)

La disposizione inanziante, nella stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruito mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante. Demanda a un decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e l'ammontare dello stesso.

Capo III Infrastrutture e trasporti

ART. 79.

(Disposizioni in materia di revisione prezzi)

La disposizione integra l'articolo 26 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, introducendo disposizioni finalizzate, da un lato, a semplificare le procedure di pagamento dei crediti maturati in conseguenza del caro materiali, dall'altro, a disciplinare un nuovo meccanismo di compensazione a favore delle stazioni appaltanti, che, in conseguenza dell'obbligatorietà delle clausole di revisione prezzi, si vedessero costrette al pagamento di somme maggiorate di un importo superiore al 10 per cento del valore contrattuale.

In particolare, il nuovo comma 5-bis prevede che, in relazione agli interventi diversi da quelli finanziati con risorse PNRR o con le risorse del fondo complementare, per l'accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito dall'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 limitatamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti trasmettano entro il 31 gennaio 2023, in luogo della copia dello stato di avanzamento dei lavori, il prospetto di calcolo del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento.

Il nuovo comma 6-bis dispone che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contratto generale, nonché agli accordi quadro, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi regionali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 26 del d.l. n. 50/2022. Dispone, altresì, che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei suddetti prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nonché di quelle del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. A tal fine le stazioni appaltanti utilizzano:

- a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti da ribassa d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata.

Il nuovo comma 6-ter stabilisce che la disposizione di cui al comma 6-bis si applica anche agli appalti pubblici di lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro, pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e che non abbiano accesso al Fondo per l'avvicino di opere indifferenti, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Per tali appalti e accordi quadro, la soglia di cui al comma 6-bis, secondo periodo è rideterminata nella misura dell'80 per cento.

Il comma 6-quater. Prevede che, per le finalità di cui al comma 6-bis e 6-ter siano utilizzate, anche in termini di residui, le risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche che è ulteriormente incrementato con una dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le richieste di accesso

al Fondo sono valutate e le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del limite di spesa.

Il comma 6-quinquies prevede che, nelle more dell'aggiornamento dei prezzi di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzino l'ultimo prezzario adottato, fermo restando il successivo congruaggio, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero autorizzate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato.

Il nuovo comma 6-sexies prevede che, ai contratti pubblici di cui al comma 6-bis e 6-ter non si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 23, commi 1, lettera b), 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11.

ART. 80.

(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)

L'intervento normativo è finalizzato a individuare un meccanismo unitario di pianificazione e programmazione delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese, ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuale dei contratti pubblici), delle infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione, di quelle non incluse nel PNRR, nonché di quelle non incluse nel contratto di programma parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.

A tale scopo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, le cui risorse sono destinate al finanziamento di infrastrutture non prioritarie che soddisfano determinati requisiti e che sono individuate con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

L'istituzione di un fondo unico, la cui dotazione finanziaria viene pianificata tenendo conto delle linee strategiche dello sviluppo infrastrutturale da perseguire in ciascuna macro-area territoriale del Nord, Centro e Sud, anche al fine di operare una generale revisione della spesa e della valutazione degli investimenti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che, nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel suddetto documento programmatico, rinvia all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione degli obiettivi di spesa per ciascun Ministero. La proposta normativa in argomento, pertanto, risponde all'esigenza di introdurre un procedimento di programmazione del sistema di revisione, analisi e valutazione della spesa.

Nelle specifiche, il comma 1 individua le infrastrutture che rientrano nel campo di applicazione della presente norma, e precisamente: le infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese (lett. a), le infrastrutture non finanziate con il Fondo per lo sviluppo e la coesione o altri fondi europei (lett. b), le infrastrutture non incluse nel PNRR (lett. c), le infrastrutture non incluse nel contratto di programma parte investimenti, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e con ANAS S.p.A. (lett. d).

Il comma 2 prevede che la pianificazione e programmazione delle infrastrutture sia disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale da ripartire tra Nord, Centro e Sud. Lo stesso decreto individua, altresì, gli indicatori volti a misurare i criteri di accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, di cui al comma 3, sulla base dei seguenti rendimenti attesi.

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;

b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici;

c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo.

Il **comma 3** istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento¹⁰, di seguito FIAR. Con decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 giugno 2023, si prevede:

- a) la revisione degli strumenti destinati alla pianificazione e al finanziamento delle infrastrutture non a carattere prioritario;
- b) la revoca delle risorse destinate ad interventi per i quali non siano stati adottati strumenti amministrativi di programmazione e cure, sulla base dei dati risultanti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non risultano essere state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. Le risorse revocate affluiscono al FIAR, per le annualità e gli importi già autorizzati, per essere destinati agli interventi con le modalità di cui al comma 4.

Il **comma 4** stabilisce che le risorse del FIAR sono destinate, mediante riparto, al finanziamento delle infrastrutture da realizzare necessarie al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale di cui al comma 1 che soddisfano i rendimenti attesi elencati al comma 2, nonché delle infrastrutture per le quali sono registrati maggiori costi derivanti dagli adeguamenti programmati necessari a seguito di specifiche prescrizioni da parte delle competenti autorità.

Il **comma 5** emanata a una o più decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione degli interventi da finanziare a valere sul FIAR, la disciplina relativa alla erogazione delle risorse e la revoca delle stesse in caso di mancato utilizzo nei termini previsti dai cronoprogrammi, nonché a prevedere le occorrenti variazioni contabili. A tali decreti sono allegati le schede degli interventi recanti cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli stessi. Prevede, altresì, che, nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, i suddetti decreti siano adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 6** stabilisce che ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, con i quali sono individuati gli interventi da finanziare con le risorse del FIAR, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici.

Il **comma 7** prevede che per la valutazione dei rendimenti attesi, infrastrutturale ed economico finanziario, di cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può destinare quota parte non superiore al 0,02 per cento del FIAR ad attività di studio ed analisi degli interventi da ammettere a finanziamento con le risorse del medesimo fondo.

Il **comma 8** destina una quota delle risorse del FIAR, non superiore al 2,5 per cento, alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

Il **comma 9** prevede che una quota delle risorse non superiore al 2,5 per cento del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali. A tal fine, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone appositi bandi con il quale sono definiti la procedura per la presentazione dei progetti, la documentazione che i comuni interessati debbono allegare ai progetti, i criteri di valutazione dei progetti, tra cui il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati.

Il **comma 10** prevede che, per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma 9, è costituita, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, apposita commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al compimento della commissione non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 11** stabilisce che la commissione istituita ai sensi del comma 10 seleziona i progetti, con indicazioni di priorità. Si prevede, inoltre, che i progetti ammissibili al finanziamento sono individuati con uno o più decreti ministeriali ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca del finanziamento in caso di inerzia realizzativa. Le Amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma si impegnano a fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

i dati e le informazioni necessarie all'espletamento dell'attività di monitoraggio degli interventi attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Il comma 12 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dai soggetti beneficiari.

ART. 81.

(Trasporto pubblico locale e trasporto rapido di massa)

Il comma 1 modifica l'articolo 209 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, inserendo il comma aggiuntivo 2-bis che prevede che il Fondo per le aziende di trasporto pubblico locale e trasporto ferroviario regionale per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19 istituito dal medesimo articolo 209 sia incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di contribuire alla compensazione della riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022, e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico imposte in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19.

In relazione alle modalità di erogazione delle ulteriori risorse stanziato, si prevede che stesse siano ripartite sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 200, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto, per le compensazioni relative all'anno 2021, dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione percentualmente uniforme ai soggetti ivi previsti.

In particolare, l'articolo 209, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La dotazione del fondo è stata poi incrementata di 400 milioni per lo stesso 2020 ad opera dell'articolo 44, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2020, n. 126, e successivamente, dall'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dall'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Si ricorda che le imprese destinatarie del Fondo, elencate nel comma 2 del citato art. 209, per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2021 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio sono le seguenti:

- le imprese di trasporto pubblico locale e regionale;
 - gli enti affidatari di contratti di servizio grossista, ai sensi dei contratti in cui il gestore riceve un corrispettivo concordato che è commisurato ai soli costi del servizio offerto ed indipendente dalle entrate del servizio stesso; il rischio commerciale è pertanto a carico dell'ente affidante che gestisce i ricavi incassati;
- la gestione governativa navigazione laghi;
- la gestione governativa della ferrovia circumetnea;
- la concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine svizzero.

Il comma 2 autorizza la spesa necessaria alla realizzazione della Metro C di Roma Capitale, ed in particolare per il completamento della tratta T2 (dalla stazione Clodio alla stazione Venezia esclusa), della tratta T1 (da Clodio a Farnesina) e, infine, per l'adeguamento contrattuale necessario per far fronte dei maggiori costi, finalizzato al completamento della tratta T3 Fiumi Imperiali Colosseo, in tempi compatibili con il Ciriadex.

ART. 82.**(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)**

Al fine di rilanciare l'economia del Paese attraverso il completamento della rete infrastrutturale primaria, la norma intende riavviare l'attività di progettazione e realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (c.d. Ponte sullo Stretto, di seguito anche "l'Opera") confermandone la natura di opera prioritaria e, quindi, l'applicabilità della normativa derogatoria prevista dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici per le infrastrutture di preminente interesse nazionale. Tale qualifica appare coerente con la prospettiva euro-unitaria, che vede l'Opera inserita nei Corridoi delle reti trans-europee di trasporto di cui al Regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 e successive modificazioni (TEN-T).

Ai sensi della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, la Società concessionaria, istituita con il compito di progettare e realizzare il predetto collegamento stabile mediante affidamenti secondo le regole dell'evidenza pubblica, è la Stretto di Messina S.p.a. (di seguito anche "la Società"), che ha stipulato apposita convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 30 dicembre 2003.

Con l'art. 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono stati disposti: a) la

- a) la caducazione della predetta convenzione e di tutti gli atti connessi;
- b) la caducazione di tutti i contratti di appalto *ad hoc* stipulati dalla Società a seguito di procedura di affidamento;
- c) la messa in liquidazione della Società, successivamente disposta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 aprile 2013.

In conseguenza di tali disposizioni, la stessa Società, nonché gli aggiudicatari delle procedure di appalto (caducate) proponevano ricorso in sede civile, domandando in via principale:

- 1) la Stretto di Messina S.p.a., nei confronti della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: indennizzo di 325 milioni in conseguenza della revoca della concessione e dei lavori già effettuati;
- 2) Eurolink (Contrainte generale), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: risarcimento per complessivi 700 milioni di euro, oltre rivalutazione ed interessi in ragione della caducazione *ex lege* del contratto già stipulato;
- 3) Parsons Transportation Group Inc (Project Management Consultant), nei confronti della Società, della Presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: risarcimento per complessivi 90 milioni di euro in ragione della caducazione *ex lege* del contratto già stipulato.

Al fine di riattivare la Società e di risolvere il contenzioso pendente, la disposizione statuisce la rinuncia della Società al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche, la definizione stragiudiziale delle sopra citate controversie con il contraente generale e il Project Management Consultant e la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo dichiarato.

Nel dettaglio:

- il comma 1 qualifica l'intervento come opera prioritaria e di preminente interesse nazionale e prevede la reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprio;
- il comma 2 prevede, nel periodo di trenta giorni riservati alla procedura transattiva di cui al comma 3, la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera;
- il comma 3 prevede che la Società (ricorrente in giudizio) sottoscrive l'atto di rinuncia al contenzioso con le Amministrazioni pubbliche;
- il comma 4 autorizza la Società (convenuta in giudizio) a stipulare con tutte le parti in causa nei predetti giudizi uno o più atti transattivi di reciproca integrale rinuncia alle azioni e agli atti dei medesimi giudizi;
- il comma 5, indipendentemente dall'esito della procedura transattiva, prevede che è revocato lo stato di liquidazione della Società con effetto dalla data di iscrizione del medesimo decreto nel registro delle imprese in derogà all'articolo 2487-*ter*, comma 2 del Codice civile che, ove applicabile, ne avrebbe subordinato l'efficacia alla previa acquisizione del consenso dei soci creditori. Il Commissario liquidatore resta in carica in qualità di Commissario straordinario fino alla nomina degli organi sociali della Società e si avvale delle risorse umane e strutturali della predetta società;

- in ragione della revoca dello stato liquidatorio, il comma 6 dispone la convocazione dell'assemblea dei soci così da procedere, ai sensi dell'art. 2364 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Conseguentemente, dalla nomina dei nuovi organi sociali non può che prevedersi *ex lege* anche il termine del mandato del Commissario straordinario;
- per la piena operatività della Società, il comma 7 prevede che, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Società ANA S.p.A. sono autorizzate a sottoscrivere aumenti di capitale, proporzionalmente alla quota di partecipazione, sino all'importo complessivamente non superiore a 540.000.000 euro.

ART. 83.

(Sospensione dell'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative previsto dal codice della strada)

L'articolo 195, comma 3, del codice della strada prevede l'adozione, entro il 1° dicembre di ogni biennio, di un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, per la rideterminazione dell'importo aggiornato delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal medesimo codice, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Tale disposizione, infatti, impone un aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) ventitatasì nei due anni precedenti. La stessa prevede che, all'esito dell'aggiornamento, possono essere superati anche i limiti di importo massimo normativamente fissati.

Tenuto conto di ciò, e in considerazione della grave contingenza economica che stiamo attraversando, la proposta normativa sospende il prescritto aumento limitatamente agli anni 2022 e 2023.

ART. 84.

(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)

L'intervento normativo è finalizzato a garantire la realizzazione del Piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paraolimpici invernali che si terranno a Milano Cortina nel 2026.

Nello specifico, il **comma 1** apporta modifiche all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16, in materia di società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a. Al riguardo, si prevede che lo scopo statutario della citata società è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di competenza e stazione appaltante, del piano complessivo delle opere olimpiche, relative agli impianti sportivi olimpici, finanziate interamente sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla menzionata società, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le regioni interessate. Il Piano complessivo delle opere è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **comma 2** prevede che i rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 18, della legge n. 160 del 2019 siano destinati al finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 400 milioni di euro, di cui 120 milioni per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 per il finanziamento del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, nonché per il finanziamento delle ulteriori opere individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 come modificato dal comma 1.

Il **comma 4** modifica la consistenza del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7-*quater*, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, prevedendo che la consistenza del Fondo è incrementata di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno 2023, 125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026 e 235 milioni di euro per l'anno 2027 destinato agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Il **comma 5** modifica l'articolo 10, comma 3-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, prevedendo che, al fine di consentire lo svolgimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 delle funzioni attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 s.p.a., il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è



autorizzato a trasferire alla medesima società una somma non superiore alla metà della quota massima prevista, nel limite di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

ART. 85.

(Misure a favore del settore dell'autostrada)

La disposizione, al comma 1, autorizza la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 per il riconoscimento di un contributo finalizzato a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di categoria euro 5 e superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercanti le attività di trasporto.

Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, la definizione di modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

ART. 86.

(Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione)

La disposizione prevede che il CIPRESS, con propria deliberazione, autorizza, entro il 31 marzo 2023, l'avvio della realizzazione del terzo lotto costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale - parte comune italo-francese - sezione transfrontaliera". Per l'assegnazione delle risorse destinate alla realizzazione della citata opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a presentare una relazione sui contributi versati dall'Unione europea alla società Tunnel Railpin Lyon Torino TRP T s.a.s.

A decorrere dall'anno 2024, la destinazione dei predetti contributi, versati dall'Unione europea, avviene su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPRESS entro il 31 marzo di ogni anno. In via prioritaria, le risorse sono destinate alla copertura del fabbisogno residuo dei lotti costruttivi del medesimo intervento o ad altri interventi ferroviari rientranti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a., in quest'ultimo caso le risorse confluiscono nel capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previa versamento all'entrata del bilancio da parte della società TRP T s.a.s.

ART. 87.

(Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione)

Il comma 1 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per consentire l'accesso ai contributi dell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione per l'opera "Chiusura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie" o per l'opera "Adeguamento linea storica Torino-Mastellotto tratto Bussolengo-Angineta".

Il comma 2 prevede che i finanziamenti delle suddette opere devono essere indicati distintamente nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria Italiana S.p.a. Inoltre, i contributi che l'Unione europea versa a Rete ferroviaria Italiana S.p.a. per tali interventi sono ricalcolati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

ART. 88.

(Stada Statale 106 Jonica)

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse statale Sibari - Catanzaro della S.S. 106 Jonica.



Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'individuazione delle tratte – lotti funzionali – da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse. Il citato decreto deve essere adottato, entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascun lotto, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario.

ART. 89.
(Strade sibirici)

La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per il 2027 per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016. Tali risorse integrano gli investimenti di cui al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, oggetto di ordinanza n. 1 del 16 dicembre 2021 del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016.

ART. 90.
(Strada Statale n. 4 Salaria)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS4 Salaria.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tratte da finanziare. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.

ART. 91.
(Corridoio Reno-Alpi)

La disposizione autorizza la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Monza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi.

ART. 92.
(Peschiera)

Il **comma 1** autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema ideico del Peschiera" L. n. 108/21 ex D.L. n. 77/21 art. 41, Allegato IV, Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera – dalle sorgenti alla Centrale di Salizzano".

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma 1.

Titolo VI**Sanità****ART. 93.*****(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)***

Al fine di riconoscere il personale della dirigenza medica e al personale del comparto sanità dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di Pronto Soccorso le particolari condizioni del lavoro svolto e incentivare i professionisti a prestare la propria attività nell'ambito dei servizi stessi, si prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennità ivi indicata, siano incrementati di ulteriori 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Tale riconoscimento è peraltro in linea con il documento prodotto dalla Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel luglio 2022 nell'ambito del quale sono state formulate specifiche "proposte per far fronte alle criticità dei servizi di Emergenza Urgenza" e tra queste è stata evidenziata anche l'esigenza di prevedere meccanismi incentivanti di tipo economico tra cui l'incremento dell'indennità di pronto soccorso di cui all'articolo 1, comma 293 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

ART. 94.***(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel Piano nazionale di contrasto all'Antimicrobico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025)***

Sebbene la resistenza antimicrobica sia un fenomeno evolutivo naturale, le cause principali del suo sviluppo e della sua diffusione sono indotti dalle attività antropiche. In particolare, l'uso eccessivo o improprio degli antimicrobici in medicina umana e in veterinaria, così come nell'agricoltura, è una delle principali cause dello sviluppo e della diffusione di microrganismi resistenti alle terapie antimicrobiche, che, pertanto, perdono di efficacia.

Il trend in aumento dell'antimicrobico-resistenza (AMR) ci sta conducendo verso un'era "post-antibiotici" in cui anche l'effettuazione di interventi chirurgici routinari diverrà impossibile per il rischio di contrarre infezioni fatali o con esiti invalidanti, a causa della mancanza di antibiotici efficaci da usare per la profilassi peri-operatoria e come terapia di possibili complicanze infettive.

A novembre 2018 sono stati pubblicati i risultati dell'ultimo sondaggio, condotto dalla Commissione Europea nei 28 Stati membri dell'UE per monitorare i livelli di utilizzo e conoscenza degli antibiotici tra il pubblico. Dall'indagine emergono dati preoccupanti per il nostro Paese che confermano la ridotta conoscenza della problematica da parte della popolazione.

Il Ministero della salute, adottando il metodo "OneHealth", e riunendo tutti i possibili attori, istituzionali e non, nel 2015 ha istituito un Gruppo di lavoro che ha prodotto un nuovo documento "Piano Nazionale di Contrasto all'Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025", in linea col precedente PNCAR 2017-2020, con l'obiettivo di continuare a fornire al Paese le linee strategiche e le indicazioni operative per affrontare l'emergenza dell'AMR nei prossimi anni.

Il documento è stato condiviso con il Coordinamento interregionale delle regioni – Area Prevenzione e sanità pubblica.

Nel nuovo documento è prevista una maggiore integrazione fra settore umano, animale e ambientale secondo un approccio One Health, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza dell'antibiotico-resistenza e l'introduzione di attività di monitoraggio ambientale. È stato inoltre inserito un capitolo sulla corretta gestione e smaltimento degli antibiotici e dei materiali contaminati. Tra le altre novità è stato inserito un focus sulla Trasparenza nel capitolo dedicato a Informazione e comunicazione e una sezione dedicata agli Aspetti etici dell'antibiotico-resistenza nel capitolo dedicato a Ricerca, innovazione e bioetica, infine, è stato dedicato un capitolo alla Cooperazione nazionale ed internazionale.

Pertanto, il PNCAR 2022-2025 rappresenta lo strumento per tradurre la strategia nazionale nella pratica, fornendo un indirizzo coordinato e sostenibile per contrastare il fenomeno dell'AMR a livello nazionale, regionale o locale, mediante un approccio multisettoriale *One Health* e integrando le azioni già messe in atto a tutti i livelli e in tutti i settori, facendo una visione unitaria.



Il PNCR prevede molteplici azioni da realizzare anche in sinergia tra varie autorità sanitarie competenti e diverse figure professionali coinvolte nei settori umano, veterinario, agro-alimentare e ambientale, e l'impegno da parte del Ministero della salute ad individuare fondi *ad hoc* per dare attuazione alle medesime.

La mancanza di risorse specifiche e di una struttura dedicata esclusivamente alla realizzazione della strategia di contrasto all'AMR, considerate le risorse economiche e umane sottratte a questo argomento a causa delle attività emergenziali recenti e ancora in corso anche in Italia (COVID-19 e monkeypox), sta causando non pochi ritardi nell'attuazione di quanto previsto e raccomandato nel PNCR 2017-2020 tra le attività non ancora realizzate. A tal proposito, si ricorda che la quota di 46 milioni di euro destinata alle attività 2021 non è stata ancora stanziata, e, pertanto, le attività a contrasto all'AMR previste dalle Regioni/PPAA in questo ambito per l'anno 2021 non sono state ancora svolte.

ART. 95.

(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

La disposizione riconosce a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntivo, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale, dal 2° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 29, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 27 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua.

ART. 96.

(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

La disposizione di cui al comma 1 stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a 2.159 milioni di euro per l'anno 2023, 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Esclusivamente per l'anno 2023, una quota delle suddette risorse, pari a 1.460 milioni di euro, è destinata alla copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dei prezzi delle fonti energetiche.

La disposizione di cui al comma 2 è volta ad autorizzare la spesa, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per i primi 3 mesi dell'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

ART. 97.

(Disposizione diretta a modificare il regime di erogazione del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specializzandi)

La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle Università per il trattamento economico dei medici specializzandi.

Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (nella parte dell'adazione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.

La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo, la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicare (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definire con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, nonché provvisori.

Titolo VII Scuola, Università e ricerca

ART. 98.

(Promozione delle competenze STEM nelle istituzioni scolastiche)

La proposta mira a raggiungere l'obiettivo PNRR prevista per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi della Missione 4 "Istruzione e ricerca" – componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università". Gli operational arrangements in relazione alle riforme da adottare entro il 31 dicembre 2022 con norma primaria stabiliscono, infatti, che tali misure includano anche il seguente elemento chiave: "iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne."

Per conseguire il target europeo, a seguito di interlocuzione con l'Unità di missione PNRR del Ministero, è emersa la necessità inderogabile che detto obiettivo, volto a rafforzare le competenze STEM in tutti i cicli scolastici per favorire l'equilibrio di genere, venga introdotto con una norma primaria da adottare entro il 31 dicembre 2022.

Il principale fine della disposizione è, nello specifico, perseguire attraverso l'adozione di linee guida per introdurre azioni dedicate al rafforzamento nei curricula dell'apprendimento delle discipline STEM all'interno del piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e della programmazione educativa dei servizi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. Inoltre, per assicurare il conseguimento dell'obiettivo vengono previste altre misure che si collocano all'interno di interventi già realizzati dal Ministero.

In particolare, il **comma 1**, recependo quanto previsto nell'operational arrangement, stabilisce che il Ministero dell'Istruzione e del merito promuova specifiche iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti per rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione. Per raggiungere tale obiettivo si ritiene opportuno partire dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, rafforzando l'importanza dei campi di esperienza che incoraggiano il bambino ad un approccio matematico-scientifico-tecnologico al mondo naturale e artificiale che lo circonda. Considerata l'età dei bambini (0-6 anni), si fa riferimento ai sistemi simbolico-culturali di cui alle linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei, agli Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia, alle indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, anziché alle "discipline" STEM. Il **comma 2** assicura la centralità della promozione delle competenze STEM anche nell'ambito della formazione continua dei docenti, apportando modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal decreto-legge n. 36 del 2022. Il **comma 3**, intervenendo sull'articolo 9, comma 3, della legge n. 99 del 2022, prescrive che il Comitato nazionale ITS Academy individui le linee di azione nazionali per favorire lo sviluppo del sistema terziario di istruzione tecnologica per promuovere attività di orientamento, programmi giuniorali concorrenti, tra gli altri, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, con particolare riferimento all'obiettivo di favorire l'equilibrio di genere. Il **comma 4** inserisce all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 la lettera c-bis) per ricomprendere, tra le opportunità che i percorsi di orientamento forniscono allo studente, la conoscenza delle aree disciplinari relative alle materie STEM. Il **comma 5** indica le misure promosse dal Ministero dell'Istruzione e del merito in materia. La lettera a) ordina alla definizione entro il 30 giugno 2023 di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "zero-sei" di azioni dedicate al rafforzamento nei curricula dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle discipline STEM. La lettera b) riguarda le azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche ed educative della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse. La lettera c) promuove la creazione di reti di scuole e di alleanze educative per favorire l'apprendimento delle materie STEM. Il **comma 6** delinea il perimetro di attuazione delle misure di cui al comma 5. Il **comma 7** recita la formula di neutralità finanziaria.

ART. 99.***Disposizioni per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica***

Il comma 1 della disposizione inserisce 3 commi all'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011.

In particolare, il nuovo comma 5-quater prevede che i criteri per la definizione del contingente organico dei DS e DSGA siano adottati con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo Accordo in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Il predetto decreto deve tenere conto, tra gli altri eventuali parametri, del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali calcolato su base regionale, nonché della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza entro il 30 aprile e le regioni provvedono al discussioinamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale determinato dal citato decreto. Con deliberazione motivata della Regione può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono a ripartire il contingente dei DS. Tale meccanismo consente, dunque, l'attuazione del principio di leale collaborazione nel rispetto del riparto costituzionale delle competenze.

Il nuovo comma 5-quinquies definisce un meccanismo alternativo di individuazione e distribuzione tra le Regioni del contingente massimo di DS e DSGA qualora non sia raggiunto l'Accordo in Conferenza Unificata. Più nel dettaglio è prevista l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio, che individua il contingente di DS e DSGA definite dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1.000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali nell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, integrato dai fattori correttivi dipendenti dalla densità degli abitanti per Km², ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per i primi tre anni scolastici si applica un correttivo non superiore all'1%, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Successivamente gli USR ripartiscono il contingente dei DS, sentite le Regioni.

Il nuovo comma 5-sexies introduce disposizioni volte a disciplinare il dimensionamento della rete scolastica negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, nonché un limite massimo - progressivo negli anni - alla consistenza dell'organico.

In particolare, per l'anno scolastico 2023/2024 continuano a trovare applicazione la disciplina vigente, recata dai commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011 applicando, però, il parametro dell'articolo 1, comma 978, della legge n. 178/2020. Ne deriva che, per l'anno scolastico 2023/2024 il numero minimo di alunni necessario perché alle istituzioni scolastiche autonome possano essere assegnati dirigenti scolastici (DS) con incarico a tempo indeterminato è pari a 500 unità, ovvero fino a 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Le istituzioni scolastiche che non raggiungono il numero minimo di alunni indicato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e alle stesse è assegnato un direttore dei servizi generali ed amministrativi in comune con altre istituzioni scolastiche. Al personale DSGA che ricopre detti posti è riconosciuta, a seguito di specifica sessione negoziale, una inasprita mensilità.

Per l'anno scolastico 2024/2025, il contingente organico non potrà essere superiore a quello determinato dall'applicazione dei criteri stabiliti dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98/2011. In sostanza, per l'anno scolastico 2024/2025, saranno conferite in reggenza le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 450 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Alle suddette istituzioni scolastiche autonome non potrà essere assegnata in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Infine, sempre il comma 5-sexies, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il contingente organico definito sulla base della nuova disciplina introdotta dai decreti di cui ai commi 5-ter ovvero 5-quater non superi il contingente determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Inoltre, si precisa che eventuali situazioni di esubero devono trovare compensazione nell'ambito della definizione del contingente.

In fine, il comma 2, ritenuto che l'applicazione della nuova disciplina deterrmina delle economie, prevede tali economie confluiscono in un fondo ad hoc costituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito e che possono essere destinati ad incrementare il fondo unico nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo all'Istituto e il fondo per la buona scuola oltre che essere utilizzata per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

ART. 100.

(Misure in materia di Istruzione e merito)

La disposizione, al comma 1, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, in particolare, con tale fondo si intendono sostenere azioni di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica. Nel novero di dette attività rientrano, altresì, le iniziative tese alla definizione della personalizzazione dei percorsi per gli studenti, nonché le attività realizzate in situazione del PNRR. Per la definizione dei criteri di utilizzo di tali risorse si rimanda a un decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.

Il comma 2 stabilisce che i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono, altresì, l'attività di attestazione della completezza, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione pubblicati da parte delle medesime istituzioni, prevista dall'articolo 14, comma 4, lett. g) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atteso, infatti, che per le istituzioni scolastiche non è prevista la costituzione di un OIV, in quanto, alla luce delle specificità del sistema scolastico, l'art. 74, c. 4, d.lgs. n. 150/2009 esclude esplicitamente tale possibilità, si ritiene che l'assolvimento dell'obbligo di attestazione dell'avvenuta pubblicazione dei documenti previsti dall'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 150/2009 possa essere affidata ai revisori dei conti, garantendo così un controllo maggiore rispetto all'adempimento dell'obbligo, coerente con le funzioni già svolte dai revisori in tema di verifiche e controlli delle attività amministrative quali, ad esempio, quelli sulle procedure di gara o sui conferimenti degli incarichi. Con riferimento alla trasparenza, infatti, l'ANAC aveva affidato, in un primo momento (Delibera n. 201/2022), ai direttori degli CSR il compito di attestare l'avvenuta pubblicazione degli obblighi di pubblicazione e, in un secondo momento (comunicato ANAC del 5 ottobre 2022), ai dirigenti scolastici che, peraltro, essendo tenuti ad adempiere agli obblighi di trasparenza, non possono adempiere anche alla verifica dell'avvenuta pubblicazione. La disposizione, dunque, affidando ai revisori dei conti le funzioni sopra descritte consente di risolvere due aspetti problematici relativi all'applicazione della legislazione anticorruzione e trasparenza nelle scuole.

Il medesimo comma prevede che l'adeguamento dei compensi spettanti ai revisori contabili sia affidato ad un decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Infine, si stabilisce che, dall'anno 2023, una quota parte del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, pari a 4,2 miliardi di euro, sia destinata all'incremento dei compensi dei revisori contabili delle istituzioni scolastiche, in ragione del rafforzamento dei compiti loro affidati dalla disposizione in esame.

Il comma 3, ai fini della attuazione del presente articolo, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio.

ART. 101.

(Misure in materia di università e borse di studio)

La disposizione cui al comma 1, sostituisce il predetto comma 977 prevedendo che, nel caso in cui il comparto delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2023, i limiti di cui al comma 971, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'Università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Il comma 2 disciplina l'Assistenza formativa unità PNRR. Il Ministero dell'Università e della ricerca, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successiva rettifica del 23

novembre 2021, è assempnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, relativi ad iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa".

In tale contesto, non essendo stato previsto per il MUR, nell'ambito dei fondi del PNRR, il servizio di assistenza tecnica per le funzioni svolte, al fine di dare seguito a tutti gli adempimenti previsti dal Piano e conseguire gli specifici obiettivi annuali e pluriennali previsti, per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 13, comma del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 153, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose," convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233", il Ministero è stato autorizzato entro il limite di spesa di 10 milioni di euro, a sottoscrivere convenzioni RIF Consap per acquisire servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza.

In forza di tale disposizione di legge, sono state attivate specifiche convenzioni per l'affidamento di servizi di Digital Transformation per le PA – Lotto 2 e Contratto esecutivo Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4. L'oggetto del servizio è relativo ad un supporto specialistico in essere presso l'Unità di Missione del PNRR MUR e le diverse Direzioni Generali del Ministero dell'Università e della Ricerca competenti per l'attuazione delle diverse iniziative, attraverso i quali è stato avviato il disegno dei modelli di erogazione dei servizi digitali, il disegno dei processi digitali sottesi all'erogazione del servizio digitale, lo sviluppo di servizi per la gestione dei contenuti tramite soluzioni di "Content Management", attività connesse a realizzazione e gestione di Portali e Siti Web per il Ministero e la definizione dei requisiti e delle funzionalità dei sistemi informativi, attività tutte strettamente connesse e necessarie per la corretta attuazione del PNRR nella sua fase di start-up.

Entrambi i contratti sottoscritti prevedono la conclusione delle attività entro il mese di dicembre 2022. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assolvere ai corresponsi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti da cui l'Amministrazione è titolare, è indispensabile l'assegnazione di risorse specifiche per le annualità 2023, 2024 e 2025, che possano consentire al MUR di proseguire, senza soluzione di continuità, il processo di digital transformation avviato nel corso dell'anno: sarà necessario proseguire con l'onerosa attività definizione dei requisiti dei sistemi informativi e monitoraggio la realizzazione, lo sviluppo o la manutenzione; proseguire nel disegno, nello sviluppo e nella messa in esercizio dei processi digitali e dei modelli di erogazione dei medesimi, realizzare e mantenere portali e sitiweb del Ministero connessi al PNRR e, in generale, prevedere, implementare e monitorare processi, strumenti e flussi per la gestione dell'enorme mole di dati, informazioni e documenti discendenti dall'attuazione delle iniziative del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così come garantire un costante presidio delle attività di stakeholder engagement nel quadro di attuazione del PNRR MUR.

Nei sensi susseguenti, la norma è resa in via definitiva ad assicurare le risorse specifiche per garantire la continuità del supporto tecnico ad oggi in essere, essenziale per l'espletamento, nei tempi e nelle modalità previste, delle attività collegate alla realizzazione del Piano e funzionali al conseguimento soddisfacente delle milestone e dei target annuali e pluriennali da esso previsti, anche tenuto conto degli enormi maggiori oneri in capo alle diverse Direzioni Generali competenti per l'attuazione delle iniziative PNRR, il cui dimensionamento in termini di personale organico è insufficiente per far fronte alle perduranti tempistiche dettate dalle risorse aggiuntive NGEU.

Il comma 3 è volto ad assicurare la continuità delle borse di studio post PNRR. L'attuazione del PNRR, con riferimento all'incremento degli importi delle borse di studio previste per i corsi di studio universitari e per quelle delle istituzioni AFAM nonché all'ampliamento della platea degli aventi diritto, è avvenuta con il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1320 del 17 dicembre 2021. A tal fine il PNRR ha messo a disposizione 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Allo scopo di assicurare il consolidamento della riforma il comma 2 stanzia prevedere risorse finanziarie per assicurare l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto sulla base del predetto decreto anche nel momento in cui si esauriscono le risorse PNRR.

Titolo VIII **Turismo, sport, cultura e informazione**

ART. 102.

(Fondo ammodernamento, sicurezza e dismissione impianti di risalita e di innevamento)

La norma mira ad istituire, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già esistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici nonché di innevamento artificiale, nonché a ripensare la montagna, dismettendo impianti non utilizzati ed obsoleti, e garantire più elevati standard di sicurezza.

La disposizione è volta ad evitare che si ripetano episodi tragici come quello del Mortarone e che si ripensino gli impianti e lo sciocio, anche a fronte del progressivo scioglimento dei ghiacciai, come nel caso del comprensorio dello Stelvio. Sono episodi che hanno recato forte nocentuto all'immagine dell'Italia, andando ad incidere fortemente sulle scelte della destinazione finale da parte dei turisti di provenienza sia nazionale che estera.

Penanto, si è intervenuti direttamente per garantire adeguati standard di sicurezza degli impianti, anche al fine di aumentare e garantire, soprattutto nel periodo invernale, l'attività turistica nelle zone montane.

Naturalmente, incentivare i flussi turistici vuol dire incidere positivamente su tutto il comparto, dalle strutture ricettive ai bar e ai ristoranti, che, come altri, sta subendo il prolungamento della crisi dovuta all'innalzamento dei prezzi dell'energia a seguito dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.

Anche per tale ragione, la norma prevede l'ammodernamento e la dismissione degli impianti di risalita, volta a favorire il ripensamento dei sistemi di innevamento artificiale e dell'uso delle estese appenniniche e delle Alpi.

Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *non-forming*.

Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

In particolare, tale pratica, già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili, la realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolarne lo scioglimento, e infine il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare o supportare lo svolgimento della stagione turistica.

In via sperimentale, si prevede la realizzazione di sette progetti pilota subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettagliano gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi).

Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

Si demanda ad un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a definire l'individuazione delle modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli ad esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revisione.

ART. 103.

(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in esenzioni dei massimali)

La disposizione ha lo scopo di agevolare il recupero e la restituzione delle agevolazioni ricevute in eccesso dagli operatori economici e contenute nelle misure di sostegno notified dal Ministero del Turismo e per le quali rilevare le condizioni e i limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»).

È sorta la necessità, in considerazione dello sviluppo che ha avuto il Quadro Temporaneo con tutte le relative modifiche che si sono susseguite nel biennio 2020-2021, di considerare che vi sono stati molti operatori economici che hanno usufruito di agevolazioni in eccesso rispetto ai limiti previsti dalla Sezione 3.1.

La disposizione da una parte spinge gli operatori economici ad effettuare i necessari controlli con riferimento alle agevolazioni ricevute ed ai limiti della Sezione 3.1. e dall'altra semplifica la restituzione degli aiuti ricevuti in eccesso agevolando anche il recupero da parte dello Stato.

Il comma 1 dell'articolo in esame elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni (crediti d'imposta, contributi diretti, ecc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le disposizioni per la restituzione e il recupero previsti nei commi da 2 a 8.

Il comma 2 stabilisce che le agevolazioni indicate nel comma 1 e fruite alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulate da ciascun operatore economico con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

I commi 3 e 4 disciplinano le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso.

Il particolare, il comma 3 prevede che il soggetto beneficiario progetta volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, maturati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il comma 4, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria e nei casi in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Il comma 5 stabilisce che in caso di restituzione o riversamento nei modi e termini stabiliti dai commi 3 e 4 non sarà applicabile alcuna sanzione in capo all'operatore economico trattandosi di un caso di mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo e non di una illegittima fruizione di un aiuto di Stato per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'agevolazione.

Il comma 6 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto attuativo del Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 stabilisce che ai fini del calcolo dei massimali per la Sezione 3.1. del Quadro Temporaneo è necessario avere riguardo la definizione di impresa unica stabilita a livello dell'Unione europea.

Il comma 8 disciplina l'entrata in vigore della disposizione.

ART. 104.

(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di provvisione del Ministero del Turismo, di un fondo denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo» per favorire il miglioramento della competitività dei lavoratori del comparto del turismo, nonché di agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro di alti professionisti del settore.

Il settore del turismo è caratterizzato da alcune debolezze strutturali, tra cui spiccano la carenza di personale qualificato e l'alto tasso di disoccupazione, che negli ultimi anni ha subito un forte incremento a causa delle contingenze derivanti dalla crisi da COVID-19 e una forte contrazione della domanda. Contemporaneamente, il settore turistico è stato travolto nell'ultimo periodo, in particolare attraverso importanti flussi dall'estero, e, quindi, risulta necessario prevedere interventi finalizzati all'alta formazione e specializzazione delle figure professionali del settore, dotandoli di elevati standard internazionali nella gestione delle strutture, nell'accoglienza e nella accoglienza.

Risulta, quindi, necessaria definire una strategia finalizzata a contrastare tali fattori mediante la riqualificazione del personale già occupato nel settore e la formazione di nuove figure professionali attraverso percorsi formativi di eccellenza con alti standard professionali e di internazionalizzazione, facendo sì che dopo tali percorsi vi siano dei canali per l'accesso diretto e il reinserimento nel mercato del lavoro nonché per l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Perfezionando le competenze in materia di formazione e politiche attive del lavoro, l'istituzione di un fondo a iniziativa del Ministero del Turismo intende attribuire ad essa il ruolo di integratore delle politiche da definire.

a livello centrale e locale per lo specifico comparto turistico, in particolare al fine di elevare la qualità delle professionalità presenti nel settore e, conseguentemente, fare alzare il livello dei salari e la qualità dell'offerta turistica in Italia.

Le proposte progettuali finanziate dal Fondo saranno finalizzate all'istituzione di una o più Scuole di alta formazione e all'attuazione di Programmi territoriali di sviluppo dell'occupazione nel settore turistico, volti al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) riqualificazione del personale già occupato nel settore e formazione di nuove figure professionali anche attraverso percorsi formativi di eccellenza, corsi di alta formazione e specializzazione, volti a formare figure professionali dotate di una preparazione di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo, della ristorazione e della conoscenza dei prodotti alimentari e vitivinicoli della tradizione e della cultura italiane, anche attraverso l'istituzione di una o più scuole di alta formazione;
- b) azioni di rafforzamento delle competenze degli operatori del settore attraverso cicli di aggiornamento continuo;
- c) azioni a supporto dell'inserimento nel mercato del lavoro;
- d) azioni per favorire l'ampliamento dei bacini di offerta di lavoro.

Inoltre, il Ministero coordinerà l'utilizzo del Fondo tenendo conto del rapporto con il sistema di istruzione e formazione (con partner strategici quali regioni, università, istituti scolastici, ITS, ecc.) e con quelle di collocamento (le agenzie per il lavoro e i consulenti del lavoro già esistenti, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze anche con attenzione alle nuove professioni e alle riconversioni professionali e di rafforzare i servizi di collocamento nel mondo del lavoro).

L'assegnazione delle risorse è demandata a uno o più decreti del Ministro del turismo.

ART. 105.

(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)

La grave crisi energetica legata all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, i cui effetti si sommano a quelli della crisi generata dall'epidemia di COVID-19, stanno mettendo a dura prova i piccoli centri a vocazione turistica, che si stanno spopolando.

In tale contesto, al fine incentivare l'economia dei piccoli comuni a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti, e garantire al "turista" città, paesi, borghi, sempre più sostenibili, accessibili e inclusivi, la norma prevede l'istituzione di un fondo destinato a finanziare progetti di valorizzazione dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, allo scopo di incentivare interventi innovativi di accessibilità, mobilità e sostenibilità ambientale.

L'intervento normativo mira quindi a promuovere, in alternativa alle grandi e note città d'arte italiane, i piccoli centri e i borghi a rilevante interesse turistico, espressione della cultura e dell'identità del Paese, in modo che siano sempre più capaci di attrarre flussi turistici da ogni parte d'Italia e del mondo e di contribuire, in tal modo, alla crescita economica e al rilancio del Paese ed evitare lo spopolamento dei piccoli centri urbani.

In un'ottica di potenziamento del flusso turistico e di tutela delle attività economiche e commerciali presenti nelle piccole realtà a rilevante vocazione turistica, nonché per mitigare gli effetti negativi prodotti dalla crisi economica in atto e favorire la delocalizzazione del turismo, l'istituzione del Fondo in questione, per il potenziamento dell'attrattività dei piccoli comuni a vocazione turistica, si rivela strategica.

Le modalità per l'attuazione del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

ART. 106.

(Fondo per il turismo sostenibile)

In considerazione delle numerose attività coinvolte nella filiera, il settore del turismo assume un ruolo di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto ambientale e delle emissioni in CO₂.

In tal senso, è sempre più diffuso, anche nei viaggiatori, il concetto di turismo sostenibile che mira a minimizzare gli impatti sull'ambiente, sulla cultura e sulla società, generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali.

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un Fondo per il Turismo Sostenibile, attraverso il quale finanziare e sostenere diversi interventi atti a raggiungere gli obiettivi generali di defaticare i centri nevralgici e fortemente impattati dall'over-tourism sul territorio nazionale, di favorire la destagionalizzazione delle offerte turistiche e di favorire la transizione ecologica nel turismo. Si demanda ad uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'individuazione delle modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo.

Tale Fondo è finalizzato a finanziare progetti relativi a tre aree tematiche considerate di fondamentale importanza per la mitigazione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente:

- a. attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi, con la promozione della destagionalizzazione del turismo;
- b. promozione del turismo ecosostenibile e intermodale;
- c. supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione degli interventi previsti per ciascuna delle aree tematiche.

a) **Attenuazione del sovraffollamento turistico e creazione di itinerari turistici innovativi**

Il fenomeno dell'*overtourism*, o sovraffollamento turistico, è un fenomeno crescente che produce impatti negativi sui territori interessati.

La concentrazione su specifiche destinazioni, che soffrono di un'eccessiva presenza turistica, può essere attribuita a diverse cause come, ad esempio, la facilità con la quale si possono raggiungere tali mete (vedi *low cost*) ovvero l'influenza dei social media sulla scelta della meta turistica.

L'obiettivo della proposta, pertanto, è quello di incentivare iniziative per il decongestionamento dei luoghi della città a rischio di *overtourism*, mediante la promozione di itinerari e proposte di visita alternativi che possano allargare l'attuale ambito urbano, i suoi quartieri e le sue attrattive.

Decongestionare/ridurre/inquinare l'accoglienza ricettiva risponde alla necessità di rendere l'alloggio turistico compatibile con un modello urbano sostenibile, basato sulla garanzia del diritto fondamentale e sul miglioramento della qualità della vita per i cittadini residenti. Pertanto, al fine di favorire la sostenibilità del turismo e migliorare l'esperienza turistica stessa, si intende finanziare opere di riqualificazione e riconversione del patrimonio pubblico e privato in aree meno congestionate ovvero in zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica.

Si dà evidenza di seguito dei due ambiti di intervento che si intende promuovere:

- i. **Riqualificazione delle infrastrutture esistenti, anche in ottica "green"**

Nell'ambito di questo ambito di intervento, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi e bandi, si intende finanziare proposte progettuali presentate da parte di soggetti privati, proprietari di immobili in aree meno congestionate ovvero zone periferiche di realtà urbane ad alta densità turistica, che intendono riconvertire quest'ultimi in strutture ricettive a basso impatto ambientale. Si farà riferimento al sistema di certificazione ISO in materia di impatto ambientale.

Inoltre, si prevede di istituire un finanziamento a fondo perduto per gli enti locali, con competenze territoriali, per la riqualificazione di siti pubblici ad alto potenziale turistico ubicati in zone periferiche nonché di eventuali infrastrutture idonee a sviluppare l'offerta di servizi turistici connessi ai prodotti suoi (strutture ricettive e attrattive, mobilità sostenibile, riqualificazione urbana, ecc.).

- ii. **Promozione e creazione di itinerari turistici innovativi**

Nell'ambito di questo secondo ambito di intervento, si intende promuovere e alimentare lo sviluppo e la creazione di iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici, con il potenziamento di attività rivolte a target differenziati, che consentano non solo il decongestionamento dei siti a maggiore attrattività, ma anche la destagionalizzazione di alcune mete.

A tal fine, si prevede di pubblicare avvisi mirati, destinati sia a soggetti privati sia agli enti locali presenti sul territorio, per il sostegno all'ideazione e alla successiva promozione di itinerari e proposte di viaggio alternative ed innovative, diverse da quelli più comunemente apprezzati dal turista, che si concentrano su ambiti quali, ad esempio: (a) promuovere il turismo esperienziale (ad es. turismo enogastronomico, naturalistico, religioso, sportivo, culturale, ecc.); (b) stimolare un turismo in periodi diversi (ad esempio fuori stagione) e in fasce orarie diverse dalle più gettonate; (c) favorire un turismo lento e sostenibile; (d) migliorare le condizioni di accessibilità per le persone portatrici di bisogni speciali anche mediante gli opportuni servizi e la creazione di prodotti/pacchetti turistici *ad hoc*.

Requisito fondante per l'efficacia degli interventi proposti che saranno oggetto di finanziamento sarà il ricorso a strumenti di marketing digitale, anche in ottica di interoperabilità con il Turismo Digital Hub, e la promozione attraverso il portale Italia.it.

b) Promozione del turismo intermodale e sostenibile

In ottica di riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente, il settore dei trasporti – su cui si basano gli spostamenti dei viaggiatori – riveste un ruolo fondamentale. In particolare, l'individuazione di percorsi turistici intermodali che frenano le emissioni anche sull'utilizzo di mezzi di trasporto elettrici, consente di agire con la stessa efficienza del trasporto turistico tradizionale, garantendo allo stesso tempo una riduzione dell'impatto ambientale.

Il fondo sarà utilizzato per la selezione e il finanziamento di progetti di Partenariato pubblico-privato finalizzati a:

- i. qualificare e potenziare la dotazione di servizi esistente del settore dei trasporti ed eventualmente le infrastrutture funzionali agli stessi servizi per il raggiungimento delle aree interne dell'Italia;
- ii. individuare percorsi intermodali, caratterizzati da requisiti di accessibilità e da un basso impatto ambientale, quantificando la riduzione in termini di CO2 rispetto alle forme di trasporto tradizionale alternative;
- iii. promuovere il turismo nelle aree interne, anche in ottica di cura dell'ambiente e conservazione delle tradizioni culturali locali;
- iv. realizzare percorsi turistici che facciano leva sulle esistenti infrastrutture di ricarica elettrica e finanziare nuove stazioni di ricarica al fine di raggiungere i territori lontani dalle principali reti turistiche nazionali, localizzati nei comuni a vocazione turistica;
- v. aumentare le infrastrutture di ricarica per imbarcazioni elettriche nei porti, al fine di favorire la creazione di un nuovo mercato, contribuendo alla riduzione dell'inquinamento e utilizzando flussi turistici appartenenti ad un segmento "luxury" alto spendente verso la nostra Nazione;
- vi. implementare soluzioni digitali anche in ottica di interoperabilità con il Turismo Digital Hub.

c) Supporto alle strutture ricettive e imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità

La crescente attenzione alle variabili ambientali da parte dell'opinione pubblica e dei Governi, come dimostrato anche dal recente COP27 di Sharm el-Sheikh, connessa al contesto di cambiamento climatico ed al nuovo contesto geopolitico scaturito dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ai confini dell'Europa, impongono di riconsiderare anche nel turismo i temi dell'autosufficienza e della sicurezza energetica, dell'efficiamento delle imprese e delle strutture, e più in generale di un approccio "verde" alle attività economiche.

La sostenibilità, almeno per quanto riguarda la sua componente ambientale (a cui sempre più spesso si associano anche quella sociale ed economica) è diventata un tema di stringente attualità. Anche per questo, dal lato delle imprese non solo turistiche si è innescato un meccanismo di ricerca e di comunicazione che al momento non conosce regole né vertiche (fenomeno del *Greenwashing*).

L'intervento che qui si propone mira pertanto, a regolamentare questo aspetto e dargli il necessario impulso. Il rilancio della certificazione porta beneficio agli operatori del settore in quanto (a) valorizza l'impegno delle strutture in tema di sostenibilità (b) fornisce nuovi elementi di comunicazione esterna con i propri clienti.

I turisti, infatti, sono sempre più sensibili al tema della sostenibilità come dimostrano anche i grandi portali di prenotazione (OTA) che ad essa dedicano ampio spazio e categorizzazioni ad hoc sui loro portali.

Per le imprese la certificazione di sostenibilità già esistente ed applicata è la ISO 14001, che ha come obiettivo quello di limitare l'inquinamento; ottemperare ai requisiti legali applicabili dalla normativa vigente; migliorare in modo continuativo il sistema di gestione e l'impatto ambientale delle imprese.

La certificazione ISO 14001 garantisce che l'organizzazione abbia un sistema di gestione ambientale idoneo alla natura delle proprie attività, prodotti e servizi. In particolare, la certificazione attesta che l'organizzazione:

- i. ha definito una politica ambientale idonea alla natura, alle dimensioni e agli impatti ambientali delle sue attività e dei suoi prodotti o servizi;
- ii. ha definito gli aspetti ambientali delle sue attività, dei suoi prodotti o servizi che è in grado di controllare ed influenzare;
- iii. ha identificato gli aspetti che potrebbero avere un impatto ambientale importante;
- iv. ha attivato controlli efficaci per controllare e diminuire i rischi ambientali.

- v. ha definito obiettivi ambientali che siano misurabili, ove praticabile, prendendo in considerazione requisiti di legge e fattori ambientali significativi, e ha predisposto programmi per raggiungere questi obiettivi;
- vi. garantisce che il personale ha la competenza utile a monitorare e prevenire impatti ambientali;
- vii. ha attuato procedure per la comunicazione interna ed esterna.

Con riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, non si ravvisano profili di sovrapposibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT.

In particolare:

- a. le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La *ratio* della norma che si propone mira a sostenere gli enti locali per attività volte a sostenere itinerari alternativi e percorsi innovativi volti a decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni;
- b. I beneficiari degli interventi che si propongono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico-privato), pertanto nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapposibilità. Destinatari del una quota di risorse aggiuntive introdotte dal c.d. *Sostegni-ter* sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19;
- c. In realtà l'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche, attraverso il Fondo, si potrebbe porre in una logica di complementarietà con quanto finanziato a valere sul FUNT ed utilizzato dagli operatori per la riconversione/adeguamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche in termini di impatti ambientali). Infatti, scopo della disposizione, è quello di consentire alle strutture e imprese turistiche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti. Pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziati dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

ART. 107.

(Misure a sostegno dello sport italiano)

La disposizione di cui al comma 1 è volta a incrementare le risorse del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni 2023, 2024 e 2025.

La disposizione di cui al comma 2 prevede per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa la preroga per l'anno 2023 del credito d'imposta spettante nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali dagli stessi e effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 341, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione di cui al comma 3 è finalizzata ad incentivare le imprese che promuovono la propria immagine, ovvero i propri prodotti o servizi, tramite campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali. Tali ultimi soggetti, infatti, operano in un settore, come quello sportivo e in particolare locale, caratterizzato da un'alta visibilità e da una significativa funzione sociale, che è attraversato da difficoltà finanziarie particolarmente acute prima dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", poi dalla crisi energetica e tali da poter mettere in discussione la continuità aziendale.

La previsione di un incentivo agli investimenti in campagne pubblicitarie è volta ad innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

In particolare, si rende applicabile il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 81 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2025. L'incentivo è previsto mediante il meccanismo del credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, da utilizzare esclusivamente in



compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il comma 4 incrementa il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il comma 5 incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 6 prevede il potenziamento dei fondi speciali per lo sport gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo. In particolare, l'Istituto per il Credito Sportivo (ICS) amministra in gestione separata e gratuita i Fondi Speciali statali relativi alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzia per l'impiantistica sportiva sui finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo e delle altre banche:

a) Il Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, istituita dall'Istituto per il Credito Sportivo;

b) Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

Tali Fondi sono privi di una stabile fonte di alimentazione ed in particolare il Fondo per contributi in conto interessi dispone di una dotazione esigua. Estraneo necessitano di rifinanziamento al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ecologici dettati dall'Agenda 2030 per favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta, in particolare per quanto riguarda la transizione ecologica ed energetica del settore Sport.

Il Fondo Contributi per gli interessi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 ha goduto in passato di un'alimentazione in modo automatico e continuativo attraverso il versamento di un'aliquota percentuale (la ultima del 2,45 per cento) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi provinciali (Cotralcio e Totogni).

Tale flusso si è esaurito del tutto nel 2015 per effetto del deficienziamento di cui all'articolo 1, co. 318 della legge 190/2014.

Al fine di evitare l'esaurimento del plafond e la necessità di finanziare gli investimenti in impiantistica sportiva esclusivamente a tassi di mercato, pregiudicando la già scarsa propensione agli investimenti dei soggetti interessati, l'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ha stabilito che "I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura nel 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295" mentre l'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha esteso i bilanci interessati da tale destinazione a quelli dal 2020 al 2022.

Lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo prevede una partecipazione del MEF al capitale dell'80,438%.

Sulla base di tale quota e della previsione statutaria di distribuzione del 45% degli utili di bilancio a Partecipanti al capitale della banca, viene riconosciuta al MEF una quota pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS.

La quota di dividendi di spettanza MEF relativi al bilancio dell'esercizio 2021 destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è stata pari ad € 5,4 milioni di euro.

Gli utili netti previsti dal Piano industriale dell'ICS per l'anno 2022 sono pari a 13,9 milioni di euro ed in base alla norma vigente la quota di spettanza del MEF da destinare al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ammonterebbe, con riferimento a tale esercizio, a 5 milioni di euro.

L'Art. 16, comma 9, del D.L. 9 agosto 2023 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142 ha destinato al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295 la dotazione non impegnata pari a 13,9 milioni di euro del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8/4/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha cessato l'operatività il 31/03/2021.

A seguito di tale provvedimento la dotazione disponibile del predetto fondo ammonta al 30/06/2022 a circa 9 milioni di euro al netto degli stanziamenti di contributi deliberati per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2022".

Il Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 negli ultimi 3 anni (2019 - 2021) ha eccesso contributi in conto interessi per 79,90 milioni di euro pur in presenza di livelli di tassi di interesse molto contenuti rispetto alle serie storiche.

In particolare, nello stesso periodo, con le iniziative a bando destinate all'impiantistica sportiva degli enti locali, sono stati eccessi 55,35 milioni di euro di contributi che hanno abbattuto totalmente gli interessi di 477 milioni di euro di mutui.

Soprattutto nel settore dei finanziamenti agli enti locali l'attuale crescita dei tassi di interesse rende le iniziative a bando per il totale abbattimento degli interessi dei mutui contratti per impianti sportivi, attività a valere sul Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, molto più onerose. Tali iniziative però hanno contribuito in maniera molto significativa all'incremento dell'incidenza dei mutui degli enti locali per impianti sportivi sul totale dei mutui per opere pubbliche. Tale valore è passato da circa il 5% del 2014, prima dell'attivazione di tali iniziative, ad un valore medio di oltre il 21% negli anni 2015-2021 come si evince dall'indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti del MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Per poter continuare a riproporre le iniziative a bando e le agevolazioni negli interessi come stimolo agli investimenti pubblici e privati necessari a generare i consueti benefici sociali, in termini di servizi offerti alla cittadinanza, e a benefici economici, derivanti dall'occupazione e dalle entrate fiscali relative alle opere realizzate, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

ART. 108.

(Acquisto beni culturali)

La norma intende potenziare, tra le altre, l'esercizio delle facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore assegnato nell'atto di conferimento, attribuita al Ministero della cultura ai sensi degli artt. 60-63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). A tal fine si prevede, pertanto, di incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 574, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

ART. 109.

(Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

L'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, come modificato dall'art. 7, comma 4, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali del Ministero della Cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria siano mantenute in essere fino al 31 dicembre 2022.

Stante l'improssimarsi di tale scadenza, con particolare riferimento al Segretariato Regionale del MiC per l'Abruzzo, in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero della cultura in conseguenza degli eventi sismici, le cui risorse sono gestite sulla contabilità speciale n. 2909 unitamente alle risorse messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la disposizione prevede la proroga della validità della citata contabilità speciale al fine di consentire la prosecuzione dei predetti interventi e limitatamente al tempo necessario per la realizzazione degli stessi, quantificabile in un periodo prudenziale di ulteriori 4 anni. La proroga è motivata dal fatto che il richiamato Segretariato Regionale è impegnato nelle funzioni di stazione appaltante per quanto attiene gli interventi riferiti al Sisma 2009 e a quello 2016, per i quali sono stati assunti impegni con Enti locali, Regione, Comuni ecc., per quanto concerne la conservazione dei beni culturali e, nella fattispecie, nella ricostruzione.

Sono state inoltre approvate nuove programazioni di interventi relativi al sisma 2009 con delibera CTPRESS del 2021 per 113 milioni di euro. Altre risorse finanziarie per 8 milioni di euro devono essere accreditate dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Strutturati di missione per il sistema 2009 a valere sui fondi complementari PNRR.

È necessario, pertanto, poter autorizzare la gestione della contabilità speciale con estensione alle risorse sistema 2009.

Al riguardo si evidenzia che l'art. 40, comma 2, lett. p) della Legge 196/2003, prevede la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti occorrenti di tesoreria "ad eccezione della gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché delle gestioni fuori bilancio rinviate ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, delle gestioni fuori bilancio autorizzate per legge, dei programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati, nonché dei casi di urgenza e necessità".

ART. 119.

(Fondo editoriale)

La disposizione è volta ad imputare, a decorrere dal 2023, le spese per le agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, viene contestualmente integrato:

TITOLO IX

Difesa e sicurezza nazionale

Capo I

Misure per la difesa nazionale

ART. 111.

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)

Nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, sono stati autorizzati, per gli anni 2020 e 2021, arruolamenti eccezionali, a domanda, di complessivi n. 220 ufficiali medici con il grado di tenente e n. 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno:

In particolare:

- n. 120 ufficiali medici e n. 200 sottufficiali infermieri, per l'anno 2020, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- n. 70 ufficiali medici (30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica militare e 10 dell'Arma dei carabinieri) e n. 100 sottufficiali infermieri (50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2020, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n. 30 ufficiali medici (14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e n. 70 sottufficiali infermieri (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare), per l'anno 2021, di cui all'articolo 19-*septies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Di essi, alla data di scadenza delle relative ferme fissata al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 35, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122), risultano ancora in servizio n. 26 ufficiali medici e n. 219 sottufficiali infermieri.

Considerata l'evoluzione del quadro epidemiologico, che richiederà verosimilmente un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale, si ravviva la necessità di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere, peraltro, le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento. Trattasi pertanto di una iniziativa volta principalmente a perseguire criteri di funzionalità ed economicità per l'organizzazione militare impegnata a fronteggiare un evento del tutto eccezionale.



La disposizione di cui al comma 1 è innesa, pertanto, a prorogare sino al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati, la durata delle ferie del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022.

ART. 112.

(Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate)

Comma 1. Reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare, in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate. In particolare:

a. Articolo 1913 - (Fondi previdenziali integrativi):

- **comma 1:** la novità principale riguarda l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2023, del fondo di previdenza integrativa per i graduati dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. L'istituzione di tale fondo consente alla categoria dei volontari in servizio permanente di poter usufruire di una maggiore tutela previdenziale e assistenziale, finora non prevista, in linea con la citata risoluzione n. 230 del 1° ottobre 2019 della Camera dei Deputati.

Inoltre, è stata prevista, al fine di chiarire e dirimere eventuali dubbi interpretativi, l'inclusione, tra gli iscritti al Fondo degli appuntati e carabinieri, del personale del ruolo sovrintendente dei carabinieri, che già versano i contributi nel citato fondo, anche se la disposizione che si vuole adeguare non li riportava espressamente. Infine, viene espunto il riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, in materia di "Disciplina delle forme pensionistiche complementari" e sostituito con il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la "Disciplina delle forme pensionistiche complementari".

- **comma 1-bis,** di nuova introduzione, è volto a includere il personale appartenente al ruolo d'onore richiamato in servizio, attualmente escluso da tale forma di tutela, prevedendo anche per detta categoria l'iscrizione d'ufficio. In particolare, la previsione consente l'iscrizione d'ufficio ai fondi previdenziali integrativi a favore di coloro iscritti nel ruolo d'onore ai sensi dell'articolo 826 del Codice, in quanto permanendo in servizio fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. A tal riguardo, al personale che si trovi in costanza di richiamo viene data facoltà, con una disposizione a connotazione transitoria, di risettare il periodo intercorrente tra la data di inizio del richiamo e l'entrata in vigore del presente provvedimento;
- **comma 3,** viene adeguato alla nuova previsione del comma 1-bis, prevedendo, come formula di salvaguardia, l'interruzione della contribuzione all'atto del termine del periodo di richiamo. La liquidazione, ovvero la restituzione dei contributi versati, è disciplinata alla stregua di tutte le altre categorie di personale.

comma 3-bis, con le modifiche apportate salvaguarda tutto il personale iscritto per il quale, in ragione dei restanti anni di servizio (meno di 6 anni), la contribuzione obbligatoria non comporterebbe, per mancata maturazione del periodo minimo di contribuzione, la liquidazione dell'indennità supplementare. A titolo di esempio, i graduati anziani che, in ragione della non istituzione del fondo, tenuto conto degli anni residui di servizio previsti per il collocamento in congedo, non avrebbero la possibilità di maturare il diritto all'indennità supplementare (per la quale occorrono almeno 5 anni di iscrizione - vds. art. 1914 del Codice). A beneficio di tali casi, non opera l'iscrizione d'ufficio ai fondi di cui al comma 1, in modo da evitare versamenti senza controprestazione;

comma 3-ter, di nuova introduzione, intende disciplinare la posizione previdenziale del personale militare, a suo tempo transitato presso i Servizi informativi di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rientra nel ruolo di provenienza (recitas: Forza armata). In particolare, viene disposto che:

- il personale che rientra, in forza di legge, nei quadri del servizio permanente della Forza armata di provenienza, è iscritto nuovamente al pertinente fondo di previdenza integrativa, suppletivo, in ragione degli anni residui di servizio possa maturare il diritto all'indennità supplementare (almeno 5 anni). Pertanto, coloro che dai Servizi informativi rientrano nel ruolo di provenienza, a meno di 5 anni per la cessazione dal servizio permanente (per limiti di età), non sono iscritti al pertinente fondo previdenziale integrativo;
- alla cessazione dal servizio permanente, detto personale ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare, in ragione delle anzianità contributive maturate dalla data di re-iscrizione al fondo;

b. Articolo 1914 - (Indennità supplementare).

- **comma 1**, viene adeguato il linguaggio normativo, prevedendo, *in et simpliciter*, la liquidazione dell'indennità supplementare a favore di tutto il personale militare che, cessato dal servizio, abbia maturato il requisito richiesto, ovvero 6 anni di iscrizione ai fondi previdenziali integrativi. In tale ottica, in linea con le nuove previsioni del Codice e sulla base dei pareri giurisprudenziali espressi sulla natura dei versamenti e sulla restituzione delle quote versate viene esteso il beneficio a tutto il personale militare. Al riguardo, viene espunta la formulazione "con diritto a pensione" che condizionava, anche a livello interpretativo, la preesistente liquidazione dell'indennità supplementare;
 - commi 2 e 2-bis** (di nuova introduzione), individuano le percentuali di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'indennità supplementare per i periodi di contribuzione antecedenti e successivi al 31 dicembre 2022. Nulla cambia per le contribuzioni antecedenti al 31 dicembre 2022, ovvero l'indennità supplementare è liquidata in base all'aliquota del 2% dell'ultimo stipendio annuo lordo, comprensivo della tredicesima mensilità, considerato in ragione dell'80% per quanti sono gli anni di iscrizione al fondo maturati fino a tale data. La previsione di cui al nuovo comma 2-bis, invece, si riferisce ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 2022 e recepisce le proposte formulate dall'esperto attuariale, al fine di garantire la sostenibilità della Cassa nel medio-lungo periodo e scongiurare eventuali crisi di liquidità. In tal senso, è stato opportuno differenziare le percentuali di calcolo in virtù della disomogeneità economica e patrimoniale esistente tra i diversi fondi. Pertanto, sulla base dei calcoli attuariali, ad eccezione degli Ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, degli Ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica militare e dei graduati delle Forze armate, per le altre categorie, a fronte di una maggiore contribuzione definita con le disposizioni successive, vengono rideterminate, in senso migliorativo, le misure di liquidazione dell'indennità, elevando, pertanto, il rendimento delle quote versate. Per gli iscritti ai fondi relativi agli Ufficiali della Marina militare, sottufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri e sottufficiali della Marina militare, l'aliquota di liquidazione dell'indennità supplementare diventa pari a 2,5% mentre per gli iscritti ai fondi sovrintendenti, appiattati e carabinieri, l'aliquota diventa del 3%;
 - **comma 2-ter**, di nuova introduzione, disciplina la modalità di calcolo da applicare in sede di liquidazione dell'indennità supplementare di cui si procedeva con i commi 2 e 2-bis nel caso di siano frazioni di anno e/o di mesi;
 - **comma 4**, viene uniformata la tempistica di liquidazione dell'indennità supplementare a favore di tutti gli iscritti, stabilendo che essa è ordinariamente corrisposta all'atto della cessazione dal servizio; pertanto, vengono meno i possibili differimenti consentiti dalla previgente disciplina. Al riguardo, si evidenzia che oggi anche per il personale della Guardia di Finanza l'indennità viene corrisposta all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la causa (cfr. articolo 5 della legge 30 novembre 1961, n. 1226). In tal senso, anche la disciplina delle liquidazioni di prestazioni previdenziali, in occasione dei transiti di personale in altre categorie, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa ovvero di altre pubbliche amministrazioni, viene uniformata. Inoltre, per scongiurare eventuali e imprevedibili indisponibilità finanziarie della Cassa, in sede di pagamento dell'indennità supplementare viene prevista una clausola di salvaguardia che consente, attraverso un decreto del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, di legittimare il Consiglio di Amministrazione della Cassa a derogare a termini di corresponsione previsti, fino ad un massimo di 24 mesi;
- c. **Articolo 1915 - (Assegno speciale)**: viene introdotto il comma 2-bis che abroga l'istituto dell'assegno speciale per i nuovi iscritti al fondo, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. L'assegno speciale è un assegno vitalizio non reversibile, previsto a legislazione vigente per i soli ufficiali dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, collocati nella riserva o in congedo assoluto, al compimento di otto anni dal congedo e raggiunto il sessantacinquesimo anno di età. L'importo dell'assegno annuo lordo è variabile in funzione del grado posseduto all'atto del collocamento in congedo ed è stabilito periodicamente tramite decreto ministeriale. La misura dell'assegno attualmente vigente è stata fissata dal decreto del Ministro della difesa del 24 settembre 2012. La previsione di tale vitalizio giustificava, infatti, una contribuzione al fondo più alta (4% anziché il 2% come le altre categorie). Tuttavia, nell'ambito della sostenibilità del Sodalzo e nello spirito di uniformità è stata valutata la sua soppressione naturale, salvaguardando e prevedendo comunque un regime transitorio per coloro che hanno versato contributi in base alla previgente normativa o che già risultano percettori;
- d. **Articolo 1916 - (Contributi obbligatori)**:
- comma 1** - sulla base della verifica tecnica condotta dall'esperto attuariale, vengono aggiunte le aliquote relative alla contribuzione obbligatoria a carico degli iscritti ai fondi previdenziali integrativi;

di cui all'articolo 1913 del Codice. Tali adeguamenti sono stati necessari al fine di ridimensionare, gradualmente, gli equilibri di bilancio esistenti e previsionali tra contribuzioni riscosse e prestazioni erogate, salvaguardando, pertanto, tale peculiare forma di previdenza integrativa/complementare. Difatti, le disposizioni di cui alle presenti novelle mirano a incrementare gli intensità dei fondi previdenziali, al fine di garantire, nel medio-lungo periodo, la sostenibilità delle prestazioni da erogare. Al riguardo, appare opportuno evidenziare come il maggior impatto finanziario sul militare contribuente, genera un maggior rendimento in sede di liquidazione dell'indennità supplementare, così come descritto nelle disposizioni precedenti. Con tali modifiche, si potrà raggiungere, nel medio-lungo periodo, una solidità finanziaria tale per cui il sistema sarà in grado di auto-sostenersi. Nel merito, viene stabilito che il personale di cui al citato articolo 1913, comma 1, del Codice, contribuisce ai fondi ivi previsti in ragione delle percentuali di seguito indicate, calcolate sull'80% dello stipendio annuo lordo percepito, comprensivo della tredicesima mensilità:

- 3% per i fondi Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Carabinieri; Sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
 - 2% per i fondi sovrintendenti, appuntati e carabinieri e per quello dei graduati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare;
- **comma 2**, viene abrogato in considerazione sia dell'omogeneizzazione delle misure contributive per tutto il personale militare iscritto ai fondi sia per la soppressione dell'assegno speciale riferito ai soli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri.
- c. Articolo 1917 - (Restituzione dei contributi obbligatori).** Con le modifiche apportate, a fatto comune, viene prevista, in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi causa e prima dei 6 anni di contribuzione, la restituzione dei contributi versati, rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi calcolato dall'ISTAT, tra l'anno solare cui i contributi si riferiscono e quello precedente l'anno di effettivo pagamento. Si stabilisce, inoltre, che le predette somme sono reversibili, al fine di tutelare il congiunto e i figli a carico del militare contribuente. L'originario testo dell'articolo 1917, invece, prevedeva che ai soli sottufficiali, appuntati e carabinieri fosse riconosciuto il diritto alla restituzione dei contributi qualora fossero cessati dal servizio con un'anzianità inferiore ai sei anni e quindi senza diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare. Tale quadro normativo, di fatto, sperequava gli iscritti al fondo della categoria degli ufficiali ai quali non era prevista e riconosciuta la restituzione dei contributi versati. Tale modifica è stata ulteriormente necessaria a fronte dei recenti interventi giurisprudenziali che hanno qualificato le prestazioni previdenziali dell'Unità Cassa di Previdenza delle Forze armate come "trattamento economico differito", a similitudine del TFS e non come trattamento fiscale. In tale ottica, eventuali norme che ne vietassero la restituzione dei contributi versati dall'iscritto potrebbero essere censurate come illegittime costituzionalmente. Le novelle alle disposizioni di cui agli articoli 1914 e 1917 creano, in tal modo, un vero e proprio spartiacque costituito dal citato requisito (6 anni di contribuzione), che si racchiude nella seguente dicotomia: liquidazione indennità supplementare o restituzione contributi (così evitando qualsiasi ipotesi di ingiustificato arricchimento).
- d. Articolo 1917-bis - (Trattamento previdenziale a seguito del passaggio tra ruoli)** La disposizione ha lo scopo di disciplinare la tematica legata al passaggio dei ruoli (p.es. un sottufficiale che diventa ufficiale a seguito di specifico bando di concorso) e, in particolare, le modalità di imputazione della quota di indennità supplementare a carico di ciascun fondo. In particolare, il:
- **comma 1**, attraverso la semplificazione della norma, dispone che il personale militare iscritto in fondi di cui all'articolo 1913, che transita tra ruoli, è iscritto al nuovo pertinente fondo di previdenza previsto per detto ruolo. In pratica, a titolo di esempio, un sottufficiale dell'Esercito iscritto al fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. d), che diventa ufficiale della medesima Forza armata, cessa di essere iscritto al predetto fondo per essere iscritto al nuovo fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. a);
 - **comma 1-bis**, di nuova introduzione, nel confermare che la liquidazione dell'indennità supplementare è riconosciuta alla data di cessazione dal servizio, dispone che nel conteggio della stessa vengono considerati gli anni complessivi di contribuzione al pertinente fondo nei diversi ruoli. Ritornando all'esempio di cui al comma 1, il sottufficiale dell'Esercito che diventa ufficiale, nel momento in cui cessa dal servizio, ha diritto alla liquidazione dell'indennità supplementare calcolata tenendo conto di tutti i contributi versati sia nel fondo di previdenza sottufficiali che in quello ufficiali dell'Esercito;

- **comma 1-ter**, di nuova introduzione, disciplina le modalità di imputazione per il calcolo dell'indennità supplementare in caso di passaggio tra ruoli. Pertanto, l'importo dell'indennità supplementare sarà a carico di ciascun fondo di previdenza al quale l'iscritto ha effettuato il versamento, su quota proporzionale ai periodi di contribuzione. Ciò in considerazione dell'autonomia di ciascun fondo di previdenza e per evitare, ritomando all'esempio precedente, che l'importo dell'indennità supplementare da liquidare, gravi solo sul fondo ufficiali al quale il militare risulta da ultimo iscritto all'atto della cessazione dal servizio;
- g. **Articolo 1918 - (Gestione finanziaria della Cassa di previdenza delle Forze armate).**
Il **comma 2-bis**, di nuova introduzione, opera un riassetto sistematico e di armonizzazione normativa, riprendendo il contenuto del comma 4 dell'articolo 1919, che contestualmente è abrogato. La disposizione conferma la possibilità che i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente), possano essere impiegati dalla Cassa per concedere sussidi erogati agli iscritti, indipendentemente dal fondo di appartenenza, in caso di gravi e documentate esigenze. Pertanto, qualora un militare iscritto versi in una situazione di documentata difficoltà, la Cassa può concedere un sussidio, che come tale non è soggetto a restituzione, a differenza del prestito di cui al comma 2 del medesimo articolo. La disciplina per l'attuazione di dette attività e dei relativi procedimenti verrà regolata in base alle disposizioni dell'art. 1920 del Codice. In sostanza, il Sozialfio eroga prestazioni previdenziali, prestiti e sussidi. Inoltre, ai sensi del citato articolo 1918, comma 1, può impiegare i proventi dei contributi versati dagli iscritti, eccedenti la quota necessaria al pagamento dell'indennità supplementare e dell'assegno speciale (fin quando vigente) per acquistare titoli di Stato e procedere ad altre forme di investimento espressamente autorizzate dal Ministro della difesa su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 133.
- h. **Articolo 1919 - (Disposizioni relative a singoli fondi previdenziali integrativi).** La disposizione viene interamente abrogata, tenuto conto sia delle novità di cui agli articoli 1914, 1917, 1917-bis e 1918, comma 3, sia per opportuna attività di snellimento sistematico;
- i. **Articolo 1920-bis - (Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze Armate)** istituisce presso lo stato di previsione del Ministero della difesa il Fondo per la sostenibilità della Cassa di Previdenza delle Forze armate, per far fronte ad eventuali crisi di liquidità. Il Fondo è alimentato con le risorse di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 18 marzo 2010, n. 65 (Fondi in conto capitale e di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio).
- l. **Articolo 2262-ter - (Disposizioni transitorie in materia di soppressione dell'assegno speciale di cui all'articolo 1915).** In generale, la disposizione ha lo scopo di disciplinare il regime transitorio derivante dalla soppressione dell'assegno speciale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, di cui all'articolo 1915 (vds. infra articolo 1915, comma 2-bis) per gli ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri iscritti al relativo fondo di cui all'articolo 1913, comma 1, let. a). In particolare, il:
 - **comma 1**, dispone che al personale che alla data del 31 dicembre 2022 risulti già percettore dell'assegno speciale (si tratta dunque di ufficiali dell'Esercito e dei Carabinieri già in congedo) è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio, per una maggiorazione dell'indennità supplementare di cui all'articolo 1914 del Codice. Ciò nella considerazione che tali ufficiali hanno comunque versato per l'intero periodo di contribuzione un importo calcolato sull'aliquota del 4%, addirittura più alta rispetto alla nuova previsione normativa del 3%. Al riguardo, la disposizione disciplina le modalità di calcolo per la conversione dell'assegno speciale in maggiorazione dell'indennità supplementare. Nello specifico, il computo avviene moltiplicando il 60 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale in godimento per i coefficienti legati alla speranza di vita, distinti per età e sesso, contenuti nella tavola di mortalità ISTAT per l'anno 2019, riferiti alla popolazione italiana residente, con riferimento al 1° dicembre dell'anno nel quale si esercita l'opzione. La misura di conversione risulta di maggiore favore, rispetto alle altre categorie, al fine di incentivare tale personale a rinunciare all'assegno speciale che, tra l'altro, non è reversibile, è tassato (a differenza dell'indennità supplementare) e assorbe notevoli risorse per la gestione del Sozialfio.
 - **comma 2**, disciplina, invece, le situazioni relative al personale che alla data del 31 dicembre 2022, ancorché cessato dal servizio con diritto a pensione, non sia ancora percettore dell'assegno speciale per non aver ancora maturato il relativo diritto (requisito anagrafico del sessantacinquesimo anno di età e 8 anni dal congedo). Anche a costoro è riconosciuto il diritto di optare, in sostituzione del citato vitalizio,

per una maggiorazione dell'indennità supplementare per i medesimi motivi di cui al comma 1. Al riguardo, cambiano però le modalità di calcolo per la conversione dell'assegno speciale in maggiorazione dell'indennità supplementare. Infatti, essa viene calcolata moltiplicando il 50 per cento dell'importo annuo dell'assegno speciale previsto per il grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio alla data del 31 dicembre 2022 per i seguenti fattori:

- a) il coefficiente di cui alla Tavola di mortalità ISTAT per l'anno 2019, corrispondente al sesso e all'età dell'avente diritto, indicato al 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato compira un'età pari a quella posseduta all'atto del congedo o momento di cessa e comunque non inferiore a 65;
 - b) l'anzianità contributiva al fondo posseduta al 31 dicembre 2022 con il massimo di 40 anni, raggiunta a 40, non considerando utile per il calcolo della maggiorazione l'eventuale anzianità maturata in altri fondi;
- **comma 3**, disciplina il caso del personale ancora in servizio al 31 dicembre 2022, al quale è riconosciuta, in luogo dell'assegno speciale, una maggiorazione dell'indennità supplementare calcolata secondo le medesime modalità di cui precedente comma 2. Ciò nella considerazione che trattasi di ufficiali dell'Esercito ed dei Carabinieri che prima della presente riforma hanno versato contributi al relativo fondo nella misura del 4% (vda. previgente articolo 1916, comma 2, del Codice). L'interessato ha, dunque, diritto alla maggiorazione dell'indennità supplementare che sostituisce l'assegno speciale perché soppresso dal 31 dicembre 2022. La predetta maggiorazione è corrisposta unitamente all'indennità supplementare.

comma 4, prevede, a garanzia del personale che al 31 dicembre 2022 è cessato dal servizio ed è percettore dell'assegno speciale ovvero cessato dal servizio con diritto a pensione ma non ancora percettore dell'assegno speciale, che il diritto di opzione previsto ai commi 1 e 2 sia esercitato entro il mese di settembre di ogni anno ed è irrevocabile. La maggiorazione dell'indennità supplementare è liquidata e corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno nel quale sarà stato esercitato il diritto di opzione. Viene specificato, inoltre, che le maggiorazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono reversibili.

Il **comma 2** prevede che il nuovo fondo graduati Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che avrà decorrenza 1° gennaio 2023, data da cui inizierà la contribuzione obbligatoria da parte dei relativi iscritti.

Il **comma 3** ha l'obiettivo di ridurre in una trama unitaria le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 66 del 2010, nella considerazione che il citato decreto, nel pieno rispetto del perimetro circoscritto dalla legge delega, avrebbe dovuto svolgere una funzione non semplicemente di accorpamento, bensì di coordinamento della previgente disciplina, con l'obiettivo di assicurare l'armonia logica e sistematica dell'assetto ordinamentale, uniformando la differente normativa delle preesistenti Casse militari, piuttosto che confermare le diversità. La necessità di prevedere tale disposizione assume ulteriormente rilevanza in ragione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. prima-bis, n. 4232/2017 con la quale, nel riferirsi alla prestazione previdenziale integrativa erogata dal Sodalizio, il giudice ha affermato che: *"... non costituendo tale prelievo pecuniario una prestazione tributativa, la mancata corrispondenza della indennità supplementare e/o la restituzione delle quote versate, costituirebbero certamente, una distorsione della causa del particolare rapporto giuridico obbligatorio, così che dovrebbe dubitarsi della legittimità costituzionale di tale prestazione"*.

Il **comma 4** mira a salvaguardare il diritto alle prestazioni, a favore di coloro per i quali risulta ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

Il **comma 5** consente, in attesa della rivisitazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (TUOM), di integrare i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa, con un rappresentante dei graduati per ciascuna forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica militare), al pari di quanto già avviene per l'Atta dei carabinieri, per la quale sono previsti 3 membri. Ciò, anche in attuazione dell'istituzione fondo graduati, di cui alla novellata disposizione dell'art. 1912 del Codice (infa art. 1910, comma 1 della relazione). In pratica, i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa passano da 12 a 16 e verrebbe garantita l'unitaria rappresentatività delle categorie di personale militare.

ART. 113.

(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)

La disposizione istituisce un fondo presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza mediante il quale assicurare la copertura finanziaria degli interventi già programmati con precedenti strumenti di bilancio (legge 11 dicembre 2016 n. 222, articolo 1, comma 140; legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1072; legge 30 dicembre 2018 n. 145, articolo 1, comma 95; legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 1 e decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 aprile 2021 prot. 355461, facendo fronte non solo all'incremento del fabbisogno alla luce dei generalizzati aumenti dei prezzi delle materie prime e dei conseguenti aggiornamenti dei prezzi regionali, ma anche alle residue richieste di compensazione prezzi, che non trovano copertura tra le risorse a disposizione.

L'intervento mira a superare la mancanza di copertura finanziaria del quadro economico degli interventi programmati -- revisionato proprio in ragione dell'aggiornamento dei prezzi regionali -- che comporta l'impossibilità di avviare le procedure ad evidenza pubblica per le attività tecniche ed esecutive, di fatto bloccando la realizzazione delle opere infrastrutturali.

ART. 114.

(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

Il funzionamento del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri presuppone la creazione di apposite strutture di ricovero degli esemplari. La relativa gestione logistica, nonché la disponibilità di personale specializzato,

In relazione alla disposizione in esame, si ricorda che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

A sua volta, l'art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, disciplina l'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all'Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (a seguito della modifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) n. 1), del decreto legge 9 giugno 2021, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2021, n. 113). Inoltre, il predetto articolo prevede che il predetto Ministero determini gli obiettivi strategici generali del Comando.

Il consistente numero di animali confiscati appartenenti alle specie protette dalla convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species del 1973 - CITES), sottoscritta a Washington del 1973, recepita nel nostro ordinamento con la legge 7 febbraio 1992, n. 150, caratterizzati a loro volta da specifiche peculiarità anche di carattere etologico (in tale novero vi rientrano, tra gli altri, grandi felini e primati), comporta la necessità, sul piano logistico, di sostenere spese per la realizzazione di apposite aree di custodia e l'acquisto di alimenti, medicinali e materiali per l'igiene, cui si aggiungono gli ordinari costi di gestione delle strutture; delle risorse umane, di disporre di specialisti professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, di assumere stagionalmente nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro. Le peculiari esigenze, che caratterizzano la gestione dei citati centri di ricovero non possono essere soddisfatte integralmente, impiegando le sole risorse umane e strumentali già disponibili presso i reparti dell'Arma, nei quali saranno inseriti.

Per le ragioni su esposte, occorre prevedere l'istituzione di apposito fondo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, che consenta al Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati di gestire le spese connesse al funzionamento e al potenziamento del medesimo centro. La ripartizione annuale del fondo e l'indicazione delle relative attività vengono demandate a un decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle

finanze, ferma restando le eventuali intese tra il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle modalità di svolgimento di tali attività in ragione della sopra richiamata dipendenza funzionale prevista dall'articolo 174-bis del decreto legislativo n. 46 del 2010.

Inoltre, si prevede l'assunzione di operai a tempo determinato ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124 - in deroga al limite di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 2023, per soddisfare le peculiari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati (indicativamente 28 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui).

Capo II

Misure per la sicurezza nazionale

ART. 115.

(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)

L'intervento si rende necessario per consentire la prosecuzione del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra nelle Regioni Lazio, Sicilia, Puglia, Piemonte, Sardegna, Campania, Calabria e Basilicata, nonché l'aggiornamento delle "Sale Operative" della Città di Torino.

L'intervento è volto, altresì, ad assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra e quella LTE Public Safety - quest'ultima inquadribile quale naturale evoluzione tecnologica della precedente -, che nell'immediato futuro e fino all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.

L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contrattualizzati fino all'anno 2022 e in scadenza.

ART. 116.

(Accoglienza profughi dall'Ucraina)

Le disposizioni di cui al presente articolo si rendono necessarie per assicurare il soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza al protrarsi della grave crisi internazionale ancora in corso.

Il comma 1 è finalizzato a prorogare lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 (in scadenza al 31 dicembre 2022), fino al 31 marzo 2023, termine attualmente previsto di validità degli effetti del regime di protezione temporanea di cui alla delibera di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea n. 382/22 del 4 marzo 2022.

La norma prevede altresì la possibilità di prorogare ulteriormente lo stato di emergenza in caso del protrarsi del regime speciale di protezione temporanea (potenzialmente prorogabile di un ulteriore anno, come attualmente già preconizzato dalla Commissione europea eventualmente deciso in sede unionale, attraverso una delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile").

Il comma 2 dispone, alla luce della citata proroga dello stato di emergenza e dell'eventuale protrarsi del regime speciale di protezione temporanea da parte dell'UE, la soppressione del termine, del 31 dicembre 2022, per richiedere il contributo di sostentamento previsto per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonomia sistemazione, di cui alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 21 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Il comma 3, al fine di garantire la prosecuzione delle attività e delle misure di cui al presente articolo garantendo continuità nella gestione emergenziale, introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre la rimodulazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e stanziata con deliberazioni del Consiglio dei ministri o assegnate con provvedimenti

correlativi al Fondo per le emergenze nazionali per fronteggiare la situazione emergenza in rassegna fra tutte le predette misure.

ART. 117.

(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione del rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di sviluppare la capacità operativa delle squadre di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si intende rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e con l'impiego di sistemi a realtà aumentata che consentano maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'attuazione di tale progetto, fortemente orientato all'innovazione, consentirebbe investimenti per la realizzazione di tecnologie da impiegare in scenari emergenziali caratterizzati dalla difficile accessibilità in sicurezza per gli operatori del soccorso, ovvero dall'estensione dell'area interessata, in cui vi sia minaccia per la sicurezza delle persone e del territorio.

La proposta nasce dall'esigenza di migliorare la capacità di risposta dei Vigili del fuoco in ambienti al cui interno sono presenti notevoli rischi per gli operatori del soccorso, ad esempio in occasione di incendi confinati all'interno di edifici, gallerie stradali e ferroviarie, in aree con elevata esposizione a calore, fumi e gas tossici, ovvero in ambienti di difficile accessibilità, quali ad esempio ambienti ipogei, sottomarini e impervi.

Tali sistemi possono, inoltre, consentire la rapida ricognizione degli scenari al fine di determinare la valutazione delle risorse operative da attivare, nonché la mappatura delle aree interessate dall'evento accidentale.

In particolare, si tratta di tecnologie che troverebbero applicazione in eventi che dovessero interessare insediamenti civili ed industriali, ove può verificarsi il rilascio di sostanze pericolose, oppure incendi in ambienti confinati che possano interessare edifici di interesse storico-artistico, oppure, ancora, per la ricerca di persone disperse. Consentirebbero anche di integrare i moduli operativi inseriti nel sistema europeo della lotta attiva agli incendi Boschivi, nonché per il soccorso tecnico in ambiente acquatico.

L'attuazione di tale progetto oltre a rendere più efficienti le attività di soccorso pubblico da parte delle squadre operative del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, migliorando le performance, consentono anche di salvaguardare la sicurezza del personale.

Inoltre, si limiterebbero le conseguenze sull'impatto ambientale degli incendi grazie alle minori emissioni dei prodotti di combustione e dei reattivi di spegnimento.

ART. 118.

(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa, nell'ambito della missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione del rischio e soccorso pubblico" - azione "Ammodernamento e potenziamento dei vigili del fuoco" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di implementare le capacità operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per lo spegnimento degli incendi. Si intende consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l'emissione di sostanze molto inquinanti, sia in aria che al suolo.

Tali problematiche sono riscontrabili anche negli incendi di rifiuti e di nuovi materiali presenti nei fabbricati, utilizzati come materiali da costruzione. Il rapido intervento delle squadre deve essere associato a sistemi di spegnimento in grado di controllare rapidamente il fenomeno della combustione, con l'utilizzo di bassi quantitativi di sostanze estinguenti, idonee per la tipologia di materiale incendiato (solidi, liquidi, metallici, impianti elettrici sotto tensione).

Tali sistemi innovativi di spegnimento potranno essere utilizzati anche in caso di incendi Boschivi, consentendo la preservazione di aree che non vorrebbero così devastate e percorse dal fuoco.

Per l'implementazione degli automezzi dei vigili del fuoco saranno adottate tipologie di sistemi innovativi di estinzione degli incendi in grado di:

- utilizzare in forma contemporanea e alternativa, sulla base delle necessità, uno o più diversi agenti estinguenti (acqua, schiuma, gas inerte);
 - ottimizzare i consumi delle sostanze estinguenti;
 - garantire le massime prestazioni di impiego delle lance di erogazione con tutti gli agenti estinguenti utilizzati;
 - garantire la facilità d'uso, la durabilità, la funzionalità e la trasportabilità delle tubazioni;
 - garantire sistemi di pompaggio con caratteristiche ideali tali da assicurare le massime prestazioni operative sulla base delle esigenze;
 - essere funzionali per l'installazione su automezzi ovvero anche spalleggiabili e trasportabili.
- Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4 000 sistemi di spegnimento innovativi completi.

ART. 119.*(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)*

L'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha autorizzato una spesa complessiva di 37 milioni di euro (7 milioni nel 2017, 15 milioni nel 2018 e 15 milioni nel 2019) per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei comuni.

L'art. 11-bis, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha previsto un ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, di 20 milioni di euro per l'anno 2019.

Successivamente, con l'art. 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-ter è stata incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2023.

Il richiamato articolo 11-bis, al comma 19, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'articolo 35-quinquies del decreto legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2023.

Al fine di integrare anche per il triennio 2023-2024 e 2025, in considerazione dell'elevatissimo numero di comuni che hanno fatto richiesta,

ART. 120.*(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio - C.P.R.)*

Il comma 1 della disposizione in epigrafe prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio (C.P.R.) di cui all'articolo 14, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di superare le criticità connesse alle capacità ricettive delle suddette strutture, tenuto conto delle crescenti esigenze connesse agli attuali flussi migratori.

In particolare, alla data del 18 ottobre 2022, risultano attivi sul territorio nazionale 10 C.P.R. (Torino, Graisica d'Isarco, Milano, Roma, Bari, Brindisi, Pulizzo S. Gervasio, Caltanissetta, Trapani, Macomer) per una capacità complessiva di 1378 posti.

L'ampliamento della rete dei C.P.R. si rende necessaria al fine di rendere più efficace l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione. La collocazione delle nuove strutture sarà individuata, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, sulla base di criteri che privilegiano un rapido e agevole accesso alle stesse, nonché attraverso l'utilizzo di strutture pubbliche già esistenti che possono essere convertite allo scopo.

Il comma 2 individua il fabbisogno necessario ad assicurare l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, le connesse spese di gestione e la relativa copertura finanziaria.

ART. 121.***(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)***

La norma prevede il proseguimento, nella prima parte del 2023, degli interventi di sostegno al dispositivo nazionale di accoglienza per far fronte alle eccezionali esigenze determinatesi a causa sia dell'ingente afflusso di richiedenti asilo nel territorio nazionale durante l'anno 2022, sia del perdurare della grave crisi internazionale connessa al conflitto bellico in atto in Ucraina, per un onere totale, di seguito specificato, di euro 2.272.418.14, a valere sul Capitulo di bilancio del Ministero dell'Interno 2255 per l'anno 2022.

La disposizione prevede la possibilità per le Questure, per le Commissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per la Commissione Nazionale per il diritto d'Asilo di continuare ad avvalersi, fino al 31 marzo 2023, di prestazioni di lavoro a termine già in atto, riconoscendo la facoltà di riconoscere, anche in deroga delle previsioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, all'Istituto della proroga dei contratti di lavoro interinale in corso di esecuzione, per assicurare la definizione delle numerosissime istanze di protezione internazionale e di protezione temporanea già in trattazione o di prevedibile prossima inoltra.

Tal strumento risultava originariamente applicato nel 2021 per altre finalità, nell'ambito della Misura emergenziale europea "Finas.Coti", nella quale era già previsto che le Questure e i presetti Collegi del sistema dell'Asilo si avvalsero di prestatori di lavoro a termine, individuati nel numero complessivo di 171, per il tramite di una o più Agenzie di somministrazione lavoro. L'utilizzazione della misura era stata poi prorogata sino a tutto il 2022 dopo lo scoppio del conflitto più volte estative a seguito dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022, in virtù dell'articolo 13, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni con legge 20 maggio 2022, n. 51, e dell'articolo 1 della Circolare del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 883 del 31 marzo 2022.

A seguito di tali norme, l'utilizzo delle prestazioni di lavoro interinale, originariamente limitato dalla misura europea di cui sopra al 31 marzo 2022, era stato quindi prorogato sino alla data di scadenza dello stato di emergenza, fissata al 31 dicembre 2022; la presente previsione normativa, in ragione del perdurare delle eccezionali esigenze presso le Questure e i Collegi del Sistema Asilo, proroga ulteriormente l'utilizzazione delle prestazioni in questione sino alla data del 31 marzo 2023.

ART. 122.***(Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR)***

La disposizione prevede un'autorizzazione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025, nell'ambito della missione "Soccorso civile", al programma di spesa "Prevenzione del rischio e soccorso pubblico" - sezione "Prevenzione e contrasto dei rischi non convenzionali e funzionamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con l'obiettivo di fronteggiare le esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco connesse all'esigenza di potenziare ed aggiornare il sistema di risposta alle emergenze derivanti dalla presenza di agenti di tipo NBCR.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze strutturali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.

Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali ordinari e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strutturali.

Per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strutturali, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.

Inoltre, lo scenario internazionale causato dalla guerra in Ucraina comporta un maggiore livello di attenzione su possibili eventi incidentali (sia convenzionali che non convenzionali) con il coinvolgimento di agenti NBCR, con conseguente applicazione di procedure di monitoraggio preventivo che richiedono l'acquisizione di ulteriori e più innovativi mezzi ed attrezzature.

ART. 123.**(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno)**

Al fine di agevolare l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2021 e 2022, gli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, introducono misure di semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche previste a tal fine dalle disposizioni generali vigenti. Le richiamate disposizioni hanno, infatti, tenuto conto delle esigenze evidenziatesi nel territorio nazionale di sostenere determinati settori produttivi nei quali è particolarmente avvertita l'esigenza di disporre di manodopera qualificata, evidentemente carente in tali settori, in quanto riferita a profili professionali non immediatamente reperibili in misura congrua sul mercato nazionale del lavoro.

L'applicazione delle menzionate misure di semplificazione ed accelerazione, che introducono deroghe, per i decreti flussi per gli anni 2021 e 2022, alla procedura ordinaria prevista dalle disposizioni generali in materia, ha comportato e continua a comportare, per il decreto flussi 2021, un aggravio di impegno per gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, rendendo necessario il ricorso al contributo lavorativo straordinario di prestatori di lavoro con contratto a termine e ciò anche in considerazione del fatto che le procedure attuative previste dal citato decreto-legge 73/2022, tuttora in corso, si protrarranno verosimilmente nel corso del 2023.

In relazione a tale decreto flussi, il Ministero dell'interno, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dall'articolo 45 del decreto-legge 73 del 2022 citato, ha avviato, nella seconda metà dell'anno 2022, una procedura per la somministrazione di n. 300 lavoratori interinali, per il supporto agli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture per lo svolgimento delle varie procedure, impiegati per un periodo inferiore ai 3 (tre) mesi originariamente previsti, in ragione dei tempi tecnici residui necessari alla definizione del procedimento di assunzione.

Il ricorso ad un apporto lavorativo extra-ordinario si rende, inoltre, necessario anche in vista dell'adozione del decreto flussi per l'anno 2022, per il quale non risultano ancora note le quote massime di stranieri ammessi per lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

Si pone, pertanto, l'esigenza di disporre, per l'anno 2023, di un'aliquota di prestatori di lavoro interinale, pari a 300 unità, al fine di garantire una tempestiva definizione delle procedure relative ai decreti flussi, di cui al citato decreto-legge n. 73 del 2022, anche allo scopo di assiettarne tutti gli adempimenti necessari, peraltro profondamente modificati anche nella loro sequenza, connessi al rilascio del nulla osta al lavoro valido per lo svolgimento immediato dell'attività lavorativa e la successiva convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno con i lavoratori ammessi in base al predetto decreto.

L'esigenza di rafforzamento dei censiti Sportelli unici si giustifica, inoltre, sia in ragione della necessità di completare, presso alcuni di essi, gli adempimenti connessi alle procedure di emersione avviate ai sensi dell'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia per il notevole aggravio di impegno conseguito al massiccio afflusso di sfollati provenienti dall'Ucraina a seguito dell'emergenza determinata dal conflitto bellico in atto in quel Paese.

Per le medesime finalità si stima un fabbisogno di 500 unità lavorative per l'anno 2023 da impiegare per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S.

Peraltro, alla data del 31 dicembre 2022, cessavano dal servizio i lavoratori interinali assunti, ai sensi dell'art. 103, comma 23, del decreto-legge n. 34/2020 per le procedure di emersione del lavoro irregolare o prorogati fino al 31 dicembre 2022 per far fronte alle esigenze derivanti dall'emergenza legata al conflitto russo ucraino. La disposizione, tenuto conto delle descritte esigenze, autorizza il Ministero dell'interno ad utilizzare nell'anno 2023, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, lavoratori interinali con contratto a termine in un numero complessivo stimato di 800 unità, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 127, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, anche in deroga agli articoli 22, 35, da 59 a 65 e 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Titolo X
Misure in materia ambientale

ART. 124.

(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)

Considerato che l'applicazione della norma originaria ha raggiunto gli obiettivi prefissati con una domanda pari a circa 4 volte le risorse disponibili, si propone di rifinanziare la misura ora ad incrementare il riciclaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nonché a ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi.

In particolare, è stato previsto un rifinanziamento con una detrazione ulteriore di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle esenzioni previste a seguito dell'applicazione del decreto attuativo di cui all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Nei successivi commi 2 e 3, per le medesime finalità si è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi indegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2023 e 2024.

Il comma 4, specifica la procedura per ottenere il contributo derivante dal credito d'imposta.

Inoltre il comma 5 prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da all'agato 1° parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo, anche al fine di assicurare, al rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 125.

(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica)

La disposizione finanziaria, per gli anni 2023 e 2024 il fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'iniziativa "Programma Sperimentale Mangiaplastica", promossa con il decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 360, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 dell'11 ottobre 2021, ha raccolto nelle prime due annualità una significativa adesione da parte delle Amministrazioni locali.

Tale sperimentazione è in linea con gli obiettivi presenti nella Direttiva (U.E.) 2019/904 (*single use plastic – SUP*) che prevede specifici obiettivi di raccolta differenziata delle bottiglie per bevande in PET, ai fini del successivo avvio a riciclo, entro il 2025, di una quantità di rifiuti pari al 77%, in peso, dei miscolati prodotti immessi sul mercato e pari al 90% degli stessi entro il 2029.

Inoltre, la medesima direttiva prevede che entro il 2025 le bottiglie per bevande in PET contengano almeno il 25% di plastica riciclata e a partire dal 2030 tale percentuale deve raggiungere almeno il 50%.

La raccolta dedicata in modo ecosensibilizzato consentirebbe quindi di aumentare le quantità e la qualità di detta tipologia di rifiuti di imballaggio al fine di consentire il corretto avvio al riciclo.

ART. 126.

(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

Con riferimento al comma 1, si precisa quanto segue.

La D.Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane prevede che tutti gli agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (A.E.) siano forniti di adeguato sistema di reti fognarie e

trattamento delle acque reflue secondo precise scadenze temporali, ormai superate (al più tardi entro il 31.12.2005), in funzione del numero degli abitanti equivalenti e dell'area di scarico delle acque reflue (area normale o sensibile).

Anche se notevoli sono stati i progressi compiuti negli ultimi anni nel settore idrico che hanno consentito a vaste e significative aree territoriali di dotarsi dei requisiti infrastrutturali richiesti permangono tuttavia ancora oggi diverse aree caratterizzate da evidenti ritardi di adeguamento nel settore fognario depurativo.

Tale situazione ha determinato l'avvio da parte della Commissione europea (CE), a partire dal 2004, di contenziosi comunitari per "inadempimento della Repubblica italiana agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3 (sistemi fognari), 4 (sistemi di trattamento secondario), 5 (sistemi di trattamento più spinto del secondario) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE".

Infatti, sulla base di quanto previsto dai citati articoli, gli Stati membri avrebbero dovuto realizzare idonei sistemi di raccolta (art. 3) e trattamento (art. 4 e 5) per le acque reflue urbane negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.500 (a.e.) o scarico in area normale o sensibile secondo precise scadenze temporali, ossia a partire dal 31 dicembre 1998 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005.

All'attualità, l'Italia è soggetta a quattro procedure di infrazione (3 con Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea Cause C 251/17, C 85/13 e C 468/17, e il Parere motivato 2017/2181) relative alla violazione della disciplina europea in materia di acque reflue urbane (Direttiva 91/271/CEE) che, ad oggi, interessano, complessivamente, oltre 900 agglomerati con carico generato a partire da 2.000 abitanti equivalenti.

Gli interventi necessari per l'adeguamento degli agglomerati oggetto di contenzioso sono di competenza, in qualità di Soggetto attuatore o Soggetto coordinatore, del Commissario straordinario unico (CSU) secondo quanto previsto dalla legge del 27 febbraio 2017, n. 18 - conversione con modificazioni del decreto-legge n. 24/2016 - e dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 - conversione con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

Finanziamento delle procedure in ordine di gravità:

A) Causa C 251/17 (ex Causa C 565/10)

Contenzioso

Non corretta applicazione art. 3 (sistemi di raccolta) e/o art. 4 (sistemi di trattamento) e/o art. 10 (trattamento non sufficiente del carico) in agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti (a.e.) recapitanti in area normale.

Stato della procedura

Con la sentenza del 31.05.2018 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), al pagamento di una:

a) somma forfetaria pari a 25 milioni di euro nonché di una

b) penalità di mora giornaliera di € 165.000 al giorno pari a € 30.112.500 (165.000 x 182,5) per ciascun semestre di ritardo nell'adempimento delle misure necessarie per ottemperare alla Sentenza del 31.05.2018.

La penalità di mora giornaliera ha un carattere degressivo, ossia riduzione della stessa in funzione del numero degli abitanti equivalenti resi progressivamente conformi ai requisiti della direttiva indipendentemente dalla conformità dell'intero agglomerato.

Lo Stato Membro deve, ogni sei mesi, presentare una relazione sullo stato di attuazione della direttiva per la quantificazione, da parte della Commissione europea, della sanzione semestrale.

La sentenza inizialmente ha interessato inizialmente 74 agglomerati con un carico generato complessivo pari a 5.995.371 a.e., distribuiti su 6 regioni (Calabria: 15 - Campania: 6 - Friuli Venezia Giulia: 2 - Liguria: 2 - Puglia: 3 - Sicilia: 48).

Ad oggi, in relazione a quanto validato dalla Commissione sulla base delle prime 4 relazioni semestrali sullo stato di attuazione della Sentenza (giugno 2018/maggio 2020), si ha la seguente situazione in termini di numero di agglomerati, numero di abitanti equivalenti e quantificazione della sanzione. Nello specifico:

- Numero di agglomerati non conformi, passato da 74 a 68;
- Numero di abitanti equivalenti non conformi: passato da 5.995.371 a.e. a 4.521.581 a.e..
- Quantificazione della sanzione semestrale. La CE ha, conseguentemente, quantificato le penalità di mora semestrali per un importo complessivo pari a € 95.164.472, così distribuito in funzione dei primi quattro semestri (I° semestre giugno 2018): € 24.254.356 (II° semestre dic.18/mag.19), € 23.884.159 (III° semestre giu.19/mag. 20); € 19.064.778 (IV° semestre dic.19/mag. 20). L'importo sopra citato della quarta rata semestrale, pari a € 19.064.778, è, in realtà, la differenza tra la quota effettiva (€ 22.754.017,92) calcolata sulla base dei 253.733 a.e. non conformi e la quota aggiuntiva (€ 3.689.240) calcolata

sulla base dei ritardi che, causa emergenza epidemiologica COVID 19, hanno condizionato l'esecuzione della Sentenza.

Sono stati, altresì, inviati i rapporti relativi alla quinta (giu.20/nov.20), sesta (dic.20/mag.21) e settima (giu.21/nov.21) rata semestrale. Si è documentata la raggiunta conformità di complessivi 119.369 a.e. (gli interi agglomerati di Rapallo e di Pace del Melo, e quota parte degli agglomerati di Alghero, Cefalà, Marara del Vallo e Cervignano).

B) Causa C 851/13

Contestazione

Non corretta applicazione degli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione - trattamento secondario) e/o 5 (depurazione - trattamento rimozione azoto e/o fosforo) e/o 10 (trattamento non sufficiente del carico) della direttiva 91/271/CEE per agglomerati con carico generato superiore a 10.000 a.e. e scarico in aree sensibili o bacini drenanti in aree sensibili.

Stato della procedura

Sentenza di condanna emessa il 14 aprile 2014 ai sensi dell'art. 258 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea - Lettera di costituzione in mora emessa il 17 maggio 2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 260 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea.

Analisi della situazione

Interessa 14 agglomerati, con un carico generato complessivo pari a 451.220 a.e., distribuiti su 7 regioni. (Abruzzo: 1 - Friuli-Venezia Giulia: 2 - Lombardia: 2 - Marche: 1 - Sicilia: 3 - Valle d'Aosta: 1 - Veneto: 2).

Con l'aggiornamento di giugno 2022 si è rappresentata la seguente situazione:

- 9 agglomerati conformi per un carico generato complessivo pari a 334.355 a.e..
- 5 agglomerati non conformi per un carico generato complessivo pari a 145.852 a.e.

C) Causa C 668/19

Contestazione

Mancata conformità agli artt. 3 (sistemi fognari) e/o 4 (depurazione - trattamento secondario) e/o 5 (depurazione - trattamento rimozione azoto e/o fosforo) della direttiva 91/271/CEE per agglomerati con carico generato superiore a 2.000 a.e. e scarico in aree normali e aree sensibili e mancata conformità all'articolo 5, paragrafo 4 in alcune aree sensibili.

Stato della procedura

Luglio 2019 - Ricorso della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 258, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), contro la Repubblica italiana, per 629 agglomerati e 5 aree sensibili.

Ottobre 2021 - Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), ai sensi dell'articolo 258 del Trattato di Funzionalità dell'Unione Europea (TFUE), per 605 agglomerati e 4 aree sensibili.

La situazione rappresentata alla CJ a febbraio 2022 è la seguente: 112 agglomerati conformi, 21 agglomerati con raggiunta conformità strutturale, 472 agglomerati non conformi.

D) Procedura d'infrazione 2017/2181

Contestazione

Direttiva 91/271/CEE - Mancata conformità agli artt. 3 (sistemi di raccolta) e/o art. 4 (sistemi di trattamento secondario) e/o 5 (sistemi di trattamento più spinto) e/o art.10 (trattamento non sufficiente del carico) e/o 15 (controllo degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento) in agglomerati con carico generato maggiore di 2.000 abitanti equivalenti (a.e.) ricipienti in area normale o sensibile.

Stato della procedura

25 luglio 2019: la CJ con lettera C(2019) 4694, ha inviato alle autorità italiane un Parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE. Il Parere motivato in argomento riguarda 237 agglomerati, caratterizzati da un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiore a 2.000 e ricipienti in aree normali o sensibili, e distribuiti in 13 regioni italiane, sui 276 originariamente presenti nella Lettera di messa in mora.

La situazione rappresentata alla CE a luglio 2022 è la seguente: 7 agglomerati non interessati dal contenzioso, 71 agglomerati conformi, 23 agglomerati con raggiunta conformità strutturale, 136 agglomerati non conformi. Con riferimento al comma 2, si rappresenta che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 10 giugno 2020, è stato nominato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2019, n. 18, il prof. Maurizio Crigoli, quale Commissario straordinario unico per il coordinamento e

la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adempimento, nel minor tempo possibile, alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cause 865/10 e 85/13) nonché degli ulteriori interventi previsti all'art. 4-septies comma 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 44.

Con il decreto direttoriale n. 160 del 1° dicembre 2020 (allegato 1), il MITE ha impegnato a favore del suddetto Commissario straordinario unico la somma di complessivi € 347.357.318,00, per la realizzazione di una serie di interventi oggetto di procedura di infrazione comunitaria in materia acque reflue urbane.

Le predette somme gravano:

- quanto ad € 53.886.169,00, sul capitolo 7648 PG 2 secondo la seguente ripartizione temporale:
 - € 33.674.341,00 a valore sull'esercizio finanziario 2020,
 - € 20.211.828,00 a valore sull'esercizio finanziario 2021.
- quanto ad € 293.871.149,00, sul capitolo 7648 PG 3 secondo la seguente ripartizione temporale:
 - € 63.000.000,00 a valore sull'esercizio finanziario 2020;
 - € 80.000.000,00 a valore sull'esercizio finanziario 2021;
 - € 83.184.318,00 a valore sull'esercizio finanziario 2022,
 - € 67.686.831,00 a valore sull'esercizio finanziario 2023.

Successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2020, concernente "Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese", è stato ripartito il "Fondo" di cui all'art. 1, comma 14, della Legge n. 160/2019.

A seguito della pubblicazione del suddetto provvedimento, il Ministero dell'economia e delle Finanze ha istituito nell'ambito del capitolo di bilancio ministeriale 7648 un nuovo piano gestionale (PG 04) con la seguente declaratoria: "Somme destinate a interventi relativi agli aggiornati interventi dalla causa C/251/17 per il completamento di adeguati sistemi di reti fognarie e trattamento delle acque reflue da destinare alle regioni Sicilia, Campania e Calabria - Comma 14".

Il capitolo/piano gestionale in parola è stato dotato di complessivi € 247.359.239,00, ripartiti nelle annualità 2020-2023, come di seguito ripartito:

2020	2021	2022	2023	Tot.
51.160.000,00	75.598.000,00	71.509.957,00	47.099.282,00	247.359.239,00

Si segnala che la somma di € 51.160.000,00 (es. fin. 2020) è stata assegnata in bilancio già come residui di lettera F e, pertanto, priva di dotazione di cassa.

Tutte le somme appostate sul capitolo in questione sono finalizzate al superamento delle procedure d'infrazione in materia di acque reflue urbane in capo Commissario Straordinario Unico.

Con decreto direttoriale n. 212 del 30/11/2021 (allegato 2), il MITE ha individuato gli interventi oggetto di finanziamento e impegnati a favore del suddetto Commissario la somma di complessivi € 54.492.968,12, di cui:

- € 207.334,25 a valore sull'esercizio finanziario 2021,
- € 7.186.351,89 a valore esercizio finanziario 2022;
- € 47.099.282,00 esercizio finanziario 2023.

Non è stato possibile impegnare l'intera dotazione del capitolo di spesa in quanto risultava disallineato rispetto alla previsione di spesa comunicata dal Commissario Unico.

Per quanto sopra, allo stato, nell'ambito del citato capitolo 7648 PG 4 risultano ancora da impegnare complessivi € 192.866.270,88, di cui:

- residui di lettera F per complessivi € 126.542.665,77
 - € 51.160.000,00 - EPR 2020,
 - € 75.382.665,77 - EPR 2021,
- dotazione di competenza 2022 per € 66.323.605,11.

Con la nota in argomento si prevede il transito di questi finanziamenti sulla contabilità speciale del Commissario al fine di superare il sopra citato disallineamento tra la dotazione del capitolo del Mite e la previsione di spesa del Commissario unico.

ART. 127.

(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" destinato a interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano. Il consumo di suolo è diventato un argomento di grande attenzione a livello nazionale e comunitario in quanto rappresenta l'impatto dell'attività antropica sulla naturalità del territorio e quindi sulla sua resilienza contro gli effetti del cambiamento climatico.

Dal rapporto sul consumo di suolo 2022 di ISPRA risulta che, al 2021, 2,15 milioni di ettari di suolo è stato trasformato per la realizzazione di beni e attività antropiche, corrispondente al 7,13% del territorio nazionale. Risulta anche che nell'ultimo decennio l'incremento annuale di consumo di suolo è stato mediamente di 6 mila ettari, corrispondente a circa 16 ettari al giorno.

Per fronteggiare tale fenomeno, diffuso anche su tutto il territorio europeo, la Strategia dell'Unione Europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, prevede, altresì, obiettivi da raggiungere entro il 2050 relativi all'aumento del consumo di suolo netto, ovvero un bilancio netto tra la superficie di suolo "consumata" e quella "ripristinata". Medesimo obiettivo è riportato nel nuovo Quadro Strategico 2018-2030 del UNCCD (Convenzione internazionale sulla desertificazione) che ha il proprio focus sul concetto di *Land Degradation Neutrality*, in linea con il target 5.1 dell'Agenda 2030.

Con la riorganizzazione del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sono state assegnate nuove competenze alla Direzione Generale e ISSM relative al contrasto del consumo del suolo, e in particolare per la *programmazione, finanziamento e controllo degli interventi per il contrasto al consumo del suolo*. Tra gli interventi per contrastare il processo del consumo del suolo, al fine di avviare un'azione di "ripristino" delle superfici di suolo "consumate", intervenendo finalmente il fenomeno verso un bilancio netto sul consumo di suolo, si ritiene possano essere avviati interventi di rinaturalizzazione dei suoli "consumati" in ambito urbano e periurbano.

Ciò premesso, l'iniziativa si propone di avviare un percorso specifico di azioni per fronteggiare le nuove emergenze ambientali legate anche agli effetti dei cambiamenti climatici che, come si sta osservando, hanno notevoli ripercussioni sugli impatti che, per esempio, gli eventi alluvionali producono sul territorio e sui beni esposti, le ondate di calore negli ambienti urbani, il peggioramento della qualità dell'aria e della qualità della vita in generale, in linea con gli obiettivi della Politica di coesione 2021-2027 per una *Europa più verde* volta a promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza alle catastrofi, rafforzando le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano.

Le azioni da mettere in campo sono orientate prima di tutto alla salvaguardia dell'elemento "suolo", ovvero quell'elemento fisico che costituisce la cella superficiale del terreno, derivante dal lungo e lentissimo processo di alterazione del substrato roccioso e decomposizione della componente biologica, ricco di sostanze minerali e sostanze organiche.

Il suolo è una risorsa naturale fondamentale e non rinnovabile, che fornisce beni e servizi vitali per diversi ecosistemi e per la vita umana stessa. L'adozione di azioni per la gestione sostenibile e la valorizzazione del suolo è uno sforzo necessario per garantire la salvaguardia e per ripristinarne la naturalità di quelli degradati o in via di degrado.

Dal punto di vista dell'assetto idrogeologico dei bacini idrografici, il suolo ha un ruolo fondamentale nel contenere i fenomeni alluvionali e contrastare i cambiamenti climatici e i conseguenti effetti dell'intensificarsi dei fenomeni alluvionali. In particolare, tra le funzioni del suolo sono riconosciute le "funzioni di regolamentazione" che incidono sulle capacità di assorbire e trattenere l'acqua, di intrappolare il carbonio, di controllare le inondazioni e l'erosione mediante gli apparati vegetazionali che ospita, nonché di stabilizzare i versanti.

Nel settore della mitigazione del rischio idrogeologico, la protezione del suolo avviene mediante l'adozione di strategie che devono al primo posto l'importanza delle infrastrutture verdi e delle opere di ingegneria naturalistica anche per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e per aumentare, per esempio, la resilienza del territorio all'impatto delle alluvioni, della siccità, delle ondate di calore.

Come già accennato, tali strategie di intervento, inoltre, rappresentano l'asse portante delle nuove politiche di coesione 2021-2027 che sono orientate verso una *Europa più verde* per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Le nuove politiche di coesione, infatti, impongono "condizioni abilitanti" secondo le quali le



modalità di prevenzione e preparazione delle azioni per contrastare i rischi da alluvione devono svilupparsi in considerazione degli effetti dei cambiamenti climatici sui fenomeni naturali.

Pertanto, il primo passo per la tutela del suolo è il recupero e ripristino della sua naturalità inizialmente attraverso l'individuazione di azioni di rinaturalizzazione che possano rappresentare modelli di riferimento per le azioni future di contrasto al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici. Per questo motivo, l'obiettivo è quello di attuare in tempi brevi tipologie di azioni di tutela del suolo mediante la realizzazione di interventi "verdi" volti a fronteggiare le nuove emergenze ambientali.

Si tratta di azioni finalizzate ad incrementare o ripristinare il grado di permeabilità del suolo, incrementare la componente organica, la capacità di stoccaggio della CO₂, ripristinare in definitiva le sue funzioni ecosistemiche, nelle aree urbane e periurbane mediante, come per esempio:

- la creazione di parchi e aree verdi funzionali anche come aree di espansione delle piazze e come aree per l'accumulo delle acque meteoriche per l'irrigazione dei parchi cittadini,
- il recupero di siti con suoli degradati o impermeabilizzati, per consentire la realizzazione di interventi verdi utili alla riduzione del consumo di suolo e dell'impatto degli effetti dei cambiamenti climatici,
- la creazione di orti pubblici, vivai, laboratori di agricoltura, ecc..

Gli interventi verdi in ambito urbano, inoltre, generano effetti di miglioramento della qualità dell'aria, dell'aspetto paesaggistico-ambientale e della resilienza agli impatti del riscaldamento globale.

Gli interventi programmati dovranno riguardare azioni di contrasto al consumo di suolo mediante la rinaturalizzazione del territorio e il ripristino della naturalità dei suoli nelle aree urbane e periurbane che prevedano la riduzione dei deflussi, l'incremento della capacità di ritenzione idrica o della permeabilità del suolo, la realizzazione di infrastrutture verdi, il recupero delle acque meteoriche nei fari irrigui delle aree verdi, il contrasto al degrado del suolo e alla desertificazione a scala locale, ambienti verdi di fruizione pubblica.

L'obiettivo principale è quello di individuare aree su cui avviare gli interventi e valutare le tipologie di opere necessarie perché si possa generare un effetto di rinaturalizzazione del suolo o di ripristino delle relative funzionalità.

Per tale finalità è prevista la costituzione di un "Tavolo tecnico per il contrasto al consumo di suolo" (tavolo tecnico) composto da rappresentanti della DG USSRI, in qualità di coordinatori, delle Autorità di bacino distrettuali e di ISPRA.

Si attende che ogni Autorità di bacino distrettuale, con il coinvolgimento degli enti territorialmente interessati, individui e proponga al Tavolo tecnico per una prima valutazione alcune aree nel proprio territorio su cui avviare questo tipo di interventi. Successivamente si dovranno individuare e valutare le tipologie di opere da realizzare che dovranno essere inquadrati in uno studio di fattibilità che ne quantifichi le dimensioni, le modalità di realizzazione, i risultati attesi e i fabbisogni economici.

Dall'analisi e sintesi degli studi di fattibilità proposti, potrà derivare la programmazione degli interventi proposti, oltre alla definizione di una metodologia di intervento per la rinaturalizzazione del suolo oltre classificati le tipologie, le modalità esecutive e i possibili effetti, anche per favorire la transizione ecologica degli interventi di contrasto al consumo di suolo e di quelli sulla mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela del suolo, al fine di sviluppare a larga scala l'azione di rinaturalizzazione del suolo in generale.

Si emanerà ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'economia e delle Finanze, l'individuazione delle modalità di riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome mediante, nonché le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revisione delle risorse.

ART. 128.

(Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA)

La norma prevede un finanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRA.

Per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno Studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica propedeutico all'affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere. Il progetto di recupero e ricostruzione, comprendente anche la demolizione e ricostruzione, interessa una superficie complessiva di 4.300 m², oltre ad una superficie di circa 1.600 m² per

depositi, 5.000 m² per sistemazioni esterne e 2.800 m² per parcheggi, ubicati tutti in una porzione dell'intero comprensorio.

Titolo XI

Misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organismi internazionali

ART. 129.

(Disposizioni in materia di personale in servizio all'estero)

Il comma 1 prevede per tutto l'anno 2023 l'autorizzazione di spesa, prevista dal decreto-legge n. 14/2022, per l'invio di militari dell'Arma dei Carabinieri per la tutela e la sicurezza degli uffici all'estero maggiormente esposti a seguito dell'aggressione russa all'Ucraina. Permangono infatti le forti esigenze di garantire un accresciuto livello di protezione alle sedi degli uffici italiani presenti nell'area e al personale che ivi presta servizio.

Comma 2, lettere a), b) e f): le disposizioni, tra loro correlate, mettono a regime la fruizione del viaggio di congedo per due volte l'anno per il personale in servizio in sedi particolarmente disagiate caratterizzate da condizioni di straordinaria criticità. La misura, da varare, riferita annualmente all'interno dei decreti di rinnovo delle missioni internazionali, attribuisce, in analogia a quanto previsto per il personale dei principali Paesi partner e delle migliori organizzazioni internazionali, più frequenti periodi di congedo al personale per ridurre lo stress psico-fisico, anche nell'interesse dell'amministrazione (il che giustifica la previsione dell'obbligo di fruire il congedo fuori del Paese di servizio). I Paesi destinatari della misura sono determinati con lo stesso decreto interministeriale MAECI-MEF che, in base al primo comma del citato art. 104, classifica le sedi in normali, disagiate e particolarmente disagiate. La nuova disposizione, di conseguenza, comporta che il beneficio di cui all'art. 181, c. 1, per le sedi caratterizzate da situazioni di straordinaria criticità sia erogato due volte l'anno.

Comma, lettera e): nel corso dell'ultimo biennio, il moltiplicarsi di fattori di destabilizzazione sullo scenario internazionale ha comportato, come conseguenza, una mutata percezione dei rischi legati alla sicurezza personale, in occasione di trasferimenti in Paesi caratterizzati da condizioni di particolare disagio. Le difficoltà legate agli effetti di lungo periodo dell'emergenza pandemica, oltre pure le conseguenze sistemiche del conflitto in corso in Ucraina, hanno infatti aggravato il quadro securitario globale, rendendo ancor più difficoltosa la copertura di posti funzione sulla rete diplomatico-consolare all'estero.

Al fine di tenere conto del peggioramento della situazione di sicurezza delle sedi particolarmente in sofferenza, si rende pertanto necessario introdurre un aumento della soglia massima delle maggiorazioni rischio o disagio (MRD), elevandola dall'attuale 80% al 120% dell'indennità di servizio all'estero di cui all'art. 171 del DPR 18/1967.

Tale misura consentirà di rendere comparativamente più incentivante il trasferimento verso le sedi che soffrono oggi oggettive carenze in organico e con cui assicurare una migliore erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.

Comma 2, lettere d) ed e): l'applicazione della norma sulle provvidenze scolastiche (art. 179 del DPR 18/1967, come modificato dal D.Lgs. 62/1998) ha evidenziato, negli anni, la necessità di alcuni correttivi, volti ad assicurare una maggiore equità e una maggiore aderenza alla natura e ratio del predetto contributo, che è volto a rimborsare il dipendente degli oneri che deve sostenere per l'iscrizione dei figli a scuole straniere nel Paese di destinazione, nei casi in cui le rette siano particolarmente elevate.

Nell'attuale testo normativo, infatti, le provvidenze scolastiche per il personale in servizio all'estero vengono quantificate sulla base di una percentuale della differenza tra la spesa scolastica sostenuta e le maggiorazioni di famiglia percepite per ciascun figlio. Tuttavia, va rilevato che la finalità di queste ultime non è il rimborsamento delle sole spese scolastiche, bensì del complesso degli oneri derivanti dal trasferimento anche dei figli a carico, al seguito dei dipendenti destinati all'estero.

Si rende quindi necessario garantire, sino al completamento dell'anno scolastico, il riconoscimento del diritto al rimborso di una percentuale delle spese scolastiche sostenute, in aggiunta alla maggiorazione di famiglia percepita da tutti i dipendenti. Il testo vigente, infatti, comporta, come conseguenza, non solo l'assorbimento dell'agguanto di famiglia a fronte delle spese scolastiche, ma anche una disparità di trattamento tra i dipendenti che possono iscrivere i figli a scuole pubbliche locali o quelli che, per le particolari situazioni locali, non hanno questa possibilità.



La proposta alternativa è volta a risolvere le problematiche sopra descritte, garantendo il diritto a ricevere un rimborso calcolato come percentuale delle spese scolastiche, sostenute dai dipendenti per i figli a carico, fino al completamento dell'anno scolastico.

In tale contesto, si è previsto un tetto massimo di spesa pari a 1,5 volte la maggiorazione di famiglia percepita dai dipendenti per ogni singolo figlio. Tale limite, sulla base di alcune simulazioni effettuate su varie sedi, non produce effetti distortivi, che sarebbero stati causati invece dalla scelta di un limite più basso, che avrebbe, al contrario, comportato, in molti casi, un rimborso di importo inferiore rispetto a quello riconosciuto in applicazione della normativa vigente.

Comma 2, lettera g): la disposizione modifica l'art. 193 del DPR 18/1967 che regola la corresponsione dei rimborsi delle spese per i viaggi di trasferimento da e per le sedi all'estero, adeguandone il contenuto alle attuali condizioni di spostamento. In particolare, il nuovo comma 1 dell'art. 189 è adeguato alla normativa vigente in via generale, prevedendo il diritto al rimborso della classe di viaggio superiore all'economica solo in caso di voli superiori alle 5 ore, per tutto il personale. Tale limite è già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, c. 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

Con il nuovo comma 2 dell'art. 193 del DPR 18/1967, si prevede che, quando il dipendente non effettua il trasporto dei propri effetti mobili e masserizie, l'Amministrazione rimborsa le spese per l'eventuale bagaglio trasportato al seguito in precedenza rispetto ai voli trasportabili in franchigia, secondo i regolamenti delle diverse compagnie aeree. Si stabilisce un limite di quattro voli aggiuntivi per persona per le assegnazioni ordinarie e di due voli in caso di assegnazione breve ex art. 170, c. 5, del DPR 18/1967. La disposizione ha la finalità di incoraggiare i dipendenti in assegnazione ordinaria a rinunciare al beneficio di cui all'art. 199 nei casi in cui in loco possono essere reperiti idonei immobili arredati. Nel contempo, applicandosi anche ai dipendenti che partiranno in assegnazione breve, la disposizione serve a incoraggiare tale importante forma di copertura delle sedi.

ART. 130.

(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)

La riforma fa riferimento alla presidenza italiana del G7, che si terrà nel 2024. Il G7 è per l'Italia una priorità politica in termini di posizionamento internazionale, temi dibattuti, immagine del Paese, relazioni con gli stretti alleati e con altri Paesi. All'inizio dell'anno il Presidente del Consiglio ne presenterà le priorità, il calendario degli eventi e il sito web con il logo.

Ciò richiederà un importante impegno organizzativo dal punto di vista dei contenuti e della logistica, da pianificare e preparare con congruo anticipo.

Sono infatti previsti circa 80 incontri a livello politico e di alti funzionari, che potranno essere ospitati in varie città d'Italia.

- Vertice dei Capi di Stato e di Governo (di solito a inizio giugno);
- Riunioni ministeriali tematiche proposte dalla presidenza (in numero variabile a seconda dei temi in agenda, distribuite nell'arco dell'anno);
- Seminari a livello alti funzionari ed esperti (in numero variabile a seconda dei temi in agenda);
- Summit dei gruppi di impegno (Imprenditori, Lavoro, Scienze, Giovani, Donne, Centri di Ricerca, Società Civile), sostenuti e promossi dal Governo;
- Incontri preparatori nei seguenti formati: Sherpa dei Capi di Stato e di Governo (supervisione di alto livello politico), Sous-Sherpa Esteri (temi globali e trasversali), Deputy Finance (temi economico-finanziari), Direttori Politici (temi di politica estera) e Gruppi di Lavoro *ad hoc*, coordinati dai singoli Ministri competenti.

Per far fronte alle necessità di tale organizzazione si propone di creare:

1. una struttura *ad hoc* presso la Presidenza del Consiglio, di limitata dimensione, con compiti di alto coordinamento, indirizzo politico e comunicazione. La sua composizione e operatività sarà da definire in base alle esigenze della PCM, così come il relativo finanziamento *ad hoc*;
2. una Delegazione per l'organizzazione degli eventi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito indicata come "Delegazione G7"), con compiti di coordinamento operativo, organizzazione di incontri, coordinata: logistica, promozione e immagine, stampa e tipografia,

interpretazioni e traduzioni, allestimenti e adattamento di sedi esistenti, ecc., anche attraverso l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale esterno.

In considerazione della numerosità e complessità degli eventi previsti e alla luce delle esperienze maturate sia nella precedente presidenza italiana del G7 sia in quella più recente del G20, è necessario rendere operativa al più presto la Delegazione G7 nominando il Capo Delegazione, i dirigenti e almeno alcune unità di personale di ruolo di supporto necessarie ad ovviare la ricognizione dei fabbisogni logistici presso i Ministeri e la definizione dei capitolati di gara attivando la necessaria collaborazione di CONSIP.

La tipologia delle gare da realizzare (le principali con procedura europea), la numerosità degli operatori presenti sul mercato per i servizi necessari al supporto logistico e la litigiosità del mercato di riferimento, con ricorsi che hanno sempre caratterizzato le procedure avviate per simili progetti nelle precedenti presidenze G20 2021 e G7 2017, rende infatti particolarmente lunghe le procedure di affidamento. Indispensabili per assicurare dal 1 gennaio 2024 il necessario supporto logistico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e a tutte le amministrazioni coinvolte nella presidenza G7.

TITOLO XII

Misure in materia di sisma

ART. 131.

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

La norma, in aggiunta alle risorse già stanziata con il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, autorizza, per l'anno 2023, la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della Provincia di Macerata, limitof. alla Provincia di Ancona, da destinare ai territori già danneggiati da precedenti eventi (alluvione del 3 maggio 2014 con 3 morti e ingenti danni) per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 10 (Codice della Protezione civile).

Si tratta di interventi quali, fra gli altri, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, le attività di gestione dei rifiuti, di interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.

ART. 132.

(Sisma Molise e Sicilia 2018)

La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, nonché le gestioni commissariali relative all'evento sismico del 16 agosto 2018 che ha interessato il Molise e all'evento sismico del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etna. La norma, nel prolungare la durata della gestione commissariale, conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 13 del decreto-legge 32 del 2019) e per il personale aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32 del 2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto.

ART. 133.

(Sisma Ischia 2017)

La disposizione, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2023 la gestione commissariale finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017.



Al comma 2 viene autorizzata, per l'anno 2023, la spesa di euro 4 900 000, di cui: a) 1 400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018); b) 1.800.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con Invitalia prevista dall'articolo 18, comma 5, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 per l'intera annualità 2023; c) 1.000.000 euro per i rimborsi delle IAB) non riscossa dai Comuni (articolo 52, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109); d) 700 000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi adibiti alla ricostruzione, dei comuni di Forio, di Lacco Ameno e di Casamiciola Terme, attraverso il mantenimento di 4 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Il comma 3 estende, per l'anno 2023, in favore dei comuni di Casamiciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017, la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016.

Il comma 4 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027 ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 20 del decreto-legge 2 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2018, n. 130, e per la ricostruzione pubblica di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 109 del 2018.

ART. 134.

(Sisma Italia Centrale 2016)

La disposizione, al comma 1, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione contingenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Il comma 2, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.

Il comma 3 proroga all'anno 2023 l'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione.

Il comma 4 proroga all'anno 2023 le previsioni di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 dicembre 2016, n. 229, relative al personale riempito nella struttura del Commissario straordinario.

Il comma 5 assegna per l'anno 2023 risorse al funzionamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'Interno, prevista dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2016, n. 229, con il fine di affidare la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscano di contribuzione pubblica, avverti ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione. L'ambito di competenza del citato art. 50 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamiciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Cuneo interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.

Il comma 6 prevede l'assegnazione di risorse per l'anno 2023 per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Il comma 7 prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), legge n. 132 del 2016, al fine di assicurare il proseguimento dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016.

Il comma 8 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Il comma 9 autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, una compensazione per la perdita di gettito TASI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 10 prevede, alla lett. a), la proroga in favore di persone fisiche e società, fino all'anno di imposta 2023, dell'esenzione del reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. Alla lettera b), modificando il secondo periodo dell'articolo 48, comma 16, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si prevede la proroga al 2023 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016.

Il comma 11 autorizza per il 2023 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17 ter del decreto-legge 11 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, alla scopo di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga l'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, per le attività con sede legale ed operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ricompresi nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Il comma 12 proroga al 31 dicembre 2023, in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sia nei medesimi comuni, il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento o di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono riscossi. Analogha sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola e professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 13 dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari orientano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il comma 14 dispone che lo Stato onorerà, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 12 e 13 ed individua il relativo limite di spesa complessivo per l'anno 2023.

Il comma 15 prevede che, con provvedimenti della competente autorità di regolazione, siano prorogate fino al 31 dicembre 2023 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle "zone rosse", istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017.

Il comma 16 proroga fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, del acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali agevolazioni sono previste dall'articolo 43, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Il comma 17 proroga, fino al 31 dicembre 2023, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporanea delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Il comma 18 proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-sanitari, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'ammontare è consacrato nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, riconducendola alla Regione.

Il comma 19 modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 10 dicembre 2018, n. 145, prevedendo che, anche per l'anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (INSE), nel calcolo del patrimonio immobiliare sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

Il comma 20 modifica l'articolo 15-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, autorizzando il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, alla nomina di esperti fino al 31 dicembre 2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.

Il comma 21, modificando l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, consente una riapertura dei termini per la simbolizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari nei termini previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 57 del decreto-legge n. 164 del 2020.

ART. 133. **(Sìma Emilia 2012)**

La disposizione, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

I commi 2 e 3 prevedono la proroga per il 2023 delle disposizioni dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2022 dall'articolo 1, comma 454, della legge 234 del 2021, al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza. Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli enti locali impegnate nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, vengono prorogate fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, già prorogate per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 454, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il comma 4 stabilisce che agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 14 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applica la sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al MEF in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2023, n. 269, da corrispondere nell'anno 2023, compresi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si prevede, altresì, che i relativi oneri sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Il comma 5 proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2012, prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 44, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

Il comma 6 autorizza la spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023 per spese relative al funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel 2012.

ART. 136.

(Sistema Abruzzo 2009)

La disposizione, al comma 1, apporta modificazioni all'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio". L'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico-finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al contesto territoriale e socio-economico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, ai Comuni dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese o minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti incontrollati dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.

La presente disposizione è finalizzata al riconoscimento, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009, relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 - in coerenza con la programmazione di bilancio secondo un orizzonte temporale almeno triennale, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - di un contributo straordinario.

Alla lettera c) dell'articolo comma 1, viene riconosciuto un ulteriore contributo per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, in favore dell'Ufficio da trasferire al medesimo Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Al comma 2 si prevede la proroga, per le annualità 2023, 2024 e 2025, del regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 11 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria ratio nella circostanza per cui la norma ordinaria, nel prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo determinato, è parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2006, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilanci, del Piano dei fabbisogni di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono finalizzate ad assicurare la proroga ed il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.

Titolo XIII
Regioni e Enti locali

ART. 137.

(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

La disposizione di cui alla lettera b) del comma 1 è finalizzata ad incrementare da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro il contributo per l'anno 2023 di cui alla lettera c) quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 166 del 2019. Il contributo è finalizzato a limitare, fino all'azzeramento dal 2024, gli effetti del taglio a regime per circa 560 milioni di euro annui della dotazione del fondo di solidarietà comunale per effetto dell'articolo 47 del decreto legge n. 66 del 2014. Conseguentemente, la lettera a) incrementa di pari importo la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 dell'articolo 1 della stessa legge n. 232 del 2016.

ART. 138.

(Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)

Relativamente al comma 1, preliminarmente, giova ricordare che l'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 168, al fine di favorire gli investimenti, assegna contributi agli enti locali, per gli anni dal 2020 al 2031, per le spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio o rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici o del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Ciò premesso, si segnala che nel 2021 e 2022 le domande pervenute dagli enti locali hanno superato, rispettivamente, i 1.000 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 178 milioni di euro) e i 1.500 milioni di euro (a fronte di uno stanziamento pari a 280 milioni di euro). Tali dati dimostrano, pertanto, che l'ammontare annuo dei contributi stanziati per la progettazione, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2023 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, è insufficiente ad assicurare un'efficace azione di rilancio degli investimenti sul territorio attraverso la predisposizione di progetti definitivi ed esecutivi utili per la partecipazione ai bandi di gara per il finanziamento di opere pubbliche.

Conseguentemente, appare opportuno incrementare detti contributi per gli anni 2023, 2024 e 2025, prevedendo 50 milioni per il 2023 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il comma 2 prevede l'istituzione nello stato di previsione del MEF di un apposito fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei piccoli comuni (con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) al fine di superare le attuali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, criticità che sono più evidenti nelle piccole amministrazioni che rischiano di non ottemperare agli obblighi connessi con la gestione dei progetti PNRR.

ART. 139.

(Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid)

Con riferimento alle risorse del Fondo di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di individuare i criteri e le modalità per la verifica e consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica, si rende necessario prevedere, con la disposizione in esame, l'emanazione di un decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza Stato città ed autonomie locali. Il medesimo decreto prevede, altresì, all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, adottate apposite riodulazioni dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Da ultimo, nel caso di risorse ricevute in eccesso da parte dei richiedenti comparti è previsto il versamento all'entità del bilancio dello Stato.



ART. 140.**(Disposizioni in materia di TASI)**

La norma è volta a stabilizzare a regime il contributo riconosciuto ai Comuni per il ristoro del gettito tributario non più acquisibile a seguito dell'introduzione della Tariffa per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2021.

Il contributo si aggiunge a quello già previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 892-895), per 190 milioni di euro annui dal 2019 al 2033.

La Suprema Corte, infatti, ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove prevede l'assegnazione complessiva di 110 milioni di euro da parte dello Stato a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dalla TASI, in luogo dei 625 milioni di euro originariamente individuati dall'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

In particolare, la Corte Costituzionale ha stabilito che il "ridimensionamento - determinato dal fatto che lo Stato, con la disposizione impugnata, assegna complessivamente 300 milioni di euro, a fronte di un "ricalecolo" da effettiva perdita di gettito pari a 340 milioni di euro - consente di affermare che le riduzioni oggetto d'impugnazione non sono tali da incidere significativamente sul livello dei servizi fondamentali, più in presenza della definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

ART. 141.**(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)**

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 detta i criteri che dovranno costituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i meccanismi di finanziamento del complesso delle spese delle regioni a statuto ordinario, basati su compartecipazione delle stesse regioni al gettito di tributi erariali, su tributi regionali, nonché su meccanismi perequativi.

L'articolo 31 - sexies del decreto - legge n. 177 del 2020 ha, da ultimo, rinviato all'anno 2023 i predetti meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, confermando, al fine di garantire la neutralità finanziaria della preroga, fino all'anno 2022, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Tuttavia, con riferimento alle regioni, il PNRR prevede un'unica Milestone-UE per l'attuazione del federalismo fiscale regionale da realizzare entro il primo quadrimestre dell'anno 2026. Entro aprile 2026 occorrerà quindi aver definito il quadro normativo di riferimento, per ciò che concerne sia la legislazione primaria (adeguamenti della normativa vigente per superare criticità applicative) che quella secondaria (pre-disposizione dei DPCM attuativi).

Al fine di rispettare tale scadenza, sono state individuate alcune Milestones-ITA (entro dicembre 2023: aggiornamento della normativa vigente e individuazione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario che saranno fiscalizzati, entro dicembre 2025: definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard). Pertanto, l'attuazione del federalismo regionale deve necessariamente costituire un obiettivo da raggiungere nei tempi condivisi con la Commissione europea.

La norma in esame, tenuto conto della complessa procedura per l'avvio del nuovo meccanismo di finanziamento nel rispetto dei tempi previsti dal PNRR, mira, pertanto, alternamente l'avvio dello stesso all'anno 2027 o a un anno antecedente ove ricorrono le condizioni di cui al presente decreto legislativo. Si ritiene, infatti, che la scadenza del primo quadrimestre dell'anno 2026 per il completamento del quadro normativo di riferimento comporti necessariamente la concreta applicazione del federalismo regionale (con l'effettiva costituzione dei fondi perequativi) a decorrere dall'anno 2027, per cui si confermano fino all'anno 2026 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA, come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000.

Relativamente, invece, alla sostituzione del riferimento dei Ministri per le riforme per il federalismo e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, si evidenzia che la stessa è sostanzialmente da ricondurre alle modifiche di nomenclatura e competenza intervenute dopo l'approvazione del decreto legislativo n. 68/2011 e, pertanto, è finalizzata a rendere concreto

il quadro normativo con le attribuzioni dei Ministri nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale regionale.

ART. 142.

(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

La norma inserisce le anticipazioni di liquidità nell'elenco delle operazioni previste dall'art. 255, comma 10, del TUEL, che la gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto deve svolgere in deroga al criterio generale definito dall'articolo 252, comma 4, in materia di riparto di competenza fra Organismo straordinario di liquidazione (OSL) e gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto.

In particolare, il vigente art. 255, comma 10, del TUEL, mentre lascia in capo all'OSL la gestione delle anticipazioni di liquidità, attribuisce alla gestione ordinaria dell'ente locale in dissesto, piuttosto che all'OSL, la competenza a gestire le anticipazioni di tesoreria di cui all'art. 223 D. l. n. 1, i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, e mutui passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonché l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'art. 206 TUEL. Si tratta di operazioni sottratte alla competenza dell'OSL, per evitare incertezze interpretative e difficoltà di natura gestionale, del tutto simili a quelle determinate dall'amministrazione delle anticipazioni di liquidità, evincibili dai differenti orientamenti della giurisprudenza contabile in merito alla competenza del rimborso delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti in condizioni di dissesto finanziario. L'incertezza si ripercuote sulle modalità di redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato da parte degli enti dissestati e ciò ha indotto l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani a presentare una richiesta di parere alla Corte dei conti e il legislatore ad intervenire con l'articolo 16 del Decreto-Legge 9 agosto 2023, n. 115, disciplinando l'obbligo di costituzione di un apposito fondo da parte degli enti locali in stato di dissesto finanziario che alla data del 30 giugno 2023 hanno eliminato il FAL e le modalità di recupero pluriennale del conseguente disavanzo di amministrazione.

La norma in esame, pertanto, è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OSL, restituendo coerenza al quadro normativo, attraverso, peraltro, l'inclusione, nell'ipotesi di bilancio riequilibrato e nei successivi, del debito derivante dalla restituzione delle quote capitale e dei ratei interessi delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente anche se provengono dalla gestione precedente al dissesto. La gestione ordinaria dell'ente dissestato dovrà altresì includere tra le quote del risultato di amministrazione anche l'apposito fondo creato per sterilizzare gli effetti espansivi delle anticipazioni di liquidità contratte per estinguere i debiti certi liquidi ed esigibili.

Il superamento delle incertezze interpretative riguardanti la gestione delle anticipazioni di liquidità degli enti in dissesto consente di superare i rischi di conseguenti effetti finanziari negativi determinati dal possibile mancato versamento al bilancio dello Stato del rimborso delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità da parte delle OSL, per insufficienza della massa attiva.

ART. 143.

(Determinazione del LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

Le disposizioni sono dirette ad accelerare la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, (LEP), ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, concernente l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni a status ordinario.

Da più parti, infatti, è stata prospettata la necessità che il processo di attribuzione della e di autonomia differenziata sia preceduto – o comunque accompagnato – dalla determinazione del LEP, spesso considerati in funzione di garanzia dell'unità giuridica ed economica dell'ordinamento oltre che di una completa attuazione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, risalente ormai a oltre ventuno anni fa.

Le disposizioni hanno carattere acceleratorio di un processo che ha faticato nel corso del tempo a giungere a compimento.



Il comma 1 chiarisce le finalità delle disposizioni: la completa attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, attraverso la determinazione dei LEP, volti tra l'altro a perseguire il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, quale condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni e le ulteriori finalità individuate dalla Corte costituzionale (v. in particolare la sentenza n. 220 del 2021).

A tali fini è prevista (comma 2) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Cabina di regia per la determinazione dei LEP. La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e a essa partecipano, oltre al Ministro per gli affari regionali e le autonomie il Ministro delegato per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delegato per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro dell'economia e delle finanze, i ministri competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il Presidente della Conferenza delle Regioni, il Presidente dell'ANCI e il Presidente dell'ANCI, è loro delegata.

Il primo compito della Cabina di regia (comma 3), da portare a termine entro sei mesi, consiste nello effettuazione di una ricognizione che riguardi: in primo luogo, la normativa statale e le funzioni esercitate dallo Stato e dalle Regioni a statuto ordinario in ognuna delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; in secondo luogo, la spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato in ciascuna Regione per l'insieme delle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per ciascuna materia e per ciascuna funzione esercitata dallo Stato; in terzo luogo, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materia che sono riferibili ai LEP (per quest'ultimo profilo, la Cabina di regia procederà sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard; in quarto luogo, la determinazione dei LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, ai sensi dell'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predisposte secondo il procedimento e le metodologie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) del decreto legislativo 26 novembre 2016, n. 216, ed elaborate con l'ausilio della Società Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.A., in collaborazione con ISTAT e con la Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni. In tal modo vengono valorizzate le esperienze finora maturate, in base alla normativa vigente, con riguardo alla disciplina dei LEP riferiti alle Regioni. La determinazione dei LEP, individuata sulla base dell'articolata procedura in precedenza descritta, dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità di bilancio e delle risorse che allo scopo saranno previste dalla legislazione vigente e comunque nel rispetto dei principi di cui all'articolo 17 della legge 196 di 2009.

Una volta completata la prima fase, spetta alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sulla base della ricognizione e a seguito delle precedenti attività della Cabina di regia, trasmettere a quest'ultima le ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, utilizzando le predette metodologie e tramite le stesse collaborazioni (comma 4). La seconda fase si deve concludere entro ulteriori sei mesi, con la predisposizione da parte della Cabina di regia di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (comma 5).

Ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sarà adottato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previa intesa della Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (comma 6).

Nella prospettiva di favorire l'effettivo conseguimento degli obiettivi (determinazione dei LEP e dei costi e fabbisogni standard), si prevede poi che, qualora le attività della Cabina di regia non si concludano nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nominino un Commissario, per il completamento delle attività non perfezionate. Nel decreto di nomina sono definiti i compiti, i poteri del Commissario e la durata in carica. Successivamente, sulla base dell'istruttoria e delle proposte del Commissario, il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie propone l'adozione di uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con la stessa procedura prevista dal comma 5 (comma 7).

Infine, la Cabina di regia e il Commissario si avvalgono del Nucleo PNRR Stato-Regioni, già istituito in seno al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge



29 dicembre 2021, n. 213, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante tecnico per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI (comma 8).

Il comma 9 prevede l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione del presente articolo.

ART. 144.

(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)

I commi 1 e 2 prevedono la regolazione finanziaria delle maggiori entrate derivanti dalle tasse automobilistiche che le regioni hanno incassato per gli anni dal 2016 al 2022 per effetto delle disposizioni introdotte con la legge finanziaria per l'anno 2007, mediante versamento al bilancio dello Stato da parte delle regioni dei corrispondenti importi.

Il comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha aumentato, infatti, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, a contempo, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal suddetto tributo, a decorrere dall'anno 2007.

Lo stesso proceduto è stata disposta dall'articolo 7, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche per i motocicli in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli disponendo, al tempo stesso, una riduzione percentuale dei trasferimenti statali destinati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano in ragione del maggior gettito derivante dal tributo in esame.

Ad oggi risultano definite le regolazioni fino all'anno 2015.

Con la disposizione in esame si riportano modificate alle disposizioni sopra indicate prevedendo:

- che per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, la regolazione finanziaria è definita con il decreto interpartimentale previsto dalla norma originaria da emanare entro il 28 febbraio 2021;
- che in mancanza dei dati definitivi per l'anno 2022 si utilizzano i dati relativi all'annualità 2021;
- che per ciascun anno dall'esercizio 2023 all'esercizio 2029 si procede alla regolazione finanziaria di una annualità, fatta salva la facoltà regionale di disporre anticipatamente la regolazione di più annualità.

Il comma 3 prevede che, in caso di controversie definite con sentenza passata in giudicato, ovvero con la stipulazione di un'intesa con la regione, relative all'accertamento del diritto al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 68/2011, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011 (in concreto IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), l'Agenzia delle entrate provveda al pagamento degli importi relativi ai suddetti gettiti, utilizzando le risorse accumulate nel proprio bilancio.

La questione del riconoscimento dei gettiti in parola è analoga a quella che ha visto coinvolto il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate con la regione Campania. In quella sede, perdente l'appello contro la sentenza sfavorevole all'amministrazione statale emessa dalla Sezione giurisdizionale per la Campania della Corte dei conti, il contenzioso si è definito con la stipula di un'intesa, ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge 14 agosto 2012, n. 104, che prevedeva, tra l'altro, la rinuncia della regione a ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali, e la rinuncia dello Stato al ricorso in appello.

Allo stato, risultano il contenzioso con la regione Basilicata, già definito con sentenze passate in giudicato, e quello con la regione Molise, ancora pendente.

ART. 145.

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

La disposizione, al fine di assicurare la piena funzionalità e capacità amministrative dei comuni nell'attuazione degli interventi e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 tecnici al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 89



del 9 novembre 2021, autorizza il Ministero dell'Interno ad iscrivere al predetto Albo anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del statale corso-concorso selettivo di terza laurea.

Si prevede altresì che, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR, per supportare i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fino al 31 dicembre 2026 possono essere destinate risorse per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dell'incarico conferito al segretario comunale.

ART. 146.

(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)

La disposizione stanca risorse da destinare alle compensazioni degli oneri di servizio pubblico della Regione Friuli-Venezia Giulia, la quale concorre, a titolo di cofinanziamento, per pari importo.

Titolo XIV
Giustizia**ART. 147.*****(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)***

La disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi. La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che affluiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.

Le interventi si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 28 novembre 1991, n. 367 recante "Consolidamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", nella parte relativa alla gestione della spesa".

ART. 148.***(Rifinanziamento di Fondi per l'edilizia giudiziaria)***

L'edilizia giudiziaria versa, nel suo complesso, in una situazione di particolare criticità che richiede interventi urgenti in diversi ambiti, tra cui si segnalano gli adeguamenti strutturali ed impiantistici alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 87/2008, alla normativa antiterrorismo (indispensabili anche per l'attuamento del CPT), nonché gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'acustica - e successivi, connessi, adeguamenti della vulnerabilità sismica: tutte attività la cui esecuzione è direttamente o indirettamente connessa all'adempimento di specifici obblighi legislativi.

A latere, essa ha duplice finalità di contenimento delle economie di spesa, anche attraverso la riduzione delle locazioni passive, e di razionalizzare ed efficientare la gestione complessiva delle strutture che ospitano gli Uffici giudiziari, è necessario ed urgente intervenire attraverso la realizzazione di "cittadelle giudiziarie", "poli archivistici" e acquisizioni immobiliari. In tale contesto è certamente necessario procedere all'individuazione di linee di finanziamento dedicate, oltre che al rifinanziamento delle leggi speciali dedicate all'edilizia giudiziaria, già previste nelle precedenti manovre di bilancio, secondo la seguente quantificazione.

ART. 149.***(Giustizia riparativa)***

La norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa.

ART. 150.***(Compensazione dei debiti degli avvocati)***

La disposizione è tesa ad ampliare le fattispecie per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere concretamente alla compensazione.

I pagamenti che lo Stato esegue in favore degli avvocati per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio dello Stato scontano ad oggi una serie di criticità in termini di tempestività.

- Il corrispettivo per le attività professionali svolte dagli avvocati è corrisposto non prima, in media, di due-tre anni dalla richiesta, cioè diversi anni dopo il termine della prestazione professionale. La possibilità di ottenere la liquidazione del compenso in tempi "fisiologici" è inoltre direttamente influenzata dal distretto di Corte di Appello all'interno del quale si svolge la professione forense stante la presenza di una grossa disparità in termini di performance tra i diversi distretti presenti sul territorio nazionale

- I dati storici, relativi agli importi di spesa impegnati dagli uffici giudiziari attraverso l'emissione di decreti ed ordinativi di pagamento in favore dei difensori, evidenziano come l'incremento costante degli importi liquidati dall'erario sia un ulteriore fonte di criticità in quanto si ripercuote, negativamente, sulle tempestività effettive di pagamento.
- Un'altra problematica è quella dell'accreditamento dei fondi mediante i quali il Funzionario Delegato provvede al pagamento. In sostanza, nel momento in cui i fondi all'uopo stabiliti risultano esauriti, tutta "la filiera" risulta bloccata generando ulteriori aggravii complessivi dei termini di pagamenti.
- L'obiettivo perseguito dalla norma è quello di limitare gli effetti negativi conseguenti ai ritardi dello Stato nel pagamento dei crediti da gratuito patrocinio, tuttavia, l'esiguità del fondo (attualmente 10 milioni di euro annui) e la limitazione delle casistiche per le quali è ammessa la compensazione ai "debiti fiscali" ed ai contributi previdenziali dovuti per i dipendenti, ha, di fatto, depotenziato gli effetti della norma.
- Le problematiche relative alla tematica oggetto di discussione, si ripercuotono negativamente sulla performance realizzata dal "mercato giustizia" in termini di tempestività dei pagamenti della pubblica amministrazione.

La Legge di Bilancio 2016 ha introdotto la possibilità di compensare i crediti ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 con i debiti fiscali e gli oneri previdenziali dovuti per i dipendenti.

Per poter accedere alla compensazione dei suddetti crediti, gli avvocati devono emettere fattura registrata su apposita piattaforma elettronica predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, denominata piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale gli stessi possono esercitare l'opzione di utilizzazione del credito di compensazione, certificando altresì che gli stessi crediti sono stati liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, non opposto, e che non sono stati nel frattempo pagati.

Si prevede pertanto la possibilità di ampliare l'utilizzo della compensazione ad una nuova ed ulteriore fattispecie, ovvero, il pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli stessi avvocati alla Cassa Forense.

Tale possibilità è oggi resa attuale in virtù di una specifica Convenzione sottoscritta tra Cassa Forense ed Agenzia delle Entrate in data 26/11/2020 ai sensi della quale è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla citata Cassa. Grazie alla convenzione tra Agenzia delle Entrate e Cassa Forense, il pagamento dei contributi previdenziali può avvenire tramite F24, con la possibilità per l'iscritto di poter direttamente compensare i crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Sarebbe dunque oggi possibile, mediante una modifica normativa, ampliare le possibilità di compensazione al pagamento degli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense.

La presente disposizione è finalizzata a:

1. garantire la possibilità di compensare i crediti per spese, diritti ed oneri dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002, con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali;
2. incrementare la dotazione finanziaria del fondo (10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016) attualmente previsto dalla legge 208/2015;
3. Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire mediante l'adozione della norma sono finalizzati al raggiungimento di molteplici scopi:
 - Ridurre la rilevanza della problematica derivante dai tempi medi di pagamento dell'attività professionale svolta per la difesa dei soggetti ammessi a patrocinio a spese dello Stato;
 - Ampliare il perimetro della compensazione agli oneri previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense;
 - Razionalizzare e snellire l'attività degli uffici giudiziari che si vedrebbero sgravati dall'attività di erogazione effettiva del credito;
 - Migliorare la performance in termini di pagamento della PA in quanto tanto più saranno i crediti oggetto di compensazione tanto migliorata risulterà la performance.

Il ratio sotteso alla formulazione della proposta è quello di ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

In sostanza "il limite" della formulazione attuale della norma è che in alcuni casi risulta mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolare quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non possono beneficiare della norma.

Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si realizzerebbe in maniera piena l'intento della norma, ovvero quello di limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.

Da ultimo, la comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportate all'attuale dotazione del fondo all'uso previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenzia l'attuale insufficienza della dotazione finanziaria del fondo ai fini del raggiungimento degli obiettivi della norma.

L'adozione della modifica normativa potrebbe generare una serie di benefici nei confronti di tutti i principali stakeholder coinvolti, ovvero gli avvocati, il Ministero della Giustizia, la Cassa Forense e da ultimo l'Erasio.

- **Benefici per gli avvocati:** La norma consente di ridurre considerevolmente gli effetti negativi derivanti dal ritardo dei pagamenti dello Stato in tema di compensi per la difesa di soggetti ammessi a patrocinio mediante la possibilità di compensare i suddetti crediti anche con gli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense.
- In particolare, la norma consentirebbe a tutti gli avvocati, anche a quelli con limitati debiti fiscali e non titolari in studi associati, di poter beneficiare della compensazione in quanto gli oneri previdenziali sono dovuti indistintamente da tutti gli avvocati iscritti all'albo. Da ultimo, l'ampliamento delle casistiche di compensazione, riduce le disparità derivanti dall'esercizio della professione all'interno di tori in regola con i pagamenti e tori nei quali vi è un notevole ritardo nelle erogazioni dei crediti.
- **Benefici per il Ministero della Giustizia:** L'adozione della proposta risulta proficua per il Ministero di Giustizia in ragione della riduzione degli adempimenti a carico degli uffici giudiziari derivanti dall'esecuzione dei pagamenti (richieste di accredito fondi ed esecuzione dei mandati di pagamento ad opera del funzionario delegato). Ulteriore beneficio è ipotizzabile in relazione al cronico problema relativo alla mancanza dei fondi per l'esecuzione dei pagamenti infatti, quante più saranno le scelte per la compensazione operate dagli avvocati, tanto minori saranno le esigenze di fondi nel breve termine consentendo quindi, a parità di fondi stanziati, di migliorare le tempistiche medie di pagamento.
- **Benefici per la Cassa Forense:** Dall'applicazione della norma deriverebbe anche un beneficio per la stessa Cassa Forense in quanto, tutti i crediti per i quali i professionisti avranno optato per la compensazione, saranno riversati alla Cassa Forense direttamente dall'Agenzia delle Entrate eliminando per tutti gli oneri previdenziali compensati qualsiasi attività di recupero dei contributi non spontaneamente versati.

Benefici per l'Erasio: La proposta di modifica normativa comporta benefici anche per l'Erasio derivanti dal miglioramento complessivo della performance in termini di "pagamenti della pubblica amministrazione" senza alcun ulteriore onere a carico della finanza pubblica in quanto, i crediti oggetto di compensazione, sono già iscritti tra le passività del bilancio dello Stato;

Titolo XV

Fondi

ART. 151.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

La norma rinvia alle tabelle A o B annesse alla presente legge per la disposizione delle risorse da iscriverne nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2023-2025.

ART. 152.*(Fondi)*

La norma reca disposizioni di coordinamento finanziario, ed in particolare prevede:

- la riduzione, a decorrere dal 2023 fino al 2033, della dotazione del Fondo, istituito con decreto-legge 18 novembre 2021, n. 176 (Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025;
- la riduzione, a decorrere dal 2023, della dotazione del Fondo, istituito con legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale;
- l'incremento del Fondo, istituito con legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per far fronte alle esigenze indifferibili.

Al comma 4 è inoltre istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero un Fondo per la copertura degli interventi disposti dai Ministeri competenti, in coerenza con gli obiettivi delineati nella manovra di bilancio.

Titolo XVI**Disposizioni finanziarie e finali****ART. 153.***(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del DPCM del 4 novembre 2022)*

La norma reca disposizioni finanziarie di razionalizzazione della spesa e di risparmio connesse all'andamento effettivo della spesa.

ART. 154.*(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersicurezza)*

La disposizione, al comma 1, al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersicurezza adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2022 e di rendere effettivo il relativo Piano di implementazione, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, destinato a finanziare gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza dei sistemi informativi nazionali, e il Fondo per la gestione della cybersicurezza, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti suddetti.

Il comma 2 stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto Piano.

Il comma 3 prevede che i fondi previsti dal comma 1 sono assegnati alle Amministrazioni individuate dal Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, e che le risorse assegnate possono essere revocate e successivamente assegnate mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 inverte la dotazione del Fondo di cui all'articolo 18, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo.



SEZIONE II – STATI DI PREVISIONE – da 155-173

Si tratta di norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei ministeri e di altre note tonnali aventi carattere gestionale, puramente di natura contabile, riprodotte annualmente.

ART. 174
(Entrata in vigore)

La disposizione prevede che la legge di bilancio entri in vigore, salvo quanto diversamente previsto, il 1° gennaio 2023.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma L, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di seguito si espone breve nota che motiva gli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

Tabella A e Tabella B

L'articolo 152, al comma 1, prevede di determinare gli importi da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno del triennio 2023-2025, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale, gli importi, ripartite per Ministeri.

Le finalità relative agli accantonamenti per ciascun Ministero dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio triennale 2023 – 2025, considerate che l'attuale Legislatura ha avuto inizio nel mese di ottobre, sono al momento individuate nella voce Interventi diversi e per l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella voce Accordi Internazionali.

RELAZIONE TECNICA
AL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO

PAGINA BIANCA

Relazione tecnica

Sezione I

Titolo I Risultati differenziali del bilancio dello stato

Articolo 1

(Risultati differenziali bilancio dello stato)

Comma 1. La disposizione individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato secondo quanto indicato nell'allegato I al disegno di legge di bilancio.

Titolo II Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

Articolo 2

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)

Comma 1. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di energia sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. La medesima disposizione prevede, altresì, che il predetto credito d'imposta sia riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel primo trimestre 2023 calcolata con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica - ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza con la relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 16,5645 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale si ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel primo trimestre 2023, pari a 5.052,17 milioni di euro (5.052,17 milioni di euro=16.5645 milioni di MWh*305 euro/MWh). Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.273,48 milioni di euro.

Comma 2. La disposizione prevede a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, un credito d'imposta pari al 35 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, a condizione che il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dall'ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica nel primo trimestre 2023 di circa 8,98 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame pari a circa 29,43 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN) che è stimato, per il primo trimestre 2023, pari a 305 euro/MWh (8,98 miliardi di euro= 29,43 milioni di MWh* 305 euro/MWh). Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito d'imposta pari al 35 per cento per l'intero ammontare della predetta spesa, si stimano, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi pari a 3.141,65 milioni di euro.



Comma 3. La disposizione prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Intra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, si utilizzano i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici - Stato dei servizi 2021. Tale consumo risulta pari a 18,9 miliardi di Smc/anno e, quindi, per il primo trimestre 2023, pari a 4,725 miliardi di Smc. Si ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, relativi al primo trimestre 2023, pari a 5,94 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh, che si assume pari a 119 €/MWh. Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 2.675,16 milioni di euro.

Comma 4. La disposizione prevede che alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 45 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Intra giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, tenuto conto che la relazione tecnica alla norma relativa al contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto legge 19 marzo 2022 n. 17, già tiene conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell'ARERA - Stato dei servizi 2021, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale sia pari, su base annua, a 7,755 miliardi di Smc. Ipotizzando un consumo di gas naturale nel primo trimestre 2023 pari al 40% del consumo annuo, si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 3,102 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel primo trimestre 2023, pari a 3,9 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici relativi al primo trimestre 2023 delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si è assunto pari a 119 €/MWh. Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 45 per cento, si stima che la disposizione normativa determini, per l'anno 2023, effetti finanziari negativi di gettito pari a 1.756,26 milioni di euro.

Pertanto, gli effetti complessivi dei commi da 1 a 4 sono riassunti nella seguente tabella.

	Anno 2023
Energivori	-2.073,48
Non energivori	-3.141,65
Gasvori	2.675,16
Non gasvori	-1.756,26
TOTALE	-9.846,55

In milioni di euro

Comma 5. La disposizione prevede che, ai fini della fruizione del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 3 e 4, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel quarto trimestre dell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 di energia elettrica o di gas naturale dall' stesso

verditore da cui si riferiva nel quarto trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre del 2023. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 6. La disposizione prevede che i crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 siano utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 188. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 7. La norma prevede che i crediti d'imposta di cui trattasi siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Tale comma non determina effetti finanziari.

Comma 8. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il comma in esame non determina effetti finanziari.

Articolo 3

(Azzeramento e degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023)

Comma 1. La norma dispone l'azzeramento delle aliquote degli oneri generali di sistema elettrico per le

utenze domestiche e le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

L'andamento degli oneri generali di sistema elettrico è fortemente influenzato dal livello dei prezzi all'ingrosso dell'elettricità (PUN, prezzo unico nazionale sulla borsa elettrica del mercato del giorno prima). In particolare, la componente Asos a copertura degli oneri per il supporto alle rinnovabili risente in diminuzione di aumenti del PUN, mentre la componente Arira risente in aumento di aumenti del PUN per la presenza in particolare dell'elemento Ar-irra a copertura delle agevolazioni per gli usi ferroviari.

Gli oneri sono stati stimati sulla base di un valore medio del PUN intorno a 300 euro/MWh nel 2023. In particolare, l'onere derivante dal comma 1 per il I trimestre 2023 è stimato in 963 milioni di euro; da tale stima sono detratti, gli oneri nucleari e per misure di compensazione territoriale, coperti dalla fiscalizzazione di cui all'articolo 6, per 37 milioni di euro per il I trimestre.

Oggetto	Settore	trimestre	Importo
Riduzione oneri generali per clienti domestici e piccoli usi domestici	Elettricità	I trim. 23	963
TOTALE			963

Comma 2. La disposizione, per l'attuazione del comma 1, dispone il trasferimento, entro il 28 febbraio 2023, di 963 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 4

(Riduzione dell'Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023)

Comma 1. La disposizione è volta a ridurre al 5% l'aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per gli usi civili, per un periodo di 3 mesi (gennaio - marzo 2023), indipendentemente dallo scaglione di consumo.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione delle aliquote, sono stati utilizzati i dati sui consumi delle famiglie del 2021 (fonte Istat), aggiornati al 2022 applicando i tassi di crescita indicati negli ultimi documenti programmatici.

Applicando le variazioni di aliquote ai suddetti consumi e tenendo conto che il primo trimestre incide per circa il 32,03% sul totale annuo in termini di consumi (quota stimata sui consumi 2021, ultimi dati disponibili), si ottiene la variazione di gettito relativa ai consumi delle famiglie (759,78 milioni di euro).

Per tenere conto di tutti gli usi civili e non solo per quelli dei consumi delle famiglie, è stata incrementata la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie. Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili (famiglie e altri usi civili) sono pari a 797,77 milioni di euro nel primo trimestre 2023.

Per stimare la perdita di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota IVA per gli usi industriali, sono stati utilizzati i consumi derivanti dai dati estratti dagli archivi dell'Agenzia delle Dogane riferiti al 2021.

A tali consumi è stato applicato un prezzo medio stimato per il 2022 (prezzo medio del 2021, fonte ARERA, adeguato agli andamenti tendenziali di crescita rilevati dal sito del GNL).

Applicando una variazione di 17 punti percentuali alla spesa del primo trimestre e tenendo conto che la maggioranza delle imprese possono detrarre l'IVA sugli acquisti, con effetti neutri in termini finanziari, la stima degli effetti negative sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l'IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, è stata calcolata la percentuale media di indetraggibilità sull'intero plateau degli operatori con partita IVA e sono stati stimati gli effetti complessivi in termini di perdita di gettito IVA per gli usi industriali in 35,79 milioni di euro.

La perdita di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali risulta stimata in 833,56 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 2. La norma dispone che ARERA provvede a mantenere per il I trimestre 2023 le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel IV trimestre 2022. È compreso in tale disposizione la conferma

dei livelli in vigore per il III trimestre 2022 della componente UG₂₂ per gli scagioni di consumo fino a 5000 mc/anno, che assumendo un segno negativo costituisce una parziale compensazione del prezzo del gas.

In relazione alla stima dei consumi previsti per il I trimestre 2023 – che comprendono una parte rilevante dei consumi per riscaldamento – l'onere di tale misura è stimato in 3.800 milioni di euro per l'anno 2023, di cui:

- onere derivante dal mantenimento della componente (di segno negativo) UG₂₂ per il I trimestre 2023, stimato in 3.200 milioni di euro;
- l'onere derivante dal mantenimento a zero delle altre aliquote degli oneri generali gas per il I trimestre 2023, stimato in 600 milioni di euro.

Tale importo è da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali in due versamenti di 1.900 milioni entro il 31 marzo 2023 e il 30 aprile 2023 e un versamento da 1.200 milioni entro il 31 maggio 2023.

Articolo 5

(Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas)

Commi 1 e 2. La misura prevista eleva a 15.000 euro per il 2023 a soglia del parametro ISDE che consente l'accesso al bonus sociale per i clienti di energia elettrica e gas in condizioni di disagio economico.

L'onere derivante può essere stimato, in base d'anno, pari a 115 milioni di euro per il bonus base.

La misura, inoltre, estende al primo trimestre 2023 le disposizioni di rafforzamento del medesimo bonus sociale già in essere nei trimestri precedenti.

L'onere derivante è pari a 2.400 milioni di euro complessivamente tra i due settori, in relazione ai prezzi previsti per il I trimestre 2023 e ai consumi previsti di energia elettrica e gas per il medesimo trimestre, e considerata altresì la soglia ISDE di 15.000 euro ed è relativo al finanziamento delle componenti di compensazione integrativa (CCI) del bonus sociali per elettricità e gas per il I trimestre 2023.

L'importo complessivo degli oneri derivanti rispettivamente dai commi 1 e 2 è riassunto nella seguente tabella:

Oggetto	Settore	Trimestre	Importo
Estensione platea a ISDE 15000 (bonus base)	Elettro	Anno 2023	115
	Gas		
Rafforzamento bonus sociale	Elettro	I trim. 23	2.400
	Gas		
TOTALE	Elettro		2.515
	Gas		

Comma 3. La disposizione prevede che, per l'attuazione della disposizione, siano trasferiti, entro il 31 marzo 2023, 2.515 milioni di euro alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 6

(Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri per attuazione obiettivo MUC2-7 PNRR)

Commi 1 e 2. La misura prevista deriva dall'attuazione dell'impegno assunto dalla missione MUC2-7 in tema di oneri di sistema.

L'onere derivante da tale disposizione è complessivamente pari a 535 milioni di euro, incluso il minor gettito al bilancio dello Stato derivante dall'abrogazione delle disposizioni specificamente indicate per 135 milioni di euro. Nell'onere di 400 milioni di euro per l'anno 2023 e per gli anni seguenti è incluso l'onere di 15 milioni di euro per misure di compensazione territoriale che derivava dal primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

La disposizione prevede inoltre che a decorrere dal 2023 le misure relative agli oneri generali debbano essere adottate nel limite delle risorse autorizzate di cui al comma 5 pari a 400 milioni di euro, in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno, ARUR, nell'esercizio delle proprie funzioni e competenze in relazione alla definizione dei criteri di efficienza energetica nello svolgimento delle attività connesse al decurtamento delle centrali elettriche alcuni dismesse - che normalgono - comunicata al MEF e al MASE. L'aggiornamento del piano delle attività anche ai fini delle eventuali rimodulazioni finanziarie.

Comma 3. La disposizione reca l'autorizzazione di spesa necessaria per l'attuazione dei commi 1 e 2 e al contempo, dispone il trasferimento alla CSEA delle risorse necessarie entro il 31 febbraio di ciascun anno.

Comma 4. La disposizione non comporta oneri limitandosi a prevedere la possibilità che entro il mese di settembre 2021 ARERA formuli proposte per l'estensione della fiscalizzazione anche ad ulteriori oneri di sistema, con le relative stime.

Articolo 7

(Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale)

Comma 1. La disposizione istituisce un fondo con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2023, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per essere destinati al contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale oltre che, nel caso residuino risorse, alla riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale. Le risorse trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali hanno la finalità di tenere conto delle specifiche esigenze di liquidità di carattere straordinario derivanti dall'approvvigionamento del gas naturale e di compensare le esigenze di gettito derivanti dai meccanismi di riconoscimento delle fatture non regolarizzate secondo le modalità previste dalla regolazione dell'ARERA.

Considerando le tutele emesse nel periodo settembre 2021-ottobre 2022 potenzialmente oggetto di riconoscimento, l'aumentare stimato è di circa 570 milioni di euro.

Pertanto, tenuto conto delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 2, comma 4 del decreto-legge 21 novembre 2022, n. 178 per 350 milioni di euro, la disposizione autorizza la spesa di 220 milioni di euro per il 2023.

Comma 2. La misura è stata disciplinata dall'ARERA in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministro della Transizione Ecologica 22 giugno 2022, n. 253 (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica). In particolare, la deliberazione 274/2022/R/gas ha dato mandato al responsabile del bilanciamento di approvvisionare i volumi necessari per il servizio di riempimento dello stoccaggio di ultima istanza.

Per il riconoscimento dei costi sostenuti per tale servizio la disposizione di cui al comma 2 autorizza la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Si tratta, in particolare, della compensazione finanziaria derivante dal riconoscimento dei costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento del gas naturale per il servizio di riempimento di ultima istanza dello stoccaggio di cui alla delibera Arera 274/2022/R/gas e successive modifiche e integrazioni oltre che, nel caso residuino risorse, per la riduzione, nell'anno 2023, degli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale.

Comma 3. Le misure introdotte sono state introdotte in ottemperanza alle disposizioni del decreto Ministro della Transizione Ecologica 1º aprile 2022, n.138 (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) per favorire il riempimento degli stoccaggi da parte degli utenti.

Il "Premio Giacenza" è un premio riconosciuto dal responsabile del bilanciamento all'utente dello stoccaggio per i volumi di gas in giacenza al termine del periodo di iniezione, calcolato tenendo conto del differenziale fra il prezzo invernale e il prezzo nel periodo di iniezione e di una stima degli oneri finanziari da sostenere. In prima applicazione è stato posto pari a 5 €/MWh; il valore è stato successivamente aggiornato per tener conto delle più recenti quotazioni disponibili.

Il Contratto per Differenza a Due Vie (CD2V) permette agli utenti di ridurre i rischi ed i costi insiti nell'attività di hedging, in particolare fornendo un riferimento di prezzo del gas sia nella fase di iniezione che nella fase di erogazione, stabilendo per gli operatori un valore indicativo del margine estate-inverno.

Per far fronte alle misure in oggetto il comma 3 autorizza la spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2023 da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo 8

(Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali)

Comma 1. La norma è finalizzata ad attribuire anche per l'anno 2023 risorse in favore di Comuni, Province e Città metropolitane per fronteggiare le maggiori spese derivanti dagli aumenti dei prezzi di gas ed energia dopo la fine dell'emergenza epidemiologica e aggravati dalle tensioni prodotte sui mercati dal conflitto russo-ucraino.

La stima degli aumenti è stata effettuata sui dati Slope e comporta un maggior onere per l'anno 2023 pari a 100 milioni di euro, di cui 350 milioni di euro destinate ai Comuni e 50 milioni di euro alle province e città metropolitane.

Articolo 9

(Attuazione del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia)

Commi 1-9. La disposizione è finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l'applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e dalla vendita di energia elettrica da alcune specifiche fonti previste dalla disposizione.

Si prevede, quindi, l'applicazione di un meccanismo di compensazione a una via per alcuni impianti, in base al quale il Gestore dei servizi energetici-GSE calcola, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, la differenza tra il tetto ai ricavi prestabilito e un prezzo di mercato pari alla media mensile dei prezzi zoni-orario di mercato, ponderata, per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto e aritmetica per gli impianti programmabili ovvero il prezzo stabilito nei contratti bilaterali. Nel caso la differenza prodotta sia negativa, il GSE procede a richiedere la restituzione.

Il tetto ai ricavi è posto pari a 180€/MWh ovvero ad un valore più elevato per tecnologia stabilito sulla base di criteri definiti dall'AREERA, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un'equa remunerazione degli investimenti, per le tipologie di generazione per i quali i costi di produzione risultano più elevati.

La disposizione prevede che i proventi derivanti dalle restituzioni al GSE da parte dei produttori dei maggiori ricavi rispetto al tetto prestabilito siano acquisiti all'erario fino a concorrenza dell'importo complessivo di 1.400 milioni di euro e degli eventuali maggiori oneri derivanti dai crediti di imposta di cui all'articolo 7, come accertati a seguito di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate. Le eventuali maggiori somme affluite all'erario del bilancio dello Stato sono riassegnate ad un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del MANSI, volto al finanziamento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/1854, sulla base di criteri e modalità da definire con apposito DM MANSI di concerto MBI.

I volumi di energia elettrica immessa in rete interessati dalla disposizione sono circa 41,9 TWh su base annua: pari a circa 37,7 TWh con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili (dati GSE) e 4,2 TWh per gli impianti diversi da quelli a fonti rinnovabili (dati Termi).

La stima del gettito atteso dalle restituzioni per l'energia immessa in rete nel periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023, per 1.400 milioni di euro che rimane acquisito all'erario, è stata effettuata tenendo conto della stima del prezzo dell'energia sul mercato all'ingrosso, nonché sulla base delle seguenti assunzioni:

- volumi di energia elettrica interessati dall'applicazione della misura pari a circa 24,5 TWh per il periodo 1° dicembre 2022-30 giugno 2023;
- quota dei volumi di energia elettrica libera da contratti bilaterali e quindi assoggettabile al tetto dei ricavi pari al 70%;

tetto ai ricavi di 180€/MWh e, per la generazione da biomasse e da bioliquidi, posto a valori più elevati: rispettivamente di 220€/MWh e 350€/MWh.

Articolo 10

(Riduzione dei consumi di energia elettrica)

Commi 1-4. La disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2023 quale costo della misura per la riduzione dei consumi di cui all'art. 4 del Regolamento UE 1854/2022 (riduzione obbligatoria) in termini di compensazioni da offrire.

In particolare, si è considerato un fabbisogno da approvvigionare di 3.000 MW su base annua, con il vincolo che almeno 2.000 MW siano approvvigionati su carichi intercambiabili istantaneamente, prevedendo una remunerazione variabile a seconda degli utenti (intercambiabili o meno). In termini di corrispettivi si è previsto



- 40.000 - 60.000 €/MWh/anno per utenti interrottibili,
- 30.000 - 40.000 €/MWh/anno per utenti non interrottibili.

L'attuazione della disposizione, in stretta coordinata con tutti i Paesi europei, è finalizzata a ridurre la domanda di energia per calmierare i prezzi, con effetti quindi positivi per l'intera economia e per i costi della fornitura di famiglie e imprese.

Premesso quanto sopra, la disposizione autorizza la spesa di 150 milioni di euro per il 2023 quale costo della misura derivante dall'incremento prudenziale della quantificazione risultante dai valori medi sopra riportati.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale estensione, su base annuale, potrà avvenire nel limite delle suddette risorse.

Articolo 11

(Estensione del credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)

Comma 1. Tenuto conto del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, il comma 1 prevede, per le imprese esercenti attività agricola e della pesca e per le imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui si esclude l'ATECO 1.61, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, approvato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Comma 2. La disposizione prevede che il contributo sia riconosciuto anche alle imprese esercenti attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel primo trimestre solare dell'anno 2023 per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serte e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Comma 3. La disposizione prevede che il credito d'imposta di cui ai due commi precedenti sia utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2023, che non si applichino i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e che il predetto credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevi ai fini del rapporto di cui agli articoli 81 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si prevede, inoltre, che il credito d'imposta sia cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai commi 1, 2 e 3, si utilizzano i dati del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo (in tale settore sono comprese le vendite di prodotti per l'agricoltura e l'allevamento) e i relativi prezzi nel periodo di riferimento e le informazioni acquisite dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, relativamente ai consumi nel settore della pesca. Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari, negativi, derivanti relativamente all'anno 2023.

Tabella 1

	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2023	Importo contributo
Agricoltura	798.980.402	159.796.098

In euro

Tabella 2

	Importo contribuito	
	Spesa per acquisto carburanti nel primo trimestre 2023	20%
Veicoli da pesca	111.509.667	22.301.933

in euro

Pertanto, la misura di cui ai commi 1, 2 e 3 determina, per il 2023, oneri finanziari stimati in 174,10 milioni di euro.

Comma 4. La disposizione contiene una serie di adempimenti da rispettare per poter usufruire del credito d'imposta in caso di cessione dello stesso. Considerata la natura ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5. La disposizione stabilisce espressamente che le disposizioni debbano applicarsi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Considerata la natura ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6. La disposizione prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui alla presente proposta normativa, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Considerata la natura ordinamentale, la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III Misure fiscali

Capo I Riduzione della pressione fiscale

Articolo 12

(Modifiche al regime forfetario)

Comma 1. L'ipotesi normativa prevede l'innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro del limite di ricavi o compensi, soglia che costituisce uno dei requisiti di accesso e permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Adottando la metodologia consolidata, le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2020. Per la parte contributiva, la stima è stata completata sulla base di analisi ex post effettuate su dati forniti da INPS relativamente ai soggetti forfetari che hanno aderito anche all'agevolazione contributiva (riduzione del 35% dei contributi).

Considerando l'entrata in vigore della norma a decorrere dall'anno 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025
IRPEF	-266,4	-882	-628,6
Addizionale regionale	0	-41,1	-41,1
Addizionale comunale	0	-20,3	-15,6
ISAP	0	0	0
Sostitutiva	0	678	387,3
IVA	-80,8	-80,8	-80,8
Retifica della detrazione IVA	66,5	0	0
Effetti contributivi	-19,0	-25,4	25,4
Totale	-299,7	-371,6	-404,2

in milioni di euro

La norma dispone inoltre la cessazione del regime forfetario dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi

percepiti sono superiori a 100.000 euro.

La legislazione vigente prevede, invece, che in caso di superamento della soglia di ricavi o compensi la cessazione del regime avvenga nell'annualità successiva.

La modifica, pertanto, determina un recupero di gettito per il solo primo anno di applicazione.

Ai fini della stima sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi dei titolari di partita IVA per gli anni di imposta 2019 e 2020. Su un totale di circa 1,5 milioni di soggetti forfetari nel 2019, circa il 5% risulta essere passati dal regime forfetario al regime ordinario nel 2020. Escludendo i soggetti fuoriusciti dal regime in quanto possessori di redditi di lavoro dipendente e di pensione superiori a 50.500 euro (limite introdotto dall'anno 2020), i soggetti potenzialmente interessati rappresentano solo il 2% dei forfetari in esame.

In considerazione della bassa percentuale dei soggetti interessati e del fatto che la misura garantisce ancora la permanenza nel regime per l'anno in cui si supera la soglia di ricavi e compensi fino ad un ammontare degli stessi non superiore a 100.000 euro, si ritiene di non ascrivere effetti che sarebbero in ogni caso positivi.

Articolo 13

(Flat tax incrementale)

Comma 1-3. La disposizione in esame istituisce, per il solo anno d'imposta 2023, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali locali sul reddito per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che non aderiscono al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 150.

La base imponibile assoggettabile a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, è costituita dall'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

La base imponibile agevolata è riconosciuta entro un massimo di 40.000 euro; è inoltre disposta una franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.

Per stimare gli effetti di gettito della norma in esame, sono state effettuate elaborazioni a partire dal modello di microsimulazione IRPEF, alimentato da tutte le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Per ciascuno dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro RD) e quelli derivanti dall'esercizio d'impresa (quadri RS e RG) sono stati confrontati gli importi dichiarati nell'ultimo anno utile (non è stato considerato l'anno 2020 che potrebbe essere influenzato dagli effetti distortivi della pandemia) con il più alto tra quelli dichiarati nei tre anni precedenti. Per ciascuna delle differenze riscontrate sono stati considerati i soli valori positivi (una riduzione del reddito o un reddito invariante non danno luogo a reddito agevolabile) e sono quindi stati cumulati tra loro per determinare la base imponibile incrementale cui applicare il tetto massimo di 40.000 euro e la franchigia pari al 5% dell'importo più elevato dichiarato nei tre anni precedenti anni. Le elaborazioni sono state effettuate in capo a ogni singolo contribuente, simulando eventuali scelte di convenienza dei contribuenti nei confronti del nuovo regime. Dalla platea potenzialmente interessata al provvedimento sono stati infine esclusi i contribuenti che aderiscono al regime forfetario agevolato con l'estensione della soglia dei ricavi da 65.000 euro a 85.000 euro prevista dalla Legge di Bilancio 2023.

Sulla base delle elaborazioni effettuate e considerando le ipotesi descritte, si stima una variazione complessiva di gettito di competenza (IRPEF, addizionali, imposta sostitutiva) pari a 803 milioni di euro. Poiché la norma ha effetto sul solo reddito di spesa dichiarato per l'anno d'imposta 2023 e prevede, al comma 3, la sterilizzazione degli effetti sull'account IRPEF da versare per il 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-1.93,90	0	0
Addizionale regionale	0	-67,7	0	0
Addizionale comunale	0	-3,2	7,3	0
Imposta sostitutiva	0	478,8	0	0
Totale	0	-810,3	7,3	0

Milioni di euro

Articolo 14**(Defasazione delle manee percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande)**

Commi 1-5. La disposizione in esame introduce a favore dei lavoratori dipendenti privati impiegati nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande, con reddito dell'anno precedente non superiore a 50.000 euro, una imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5 per cento sulle manee ricevute, entro il limite del 25 per cento dell'ammontare del reddito percepito nell'anno.

La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, potendo altresì determinare potenziali effetti positivi benché prudenzialmente non stimati, dato che essa incide su fattispecie alle quali attualmente non è esatta gerito nelle previsioni di bilancio.

Articolo 15**(Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti agevolazioni fiscali a favore dei lavoratori dipendenti)**

Comma 1. La modifica normativa dispone la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

La legislazione vigente prevede una imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro, innalzato a 4 mila euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all'anno d'imposta 2019 risulta un ammontare di premi di circa 2.647,3 milioni di euro.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% per considerare l'effetto incentivante relativo alla nuova aliquota pari a 264,7 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 2.912,0 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 5% alla base imponibile, tenuto conto delle minori entrate associate all'imposta sostitutiva vigente e di un'aliquota marginale media Ipef per i redditi di lavoro dipendente pari al 39% sulla sua parte incrementale, si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva pari a -119,1 milioni di euro, una variazione di gettito Ipef di circa -103,2 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali pari a circa -4,6 e -1,8 milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di -228,7 milioni di euro in termini di competenza.

Considerando l'entrata in vigore della norma per il solo anno d'imposta 2023, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	-103,2	0	0	0
Addizionale regionale	0	-4,6	0	0
Addizionale comunale	0	-2,3	0,5	0
Irpef (sostitutiva)	-119,1	0	0	0
Totale	-222,3	-6,9	0,5	0

in milioni di euro

Articolo 16**(Differimento termini decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax)**

Comma 1. La disposizione è volta a differire, dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni inductive dell'imposta sui manufatti in plastica introdotto di cui all'articolo 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, derivabili alla norma

di differimento in commercio

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-277,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
IIDP	0,0	84,7	-13,9	-9,6	0,0
IRAP	0,0	20,5	-1,0	-2,5	0,0
Totale	-277,0	32,2	-17,9	-12,1	0,0

In milioni di euro

La disposizione è volta, inoltre, a differire dal 1° gennaio 2023 al 1° gennaio 2024, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introdotte dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (sugar tax) di cui all'Articolo 1, commi 661-676, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla norma di differimento in commercio

	Effetti finanziari				
	2023	2024	2025	2026	dal 2027
Imposta di consumo	-327,3	-29,0	0,0	0,0	0,0
IRES	0,0	49,3	-16,8	-1,3	0,0
IRPEF	0,0	49,3	-16,8	-1,3	0,0
IRAP	0,0	23,8	8,7	-0,9	0,0
Totale	-327,3	93,4	-42,3	-4,7	0,0

In milioni di euro

Articolo 17

(Aliquota iva per prodotti dell'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile)

Comma 1. La disposizione prevede la riduzione dell'IVA dalle aliquote attualmente vigenti al 5% per i prodotti della prima infanzia. I prodotti considerati sono:

- Latte e alimenti per bambini (latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari a base di farine);
- Seggiolini auto;
- Pannolini.

Dai risultati delle indagini condotte dagli operatori del settore sono state dedotte le spese annuali per ciascun bambino.

Al fine di valutare gli effetti indotti dalle riduzioni di aliquote sono stati presi in considerazione i bambini nati nel 2021 (fonte Istat) suddivisi per mese di nascita; per alcune delle voci in oggetto è stato preso in considerazione il numero di bambini per le classi di età tra zero e tre anni.

Relativamente al latte e agli alimenti per bambini è stato considerato l'imponibile IVA dai consumi delle famiglie al quale è stato applicato il differenziale di aliquote dal 10% al 5% (per la sola voce degli "alimenti per bambini" è stato considerato il 20% per estrapolare la quota di spesa attribuibile alla sola voce "preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, anelli, fecole e estratti di malto").

Per i seggiolini è stata utilizzata la spesa media annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la distribuzione mensile delle nascite per ricavare i totali di spesa dei singoli prodotti interessati dalla norma, a cui successivamente sono stati applicati i differenziali di aliquota (dal 22% al 5%).

In relazione ai pannolini è stata considerato l'imponibile IVA ottenuto a partire dalla spesa annua per singolo bambino (fonte: Federconsumatori) alla quale è stata applicata la medesima distribuzione mensile delle nascite e moltiplicato per il differenziale di aliquota corrispondente (dal 22% al 5%).

La stima della riduzione di gettito è pari a circa 178,18 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2023, come di seguito specificato:

...

Tipi di prodotto	2023
Latte e alimenti per bambini	-22,75
Segginolini	-69,58
Psanolini	-86,26
Totale	-178,59

Impatto in milioni di euro

La disposizione prevede, inoltre, per gli assorbenti femminili la riduzione dell'aliquota IVA dall'attuale misura del 10% al 5%.

Ciò con la Legge di Bilancio per il 2022, era stata prevista la riduzione IVA dall'aliquota ordinaria a quella ridotta del 10%.

Utilizzando i medesimi dati e la stessa metodologia presentata in tale sede, riducendo l'aliquota IVA da quella ridotta del 10% a quella super ridotta del 5%, si stima una riduzione di gettito IVA di 36,9 milioni di euro su base annua dal 2023.

Nel complesso la disposizione determina una perdita di gettito IVA di circa 215,09 milioni di euro annui dal 2023.

Articolo 18

(Proroga per il 2023 delle agevolazioni per l'acquisto prima casa per under 36)

Comma 1 e 2. Comma 1 e 7. Con riferimento alla disposizione di cui al comma 1 lettera a), sulla base dei dati forniti dal Gestore del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa (Consap S.p.A.) e dell'andamento decrescente del numero di domande pervenute osservato negli ultimi mesi, si stima un fabbisogno per l'anno 2023 di circa € 6 milioni coperto dalle attuali disponibilità del Fondo, tale da non comportare la necessità del rifinanziamento della misura. Tale importo di 6 milioni rappresenta comunque l'incasso della disposizione per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

L'intervento normativo di cui al comma 1, lettera b), comporta un rifinanziamento del Fondo per ulteriori 430 milioni di euro per l'anno 2023, sulla base delle stime elaborate dal Gestore che tengono conto del numero di domande pervenute e di garanzie ammesse nel 2022, nonché dell'esigenza di salvaguardare l'andamento dell'operatività ordinaria e straordinaria del Fondo.

La disposizione di cui al comma 1, lett. c) prevede di prorogare al 31 dicembre 2023 le agevolazioni per la prima abitazione acquistata dai giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.

Le agevolazioni prevedono, per gli atti stipulati entro il 31 dicembre 2022, l'esenzione del pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Per gli acquisti assoggettati ad IVA viene riconosciuto un credito d'imposta pari all'IVA pagata per l'acquisto; viene anche riconosciuta l'esenzione dell'imposta sostitutiva sui mutui (0,25%) per i contratti sottoscritti relativi all'acquisto degli immobili in oggetto.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi del registro del 2021 che includono dal 26 maggio scorso le prime evidenze dell'applicazione dell'agevolazione, risulta una fruizione della misura inferiore alla valutazione iniziale. Tenuto conto che negli ultimi mesi si è registrata un'accelerazione delle compravendite immobiliari, si stima che la misura possa comportare una perdita di gettito complessiva di circa 132 milioni di euro su base annua.

Nella tabella che segue si riporta il dettaglio degli effetti finanziari negativi per il 2023.

Effetti finanziari su base annua	
Imposta di registro	-57,9
Imposta ipotecaria	-4,3
Imposta catastale	-3,3
Credito di imposta (per legge)	52,2
Imposta sostitutiva mutui	15,1
Totale	-132,1

in milioni di euro



Articolo 19**(Norma imposta sostitutiva AVS-LPF Svizzera)**

Commi 1 e 2. La disposizione in esame stabilisce che le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, siano soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi ad aliquota del 5 per cento.

La legislazione vigente, all'articolo 76 della Legge n. 413 del 1991, prevede che le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP) siano assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, per il cui tramite gli enti previdenziali svizzeri le erogano ai beneficiari in Italia. La ritenuta esclude l'obbligo dichiarativo da parte del contribuente. La disposizione, quindi, consente di fruire dell'aliquota impositiva del 5 per cento anche ai soggetti che non hanno i suddetti sostituti di imposta.

Sulla base di elaborazioni effettuate utilizzando il modello di dichiarazione delle persone fisiche e, in particolare, sui dati del quadro RM per Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva, risulta, in aggiunta a coloro che percepiscono pensioni già assoggettate alla ritenuta del 5% applicata da parte dei sostituti, che circa 4.000 percettori delle prestazioni in parola effettuano in sede dichiarativa il versamento dell'imposta pari al 5 per cento. Tali evidenze fanno ritenere che i contribuenti fruitori sono già di fatto dell'agevolazione e che, quindi, la norma in esame non sia destinata a produrre ulteriori effetti di gettito.

Tuttavia, è stata effettuata un'ulteriore elaborazione sulla base delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti percettori di pensioni (a prescindere dal Paese di provenienza) cui non è stata operata alcuna ritenuta e il cui importo è eccedente la vigente "no tax area". A tale platea corrisponderebbe un gettito di competenza annua Irpef di circa 84,7 milioni di euro e di 12 e 4,6 milioni di euro in termini rispettivamente di addizionale regionale e comunale. Nell'ipotesi, prudenziale - basata sulle evidenze risultanti dall'elaborazione delle dichiarazioni dei redditi - che il 5 per cento di tali valori sia rappresentativo delle somme interessate dalla norma e che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2023, si stima il seguente andamento finanziario differenziale tra la tassazione ordinaria Irpef e quella sostitutiva del 5%:

	2023	2024	dal 2025
IRPEF	0,0	-7,4	-4,2
Addizionale regionale	0,0	-0,6	-0,6
Addizionale comunale	0,0	-0,3	-0,3
Imposta del 5%	0,0	2,0	2,0
Totale	0,0	-6,3	-3,0

in milioni di euro

Articolo 20**(Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)**

Comma 1. La disposizione proroga per il 2023 l'esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

La legislazione vigente stabilisce l'esenzione di tali redditi dall'anno 2017 al 2022. In assenza di interventi normativi, nel 2023 tali redditi concorrerebbero interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone

fisiche presentate nel 2021 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano, per l'anno 2023, minori entrate Ipepf di competenza di circa -133,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -9,8 e -3,7 milioni di euro.

Considerando l'entrata in vigore della norma nell'anno 2023 si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	2026
IRPEF	0	-233,4	100,0	0
Addizionale regionale	0	-9,8	0	0
Addizionale comunale	0	-1,8	1,1	0
Totale	0	-248,0	101,1	0

in milioni di euro

Articolo 21

(Esenzione IMU su immobili occupati)

Comma 1. La disposizione introduce nel nostro ordinamento una disposizione volta a stabilire che nessun tributo è dovuto in caso di inutilizzabilità e indisponibilità dell'immobile, per il quale sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui all'articolo 614, comma secondo, c.p. (violazione di domicilio) e all'articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), ovvero per i casi in cui l'immobile sia occupato abusivamente, qualora sia stata presentata denuncia o iniziata azione in sede giudiziaria penale. In tali casi, per la limitazione dell'esenzione IMU si stima una perdita di gettito IMU su base annua di circa 73 milioni di euro, di cui 62 milioni di euro a titolo di IMU quota comune e 11 milioni di euro a titolo di IMU quota Stato.

La stima è stata effettuata considerando in primo luogo i dati fonte Federcasa che indicano un numero di 48 mila immobili abitativi di proprietà degli ERP occupati abusivamente (6% del patrimonio abitativo di tali enti). Per tali immobili si stima una perdita di gettito IMU potenziale pari a 26 milioni di euro su base annua.

In assenza di altri dati si considera prudenzialmente un numero ulteriore di abitazioni di proprietà di altri soggetti pari a 1/3 del numero indicato da Federcasa come oggetto di occupazioni ai sensi dell'articolo 614 del codice penale, con una ulteriore perdita di gettito IMU su base annua pari a 13 milioni di euro.

Inoltre, sulla base di dati ISTAT risulta un numero annuo di procedimenti penali (non archiviati) per invasione di terreni ed edifici pari a 7122. Considerando prudenzialmente che il 50% di tali reati abbia comportato l'effettiva indisponibilità dell'immobile e che l'occupazione in esame possa riguardare anche fabbricati diversi da quelli ad uso abitativo si stima una (ulteriore) perdita di gettito IMU su base annua di 34 milioni di euro (23 milioni a titolo di IMU quota comune e 11 milioni a titolo di IMU quota Stato).

Nel complesso, quindi, si determina una perdita di gettito IMU per le fattispecie sopra indicate pari a 73 milioni di euro su base annua.

Comma 2. Si prevede un ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, attraverso l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Capo II Disposizioni in materia di entrate

Articolo 22

(Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni

intercorse con imprese localizzate in paesi o territori non cooperativi e fini fiscali)

Commi 1-3. La disposizione è finalizzata a garantire il rispetto da parte dell'Italia dell'impegno assunto nell'ambito dei lavori del Consiglio Ecofin in materia di tassazione del reddito d'impresa. In particolare prevede che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, di cui all'allegato I alla Esa UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, comprese le prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Paesi, sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, a meno che le imprese residenti in

Dalla forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali disposizioni non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulta applicabile la disciplina di cui all'articolo 167 del TUIR in materia di imprese estere controllate.

Sotto il profilo finanziario la disposizione sarebbe fondata di determinare effetti positivi di gettito prudenzialmente non stimati.

Articolo 23

(Imposta sostitutiva sulle riserve di utili)

Comm 1-9. Le disposizioni prevedute dall'esclusione dalla formazione del reddito degli utili e delle riserve di utile non ancora distribuiti alla data di entrata in vigore della presente legge, rischiate dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del Tuir, relativo all'esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 da parte del partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tale esclusione opera a condizione che i contribuenti che detengono le partecipazioni nell'ambito dell'attività di impresa optino per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 9 per cento, degli utili e delle riserve di utile. I contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 30 per cento, degli utili e delle riserve di utile.

Le suddette aliquote sono ridotte di 3 punti percentuali in relazione agli utili percepiti dal contribuente residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a due esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato in un'unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022.

La misura, in considerazione del fatto che sulle poste in esame è prevista a legislazione vigente la tassazione ordinaria, comporta la possibilità di liberare le riserve detenute presso i Paesi o territori a fiscalità privilegiata oggi di fatto immobilizzate.

L'intervento, pertanto, è fondata di determinare effetti finanziari positivi.

Al fine di stimare gli effetti della misura sono stati utilizzati i dati provenienti dal Country-by-Country reporting (CbCr). Tali report sono stati previsti in ambito OCSE negli accordi relativi al progetto BEUS (Base Erosion and Profit Shifting) e in ambito UE con la Direttiva 2016/881 e introdotti nell'ordinamento italiano con la legge 208/2015.

I dati del CbCr vengono raccolti a beneficio dell'Amministrazione Finanziaria ai fini dell'analisi del rischio di evasione/elusione delle multinazionali e ai fini di analisi economica.

L'articolo 1, commi 145 e 146 della legge 208/2015 ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali superiori ai 750 milioni di euro, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del TUIR, deve presentare all'Amministrazione Finanziaria una rendicontazione paese per paese, a partire dall'anno d'imposta 2016.

Ai fini della stima sono stati utilizzati i dati degli ultimi CbCr disponibili relativi all'anno d'imposta 2019.

Per individuare i paesi a fiscalità privilegiata è stata preventivamente calcolata, per ogni multinazionale, l'aliquota effettiva risultante in ogni paese, tramite il rapporto imposte pagate/utili lordi. Tali aliquote effettive sono state confrontate con l'aliquota effettiva italiana (individuata come aliquota effettiva mediana in Italia risultante, per tutte le multinazionali italiane, dal rapporto imposte pagate in Italia/utili lordi in Italia). Nei casi in cui l'aliquota effettiva nel paese estero fosse risultata inferiore alla metà dell'aliquota effettiva pagata in Italia, sono stati utilizzati gli importi relativi alla variabile denominata "utili non distribuiti".

In base a questo procedimento sono stati individuati utili non distribuiti pari a 44,8 miliardi nel 2019 potenzialmente risultanti in paesi a fiscalità privilegiata.

Tale valore non considera le riserve di utili delle controllanti residenti, capogruppo di un gruppo multinazionale, con ricavi mondiali inferiori ai 750 milioni di euro, non obbligati alla presentazione del report, né le riserve di utili relative alle partecipazioni estere diverse da quelle controllate né quelle relative a

partecipazioni detenute da soggetti diverse dalle società di capitali.

Ipotezzando, in un'ottica prudenziale, un tasso di adesione del 10% e un'equa ripartizione tra coloro che si limiteranno ad affrancare e coloro che invece opteranno per il rimpatrio, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 336 milioni di euro nel 2023.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri)

Commi 1 e 2. La disposizione attira a tassazione le plusvalenze che un soggetto non residente ritrae dall'alienazione di partecipazioni in società fiscalmente residenti all'estero, il cui valore è rappresentato, direttamente o indirettamente, per più del 50% da beni immobili situati nel territorio italiano.

La misura è fondata di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non qualificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame. La misura è fondata di determinare effetti positivi in termini di gettito, prudenzialmente non qualificati in mancanza di elementi informativi sulle fattispecie in esame.

Articolo 25

(Assegnazione agevolata ai soci ed estromissione beni imprese individuali)

Commi 1-6. La normativa in esame ripropone l'applicazione dell'assegnazione dei beni ai soci.

Ai fini della stima si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (Legge n. 252/2016). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate - *articolo 1, comma 116 della legge 28/12/2015 n.208 e 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate - articolo 1 comma 116 - legge 28/12/2015 n.208 con anno di riferimento 2017 risultano importi a debito per euro 191,5 milioni di euro (codice 1836) e 47,2 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 238,8 milioni di euro.*

I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.914,5 milioni di euro (1.914,5 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 364 milioni di euro (47,2 / 13%).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasferiti in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 5 esercizi, e che contestualmente sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta. Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi. Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRPEF del 15,2%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 55% ed IRPEF del 45% in base alla natura giuridica dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La Tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2023-2034 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2023, e tenuto conto di un accordo IRPEF/IRPP del 75% e IRAP dell'85%:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	238,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registre	58,8	-4,1	-4,1	-4,5	-4,1	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	-9	-9,5	-10,4	-10,1	-10,7	-10,5	-10,9	-10,7	-10,7	7	0
IRPEF	0	-18,6	-20,1	-20,6	-21	-20,9	-20,5	-21,2	-20,8	-21,4	-21,1	0
IRAP	0	-5,5	-5,8	-7,4	6,9	-10,4	5,5	-1,9	1,8	-0,2	0,2	0
Totale	297,6	-37,4	-40	-49,7	-49,5	-64,5	-24,1	-21,4	-11,9	-2,3	7,4	0

in milioni di euro

Comma 7. La disposizione ripropone l'estromissione dei beni immobili delle imprese individuali, già prevista dalla legge di Bilancio 2020 e prevede che le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati proceduti alla data del 31 ottobre 2022 e poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 (50%) ed entro il 30 giugno 2024 per la parte rimanente (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.

Dall'analisi dei dati F24 presenti nel 2021, riferiti all'ultima riproposizione di tale disposizione, risultano versamenti per circa 3,8 milioni di euro corrispondenti al versamento della seconda rata (40%) di quanto disposto dalla legge di Bilancio 2020. In relazione agli effetti sulle imposte dovute in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Icep per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate nel 2023 (50%) e nel 2024 (40%).

	2023	2024	2025	2026	2027
Imposta sostitutiva	5,8	3,9	0	0	0
IRPEF	0	-0,6	-1,0	-1,3	-1,7
Totale	5,8	3,3	-1,0	-1,3	-1,7
<i>milioni di euro</i>					

Articolo 26

(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni)

Commi 1-3. La disposizione prevede la riproposizione, con una aliquota dell'imposta sostitutiva del 14%, della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni disposta da ultimo dall'articolo 29 del DL 17/2022 ed introduce, per la prima volta rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la possibilità di rivalutare anche le azioni negoziate nei mercati regolamentati.

In sede di valutazione di quanto disposto dall'articolo 29 del DL 17/2022 sono stati utilizzati i versamenti riscontrati nel 2021 (circa 1,63 miliardi di euro) incrementati per tenere conto dell'innalzamento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva di rivalutazione operata in tale sede (dall'11% al 14%) stimando, a parità di valori rivalutati, un'imposta sostitutiva di circa 1,97 miliardi di euro per il 2022 (unica o prima rata) e di circa 0,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (seconda e terza rata). Alla luce dei dati sopra indicati, si ritiene prudentiale valutare un ricorso alla normativa in prorega, terreni e partecipazioni non quotate, pari al 50% di quanto valutato in sede di RT al DL 17/2022, tenuto conto anche del breve lasso temporale intercorso rispetto alla misura attualmente vigente per la quale sono ancora in corso le adesioni e i versamenti.

Per quanto riguarda la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate, ai fini della stima è stata valutata la quota di partecipazioni delle persone fisiche in società quotate (dati Orbis - Bureau Van Dijk) rilevando un'incidenza di circa il 17,3%. Applicando tale coefficiente al valore relativo all'ambrogiate complessivo della capitalizzazione della Borsa Italiana (FTSE 559,5 miliardi di euro), si stima che le persone fisiche detengano partecipazioni per circa 97 miliardi di euro. Nell'ipotesi prudentiale che solo il 10% di tali partecipazioni siano interessate alla rivalutazione e che la differenza tra il valore di mercato e quello storico (correlato al valore patrimoniale) sia del 20% anche sulla base della variazione della capitalizzazione stessa, si stima un valore potenzialmente oggetto di rivalutazione di circa 1,9 miliardi di euro.

Considerando anche gli effetti negativi in termini di ICDI per le annualità successive, derivanti dalla minore tassazione e ipotizzando in coerenza con la valutazione della norma vigente per il 2022 che il 50% del valore rideterminati costituisca minori plusvalenze in un arco temporale di 10 anni, si stimano i seguenti effetti:

...

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Imposta sostitutiva	1.152,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondi FID	-151,5	-151,9	-151,5	-151,9	-151,9	-151,9	-151,5	-151,9	-151,9	-151,5	-16,4	0
Totale	1.024,0	152,6	152,6	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-151,9	-16,4	0

in milioni di euro

Articolo 27

(Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative)

Commi 1 e 2. La disposizione prevede la facoltà di sostituire, previo pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 14%, il costo di acquisto delle quote o azioni di partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), con il valore rideterminato, ovvero con la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.

Sulla base di dati di fonte Assegestioni e Banca d'Italia, si stima un ammontare di fondi chiusi detenuto da investitori persone fisiche di circa 7.000 milioni di euro. Da interlocuzioni con operatori di settore, si ritiene plausibile che il 50% di tali fondi di investimento sia in attivo e che si possa considerare che il 5% dell'investimento abbia generato rendimenti. In via prudenziale, si ritiene che solo una parte degli investitori (corrispondente al 50% della base imponibile) aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva.

Si stima quindi un gettito dell'imposta sostitutiva per il 2023 di 12,2 milioni di euro.

Prendendo in considerazione la stessa base imponibile sopra individuata, si stima che a legislazione vigente, applicando un'aliquota del 26% (gli investimenti in titoli pubblici possono considerarsi di trascurabile entità per questi soggetti), il gettito derivante dai rendimenti dei fondi chiusi sarebbe stato di circa 22,7 milioni di euro. Ipotezzando una durata media residua di tali fondi di circa 4 anni, si stima il seguente andamento finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	dal 2028
Imposta sostitutiva del 14% sui fondi chiusi	12,2	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	0

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede che i redditi, dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione di cui all'articolo 44, comma 1, lett. g-quadro), del TUIR, costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, è assoggettata a imposta sostitutiva con aliquota del 14 per cento da versare da parte dell'impresa di assicurazione entro il 16 settembre 2023. I contratti per i quali è esercitata l'opzione non possono essere riscattati prima del 1° gennaio 2025. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le polizze che scadono entro il 31 dicembre 2024.

Per stimare gli effetti di gettito, è stato preso a riferimento l'ultimo dato disponibile di fonte IVASS, da cui risultava nel 2021 un ammontare di riserve tecniche del portafoglio italiano ed estero, diretto e indiretto, relativo alle polizze vita tradizionali di classe C di 594.585 milioni di euro. Dalle medesime fonti IVASS, il rendimento lordo delle Gestioni separate degli ultimi tre anni risultava compreso fra il 2,8% e il 2,6%. Si ritiene quindi che le riserve tecniche prese in considerazione possano avere un rendimento netto dell'1,7%.

In via prudenziale, si assume che solo una quota contenuta dei soggetti potenzialmente interessati aderisca al versamento dell'imposta sostitutiva del 14% e che a questa quota corrisponda non più del 5% della base imponibile individuata, equivalente a circa 3 milioni di euro. Con l'aliquota del 14%, si stima un gettito per il 2023 di 424,4 milioni di euro.

Tale gettito sostituisce quello che sarebbe stato versato - a legislazione vigente - al momento della scadenza delle polizze vita prese in esame e che è stimato in circa 583 milioni di euro, applicando alla base imponibile sopra individuata un'aliquota del 19,2% che tiene conto della diversa imposizione su titoli di Stato e titoli privati. Ipotezzando una durata media residua delle polizze vita di 6 anni, si stima il seguente andamento

finanziario:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Imposta sostitutiva sui reddimenti delle polizze vita	-124,4	0	97,26	97,26	-97,26	97,26	97,26	97,26	0

in milioni di euro

Nel complesso la misura determina i seguenti effetti:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
Effetti complessivi	436,6	-5,3	-102,96	-102,96	-102,96	-97,26	-97,26	-97,26	0

in milioni di euro

Articolo 28

(Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023)

Commi 1-5. Ai fini della stima sono state utilizzate le informazioni dalle dichiarazioni Reddito Società di capitali ed in particolare dal quadro RF, rigo 63 - Reddito in contabilità ordinaria al lordo dell'eventuale scomputo di perdite fiscali pregresse. Sono stati estratti i dati relativi agli anni d'imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, quest'ultimo solo parzialmente disponibile in quanto il termine di presentazione delle dichiarazioni è fissato al 30 novembre 2022. Per tale anno, in assenza delle informazioni da dichiarazione, il dato è stato ricostruito a partire da quello dell'anno 2019 attualizzato con i parametri del Quadro macro economico.

Per quanto concerne l'annualità 2022 i parametri relativi agli aumenti degli utili nei settori dell'energia, dell'estrazione del gas e della raffinazione del petrolio sono stati applicati in base ai dati delle liquidazioni periodiche IVA (I IPF). Nel dettaglio sono stati utilizzate percentuali di incremento tra il primo semestre 2021 e il primo semestre 2022 del saldo tra operazioni attive e operazioni passive, complessivamente per ognuno dei tre settori indicati, abbattuti della metà a scopo prudenziale. Per il settore dell'estrazione del petrolio, il cui parametro osservato dalle IIPF appare negativo, è stato utilizzato l'aumento del prezzo del petrolio tra il 2021 e il 2022 (fonte IMF).

Sulla base dei dati così determinati, si è successivamente proceduto a calcolare il valore del contributo per ciascuno dei soggetti appartenenti alla platea dei settori coinvolti.

In particolare:

1. è stata calcolata la media delle basi imponibili relative al quadriennio 2018-2021 azzerando il valore se negativo;
2. è stato calcolato il contributo applicando l'aliquota del 50% alla differenza tra il valore della base imponibile 2021 e quello della media del quadriennio 2018-2021 aumentato del 10%;
3. il contributo netto risultante è pari al minor valore tra quanto calcolato al punto 2 e il 25% del Patrimonio netto al 1° gennaio 2022, desunto dai dati di bilancio ove disponibili.

Tutto ciò premesso, si stima un contributo di circa **2.565 milioni di euro** con effetto di cassa interamente nel 2023.

Il numero complessivo dei soggetti passivi del contributo è stimato in circa 7.500 unità.

Articolo 29

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Comma 1. Con la disposizione in esame si intende introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un differente sistema di tassazione delle sigarette (comma 1, lettere a e d).

L'attuale struttura delle accise, armonizzata sulla base del diritto unionale, prevede, per le sigarette, un sistema di tipo misto, in quanto include una componente specifica e una componente ad valorem.

Tenuto conto l'ultimo prezzo medio ponderato delle sigarette (euro 260/kg convenzionale), relativo all'anno 2022, dell'aliquota della componente specifica (11% della fiscalità complessiva gravante sul PMP-sigarette) e dell'aliquota di base per il calcolo dell'accisa attualmente vigenti (59,8% del prezzo di vendita al pubblico), l'accisa globale sulle sigarette è data dalla somma:

- di una componente specifica, pari a euro 22,26 per chilogrammo convenzionale;
- di una componente proporzionale pari al 51,24 per cento del prezzo di vendita.

Attualmente, l'accisa globale sul PMP è pari a euro 155,48/kg e l'IVA pari a 46,89 euro/kg (22% di 260, al netto dell'Iva).

Ai sensi dell'articolo 39-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995 e successive modificazioni, con provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, vengono fissate le Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Per le sigarette, le citate tabelle sono stabilite con riferimento al PMP-sigarette "determinato annualmente entro il primo marzo dell'anno solare successivo, sulla base del rapporto, espresso in euro con troncamento dei decimali, tra il valore totale, calcolato con riferimento ai prezzi di vendita comprensivi di tutte le imposte, delle sigarette immesse in consumo nell'anno solare precedente e la quantità totale delle medesime sigarette".

In caso di variazione del PMP sigarette, vengono rideterminate la componente specifica e proporzionale, con conseguente variazione della fiscalità dei prezzi non incisi dall'onere fiscale minimo.

La disposizione in esame mantiene l'attuale struttura dell'accisa suddivisa in due componenti, specifica e ad valore, attribuendo all'elemento specifico un valore numerico determinato, che viene differenziato per tre annualità a partire dal 2023 (36,60 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2023, 36,50 euro per chilogrammo convenzionale di prodotto per l'anno 2024 e 37,30 euro per chilogrammo convenzionale a partire dall'anno 2025) e modificando, al contempo, la componente ad valore, facendola derivare l'imponibile dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico del prodotto (47,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico).

La disposizione interviene anche sull'incremento dell'onere fiscale minimo rideterminandolo, per l'anno 2023, nella misura del 96,22 per cento, per l'anno 2024, nella misura del 96,50 per cento e, a partire dall'anno 2025, nella misura del 96,90 per cento della somma dell'imponibile determinato per chilogrammo convenzionale di prodotto e dell'imponibile risultante dall'applicazione di un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico.

La disposizione inoltre prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare e da emanare entro la fine del mese di maggio di ciascun anno a decorrere dall'anno 2023, sia determinata l'incidenza percentuale dell'imponibile della componente specifica fissa dell'accisa sull'imponibile dell'onere fiscale totale calcolato con riferimento al "PMP-sigarette" rilevato in relazione all'anno precedente e che, qualora la predetta incidenza percentuale non risulti compresa nell'intervallo di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, con il medesimo decreto sia rideterminata, entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, la predetta componente specifica fissa, in modo da garantire comunque che non si verifichino minori entrate, relativamente all'applicazione dell'accisa sulle sigarette, rispetto all'anno precedente.

Infine, la disposizione normativa prevede, al comma 1 lettera h), che i tabacchi da inalazione senza combustione siano sottoposti ad una diversa accisa rispetto a quella prevista a legislazione vigente a partire dal 2023, pari al 40 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento ai prezzi medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale.

Sotto il profilo strettamente finanziario, si riporta di seguito un prospetto che riporta la stima, effettuata alla luce della normativa vigente, del gettito, espresso in euro, relativo all'anno 2023, in relazione all'accisa sulle sigarette.

Prezzo Base	Prezzo Effic.	Quantità merceologica	Quantità annua 2021	Ripartizione (%)			C.F.	Acqua	Tassa	IVA	Totale	Totale Gettito
				C.F.	Acqua	IVA						
4,15	7,17	2.00%	90	0,03	155,50	23,23	81,19	12.206,00	5.123,76	12.206,00	15.248,56	
4,47	7,20	2,00%	1.364	2,26	151,05	25,47	43.265	214.926,37	54.924,87	416.015,23	416.015,23	
4,50	7,25	2,00%	1.093.582	3,70	154,17	40,52	1.429.821,21	22.940.377,34	7.744.215,92	14.388.594,77	14.388.594,77	
4,70	7,37	2,00%	321.733	12,79	151,74	21,43	13.497.217,17	139.728.493,26	31.522.614,56	171.355.324,99	171.355.324,99	
4,75	7,35	2,00%	1.240.479	15,78	152,24	22,38	25.810.261,24	188.061.897,25	50.158.521,28	261.030.679,77	261.030.679,77	
4,80	7,40	2,00%	1.471.189	21,45	153,21	22,23	22.288.222,11	236.456.371,45	232.475.221,47	257.763.442,93	257.763.442,93	
4,90	7,45	2,00%	1.364.261	22,79	150,54	24,13	26.216.281,85	206.479.227,52	198.625.252,19	224.840.504,69	224.840.504,69	
5,00	7,50	2,00%	3.277.247	29,92	150,92	26,08	206.208.229,23	4.100.253.282,13	1.223.262.287,54	5.229.463.511,90	5.229.463.511,90	
5,15	7,55	2,00%	30	0,02	154,26	26,24	20.932,47	15.236,69	4.800,00	30.969,16	30.969,16	
5,20	7,55	2,00%	2.224.268	23,81	155,28	28,83	124.431.271,21	611.296.897,25	284.423.912,40	706.749.980,86	706.749.980,86	
5,25	7,55	2,00%	225.261	23,27	155,67	27,26	6.749.292,87	51.817.640,24	9.567.915,19	68.134.848,30	68.134.848,30	
5,40	7,77	2,00%	1.225.215	35,21	150,00	28,65	45.267.257,24	219.817.243,22	22.056.348,26	287.940.848,72	287.940.848,72	
5,50	7,75	2,00%	3.239.222	36,49	152,10	26,57	252.256.242,22	1.263.271.246,21	426.424.266,22	2.749.951.754,65	2.749.951.754,65	
5,60	7,80	2,00%	1.221.122	26,23	156,22	27,45	67.231.484,22	492.245.247,22	37.045.262,23	609.521.993,67	609.521.993,67	
5,75	7,85	2,00%	25	0,02	158,29	31,25	227,27	2.427,22	250,29	250,29	250,29	
5,80	7,85	2,00%	22.212	32,22	150,22	27,22	1.221.221,22	2.221.221,22	1.221.221,22	2.442.442,44	2.442.442,44	
5,90	7,85	2,00%	675.262	36,22	152,42	27,22	24.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
5,95	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,00	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,10	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,20	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,30	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,40	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,50	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,60	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,70	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,80	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,90	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
7,00	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
Totale		200,00%	61.071.212				1.476.212.212,22	2.576.212.212,22	2.876.212.212,22	12.476.212.212,22	12.476.212.212,22	

Si evidenzia che, ai fini di tale stima, sono state prese in considerazione le quantità consumate nell'anno 2021 e il PMP sigarette relative all'anno 2022. Ai fini della stima degli effetti sul gettito erariale derivante dalla proposta alternativa in esame, si calcolano i valori delle componenti fiscali delle sigarette che si avrebbero alla luce della medesima proposta e la relativa differenza di gettito per le annualità 2023, 2024 e dal 2025. Tali valori sono espressi in euro.

Anno 2023

Prezzo Base	Prezzo Effic.	Quantità merceologica	Quantità annua 2021	Ripartizione (%)			C.F.	Acqua	Tassa	IVA	Totale	Totale Gettito
				C.F.	Acqua	IVA						
4,17	7,17	2,00%	90	0,03	155,50	23,23	81,19	12.206,00	5.123,76	12.206,00	15.248,56	
4,40	7,20	2,00%	1.364	2,26	151,05	25,47	43.265	214.926,37	54.924,87	416.015,23	416.015,23	
4,45	7,25	2,00%	1.093.582	3,70	154,17	40,52	1.429.821,21	22.940.377,34	7.744.215,92	14.388.594,77	14.388.594,77	
4,70	7,37	2,00%	321.733	12,79	151,74	21,43	13.497.217,17	139.728.493,26	31.522.614,56	171.355.324,99	171.355.324,99	
4,75	7,35	2,00%	1.240.479	15,78	152,24	22,38	25.810.261,24	188.061.897,25	50.158.521,28	261.030.679,77	261.030.679,77	
4,80	7,40	2,00%	1.471.189	21,45	153,21	22,23	22.288.222,11	236.456.371,45	232.475.221,47	257.763.442,93	257.763.442,93	
4,90	7,45	2,00%	1.364.261	22,79	150,54	24,13	26.216.281,85	206.479.227,52	198.625.252,19	224.840.504,69	224.840.504,69	
5,00	7,50	2,00%	3.277.247	29,92	150,92	26,08	206.208.229,23	4.100.253.282,13	1.223.262.287,54	5.229.463.511,90	5.229.463.511,90	
5,15	7,55	2,00%	30	0,02	154,26	26,24	20.932,47	15.236,69	4.800,00	30.969,16	30.969,16	
5,20	7,55	2,00%	2.224.268	23,81	155,28	28,83	124.431.271,21	611.296.897,25	284.423.912,40	706.749.980,86	706.749.980,86	
5,25	7,55	2,00%	225.261	23,27	155,67	27,26	6.749.292,87	51.817.640,24	9.567.915,19	68.134.848,30	68.134.848,30	
5,40	7,77	2,00%	1.225.215	35,21	150,00	28,65	45.267.257,24	219.817.243,22	22.056.348,26	287.940.848,72	287.940.848,72	
5,50	7,75	2,00%	3.239.222	36,49	152,10	26,57	252.256.242,22	1.263.271.246,21	426.424.266,22	2.749.951.754,65	2.749.951.754,65	
5,60	7,80	2,00%	1.221.122	26,23	156,22	27,45	67.231.484,22	492.245.247,22	37.045.262,23	609.521.993,67	609.521.993,67	
5,75	7,85	2,00%	25	0,02	158,29	31,25	227,27	2.427,22	250,29	250,29	250,29	
5,80	7,85	2,00%	22.212	32,22	150,22	27,22	1.221.221,22	2.221.221,22	1.221.221,22	2.442.442,44	2.442.442,44	
5,90	7,85	2,00%	675.262	36,22	152,42	27,22	24.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
5,95	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,00	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,10	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,20	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,30	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,40	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,50	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,60	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,70	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,80	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
6,90	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
7,00	7,85	2,00%	2.212.212	32,22	152,22	27,22	22.221.221,22	222.221.221,22	46.221.221,22	274.442.442,44	274.442.442,44	
Totale		200,00%	61.071.212				1.640.212.212,22	2.576.212.212,22	2.876.212.212,22	12.476.212.212,22	12.476.212.212,22	
Diff. Netto Prezzi - Prezzi Effic.							170.212.212,22	211.212.212,22		211.212.212,22	211.212.212,22	

partire dal 1° gennaio 2026, determina effetti di gettito pari a -85,24 milioni di euro nel 2023, a -58,81 milioni di euro nel 2024, a -19,23 nel 2025 e +34,45 milioni di euro a partire dal 2026.

In particolare, ai fini della stima, si è tenuto conto che negli ultimi anni i quantitativi dei tabacchi da inalazione senza combustione immessi in consumo sono aumentati considerevolmente. Pertanto, si è ipotizzato che l'accisa riscossa fino al 2025 sia cresciuta annualmente (tale tasso è stato stimato pari al 22%, al 21% e al 17% in relazione rispettivamente agli anni 2021, 2024 e 2025, rispetto agli anni precedenti). Pertanto, stimando che nel 2022 l'accisa riscossa sia pari a 694,55 milioni di euro (il gettito atteso a legislazione vigente sarebbe pari a 888,96 milioni di euro nel 2023, a 1.117,37 milioni di euro nel 2024, 1.360,92 milioni di euro nel 2025 e a 1.412,60 milioni di euro a partire dal 2026). Inoltre, si stima che la cartina in esame determini un gettito pari a 876,78 milioni di euro nel 2023, a 1.087,96 milioni di euro nel 2024 e a 1.309,24 milioni di euro nel 2025.

Pertanto, gli effetti di gettito complessivi in termini di accisa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e c) sono stimati pari a +150,87 milioni di euro nel 2023, a +213,60 milioni di euro nel 2024, a -298,39 milioni di euro nel 2025 e +348,67 milioni di euro a partire dal 2026.

Inoltre, la proposta normativa è volta a ridurre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, le aliquote dell'imposta di consumo gravante sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 63-quadro del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (comma 1, lettera c).

In particolare, le aliquote dell'imposta di consumo, previste attualmente per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina a partire dal 2023, sono pari al 25 e al 20 per cento (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,218839 euro e a 0,175070 euro) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

Le aliquote di imposta, in base alla proposta normativa, a partire dal 2023, sarebbero pari, per i suddetti prodotti, rispettivamente, al 15 e al 10 per cento (corrispondenti ad una imposta per millilitro pari a 0,1313025 euro e a 0,0875355 euro) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli.

In merito, la stima degli effetti di gettito determinati dalla proposta normativa viene effettuata ipotizzando, sulla base dei dati storici, che, a partire dal 2023, siano immessa in consumo 146 milioni di millilitri di prodotti liquidi contenenti nicotina e 34 milioni di millilitri di prodotti liquidi da inalazione senza nicotina. Inoltre, la differenza tra le imposte di consumo unitarie determinate dalla proposta normativa e quelle attualmente previste sono le seguenti: prodotti con nicotina: $0,1313025 - 0,218839 = -0,0875364$ euro/ml; prodotti senza nicotina: $0,0875355 - 0,175070 = -0,0875345$ euro/ml.

Moltiplicando i quantitativi immessi in consumo per le differenze di imposta di consumo unitarie, si ottengono gli effetti sul gettito casuale dell'imposta di consumo e sull'IVA riportati nella seguente tabella.

	dal 2023
Imposta di consumo	-15,76
IVA	3,47
Effetti complessivi	-19,23

In milioni di euro

L'effetto complessivo delle misure è pertanto il seguente:

2023	2024	2025	Dal 2026
130,84	193,37	277,16	328,81

In milioni di euro

Articolo 30**(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)**

Comma 1. La proposta normativa ha la finalità di evitare che si interrompa l'attività di raccolta del gioco a distanza, con conseguente perdita dei flussi erariali e possibile incremento del mercato illegale presso cui si dirigerebbero i giocatori.

Attualmente sono attive 93 concessioni: 34 sono state assegnate in esito alla gara svolta in attuazione della legge 7 luglio 2009, n. 88 e 59 concessioni in esito alla gara svolta in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La legge 88/2009, per l'acquisizione di concessioni di durata novennale, prevedeva un versamento base tariffari pari a euro 360.000 (euro 300.000 più 20% IVA), cui aggiungere euro 60.000 (euro 50.000 più 20% IVA), per l'eventuale esercizio e raccolta anche del Bingo a distanza.

Delle 34 concessioni assegnate ai sensi della legge 88/2009: 21 concessioni hanno versato euro 360.000 e le altre 13 hanno versato euro 420.000 (euro 360.000 + euro 60.000).

L'impatto dell'intera tariffa prevista dalla legge 208/2015 era pari a euro 208.000 (la legge non indicava l'aggiunta dell'IVA) e la durata delle concessioni era stabilita in sette anni.

Sulla base dei dati citati, rivalutati in misura pari al 15 per cento, si è provveduto a quantificare l'impatto delle entrate previste per la proroga della scadenza delle concessioni per il gioco a distanza al 31 dicembre 2021.

Legge	numero concessioni	una tantum	durata concessioni	importo annuo per una concessione	importo totale annuo
L. 88/2009	21	414.000	9	48.000,00	966.000,00
L. 88/2009	13	480.000	9	51.666,67	697.666,67
L. 208/2015	59	220.000	7	22.857,14	1.338.571,43
totali	93				3.602.238,10

Articolo 31**(Tassazione delle operazioni su crypto-attività)**

Commi 1-9. Le disposizioni introducono una disciplina tributaria unitaria del fenomeno delle crypto-attività, modificando il Testo Unico delle imposte sui redditi, il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e il decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227.

Poiché non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano crypto-attività, gli effetti in termini di maggior gettito derivanti dalla misura non sono quantificabili e, pertanto, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari, che verranno eventualmente rilevati a consuntivo ai sensi del comma 27.

Commi 10-21. Le disposizioni sono di carattere ordinamentale e, pertanto, alle stesse non si ascrivono effetti finanziari.

Comma 22. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante assegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nella stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 32**(Valutazione crypto-attività)**

Commi 1 e 2. La norma ha la finalità di sterilizzare tutti i fenomeni valutativi – sia di segno positivo (plusvalenze) che negativo (minusvalenze) – riconducibili alle fluttuazioni di valore delle crypto-attività derivate dalle imprese, rinviando la tassazione/deduzione dei relativi componenti di reddito solo al momento del loro effettivo realizzo da individuarsi secondo i criteri tradizionali applicabili in materia di reddito d'impresa ed, in particolare, come già precisato nella relazione illustrativa della norma, al momento in cui le predette crypto-attività sono permutate con altri beni finanziari altre crypto-attività o cedute in cambio di

moneta Fiat. Ciò in considerazione del fatto che, a differenza delle attività finanziarie tradizionali, le cripto-attività sono caratterizzate da estrema volatilità e da oscillazioni elevatissime anche su base giornaliera. Tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, alla misura non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 33

(Rideterminazione del valore delle cripto-attività)

Commi 1-5. In merito alla misura in esame, poiché non sono disponibili informazioni sull'entità, sulla frequenza e sui dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nella stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 34

(Regolarizzazione delle cripto-attività)

Commi 1-6. In merito alla misura in esame, poiché non sono disponibili informazioni sull'entità, sulla frequenza e sui dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività, prudenzialmente non si ascrivono effetti finanziari.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, versate ai sensi del comma 3, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nella stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 35

(Imposta di bollo sulle cripto-attività)

Commi 1-4. L'introduzione della norma ha effetti positivi sul gettito in quanto attualmente le comunicazioni relative alle cripto-attività non sono assoggettate all'imposta di bollo e sulle stesse non si rende applicabile l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Tuttavia, gli effetti finanziari della disposizione non sono quantificabili in quanto non sono disponibili informazioni in merito all'entità, alla frequenza e ai dati identificativi dei soggetti che utilizzano cripto-attività.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nella stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 36

(Rafforzamento del presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite iva)

Commi 1-3. La disposizione in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell'attuazione delle nuove disposizioni, infatti, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, essendo rafforzati i presidi preventivi per contrastare l'evasione e le frodi fiscali, la previsione è in grado di produrre effetti positivi sul gettito erariale, che, tuttavia, prudenzialmente, non vengono stimati.

Articolo 37

(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

Comma 1. La presente disposizione prevede nuovi adempimenti a carico delle piattaforme e-commerce e dei loro fornitori per contrastare frodi ed evasioni in materia di imposta sul valore aggiunto. La misura è fondata

di determinare effetti finanziari positivi che, per prudenza, non vengono quantificati.

Capo III Misure di sostegno in favore del contribuente

Articolo 38

(Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni)

Commi 1-7. La disposizione in commento prevede:

- 1) per i debiti risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 36-bis del d.P.R. n. 600/73 e all'articolo 54-bis del d.P.R. n. 632/72, relative alle dichiarazioni dei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo;
- 2) la possibilità di definire il pagamento rateale dei debiti ancora regolarmente in corso, di cui alle suddette comunicazioni e per qualsiasi anno d'imposta, proseguendo il pagamento rateale con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo di 5 anni, con l'applicazione delle sanzioni nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo) senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

La disposizione in commento, pertanto, determina effetti finanziari in termini di minor gettito a titolo di sanzioni.

La stima del minor gettito è stata effettuata prendendo in considerazione il gettito potenziale a titolo di sanzioni che, in mancanza della disposizione in commento, sarebbe derivato.

- 1) con riferimento ai commi 1 e 2 della disposizione in commento, dalle comunicazioni che si prevede di recuperare in futuro per le fattispecie interessate dalla definizione agevolata. A tal fine, la stima è stata effettuata in base al gettito ottenibile dalle comunicazioni inviate negli ultimi mesi del 2022 (relative prevalentemente all'anno d'imposta 2019) e che saranno inviate dal 2023 in poi (relative agli anni d'imposta 2020 e 2021, stimate in base alle risultanze dell'anno d'imposta 2017). La distribuzione tra i vari anni è stata effettuata in base al trend storico dei pagamenti rateali.
- 2) con riferimento ai commi 3 e 4 della disposizione in commento, dalle rateazioni in corso (in termini di gettito residuo). A tal fine, la stima è stata effettuata proiettando in futuro i dati finora rilevati per i versamenti rateali in corso, in base al relativo trend storico.

Definizione agevolata comunicazioni d'irregolarità ex artt. 36-bis e 54-bis (anni d'imposta 2019-2020-2021 e rateazioni in corso)									
Minori entrate per esoso a titolo di sanzioni al 3% (importo in milioni di euro)									
Tipologia	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	TOTALE
Trinob. scariai	327,4	343,9	289,4	197,9	124,2	58,6	34,4	7,5	1.403,3
IRAP e add. reg. IRPEF	24,3	21,7	19,0	14,3	8,7	5,1	2,6	0,6	95,3
Add. conc. IRPEF	1,7	1,6	1,3	0,9	0,5	0,3	0,2	0,3	6,8
Contributi INPS	23,5	20,6	15,5	10,3	5,6	2,4	1,4	0,4	80,1
Totale	386,9	387,8	325,2	222,4	139,1	76,9	38,5	9,4	1.588,2

Si rappresenta, infine, che nel 2023 l'applicazione della disposizione in commento non comporterà significative variazioni nello svolgimento dell'attività di liquidazione delle dichiarazioni e invio delle comunicazioni d'irregolarità. Eventuali lievi rallentamenti all'inizio dell'anno, dovuti all'adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni, saranno recuperati nella restante parte dell'anno. Pertanto, il gettito potenzialmente ottenibile su base annua, in applicazione delle nuove disposizioni, non subirà ripercussioni apprezzabili.

Articolo 39**(Regolarizzazione irregolarità formali)**

Commi 1-3. Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettiti, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dagli atti di irrogazione delle sanzioni per violazioni formali. Prudenzialmente, pertanto, alla disposizione in esame non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Commi 4-8. Non si esercitano effetti finanziari alle disposizioni in esame, che, in parte, definiscono cause di esclusione degli ambiti di applicazione e, in parte, hanno natura procedurale.

Articolo 40**(Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie)**

Commi 1 e 2. Per stimare le entrate conseguenti alla regolarizzazione speciale si considera l'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (prudenzialmente non vengono prese in considerazione potenziali regolarizzazioni riferite ad anni anteriori al 2019) che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state già contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Si stima che le violazioni oggetto della regolarizzazione speciale, riferite ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ammontino ad un importo medio annuo pari a 65 miliardi di euro. Tale ammontare misura in ciascuno dei tre anni la parte di *tax gap* non ancora individuata dall'attività di accertamento e controllo, ovvero la differenza tra l'ammontare del *tax gap* non dichiarato e la maggiore imposta accertata complessiva (MLA - maggiore imposta accertata - da accertamenti unificati, controlli automatici, 36-ter).

Da analisi svolta sugli atti di accertamento "ordinari" in fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza, cioè mediante accettazione dell'atto dell'Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere una riduzione del debito fiscale. Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla regolarizzazione speciale, si stima un tasso di adesione, prudenzialmente più basso rispetto a quello medio di acquiescenza, pari all'1%. Applicando il predetto tasso all'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali potenzialmente regolabili (65 miliardi), in ciascuno dei tre anni considerati si stima un valore complessivo di potenziali incassi pari a 1950 milioni di euro (1.950 milioni di euro = $1\% \cdot 65 \text{ miliardi} \cdot 3$).

Si ritiene che la facoltà di regolarizzare le violazioni versando sanzioni ridotte, gli interessi al tasso legale (prudenzialmente stimati allo 0,5%) possa rappresentare un incentivo ad utilizzare la regolarizzazione di cui al presente articolo. Pertanto, considerato che nel 2021 i contribuenti hanno ravveduto errori ed omissioni per 1.083 milioni di euro ed ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i contribuenti si avvantaggino della possibilità di versare in 8 rate trimestrali, la norma produce una perdita del gettito atteso, nel primo anno, pari 541,5 milioni di euro, ovvero pari alla metà del gettito ordinario da ravvedimento operoso atteso nel 2023, che è stimato in 1.083 milioni di euro (lo stesso importo incassato nel 2021). Tale perdita di gettito viene riassorbita nell'anno successivo, in eguale misura, quando si verificano gli effetti del passaggio al profilo agevolato con la rateazione proposta dalla disposizione.

Un ulteriore effetto da considerare attiene al versamento di un ammontare di sanzioni inferiore a quello attualmente previsto dall'istituto del ravvedimento operoso. Tale differenza - determinata in misura pari a (18 mesi/18) - è stata quantificata pari a circa 75,2 milioni; tale minore importo viene imputato con la stessa cadenza temporale già illustrata in relazione alle minori entrate (1/2 per anno).

Si stima, pertanto, un impatto sul gettito complessivo pari a -843,8 milioni di euro derivanti dalla differenza tra i maggiori incassi originati dalla regolarizzazione (867 milioni di euro = $1950 - 1.083$) e le minori entrate connesse alla riduzione straordinaria delle sanzioni dovute (75,2 milioni di euro). Tale importo va integrato in misura pari alle sanzioni connesse alla maggiore imposta, determinate applicando l'edittale sanzionatorio previsto per l'art. 10 del dichiarazione ($867 \cdot 99\% \cdot 1/18 = 43,3$ milioni di euro), e interessi allo 0,5% per 2 anni ($0,5\% \cdot 2 \text{ anni in media} \cdot 867 \text{ milioni di euro} = 8,7$ milioni di euro). Tali importi - con interessi e sanzioni per un totale di 52 milioni di euro - vanno distribuiti su 2 anni.

Nella seguente tabella si riportano in maniera analitica i calcoli sopra descritti, opportunamente distinti per

tipologia di imposta sulla base della distribuzione per imposta osservata nei ravvedimenti del 2021:

Stime in termini di cassa	2023	2024	Totale
Entrate da maggiore regolarizzazione (a)	433,5	433,5	867
di cui:			
I.D.D.	260,4	260,6	521,0
Iva	78,9	78,9	157,8
Irap	24,7	24,7	49,4
Addizionali regionali	17,0	17,0	34,0
Addizionali comunali	5,9	5,9	11,8
Altri tributi speciali	46,4	46,4	92,8
Effetti di cassa su entrate ordinarie (b)	541,5	541,5	0
di cui:			
I.D.D.	325,5	325,5	0
Iva	98,5	98,5	0
Irap	-49,8	-49,8	0
Addizionali regionali	-21,4	-21,4	0
Addizionali comunali	-7,2	-7,2	0
Altri tributi speciali	58,0	58,0	0
Effetti di cassa connessi alla riduzione sanzionatoria (c)	-37,6	-37,6	-75,2
Interessi e sanzioni (d)	26,0	26,0	52,0
Saldo (a+b+c+d)	-119,6	963,4	843,8

Valori in milioni di euro

Comuni 3-5. Le disposizioni prevedono che la regolarizzazione non è consentita per l'emergenza di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato e generalizzano che i provvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della disposizione restano validi e non è possibile chiedere il rimborso delle somme già versate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Le norme non comportano impatti finanziari

Articolo 41

(Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento)

Comuni 1-7. La disposizione si riferisce agli atti del procedimento di accertamento che possono essere definiti con il pagamento dell'imposta, di una sanzione pari a un diciottesimo di quella dovuta ovvero di quella erogata e degli interessi.

Per stimare gli effetti finanziari, conformemente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa analogica di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 119 del 2018, si confrontano il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi con la propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame. Il tasso di acquiescenza e quello di adesione medi si utilizzano per stimare l'importo complessivamente riscuotibile a cui si rinuncia (ossia una quota delle sanzioni); la propensione alla definizione si utilizza per stimare le maggiori entrate derivanti dalla definizione (e un varco aggiunti interessi e sanzioni ridotte, come stabilito dalla disposizione).

Atteso che l'analisi dei dati storici degli incassi di precedenti disposizioni analoghe hanno evidenziato la sostanziale indifferenza tra il gettito ordinario potenzialmente incassabile in assenza della definizione e il gettito potenziale derivante dalla definizione in argomento (ovvero una sostanziale indifferenza tra il tasso acquiescenza e la propensione all'adempimento, analogamente a quanto previsto nella relazione tecnica di accompagnamento della disposizione normativa di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018, si

rifine che la norma non comporti significativi impatti finanziari. Praticamente, pertanto, non si ascrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato in quanto il gettito stimato, derivante dalla definizione in argomento, ricalca tendenzialmente quello ordinario comunque riscosso.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 42

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

Commi 1-19. La definizione agevolata per gli atti del contenzioso pendente, disciplinata nell'articolo in esame, consente di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio. L'istituto ricalca la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018.

Tanto considerato, per stimare gli effetti conseguenti alla entrata in vigore della nuova disciplina della definizione agevolata del contenzioso pendente, si utilizza un metodo analogo a quello riportato nella relazione tecnica relativa alla suddetta disposizione.

La relazione tecnica di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018 utilizzava come riferimento la maggiore imposta accertata in contestazione non ancora oggetto di riscossione provvisoria (MIAC) in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo e prevedeva un tasso di adesione da applicare alla stessa.

Tutto ciò premesso, si stima che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame, possa essere ragionevolmente considerata pari al 5% del totale della maggiore imposta accertata. Questa adesione può costituire un riferimento prudenzialmente attendibile poiché è stata nei fatti confermata in sede di applicazione di provvedimenti analoghi.

La MIAC al 31 ottobre 2022 è pari a 36 miliardi di euro (importo calcolato assumendo a riferimento i periodi dal 2020 al 2022).

Riducendo, per motivi prudenziali, il predetto tasso del 5% al 3,5%, si può stimare un incasso di 1.260 milioni di euro, arrotondato prudenzialmente a 1.200 milioni, dal quale vanno detratte imposte addizionali Irpef spuntate a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente per l'8%. Le entrate prevedibili ammontano quindi a 1.104 milioni di euro. Si precisa che gli incanti che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall'Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene in anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Quanto precede trova sostegno nella circostanza che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza, nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni di attività di controllo previste ordinariamente.

Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla norma che prevede la possibilità di pagare in 20 rate trimestrali di pari importo a partire dal 30 giugno 2023. Conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio secondo quanto riportato nel seguente prospetto:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Totale ¹
Numero rate	3	4	4	4	4	-	20
Importo in milioni di euro	167,6	279,8	220,8	220,8	220,8	55,7	1.104

Articolo 43

(Conciliazione agevolata delle controversie tributarie)

Commi 1-7. La conciliazione agevolata oggetto della presente disposizione consente di definire le litigiosità pendenti alla data del 1° gennaio 2023 mediante l'introduzione di una norma che ricalca, per grandi linee, la



disciplina di cui all'articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.

L'ipotesi di definizione mediante conciliazione agevolata non impatta sulle norme del processo tributario di cui al suddetto d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto si tratta di disposizione a carattere transitorio, vigente sino alla scadenza del termine previsto per avvalersi della definizione agevolata delle controversie pendenti di cui all'articolo 42.

Per una stima degli effetti di gettito conseguenti alla entrata in vigore della disciplina in esame si calcola, in primo luogo, l'importo medio annuo riscosso da conciliazione (base di riferimento costituita dagli anni dal 2017 al 2021), pur tenendo conto della scarsa significatività degli anni successivi a causa dell'emergenza epidemiologica e della conseguente sospensione dell'attività di riscossione) che è pari a euro 304,6 milioni. Tenuto che la procedura di conciliazione in esame presenta aspetti più vantaggiosi per il contribuente rispetto all'ordinaria procedura di conciliazione (applicazione di sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge, anziché nella misura, rispettivamente, del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio) appare ragionevole prevedere un incremento delle somme riscosse attese dalla conciliazione, che prudenzialmente si stima nella misura pari al 2,5%. Tenuto conto della scarsa rilevanza dell'importo stimato, alla previsione in esame prudenzialmente non si ascrivono effetti di gettito.

Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione della misura, accertate sulla base del monitoraggio periodico effettuato dall'Agenzia delle entrate, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 44

(Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione)

Commi 1-6. La norma in esame introduce, per le controversie tributarie aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, un'ipotesi di rinuncia al ricorso per cassazione già disciplinata dall'articolo 390 codice di procedura civile.

Per stimare – adottando una tecnica prudenziale – gli effetti della misura si assumono a riferimento i soli giudizi con decisione sfavorevole al contribuente in secondo grado e a lui favorevole in primo grado e quelli in cui si sia verificata una decisione parzialmente favorevole – per entrambe le parti processuali – nei due gradi di merito. Si assume, infatti, che tali giudizi sono quelli per i quali il contribuente è ragionevolmente più interessato ad accedere all'istituto in parola, in quanto maggiore è la probabilità di un esito per lui sfavorevole del giudizio inordinato in Cassazione.

In base ai criteri prescelti, alla data del 31 ottobre 2022, dalle basi dati dell'Agenzia risultano pendenti in Cassazione controversie per un valore complessivo pari a circa 13,8 miliardi di euro.

Sulla base dei dati relativi ad ottobre 2022, la percentuale di vittoria in Cassazione per l'Amministrazione finanziaria è pari all'80% circa (media dell'ultimo triennio riferita agli importi decisi favorevolmente per l'Agenzia rispetto al totale degli importi contestati).

Ciò posto, considerato che la propensione alla definizione di una controversia è generalmente maggiore per le controversie più datate, in specie per quelle in cui il contribuente ha già registrato un esito sfavorevole non definitivo oppure, in base agli orientamenti giurisprudenziali affermati dopo l'instaurazione del giudizio, può prevedere un probabile esito a lui sfavorevole, è ragionevole stimare un incremento della riscossione pari al 2,9% che, prudenzialmente, viene ridotto all'1,5% per tener conto – oltre che dell'ulteriore misura definitiva di cui all'articolo 5 della legge 21 agosto 2022, n. 130 – anche della vetustà nelle controversie e della circostanza secondo cui un rilevante numero dei contenziosi riguarda soggetti che nel frattempo potrebbero essere diventati insolventi. In ragione di tali considerazioni, l'incremento del gettito complessivo stimabile – ulteriore rispetto agli incassi ordinariamente attesi – è pari a 165,6 milioni di euro (165,6 milioni è il risultato che si ottiene applicando la percentuale dell'1,5% all'80% di 13,8 miliardi di euro). Si ascrive tale incremento al solo anno 2023, considerato il pagamento in un'unica soluzione.

Articolo 45

(Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamenti con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale)

Commi 1-3. La disposizione consente di regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute alla data di entrata in vigore della norma e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione.

Si ritiene che la disposizione possa produrre effetti positivi di gettito, derivanti dai versamenti conseguenti alla regolarizzazione degli omessi o carenti versamenti di cui al comma 1, che è ragionevole presumere superiori ai minori introiti derivanti dalla mancata applicazione di interessi e sanzioni.

Tuttavia, in considerazione della manifestata bassa propensione all'adempimento, seppure in condizioni di favore, da parte della platea dei possibili destinatari della misura, prudenzialmente, alla disposizione in esame non si iscrivono maggiori entrate per il bilancio dello Stato.

Articolo 46

(Stalcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

Commi 1-6. Per la quantificazione degli impatti della disposizione di stalcio (annullamento) dei debiti di importo residuo, alla data entrata in vigore della presente disposizione, fino a mille euro — comprensive di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni — risultanti dai singoli carichi affidati dagli enti creditori all'Agente della riscossione dal 2000 al 2015, previsto dal comma 1, si è proceduto a stimare gli effetti considerandi:

- l'effetto negativo derivante dallo stalcio dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi progressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018);
- l'impatto negativo sulla riscossione ordinaria da ruolo (compresa quella conseguente a piani di rateizzazione concessi ai sensi dell'art. 19 del d. P. R. n. 602 del 1975) derivante dall'annullamento dei singoli carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015, per i quali era ancora in essere un'aspettativa di riscossione.

Si precisa che i carichi di importo residuo fino a mille euro affidati dal 2000 al 2015 sono già stati oggetto di un analogo precedente intervento normativo che ne ha previsto lo stalcio (Articolo 4 del DL n. 119/2018) al quale si è altresì aggiunto lo stalcio di quelli di importo residuo fino a 5.000 euro di cui all'Articolo 4 del decreto legge n. 41 del 2021. Pertanto, per i carichi affidati in tale periodo temporale (dal 2000 al 2015), gli effetti dell'attuale disposizione di annullamento risultano marginali in quanto relativi ai soli carichi il cui importo residuo è sceso sotto la soglia di importo di mille euro successivamente ai precedenti interventi.

Ciò premesso, con riferimento all'effetto negativo derivante dall'annullamento dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, per i quali sono ancora in corso i pagamenti relativi alle misure agevolative di definizione dei carichi progressi (c.d. "Rottamazione-ter" prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018), le cui ultime scadenze di pagamento scaddero nel corso del 2023 (28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2023), è stato preso a riferimento il valore residuo dei piani in essere e stimata la quota parte relativa alle cd. "partite di ruolo" il cui importo residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, risulta inferiore alla soglia di 1.000 euro.

Con riferimento invece all'impatto negativo sulla riscossione ordinaria della disposizione in argomento, la stima della flessione, che tiene anche conto del periodo di sospensione previsto dal comma 2 e delle specifiche esclusioni previste dal comma 5, è stata determinata considerando la cd. Curva di riscossione attesa, basata sull'analisi storico-statistica, dei crediti affidati dal 2000 al 2015 nonché del peso della componente di tale riscossione relativa ai singoli crediti di importo residuo fino a mille euro. È stato inoltre considerato il beneficio della maggior efficacia dell'azione di riscossione operativa dell'agente della riscossione in quanto l'annullamento dei carichi ricadenti nel perimetro della disposizione consentirà allo stesso agente di concentrare le proprie attività di recupero su crediti più recenti, per i quali l'aspettativa di

riscossione risulta più alta o, comunque, sui crediti di importo residuo maggiormente elevato.

Inoltre, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla Relazione Tecnica di accompagnamento alla Legge n. 234/2021 (Articolo 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano alzata nella relazione del relativo rd, Agglo da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'Articolo 1, commi da 14 al 23, della Legge n. 234/2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

Infine, con riferimento al rimborso, previsto dal comma 3, delle spese di notifica della cartella di pagamento di cui all'Articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 e di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, diverse da quelle di cui all'Articolo 4, comma 1, del DL n. 116/2018 e all'Articolo 4, comma 4, del DL n. 41/2021, annullate ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento, la stima dei crediti, non ancora liquidati dagli enti, riferibili al rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e delle procedure esecutive già svolte dall'Agente della riscossione sulle quote, erariali e non, che saranno oggetto di annullamento, risulta pari a circa 285 milioni di euro; per tale importo è stato previsto il rimborso a carico dello Stato in 10 rate annuali di pari importo dal 2023 al 2032.

Gli impatti sopra delineati sono riepilogati nella seguente tabella.

Totale in milioni di euro											
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	TOT
Impatto su entrate stese da Rottamazione Ter	-127,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,9
Impatto su riscossione ordinaria	-33,6	-47,4	-42,7	-28,6	-42,0	-59,7	-59,8	-19,9	-15,5	-6,6	-325,6
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-181,5	-47,4	-42,7	-28,6	-42,0	-59,7	-59,8	-19,9	-13,3	-6,6	-451,5
<i>di cui</i>											
Erariali	-33,6	-47,4	-42,7	-28,6	-42,0	-59,7	-59,8	-19,9	-13,3	-6,6	-344,8
Extra-erariali	-147,9	-47,4	-42,7	-28,6	-42,0	-59,7	-59,8	-19,9	-6,6	-6,6	-106,7
Altri enti	-49,3	-37,9	-34	-27	-33,3	-36,2	-30,7	-34	-3,6	1,8	-122,0
Minore quota a copertura dei costi del bilancio dello Stato (agglo di riscossione)	-7,2	-1,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,1	0,0	0,0	0,0	-9,7
Rimborsi spese proc. esecutive e diritti di notifica a carico dell'erario	-25,5	-28,5	-28,5	-28,5	28,5	-28,5	-28,5	-28,5	-28,5	28,5	-285,0

Articolo 47

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022)

Commi 1-22. Le disposizioni prevedono la definizione agevolata (cd. "Rottamazione-quotas") dei carichi residui – non annullati dalla legge – affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022, mediante pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall'ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Per le scadenze di pagamento si prevede la corrisposizione delle somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 18 rate (la prima e la seconda, ciascuna di

importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio 2023 e il 30 novembre 2023 e le restanti 16, ciascuna pari al 5 per cento delle somme complessivamente dovute, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 al 2027).

Nel caso di pagamento integrale si prevede il tasso di interesse nella misura del 2 per cento annuo.

Vengono, altresì, disciplinate le fasi operative, quelle di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata nonché le situazioni particolari relative al perimetro applicativo della disposizione.

In particolare, di rilievo per la quantificazione degli impatti finanziari della disposizione:

- si esclude dalla definizione agevolata alcune specifiche tipologie di carichi;
- con riferimento ai carichi contenenti sanzioni amministrative relative a violazioni del Codice della strada, il contribuente può estinguere tali carichi senza corrispondere gli interessi, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1998, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
- si consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in precedenti dichiarazioni di adesione alle rettificazioni (compresa la cd. "Rottamazione-ter" prevista dal DL n. 119/2018) o al "saldo e stralcio" di cui all'articolo 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione.

Ciò premesso, per la quantificazione degli impatti della disposizione, sono stati considerati:

- l'effetto derivante dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei contribuenti con carichi residui, non annullati dalla legge, rientranti nei piani di pagamento ancora in corso relativi alla cd. "Rottamazione-ter" prevista dal DL n. 119/2018 che ha interessato i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2006 al 2017;
- il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata (cd. *Rottamazione-quater*);
- la perdita di riscossione ordinaria conseguente all'adesione alla nuova misura agevolativa.

Con riferimento all'impatto sui pagamenti ancora attesi dai piani di pagamento della cd. "Rottamazione-ter", è stato in primo luogo stimato che, a seguito della maggiore agevolazione concessa dalla nuova misura e della possibilità di avvalersi nuovamente di un piano di pagamento più esteso rispetto a quello in corso per il versamento degli importi ancora dovuti, rideterminati ai sensi delle nuove disposizioni, almeno il 50% degli incassi ancora attesi per le rate in scadenza nell'anno 2023 confluisca nel nuovo istituto di definizione agevolata ("Rottamazione-quater").

In secondo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiscono alla nuova misura agevolativa, considerando le scadenze di pagamento previste dal comma 2. La stima di questo componente è stata effettuata sulla base:

- della situazione del magazzino dei carichi ancora da riscuotere affidati dagli enti tra il 2000 e il 30 giugno 2022, non oggetto degli annullamenti previsti dalla legge e rientranti nell'ambito applicativo della disposizione, considerando, quindi, le esclusioni previste dal comma 15;
- degli indici di adesione registrati nell'ambito dell'ultima edizione della cd. "Rottamazione-ter", differenziati rispetto all'anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti).

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- per i ruoli dal 2018 al 30 giugno 2022, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. "Rottamazione-ter", è stato forfaitariamente incrementato per considerare il maggiore vantaggio per il contribuente concesso dalla nuova misura agevolativa rispetto a quelle precedenti le quali, a differenza della nuova disposizione, non prevedevano l'addebito degli interessi iscritti a ruolo e dell'aggio maturato a carico del contribuente;
- per i ruoli affidati dal 2000 al 2017, invece, il tasso di adesione è stato forfaitariamente abbattuto in considerazione del fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata.

Nella tabella seguente sono riportate le grandezze di riferimento che ricomprendono gli ulteriori incassi derivanti dalla possibilità, prevista dal comma 19, di accedere alla nuova misura agevolativa da parte dei

...

Impendimenti	-256,2	-306,6	-336,9	-377,3	-406,1	-417,7	-349,4	-269,2	-97,3	-24,1	-4.442,2
Prodotto	-494,7	-409,4	-373,5	-358,7	-249,2	-218,2	-170,2	-159,4	-34,6	12,2	-2.271,1
TOTALE Impatto sulle entrate da elezione rioli	-750,9	-716,0	-710,4	-736,0	-655,3	-635,9	-519,6	-428,6	-131,9	-12,9	-6.713,3
Ente	384,2	28,5	418,7	466,8	512,8	610,8	490,6	312,4	142,2	-57,0	-510,4
Enti provinciali	-266,6	40,6	192,4	321,9	595,1	-437,7	-340,4	-216,9	-97,3	-24,2	-375,1
Altri enti	133,3	30,7	145,2	152,0	175,5	218,8	-170,2	129,4	45,6	-12,2	107,5

Altre quote (legge di revisione e copertura degli usi a carico del bilancio dello Stato per la cancellazione degli usi di finanziamento del servizio nazionale della riscossione (L. 214/2002 - Articolo 3 - comma 14 al 2))	125,2	67,3	71,8	70,3	71,4	7,4	1,6	0,8	0,0	0,0	-364,4
--	-------	------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	--------

Il comma 22, che consente agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali di ripianare in cinque esercizi e in quote costanti il disavanzo derivante dalla cancellazione dei propri crediti determinata dall'applicazione dell'articolo 46 e del presente articolo, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto il ripiano pluriennale dell'eventuale disavanzo degli enti territoriali derivante dalla cancellazione dei propri crediti non amplia la capacità di spesa degli enti.

Articolo 48

(Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità)

Comma 1. Alle disposizioni contenute nel presente articolo non si ascrivono effetti finanziari, in quanto esse si limitano a rimodulare i termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità, prevedendo un differimento delle prime scadenze attualmente previste, al fine di adeguarle ai tempi di chiusura della nuova misura di definizione agevolata e, al contempo, bilanciando gli effetti di tale differimento con una contrazione del calendario complessivo dei termini di invio delle comunicazioni di inesigibilità afferenti ai carichi consegnati negli anni 2000-2002 e introducendo, contemporaneamente, la possibilità, al fine di "smaltire" il magazzino pregresso, di presentare anticipatamente le comunicazioni di inesigibilità dei carichi per i quali si ritiene non sussistano prospettive di riscossione.

In tale contesto, tenuto conto che per stabilire le modalità di erogazione dei rimborsi all'agente della riscossione delle spese di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2000 (concernenti le procedure esecutive effettuate dall'anno 2000 all'anno 2010) è prevista l'emissione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (cfr. Articolo 1 comma 684, secondo periodo) e che tale decreto dovrà prevedere la corresponsione delle predette spese in quote costanti, tenendo conto dei tempi massimi entro i quali trasmettere le relative comunicazioni di inesigibilità, la presentazione anticipata di alcune comunicazioni di inesigibilità (ossia, quelle riferite a carichi per i quali si ritiene non sussista più alcuna prospettiva di riscossione) non avrà effetto sulle tempistiche dei rimborsi a carico degli enti creditori che rimarranno ancorate ai predetti termini massimi di trasmissione. Per quanto attiene ai rimborsi delle spese relative alle procedure esecutive effettuate a decorrere dall'anno 2011, l'articolo 17 del D.Lgs. n. 112/1999 ha previsto che quelle maturate in ciascun anno solare sono rimborsate entro il 30 giugno dell'anno successivo e le stesse spese vengono, pertanto, rimborsate per tempo, indipendentemente dalla data di presentazione della comunicazione di inesigibilità. Anche in relazione a tali spese, quindi, le disposizioni in commento non determinano effetti finanziari.



Capo IV Altre misure fiscali**Articolo 49****(Modifiche all'articolo 162 del DPR 917 del 1986 per l'implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exception)**

Comma 1. La norma interviene sulla nozione di stabile organizzazione domestica recata dall'articolo 162 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), al fine di rendere certa, al ricorrere di determinate condizioni, la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento nell'ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, agiscono per suo conto i gestori degli investimenti ("asset manager"), tramite soggetti che svolgono attività di "investment managing".

Sotto il profilo finanziario la misura è suscettibile di determinate effetti positivi produttivamente non stinca.

Articolo 50**(Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)**

Commi 1 e 2. Le assunzioni autorizzate con la disposizione riguardando il personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari prevista dal nuovo sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal CCNL 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali. Tra questi potranno essere ricomprese anche le "figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche" di cui all'articolo 4, comma 1-quinquies, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, da reclutare in deroga alla previsione del c.d. concorso unico.

In base al proprio Regolamento di amministrazione, l'Agenzia delle entrate assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d'esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La durata del tirocinio è di sei mesi, si ne prevede l'inizio a maggio 2023, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista, invece, a gennaio 2024.

La norma comporta maggiori oneri per la finanza pubblica quantificati in euro 48.165.000 per l'anno 2023 e in euro 191.840.220 a decorrere dall'anno 2024.

Gli oneri assunzionali sono stati calcolati tenendo conto del costo annuo per un tirocinante, pari ad euro 19.500, e, per un neo assunto dell'Area dei Funzionari, pari a € 49.189,80 comprensivo del trattamento accessorio, conte di seguito dettagliatamente rappresentate.

Anno	Bandi CCNL 2019-2021	VC 2022-2024	Indirizzo	Personale assunibile (art. 49 quinquies)	Tiratura	Onere (euro in M€)			Tiratura	Tiratura in percentuale (art. 49 quinquies)	Ripartizione per categoria (art. 49 quinquies)
						2023	2024	TOT			
2023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	28,5	28,5	56,0	100,0	100,0	48.165,000

La tabella che segue riporta la suddivisione dei costi nell'anno 2023 e nell'anno 2024:

TIPOLOGIA DI PERSONALE	ANNO	
	2023	2024
Unità di personale da impiegare in tirocinio (nei mesi) (1)	5.250	-
Unità di personale da assumere ogni anno a tempo indeterminato	-	3.900
Spesa complessiva annua	euro 48.165.000 (2)	euro 191.840.220 (3)

(1) Al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso, in modo da tener

contiene sia del tasso di abbondanza fisiologica riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione concessa alla prova finale al termine del tirocinio.

(2) Imposto calcolato dal costo di 2.970 milioni annui per semestre (€ 19.000,7 x 2.000).

(3) Impatto del costo per un anno di 5.960 funzioni assenti a tempo indeterminato da 1° gennaio 2024 (€ 49.189,80 x 1.000).

Articolo 51

(Ulteriori disposizioni in materia fiscale)

Comma 1. La disposizione prevede un aumento dell'imposta dovuta sulle riserve matematiche dei rami vita dall'attuale 0,45 per cento alle 0,50 per cento a partire dall'anno 2023.

In base ai dati di gettito provati dalla elaborazione del modello di versamento anticipo F24 per l'anno di discussione 2022, il gettito della imposta sulle riserve, con aliquota dello 0,45, è di circa 2.970 milioni di euro.

In base ai dati evidenziati l'incremento dallo 0,45% allo 0,50% produrrebbe un gettito pari a circa 3.300 milioni di euro; il maggior gettito ad aliquota dello 0,50% sarebbe quindi pari a circa 330 milioni di euro dal 2023.

Tuttavia, la Legge di stabilità 2013 (n. 228/2012) ha introdotto un meccanismo automatico di "cap" al fine di limitare il pagamento dell'imposta nel caso in cui il credito d'imposta non ancora recuperato ecceda una data percentuale delle riserve matematiche iscritte nel bilancio d'esercizio.

Analizzando l'andamento delle riserve, si evince un incremento dal 2017 al 2021 del 24%, notevolmente superiore all'aumento dell'imposta versata per il medesimo periodo pari all'8%.

Si ritiene prudenziale, pertanto, ridurre il maggior gettito teorico stimato a un terzo del suo valore, giungendo alla stima di un maggior gettito di 110 milioni di euro per l'anno 2023.

L'imposta in oggetto rappresenta un acconto e quindi un credito utilizzabile a compensazione di altre imposte. Pur nella consapevolezza che tale credito non sarà utilizzato, tenendo conto dei crediti accumulati dalle imprese assicurative, il maggior gettito stimato viene prudenzialmente ridotto del 10% negli anni successivi al 2023.

Pertanto, si stima che la norma comporti i seguenti effetti finanziari:

	2023	2024	2025	dal 2026
Imposta aliquota da 0,45% a 0,50%	+110,0	+99,0	+99,0	+99,0

In milioni di euro

TITOLO IV

Lavoro, famiglia e politiche sociali

Capo I Lavoro e politiche sociali

Articolo 52

(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)

Comma 1. Da un'analisi dei dati relativi agli esoneri dello 0,8% già comunicati dalle aziende per i lavoratori dipendenti del settore privato (primi 8 mesi del 2022) e per gli operai agricoli (prime semestri 2022) è risultato che tali dati sono in linea, se proiettati per l'intero anno 2022, con quanto stimato nella relazione tecnica relativa all'articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, mentre per i dipendenti pubblici non sono ancora disponibili dati relativi all'esonero dello 0,8%.

Ciò premesso, ai fini della valutazione degli effetti finanziari della presente norma, sono state utilizzate le stesse basi tecniche già considerate nella relazione tecnica di cui all'art. 1, comma 121, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) e relative alla distribuzione per classe di importo della retribuzione mensile dei dipendenti del settore privato e del settore pubblico nell'anno 2019. La disposizione analogamente a quanto già previsto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 115 del 2022 per il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2022, intende confermare e rafforzare anche per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre

2023, la misura già adottata dall'articolo 1, comma 131, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2022), che ha previsto, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari allo 0,8 per cento.

In particolare, la disposizione in esame, in via eccezionale, aumenta tale percentuale di 1,2 punti percentuali dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per un esonero complessivo pari al 2%, applicato anche sulla tredicesima mensilità e i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, fermo restando il limite retributivo mensile di 2.692 euro, incrementando l'esonero contributivo di un ulteriore punto percentuale (per un esonero complessivo di tre punti percentuali) per le retribuzioni pari o inferiori a 1.538 euro mensili.

Dalla disposizione derivano gli effetti finanziari sottoindicati determinati in coerenza con le medesime basi tecniche adottate in sede di legge n. 234/2022.

	valori in milioni di euro)								
	54%			FABBISOGNO			VOLGIMENTO NETTO		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Meno entrate contributive				-4.087,0	-4.065,0		-4.013,0	-155,0	
Maggiori spese	4987,0	3.465,0							
Effetto fiscale netto	1.466,0	250,0		1.466,0	367,0		1.733,0	0,0	
Effetto sul salire complessivo	3.521,0	789,0	0,0	3.521,0	-799,0	0,0	4.185,0	-155,0	0,0

Articolo 53

(Disposizioni sul trattamento di pensione anticipata flessibile)

I commi 1 e 2 consentono, per il solo 2023, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni Inas, escludendo conseguentemente tutte le casse professionali. Analogamente a 62-38 (c.d. Quota 100, per i soggetti che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021) e 64-38 (c.d. Quota 102, per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022) anche per 62-41 (c.d. Quota 101), dalla decorrenza del trattamento scatta un diritto di esenzione reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (Articolo 67 c. 1 lett. l TUIR).

Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023. Gli iscritti del comparto privato e autonomo che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023. I dipendenti pubblici che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima del 1° agosto 2023. Si applicano, in materia di preavviso minima, le regole di pensionamento del settore sanitario; si applicano inoltre, sempre per pubblici dipendenti, le regole per l'erogazione del FER/FEF già previste per la c.d. Quota 100 e la c.d. Quota 102 (Articolo 25 del d.l. n. 4/2019) al fine di evitare l'insorgenza di nuovi e maggiori oneri.

E' altresì previsto che la pensione anticipata in esame possa essere erogata per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo INPS (pari in via provvisoria per il 2023 a circa 36.643 euro).

Sulla base della stima dei potenziali soggetti interessati, di cui distribuzione comunque preferenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, derivano i seguenti maggiori oneri che tengono conto anche degli oneri per anticipo di FER per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti nei quali la prestazione è a carico della finanza pubblica.

Anno	Maggior numero di pensionati alla fine dell'anno (migliaia di unità)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)	Oneri(+)/risparmi(-)
		previdenziali	TFR	TFR	oneri complessivi
		(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)	(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)
2023	41,1	451,5	180,0	100,0	171,6
2024	19,1	1.219,5	-499	-97,3	1.122,0
2025	40	476,7	-95,5	-78,6	401,1
2026	0,0	-52,1	-14,5	-11,1	-63,2

Comma 3 Dalla disposizione, diretta a sopprimere quanto previsto dai commi 89 e 90 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 deriva una minore spesa di 187,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 180,6 milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 54

Incentivi al trattamento in servizio dei lavoratori

Commi 1 e 2 La disposizione prevede che i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2023 possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore.

E' altresì previsto che le modalità di attuazione della disposizione siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Sulla base della stima di adesione di circa 6.500 soggetti che risulta prudenziale, anche in considerazione alle valutazioni effettuate in materia di costi per anticipo del pensionamento con la maturazione dei requisiti in esente, derivano le seguenti minori entrate contributive, parimenti valutate prudenzialmente in relazione alle possibili tipologie di soggetti che possono aderire.

Il profilo fiscale è computato nel differenziale tra il profilo a normativa vigente e sulla base della disposizione in esame.

(valori in milioni di euro)

Anno	(- effetti negativi per la finanza pubblica, + effetti positivi per la finanza pubblica)						
	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	effetto fiscale tardivo	Minori entrate contributive al netto effetti fiscali	Minore spesa previdenziale al lordo euro	effetto fiscale tardivo	Minore spesa previdenziale al netto euro	Effetti complessivi
2023	-13,8	3,4	-10,4				-10,4
2024	-24,7	2,9	-21,8				-21,8
2025	-8,5	-2,7	-11,2	1,2	-0,4	2,8	-10,4
2026	0	8,2	0,2	2,4	-0,8	1,6	1,9



Articolo 55**(Ape sociale)**

Comma 1 La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2023 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale. Tenuto conto degli elementi di monitoraggio disponibili per l'applicazione della misura in esame per gli anni precedenti e per il 2022, si stima un accesso per il 2023 di 20.000 soggetti, in parziale crescita rispetto a quanto riscontrato per l'anno 2022 (a sua volta in crescita rispetto agli accessi del 2021). Ciò in quanto per il 2022 risulta ancora significativamente operante l'accesso al pensionamento anticipato con i requisiti minimi per i soggetti che hanno maturato 62 anni e 38 anni di contributi nel 2021 per effetto del regime delle decorrenze (quindi con età anche inferiori a quelle per l'accesso alla prestazione in esame).

Pertanto da tale proroga deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2023, derivandone i seguenti maggiori oneri.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
-134	260	-235	-175	100	-8	0	0	0	0

Dall'attività di monitoraggio specifica degli accessi negli anni precedenti è possibile riscontrare una minore esigenza finanziaria per tali accessi pari a 70 mln di euro per l'anno 2023 e 40 mln di euro per l'anno 2024. Pertanto, l'incremento necessario della relativa autorizzazione è rideterminato in: 64 mln di euro per l'anno 2023, 170 mln di euro per l'anno 2024, 235 mln di euro per l'anno 2025, 175 mln di euro per l'anno 2026, 100 mln di euro per l'anno 2027 e 8 mln di euro per l'anno 2028.

Articolo 56**(Opzione donna)**

Comma 1 L'articolo 16 del dl 4/2019 ha ripreso la possibilità di optare per il regime sperimentale (precedentemente chiuso alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi (almeno 35 anni) entro il 31 dicembre 2018, indipendentemente dal momento della decorrenza della pensione che dovrà comunque avvenire successivamente a tale data. In particolare, la norma al comma 1 indica i seguenti requisiti anagrafici:

- almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti;
- almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome.

Il regime delle decorrenze prevede un differimento pari a 12 mesi (18 per le lavoratrici autonome) dalla maturazione del requisito.

Successivamente, l'articolo 1 comma 476 della Legge 160/2019 ha esteso l'esercizio del diritto all'opzione prorogando i termini per la maturazione dei requisiti previsti dal dl 4/2019 fino al 31 dicembre 2019. Infine, l'articolo 1 comma 556 della Legge 178/2020 ha esteso il diritto all'opzione per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2020.

Infine, la legge n. 244/2021 all'articolo 1, comma 94, ha esteso la misura ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l'articolo 1 comma 9 della l. 243/2004 consentiva di accedere al regime sperimentale alle lavoratrici che maturavano i requisiti minimi e la decorrenza entro il 31.12.2015.

Si osserva che la proroga del regime sperimentale concessa dalla L. 205/2015 aveva le seguenti peculiarità:

- i requisiti anagrafici e contributivi rimanevano inalterati rispetto alla normativa originaria;
- veniva consentito il pensionamento anche a coloro che avevano maturato il requisito precedentemente al 1° gennaio 2015, ma che per effetto del regime delle decorrenze sarebbero usciti a partire dal 1° gennaio 2016;
- l'eliminazione della speranza di vita scattata nel 2013 (tre mesi) incrementava di un quarto la generazione delle lavoratrici che maturavano il diritto alla maturazione del solo requisito di età (avendo già maturato il requisito di anzianità).

La proteggi introdotto dal dl. 4/2019, così come modificato dalla Legge 160/2019 ha invece le seguenti caratteristiche:

- il requisito contributivo è inalterato mentre il requisito anagrafico è incrementato di un anno;
- viene consentito il pensionamento a coloro che maturano il requisito anagrafico e contributivo nei periodi compresi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2019;
- il regime delle decorrenze ed il sistema di calcolo della prestazione sono quelli previsti dall'articolo 1 comma 9 della L. 243/2004.

Complessivamente si può stimare dall'inizio dell'introduzione della possibilità di pensionamento in esente, dapprima sperimentale e poi oggetto di successive proroghe e ampliamenti e in particolare con la misura di cui al DL n. 4/2019, un accesso al pensionamento per circa 180.000 lavoratrici con conseguente onere pensionistico e previdenziale a carico della finanza pubblica per l'accesso al pensionamento in via significativamente anticipata con i relativi riflessi in termini di abbassamento della complessiva età media di accesso al sistema pensionistico. Limitando il campo di osservazione alla misura di cui all'articolo 16 del DL n. 4/2019 e relative proroghe si è riscontrato un accesso al pensionamento all'età media di 60 anni e un anticipo dello stesso in media di 53 mesi rispetto ai requisiti di accesso al pensionamento ordinari.

La norma estende l'ammissione al beneficio anche alle lavoratrici che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 mediante, rispetto alle misure e proroghe precedenti, una selezione dei beneficiari che opera su due piani concorrenti:

- riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:
 - a) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti e mancanti;
 - b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
 - c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da impresa per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- modifica del requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022, che viene elevato a 40 anni con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c)

È confermato il regime delle decorrenze già applicato per le precedenti proroghe che comporta per le lavoratrici a turnone che la prima decorrenza utile sia il 1° agosto 2023 e potendo uscire nel corso del primo anno solamente le lavoratrici che hanno maturato il requisito nei primi cinque mesi dell'anno 2022. Per le lavoratrici dipendenti il posticipo della data di maturazione dei requisiti è di almeno 12 mesi. Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi, con il dettaglio delle singole voci di costo.



Maggiore spesa per le lavoratrici dipendenti del settore privato, pubblico e autonomo che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2023

Anno	Maggiore spesa per pensioni da fine dell'anno (mil.)	Onere (+)		Grati (-)		Onere (-) (risparmio (-) Totale (mil. €)
		Iniziativa 6 (-) (-) Pensionari (solo il fondo degli effetti fiscali)	Totale (+)	Iniziativa 6 (-) TFS (mil. €)		
				lordo fisso	netto fisca	
2023	7,9	70,8	0	0	20,8	
2024	4,5	57,9	0	0	57,9	
2025	5,1	77,1	22,1	18,3	95,4	
2026	4,3	77,2	27	22,9	99,6	
2027	2,6	67,4	18	14,9	75,3	
2028	2,3	32,6	0,6	0,3	38,1	
2029	2,4	13,1	-0,9	-0,7	11,4	

Articolo 57

(Proroga dell'esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli ed esonero contributivo per l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza)

Commi da 1 a 3 La disposizione, prevede che, al fine di promuovere l'inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del DL n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico. L'esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. L'esonero in esame è alternativo all'esonero di cui all'articolo 8 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Sulla base di informazioni di carattere amministrativo si ipotizza un numero di assunzioni pari a 30.000 soggetti e tenuto conto della specificità dei medesimi un onere medio per esonero contributivo al lordo fiscale pari a 4.000 euro derivandone i seguenti effetti finanziari.

(- effetti negativi per la finanza pubblica e effetti positivi per la finanza pubblica)
valori in mil. euro

	2023	2024	2025	2026
onere esonero contributivo al lordo effetti fiscali	-60	50	0	0
onere esonero contributivo al netto effetti fiscali	-60	-37	14	-10

Comma 4 La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la proroga dell'esonero

contributivo di cui all'articolo 1, commi 10-15, della L. 178/2020, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L'esonero sopra descritto, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero in esame si applica anche alle assunzioni effettuate con contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lett. b) e c) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il diritto all'esonero è previsto per i datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né precedentemente nei sei mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

A normativa vigente, l'esonero strutturale giovani ai sensi dell'art. 1, co. 100 e ss. Della L. 205/2017 prevede l'esonero contributivo del 50% con il limite di 3.000 euro annui per i tre anni successivi all'assunzione o tempo indeterminato di un giovane fino a trenta anni di età (solo per il triennio 2018-2020 l'età è elevata a trentacinque anni). L'incentivo è riconosciuto a condizione che il lavoratore non abbia avuto contratti a tempo indeterminato precedentemente all'assunzione.

Dagli archivi INPS emerge che per l'anno 2021 il numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età nelle regioni del centro-nord è stato pari a 111.660, mentre la platea di nuove assunzioni nelle regioni del Sud sopra elencate è stata pari a circa 59.300.

Dalle osservazioni dei primi sei mesi 2022 si rileva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea complessiva di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2022 pari a 200.000 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e 78.000 apprendisti.

Sono state considerate inoltre le componenti di giovani assunti tra trentuno e trentacinque anni di età non previste a normativa vigente.

Di seguito è riportata la platea considerate ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in esame:

Giovani NORD 0-30	158.000
Giovani NORD 31-35	15.000
Giovani SUD 0-30	25.000
Giovani SUD 31-35	2.000
Totale giovani	200.000
Apprendisti NORD	67.000
Apprendisti SUD	11.000
Totale apprendisti	78.000
Totale assunzioni	278.000

Per i giovani con una età fino a 30 anni è stato stimato un maggior onere annuo di esonero contributivo pro-capite differenziale rispetto alla normativa vigente pari a circa 3.300 euro al NORD e 2.310 al SUD (su base mensile pari a circa 254 euro al NORD e 178 euro al SUD).

Per i giovani con una età compresa tra 31 e 35 tale il maggior onere rispetto alla normativa vigente è stato calcolato ipotizzando un esonero contributivo pro-capite pari a 6.000 euro al NORD e 4.200 euro al SUD (su base mensile pari a circa 463 euro al NORD e 325 euro al SUD).

La retribuzione media mensile degli apprendisti è pari a 1.500 euro con un'aliquota contributiva a carico del

distate di lavoro pari al 10%.

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente comma sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di giovani under 36 anni formalizzate nell'anno 2023

(... effetti positivi per la finanza pubblica, ... effetti negativi per la finanza pubblica.)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Maggiori oneri ai lordi effetti fiscali			Effetti fiscali	Maggiori oneri al netto degli effetti fiscali
	Giovani regioni Centro-Nord	Giovani regioni Sud	Totale		
2023	-287,8	-31,5	-319,3	0,0	-319,3
2024	-711,0	-77,7	-788,7	124,8	-663,9
2025	-742,1	-81,1	-823,2	257,0	-566,2
2026	-454,3	-78,3	-532,6	194,9	-337,7
2027	-33,3	-52,0	-85,3	75,7	-9,6
2028	0,0	-4,2	-4,2	-32,4	-36,6
2029	0,0	0,0	0,0	-12,1	-12,1
2030	0,0	0,0	0,0	-3,7	-3,7
2031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Comma 5 La disposizione prevede, per le assunzioni effettuate nell'anno 2023, la concessione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, cc. 16-19, l. 178/2021, nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Al fine del diritto al lavoro le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto.

A normativa vigente il bonus assunzione deve essere istituito con la legge n. 92/12, all'art. 4, commi da 8 a 11 stabilisce un esonero contributivo per il datore di lavoro (con esclusione dei lavoratori domestici) in caso di assunzione di donne:

- prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi se residenti nelle regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (ad esempio, Calabria, Puglia, Sicilia, Campania, Basilicata), e con una professione ovvero di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere, superiore al 25% (individuata di anno in anno con apposito decreto dei ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e da quello dell'economia e delle Finanze);
- ovvero prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

- ovvero disoccupate da oltre 12 mesi con almeno 50 anni di età, ovunque residenti.

Il beneficio per il datore si concretizza nella riduzione dell'aliquota contributiva a suo carico nell' misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato. Nel dettaglio, l'agevolazione sarà per 12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato; 18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.

Dagli archivi INPS emerge che, nell'anno 2021, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 37.300.

Dalle rilevazioni sui dati dei primi sei mesi 2022 si osserva un raddoppio del numero delle assunzioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per tener conto di tale incremento, non conoscendo allo stato attuale l'andamento delle assunzioni degli ultimi mesi 2022, si è ipotizzata una platea di potenziali beneficiari dell'esonero in esame per l'anno 2023 pari a 80.000 lavoratrici ripartita nelle seguenti tipologie:

Donne TO NORD	28.200
Donne TO SUD	23.200
Donne TI NORD	15.700
Donne TI SUD	12.900
Totale	80.000

Il contributo medio annuale differenziale rispetto alla normativa vigente è stato stimato in 2.310 euro per le assunzioni al NORD e 1.620 al SUD (su base mensile 178 euro al NORD e 125 euro al SUD).

L'onere è stato stimato fissando la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2023, ipotizzando la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e considerando le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente comma sono riportate nella tabella seguente:

Maggiori oneri derivanti dall'esonero contributivo totale a carico dei datori di lavoro per assunzioni di donne formalizzate nell'anno 2023

(= effetti positivi per la finanza pubblica - effetti negativi per la finanza pubblica)
(in valori in miliardi di euro)

Anno	Maggiori oneri al lordo effetti fiscali				Effetti fiscali	Maggiori oneri netti degli effetti fiscali
	regioni del centro-nord	del sud	regioni del nord	Totale		
2023	-39,4		-22,7	-62,1	0,0	-62,1
2024	-60,1		-39,9	-100,0	14,3	-84,7
2025	-16,7		-6,2	-16,9	32,6	15,7
2026	-6,3		-0,2	-0,5	-10,9	-11,4
2027	0,0		0,0	0,0	-2,5	-2,5
2028	0,0		0,0	0,0	6,1	-0,1
2029	0,0		0,0	0,0	6,0	0,0
2030	0,0		0,0	0,0	6,0	0,0
2031	0,0		3,0	3,0	0,0	0,0
2032	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Comma 6 La disposizione prevede che l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo sia condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Comma 7 La disposizione prevede anche per il 2023 la misura di cui all'articolo 1, comma 503 della legge n. 160/2019, che prevede in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero contributivo di cui in premessa è disciplinato dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 1, commi 344 e 345, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017), con il quale è stata introdotta questa agevolazione per le nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2017 e per quelle dell'anno 2016 relative ad aziende situate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate;

- art. 1, commi 117 e 118, della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), con il quale è stata estesa tale agevolazione alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2018;

- art. 1, comma 503, della legge 160/2019 (legge di bilancio 2020), con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2020;

- art. 1, comma 33 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2021;

- art. 1, comma 520 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) con il quale è stata estesa tale agevolazione anche alle nuove iscrizioni effettuate nell'anno 2022.

Si fa presente che l'esonero contributivo in esame non è cumulabile con altri sgravi previsti dalla normativa vigente ed è riconosciuto a partire dal 1° gennaio 2023.

Si ricorda che la contribuzione I.V.S. dovuta da questa categoria di lavoratori si determina applicando l'aliquota contributiva vigente al prodotto tra il numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è iscritta l'azienda ed il reddito medio convenzionale, stabilito annualmente con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli.

L'aliquota contributiva vigente a decorrere dall'anno 2018 è pari al 24%.

Il reddito medio convenzionale per l'anno 2022 è stato fissato nella misura pari ad euro 60,26.

È inoltre dovuto un contributo IVS addizionale giornaliero, ai sensi della Legge 160/75, nel limite massimo di n. 156 giornate annue; tale importo per il 2022 è pari ad euro 0,69.

Si è stimata preliminarmente una platea di 10.000 nuovi iscritti nell'anno 2023 con età inferiore a 40 anni. Più nello specifico tale contingente si è ipotizzato costituito da 1.800 individui nella categoria CO e 1.200 nella categoria IAP.

Per quanto concerne invece l'aspetto demografico, in considerazione della giovane età dei beneficiari ed anche al fine di ottenere una stima cautelativa, non è stata applicata la mortalità al contingente dei nuovi ingressi.

Gli effetti fiscali conseguenti all'esonero contributivo in esame, infine, sono stati valutati sulla base della normativa vigente in materia.

Le risultanze sono riportate tenendo conto sia delle regole vigenti in termini di tariffazione che dell'eventualità stesse di pagamento dei contributi agricoli, con importi prefissati e suddivisi in 4 rate secondo le seguenti scadenze:

1° rata 16 luglio

2° rata 16 settembre

3° rata 16 novembre

4° rata 16 gennaio (dell'anno successivo).

Nella tavola che segue sono riportati i risultati della valutazione



*Effetti positivi per la finanza pubblica, - effetti negativi per la finanza pubblica -
(Isperti in milioni di euro)*

ANNO	ONPRE (lordo fisco)	ONERE (netto fisco)
2023	-9,0	-9,0
2024	-29,3	-27,9
2025	-20,4	-15,7
2026	0	-1
2027	0	-1

Articolo 58

(Revisione del meccanismo di indicizzazione per il biennio 2023-2024 ed estensione per le pensioni minime delle misure di supporto per contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche)

Comma 1 La disposizione è diretta a rideterminare per il biennio 2023-2024 il meccanismo di indicizzazione delle pensioni prevedendo l'applicazione di un meccanismo analogo a quello applicato nel biennio 2020-2021 (parziale con indicizzazioni con un tasso prossimo allo zero nel biennio e quindi sostanzialmente inoperante) parzialmente migliorando le percentuali di elasticità per le pensioni complessivamente comprese tra 4 volte e 8 volte il trattamento minimo INPS e confermando l'elasticità al 100% per le pensioni complessivamente fino a 4 volte il trattamento minimo. Nel 2022 l'indicizzazione (1,9%) è stata applicata con il più favorevole meccanismo per fasce di importo.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica attesi che in assenza della medesima per il biennio 2023-2024 si sarebbe applicato il meccanismo di indicizzazione per fasce, più favorevole. Tali economie strutturali concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, alla progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e alla progressiva ricostruzione di un adeguato livello di avanzo primario, secondo quanto programmato in relazione al percorso di riduzione del debito pubblico, nel rispetto di un bilanciamento di valori che oltre alle esigenze di finanza pubblica consideri l'adeguatezza e la proporzionalità del trattamento pensionistico, tenuto conto sia di quanto previsto dal comma in esame e sia di quanto previsto dal comma 2.

Nel dettaglio la disposizione prevede che per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 48/1998, sia riconosciuta:

- a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
- b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
 - 1) nella misura dell'80 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;
 - 2) nella misura del 55 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
 - 3) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;
 - 4) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS;
 - 5) nella misura del 35 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.

Sono previsti i meccanismi di salvaguardia per i trattamenti di importo in prossimità delle differenti soglie Sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- a) monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali) sulla base delle previsioni contenute nella NADDF 2022 - stima anno 2022: circa 202,3 mld di euro;
- b) tasso di indicizzazione in linea con quanto previsto sulla base dei più aggiornati elementi e in NADDF 2022 e costante con le previsioni scritte nel Conto PA della prateria NADDF 2022. In particolare,



L'indicizzazione 2023 è computata in base ad un tasso del 7,3 per cento, come determinato, in via provvisoria, dal relativo decreto interministeriale. Tale tasso di rivalutazione risulta, in ogni caso, più contenuto dell'incremento dell'indice al consumo IFOI al netto dei tabacchi, previsto nell'ambito del quadro macroeconomico NADEF 2023 pari a 7,8 per cento nel 2022. Il conguaglio, come stabilito dalla normativa è previsto nel 2024 (o sarà in ogni caso effettuato sulla base del tasso di inflazione di consumo). Il tasso di inflazione previsto per il 2023 nell'ambito del predetto quadro macroeconomico è pari a 5,4%, con effetto sull'indicizzazione per l'anno successivo, il 2024 (= il recupero di 0,5% non riconosciuto nel 2023, che ha effetto sia in termini correnti sia per ratei arretrati);

- e) distribuzione monte pensioni in relazione a pensioni complessivamente inferiori a determinate soglie (dati 2021):
- quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente pari o inferiori a quattro volte trattamento minimo INPS: circa 54,9%;
 - quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 15,6%;
 - quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 9,1%;
 - quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 8,7%;
 - quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 4,1%;
 - quota percentuale monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 7,6%.
- d) distribuzione monte pensioni in relazione a fasce di importo (dati 2021):
- quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo fino a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 84,9%;
 - quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 5,6%;
 - quota percentuale monte pensioni corrispondente alla fascia di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 9,5%;
- e) le distribuzioni sono state rivalutate al 31/12/2022 (indicizzazione 2023) e al 31/12/2023 (indicizzazione 2024) al fine di stimare la effettiva distribuzione di importo in sede di indicizzazione, in coerenza con le previsioni di spesa, comportando in linea a quanto registrato negli anni passati, un parziale spostamento verso classi di importo superiori a quattro volte il trattamento minimo;

derivano le seguenti economie in termini di minuzie spesa pensionistica

	(1) dati positivi e di spesa pubblica; (2) dati negativi per la finanza pubblica, valori in mln di euro									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Minuzie spesa pensionistica (netto effetto fiscali)	(1.536)	(5.831)	(6.565)	(6.557)	(5.995)	(6.327)	(6.041)	(6.277)	(6.277)	(6.188)
Minuzie spesa pensionistica (netto effetto fiscali)	2.17	-0,68	1.933	1.934	1.897	1.836	1.811	1.794	1.713	1.658

Comma 2 La disposizione, al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per il biennio 2022-2023 per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, prevede il riconoscimento in via transitoria di un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 e di ulteriori 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, calcolati

con le stesse modalità di cui al comma 1. L'incremento non rileva, per gli anni 2023-2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L'incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento disciplinato dal presente comma l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerarsi al netto dell'incremento transitorio in esame, il quale non rileva a tali fini e in ogni caso cessa i relativi effetti rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024/al 31 dicembre 2024.

Sulla base dei seguenti parametri e ipotesi:

- a) Trattamento minimo INPS: 525,38 euro mensili in 2022 (6.829,94 euro su base annua) rideterminato in 2023, in via provvisoria, in 563,73 euro mensili (7.328,49 euro su base annua);
- b) Monte pensioni interessate: somma circa 14 mld. di euro derivante i seguenti effetti (valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	2023	2024	Dal 2025
Maggiore spesa pensionistica	-219	-379	0

Articolo 59

(Disposizioni di riordino delle misure di sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa)

Commi da 1 a 7 La disposizione ai commi 1 e 2 prevede per l'anno 2023 un limite di otto mensilità erogabili ai nuclei beneficiari di reddito di cittadinanza che non includano al loro interno minori, disabili o soggetti di età almeno pari a 60 anni. Dagli archivi gestionali dell'Inps sono stati individuati il numero di nuclei interessati e l'importo medio mensile della prestazione. Di seguito la stima del numero medio annuo di beneficiari di reddito di cittadinanza distinti nelle due categorie tra nuclei interessati e non alla disposizione.

	nuclei interessati		nuclei non interessati
Numero medio annuo	1.039.000	404.000	635.000
importo medio mensile	581	543	605

Il minor numero medio per nucleo di mensilità pagate si stima pari a 3,6 mesi, tenendo conto dei fisiologici movimenti intra-annuali, pertanto dalla disposizione derivano minori costi per la finanza pubblica pari a 785 milioni di euro per l'anno 2023. Alla minore spesa per mensilità non erogate titolo di reddito di cittadinanza corrisponde un incremento della spesa per Assegno unico limitatamente ai nuclei con soggetti tra 18 e 30 anni. Considerata una spesa media per la quota a carico RdC di 2,5 milioni al mese, determinata sulla base delle evidenze gestionali, si stima un maggior onere pari a 9 milioni per l'anno 2023.

La disposizione al comma 3 prevede che dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 siano inseriti in programmi di formazione e/o di riqualificazione professionale di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. I soggetti che inseriti in tali programmi non si avvalgono alla frequenza decedono dal diritto alla prestazione. Da tale disposizione prudenzialmente non si ascrivono risparmi di spesa. Si precisa altresì che trattasi di percorsi di formazione e/o riqualificazione professionale di

tipologia già prevista a legislazione vigente.

Il **comma 4 lettera a)** interviene sulle disposizioni in materia di compatibilità tra reddito e reddito da lavoro. La normativa vigente all'art. 3, comma 8, prevede che "in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del RdC, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento". La proposta in esame prevede per il Reddito di Cittadinanza (RdC) che nel caso di stipula di contratti di lavoro stagionale o intermittente il maggior reddito da lavoro percepito non concorra alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro. Da elaborazioni eseguite sugli archivi dei lavoratori dipendenti è risultato per l'anno 2021 un numero di percettori di RdC con contratti di lavoro stagionale o intermittente pari a cinquantamila. Tenendo conto sia dell'attuale scenario sia di un possibile effetto attrattivo della norma, si ritiene di quantificare in settantamila il numero di percettori che potrebbero nel 2023 stipulare contratti di lavoro stagionale o intermittente.

Assumendo come orizzonte temporale di durata del beneficio con il nuovo calcolo in media 4 mesi, stimando un importo mensile del RdC maggiore in media di 150 euro rispetto a quello che sarebbe percepito a normativa vigente in caso di stipula di lavoro stagionale/intermittente, il maggior onere annuo è stimato in **42 milioni di euro per l'anno 2023**.

Il **comma 4 lettera b)** dispone nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i contratti sono tenuti ad impiegare tutti i dei percettori di RdC residenti anziché almeno un terzo. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

Il **comma 4 lettera c)** prevede la decadenza del reddito al rifiuto della prima offerta congrua. La disposizione determina possibili risparmi di spesa che per prudenza non si ascrivono.

Dal 1° gennaio 2024 è abrogato il reddito di cittadinanza pertanto dal 2024 le risorse destinate alla misura in parte vanno a finanziare l'effetto automatico di aumento della spesa per assegno unico e universale - AUU (per il venir meno degli effetti della disposizione di cui all'articolo 7, comma 2 del dlgs n. 230/2021 sulla base delle modifiche di cui alla disposizione in esame) e nella quota residua sono parzialmente destinate a finanziare le prestazioni concesse alla riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa mediante l'istituzione del "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione lavorativa", come determinato in Sezione II.

Di seguito la tabella riassuntiva degli effetti finanziari per l'anno 2023

<i>Effetti finanziari (+ positivi per la finanza pubblica / - negativi per la finanza pubblica)</i>	
<i>(milioni di euro)</i>	
<i>Anno 2023</i>	
comma 1 e 2	785
Maggiori oneri AUU nuclei esclusi da RdC 19-23	-9
comma 4 lettera a)	-42
Totale	734

Ne consegue che dalla disposizione (commi da 1 a 7) conseguono minori oneri per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2023 per 734 milioni di euro e dal 2024, a fronte della soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del DL n. 4/2019 economie pari a 8.784,9 milioni di euro annui nonché maggiori oneri per l'automatizzato effetto di aumento della spesa per assegno unico e universale derivante dal venir meno della riduzione di AUU per effetto della percezione di RdC. Tale quota è stata valutata sulla base degli elementi di monitoraggio per l'anno 2022 e dei relativi sviluppi per gli anni successivi e comporta un corrispondente incremento di spesa per AUU, con necessità di incremento delle risorse ad esso destinate.

Di seguito il riepilogo degli effetti sulla spesa per prestazioni sociali in denaro (**commi da 1 a 7**):

	<i>(valori in mln di euro - maggiore spesa; - minore spesa)</i>						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Dal 2029
Minore spesa per prestazioni per Rdc	- 743	- 8.784,9	- 8.784,9	- 8.784,9	- 8.784,9	- 8.784,9	- 8.784,9
Maggiore spesa per AOU 2023	+9	0					
Maggiore spesa per AOU dal 2024	0	+308,8	-717,2	-737,4	+732,2	-736,5	-740,8
Effetto complessivo (sommi da 1 a 7)	- 734	- 8.076,10	- 8.067,70	- 8.057,00	- 8.052,70	- 8.048,40	- 8.044,10

Comma 8. Al fine dell'organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo denominato "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva" nel quale confluiscono le economie derivanti dalla soppressione dal 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 rideterminate al netto dei maggiori oneri di cui al comma 7 come sopra evidenziate e sulla base di quanto stabilito in Sezione II della presente legge. Nella misura, quindi, di 7.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 7.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 7.057,0 milioni di euro per l'anno 2026, 7.052,7 milioni di euro per l'anno 2027, 7.048,4 milioni di euro per l'anno 2028 e 7.044,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Articolo 60

(Misure di semplificazione in materia di ISEE)

Comma 1. La disposizione prevede che dal 1° gennaio 2023 la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica da parte del cittadino avvenga prioritariamente attraverso l'utilizzo della modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le ulteriori semplificazioni e modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

La norma si pone l'obiettivo di agevolare il ricorso a Isee precompilate che recentemente è stato interessato da un intervento di semplificazione. Infatti, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, introdotto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, e il disciplinare tecnico, modificato da ultimo in data 1° agosto 2022 con provvedimento congiunto del Direttore generale dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle entrate, è stata prevista l'introduzione di modalità semplificate di accesso alla DSU precompilata con l'obiettivo principale di favorire la più ampia diffusione. La misura di semplificazione proposta non comporta oneri per la finanza pubblica, al contrario, l'utilizzo dell'ISEE precompilato porterebbe ad un risparmio delle risorse destinate a remunerare le attività di intermediazione svolte dai CAF qualora si incrementi la quota dei soggetti che utilizzano la soluzione della DSU precompilata in autonomia.

Articolo 61

(Rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione e relativi utilizzi)

Comma 1. La disposizione prevede il rifinanziamento, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



La disassunzione comporta i seguenti maggiori oneri:

Saldo Netto da Finanziare

a decorrere dal 2023: 250 mln di euro annui

Indebitamento netto (maggiori prestazioni)

a decorrere dal 2023: 175 mln di euro annui

Comma 2 Le misure per il 2023, relative al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 sono finanziate da ulteriori complessivi 70 milioni di euro a valore sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

La quantificazione dell'onere di spesa statutaria da un confronto con le Regioni, alle quali è stata richiesta una previsione del fabbisogno. Poiché non tutte le Regioni hanno esecutato la richiesta, si è provveduto a definire una quantificazione complessiva sulla scorta delle somme impegnate negli ultimi due anni e dei residui ancora nella disponibilità delle Regioni, con riserva di un eventuale riallineamento in autunno.

Comma 3 La misura in favore dei lavoratori del settore della pesca marittima, finanziata fino al 2020 con fondi del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è risultata insufficiente, dall'annualità 2020, a garantire l'indennità giornaliera prevista in 30 euro, che è stata necessariamente riparametrata per rientrare nella somma stanziata dalla legge di bilancio.

La disposizione pertanto prevede il finanziamento complessivo di 30 milioni di euro, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima per entrambe le misure relative al fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio.

Il procedimento prevede la presentazione delle istanze, alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 1 mese di febbraio/marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, con autorizzazione, a conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute, entro il mese di giugno, attraverso un apposito Decreto Direttoriale, ed oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. La liquidazione delle istanze prevede entro 1 mese di settembre la trasmissione del Decreto Direttoriale di autorizzazione, concordato dagli uffici degli aventi diritto e dei decreti di trasferimento delle risorse ai funzionari delegati delle Capitanerie di Porto sede di Direzione Marittima, autorizzate al pagamento delle relative indennità.

Le misure per il 2023 sono finanziate quindi da ulteriori complessivi 30 milioni di euro a valore sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

Comma 4 La misura prevista per il 2023 in favore dei lavoratori del settore dell'center è finanziata da ulteriori 10 milioni di euro a valore sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 1.

La stessa misura era stata già finanziata con risorse a valore sul medesimo Fondo negli anni precedenti, in particolare:

- a) per l'anno 2020, dall'articolo 11-quater, co. 2, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 152, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata di euro 1.744.080, per il prevalente utilizzo delle risorse messe a disposizione per il contrasto al COVID-19;
- b) per l'anno 2021, dall'articolo 1, co. 280, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con un importo pari a 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata per euro 10.010.710;
- c) per l'anno 2022, dall'articolo 1, co. 125 della legge 30 dicembre 2021, n. 214, con un importo di 20 milioni di euro ed una spesa autorizzata, al 30 giugno 2022 di euro 1.205.411,96.

La misura per il 2023 è quindi finanziata per 10 milioni di euro a valore sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al comma 1 che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al comma 1.

Comma 5 L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016,



n. 243 ha un costo di circa 9.500 euro annui per ogni lavoratore.

Le istanze di CRiS presentate per le tre aziende del Gruppo ILVA destinatarie dell'integrazione salariale riportano un numero complessivo di lavoratori interessati dal trattamento: pari complessivamente a n. 2.109, di cui 1.786 dipendenti di Ilva, n. 311 per Simec, n. 12 per Taranto Energia.

Stimando che la proroga dell'integrazione per l'anno 2023 interessa la medesima platea di lavoratori destinatari dell'integrazione salariale nel 2022, il costo totale dell'intervento rimane il medesimo dell'anno 2022 ed è stimato in euro 19 milioni anche per il 2023.

Agli oneri così quantificati, che costituiscono in ogni caso limite di spesa, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 1**.

Comma 6 La disposizione prevede per l'anno 2023 un finanziamento dell'intervento in esame nella misura di 50 milioni per tale anno quale misura di sostegno al reddito per i lavoratori, nell'attuale situazione di crisi economica e energetica che si innesca nell'ambito della ripresa dell'attività economica dopo la fase emergenza derivante dalla pandemia da Covid-19. Per l'anno 2023 si stima che per il presente intervento vada stanziato un finanziamento nella misura di 50 milioni di euro.

A tali oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità tenuto anche conto del rifinanziamento di cui al **comma 1**.

Articolo 62

(Emolumento accessorio una tantum)

Comma 1 Prevede che, per il solo anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico destinatario delle procedure negoziali e di concentrazione sono incrementati di euro 1.000 milioni da destinare all'occupazione di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere direttamente da parte delle amministrazioni per tredici mensilità, da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza e, pertanto, tale emolumento non è computabile agli effetti dell'indennità premio di fine servizio, dell'indennità sostitutiva di preavviso, del TFR nonché di quella prevista dall'art. 2122 del C.C.

Comma 2 Precisa che, l'importo di cui al **comma 1**, comprende gli oneri riflessi a carico delle amministrazioni (contributi ai fini del trattamento di quiescenza e IRAP) e consente a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Comma 3 Prevede che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri di cui al **comma 1**, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base di quanto previsto al **comma 1**, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

Comma 4 Prevede che somme di cui al **comma 1** sono ripartite, tra le amministrazioni di cui al medesimo comma nell'anno 2023, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del personale in servizio al 31 gennaio 2023.

Articolo 63

(Misure a sostegno del Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e rifinanziamento del Fondo per le vittime anti-tratta)

Comma 1 La disposizione incrementa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine di potenziare le azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne.

Comma 2 Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al *Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle altre attività di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del



Consiglio dei ministri, una somma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 64

(Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali)

Contra 11, art. 54 bis del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla L. 21 giugno 2017 n. 96, disciplina le prestazioni occasionali con l'istituzione del **Contratto di prestazione occasionale (CPO)** e del libretto di famiglia.

Il CPO è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce prestazioni di lavoro di ridotta entità entro i vigenti limiti:

- a. per ciascun prestatore, con riferimento, alla totalità degli utilizzatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
- b. per ciascun utilizzatore, con riferimento, alla totalità dei prestatori, fino a 5.000 euro di compensi complessivi;
- c. per le prestazioni complessive rese da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore, fino a 2500 euro di compensi.

La disposizione in esame eleva l'importo il limite posto agli utilizzatori (punto b) da 5.000 euro a 10.000 euro.

Inoltre, il comma 14 dell'art. 54 bis del D.L. 50/17 vieta il ricorso al contratto di prestazione occasionale per gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La L. 96/2018 ha introdotto un'eccezione per le aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 (pensionati, studenti con meno di 25 anni, disoccupati e percettori di forme di sostegno al reddito), elevando il limite della forza lavoro fino a otto lavoratori. La presente disposizione amplia la possibilità di utilizzo del contratto di prestazione occasionale consentendo al utilizzatore che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato per gli utilizzatori in generale.

Eliminando, poi, anche nell'ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

- a. Titolari di pensione di vecchiaia e di invalidità;
- b. Cittadini con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi in un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi universitari;
- c. Persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150;
- d. Percettori di prestazioni integrative del salario, ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito,

« garantiscibe maggiore flessibilità alle aziende. Ulteriore previsione per le aziende agricole a carattere stagionale che potranno utilizzare – per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare – prestazioni di lavoro occasionale qualora abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Alla luce di quanto illustrato si rileva che la proposta di modifica normativa ha carattere espansivo per quanto concerne l'utilizzo dei contratti di prestazione occasionale (CPO).

Aver reso, in generale, meno stringenti i limiti di importo (da 5.000 a 10.000 euro per gli utilizzatori), i limiti di forza lavoro (da 5 a 10 dipendenti) e l'aver introdotto maggiore flessibilità per il settore agricolo attirerà maggiori prestatori d'opera.

D'altro canto, ferma restando la domanda di lavoro, il maggior ricorso ai CPO sottrarrà, conseguentemente, contratti di altra natura (lavoro a tempo determinato, lavoro stagionale). In ogni caso tenendo conto di quanto previsto dal comma 16 dell'art. 54 bis in tale evenienza si avrebbe minor gettito contributivo per assicurazioni minori compensato dalle minori spese per prestazioni (disoccupazione, cassa integrazione, ecc.). Nei termini esposti, dunque, non si prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul piano fiscale potrebbero ravvisarsi effetti positivi in termini di maggiore gettito nella misura in cui i datori di lavoro sostituiscano forme di contratto attualmente utilizzate che prevedano il riconoscimento di detrazioni d'imposta (collaborazione, tempo determinato...). Tali effetti non sono quantificabili in assenza di informazioni sulle sostituzioni delle forme di contratto attualmente esistenti.

Capo II Famiglia e disabilità

Articolo 65

(Assegno unico universale)

Comma 1 La disposizione prevede per la quota dell'AUU prevista per i minori un incremento del 50% nel primo anno di vita del figlio, e, per le famiglie con almeno 3 figli e valori ISEE fino a 40mila euro, lo stesso incremento per i soggetti fino a 3 anni compiuti (e con età pari o superiore a un anno).

Attualmente per ciascun figlio minorenni è prevista la corresponsione di un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, e si riduce gradualmente per livelli di ISEE superiori fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro (e in mancanza di ISEE).

Di fatto, per ciascun minore, fino a 1 anno di vita, la modifica comporterebbe un incremento degli importi spettanti che va, sulla base degli importi 2022, da 87,5 euro al mese nel caso di ISEE inferiori a 15 mila euro ($50\% * 175$) a 25 euro al mese ($50\% * 50$) nel caso di ISEE uguali o superiori a 40mila euro.

Secondo quanto disposto, tale incremento verrebbe riconosciuto fino ai 3 anni compiuti, ma solo a partire dal terzo figlio in poi e per valori ISEE fino a 40.000 euro, negli altri casi non dovrebbe essere mantenuto ma si bloccerebbe al compimento del quinto anno di età.

La platea dei possibili beneficiari è stata ricavata a partire dai dati presenti negli archivi amministrativi INPS relativi all'Assegno Unico Universale, con riferimento al periodo di competenza marzo-ottobre 2022.

Quanto ai figli nel primo anno di vita, con riferimento alla media dei soggetti che hanno ricevuto nel periodo di competenza marzo-ottobre 2022 la quota prevista per i minori dell'Assegno unico, sono stati selezionati circa 369mila soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo della maggiorazione, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli nel primo anno di vita presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo primo collettivo di soggetti è stato stimato pari a 457,4 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla disposizione in esame, la nuova maggiorazione introdotta viene riconosciuta fino ai 3 anni compiuti per i figli con età pari e superiore a un anno solo per i nuclei con tre e più figli e con livelli ISEE inferiori ai 40.000 euro. La platea di questo ulteriore collettivo di beneficiari è stata stimata a partire dal numero medio mensile dei figli che risultavano ricevere il pagamento previsto per l'AUU appartenenti a nuclei con 3 o più figli, al netto dei soggetti con livello ISEE superiore alla soglia dei 40.000 euro (e con ISEE non presentata). Per quanto riguarda i soggetti con queste caratteristiche appartenenti alla fascia di età 1-3 anni compiuti, sono stati considerati mediamente circa 130.000 soggetti. Considerando prudenzialmente per essi la corresponsione dell'importo massimo dell'incremento, pari a circa 94 euro al mese nel 2023 ed incrementando il numero dei possibili beneficiari del 10% per tener conto dei figli in questa fascia di età presenti nei nuclei percettori di Reddito di cittadinanza, l'onere per questo secondo collettivo di soggetti è stato stimato per il 2023 pari a 188,4 milioni di euro.

Nel complesso quindi l'onere relativo alla modifica operativa proposta si stima pari a 645,8 milioni di euro per il 2023, pari a 683,9 milioni di euro per il 2024 e a 699,6 milioni di euro per il 2025.

Comma 2 La disposizione in esame rende strutturali gli incrementi previsti nel 2022 sull'AUU dal decreto-legge 33/2022 (art. 38) per i maggiorenni disabili: per il solo anno 2022 il citato DL n. 73/2022 prevede il riorientamento a tutti i figli a carico con disabilità, indipendentemente dall'età, dell'importo base dell'AUU previsto per i figli minorenni, ovvero 175 euro mensili a figlio: tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, mentre per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l'importo rimane costante. Nel DL n. 73/2022 viene inoltre disposta, limitatamente all'anno 2022, l'equiparazione della maggiorazione dell'importo base tra figli minorenni e figli maggiorenni sotto 21 anni: tale maggiorazione viene calcolata sulla base della certificazione di disabilità ed è pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media. Infine, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, gli importi della maggiorazione (articolo 5 del dlgs n. 230/2021) prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF, il decreto-legge dispone l'incremento di 120 euro al mese per

l'anno 2022. Considerando che il maggior onere relativo ai maggiorenti disabili e ai nuclei con disabili previsto dal decreto-legge 73/2022, riferito ai 10 mesi di vigenza della misura nell'anno 2022, è stato stimato pari a 136,2 milioni di euro. L'onere relativo all'estensione dei benefici suddetti anche per gli anni successivi, sulla base degli incrementi del costo della vita previsti, risulta pari a 175,4 milioni di euro per il 2023, a 185,7 milioni di euro per il 2024 e a 190 milioni di euro nel 2025.

Concomitante alla disposizione è diretta a evidenziare che tenuto conto delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio relativa all'anno 2022 e ai conseguenti aggiornamenti degli andamenti anche in termini prospettivi, gli stanziamenti previsti a legislazione vigente risultano in parte eccedenti gli oneri derivanti dalla medesima legislazione, prima dell'entrata in vigore delle modifiche in esame, dovendo pertanto una minore necessità di incremento dei medesimi stanziamenti rispetto agli oneri quantificati.

Gli effetti finanziari complessivi sono pertanto illustrati nella tabella seguente.

	Assegno unico e universale						
	[valori in euro di euro]						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
a) stanziamenti a legislazione vigente	18.222,20	18.094,00	18.934,80	19.201,00	19.215,00	19.421,00	19.547,00
b) previsioni aggiornate a legislazione vigente oltre degli interventi previsti nel presente disegno di legge (1)	1.746,2	1.828,9	1.849,2	1.879,2	1.899,7	1.909,2	1.919,6
c) oneri	475,00	411,70	415,50	422,80	425,30	427,80	430,40
d) oneri messi a regime benefici art. 36 D.L. n. 73/2022 per nuclei con disabili (a normativa vigente solo 2022)	175,4	185,7	190	191,9	194,1	195,4	196,2
e) oneri	1.921,6	1.916,6	1.968,3	1.971,1	1.984,8	1.936,5	1.913,1
f) differenze con stanziamenti a normativa vigente includendo norma messa a regime beneficio per nuclei con disabili (a-e)	300,60	276,00	226,50	225,90	201,70	222,50	223,00
g) Maggiore onere incremento assegno unico del 50% per ogni figlio con età pari o inferiore a un anno e del 30% per ogni figlio per i nuclei con tre o più figli con età pari o inferiore a tre anni e pari o superiore a un anno	345,8	383,9	389,5	400,2	404,5	408,9	421,1
h) (deg)	18.567,4	18.154,5	19.387,5	19.621,2	19.729,3	19.817,3	20.036,2
i) (h-f) incremento stanziamenti da stanziare per effetto delle disposizioni in esame	345,20	457,90	471,10	480,30	483,30	486,30	489,20

(1) Le previsioni tengono conto della valutazione di monitoraggio in corso d'anno 2022, di un parziale aumento incrementale dei benefici ed erogazione 2022, del nuovo ciclo economico con un periodo di inflazione alta e di inflazione alta nell'evoluzione del trattamento in materia di ISEE. Le previsioni a legislazione vigente prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame, non tengono conto degli oneri per la messa a regime dei benefici sulla base dell'articolo 58 del D.L. n. 73/2022 e di altri interventi di enti a incrementare l'assegno unico come previsto dalle disposizioni in esame.

11/11/2022

Articolo 66**(Congedo parentale)**

Comma 1 La disposizione prevede l'incremento dal 30% all'80% dell'indennità per congedo parentale per le lavoratrici dipendenti del limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento alle lavoratrici che terminano il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2022.

Sulla base delle seguenti osservazioni ed ipotesi dei vari gli oneri sono quantificati:

- dati INPS dipendenti privati:

Numero indennità obbligatorie 2020: 271.100

Retribuzione mensile madri 2020: 1.526 euro

Beneficiarie donne di congedo parentale generazione 2013 (che hanno usufruito di congedi parentali nei primi 6 anni di vita del bambino): 140.400 (109.800 con congedo > 90 giorni e 30.600 con congedo < 90 giorni)

Stima dell'onere

a) effetto importo = $140.400 * 1.526 * (80\% - 30\%) = 107,1$ mln di euro;

b) effetto espansione calcolato per 45.000 soggetti (stimando un effetto espansivo di circa 1:3),

onere per prestazione = 45.000 soggetti * $1.526 * 80\% = 5,5$ mln di euro

onere per contribuzione figurativa = 23 mln di euro

Considerando lo sviluppo retributivo, lo stratificarsi degli accessi/pensionamenti e il profilo registrato nelle nascite nel recente periodo gli oneri possono essere così rideterminati, nell'ipotesi prudenziale dell'utilizzo dell'indennità elevata all'80% all'inizio del periodo di congedo parentale:

(valori in mln di euro)

	2023	2024	2025
Maggiore spesa per prestazioni	192	178	183
Maggiore spesa per contribuzione figurativa	15	26	27
Totale	117	204	210

Con riferimento alle lavoratrici del pubblico impiego, della norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

Articolo 67**(Fondo per le periferie inclusive)**

Comma 1 La disposizione è volta a finanziare interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del livello di autonomia possibile. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione pari a complessivi 10 milioni di euro per l'anno 2023, destinati ai comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti.

Comma 2 Sono definite le modalità attuative degli interventi prevedendo l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:

a) i tempi di presentazione della domanda, i requisiti di ammissibilità e le relative modalità di erogazione del finanziamento e le eventuali forme di co-finanziamento;

b) i criteri per la valutazione delle proposte da parte del Comitato di cui al comma 3, individuati in coerenza con le finalità del Fondo, privilegiando in particolare l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di enti privati, anche del Terzo settore, e le forme di co-programmazione e co-progettazione di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

A riguardo si evidenzia che, tenuto conto del numero dei comuni italiani con più di 200 mila abitanti (7.16), si stima un contributo medio per ciascuna città di circa 1.000.000 euro.

Comma 3 Al fine di velocizzare i tempi di attuazione degli interventi, il comma 3 prevede che con il medesimo decreto previsto dal comma 2, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato per la valutazione dei progetti, di seguito denominato «Comitato», composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Viene, altresì, precisato che ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Ai fini della quantificazione delle risorse necessarie agli interventi, è stato considerato il numero delle città con popolazione superiore ai 300 mila euro. Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione della spesa prevista.

Città con popolazione > 300 mila abitanti (n.)	10
Stima dell'importo medio per ciascuna città (€)	1.000.000
Spesa prevista (€)	10.000.000

Titolo V Crescita e investimenti

Capo I Misure per favorire la crescita e gli investimenti

Articolo 68

(Misure per fronteggiare l'aumento del costo dei materiali per le opere pubbliche)

Il comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per l'avvio delle opere pubbliche di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 18 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, di complessivi 10 miliardi di euro, di cui 500 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, 2.000 milioni di euro per l'anno 2025, 3.000 per l'anno 2026 e 3.500 per l'anno 2027.

Il comma 2, al fine di introdurre una procedura semplificata che, sul modello di quella precedentemente disciplinata dall'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e dall'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 154, riguardi gli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che siano oggetto di procedure di affidamento avviate nel 2023, dispone la preassegnazione, su base semestrale, di un contributo del 10% a valore sulle risorse del Fondo di cui al comma precedente. La percentuale indicata al precedente periodo, preassegnata agli enti locali stranieri individuati ai sensi dall'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata sull'importo assegnato a ciascuno degli interventi con il relativo decreto di assegnazione originario.

Ai fini dell'accesso alla procedura semplificata di preassegnazione da parte degli enti locali, le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio della Ragioneria Generale dello Stato e, successivamente (entro il 10 gennaio 2023 ed il 10 giugno 2023) sulla base dei dati aggiornati, a predisporre un elenco degli enti locali con indicazione degli interventi e dei relativi CCP. Tale elenco viene pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione statale finanziatrice entro il medesimo

termini. Gli enti locali individuati dagli elenchi di cui al precedente periodo devono procedere, entro i successivi 20 giorni nonché tramite la piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a confermare la preassegnazione. La mancata conferma nelle modalità espresse determina l'automatica rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura ordinaria di cui al comma 7 e seguenti. Previo riscontro relativamente alla conferma di accertazione della preassegnazione ed ai fini dell'accertamento delle risorse a bilancio, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare rispettivamente entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco definitivo degli interventi beneficiari della stessa.

Il **comma 3**, con specifico riguardo alla determinazione degli incrementi dei prezzi registrati nel corso dell'anno 2023, prevede che le regioni, entro il 31 gennaio 2023 ed entro il 30 giugno 2023, debbano procedere all'aggiornamento semestrale dei prezzi regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016. In caso di inadempienza da parte delle predette regioni, i prezzi sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentite le regioni interessate. A tal riguardo, la previsione di un termine semestrale per l'aggiornamento dei prezzi regionali, ridotto rispetto a quello annuale ordinariamente previsto ai sensi del citato comma 16 dell'articolo 23, è finalizzato, in un contesto di carattere eccezionale e contingente, a ridurre il rischio di una graduale significativa, in aumento o in diminuzione, tra i valori ivi espressi e quelli ricavati dai mercati di riferimento e, per l'effetto, ad interpretarne con più aderenza le dinamiche evolutive collegate all'attuale situazione macroeconomica.

Il **comma 4**, allo scopo di provvedere all'individuazione della platea dei beneficiari potenziali delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, fa esplicito riferimento alle procedure di affidamento di lavori disciplinate dal Codice dei contratti pubblici, per le quali interverrà la pubblicazione dei bandi e dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito finalizzate all'affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023. Tra le procedure ammesse rientrano anche gli accordi quadro ovvero gli affidamenti a contratto generale.

Il **comma 5** precisa la natura residuale delle risorse del Fondo Pertuso, prima di procedere alla presentazione di una domanda di accesso al Fondo per fronteggiare eventuali fabbisogni emergenti dall'aggiornamento dei prezzi, ai sensi del comma 3, le stazioni appaltanti devono necessariamente procedere alla rimodulazione delle "somme a disposizione" indicate nel quadro economico dei rispettivi interventi nonché, laddove presenti, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi eliminati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi e emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto della procedura contabile della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Al **comma 6** viene precisato che, fermo quanto previsto dal comma precedente, l'accesso al Fondo è consentito esclusivamente per far fronte al maggior fabbisogno derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati relativamente alla voce "lavori" del quadro economico dell'intervento ovvero con riguardo alle altre voci del medesimo quadro economico, qualora, le stesse ai sensi della normativa vigente, siano determinate in misura percentuale all'importo posto a base di gara e il loro valore sia funzionalmente e strettamente collegato all'incremento dei costi dei materiali. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito, altresì, con riguardo all'incremento dei prezzi delle forniture di materiali da costruzione che siano funzionalmente necessarie alla realizzazione dell'opera.

Il **comma 7** definisce le classi prioritarie di interventi che possono, secondo l'ordine riportato di seguito nonché sulla base delle risorse che si rendono disponibili ad esito della procedura di preassegnazione di cui al comma 2, accedere alle risorse del Fondo. Più precisamente, possono accedere al Fondo:

- a) gli interventi finanziati in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
- b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026, relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 99 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 2021 e quelli in relazione ai quali sono nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 33 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 2019;

c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione, deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati: i) dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; ii) dall'Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022;

d) gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;

e) limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali, la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Il **comma 8** prevede che, qualora l'entità delle richieste di accesso pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo, costituenti limite di spesa, ferme restando le priorità di cui al comma 7, la determinazione della graduatoria semestrale degli interventi, tiene conto del seguente ordine di priorità:

a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero l'invio delle lettere di invito che siano finalizzate all'affidamento di lavori anche l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori;

b) dell'ordine cronologico di presentazione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Il **comma 9** dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:

a) le modalità e il termine semestrale di presentazione, attraverso apposita piattaforma informatica, già in use presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse del medesimo Fondo da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento, stabilendo un termine per la convocata delle predette domande;

b) i contenuti delle domande e delle istanze di cui alla lettera a) del presente comma;

c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell'accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;

d) le procedure di verifica delle domande da parte delle Amministrazioni statali finanziatrici degli interventi e titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro delle istanze circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione alle risorse del Fondo;

f) le modalità di trasferimento delle risorse del Fondo secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 153 del 1987 e dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalle amministrazioni, nei limiti delle disponibilità di cassa; per le risorse destinate agli interventi del PNRR, i trasferimenti sono effettuati in favore dei conti di tesoreria Next Generation UE-Italia gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla successiva erogazione in favore delle Amministrazioni aventi diritto, con le procedure del PNRR;

g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di recupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in diminuzione del livello dei prezzi.

Il **comma 10** precisa che l'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 ed al comma 9, costituisce titolo per l'avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.

Il **comma 11** prevede che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di cui all'articolo 164, comma 5, del medesimo Codice, per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi.

Articolo 69

(Misure in materia di mezzi di pagamento)

Il **comma 1** reca modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

In particolare, la lettera a) sostituisce al comma 2 del citato articolo 49 il richiamo all'articolo 1, comma 1,

lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, col riferimento all'articolo 1, comma 2, lettera b-septies.1), numero 6), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La modifica risponde ad esigenze di coordinamento normativo e ha carattere ordinamentale.

La lettera h) reca modifiche al comma 1-bis dello stesso articolo 49, riguardante le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore. In particolare, viene ad essere innalzata da 1.000 euro a 5.000 euro la soglia prevista per il trasferimento di denaro contante. Dalla previsione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 reca modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 4-bis, del decreto - legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 121.

In particolare, il sopra menzionato articolo 15, comma 4 - bis, stabilisce che a decorrere dal 30 giugno 2017, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Per effetto della modifica recata dalla presente disposizione, le sanzioni previste dal sopra riportato comma 4 bis si applicheranno esclusivamente in caso di mancata accettazione da parte di soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di pagamenti, a mezzo di carte di pagamento (carta di debito, carta di credito e carte prepagate), di importo superiore ad euro 60.

Dal punto di vista finanziario, trattandosi di entrate da sanzioni meramente eventuali, non si stimano effetti finanziari differenziali.

Articolo 70

(Rifinanziamento dei contratti di sviluppo)

Comma 1. La norma ha ad oggetto il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Al riguardo, si rileva che le richieste di accesso allo strumento dei contratti di sviluppo sono costantemente cresciute negli anni, fino a raggiungere il numero di 138 istanze presentate nei sei primi mesi del 2023, per un valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza pari a circa 18 milioni di euro.

Per considerando che, nell'ultimo biennio, le richieste di agevolazione sono state particolarmente numerose in conseguenza della maggior flessibilità introdotta nella disciplina degli aiuti di Stato e dell'accelerazione impressa dall'apertura degli sportelli relativi alle c.d.ate misure PNRR, si ritiene che il numero di domande annue si manterra elevato anche nei prossimi anni e stimabile in circa 230 all'anno.

C'è determinato un ulteriore fabbisogno aggiuntivo relativo a nuove istanze, al netto degli stimabili ritardi che origineranno dall'istruttoria condotta dal Soggetto gestore.

Tenendo conto della stima dell'incremento del valore medio di agevolazione richiesta per singola istanza e riconducibile alle maggiori agevolazioni che risulteranno concedibili, a parità di investimento, si ritengono necessarie ulteriori risorse pari a 4 miliardi di euro, per soddisfare i fabbisogni dei Contratti di sviluppo attualmente sospesi e delle ulteriori istanze che verranno presentate fino alla fine del 2024.

La stima del fabbisogno rappresentato, formulata sulla base dei dati di settembre, è stata condotta tenendo conto della giacenza delle domande pendenti (700 milioni di euro), delle ulteriori richieste che perveniranno entro la fine dell'anno (800 milioni di euro - dato confermativo per ricezione domande per quasi 500 milioni di euro di richiesta agevolativa tra ottobre e la prima metà di novembre), di 2,5 mil. per coprire le domande che si stima di ricevere nel corso del 2024.

L'assegnazione è ripartita, in relazione alle finalità di sviluppo perseguite dallo strumento agevolativo in argomento, 70% fondo perduto e 30% finanziamento agevolato, che, pertanto, per l'impegno complessivo di 1,2 miliardi di euro non impatta sull'indebitamento netto), come di seguito rappresentato:

a) 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 1,2 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo industriale, ivi compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e per i

programmi di sviluppo per la tutela ambientale (da allocare nel capitolo 7343, PG 1);

b) 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2037 (per un totale di 0,8 miliardi di euro) per i programmi di sviluppo di attività turistiche (da allocare nel capitolo 7343, PG 4).

Tale assegnazione garantirà una adeguata operatività allo sportello dello strumento agevolativo, riducendo i tempi di attesa da parte delle imprese e consentendo di fornire alle stesse un pronto sostegno nella realizzazione di programmi di investimento strategici per lo sviluppo del Paese, quanto mai necessario nell'attuale situazione di crisi scaturita dai noti eventi internazionali.

Articolo 71

(Sostanzamento del registro nazionale degli aiuti di Stato e della piattaforma incentivi.gov.it)

Comma 1. Dispone un incremento, pari a 900 mila euro annui a decorrere dal 2023, dell'autorizzazione di spesa già prevista per la strumentazione informativa del Ministero delle imprese e del Made in Italy e per il monitoraggio di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al fine di assicurare una fonte di copertura delle spese per il funzionamento e la manutenzione evolutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato ("RNA") di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché della piattaforma incentivi.gov.it prevista dall'articolo 18-ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'apporto di risorse si rende necessario per assicurare le funzionalità dei due sistemi, tra loro interoperabili, previste dal Legislatore nel contesto del rafforzamento degli strumenti di valutazione e monitoraggio degli interventi pubblici in materia di sostegno alle attività economiche e produttive (cfr. articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, che prevede lo sviluppo del RNA per le finalità della relazione sugli incentivi prevista dall'articolo 1 della legge 266/97, attualmente predisposta e trasmessa alle Camere a cura del Ministero delle imprese e del Made in Italy) nonché per la comunicazione degli interventi medesimi (attraverso, in particolare, la nuova piattaforma incentivi.gov.it, che l'articolo 18-ter del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 istituisce presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy per promuovere la conoscenza delle iniziative pubbliche di incentivazione).

Inoltre, lo stanziamento contribuisce, più in generale, alla copertura degli oneri per la gestione e la manutenzione, anche evolutiva, del RNA (spese per il mantenimento delle infrastrutture, per il personale e per servizi, quali canone versato ad Infocamere, servizi di interoperabilità, servizi di hosting). Ciò tenuto conto anche del ruolo centrale e dell'operatività accresciuta del medesimo Registro, come conseguenza dell'incremento delle misure di aiuto attivate nel contesto della crisi economica, avvenute, peraltro, sovente nel quadro di regole nuove e straordinarie.

Articolo 72

(Proroga dell'operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le PMI)

Comma 1. La proroga si rende necessaria in considerazione del perdurare delle esigenze di liquidità e di investimenti delle imprese, specie volte all'efficientamento e alla diversificazione delle fonti di energia, ed è coerente con la recente proroga al 31 dicembre 2021, disposta dalla Commissione europea in data 28 ottobre 2022, del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l'economia nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina del 23 marzo 2022. Considerata quindi l'estensione del regime potenziato per tutto il 2021, ovvero via della disciplina transitoria di "phasing out" di cui al comma 55 che di quella emergenziale di cui ai commi 55-bis e 55-ter della citata legge n. 234/2021, in ottemperanza a quanto prescritto dall'articolo 1, comma 56, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, la previsione stabilisce, sulla base delle stime del Gestore del Fondo MCC, il limite massimo di impegni assumibili da parte del Fondo, assistito da garanzia di ultima istanza dello Stato, per l'anno 2023, in 325 miliardi di euro, di cui 190 miliardi di euro di stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2022 e 45 miliardi di euro di nuove potenziali garanzie concedibili nel corso del prossimo esercizio finanziario.

Comma 2. Per le finalità di cui al comma precedente, la disposizione incrementa in dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di 800 milioni di euro per l'anno 2023.

Articolo 73**(Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI)**

Comma 1. Lettera a) La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, e ridetermina l'importo massimo entro cui il suddetto credito d'imposta è riconosciuto. L'efficienza di tale misura è stata oggetto di una recente analisi. Infatti, secondo l'Osservatorio PMI Euronext a cura di IR Top Consulting, la misura ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato Euronext Growth Milano che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 172 IPO (Offerta pubblica iniziale). In questo periodo, le PMI hanno rappresentato circa l'80% delle IPO complessive.

Lettera b) la disposizione, conseguentemente, prevede uno stanziamento aggiuntivo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 rispetto all'attuale stanziamento di 5 milioni di euro, e di 10 milioni di euro quale nuovo stanziamento per l'anno 2024.

Dalla disposizione, pertanto, derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 74**(Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del Made in Italy)**

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 95 milioni per il 2024, al fine di sostenere lo sviluppo e modernizzazione dei processi produttivi o le omissive attività funzionali ad accrescere l'eccellenza qualitativa del made in Italy.

Comma 2. Prevede che con uno o più decreti del Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del fondo di cui al comma precedente, nonché il riparto delle risorse dello stesso.

Articolo 75**(Garanzie a favore di progetti del Green New Deal)**

Comma 1. La norma prevede che le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2023, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui all'articolo 64 commi 3 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 170, nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro nell'ambito dell'operatività "Green New Deal", di cui al menzionato articolo 64. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le risorse destinate a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. insistono sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che per il 2023 stanzia complessivamente 1.420 milioni di euro da destinarsi alle diverse tipologie di operazioni finanziarie, tra cui rientrano le garanzie oggetto della disposizione.

Con riferimento all'entità dello stanziamento e del limite massimo di impegni assumibili, la norma si pone in continuità con quanto previsto, per l'operatività "Green New Deal" della SACE S.p.A. del 2022, dall'articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo II Agricoltura e sovranità alimentare**Articolo 76****(Fondo per la sovranità alimentare)**

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Comma 2. Prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i criteri e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.

Articolo 77

(Fondo per l'innovazione in agricoltura)

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il "Fondo per l'innovazione in agricoltura" con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Comma 2. Prevede che il Fondo di cui al comma precedente può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, ivi inclusa la concessione di contributi a fondo perduto, garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definite dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione prevede inoltre che possono essere concessi finanziamenti agevolati a valore sulle risorse del Fondo relative per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», ai sensi dell'articolo 1, commi da 354 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Comma 3. Prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può sottoscrivere con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e agroalimentare (ISMEA) e Cassa depositi e prestiti S.p.A. una o più convenzioni per lo svolgimento di attività di assistenza e supporto tecnico-operativo per la gestione del Fondo con remunerazione a valore sulle risorse del Fondo, nel limite complessivo dell'1 per cento calcolato sulla quota parte delle risorse per le quali ISMEA e Cassa depositi e prestiti S.p.A. prestano le suddette attività di assistenza e supporto tecnico-operativo e per le attività a queste connesse strumentali o accessorie.

Comma 4. Autorizza l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sul quale confluiscono le disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

Articolo 78

(Agevolazioni per l'acquisto di alimentari di prima necessità)

Comma 1. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023, destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità dei soggetti con un ISEE non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Comma 2. Demanda a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di individuazione dei titolari del beneficio e l'ammontare dello stesso.

Capo III Infrastrutture e trasporti

Articolo 79

(Disposizioni in materia di revisione prezzi)

Comma 1. La disposizione integra l'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 49, aggiungendo, dopo il comma 5-bis, sei ulteriori commi.

In particolare, l'intento della disposizione del nuovo comma 5-ter è quello di velocizzare e semplificare i pagamenti alle stazioni appaltanti, a valore sulle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

Pertanto, la disposizione in contenuto ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a



carico della finanza pubblica.

L'art. 6-bis, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, i rispettivi SAJ, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 siano adeguati, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi di cui al comma 2 aggiornati annualmente. Conseguentemente, la disposizione prevede che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati prezzi, al netto del ribasso formulato in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sul fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Al riguardo si evidenzia che l'accesso al predetto fondo è, tuttavia, residuo e, in quanto subordinato al previo utilizzo da parte delle stazioni appaltanti.

In particolare, si prevede che tutte le stazioni appaltanti, ad eccezione dei concessionari, per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022, possono accedere al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle clausole di revisione prezzi le stazioni appaltanti provvedono, in prima luogo, utilizzando:

- a) nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento;
- b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
- c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
- d) le somme disponibili relative ad altri interventi per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

In relazione alla sopra menzionata risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che:

- ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'art. 42, co. 3, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;

- per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%, del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici - lavori, servizi e forniture nel periodo 2012- predisposto dal Servizio Studi della Camera dei Deputati in collaborazione con ANAC;

- non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente, in quanto dato incerto nell'an e nel quantum;

- a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, tenuto conto degli effetti del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (In particolare, la compensazione di questi maggiori oneri avviene nei limiti delle risorse economiche disponibili nei quadri economici delle stazioni appaltanti e, in ultima istanza, in quelle disponibili nel citato fondo per la prosecuzione di opere pubbliche. Con riferimento alle prime si considerano: a) le somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, nel limite del 50 per cento e fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, b) le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento, c) le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia

prevista una diversa destinazione; (d) le somme disponibili relative ad altri interventi autorizzati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o connessi certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata), è stata stimata una disponibilità residua attuale delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta del 100 per cento.

Il comma 6-ter prevede che le disposizioni del precedente comma 6-bis si applicano anche agli appalti di lavoro e ai mandati a prezzi con cui si induce la procedura di scelta del contraente, anche tramite accordi quadro di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sino a stati pubblicati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e non abbiano accesso al Fondo di cui al comma 7.

Relativamente a tali interventi la disposizione considera le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero autorizzate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Infine, il medesimo comma 6-ter stabilisce che per tali appalti o accordi quadro i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei citati pezzari, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 80 per cento.

Relativamente agli investimenti in opere pubbliche, secondo la nuova stima formulata dall'Ance, risultano nel 2022 pari a 32.533 milioni di euro e registrano un incremento del 4% in termini reali rispetto all'anno precedente.

Relativamente all'anno 2023 Ance stima un significativo aumento del 25% nel confronto con il 2022. Tale aumento è spiegato principalmente dalle aspettative di utilizzo delle risorse del PNRR, che ha raggiunto un avanzamento nella fase di programmazione e riparto dei fondi ai territori.

Al riguardo, a partire dallo scorso anno la marcata ripresa della domanda e alcune restrizioni del lato dell'offerta (sia nella produzione sia nell'approvvigionamento) hanno portato a un forte aumento dei prezzi dei materiali di costruzione. Tale dinamica ha avuto un ulteriore impulso a seguito dell'invasione nell'Ucraina da parte della Russia.

Gli aumenti dei materiali e dell'energia si sono riflessi sul complesso dei costi di costruzione. Nella media delle tre tipologie di lavori considerate dall'ISTAT (edifici residenziali e non e strade con tratti in galleria), il costo di costruzione nel primo trimestre del 2022 è stato di circa il 14% più elevato rispetto alla media del periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2021 (ovvero la data entro la quale sono state effettuate la maggior parte delle offerte dei lavori pubblici in corso di esecuzione). La tendenza dei prezzi nel breve termine rimangono orientate all'incremento: ad aprile, il saldo tra le imprese che prevedevano prezzi in aumento nei prossimi tre mesi rispetto a quelle che prevedevano, invece, una diminuzione era prossimo al 40 per cento, il valore più elevato mai registrato da quando esiste la serie storica.

Sulla base di tali evidenze, qualitative e quantitative, si può sponziorare, qualora i pezzari utilizzati per determinare gli importi dei lavori pubblici messi a gara fossero aggiornati (inclusando anche gli effetti dell'innalzamento dei prodotti energetici e della crisi internazionale in atto in Ucraina), un incremento dei costi delle opere pubbliche nell'ordine del 20% rispetto al periodo 2015-2021. Tale valore ha un ordine di grandezza comparabile con quello rilevato presso alcune grandi stazioni appaltanti e presso alcune regioni.

Il comma 6-quater autorizza pertanto, per le finalità di cui ai commi 6-bis e 6-ter, l'utilizzo del residuo, rispetto ai pagamenti pregressi, del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e l'incremento del Fondo con una ulteriore dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023 e 500 milioni per l'anno 2024. Le modalità di accesso al citato Fondo sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Infine, si stabilisce che, le risorse sono assegnate e trasferite alle stazioni appaltanti secondo l'ordine cronologico delle richieste presentate, fino a concorrenza del citato limite di spesa.

Il comma 6-quinquies prevede che nelle more dell'aggiornamento dei pezzari di cui al comma 6-bis, le stazioni appaltanti utilizzano l'ultimo pezzario adottato, ivi compresi quello infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale congruato, in aumento o in diminuzione, si provvede in occasione del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori riferenti alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero autorizzate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure a seguito dell'adozione del pezzario aggiornato.



La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6-sexies prevede che ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis e 6-ter non si applicano le disposizioni del comma 1, lettera b), nonché dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 11 dell'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per esigenze di coordinamento con le previsioni introdotte dal nuovo meccanismo di compensazione e di funzionamento del Fondo. La disposizione ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 80

(Unificazione degli strumenti residuali di pianificazione e programmazione delle infrastrutture secondo criteri di rendimento)

Comma 1. La disposizione individua un meccanismo unitario di pianificazione e programmazione delle infrastrutture che non rivestono carattere prioritario per lo sviluppo del Paese ai sensi dell'articolo 200 del decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 50, non finanziate dal Fondo sviluppo e coesione o da fondi europei, non inserite nel PNRR, nel Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) e nei Contratti di programma sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con RFI spa e ANAS spa. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. Prevede che la pianificazione e programmazione delle infrastrutture sia disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono determinati gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale da ripartire tra Nord, Centro e Sud. Lo stesso decreto individua, altresì, gli indicatori validi a misurare i criteri di accesso al Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, di cui al comma successivo, sulla base dei seguenti rendimenti attesi:

a) il rendimento infrastrutturale in termini di potenziamento della viabilità, sicurezza delle infrastrutture e degli spostamenti, miglioramento della qualità della vita, sostegno alla competitività delle imprese, sostenibilità ambientale;

b) il rendimento in termini di valutazione costi-benefici;

c) i tempi di realizzazione dell'intervento, con riferimento alla minor durata degli stessi, anche tenuto conto dello stato di avanzamento dell'intervento medesimo.

Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per le infrastrutture ad alto rendimento, di seguito FIAR, con la dotazione finanziaria di 100 per l'anno 2023 e di 60 milioni di euro per l'anno 2024, al quale affluiscono altresì le risorse revocate ai sensi della lettera b) del medesimo comma, per le annualità e per gli importi già autorizzati.

La disposizione determina oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, corrispondenti alla dotazione del Fondo.

Comma 4 La disposizione individua la tipologia delle infrastrutture da finanziare con le risorse del FIAR. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** rinvia a decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano qualora gli interventi rientrino nelle materie di competenza delle regioni e province autonome, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del FIAR. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura procedurale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 6** stabilisce che ai fini dell'adozione dei decreti di cui al comma precedente, con i quali sono individuate gli interventi da finanziare con le risorse del FIAR, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del Codice dei contratti pubblici. Trattasi, pertanto, di disposizione di natura ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 7** prevede che per la valutazione dei rendimenti attesi, infrastrutturale ed economico finanziario, di



cui al comma 2, lettere a) e b), il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può destinare quota parte non superiore al 5,02 per cento del FIAR ad attività di studio ed analisi degli interventi da immettere a finanziamento con le risorse del medesimo fondo.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 8** destina una quota delle risorse del FIAR, non superiore al 2,5 per cento, alla realizzazione e messa in sicurezza dei ponti e viadotti della rete viaria di province e città metropolitane.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 9** prevede che una quota delle risorse non superiore al 2,5 per cento del FIAR è destinata a progetti di riqualificazione delle infrastrutture urbane ovvero di miglioramento della qualità del decoro urbano di competenza degli enti locali.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 10** prevede che, per la selezione dei progetti presentati ai sensi del comma precedente, è costituita, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, apposita commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso, gettito di presenza, indennità o rimborso di spese e ogni altro emolumento comunque denominato.

Il **comma 11** stabilisce che la predetta commissione seleziona i progetti, con indicazioni di priorità. Si prevede, inoltre, che i progetti ammissibili al finanziamento sono individuati con uno o più decreti ministeriali ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. La disposizione ha carattere procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 12** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio e a riassegnare al FIAR le somme eventualmente revocate e versate all'entrata del bilancio dai soggetti beneficiari.

Articolo 81

(Trasporti pubblici locale e trasporti rapidi di massa)

Il **comma 1** inserisce il comma aggiuntivo 2-bis all'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale comma 2-bis ricalca per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e di 250 milioni di euro per l'anno 2024 la detrazione del Fondo istituita dal comma 1 del medesimo articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al fine di estendere fino al 30 marzo 2022 il periodo di riferimento in relazione al quale le imprese possono accedere al Fondo per la compensazione dei minori ricavi tariffari realizzati nel periodo di emergenza da Covid-19.

Comma 2. Al fine di assicurare la completa realizzazione della Metro C di Roma Capitale sono necessari 1.200 milioni di euro per il completamento della tratta T2 (dalla stazione Clodio alla stazione Venezia esclusa), 500 milioni di euro per la realizzazione della tratta T1 (da Clodio a Furmestina) e, infine, 100 milioni per l'adeguamento contrattuale necessario per dar conto dei maggiori costi, finalizzato al completamento della tratta T3 (v. Imperiali/Catassini), in tempi compatibili con il Giubileo. Con la disposizione in esame sono pertanto autorizzati complessivamente 2.200 milioni per il periodo 2022-2031, finalizzati alla completa realizzazione delle tratte interessate. L'autorizzazione di spesa, riguardante, essenzialmente, nell'insieme, le tratte T1 e T2, è funzionale al riallineamento dello svolgimento delle attività connesse alla progettazione e all'esecuzione dei lavori sulle medesime tratte, che presentano analoghi tempi realizzativi. Si conseguirebbero in tal caso significative sinergie sull'organizzazione dei cantieri, la riduzione dei tempi complessivi di realizzazione delle gallerie, con effetti positivi, in termini finanziari, di minori oneri da riconoscere al Contraente generale, nonché, infine, una mitigazione degli impatti sul trasporto pubblico di superficie. La disposizione prevede che il predetto importo di 2.200 milioni di euro costituisce limite massimale del concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla realizzazione delle tratte e che agli eventuali maggiori costi per materiali dovranno provvedere Roma Capitale e Regione Lazio.

Ente il 28 febbraio 2023 il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 dovrà presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per



ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. Ai fini dell'erogazione delle risorse il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti dovrà riassumere i dati contenuti nei risunti informativi della Ragioneria Generale dello Stato, che dovranno essere quindi costantemente e tempestivamente aggiornati.

Articolo 82

(Collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente)

Il comma 1 qualifica il collegamento stabile, viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente (dal Ponte sullo Stretto) come infrastruttura prioritaria e di particolare interesse nazionale.

Nel punto si rappresenta che il Ponte sullo Stretto di Messina già dichiarato con la legge n. 158 del 17.12.1971 "opera di prevalente interesse nazionale", veniva poi anche inserito, con delibera C177 n. 121 del 2001, nel programma delle opere di "preminente interesse nazionale" ai sensi dell'art. 1 della l. n. 443 del 2001 (infrastrutture strategiche). La disposizione prevede altresì che ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sono reiterati i vincoli già imposti con l'approvazione del progetto preliminare dell'opera o successivamente prorogati.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone la sospensione dei giudizi civili pendenti con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione del Ponte.

Dalla disposizione, di carattere procedurale e precettivo, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Società Stretto di Messina sottoscriva la rinuncia alle azioni, alle domande e ai giudizi e nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, a completa soddisfazione di ogni diritto e pretesa. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 autorizza la Società, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a definire la rinuncia al contenzioso da parte del contraente generale, degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, a definitiva e completa soddisfazione di ogni diritto e pretesa, anche futura, in relazione ai contratti già sottoscritti. Viene previsto espressamente che dalla definizione della rinuncia non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 prevede la revoca dello stato di liquidazione della Società Stretto di Messina s.p.a. con effetto dal termine di cui al comma 4, indipendentemente dall'esito delle procedure ivi previste.

Al riguardo si rappresenta che la Società è stata posta in liquidazione con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2013. Con il medesimo decreto è stato altresì nominato, come previsto dalle disposizioni richiamate, il Commissario liquidatore, entrato in carica il 14 maggio 2013 e contestualmente sono cessati tutti gli Amministratori.

Successivamente all'apertura della liquidazione, con provvedimento congiunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 settembre 2013, inviato anche all'Azienda di controllo ANAS S.p.A., sono state emanate apposite linee guida concernente i criteri di svolgimento della liquidazione e di elaborazione del bilancio.

Anche sulla base di tali direttive, il Commissario liquidatore ha predisposto il "Piano di Liquidazione" concernente anche i criteri di svolgimento della liquidazione ai sensi dell'art. 2487, comma 1, lettera c) del Codice civile, sottoposto all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, che lo ha approvato nella riunione del 12 novembre 2017.

La disposizione prevede altresì che il Commissario liquidatore resti in carica in qualità di Commissario straordinario del Governo per la gestione della Società nelle more della nomina degli organi sociali.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 prevede che entro trenta giorni dalla revoca di cui al comma precedente, è convocata l'assemblea dei soci della società per procedere, ai sensi dell'articolo 2384 del codice civile, alla nomina degli organi sociali. Dalla nomina degli organi sociali decade il Commissario straordinario di governo.

Il comma 7 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e ad ANAS S.p.A., in proporzione alla quota di partecipazione nella Società Stretto di Messina S.p.A.,

ai fine di sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale. Gli oneri derivanti dalla disposizione trovano parziale copertura mediante la riduzione, per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2023, dell'autorizzazione di cui all'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2015, n. 50, iscritta nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul capitolo 7008 "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del ecc." P.G. 4. Tale riduzione è disposta in sezione II del presente disegno di legge di bilancio.

Articolo 83

(Sospensione dell'aggiornamento biennale sanzioni amministrative previsto dal codice della strada)

Comma 1 La disposizione sospende, per il biennio 2023-2024, l'aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie pari all'intera variazione, accertata dall'ISVAT, prevista dall'articolo 195, comma 5, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Trattasi di disposizione da cui non derivano nuovi o maggiori oneri, in quanto l'introito derivante dalle sanzioni ha carattere eventuale e aleatorio, non determinabile ex ante.

Articolo 84

(Olimpiadi invernali 2026 Milano-Cortina)

Il **comma 1** reca disposizioni di carattere ordinamentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** finalizza la somma di 224 milioni di euro recati dalla legge n. 234 del 2021 alla copertura finanziaria del fabbisogno residuo del Piano complessivo delle opere di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022 con cui è stata definito il piano complessivo delle opere relative ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui, all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020. Tale fabbisogno ammonta complessivi 554,6 milioni di euro, di cui 531,1 milioni di euro relativi a interventi di cui al DM 7 dicembre 2020 (n° 37) e 23,5 milioni di euro su nuovi interventi (n° 38). Trattandosi di finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** autorizza la spesa di 400 milioni di euro complessivi, di cui 120 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni per l'anno 2025 e 140 milioni per l'anno 2026 ai fini della copertura del predetto fabbisogno e per ulteriori eventuali opere.

Il **comma 4**, a copertura degli oneri di cui al comma precedente, riconduce la dotazione aggiuntiva del "Fondo avvio opere indispensabili" di cui all'art. 26, comma 7-quadro, decreto-legge 17 maggio 2012, n. 28, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2012, n. 91, da 1.300 milioni di euro (di cui 900 milioni di euro per interventi PNC e 400 milioni di euro per interventi olimpici 2026) a 900 milioni di euro per i soli interventi PNC. Al riguardo, si rappresenta che il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, per la quale, non sono state rilevate procedure di affidamento di lavori delle opere avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, con ultimazione delle stesse entro il 31 dicembre 2026 e l'armonizzare complessivo delle istanze presentate, rispetto alla dotazione complessiva del predetto Fondo, ha determinato la disponibilità di tale importo.

Il **comma 5** autorizza il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, anche per gli anni 2023 e 2024, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 166, a corrispondere la somma massima annua di 14 milioni di euro per consentire lo svolgimento, anche per tutti anni, delle finanze attribuite alla società Infrastrutture Milano Cortina 2026-2028 Spa ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 8 maggio 2020, n. 31. Tali somme rientrano nell'ambito della quota già prevista a legislazione vigente dall'articolo 3, comma 11, del predetto decreto-legge n. 16 del 2020, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della sopra citata legge 27 dicembre 2019, n. 166. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo limitata agli stanziamenti annuali già previsti a

(2)

legislazione vigente, e nell'ambito degli effetti già considerati in termini di indebitamento e fidejussorio, e non pregiudicando la realizzazione degli interventi.

Articolo 85

(Misure a favore del settore dell'autotrasporto)

Comma 1. La disposizione autorizza la spesa di 200 milioni per l'anno 2023 al fine di riconoscere alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercanti le attività di trasporto un contributo volto a mitigare gli effetti degli incrementi di costo per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio delle predette attività.

Il **comma 2** demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo 2023, la definizione di modalità e termini per l'erogazione del predetto contributo.

Articolo 86

(Finanziamento terzo lotto costruttivo Torino-Lione)

Comma 1. La disposizione, in relazione al finanziamento disposto in sezione II del presente disegno di legge di complessivi 1.231 milioni di euro e alla disponibilità di 51,32 milioni di euro già stanziati per l'intervento come indicato nella delibera CIPESS 3/2022, ha ad oggetto la realizzazione del terzo costruttivo dell'intervento "Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sezione internazionale – parte comune italo-francese – sezione transfrontaliera" del valore di 1.274,32 milioni di euro come indicato nella predetta delibera CIPESS 3/2022. È disposta quindi l'adozione di apposita delibera del CIPESS, ai sensi della richiamata normativa concernente lotti costruttivi, su proposta del MIT, entro il 31 marzo 2023.

Il secondo e il terzo periodo prevedono specifici adempimenti a carico del MIT relativamente alla quantificazione delle risorse dei fondi compei versate alla società Telt sas e alla loro destinazione prioritaria alla copertura finanziaria del fabbisogno casale dell'intervento ovvero ad altri interventi ferroviari previsti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. In tale ultimo caso, le risorse contribuiscono al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, previa versamento all'entrata del bilancio da parte della società Telt sas.

Articolo 87

(Finanziamento tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 750 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 al fine di consentire l'accesso ai contributi nell'Unione europea per finanziare le opere ferroviarie relative alle tratte nazionali di accesso al tunnel di base Torino-Lione per l'opera "Cintura di Torino e connessione al collegamento Torino-Lione opere prioritarie" e per l'opera "Adeguamento linea storica Torino-Medardo tratta Bussoleno-Avigliana".

Il **comma 2** prevede che i finanziamenti delle suddette opere siano riportati distintamente nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.a. e che i contributi che l'Unione europea versa a Rete ferroviaria italiana S.p.a. per tali interventi sono rifinanziati nell'ambito del contratto di programma vigente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima società.

Articolo 88

(Strada Statale 106 Jenica)

Il **comma 1** autorizza la spesa complessiva di 3.000 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 150 milioni di euro per l'anno 2027, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, 250 milioni di euro per l'anno 2032 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2037 per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sinerio - Calanzano della S.S. 106 Jenica.

Il **comma 2** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro



dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle tratte - lotti funzionali - da finanziare con le predette risorse, delle modalità di erogazione e dei casi di revoca delle stesse. Il citato decreto deve essere adottato, entro il 30 aprile 2023, previa presentazione da parte del Commissario straordinario al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, che indica, per ciascuna tratta, i relativi costi, lo stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché il cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 89 (Strade sismiche)

Comma 1. La disposizione autorizza la spesa complessiva di 400 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 50 milioni di euro per l'anno 2027, per la realizzazione di interventi sulle strade statali delle aree dei crateri sismici 2009 e 2016 ulteriori rispetto agli investimenti programmati con ordinanza del Commissario straordinario n. 7016 del 16/12/2021, n. 1, relativi agli interventi del Piano complementare di cui al decreto-legge 59/2021, specificatamente nei territori colpiti dal sisma 2009-2016. Sub-misura A4, "Infrastrutture e mobilità", Linea di intervento 4, iniziativa "Investimenti sulla rete stradale statale".

Articolo 90 (Strada Statale n. 4 Salaria)

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 300 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026 per il potenziamento, la riqualificazione e l'adeguamento della SS4 Salaria.

Il comma 2 demanda a un successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2023, l'individuazione delle tratte da finanziare con le risorse di cui al comma 1, le modalità di erogazione e i casi di revoca delle stesse. Tale decreto interministeriale è predisposto dalla presentazione, a cura del Commissario straordinario al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario.

L'erogazione delle risorse è subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 91 (Corridoio Reno-Alpi)

Comma 1. La disposizione autorizza la spesa di 22 milioni di euro per l'anno 2023 in favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la progettazione della linea Chiasso-Menza lungo il corridoio europeo Reno-Alpi, anche con riferimento al conseguimento di finanziamenti europei.

Articolo 92 (Peschiera)

Il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 700 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030 da destinare alla realizzazione del progetto denominato "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema ibrido del Peschiera" (L. n. 108/21 ex D.L. n. 77/21 art. 40, Allegato IV). Nuovo tronco superiore acquedotto del Peschiera dalle sorgenti alla Centrale di Sarsara al fine di migliorare l'approvvigionamento idrico della Città Metropolitana di Roma. L'intervento risulta funzionale e complementare a quelli già finanziati



nell'ambito del PNRR misura M2C4 - 14.1 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico" con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 dicembre 2021. Alla apertura finanziaria dell'intervento concorrono risorse di ACIFA Atto 2 spa attraverso il sistema triillumin.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2023, l'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse di cui al comma precedente, le modalità di erogazione e i casi di revoca dello stesso, previa presentazione, da parte del Commissario straordinario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 28 febbraio 2023, di un quadro completo e aggiornato, riscontrabile sui sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato, dei lotti in corso di realizzazione e da realizzare, con indicazione, per ciascun lotto, dei relativi costi, dello stato progettuale o realizzativo e delle risorse già disponibili, nonché del cronoprogramma procedurale e finanziario. L'erogazione delle risorse è comunque subordinata all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato e al relativo riscontro del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo VI Sanità

Articolo 93

(Incremento dell'indennità di pronto soccorso)

Comma 1 La nuova dispone, a decorrere dal 2024, un incremento di 200 milioni di euro del limite di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293 della legge 23 dicembre 2021, n. 234, di cui 60 milioni di euro per la diligenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanità, per la definizione della specifica indennità ivi prevista.

Comma 2 Agli oneri complessivi derivanti dalla norma, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Articolo 94

(Implementazione delle misure e degli interventi previsti nel piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza (PNCAR) 2022-2025)

Comma 1 Finanziamento per il rafforzamento e l'estensione a livello regionale e locale di programmi efficaci per il contrasto dell'Antimicrobico-resistenza (AMR) e delle infezioni correlate all'assistenza (ICA). Nella tabella seguente si riporta il dettaglio delle morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE:

Tabella 1 - Morti evitate, dei costi sostenuti e dei risparmi ottenuti per il nostro Paese, per ciascuno dei programmi definiti come "soluzioni ottimali" dall'OCSE.

Programma	Vite salvate ogni anno	Costo per anno (milioni di euro)	Ritorno per ogni euro investito
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali ¹	7120	210	2,4
Programmi di stewardship ²	6290	112	1,5
Programmi di igiene in strutture sanitarie ³	6700	42	0,7
Uso della "prescrizione ritardata" (post-datato) ⁴	1980	4	0,7
Campagne di informazione ⁵	1120	1,4	0,8
Uso di test diagnostici rapidi ⁶	2980	113	0,1

Nelle tabelle seguenti è riportato il prospetto del finanziamento ipotizzate per i primi 3 anni di attività per il



parziale rimborso alle Regioni delle spese sostenute per la conduzione di interventi per il contrasto dell'AMR, suddivise per macro-aree di attività e considerando solo gli interventi che hanno mostrato il miglior rapporto costo-beneficio anche in termini economici: Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali, Programmi di stewardship, Programmi di igiene in strutture sanitarie, Campagne di informazione.

La spesa per ciascun intervento è stata calcolata considerando il costo ipotizzato dall'OCSE per ogni intervento realizzato nel nostro Paese e la quota di finanziamento richiesta/preposta con la presente relazione, facendo, quindi, una proporzione.

Tabella 2 - I anno (2023)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 3 - II anno (2024)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Tabella 4 - III anno (2025)

Voce di spesa	Costo/anno (milioni di euro)
Programmi per migliorare l'igiene delle mani nelle strutture assistenziali	22,99
Programmi di stewardship	12,26
Programmi di igiene in strutture sanitarie	4,60
Campagne di informazione	0,15
Totale	40,00

Articolo 95

(Disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie)

Commi 1 e 2 La disposizione intende riconoscere a regime in favore delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale un livello di remunerazione aggiuntiva, in analogia con quanto già disposto in via sperimentale dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2022, dall'articolo 70, commi 4, 5 e 6, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 2021, n. 69. La misura di

12

tale remunerazione è stabilita con decreto interministeriale, nel limite di 150 milioni di euro su base annua, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Comma 3 La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trova copertura a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il cui utilizzo viene annualmente stabilito dal Ministero della salute.

Articolo 96

(Adeguamento del livello del finanziamento del servizio sanitario nazionale e disposizioni in materia di vaccini e farmaci)

Comma 1 La disposizione stabilisce un adeguamento del livello del finanziamento del SSN pari a 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Comma 2 La disposizione è volta ad autorizzare la spesa di 550 milioni di euro per l'anno 2023, a cura del Ministero della salute, per l'acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l'anno 2023 e di farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. L'importo della spesa, pari a 650 milioni di euro per i primi 5 mesi dell'anno 2023 è stato stanziato in considerazione del costo dei farmaci e delle costi di vaccine prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono già stati assunti impegni a livello comunitario, nell'ambito delle procedure centralizzate gestite dalla Commissione Europea.

Articolo 97

(Disposizione diretta a modificare il regime di erogabilità del finanziamento in favore delle università per il trattamento economico degli specialisti)

Comma 1 La disposizione interviene sul regime di erogazione per cassa del finanziamento alle università per il trattamento economico dei medici specialisti.

Attualmente il valore di erogazione in via anticipata del finanziamento dell'anno accademico di riferimento (quello more dell'adozione del DPCM che fissa il livello del finanziamento di ciascun ateneo sulla base dei costi effettivi sostenuti, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) è parametrato sull'ultimo DPCM adottato, riferito dunque ad un anno accademico precedente, e nella misura massima dell'80% di tale valore per ciascun ateneo.

La presente disposizione ha l'obiettivo di aggiornare il livello dei trasferimenti per cassa al valore del finanziamento di competenza dell'anno accademico di riferimento. Allo scopo la disposizione da un lato incrementa la percentuale da applicarsi (portandola dall'attuale 80 per cento al 90 per cento) e dall'altro introduce come secondo possibile parametro di riferimento la definizione di un valore provvisorio di finanziamento, da definire con decreto del Ministero dell'università e della ricerca sulla base dei più recenti dati disponibili, anche provvisori. La disposizione introduce altresì una clausola di recuperabilità o compensazione, ove necessario sulla base dei dati di consuntivo, anche a valere su finanziamenti di esercizi differenti (esercizi successivi o anche precedenti, in caso di erogazione di saldi di anni progressi). Peraltro, in fini della compatibilità finanziaria, il riferimento al finanziamento di competenza dell'esercizio già previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 9-undecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78.

Per quanto rappresentato, dalla disposizione non derivano nuovi, né maggiori oneri per la finanza pubblica, restando le erogazioni di cassa nel limite delle disponibilità del bilancio statale.

TITOLO VII Scuola, università e ricerca

Articolo 98

(Promozione delle competenze STEM nelle Istituzioni scolastiche)

Comma 1. L'esigenza della norma discende dalla necessità di raggiungere il target europeo del PNRR poiché per le riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria per migliorare i risultati educativi, da adottare entro il 31 dicembre 2022 con attività primaria, della Missione 4 "Istruzione e ricerca" — in particolare l'"Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione, dagli asili nido alle Università", gli *operational assignments* richiedono il seguente elemento chiave: "iniziative di integrazione di attività, metodologie e

contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incrementare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne."

Il comma 1 recepisce quanto previsto dall'*operational arrangement*.

Comma da 2 a 4. Vengono indicate le misure finalizzate alla promozione delle materie STEM in relazione ad altri interventi già adottati dal Ministero. Le disposizioni hanno natura orientamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 5. Viene previsto alla lettera a) la definizione da parte del Ministero **entro il 30 giugno 2023** di linee guida per l'introduzione nel PTOF e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l'infanzia del sistema integrato "zerosei" di azioni dedicate al rafforzamento nei curricula dello sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e dell'apprendimento delle discipline STEM. Alla lettera b) si prevede la promozione di azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, volte ad incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse. Dette azioni sono da svolgersi soprattutto in occasione della "Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza" istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'11 febbraio di ogni anno sulla base Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 22 dicembre 2015. La iniziativa sono da ricomprendersi nel novero di azioni già intraprese dal Ministero dell'istruzione e del merito e che vengono già svolte regolarmente. In tale ambito, infatti, si richiamano l'"Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM" (prot. n. 10812 del 15 maggio 2021) e l'iniziativa "Il mese delle STEM", avviata dal Ministero in collaborazione con il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, nata con l'obiettivo di promuovere le discipline STEM nelle scuole di ogni grado, di cui alla circolare ministeriale 9 marzo 2022. Inoltre, in occasione dell'8 marzo, Giornata internazionale della donna, da 3 edizioni il Ministero bandisce il "concorso STEM: femminile plurale" che intende favorire una riflessione sulla presenza delle donne nelle discipline STEM. Nello stesso ambito, si ricorda anche il Piano nazionale per l'educazione al rispetto e la relativa campagna di sensibilizzazione "Rispetta le differenze" che, partendo dall'articolo 3 della Costituzione, vuole affermare con forza l'uguaglianza tra tutte le studentesse e gli studenti e il rispetto delle loro differenze. La previsione, pertanto, intende rafforzare la finalizzazione dell'impegno e dell'attenzione del Ministero delle imprese e del made in Italy delle competenze STEM, con particolare riguardo all'e studentesse, nello svolgimento di attività già intraprese a livello ministeriale.

Comma 6. Il presente comma dispone che le misure previste dal comma 5 siano ricomprese nell'ambito degli investimenti PNRR: 1.4 "Rivoluzione dei divari territoriali", 1.5 "ITS", 2.1 "Didattica digitale integrata" e 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi", dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito. Con riguardo agli investimenti PNRR, infatti, le attività STEM potranno essere realizzate nelle istituzioni scolastiche grazie a quota parte dell'investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" e a quota parte dell'investimento 1.5 "Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)" per l'orientamento alle materie STEM. In particolare, nell'ambito dell'investimento 1.5, si fa presente che per sua stessa natura esso, in quanto rivolto al potenziamento degli ITS, ha la funzione di promuovere le competenze STEM nell'ambito della filiera tecnico professionale e, al riguardo, nell'ambito della sua attuazione – ancora in fase di elaborazione – si prevede la promozione della partecipazione femminile con iniziative mirate, a valere sulle risorse del PNRR. Inoltre, per quanto riguarda le politiche di coesione, nella nuova programmazione PON 2021-2027 sono state previste risorse per progetti e attività per lo sviluppo e il potenziamento delle materie STEM nelle scuole, in attuazione di quanto previsto dalle Raccomandazioni del Consiglio europeo relative alle competenze chiave (2018/C 189/01). Gli stanziamenti di bilancio presenti nello stato di previsione del Ministero per finanziare iniziative coerenti con la promozione di attività "STEM" sono iscritti sui capitoli di bilancio 8107 e 4007, assegnati alla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale. Per l'anno 2023, in aggiunta agli stanziamenti anzidetti dal PNSD verranno rese disponibili risorse a valere sui capitoli di bilancio destinati alle attività progettuali per le istituzioni scolastiche previste dal Fondo di ampliamento dell'offerta formativa (ex legge n. 440/1997) per un importo complessivo pari a 2 milioni di euro.

Comma 7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le risorse umane, strutturali

e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come garantita dalla clausola di neutralità finanziaria prevista al presente comma.

Articolo 99

(Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

Comma 1. La norma si configura ad invarianza di spesa, sulla base di quanto di seguito specificato.

Nell'ottica di conseguire gli obiettivi di finanza pubblica e superare i parametri imposti attualmente dall'articolo 19, commi 5 e 5-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo i quali è attribuito un dirigente scolastico (DS) e un direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) titolari solo alle istituzioni scolastiche con almeno 600 alunni (400 nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), rinvia ad un decreto interministeriale (DI), del Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa accolta in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento, l'attuale criterio per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA che tenga conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la Riforma 1.3 prevista dal M4C1 del PNRR e della necessità di salvaguardare alcune specificità territoriali, nonché la sua distribuzione tra le Regioni.

Sulla base di tale DI le Regioni provvederanno, entro il 30 novembre di ciascun anno, al dimensionamento della rete scolastica sulla base del limite di contingente individuato e loro assegnato dal DI che tiene conto della necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

Per consentire l'entrata in vigore dall'a.s. 2024/2025 del nuovo meccanismo previsto con le disposizioni in esame, il primo schema di DI dovrà essere trasmesso dal Ministero dell'Istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile 2023 ai fini del raggiungimento dell'Accordo e della successiva adozione del decreto interministeriale entro il 30 giugno 2023. Le Regioni, sulla base dei parametri e del contingente individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente all'organizzazione della rete scolastica entro il 30 novembre 2023.

Inoltre, il suddetto DI non venisse adottato in tempi utili, il contingente nazionale di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali ed amministrativi è individuato con Decreto interministeriale MIM/MEF entro il 31 luglio dividendo per un coefficiente, comunque non inferiore a 900 e non superiore a 1000, il numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, su base regionale, in attuazione delle previsioni del PNRR M4C1 – Riforma 1.3 di cui sopra, integrato dal fattore correttivo dipendente dalla densità degli abitanti per Km² e tenuto conto della presenza di comuni montani, delle piccole isole e di aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Il contingente prodotto è ripartito successivamente, per ciascun ufficio scolastico regionale, con decreto del Ministero dell'Istruzione e del merito.

Comma 2. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della nuova disciplina confluiscono in un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito. I risparmi di spesa, utilizzabili per incrementare il Fondo Unico Nazionale della dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto anche con riferimento alle indennità destinate ai DSGA, al Fondo "Buona Scuola" e gli stanziamenti per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico vengono accertati, resi disponibili e ripartiti annualmente mediante adozione di un decreto emanato dal Ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Fondo è alimentato esclusivamente con i risparmi accertati a seguito del decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito con il Ministro dell'economia e delle finanze.

A titolo esemplificativo si riporta di seguito una ipotesi di stima della minor spesa conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo sulla base delle ipotesi che seguono.

Le proiezioni dei dati demografici per i prossimi anni rilevano una costante riduzione del numero della popolazione residente. L'attuale incidenza media, riferita agli anni dal 2016 al 2021, degli alunni presenti in Anagrafe Nazionale degli studenti sulla popolazione 3-18 anni, è stata applicata alle proiezioni della



popolazione residente 3-18 per i prossimi anni - fonte ISTAT (2023-2024).

Tabella 1 – incidenza regionale media annua popolazione residente 3-18

REGIONE	incidenza media (2010-2021) Anni Popolazione residente 3-18
Abruzzo	97,2%
Basilicata	98,2%
Calabria	95,7%
Campania	91,2%
Emilia-Romagna	95,0%
Friuli-Venezia Giulia	90,2%
Lazio	91,1%
Liguria	98,2%
Lombardia	73,5%
Marche	87,1%
Molise	87,1%
Piemonte	81,9%
Puglia	94,7%
Sardegna	98,1%
Sicilia	91,1%
Toscana	92,8%
Umbria	98,0%
Valle d'Aosta	81,9%

Tabella 2 - proiezione regionale popolazione residente 3-18
Fonte ISTAT: "Previsioni della popolazione - Anni 2020-2076", disponibile al sito
<http://dati.istat.it/index.aspx?datadex=1&id=1&PREV12023>

REGIONE	Proiezioni popolazione residente 3-18													
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Italia	17.234.000	17.171.000	17.107.000	17.043.000	16.979.000	16.915.000	16.851.000	16.787.000	16.723.000	16.659.000	16.595.000	16.531.000	16.467.000	16.403.000
Abruzzo	1.020.000	1.015.000	1.010.000	1.005.000	1.000.000	995.000	990.000	985.000	980.000	975.000	970.000	965.000	960.000	955.000
Basilicata	580.000	575.000	570.000	565.000	560.000	555.000	550.000	545.000	540.000	535.000	530.000	525.000	520.000	515.000
Calabria	1.020.000	1.015.000	1.010.000	1.005.000	1.000.000	995.000	990.000	985.000	980.000	975.000	970.000	965.000	960.000	955.000
Campania	5.800.000	5.750.000	5.700.000	5.650.000	5.600.000	5.550.000	5.500.000	5.450.000	5.400.000	5.350.000	5.300.000	5.250.000	5.200.000	5.150.000
Emilia-Romagna	4.500.000	4.450.000	4.400.000	4.350.000	4.300.000	4.250.000	4.200.000	4.150.000	4.100.000	4.050.000	4.000.000	3.950.000	3.900.000	3.850.000
Friuli-Venezia Giulia	1.020.000	1.015.000	1.010.000	1.005.000	1.000.000	995.000	990.000	985.000	980.000	975.000	970.000	965.000	960.000	955.000
Lazio	5.800.000	5.750.000	5.700.000	5.650.000	5.600.000	5.550.000	5.500.000	5.450.000	5.400.000	5.350.000	5.300.000	5.250.000	5.200.000	5.150.000
Liguria	2.500.000	2.480.000	2.460.000	2.440.000	2.420.000	2.400.000	2.380.000	2.360.000	2.340.000	2.320.000	2.300.000	2.280.000	2.260.000	2.240.000
Lombardia	10.000.000	9.900.000	9.800.000	9.700.000	9.600.000	9.500.000	9.400.000	9.300.000	9.200.000	9.100.000	9.000.000	8.900.000	8.800.000	8.700.000
Marche	1.500.000	1.480.000	1.460.000	1.440.000	1.420.000	1.400.000	1.380.000	1.360.000	1.340.000	1.320.000	1.300.000	1.280.000	1.260.000	1.240.000
Molise	1.020.000	1.015.000	1.010.000	1.005.000	1.000.000	995.000	990.000	985.000	980.000	975.000	970.000	965.000	960.000	955.000
Piemonte	4.500.000	4.450.000	4.400.000	4.350.000	4.300.000	4.250.000	4.200.000	4.150.000	4.100.000	4.050.000	4.000.000	3.950.000	3.900.000	3.850.000
Puglia	1.500.000	1.480.000	1.460.000	1.440.000	1.420.000	1.400.000	1.380.000	1.360.000	1.340.000	1.320.000	1.300.000	1.280.000	1.260.000	1.240.000
Sardegna	1.020.000	1.015.000	1.010.000	1.005.000	1.000.000	995.000	990.000	985.000	980.000	975.000	970.000	965.000	960.000	955.000
Sicilia	5.800.000	5.750.000	5.700.000	5.650.000	5.600.000	5.550.000	5.500.000	5.450.000	5.400.000	5.350.000	5.300.000	5.250.000	5.200.000	5.150.000
Toscana	4.500.000	4.450.000	4.400.000	4.350.000	4.300.000	4.250.000	4.200.000	4.150.000	4.100.000	4.050.000	4.000.000	3.950.000	3.900.000	3.850.000
Umbria	1.020.000	1.015.000	1.010.000	1.005.000	1.000.000	995.000	990.000	985.000	980.000	975.000	970.000	965.000	960.000	955.000
Valle d'Aosta	1.020.000	1.015.000	1.010.000	1.005.000	1.000.000	995.000	990.000	985.000	980.000	975.000	970.000	965.000	960.000	955.000

A partire dai dati sulla proiezione degli alunni frequentanti, per ogni anno scolastico, dal 2024-2025 fino al 2031-2032, e per ogni Regione, si è proceduto ad una elaborazione degli stessi per giungere al dato a livello di singole scuole e calcolato così il numero di scuole normaldimensionate con i parametri di cui ai commi 2 e 5-bis del DL n. 98/2011 (600-400 alunni); il dato è stato utilizzato per stimare annualmente il numero di alunni medio per scuola che consente di rendere minima la differenza totale, a livello nazionale, tra il numero di Istituzioni Scolastiche con DS e DSGA nominabili secondo la nuova disciplina introdotta dalla norma in esame e le istituzioni scolastiche normaldimensionate in base alla normativa vigente.

Impostazione del procedimento di calcolo:

Per ogni Regione e per ogni anno scolastico, viene valorizzata la seguente relazione

sedi = tot. alunni / (Parametro + correttivi)

dove:

"sedi": rappresenta il numero delle istituzioni scolastiche con Dirigente scolastico e DSGA nominabili in base alla nuova disciplina;

"tot. alunni": rappresenta il numero degli alunni determinato in base alla proiezione dati ISTAT normalizzati secondo il valore dell'incidenza media;

"Parametro": valore inizialmente incognito compreso tra 900 e 1000, determinato a conclusione della procedura di calcolo per ogni anno scolastico preso in esame;

"Correttivi": correttivi basati sulla densità abitativa e sui comuni isolati per tutti gli anni scolastici analizzati tenendo conto dei dati utilizzati per le ipotesi di dimensionamento relativi all'anno 2019. In merito agli effetti dei correttivi sul calcolo del numero delle sedi di dirigenza si evidenzia quanto segue.

La densità di abitanti per Km² viene distinta in fasce di livello, ad ognuna delle quali viene associato un numero intero relativo, che inserito nella relazione di calcolo modifica il denominatore. Nei territori con densità abitativa minore il fattore correttivo è un numero negativo che, riducendo il valore del denominatore, incrementa il rapporto, ovvero il numero delle sedi da attivare (valore minimo assunto dal correttivo è pari a - 150). L'effetto opposto si apprezza per i territori con densità abitativa maggiore (valore massimo assunto dal correttivo è pari a + 20).

Analogamente, si tiene conto della presenza di comuni isolati introducendo come fattore correttivo un numero intero negativo, che, sommato al valore assegnato al parametro, incrementa il numero delle sedi da attivare.

Algoritmo di calcolo ricorsivo.

considerata la complessità organizzativa, tenuto conto della normativa di settore, con particolare riferimento ai parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale docente ed ATA, viene individuato pari a 950 il numero di alunni che consente una gestione ottimale delle istituzioni scolastiche.

Tale valore viene introdotto come riferimento standard, a partire dal quale si procede per individuare il parametro di calcolo da utilizzare annualmente per determinare il numero di sedi scolastiche attivabili in ogni Regione.

Si procede per approssimazione successiva nel rispetto della seguente condizione di riferimento:

$$950 < \text{"Parametro"} < 1000$$

Vengono assunti diversi valori di prova del "Parametro", per ognuno di questi valori viene calcolata il corrispondente numero di "sedi" - applicazione formula: sedi = tot. alunni / (Parametro + correttivi)

Il numero di "sedi" così determinato è utilizzato per calcolare la differenza rispetto al numero di sedi non dimensionate con parametro 600/400 (determinato in base alle regole attuali e alla proiezione dei dati riferiti alla popolazione scolastica regionale nell'anno di riferimento).

$$\text{differenza sedi}_{regione} = \text{sedi} - \text{numero di sedi non dimensionate } 600/400$$

(si evidenzia che il risultato dell'operazione può restituire numeri minori di zero)

Per ogni anno preso in esame il calcolo viene ripetuto per tutte le Regioni.

Per ogni valore di prova assegnato al "Parametro" si calcola la somma dei valori assunti dalla variabile "differenza sedi" associata ad ogni Regione

$$\text{differenza sedi}_{Abruzzo} + \text{differenza sedi}_{Basilicata} + \dots = \text{differenza sedi}_{tutte}$$

$$\text{Somma diff. sedi} = \sum_i \text{differenza sedi}_{regione}$$

(si evidenzia che il risultato dell'operazione può restituire numeri minori di zero)

Da quanto precede, il valore di "Somma diff. sedi" cambia in base al valore assegnato al "Parametro". Quello che rende "Somma diff. sedi" minimo (zero, o numero più vicino al numero di sedi che si avrebbe con l'applicazione dei parametri 600/400 di cui si parla ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 19 del D.L. n. 98/2011) rappresenta il valore del "Parametro" da utilizzare per tutte le Regioni nell'anno scolastico di interesse.

Tenuto conto dei parametri dimensionali stabiliti dall'articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (600/400 alunni), il numero di istituzioni scolastiche previste per l'a.s. 2024-2025 viene stimato pari a 7.432, con una riduzione di istituzioni scolastiche pari a 117 rispetto alle 7.549 istituzioni scolastiche retrimensionate individuate con parametro 600/400 per l'a.s. 2022/2023 (come indicato nel Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 104 del 26 aprile 2022), assunte come base di partenza anche per l'a.s. 2023/2024, con conseguente minore spesa come indicato in **Tabella 5**.

Tuttavia, al fine di rendere più graduale il decremento del numero delle sedi nei primi tre anni di applicazione della nuova disciplina, vengono introdotte le seguenti integrazioni alla procedura:

1. viene garantito che il numero delle sedi sia almeno pari al numero dei dirigenti scolastici in servizio nella Regione, considerando anche quelli temporaneamente senza sede o comandati presso enti, associazioni, università, ministeri. Qualora il numero di sedi previsto dall'algoritmo sia superiore viene confermato quest'ultimo dato;
2. il numero di sedi stabilito secondo i termini del punto precedente viene incrementato di un fattore percentuale pari a:

Tabella 5 – Incremento percentuale numero di sedi

	Anno scolastico	Incremento percentuale
I	2024-2025	1%
II	2025-2026	0,5%
III	2026-2027	0%

Si è inoltre tenuto conto della tutela riservata dalla norma alle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche garantendo che il numero delle istituzioni scolastiche statali con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano non sia mai inferiore al numero di dirigenti scolastici previsti in servizio su tali sedi.

Il modello di calcolo, aggiornato con i correttivi e le integrazioni sopra riportate, consente la stima del numero di istituzioni scolastiche con dirigente scolastico e DSGA nominabili, secondo la norma in esame, negli anni scolastici dal 2024-2025 al 2026-2027, come rappresentata nella colonna II della Tabella 4.

Si ritiene opportuno precisare che l'applicazione della norma non determina esuberi di personale dirigente, in quanto la riduzione del numero delle scuole risulterà comunque più lenta della riduzione del numero di dirigenti scolastici in servizio determinata dalle cessazioni per raggiunti limiti di età, come risulta evidente dal confronto dei valori riportati nella colonna II e V della Tabella 4. Le situazioni di esuberi nei primi tre anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente per effetto delle integrazioni alla procedura di cui si è detto.

Tabella 4 - *riepilogo dati*

I	II	III	IV	V
Anno scolastico	Numero Istituzioni Scolastiche previste	Differenza rispetto al numero istituzioni scolastiche a.s. precedente	Numero DS nel ruolo tenuto conto delle cessazioni	Stima cessazioni dirigenti scolastici nel ruolo
2024/2025	7.402	117	6.490	470
2025/2026	7.305	97	6.014	476
2026/2027	7.209	96	5.535	479
2027/2028	7.151	58	5.063	471
2028/2029	7.093	58	4.585	478
2029/2030	7.019	74	4.102	481
2030/2031	6.957	66	3.626	476
2031/2032	6.885	58	3.144	482

Stima economica

Di seguito gli assunti per una stima dei risparmi di spesa derivanti dall'applicazione del modello sopra descritto.

Assunto che il valore del trattamento economico di un dirigente scolastico è in media pari a 101.926 euro (al lordo degli oneri riflessi e della tredicesima mensilità) e quello di un D.S.G.A. riferito alla classe stipendiale iniziale 0-8 è pari ad euro 37.462 (al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell'elemento perequativo e dell'IVC); la spesa annuale media, per istituzione scolastica autonoma, è posta pari a $\text{Spesa DS e DSGA} = 101.926 + 37.462 = 139.388$ euro.

La variazione della spesa complessiva viene calcolata moltiplicando la differenza del numero di sedi di dirigenza scolastica (III della Tabella 5) per la "Spesa DS e DSGA".

Tenuto conto che l'anno scolastico è posto a cavallo di due esercizi finanziari (ricadendo, pertanto per i 40,2mi nell'anno finanziario X e per 8,12mi nell'anno finanziario X-1) è possibile stimare i risparmi di spesa riferiti agli esercizi finanziari nei valori riportati nella Tabella che segue i quali, anche attesa la loro variabilità, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Come sopra specificato, infatti, tale minor spesa è conseguente alla riduzione di organico per effetto dell'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 5-quinquies dell'articolo in esame che potrebbe variare della riduzione di spesa che si strutturerebbe in seguito all'adozione del decreto di cui al precedente comma 5-quater. Il successivo comma 5-sexies specifica, ad ogni modo, che per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter con i parametri indicati nell'articolo 1, comma 978 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e che per l'anno scolastico successivo 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater, ovvero di quello di cui al comma 5-quinquies laddove quello di cui al comma 5-quater non venisse adottato, definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato dall'applicazione dei commi 5 e 5-bis. In ogni caso inferiore a quello individuato per l'a.s. 2022/2023 pari a 7.519 unità. È altresì previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026 il contingente organico di ciascun anno scolastico sarà individuato comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente.

Tabella 5 – *Esclusiva*

a.a. 2024/2025	a.a. 2025/2026	a.a. 2026/2027	a.a. 2027/2028	a.a. 2028/2029	a.a. 2029/2030	a.a. 2030/2031	a.a. 2031/2032 c.m.
- 6.704.396	- 16.708.396	- 16.708.396	16.704.396	16.208.396	16.208.396	16.208.396	- 16.208.396
	- 11.971.616	- 11.971.616	11.971.616	11.971.616	11.971.616	11.971.616	11.971.616
		- 15.737.948	- 15.737.948	- 11.941.748	- 11.941.748	- 11.941.748	- 11.941.748
			- 8.034.504	- 8.034.504	- 8.034.504	- 8.034.504	- 8.034.504
				- 8.034.504	- 8.034.504	- 4.211.504	- 8.034.504
					- 10.514.712	- 10.514.712	- 10.514.712
						5.139.608	- 9.189.608
							- 4.478.344
- 16.301.396	- 19.879.812	- 43.118.260	- 41.294.768	- 49.379.368	- 69.694.600	- 76.196.608	- 68.371.992

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032 c.m.
- 5.476.152	- 27.818.375	- 31.290.443	- 45.825.115	- 53.581.615	- 53.817.525	- 72.790.396	- 32.535.069	- 68.371.992

Articolo 100

(Misure in materia di istruzione e merito)

Comma 1. Si istituisce un fondo nelle casse di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzata alla valorizzazione del personale scolastico (docenti e ATA), con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto alla dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonché di quelle svolte in situazione del PNRR. I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dal Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, con proprio decreto.

Comma 2. La disposizione assegna ai revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche il compito di provvedere all'attestazione annuale della compilazione della griglia di pubblicazione obbligatoria degli atti, da parte dell'istituzione scolastica, garantendo così un controllo sulla totalità degli Istituti e consentendo all'Autorità Nazionale Anticorruzione di svolgere compiutamente il proprio compito di vigilanza. Tale ulteriore attività, oltre che garantire il pieno adempimento degli obblighi normativi, potrà comportare un maggiore controllo delle risorse utilizzate dalle istituzioni scolastiche divenendo così una misura di deterrenza rispetto a fenomeni distortivi o, comunque, non coerenti con le regole di ordinata gestione contabile delle risorse finanziarie assegnate alle scuole.

Pertanto, tenuto conto di quanto rappresentato, è ritenuto necessario incrementare ulteriormente di 3.303.593,04 di euro lo stanziamento finalizzato al pagamento dei compensi dei revisori dei conti (MI e MEF). Pertanto, il fabbisogno complessivamente richiesto per incrementare le risorse in bilancio risulta essere pari a euro 4.170.187,74 che, grazie ad un incremento del compenso unitario lordo dipendente pari a 871,00 euro, consente di riconoscere a ciascun revisore un compenso unitario lordo dipendente pari a 2.500 euro.

	COMPENSO UNITARIO LORDI DIPENDENTE	COMPENSO PER LORO REVISORI CHIEFE VICE- LORDO DIPENDENTE	Numero Capofila	Compensi restanti del corpo LORDO DIPENDENTE	Compensi restanti dei capifila LORDO STATI	INCREMENTO O COMPLESSI YO. STANZIAMENTO	INCREMENTO O COMPENSO UNITARIO LORDO DIPENDENTE	INCREMENTO O COMPENSO UNITARIO LORDO STATO
ATTUALE COMPENSO	1.029,50	1.750,00	1.104	1.877.452	7.799.362,26			
AUMENTO DEL IPSA PER RIPRESENTARE IL TAGLIO DEI DI STUDIO	1.110	1.620	1.104	6.534.489	3.661.946,96			
AUMENTO L'UTILIZZO DI LORDO STATO	2.500	5.750	1.504	9.770.920	11.969.541	4.170.167,24	871,00	1.153,83

Gli oneri sono coperti a valere sul fondo di funzionamento delle Istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Comma 3. Si rinvia a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 101

(Misure in materia di università e borse di studio)

Comma 1. La disposizione sostituisce il comma 977 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevedendo che, nel caso in cui il compenso delle Università nel suo insieme non rispetti, per ciascuno degli anni 2022-2025, i limiti di cui al comma 971 dell'articolo 1 della medesima legge n. 145 del 2018, per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato, il Ministero dell'università e della ricerca prevede, tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie di ciascun anno successivo a quello di riferimento, penalizzazioni economiche commisurate alle sostanziose registrate, nel rispetto del principio di proporzionalità.

La norma, pertanto, non determina effetti negativi sui soldi di finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione prevede un ulteriore stanziamento necessario a garantire l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti di cui l'amministrazione, attribuendo risorse specifiche pari a 7 milioni di euro per le annualità 2023, 2024 e 2025, che possano contribuire al MUR di perseguire, senza soluzione di continuità, il processo di digital transformation.

Comma 3. La disposizione normativa assicura la continuità delle borse di studio post PNRR prevedendo l'allocatione di risorse finanziarie per assicurare l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto nel momento in cui si esauriranno le risorse PNRR. In particolare, la disposizione stanza risorse pari a circa 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Titolo VIII Turismo, sport e informazione

Articolo 102

(Fondo ammodernamento, sicurezza e disinquinamento impianti di risalita e di innevamento)

Comma 1. La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo le cui risorse sono destinate alla realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria degli impianti di risalita a fune già esistenti nei territori montani e nei comprensori sciistici, nonché di innevamento artificiale, oltre che a ripensare la montagna disinquinando impianti non utilizzati ed obsoleti e garantire più elevati standard di sicurezza.

Il fondo viene istituito con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026.

Comma 2. Nel quadro delle iniziative a supporto delle attività imprenditoriali legate alla gestione di impianti

sciistici, si propone la realizzazione di progettualità innovative in ambito *snow-farming*.

Tale pratica innovativa consiste nella realizzazione di siti di stoccaggio di neve artificiale, al fine di supportare nelle stagioni più calde lo svolgimento tanto delle attività sportive, quanto di quelle legate allo svago.

In particolare, tale pratica già in uso presso numerose realtà nazionali, prevede la raccolta di grandi quantità di neve artificiale nei mesi primaverili. La realizzazione di meccanismi di copertura finalizzati a ostacolare lo scioglimento e, infine, il trasporto e la posa della stessa neve presso le piste e gli impianti sciistici, così da poter anticipare e supportare lo svolgimento della stagione turistica.

In via sperimentale, si propone la realizzazione di sette progetti pilota, per un totale di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, subordinati alla presentazione di proposte progettuali che dettagliino gli estremi degli stessi progetti (es. località, tempistiche, costi, output previsto, benefici attesi).

Beneficiari saranno i concessionari di impianti di risalita, gestori delle piste da sci e consorzi di essi.

Comma 3. Prevede che con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano definite le modalità di attuazione della disposizione, ivi comprese le modalità di monitoraggio degli interventi, da effettuarsi attraverso i sistemi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e quelli a esso collegati, il cronoprogramma procedurale coerente con gli stanziamenti previsti dal comma 1, nonché le modalità di revoca.

Articolo 103

(Aiuti di stato Covid e recupero aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali)

Il **comma 1** dell'articolo in esame elenca le disposizioni di legge che, al fine di sostenere le imprese del settore turistico colpite dalla crisi e di limitare gli effetti negativi delle misure di prevenzione e di contenimento adottate in risposta all'epidemia di COVID-19, hanno introdotto nell'ordinamento le agevolazioni (crediti d'imposta, contributi diretti, ecc.) in relazione alle quali si rendono applicabili le disposizioni per la restituzione e il recupero previsti nei commi da 2 a 5.

Il **comma 2** stabilisce che le agevolazioni indicate nel comma 1 e fruite alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulate da ciascun operatore economico con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.

I **commi 3 e 4** disciplinano le ipotesi di superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo e le modalità attraverso le quali è possibile procedere alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente i predetti massimali o al recupero dello stesso.

In particolare, il **comma 3** prevede che il soggetto beneficiario proceda volontariamente alla restituzione dell'importo dell'aiuto eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Il **comma 4**, in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, dispone che il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'annuncio del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente riversato.

Il **comma 5** stabilisce che in caso di restituzione o riversamento nei modi e termini stabiliti dai commi 3 e 4 non sarà applicabile alcuna sanzione in capo all'operatore economico trattandosi di un caso di mero superamento dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo e non di una illegittima fruizione di un aiuto di Stato per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'agevolazione.

Il **comma 6** demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto attuativo del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 7** stabilisce che al fine del calcolo dei massimali per la Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo è necessario avere riguardo la definizione di impresa unica stabilita a livello dell'Unione europea.

Effetti finanziari – trattandosi di norme in tema di recupero di aiuti corrisposti in eccedenza dei massimali, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **contava 8** disciplina l'entrata in vigore della disposizione.

Articolo 104

(Fondo per accrescere il livello e l'offerta professionale nel turismo)

Comma 1 Istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo da ripartire denominato «Fondo per accrescere il livello professionale nel turismo», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 8 milioni di euro in ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 2 Individua le finalità del fondo di cui al comma 1 destinandolo alla riqualificazione del personale del settore, richi di aggiornamento, azioni di supporto all'inserimento nel mercato del lavoro nonché a favorire l'ampliamento del bacino dell'offerta lavorativa.

Comma 3 Prevede che con uno o più decreti del Ministro del turismo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Comma 4 Prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 105

(Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica)

Comma 1 Istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, il Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica, con una dotazione di euro 10 milioni per il 2023 ed euro 12 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 2 Il fondo finanzia progetti che incentivano la realizzazione di interventi innovativi di accessibilità, mobilità, rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale nei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione turistica, con meno di 5.000 abitanti.

Comma 3 Demanda l'attuazione dell'articolo in questione a un decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Articolo 106

(Fondo per il turismo sostenibile)

Comma 1 Istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo denominato «Fondo per il turismo sostenibile», con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 per finanziare progetti di fondamentale importanza per la riduzione dell'impatto delle attività della filiera turistica sull'ambiente.

Una riferimento agli interventi proposti, da attuarsi nell'ambito del Fondo, non si ravvisano profili di sovrapposibilità con quanto finanziato a valere sul FUNT istituito con l'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In particolare:

- a. le destinazioni turistiche (grandi destinazioni o enti locali di minori dimensioni), affette dal fenomeno dell'*overtourism* e dai picchi di stagionalità, non risultano beneficiarie degli interventi del FUNT. La ratio della norma che si propone mira a sostenere gli enti locali per attività volte a sostenere itinerari alternativi e percorsi innovativi volti a decongestionare i centri a maggiore attrattività, specie se connotati da picchi di presenze in particolari stagioni.
- b. I beneficiari degli interventi che si promuovono con il Fondo sono enti locali e gestori di trasporto destinato a fini turistici (anche nella forma del partenariato pubblico/privato): pertanto, nessuna azione finanziata con il FUNT mostra profili di sovrapposibilità. Destinatari di una quota di risorse aggiuntive introdotte dal cd. DL Sostegni-ter sono unicamente gli autobus coperti, solo allo scopo precipuo di sostenerli a seguito delle difficoltà derivanti dalla pandemia di Covid-19.
- c. In realtà, l'intervento rivolto alle strutture ricettive e imprese turistiche attraverso il Fondo si potrebbe porre in una logica di complementarità con quanto finanziato a valere sul FUNT e utilizzato dagli operatori per la ricostituzione/adeguamento delle strutture al fine di migliorarne la sostenibilità (anche

in termini di impatti ambientali). Infatti, scopo della disposizione è quello di consentire alle strutture e imprese ricicliche di ottenere la certificazione ISO relativa al possesso dei requisiti di sostenibilità previsti. Pertanto, le imprese che abbiano già realizzato tali interventi finanziati dal FUNT, potranno accedere direttamente alla certificazione ovvero, laddove fossero necessari ulteriori adeguamenti, a misure di supporto per il completamento degli interventi necessari e ulteriori.

Comma 2 demanda l'attuazione dell'articolo in questione a due o più decreti del Ministro del Turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 107

(Misure a sostegno dello sport italiano)

Il **comma 1** incrementa il Fondo unico a sostegno del movimento sportivo italiano, di cui all'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinandone 1 milione di euro annui a sostegno della maternità delle atlete non professioniste.

Il **comma 2** della disposizione in esame dispone la proroga per l'anno 2023 del cosiddetto "Sport Bonus", il credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, così come introdotto dalla legge di Bilancio 2019 (artt. da 621 a 626) per l'anno 2019, limitatamente ai titolari di reddito d'impresa. Il credito d'imposta è altresì riconosciuto qualora le erogazioni in denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è fissato nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto ai soggetti titolari di reddito d'impresa, utilizzabile per importi non superiori al 10 per mille dei ricavi annui e nel limite complessivo di 15 milioni di euro, tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La misura comporta oneri per 5 milioni di euro su base annua.

Di seguito l'andamento finanziario, considerando la validità della norma per il solo 2023

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Credito d'imposta	-5,0	-5,0	-5,0	0	0	0

In milioni di euro

Il **comma 3** incentiva le società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che rispettano determinati limiti dimensionali e che promuovono la propria immagine nonché i propri prodotti e servizi tramite campagne pubblicitarie nei settori giovanili e in modo da innescare un circolo virtuoso in cui l'attività di promozione e sponsorizzazione possa contribuire al sostegno degli operatori sportivi, promuovendo lo sviluppo dell'attività di advertising resa da tali soggetti anche in funzione del rispettivo brand, a livello locale e su scala più ampia.

Il contributo si rende applicabile sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 8^o del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, anche agli investimenti pubblicitari effettuati nel primo trimestre 2023 da utilizzare esclusivamente in compensazione. La misura dell'incentivo, pari al 50% degli investimenti effettuati, è prevista in linea con altre misure di sostegno, anche straordinario, disponibili nell'ordinamento.

Il **comma 4** incrementa di 25 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il **comma 5** rinvia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Il **comma 6** potenzia i fondi speciali statali per lo sport gestiti dall'Istituto per il credito Sportivo amministrati in gestione separata e gratuita relativi alla concessione di contributi in conto interessi e di garanzie per l'imprenditoria sportiva su finanziamenti dell'Istituto per il Credito Sportivo e delle altre banche:

a) Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo, alimentato in passato in modo automatico e continuativo attraverso il versamento di un'aliquota percentuale (da ultimo del 2,45 per cento) calcolata sugli incassi lordi dei concorsi pronostici (Totocalcio e Totogol);

h) Fondo di garanzia di cui all'art. 90, comma 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.

I Fondi, privi di una stabile fonte di alimentazione, necessitano di rifinanziamenti al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi economici, sociali ed ecologici dettati dall'Agenda 2030 per favorire lo sviluppo sostenibile del pianeta, in particolare per quanto riguarda la transizione ecologica ed energetica del settore Sport.

Al fine di evitare l'impoverimento del plafond e la necessità di finanziare gli investimenti in impiantistica sportiva esclusivamente a tassi di mercato pregiudicando la già scesa propensione agli investimenti dei soggetti interessati, l'articolo 1, comma 1061, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che "I dividendi di pertinenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativi ai bilanci dell'Istituto per il credito sportivo in chiusura del 2017, 2018 e 2019 sono destinati al fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295.", mentre, l'articolo 4, comma 3-quinquies del decreto-legge 20 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha esteso i bilanci interessati da tale destinazione a quelli dal 2020 al 2022.

Lo Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo prevede una partecipazione del MEF al capitale dell'80,438%. Sulla base di tale quota e della previsione statutaria di distribuzione del 45% degli utili di bilancio ai partecipanti al capitale della banca, viene riconosciuta al MEF una quota pari al 36% circa degli utili netti prodotti annualmente dalla gestione dell'ICS.

La quota di dividendi di spettanza MEF relativi ai bilanci dell'esercizio 2021 destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, è stata pari a 5,4 milioni di euro.

Gli utili netti previsti dal Piano industriale dell'ICS per l'anno 2022 sono pari a 13,9 milioni di euro e in base alla norma vigente la quota di spettanza del MEF da destinare al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295, ammonterebbe, con riferimento a tale esercizio, a 5 milioni di euro.

L'Art. 16, comma 9, del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022 n. 142, ha destinato al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva, previsto dall'articolo 5 della legge del 24 dicembre 1957, n. 1295 la dotazione non impegnata pari a 13,9 milioni di euro del Comparto di garanzia per finanziamenti di liquidità di cui all'articolo 14, comma 2, del D.L. 8/1/2020 n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 che ha cessato l'operatività il 31/12/2021.

A seguito di tale provvedimento la dotazione disponibile del predetto Fondo ammonta al 30/06/2022 a circa 9 milioni di euro al netto degli stanziamenti di contributi deliberati per l'iniziativa "Sport Missione Comune 2022".

Il Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, negli anni dal 2019 al 2021 ha concesso contributi in conto interessi per 79,90 milioni di euro pur in presenza di livelli di tassi di interesse molto contenuti rispetto alle serie storiche.

In particolare, nello stesso periodo, con le iniziative a bando destinate all'impiantistica sportiva degli enti locali, sono stati erogati 55,35 milioni di euro di contributi che hanno abbattuto totalmente gli interessi di 477 milioni di euro di costo.

Soprattutto nel settore dei finanziamenti agli enti locali, l'attuale crescita dei tassi di interesse rende le iniziative a bando per il totale abbattimento degli interessi dei mutui contratti per impianti sportivi, attivate a valere sul Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, molto più onerose. Tali iniziative, però, hanno contribuito in maniera molto significativa all'incremento dell'incidenza dei mutui degli enti locali per impianti sportivi sul totale dei mutui per opere pubbliche. Tale valore è passato

da circa il 5% del 2014, prima dell'attivazione di tali iniziative, a un valore medio di oltre il 21% negli anni 2015-2021 come si evince dall'indagine sui mutui contratti dagli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti del MFE – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 della dotazione del Fondo Speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 consente di continuare a proporre le iniziative a bandi e le agevolazioni negli interessi.

Articolo 108

(Acquisto beni culturali)

Comma 1 incrementa gli stanziamenti dei capitoli di bilancio afferenti allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura di seguito indicati per un importo complessivo pari a 20 milioni di euro uniti, a decorrere dall'anno 2023, così ripartito:

- 18 milioni di euro sul capitolo 8281, piano gestionale 19 "Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose...", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 21 - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;
- 2 milioni di euro sul capitolo 7505, piano gestionale 1 "Acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello stato di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose..." iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura e afferente al C.d.R. 19 - Direzione generale musei.

Articolo 109

(Contabilità speciali Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

Comma 1 estende la possibilità di gestire le contabilità speciali investite ai Segretariati regionali del Ministero della Cultura per l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria anche per gli eventi relativi al sistema 2009. Modifica, inoltre, il termine di chiusura delle citate contabilità, previsto dall'art. 7 comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, disponendo di mantenerle in essere fino al 31 dicembre 2026 in considerazione della necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati da questo dicastero in conseguenza degli eventi sismici. La proroga è indicata in un periodo pluriennale di ulteriori 4 anni, limitatamente al tempo necessario per la realizzazione degli stessi.

Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 110

(Fondo editoria)

Comma 1. La disposizione, a decorrere dal 2023, imputa le spese per le agevolazioni tariffarie di cui al decreto-legge n. 153/2003 riguardante le tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali, a valore sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (quota di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), che viene opportunamente integrato di 75.883.298 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

L'incremento del Fondo per il pluralismo nell'ammontare indicato è finalizzato a coprire il rimborso riguardante le tariffe postali agevolate per le spedizioni effettuate dalle imprese editrici; a tale fine vengono riallocate sul suddetto Fondo le risorse destinate alle agevolazioni postali già previste a legislazione vigente, per pari importo, sul capitolo di spesa 1496 afferente al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse a legislazione vigente sono utilizzate per consentire le liquidazioni a Poste Italiane S.p.a. delle compensazioni (cioè del "gap" tra tariffa ordinaria e tariffa agevolata) per gli importi da questa fatturati.

Il comma 2 incrementa il Fondo per l'editoria di cui all'articolo 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, di 75.883.298 milioni di euro per l'anno 2023 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.



Titolo IX Difesa e sicurezza nazionale

Capo I Misure per la difesa nazionale

Articolo 111

(Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario)

Il comma 1. Stabilito che gli oneri derivanti dalla proroga, sino al 30 giugno 2023, della ferma eccezionale di n. 26 ufficiali medici, con il grado di tenente o grado corrispondente, e di n. 316 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo o grado corrispondente, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, ammontano complessivamente a euro 5.726.703 per l'anno 2023.

La Tabella che segue quantifica gli oneri, moltiplicando le unità in servizio alla data del 31 dicembre 2022, distinte per Forza armata e categoria di appartenenza, per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante al pari grado in servizio permanente.

Tabella riassuntiva degli oneri per la proroga al 30/06/2023 della ferma eccezionale del personale sanitario reclutato negli anni 2020 e 2021								
FORZA ARMATA		EI		Fine Ferma nuovo provvedimento	Durata Ferma (in mesi)	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2023
Immissioni	Fine ferma ferma	Tenente	Maresciallo					
DL 24/2020 DL 137/2021	31/12/2022	15	128	30/06/2023	6,0	56.215,69 €	47.209,54 €	3.459.470,64 €
Totale complessivo		15	128					3.459.470,64 €
FORZA ARMATA		AM		Fine Ferma nuovo provvedimento	Durata Ferma (in mesi)	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2023
Immissioni	Fine ferma ferma	STV	Capo 3° cl.					
DL 24/2020 DL 137/2021	31/12/2022	0	28	30/06/2023	6,0	81.243,70 €	47.348,93 €	662.876,62 €
Totale complessivo		0	28					662.876,62 €
FORZA ARMATA		AM		Fine Ferma nuovo provvedimento	Durata Ferma (in mesi)	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2023
Immissioni	Fine ferma ferma	Tenente	M. 3° cl.					
DL 24/2020 DL 137/2021	31/12/2022	4	54	30/06/2023	6,0	81.343,72 €	48.785,23 €	1.510.163,69 €
Totale complessivo		4	54					1.510.163,69 €
FORZA ARMATA		OC		Fine Ferma nuovo provvedimento	Durata Ferma (in mesi)	CMU Ten	CMU Mar	ONERE 2023
Immissioni	Fine ferma ferma	Tenente	Mar					
DL 24/2020	31/12/2022	3	0	30/06/2023	6,0	62.794,49 €	0,00 €	84.191,74 €
Totale complessivo		3	0					84.191,74 €
TOTALE ONERE COMPLESSIVO								5.726.703 €

Il comma 2 autorizza la spesa ai fini dell'attuazione del comma 1 pari a 5.726.703 euro per l'anno 2023.

Articolo 112

(Disposizioni in materia di cassa di previdenza delle forze armate)

Il comma 1. Reca modifiche al Codice dell'ordinamento militare, in materia di Cassa di previdenza delle Forze armate

Il comma 2 prevede che il nuovo fondo graduati Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che avrà efficacia 1° gennaio 2023, data da cui incomincia la contribuzione obbligatoria da parte dei

relativi iscritti.

Il comma 3 prevede che il diritto alle prestazioni da parte degli iscritti decorra dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo 66/2010.

Il comma 4 mira a salvaguardare il diritto alle prestazioni, a favore di coloro per i quali risulta ancora pendente un giudizio o sia stata emessa sentenza non ancora passata in giudicato.

Il comma 5 consente, in attesa della rivisitazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (LUCM), di integrare i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa, con un rappresentante dei graduati per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica militare), al pari di quanto già avviene per l'Arma dei carabinieri, per la quale sono previsti 3 membri. Ciò, anche in attuazione dell'istituendo fondo graduati di cui alla novellata disposizione dell'art. 1912 del Codice (infra art. 1913, comma 1 della relazione). In pratica, i membri del Consiglio di Amministrazione della Cassa passano da 13 a 16 e verrebbe garantita l'uniforme rappresentatività delle categorie di personale militare.

I maggiori oneri sono coperti con una quota delle risorse del fondo graduati, secondo la disciplina già in vigore per gli altri fondi gestiti dalla Cassa.

Articolo 113

(Misure per assicurare l'attuazione degli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato)

Comma 1. La norma reca oneri per 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032, quantificati sulla base dei quadri economici aggiornati, ove disponibili, e, ove non disponibili, nell'ipotesi di un incremento del quadro economico iniziale del 3,8%, quale incremento medio registrato negli ultimi mesi. Inoltre, la richiesta finanziaria tiene comunque conto, delle probabili ulteriori revisioni dei prezzi regionali, già previsti dalla normativa vigente.

Comma 2. Il presente comma prevede le modalità di ripartizione ed i relativi criteri ai fini dell'attuazione del comma 1.

Articolo 114

(Istituzione del fondo per il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e sequestrati)

Comma 1. Il presente comma prevede che a decorrere dal 2023, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della difesa del fondo da ripartire per provvedere alle esigenze del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con una dotazione di 2,85 milioni di euro, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020. Tale previsione si rende necessaria per consentire l'iscrizione delle citate spese direttamente nello stato di previsione del Ministero della difesa e non del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, come già avvenuto per gli anni 2021 e 2022, ai sensi del citato articolo 1, comma 755.

Comma 2. Inoltre, viene previsto che, per soddisfare le particolari esigenze che caratterizzano la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, l'assunzione di operai a tempo determinato (indicativamente 78 operai a tempo determinato, per 4 mesi, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui) così da poter disporre di specifiche professionalità impiegate nella gestione quotidiana di queste particolari specie di animali, da assumere stagionalmente, nei periodi caratterizzati da maggiori carichi di lavoro, con oneri annui pari a 350.000 euro, a partire dal 2023.

Nello specifico:

per quanto concerne i costi per la gestione del Centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati, con riferimento agli adeguamenti strutturali, di materiali e attrezzature, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, nonché a missioni e straordinarie, si riportano nella tabella sottostante – suddivisa in tre aree – le cornesse voci, esemplificative delle esigenze del Centro, ferme restando le rivedute che dovranno essere effettuate annualmente dal Ministro della Difesa, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle Finanze.

Voci di spesa		Importo	Note	
4	Manutenzione personale Anna	€ 40.000,00	Incluso € 100.000 per CTANACCC + personale CNA/AC	
5	Materiali di consumo	Dieta, acqua, energia	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Manutenzione all'interno degli edifici	€ 150.000,00	
6	Attività e noleggio di servizi	Glierehub informatico	€ 50.000,00	Inclusa IVA
		Assistenza per vendita prodotti della zona (es. appeso DPI e cartucce per stampanti)	€ 100.000,00	Inclusa IVA
7	Contributi e collaborazioni pubbliche	Progettazione e servizi di assistenza tecnica e materiali per la manutenzione ordinaria	€ 100.000,00	Inclusa IVA e altri costi di legge
8	Manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture, impianti e attrezzature	Manutenzione ordinaria	€ 150.000,00	Inclusa IVA
		Manutenzione straordinaria	€ 150.000,00	Inclusa IVA
12	Spese	Canoni	€ 200.000,00	Inclusa IVA e altri costi di legge
		Spese per viaggi di lavoro, autostrade, assicurazioni, contributi, contributi ed esboraggi simili	€ 1.400.000,00	Inclusa IVA
	Spese totali	€ 2.000.000,00	Inclusa IVA e altri costi di legge	
	TOTALE	€ 2.850.000,00		

Le spese generate dal comma 2 e relative al pagamento degli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge dicembre 2009, n. 196, sono state calcolate tenendo in considerazione la spesa media mensile (per un numero di ore medie pari a 169) lorda per il trattamento economico fondamentale, da riconoscere ad un operaio a tempo determinato inquadrate nella classe stipendiale di III livello, pari a euro 3.070,71, da cui deriva un onere lordo quadrimestrale pari a euro 12.282,84, come meglio evidenziato nella seguente tabella.

SPESA MEDIA MENSILE LORDA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE DEL TERZO AILOTTI (a 169 ore medie mensili)									
Settimane	ore	ore	ore	ore	ore	Spese (lorda) per il personale		ore	ore
						ore	ore		
1	169	169	169	169	169	169	169	169	169
ANNO 2020 (12 MESI) TOTALE SPESA MENSILE									
48.848,88									

Il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (*idraulico forestale e idraulico-agricola*), in cui sono stati già assorbiti gli adeguamenti recentemente definiti, che non prevedono scatti stipendiali, e individua le specializzazioni che sono richieste dall'ente che li impiega (e quindi dei compiti che tale personale sarà materialmente chiamato a svolgere).

Comma 3. Viene prevista la copertura del fondo di nuova istituzione in senso dell'articolo 1 perché dell'assunzione di operai a tempo determinato di cui al comma 2 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 755, della legge n. 178 del 2020, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II Misure per la sicurezza nazionale

Articolo 115

(Risorse per assicurare la continuità del funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra)

Comma 1. L'intervento reca un'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'Interno per garantire la prosecuzione del funzionamento del programma Te.T.Ra., nonché per assicurare l'implementazione dell'interoperabilità tra la tecnologia Te.T.Ra. e quella *LTE Public Safety*, che nell'immediato futuro e fino all'anno 2026 prevede l'attivazione di nuove procedure negoziali rispetto alle quali è indispensabile garantire la necessaria copertura finanziaria.

L'autorizzazione di spesa conferma quanto già disposto nelle leggi di bilancio approvate negli anni precedenti ed impegna a livello pluriennale risorse per consentire la prosecuzione dei servizi contestualizzata fino all'anno 2022 e in scadenza.

Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio e fronteggiare i nuovi impegni contrattuali sopraddecati, la norma autorizza la spesa di euro 33.324.521 per l'anno 2023, euro 46.655.957 per l'anno 2024, euro 30.417.925 per l'anno 2025, euro 64.946.499 per l'anno 2026 e euro 16.173.315 per l'anno 2027, per un totale complessivo di euro 211.518.217.

Si tratta di una misura che non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, atteso che viene previsto l'impegno di risorse economiche già allocate su capitoli di bilancio gestiti da quest'Amministrazione, senza l'assegnazione di stanziamenti aggiuntivi.

In fatti, il comma 2, alla luce della stretta interconnessione tra le due tecnologie - Te.T.Ra. ed *LTE* -, consente di coprire i costi a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo "NUVAL 1", Cap. 7461, Piano Gestionale 1), all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Fondo "NUVAL 2", Cap. 7457, Piano Gestionale 6), all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Fondo "NUVAL 4", Cap. 7509, Piano Gestionale 1), come di seguito ripartito:

- 2023: 5.000.000 sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1, e 28.324.521 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1;
- 2024: 20.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6 e 26.655.957 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2025: 10.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6, 20.000.000 euro sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 20.417.925 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2026: 15.000.000 euro sul capitolo 7457, Piano Gestionale 6; 35.000.000 sul capitolo 7509, Piano Gestionale 1 e 14.946.499 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1;
- 2027: 16.173.315 euro sul capitolo 7461, Piano Gestionale 1.

Si precisa che le risorse dell'UL sono sufficienti a garantire la continuità delle attività originariamente previste, anche attraverso una riprogrammazione delle attività stesse.

Più nel dettaglio, come sintetizzato nella tabella sottostante, l'impegno di spesa ammonta complessivamente a euro 288.260.877. Da tale importo vanno sottratte le risorse già disponibili sul Fondo "Naval 4, Cap. 7506, Piano Gestionale 1 - Spese per l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Te.T.Ra. per le esigenze delle Forze di Polizia", pari a euro 476.742.660, per un totale di spesa da autorizzare pari a euro 211.518.217.

Si precisa che il contratto nr. 29987 di Rep. del 17/06/2021, con scadenza intervenuta alla data del 22 novembre 2022, era finanziato nell'ambito del Fondo "Naval 4", con imputazione sul capitolo di bilancio 7506/P.C. 1 (capitolo di "parte capitale"), interamente dedicato al servizio "Te.T.Ra.", ed è stato regolarmente registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio e dalla Corte dei Conti sotto i profili della legittimità e contabilità.

Il servizio "Te.T.Ra." si configura quale prestazione complessa che rientra in una logica di servizio in "outsourcing", intesa "chiavi in mano", in cui la proprietà dell'infrastruttura rimane in capo alla Società responsabile dell'erogazione del servizio. Ne consegue che la attività di parte corrente rispetto alla totalità

delle attività sono riconducibili ad una componente da considerarsi residuale e sottilezzabile nelle prestazioni di "presidio e formazione".

Ad ogni modo, le voci che compongono il servizio sono di seguito riportate:

1. servizio "copertura radio";
2. adeguamento di tutte le "Sale Operative L.0";
3. aggiornamento "terminali utente" e "Sale Operative", con estensione della garanzia;
4. servizi di "installazione e disinstallazione terminali";
5. giornate di "presidio";
6. corsi di formazione.

Si tratta di "voci" che, ove scorporate, verrebbero a minare la funzionalità del servizio nel suo complesso, con la conseguenza che la separazione delle medesime non garantirebbe l'utilità del servizio stesso.

Anno di riferimento	Tipologia delle prestazioni considerate	Importo totale con IVA	Fondi disponibili (Nuovo)	Fondi necessari
2023	Fine 2022 + Primi 3 canoni del 2023 + Totale interventi servizi ricorrenti annuali	53.324.521 €	30.000.000 €	33.324.521 €
2024	Ultimo canone 2023 + 3 del 2024 + Totale interventi servizi ricorrenti annuali	58.261.151 €	21.605.134 €	46.655.957 €
2025	Ultimo canone 2024 + 3 del 2025 + Totale interventi servizi ricorrenti annuali	69.555.391 €	19.137.466 €	50.417.925 €
2026	Ultimo canone 2025 + 3 del 2026 + Totale interventi servizi ricorrenti annuali	70.946.499 €	6.000.000 €	64.946.499 €
2027	Ultimo canone 2026	16.173.315 €	0 €	16.173.315 €
TOTALE		288.260.877 €	76.742.600 €	211.518.277 €

LEGENDA

CANONI	Canone ANNUALE PUT 1 (Campania, Calabria, Basilicata, Torino CGN)
	Canone ANNUALE PUT 2 (Lazio, Piemonte (on TCI), Sardegna, Puglia, Sicilia)
	Canone ANNUALE PUT Marche
SERVIZI RICORRENTI	Aggiornamento Sale Operative a PUT2 - Importo per annualità (stimato per 4 S.O. per grande città)
	Integrazione Apparati radio - Importo per annualità
	Rinstallazione apparati veicolari/motorizzati - Importo per annualità
	Presidi - Importo per annualità (costo medio 8h ca. 750 €)
	Corsi di formazione - Importo per annualità

Articolo 116**(Accoglienza profughi dall'Ucraina)**

La disposizione prevede al **comma 1** la proroga al 3 marzo 2023 dello stato di emergenza Ucraina, ai fini del riallineamento con la vigenza attuale del regime di "protezione temporanea" deciso dall'Unione europea.

Alla luce della citata proroga al **comma 2** si dispone la soppressione del termine di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 31 del decreto legge 21 del 2022, per la definizione di ulteriori forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari della protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione.

Il **comma 3** introduce una clausola di flessibilità autorizzando il Dipartimento della protezione civile, sulla base delle effettive esigenze e mediante ordinanze di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre la rimodulazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022, individuando il numero dei soggetti coinvolti, fermo restando i termini temporali di applicazione delle misure medesime. A tali rimodulazioni si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 117**(Disposizioni per lo sviluppo di tecnologia robotica per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

Comma 1 La proposta mira a rafforzare la capacità di resilienza nazionale attraverso misure di investimento tecnologico in grado di migliorare la capacità di risposta in scenari emergenziali complessi anche mediante l'impiego di sistemi robotizzati e con l'impiego di sistemi a realtà aumentata che consentano maggiore capacità di risposta operativa alle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'acquisizione dei sistemi robotici determina una spesa complessiva di 35 milioni di euro, come indicato nel dettaglio che segue.

Robot di soccorso in ambiente terrestre:

- acquisto di 19 sistemi robotizzati evoluti ad elevate prestazioni per antinquinamento, soccorso con sensoristica, monitoraggio e controllo, anche per ambienti e scenari a rischio NBCR-E (E: scenari a rischio di esplosione), anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 9.500.000;

- acquisto di 110 sistemi robotizzati leggeri per i Comandi provinciali per attacco all'incendio, soccorso con adeguata sensoristica e provvisti di sistemi di accesso in aree operative a elevato rischio, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 150.000 euro, per un importo totale di euro 16.500.000.

Robot di ricognizione aerea:

- acquisto di 3 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa di tipo "tram" di peso inferiore a 25 kg, con relativi sistemi di governo dell'aeromobile finalizzati alla ricognizione e al rilievo degli scenari operativi, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, da dislocare presso 3 reparti volo individuati a copertura dell'Italia Nord, Centro e Sud, dal costo unitario di 500.000 euro, per un importo totale di euro 1.500.000;

- acquisto di 20 sistemi robotizzati montati su droni ad ala fissa per aerofotogrammetria dotati di sensori con visibilità a infrarosso, da dislocare presso i Reparti volo, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 30.000 euro, per un importo totale di euro 600.000;

- acquisto di 200 sistemi robotizzati montati su droni multirottore per ricognizione e controllo degli scenari operativi dal Posto di Comando Avanzato, anche per aumentare la sicurezza degli operatori, dal costo unitario di 2.000 euro, per un importo totale di euro 400.000.

Robot di ricognizione e soccorso in ambiente subacqueo:

- acquisto di 8 ROV avanzati da destinare ai 4 nuclei orientati alla ricerca strumentale specializzata, costo unitario di 400.000 euro, per un costo totale di euro 3.200.000;

- acquisto di 22 ROV base destinati a tutti i nuclei sommersisti, dal costo unitario di 150.000 euro, per un costo totale di euro 3.300.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 3.000.000 per l'anno 2023;
- euro 10.000.000 per l'anno 2024;

+ euro 22.000.000 per l'anno 2025

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Antincendio e potenziamento dei vigili del fuoco" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno.

La norma comporta un onere pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 23 milioni di euro per l'anno 2025.

Articolo 118

(Investimenti tecnologici per il miglioramento della capacità di risposta negli scenari di incendio)

Comma 1 La norma mira a consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di poter acquistare nuove dotazioni tecnologiche per migliorare la capacità di risposta operativa in considerazione del fatto che gli incendi interessano con sempre maggiore frequenza materiali artificiali e sintetici che determinano una rapida propagazione della combustione e l'emissione di sostanze molto inquinanti sia in aria che al suolo.

In particolare, la norma prevede l'acquisto di:

- sistemi di miscelazione a carattere innovativo per la formazione della soluzione schiumogena finalizzata all'estinzione degli incendi da installare a bordo delle autogompe, per complessivi euro 7.000.000;

- attrezzature di spegnimento a carattere innovativo (lance, tubazioni, accessori) per complessivi euro 3.000.000.

Tali attrezzature saranno distribuite a copertura omogenea del territorio nazionale, presso tutte le sedi del Corpo nazionale, per un totale di 4.000 sistemi di spegnimento innovativi completi.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 3.000.000 per l'anno 2023;

- euro 4.000.000 per l'anno 2024;

- euro 3.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui - dal 2023 al 2025 - dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" - Azione "Antincendio e potenziamento dei vigili del fuoco".

La norma comporta un onere di euro 3.000.000 per l'anno 2023, di euro 4.000.000 per l'anno 2024 e di euro 3.000.000 per l'anno 2025.

Articolo 119

(Interventi per il potenziamento della sicurezza urbana)

Comma 1 La disposizione, al fine di integrare anche per gli anni 2023-2025 gli interventi per la realizzazione di sistemi di video sorveglianza di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 46, stanZIA ulteriori risorse pari a 15 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024 e 2025 in considerazione dell'elevatissimo numero di comuni che hanno fatto richiesta.

Le somme stanziare dal già menzionato art. 5, comma 2-ter, del decreto-legge n. 14/2017 sono state incrementate per l'anno 2019 dal decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 1^a febbraio 2019, n. 12, nonché incrementate ed estese dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni, dalla legge 1^a dicembre 2018, n. 132, fino al 2022 con uno stanziamento per tale ultima annualità pari a 36 milioni di euro.

La disposizione, pertanto comporta un onere pari a 15 milioni di euro annui per gli anni dal 2023 al 2025.

Comma 2 Rinvia ad un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, di definire le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse.

Articolo 120

(Ampliamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio - C.P.R.)

Commi 1 e 2 La disposizione prevede l'ampliamento della rete nazionale dei C.P.R. che sarà realizzabile sia

attraverso un ampliamento di taluni C.P.R. già esistenti, incrementando i posti ivi disponibili per un totale di n. 106, sia attraverso la realizzazione di nuove strutture, per ulteriori n. 100 posti, per un totale n. 206 posti.

Ampliamento dei C.P.R.

Il C.P.R. di Macomer (NL) dispone di un edificio, non ancora completamente ristrutturato, che all'esito dei lavori di ristrutturazione assicurerebbe ulteriori 50 posti da destinare al trattamento. Per la realizzazione dei lavori si stima un costo medio per ciascun nuovo posto in un C.P.R., pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, la spesa complessiva stimata per la ristrutturazione del menzionato edificio ai fini della realizzazione di ulteriori 50 posti ammonta ad euro 6.460.800, determinato come segue:

50 (posti) x 129.216/posto letto = € 6.460.800

Presso il C.P.R. di Caltanissetta è in corso di realizzazione un progetto per l'ampliamento della capacità del centro per ulteriori 56 posti che passerebbe, così, da 92 a 148 posti complessivi.

Il quadro economico dell'intervento è stato recentemente aggiornato per una cifra complessivamente pari ad € 16.600.000.

I costi dell'intervento suddetto sono stati quantificati da Invitalia, in veste di stazione appaltante. La differenza con il costo medio relativo all'ampliamento degli altri CPRT trova giustificazione nella circostanza che la struttura di Caltanissetta, diversamente dalle altre, necessita di lavori di tipo sia strutturale che impiantistico, che comportano la totale rifunzionizzazione della struttura.

La standardizzazione dei costi è più facilmente realizzabile nei casi di creazione di nuovi posti perché la costruzione ex novo prevede, più o meno, la medesima tipologia di interventi. Nel caso di strutture esistenti il grado di "invasività" dell'intervento varia al variare delle condizioni dell'immobile sul quale si opera. La valutazione dei costi è fatta da Invitalia e, nel caso di Caltanissetta, come precedentemente specificato, il quadro economico degli interventi è stato, da Invitalia, recentemente aggiornato.

Nuovi C.P.R.

Per la realizzazione di nuovi C.P.R., si stima un costo medio per ciascun nuovo posto pari ad euro 129.216, determinato sulla base della trascorsa esperienza e della media ponderata dei quadri economici sviluppati per la progettazione/realizzazione degli altri C.P.R.

Pertanto, per la realizzazione di nuovi CPRT, per una capienza di circa 100 nuovi posti, la spesa complessiva stimata ammonta ad euro 12.921.600, determinata come segue:

100 (posti) x 129.216/posto letto = € 12.921.600

Pertanto, la spesa per la realizzazione dei citati interventi ammonta, complessivamente, ad € 35.982.400 (€ 6.460.800 + € 16.600.000 + € 12.921.600), secondo la seguente ripartizione:

- ampliamento C.P.R.: € 23.060.800;

- nuovi C.P.R.: € 12.921.600

In relazione al periodo previsto per l'avvio dell'attività di progettazione, l'indizione della procedura di affidamento (aprile 2023) e l'inizio dei lavori (luglio/agosto 2023), e sulla base di una previsione sullo stato di avanzamento di questi uffici, è possibile ipotizzare la seguente ripartizione per anno della spesa complessiva stimata per l'attuazione degli interventi sopra descritti.

Anno 2023: € 5.397.360

Anno 2024: € 14.392.960

Anno 2025: € 16.192.080

Costi di gestione

I costi di gestione che derivano dall'ampliamento e potenziamento dei CPRT (206 nuovi posti nel corso del triennio 2023-2025), sono riportati nella tabella seguente. Si è tenuto conto del valore dei costi medi giornalieri unitari totali dei C.P.R. previsti per le fasce di capienza fino a 150 posti, nell'Allegato "tabella B" del "Nuovo schema di capitolato di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri" approvato con Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021, calcolato in € 46,43, oltre IVA.

	Incremento Anni successivi	Valore complessivo in migliaia di euro	post	Costo colore	IVA	giorni	Totale	Totale complessivo su Anni
			A	B	C	D	A*B*C*D	
Anno 2023	50	50	50	45,45	1,32	97	€ 360.544,00	€ 360.544,00
Anno 2024	54	104	20	45,45	1,32	360	€ 1.039.512,00	€ 1.730.352,00
Anno 2025	136	206	20	45,45	1,32	243	€ 993.840,00	€ 4.072.643,00
			136	45,45	1,32	351	€ 2.005.282,56	

In ragione di quanto precede, i costi complessivi di gestione conseguenti all'ampliamento della rete del C.P.R. possono essere ripartiti per anni nel modo seguente:

Anno 2023: € 260.544,00

Anno 2024: € 1.730.352,00 (€ 1.039.512,00 + € 693.840,00)

Anno 2025: € 4.072.643,00 (€ 2.067.360,00 + € 2.005.282,56).

Articolo 121

(Misure in materia di riconoscimento di protezione internazionale)

Commi 1 Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area II, F3 del CCNI, Funzioni centrali è pari a euro 4.275,80 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 5% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020), e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area III, F1 del CCNI, Funzioni centrali è pari a euro 4.439,98 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia (c.d. *mark up*) pari al 5% del costo del lavoro (come da contratto rep. n. 60/2020) e relativa IVA oltre che IRAP.

Il costo mensile complessivo, computato su una media di 30 giorni, per 177 lavoratori (di cui 173 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area II, F3 e 4 lavoratori con profilo corrispondente al personale Area III, F1) ammonta ad euro 757.472,71.

Pertanto, per il periodo dal 1° gennaio al 27 marzo 2023, il costo totale per 177 lavoratori ammonta a euro 2.272.438,14.

Si riportano, di seguito, tabelle riepilogative concernenti i costi stime come sopra:

Categoria	N. risorse	costo lavoro netto	IRAP (5%)	Mark-up 5%	Mark-up IVA	Costo mensile medio (IVA)
F3	173	2492,34 €	124,61 €	124,61 €	48,71 €	4275,80 €
F1	4	3329,53 €	166,48 €	166,48 €	33,29 €	4439,98 €

PREVISIONE COSTI MENSILI COMPLESSIVI 177 RISORSE

Categoria	N. risorse	Costo Mensile Medio (3 mesi)	Costo Mensile Complessivo	Costi Totali su 3 mesi
F3	173	4.275,80 €	739.712,78 €	2.219.138,35 €
F1	4	4.439,98 €	17.759,91 €	53.279,75 €
Totale	177		757.472,71 €	2.272.438,14 €

Comma 2. Gli oneri della proposta sono a valere sulle risorse del capitolo 2255 pgl "Spese per il funzionamento della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali" che, per l'anno 2023, presenta la necessaria capienza.

Articolo 122**(Disposizioni per l'aggiornamento e il potenziamento del sistema di risposta al rischio nucleare, biologico, chimico e radiologico-NBCR)**

Comma 1 Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, è chiamato a fronteggiare gli interventi di soccorso con presenza di agenti NBCR.

Il sistema di risposta nazionale prevede un modello organizzativo articolato per competenze crescenti dalle squadre base, ai nuclei provinciali e ai nuclei regionali, regionali e avanzati, cui corrisponde un livello crescente di dotazioni strumentali.

Per far fronte all'invecchiamento del parco mezzi e materiali e tenendo anche conto dello sviluppo tecnologico in ambito di rilevamento e analisi strumentale, si rende necessario lo sviluppo di progetti pluriennali che consentano il loro aggiornamento e potenziamento.

La proposta comporta oneri finanziari come di seguito rappresentati:

- aggiornamento dei sistemi di decontaminazione primaria e secondaria dei nuclei NBCR Regionali e Provinciali: € 9.000.000;
- aggiornamento della strumentazione NBCR in dotazione ai Comandi VVF: € 3.500.000;
 - acquisto di strumenti, mezzi ed attrezzature NBCR per la messa in sicurezza a seguito di incidenti che coinvolgono veicoli adibiti al trasporto di sostanze pericolose: € 2.500.000;
- acquisto di sistemi per avio-trasportabilità tecnici di assessment NBCR: € 2.000.000;
- acquisto di veicoli per gestione e coordinamento interventi NBCR per i nuclei Regionali: € 3.000.000.

La proiezione stimata della spesa ha il seguente sviluppo annuale:

- euro 5.000.000 per l'anno 2023;
- euro 7.000.000 per l'anno 2024;
- euro 8.000.000 per l'anno 2025.

Gli stanziamenti annui – dal 2023 al 2025 – dovranno essere allocati nell'ambito della Missione "Soccorso civile", al Programma di spesa "Prevenzione del rischio e soccorso pubblico" - Azione "Prevenzione e contrasto del rischio non convenzionale e finanziamento della rete nazionale per il rilevamento della ricaduta radioattiva".

La norma comporta un onere pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2023, ad euro 7.000.000 per l'anno 2024 e ad euro 8.000.000 per l'anno 2025.

Articolo 123**(Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'Interno)**

Comma 1 La norma consente al Ministero dell'Interno di avvalersi, tramite uno o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine per l'anno 2023, nel limite di spesa complessivo di € 37.259.690.

Per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione in ragione delle esigenze connesse all'attività degli Sportelli unici per l'immigrazione presso le Prefetture, si stima un fabbisogno di 200 unità lavorative per l'anno 2023.

Per le esigenze del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per le medesime finalità svolte presso gli uffici delle Questure, nonché della Direzione centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della P.S., si stima un fabbisogno di 500 unità lavorative per l'anno 2023.

Il costo medio medio di un lavoratore in somministrazione con profilo parametrato al personale Area C, F.1 del CCNL Funzioni centrali 2018-2021 è pari a euro 3.207,87, computato su una media di 186 ore, al netto della Fee di agenzia e relativa IVA oltre che IRAP.

Tenuto conto che nel 2023 ricorrerà aviare una procedura di gara in evidenza pubblica per individuare una nuova società aggiudicataria, considerato i tempi tecnici necessari all'espletamento della predetta procedura (4-5 mesi), si è ritenuto opportuno di calcolare prudenzialmente per i primi 6 mesi del 2023 un costo tenendo conto dei singoli contratti in essere, stipulati sulla base dell'Accordo Quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020, che verranno a scadenza il 31 dicembre 2022, in cui la Fee dell'agenzia è pari al 7,55% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dell'11,25% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Per il secondo semestre, i costi devono tener conto degli esiti della procedura di gara pubblica per assicurare il servizio da parte dell'agenzia di somministrazione, la cui Fee va valutata, prudenzialmente, al 10% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e dell'13% del costo del lavoro oltre IVA e IRAP, per il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Gli importi complessivi sono calcolati come segue:

costo primo semestre Dip. libertà civili e immigrazioni: 6.901.196 €

costo secondo semestre Dip. libertà civili e immigrazioni: 7.073.786 €

costo primo semestre Dip. PS: 11.539.672 €

costo secondo semestre Dip. PS: 11.745.686 €

TOTALE: 37.259.640 €

Titolo X

Misure in materia ambientale

Articolo 124

(Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata)

Comma 1 La norma prevede il rifinanziamento del credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 73 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 di valore di 10 milioni di euro per l'anno 2023, al fine di assicurare la copertura delle 566 istanze pervenute.

I **commi 2 e 3**, per le medesime finalità e considerato un fittizio ammontare di 5 milioni di euro nel 2019 e 5,7 milioni di euro nel 2020, si prevede per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate, fino a un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, con uno stanziamento di 5 milioni di euro annui per gli anni 2024 e 2025.

In base alle previsioni dei **commi 2 e 3**, considerando un aiuto medio di 20.000 euro per ogni beneficiario, si stima il finanziamento di circa 600 istanze. Finanziando un aiuto pari al 36% delle spese sostenute è possibile stimare una spesa in materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432-2002 e derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro di circa 22 milioni di euro.

I **commi 4 e 5**, specificano la procedura per ottenere il contributo derivante dal credito d'imposta.

Il **comma 6** prevede l'adozione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imposte e del made in Italy e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantotto giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio come da allegato F parte IV del decreto legislativo 7 aprile 2006, n. 152, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui ai **commi da 2 a 4** del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui di cui al **comma 3** del presente articolo.

Articolo 125

(Rifinanziamento Programma sperimentale Mangioplastici)

Comma 1 Dalla sperimentazione ancora in atto è emersa la inadeguatezza delle risorse disponibili: infatti, sono pervenute 1191 richieste di finanziamento finalizzate all'acquisto di 1211 eco-compartatori, per un valore complessivo di oltre 27 milioni euro per il primo bando e per il secondo avviso circa 780 per un valore complessivo di circa 19 milioni. Tali richieste hanno notevolmente superato le risorse disponibili per i primi due avvisi determinando l'esclusione di numerose istanze. Le Amministrazioni che risultano ad oggi beneficiarie del contributo sono circa 1000.

La dotazione complessiva prevista inizialmente per il Fondo Programma Sperimentale Mangioplastica, stabilita in 27 milioni di euro e suddivisa con il sopra citato DM nelle quattro annualità 2021-2024, è risultata quindi fortemente inadeguata rispetto alle esigenze del territorio. Pertanto, si ritiene necessario incrementare

Le risorse del citato Fondo, al fine di garantire la copertura di ulteriori 1000 eccompattatori, considerando un costo medio pari al contributo erogabile di 15.000 euro per ciascun beneficiario.

La somma comporta un onere di 6 milioni di euro per l'anno 2023 ed 8 milioni di euro per l'anno 2024.

Articolo 126

(Finanziamenti per interventi in materia di acque reflue oggetto delle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea)

Comma 1 La disposizione è diretta al superamento del contenzioso comunitario in materia di trattamento delle acque reflue urbane con un fabbisogno finanziario nel quadriennio 2023/2026 pari di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro nel 2026 per complessivi 110 milioni di euro.

Tali risorse contribuiranno a coprire parte del fabbisogno finanziario segnalato dal Commissario straordinario unico, per le Cause C-251/17 e C-85/13, e dalle Regioni per la Causa C-669/19 e la procedura di infrazione 2017/2181.

Nello specifico, il Commissario Straordinario Unico, nell'ambito della Relazione annuale sull'attività svolta redatta in conformità al comma 5, art. 3 del DPCM di nomina dell'11 maggio 2020 e trasmessa al MUE in data 8/09/2022, evidenzia per i 99 interventi per i quali è soggetto attuatore una criticità finanziaria di circa 350 milioni di euro, ai fini del completamento degli stessi.

Le Regioni, nell'ambito della recente riorganizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione svolta per la predisposizione del DPCM di cui all'art. 4-septies, comma 4, legge 55/2019 (DPCM la cui intesa è stata approvata nella Conferenza Stato Regioni del 28 settembre 2022), hanno segnalato, per oltre 250 interventi, un fabbisogno superiore a 900 milioni di euro.

È plausibile pensare che alcuni di questi interventi troveranno copertura attraverso il PNRR, la cui misura M2C4 Inv. 4.4 "Investimenti in fognatura e depurazione" assegna 600 milioni di euro ad interventi nel settore fognato depurativo, ma la stessa non è sufficientemente adeguata al fabbisogno in argomento.

Comma 2 La disposizione mira a garantire la copertura finanziaria degli interventi disciplinati nei decreti direttoriali 190 n. 16/5/2020 e 100 n. 21/2/2021, tutti oggetto di procedura di infrazione comunitaria e, pertanto, ne dispone il trasferimento nella contabilità speciale "CCM STR UNI UNI FINAN DI 243-16" intestata al Commissario straordinario unico, al fine di assicurare la tempestiva conclusione del contenzioso comunitario, pertanto non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede altresì che il commissario unico entro il 30 giugno 2023 trasmetta al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione degli interventi con indicazione dei costi, fonti finanziarie e dei CUP, provvedendo all'allineamento delle informazioni nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 127

(Fondo per il contrasto al consumo di suolo)

Comma 1 La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un fondo denominato "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" con una dotazione di 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027 per consentire la programmazione ed il finanziamento di interventi per la finanziarizzazione di suoli degradati e in via di degrado in ambito urbano e periurbano.

La disposizione reca oneri pari a 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni di euro nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Comma 2 Le risorse del fondo saranno ripartite tra le regioni e le province autonome mediante decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Con il medesimo decreto saranno definite le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli ad essi collegati e di revoca delle risorse.

Articolo 128**Finanziamento per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRRA**

Contra 1 La nuova prevede un finanziamento di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione del Nuovo Polo Laboratoriale per l'ISPRRA.

Per la verifica del progetto di riqualificazione è stato acquisito uno Studio di fattibilità urbanistica che ha fornito un positivo riscontro sulla base del quale, attualmente, è in corso la redazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica propedeutico all'affidamento dei successivi livelli di progettazione necessari per la realizzazione di tutte le opere.

Il progetto di recupero e ricostruzione, comprendente anche la demolizione e ricostruzione, interessa una superficie complessiva di 4.300 m², oltre ad una superficie di circa 1.600 m² per depositi, 3.000 m² per sistemazioni esterne e 2.800 m² per parcheggi, ubicati tutti in una porzione dell'intero comprensorio.

Il progetto, che consente di sfruttare l'altezza utile degli interni con un potenziale raddoppio dei m² utili, prevede caratteristiche costruttive, tipologiche ed impiantistiche avanzate, ed è informato a criteri di alte prestazioni energetiche, sostenibilità ambientale e riduzione di emissioni di CO₂, oltre che di risparmio dell'uso del suolo e utilizzo degli spazi attraverso il recupero dell'esistente.

L'uso di tecnologie e materiali innovativi ed ecosostenibili in linea con le richieste prestazioni strutturali, acustiche, termiche e di gestione dell'edificio saranno anche in funzione dell'intero ciclo di vita della costruzione.

La realizzazione dell'intero progetto, con il livello tecnologico previsto, avverrà per step successivi definiti dal punto di vista tecnico e finanziario come ripilogato nel seguente schema.

Summe a disposizione	Importo
Costi per servizi di progettazione per rilievo topografico e planaltimetrico, relazione preliminare geotecnica, idrogeologica, sismica, geologica, di caratterizzazione ambientale, indagini prospezioni geofisiche	90.000,00 €
Costi per servizi di progettazione per Progetto Definitivo comprensivo delle Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Criteri di struttura ed impianti, Relazione sulla gestione delle materie e sulle interferenze, Disciplina descrittiva e prestazionale, Idrico ed analisi prezzi, Computo metrico e quadro economico. Studi di: inserimento urbanistico, Relazione energetica, Progettazione architettonica, Schema di contratto, e di capitolato per l'ottenimento dei titoli abilitativi, l'acquisizione del quadro definitivo dei lavori e il calcolo e pagamento degli oneri	290.000,00 €
Oneri urbanistici, fiscali, spese generali, accantonamenti, contingenti anni	400.000,00 €
Costi per lavori di installazione straordinaria per l'edificamento dell'impianto e degli impianti di n. 2 coperture da costruire a deposito e montaggio di attrezzature e apparecchiature da laboratorio compresa manutenzione straordinaria delle infrastrutture fognarie e del verde, tutte opere propedeutiche alla realizzazione del polo laboratoriale per le esigenze immediate di adeguazione di attrezzature ed impianti	360.000,00 €
Costi per servizi di progettazione Esecutiva comprensiva di Relazione generale e specialistica, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, Particolari costruttivi, Computo metrico, Quadro economico, Elenco prezzi, Quadro incidere MDO, Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto, Cronoprogramma esecutivo, Piano di Manutenzione, Piano di Sicurezza	750.000,00 €
Costi per servizi di supporto al RUP comprensivi di supervisione della progettazione, verifica e validazione della progettazione esecutiva, programmazione e gestione ore dell'appalto	140.000,00 €
Costi per servizi di esecuzione dei lavori: Direzione dei lavori, assistenza al contratto, Prove e accettazione materiali, Liquidazioni, Certificati dei lavori, Certificate di regolare esecuzione, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione	400.000,00 €
Costi per servizi di verifiche e collaudi comprensivi di Collaudo tecnico amministrativo, deviazione tecnica contabile, verifiche e collaudi	70.000,00 €
Costi per affidamento e realizzazione dei lavori ed esecuzione di tutte le opere ed impianti previsti in progetto	10.000.000,00 €
Totale	12.000.000,00 €

La disposizione comporta un onere di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Sede	Capo Missioni diplomati	Personale diplomati diplomati diplomati diplomati diplomati diplomati	Capo Missioni diplomati	Personale diplomati	Costo biennale diplomati	Personale diplomati	Costo biennale diplomati	Personale diplomati	Costo biennale diplomati	Personale diplomati	Costo biennale diplomati	Totale biennale diplomati	Totale biennale diplomati
Bagdad Amb	1	8	7	1	2.362	2	2.362	1.595	12	25.522	11.323	36.845	47.165
Berlin Cons.	-	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Buenos Aires Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Caracas Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Caracas Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Canton Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Canton Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Geneva Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Geneva Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Havana Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Havana Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Madrid Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Madrid Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Mosca Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Mosca Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Parigi Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Parigi Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Roma Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Roma Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Torino Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Torino Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Washington Cons.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Washington Amb.	1	1	1	1	2.362	1	2.362	1.595	11	12.661	11.912	24.573	36.485
Totale	18	18	18	18	42.516	18	42.516	28.710	180	2.079.000	1.963.000	4.042.000	6.005.000

A tale computo, è opportuno aggiungere una quota per eventuali imprevisti dovuti all'aggravarsi della situazione di sicurezza in ulteriori sedi. La disposizione comporta, pertanto, per quanto riguarda il personale MATCI, maggiori oneri a carico della finanza pubblica per euro 600.000 annui, a decorrere dal 2023.

Per quanto concerne il personale delle Addetanze militari, la presenza nelle sedi di cui alla tabella sopra indicata è la seguente (nelle sedi non menzionate non è presente l'addetanza):

Sede	Uff. (Economici)	Sott.uff. (Economici)	Capo Missioni (Economici)	Costo biennale (Economici)	N. addetti (Economici)	Costo biennale (Economici)	N. addetti (Economici)	Costo biennale (Economici)	Totale biennale (Economici)
Bagdad	2	1	2	€ 2.362	2	€ 3.100	2	€ 3.100	€ 8.824
Caracas	1	-	2	€ 2.362	2	€ 3.100	2	€ 3.100	€ 8.824
Canton	-	2	2	€ 2.362	2	€ 3.100	2	€ 3.100	€ 8.824
Madrid	1	-	2	€ 2.362	2	€ 3.100	2	€ 3.100	€ 8.824
Mosca	1	1	2	€ 2.362	2	€ 3.100	2	€ 3.100	€ 8.824
Parigi	1	1	2	€ 2.362	2	€ 3.100	2	€ 3.100	€ 8.824
Roma	1	1	2	€ 2.362	2	€ 3.100	2	€ 3.100	€ 8.824
Torino	1	1	2	€ 2.362	2	€ 3.100	2	€ 3.100	€ 8.824
Totale	10	5	18	€ 42.516	18	€ 23.560	18	€ 23.560	€ 96.536

Per il personale delle addetanze militari, pertanto, l'onere aggiuntivo è pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Comma 2, lettera e): la norma comporta un maggior onere per l'aumento della percentuale massima della maggiorazione rischio disagio, dall'attuale 80% al 120% dell'indebitità di servizio all'estero (ISE). Nel complesso dell'intera rete diplomatico-consolare all'estero, tale norma avrà un ambito di applicazione relativamente circoscritto, potendosi indicativamente applicare a circa 70 Sedi - ovvero un terzo del totale - caratterizzato da particolare criticità di copertura degli organici. Si tratta infatti di Sedi ove, a causa delle difficili condizioni ambientali, il personale dipendente effettua statisticamente un numero assai minore di domande di trasferimento e per le quali occorre offrire adeguati incentivi. Nel calcolo dell'effetto finanziario



dell'incremento della maggiorazione per rischio e disagio (MRD) si suppone che circa 1/3 delle sedi estere venga coinvolto dall'esercizio, con un aumento medio di 30 punti di MRD. Conseguentemente si ipotizza che circa metà delle sedi coinvolte dall'incremento passerebbero da 80 a 100 punti di MRD, le restanti passerebbero da 80 a 120, con un incremento della MRD rispettivamente del 25% e del 50%, per una media del 37,5%. Considerato che per le 70 sedi considerate come particolarmente critiche sono prevedibili aumenti dell'MRD tra il 25% e il 50%, la media aritmetica tra questi due valori anticipisce una quantificazione ragionevole secondo i normali canoni di proporzionalità del valore medio di aumento dell'autorizzazione di spesa necessaria per costruire un adeguato sistema di incentivazione alla copertura delle sedi più critiche.

Inoltre, l'aumento della MRD comporterà automaticamente anche un incremento della spesa per le aggiunte di famiglia e per le indennità di prima sistemazione. Non vi saranno invece effetti sulle indennità di richiamo e sul contributo per il trasporto degli effetti, in quanto tali maggiorazioni sono quantificate con l'utilizzo del coefficiente medio previsto dall'articolo 176 del DPR n. 18/1967, che non tiene conto della maggiorazione per rischio e disagio.

Quanto alla maggiorazione per oneri di abitazione di cui all'articolo 178 del DPR 18/1967, essa viene parametrata ai costi medi delle abitazioni con un autonomo coefficiente: l'incremento dell'indennità personale per effetto dell'incremento del coefficiente di maggiorazione per rischio e disagio, tuttavia i prezzi medi degli affitti non siano aumentati, dovrà essere quindi accompagnata da una riduzione della percentuale di maggiorazione per costo di abitazione, in modo che l'importo in valore assoluto di quest'ultima resti parametrato ai costi effettivi degli affitti. Si precisa d'altronde che non sussiste alcun automatismo, in quanto la rideterminazione del coefficiente di rischio e disagio è effettuata nell'ambito di una valutazione complessiva effettuata dalla Commissione permanente di finanziamento che esamina anche gli effetti sulle restanti componenti del trattamento, incluse quindi le maggiorazioni per abitazione. Del resto, l'autorizzazione di spesa per il trattamento di servizio all'estero costituisce un tetto di spesa e la determinazione in concreto dei coefficienti per le singole sedi è effettuata dalla suddetta Commissione sempre considerando il limite globale di spesa dato dalle risorse disponibili a legislazione vigente. In altri termini, il meccanismo di determinazione dei coefficienti, nonché il puntuale controllo all'atto di ogni singolo provvedimento di trasferimento all'estero, assicura che non siano possibili s'uramenti rispetto alle risorse disponibili.

A seguire le tabelle che quantificano gli oneri per ciascuna delle componenti del trattamento economico modificate a seguito della revisione dell'MRD:

Incremento Maggiorazione (Rischio e Disagio) (MRD) su un terzo delle sedi estere:			
	MAECI (cap. 1276)	CIC (cap. 1280)	Personale senza titolo (cap. 2503, pg. 1)
Spesa senza MRD (totale 2071, precedentemente arrotondato al centinaio di migliaia di euro superiore)	€ 34.069.717	€ 8.972.784	€ 4.383.940
Spesa MRD per 1/3 delle Sedi estere	€ 1.156.372	€ 2.990.928	€ 1.161.313
Maggior onere MRD Incremento medio del 37,50% sul terzo delle sedi estere	€ 4.258.714	€ 1.121.598	€ 847.993

Personale MAECI - Maggiorazioni di famiglia (cap. 1276)			
	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771	Spesa ISE + MRD attuale	€ 169.328.771
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 8.577.285	Spesa attuale per figli a carico	€ 15.127.294
Indice % attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	5,07%	Indice % attuale spesa per figli su ISE complessiva	8,92%

Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.485	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 173.587.485
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 8.800.886	Spesa per figli con incremento MRD	€ 15.501.257
Maggior onere MRD su coniugi a carico	€ 223.601	Maggior onere MRD su figli a carico	€ € 374.089

Arma dei carabinieri - Maggiorazioni di famiglia (cap. 1280)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.499.049	Spesa ISE + MRD attuale	€ 25.337.028
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 1.012.201	Spesa attuale per figli a carico	€ 5.546.831
Incidenza % attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	3,99%	Incidenza % attuale spesa per figli su ISE complessiva	19,27%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.5.060	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 26.517.007
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 1.057.776	Spesa per figli con incremento MRD	€ 1.117.666
Maggior onere MRD su coniugi a carico	€ 43.221	Maggior onere MRD su figli a carico	€ 143.145

Personele scolastico - Maggiorazioni di famiglia (cap. 2503)

	CONIUGI		FIGLI
Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402	Spesa ISE + MRD attuale	€ 29.291.402
Spesa attuale per coniugi a carico	€ 565.410	Spesa attuale per figli a carico	€ 2.904.251
Incidenza % attuale spesa per coniugi su ISE complessiva	1,91%	Incidenza % attuale spesa per figli su ISE complessiva	9,92%
Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395	Spesa ISE + MRD attuale + aumento MRD	€ 29.839.395
Spesa per coniugi con incremento MRD	€ 578.889	Spesa per figli con incremento MRD	€ 2.460.068
Maggior onere MRD su coniugi a carico	€ 111.474	Maggior onere MRD su figli a carico	€ 556.817

Indennità Prima Sistemazione (IPS) - Personale MAECI, dell'Arma dei Carabinieri e della Scuola

	MAECI (cap. 1176)	CC (cap. 1280)	Pers. scolastico (cap. 2503)
Spesa ISE + MRD - familiari a carico (totale 2011)	€ 193.033.350	€ 29.770.394	€ 32.764.065
Spesa per IPS attuale	€ 9.884.310	€ 1.260.237	€ 979.793
Incidenza % IPS su ISE complessiva	5,12%	4,03%	2,99%
Spesa ISE + MRD + familiari a carico con aumento MRD	€ 193.889.334	€ 31.086.609	€ 33.378.047
Spesa per IPS con incremento MRD	€ 10.131.954	€ 1.262.782	€ 1.001.430
Maggior onere per IPS	€ 247.644	€ 52.646	€ 21.557

Gli effetti dell'incremento della MRD, come analiticamente indicati nelle tabelle precedenti e maggiorati di una quota di circa il 10% per tenere conto di imprevisti legati anche all'evolversi della situazione di sicurezza internazionale, si possono pertanto così riassumere:

	Personale MAECI (cap. 1276)	Carabinieri (cap. 1280)	Pers. scolastico (cap. 2503)
Incremento MRD	€ 4.238.714	€ 1.121.598	€ 547.993
Incremento aggiunte di famiglia per coniugi dipendenti da incremento di MRD	€ 221.601	€ 45.272	€ 10.174
Incremento aggiunte di famiglia per figli dipendenti da incremento di MRD	€ 174.089	€ 149.745	€ 55.817
Incremento indennità di sistemazione dipendenti da incremento di MRD	€ 247.644	€ 52.545	€ 21.557
Imprevisti	345.952	137.440	64.159
TOTALE	€ 5.650.000	€ 1.500.000	€ 700.000

Per quanto riguarda il personale delle **addestranze militari**, si considera che il totale dell'ISE erogata nell'anno 2021, comprensiva di MRD e di aggiunte di famiglia, è pari a euro 26.916.355. Su tale importo, la componente ascrivibile all'MRD è aumentata a euro 6.729.089. Applicando i medesimi criteri sopra esposti per il personale MAECI, si considera che circa l'11 delle sedi e del personale saranno soggetti ad incrementi in ragione dell'aumento del coefficiente di rischio e disagio e che, su tale quota (pari a euro 2.243.030), l'aumento medio sarà del 37,5%, cioè pari a euro 841.137 euro, arrotondati prudenzialmente a **900.000 euro** per tenere conto di imprevisti.

Comma 2, lettere d) ed e): I maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 181/967 sono stati quantificati sulla base delle domande di contributo ricevute nell'anno 2021 relativamente all'anno scolastico 2020/2021, pari a n. 145. L'anno scolastico di riferimento, in base al quale verrà calcolata la maggiorazione di famiglia percepita, è quello individuato dalla normativa italiana, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo per la scuola elementare, media e di istruzione secondaria superiore (art. 74 decreto legislativo n. 297/1994). Fanno eccezione gli istituti di istruzione (primaria e secondaria) che seguono il sistema scolastico austriaco, per i quali verrà preso in esame il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Si precisa, al riguardo, che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente.

Infatti, alla luce di 145 richieste di rimborso nel 2021, alla data del 31/01/2021 risultavano attualmente a carico 735 figli in età scolare, escludendo i figli dei dipendenti in servizio presso le sedi per le quali non è previsto l'obbligo di residenza stabile in base all'art. 7 del DPR 306/1991.

Ciò significa che, per l'a.s. 2020/2021 solo il 20% dei figli a carico si sono trasferiti nella sede di servizio del genitore, a differenza del restante 80% che non ha seguito il genitore per motivi di studio.

È stata, dunque, effettuata una simulazione, a partire dalle domande effettivamente ricevute nel 2020, e applicando il tetto massimo previsto dalla nuova formulazione della norma (ovvero il limite massimo di contributo per ciascuna domanda). Alla luce di tale simulazione, si prevede una spesa complessiva di euro 2.393.877,78, come da tabella riportata di seguito:

SEDE	N. di figli per i quali è stata richiesta il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di LS sulle maggiorazioni di famiglia annuali
ABU DHABI	2	889,00 €	1.778,00 €
ACCRA	1	1.074,00 €	1.074,00 €
AMMAN	2	946,49 €	1.892,98 €
ANKARA	7	974,24 €	6.819,68 €
BILLO BORGONZI	1	1.084,89 €	1.084,89 €
BAKU	3	1.007,00 €	3.021,00 €
BANGKOK	1	550,00 €	550,00 €

BASILEA	2	857,00 C	30.852,00 E
BRUXELLES	8	712,00 E	102.538,00 E
BUDAPEST	1	720,75 E	12.973,50 C
BUENOS AIRES	1	1.012,00 E	18.215,00 E
CANJON	3	850,00 E	45.900,00 E
CITTA' DEL MESSICO	1	1.114,00 E	20.052,00 E
COLONIA	2	785,00 E	28.188,00 E
DIJON	1	823,00 C	15.894,00 C
CERUSALEMME	2	1.224,00 E	41.064,00 E
GINEVRA	3	850,00 E	30.924,00 E
ILANNOVER	2	783,00 E	28.158,00 E
HANUI	2	1.047,47 E	37.708,93 E
HONG KONG	4	1.061,00 E	75.276,00 E
IL CAIRO	3	1.067,00 E	57.618,00 E
JAKARTA	2	1.057,00 C	38.052,00 C
KAMPALA	1	1.006,00 E	18.208,00 E
SCALA LIMBURG	3	886,00 E	47.844,00 E
LAJA	3	753,00 E	40.662,00 E
LIONE	2	687,77 E	34.615,72 E
LONDRA	6	782,00 E	84.456,00 E
MADRID	4	721,00 E	51.912,00 E
MANAMA	2	961,00 E	34.560,00 E
MASCATE	1	866,00 E	15.388,00 E
NEW YORK	15	916,00 E	252.920,00 E
OSLO	1	781,00 E	14.058,00 E
PARIGI	4	725,00 E	57.900,00 E
PECHINO	9	1.238,00 E	207.556,00 E
PRAGA	2	884,00 E	24.984,00 E
PRETORIA	2	993,58 E	35.772,48 E
RABAT	4	850,00 E	61.200,00 E
RIO DE JANEIRO	1	1.085,00 E	19.530,00 E
SAN FRANCISCO	2	868,00 E	31.248,00 E
SANTO DOMINGO	2	914,00 E	32.904,00 E
SEOUL	1	989,00 E	17.802,00 E
SMIRNE	2	974,24 E	35.072,64 E
STOCCARDA	2	783,70 E	38.200,90 E
STOCVOLMA	2	718,94 E	25.773,84 E
TEHERAN	1	1.162,47 E	20.924,40 E
TEL AVIV	4	1.071,90 C	77.176,80 E
TOKYO	2	1.166,54 E	41.993,44 E
VARSAVIA	2	704,96 E	29.378,96 E
VIENNA	2	975,44 E	27.842,84 E
WASHINGTON	8	867,63 E	124.956,72 E
TOTALE	146		2.393.877,78 E

Lo stanziamento attuale del cap. 1276, pg. 6 è pari a euro 1.500.000 (nel 2021 la spesa effettiva è stata pari a 1.466.555,27, quindi lo stanziamento del capitolo costituisce una buona approssimazione anche della spesa storicamente accertata). Pertanto, dalla modifica normativa derivano maggiori oneri di spesa per un importo pari a euro 893.877,78.

È inoltre necessario stimare in via approssimativa l'incremento derivante dal possibile aumento del numero di domande. Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (294 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per € 16.510, ovvero per la spesa media sostenuta (ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di € 2.195.877,78 per il numero delle domande ricevute, 145), si stima una spesa aggiuntiva di € 4.953.940 sul capitolo 1276 p.g. 6, derivante dal possibile incremento delle domande.

Si precisa che la percentuale di figli a carico che si stima poter accedere al beneficio (40%) deriva dalla considerazione che attualmente il beneficio è fruito mediamente per circa il 26% di figli a carico. In altri termini, si ritiene che il numero di figli beneficiari possa arrivare al 60% dei figli a carico. Considerato che circa un terzo dei figli a carico è in età prescolare e che una parte dei figli frequenta scuole pubbliche (all'estero e - nei casi in cui è consentita la percezione della maggiorazione senza la presenza effettiva del familiare in sede - in Italia), si ritiene che il 40% aggiuntivo risponda a criteri di ampia prudenzialità.

Analogha simulazione è stata effettuata per il personale dell'Arma dei Carabinieri, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 7 domande). Anche in questo caso si riscontra che solo una percentuale dei figli a carico segue il genitore all'estero (nel 2021 si contano 107 figli a carico). Sulla base delle 7 domande ricevute la spesa stimata è pari a euro 114.540,48, come dettagliato nella tabella seguente:

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa o carico del MAFET applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
GERUSALEMME	1	€ 1.224,00	€ 22.052,98
JAKARTA	1	€ 1.057,00	€ 19.029,39
MANAMA	2	€ 960,00	€ 34.560,00
VARSAVIA	2	€ 704,96	€ 25.378,56
ZAGABRIA	1	€ 752,44	€ 13.543,93
TOTALE	7		€ 114.540,48

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 1280, pg. 6, di euro 50.000, i maggiori oneri sono pertanto pari a euro 64.540,48.

Si reputa inoltre opportuno stimare in via approssimativa anche per i figli del personale dell'Arma, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.

Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (ovvero 42 possibili domande) e moltiplicando tale numero per euro 16.362,93 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 114.540,48 per il numero di domande ricevute (7) - si stima una spesa aggiuntiva di euro 687.243.

Analogha simulazione è stata infine effettuata anche per il personale della scuola all'estero, con riferimento alle richieste di contributo liquidate nel 2021 (n. 9 domande), riscontrando anche qui che solo una percentuale dei figli a carico segue effettivamente il genitore all'estero, intraprendendo un percorso di studi nel Paese in cui presta servizio il dipendente. Alla data dell'1.01.2021 risultavano a carico 161 figli in età scolare. La spesa stimata è di euro 128.047,68, come da tabella riportata di seguito.

SEDE	N. di figli per i quali è stato richiesto il contributo nell'anno 2021	Importo maggiorazione di famiglia per ciascun figlio	Spesa a carico del MAECI applicando il limite di 1,5 volte la maggiorazione di famiglia annua
ANKARA	2	€ 974,24	€ 35.072,64
ATENE	4	€ 704,28	€ 50.708,16
BERLINO	1	€ 782,06	€ 14.100,48
LONDRA	2	€ 782,40	€ 28.166,40
TOTALE	9		€ 128.047,68

A fronte di uno stanziamento attuale sul cap. 2503, pag. 5, di euro 53.327, i maggiori oneri sono pertanto pari euro 74.720,68.

Si reputa inoltre opportuno stanziare in via approssimativa anche per i figli del personale scolastico, un incremento degli oneri derivante dal possibile aumento del numero di domande.

Prevedendo di ricevere istanze aggiuntive di provvidenze scolastiche per il 40% dei figli attualmente a carico (40 possibili domande aggiuntive) e moltiplicando tale numero per euro 14.228 ovvero per la spesa media sostenuta - ottenuta dalla divisione della spesa complessiva precedentemente stimata di euro 128.047,68 per il numero di domande previste (9) - si stima una spesa di euro 569.120.

I maggiori oneri derivanti dalla modifica normativa dell'art. 179 del DPR 18/1967 possono quindi essere riassunti come segue:

Incremento oneri per contributo per quest. scolastiche		
Categoria di personale	Capitoli	Maggiori oneri
Personale MAECI		
Incremento oneri beneficiari attuali	1296 p.g. 6	€ 893.878
Incremento stanziamento delle domande	1296 p.g. 6	€ 4.853.640
TOTALE		€ 5.747.818
Carabinieri		
Incremento oneri beneficiari att. att.	1289 p.g. 6	€ 64.511
Incremento stanziamento delle domande	1289 p.g. 6	€ 687.243
TOTALE		€ 751.784
Personale scolastico		
Incremento oneri beneficiari attuali	2503 p.g. 5	€ 74.721
Incremento stanziamento delle domande	2503 p.g. 5	€ 569.120
TOTALE		€ 643.841

Per quanto concerne il personale delle **addestrature militari**, si considera che nell'anno 2022 su un totale di 612 figli a carico, 49 hanno percepito le provvidenze scolastiche. Considerato che le aggiunte di famiglia per i figli a carico beneficiari delle provvidenze scolastiche nel medesimo anno sono state pari a euro 492.860 e che la nuova disposizione prevede il rimborso delle spese scolastiche fino a 1,5 volte l'aggiunta di famiglia, il tetto di spesa normativamente previsto per i figli a carico già beneficiari delle provvidenze sarà pari a euro 739.290. Considerato che nel 2022 la spesa per provvidenze scolastiche è stata pari a euro 652.588, il maggiore onere è quantificabile in euro 246.430 annui.

Stimando il possibile incremento delle domande nell'ordine di 150 unità e considerato l'importo unitario delle spese scolastiche rimborsate storicamente (739.290 per 49 beneficiari, pari quindi a euro 15.087), il maggiore onere per nuove domande è pari a euro 2.263.050 annui.

In conclusione, quindi, i maggiori oneri derivanti dalla modifica delle disposizioni sulle addebitanze militari sono pari a euro 2.509.480, arrotondate prudenzialmente a euro **2.550.000**.

La lettera g) del comma 2 modifica l'art. 193 del DPR n. 18/1967, che regola il trattamento economico per i viaggi di trasferimento in aereo del personale e dei familiari a carico. Il nuovo comma 1 dell'art. 193 si adegua alle disposizioni generali attualmente in vigore in materia di missioni e trasferimenti. La nuova disposizione riproduce quanto già previsto dal combinato disposto dell'art. 1, c. 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 206, dell'art. 1, c. 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 18 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. La disposizione non è innovativa e pertanto non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al nuovo comma 2 dell'art. 193 del DPR 18/1967, si osserva che, secondo i dati risultanti da una campionatura dei prezzi richiesti dalle principali compagnie aeree, il costo applicato è mediamente di circa euro 200 per ciascun bagaglio eccedente la franchigia.

La platea di dipendenti interessati può essere così stimata:

- quanto ai trasferimenti ordinari, nell'anno 2021 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati completi), 145 dipendenti (di cui 135 dipendenti dei ruoli del MAECI, esperti e carabinieri e 8 dipendenti della scuola) hanno rinunciato al pagamento del contributo ex art. 199 del DPR 18/1967 per il trasporto degli effetti in occasione del trasferimento (Roma-estero, estero-estero o estero-Roma). Si considerando dodici colli per ogni dipendente trasferito (corrispondenti a quattro colli a persona per dipendente, coniuge e un figlio a carico);
- quanto alle assegnazioni brevi, nell'anno 2021 ne sono state disposte 111 relative a personale di ruolo del MAECI, 391 per i carabinieri (per gli esperti tale modalità non è prevista) e 25 per il personale della scuola. Considerato che l'assegnazione breve dura al massimo un anno e che l'art. 173, c. 5, non prevede benefici per il personale a carico, si considerano per ogni dipendente quattro colli all'anno (due per l'andata e due per il ritorno).

Prudenzialmente, non si computano i risparmi che la norma può generare sul pertinente capitolo di oneri interrogabile per maggior numero di dipendenti che effettuano un trasferimento ordinario senza, infatti, incentivati dalla nuova disposizione a rinunciare al contributo trasporto effetti. Poiché l'ammontare di tale contributo è sempre più elevato rispetto al costo dell'eccedenza bagaglio, un numero di rinunce al contributo di cui all'art. 199 maggiore di quello accertato nell'anno 2021 comporterà un effetto complessivo di risparmio. Il risparmio è certo, ma potrà essere determinato nel suo ammontare solo a consuntivo, in quanto dipende da comportamenti individuali dei dipendenti.

La tabella seguente riassume il calcolo prudenziale dei maggiori oneri della disposizione:

	N. viaggi di trasferimento	Costo unitario	N. colli uniti per dipendente	TOTALE
Assegnazioni ordinarie personale MAECI, carabinieri ed esperti	145	€ 200	12	€ 324.000
Assegnazioni brevi personale MAECI	111	€ 200	4	€ 88.800
Assegnazioni brevi carabinieri	391	€ 200	4	€ 312.800
TOTALE oneri cap. 129245				€ 725.600
Assegnazioni ordinarie personale scolastico	8	€ 200	12	€ 3.200
Assegnazioni brevi personale scolastico	25	€ 200	4	€ 20.000
TOTALE oneri cap. 25007				€ 39.200
ONERI COMPLESSIVI				€ 764.800

Per quanto concerne le addebitanze militari, l'istituto dell'assegnazione breve non è utilizzato e non risultano, su 274 movimenti effettuati nell'ultimo anno, rinunce al contributo per spese di trasporto. Le eventuali rinunce che dovessero verificarsi in futuro, con erogazione del rimborso per eccesso bagaglio, non

comportano pertanto maggiori oneri, in quanto il rimborso per eccesso bagaglio è sempre inferiore al contributo per spese di trasloco. A titolo prudenziale, si considerano comunque 50.000 euro di maggiore onere per eventuali imprevisti.

In conclusione, gli effetti finanziari complessivi dell'articolo in esame per lo stato di previsione del MAECI possono essere riassunti dalla tabella che segue. All'onere basato sulla situazione attuale degli organici all'estero attuale è applicato, limitatamente al personale MAECI (per il quale si prevedono nell'immediato futuro nuove assunzioni rese possibile anche dall'incremento dello stanziamento nei pertinenti capitoli disposto dalla legge di bilancio 2022), un coefficiente di incremento forfetario prudenziale del 15%, che comprende anche una quota di riserva per rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede. Per le altre categorie di personale, si calcola un coefficiente di incremento forfetario prudenziale del 5%, per tenere conto di rischi derivanti da oscillazioni sfavorevoli del tasso di cambio e altri fattori di incertezza collegati anche a situazioni locali di ciascuna sede.

		Capitolo	Onere a organici vigenti	Onere aggiuntivo per imprevisti e incrementi di organico estero già previsti a l.v.
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	1252, p.g. 4	€ 500.000	€ 32.000
lettera c)	Incremento MRD personale MAECI	1296, p.g. 1	€ 5.550.000	€ 865.000
	Incremento MRD ex d) ex	1296, p.g. 1	€ 1.500.000	€ 30.000
	Incremento MRD personale scolastico	1296, p.g. 1	€ 700.000	€ 37.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche personale MAECI	1296, p.g. 6	€ 1.743.818	€ 890.142
	Incremento contributo spese scolastiche carabinieri	1296, p.g. 6	€ 251.784	€ 40.215
	Incremento contributo spese scolastiche personale scolastico	1296, p.g. 6	€ 643.841	€ 34.180
lettere g)	Viaggi trasferimento personale MAECI e carabinieri	1292, p.g. 3	€ 725.600	€ 11.100
	Viaggi trasferimento personale scolastico	1292, p.g. 3	€ 34.200	€ 2.000
	Subtotali		€ 16.358.343	€ 1.341.757
	TOTALE		€ 18.500.000	

Per quanto riguarda il personale delle addettanze militari (stato di previsione del Ministero della difesa), gli oneri possono così riassumersi:

		Onere a organici vigenti
lettere a), b), f)	Viaggi di congedo sedi critiche	€ 100.000
lettera c)	Incremento MRD	€ 900.000
lettere d), e)	Incremento contributo spese scolastiche	€ 2.500.000
lettere g)	Viaggi trasferimento	€ 50.000
	TOTALE	€ 3.600.000

Comma 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 22,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Articolo 130

(Attuazione interventi connessi alla presidenza italiana al G7)

Comma 1. Si riporta una previsione delle spese previste per l'organizzazione della presidenza italiana del G7 che si terrà nell'anno 2024, quantificate sulla base dei seguenti criteri

1. a carico del Paese ospite ricadono i costi di organizzazione del Vertice, delle riunioni Ministeriali, dei seminari e delle riunioni tecniche, con relativa logistica, trasporti, pasti, sicurezza e allestimenti;
2. il numero complessivo minimo di delegazioni è otto: Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, USA e Consiglio UE, estesi a nove in occasione del Vertice che vede la partecipazione di due Delegazioni per la UE (Consiglio e Commissione Europea);
3. a tale numero, sono da aggiungere le ulteriori delegazioni dei Paesi (s.d. "Outreach") e delle Organizzazioni internazionali invitati dalla presidenza. Sulla base delle riunioni delle più recenti presidenze G7 è stato ipotizzato un numero stimato di 25 delegazioni per il Vertice e di 15 delegazioni per le riunioni ministeriali e di gruppi di lavoro;
4. come avvenuto in passato non sono considerati né gli oneri di sicurezza, a carico del Bilancio delle Amministrazioni competenti (Interno, Difesa e altri), né gli oneri infrastrutturali diversi da quelli elencati;
5. è stata utilizzata come base per le stime la presidenza italiana del G7 nel 2017;
6. per la stima dei costi del personale ci si è rifatti alle spese più recenti sostenute per la presidenza italiana del G20 del 2021, adeguandone l'importo in ragione di una stima della variazione del costo della vita nella misura del 5 per cento;
7. come da tradizione in ambito G7, si ipotizza di farsi carico del mantenimento dei Capi Delegazione del Vertice, delle riunioni nei Ministri e degli incontri degli Sherpa;
8. Le riunioni del circuito Finanze G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico organizzativa (fino a 25 delegazioni contro le 15 stimate per le altre riunioni G7) e costi, di conseguenza più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri - pertanto, si è ritenuto opportuno dettagliare separatamente, nell'ambito della presente relazione, attività e relativi costi;
9. i costi includono l'IVA.

Tabella A
Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7
(escluse le riunioni Finanze)

RIEPILOGO MACROVOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1	Delegazione			
1.1	Componenti della Delegazione	545.919	545.919	545.919
1.2	Esperti, collaboratori e lavoro flessibile	752.958	1.912.575	40.000
1.3	Allestimento e funzionamento struttura	285.200	296.200	47.600
1.4	Segretariato	421.800	343.200	
2	Informazione e comunicazione pubblica	700.000	2.400.000	
3	Adeguamento sedi istituzionali	200.000	50.000	
4	Vertice Capi di Stato e di Governo	750.000	11.080.000	
5	Riunioni ministeriali		12.720.000	
6	Riunioni Sherpa		475.000	
7	Riunioni direttori politici, sous-sherpa Esteri e Finanze		715.000	
8	Altre riunioni		1.900.000	
9	Varie e impreviste	342.125	3.051.806	365.481
	TOTALE	4.000.100	37.400.100	1.010.100

Tabella B
Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni G7 del circuito "Finanze"

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
10.1	Riunione dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle banche centrali in Italia	250.000	830.000	0
10.2	Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della presidenza italiana fuori dal territorio nazionale, a favore del seguente importo	0	0	0
10.3	Riunioni virtuali finanziarie: potenziamento e adeguamento dei sistemi informativi MEF	300.000	620.000	0
10.4	Riunioni dei Deputies dei Ministri e delle Banche Centrali	150.000	350.000	0
10.5	Riunione dei Gruppi di lavoro G7	400.000	700.000	0
	Arrottamento	0	80.000	0
	Arrottamento	1.000.000	2.600.000	0

Tabella (A + B)
Quadro generale riassuntivo delle richieste di stanziamento per la presidenza italiana G7

RIEPILOGO MACRO-VOCI DI SPESA		Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
A	Richieste di stanziamento per l'organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)	4.000.000	37.400.000	1.000.000
B	Richieste di stanziamento per l'organizzazione delle riunioni Finanze	1.000.000	2.600.000	0
	TOTALE	5.000.000	40.000.000	1.000.000

A. Organizzazione della presidenza italiana G7 (escluse le riunioni Finanze)

1. Delegazione per l'organizzazione della presidenza italiana del G7

1.1 Componenti della delegazione

La Delegazione G7 sarà composta dal seguente personale appartenente ai ruoli del MAECI o di altre amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196:

- 1.1.1. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Capo Delegazione (grado non inferiore a Ministro plenipotenziario);
- 1.1.2. n. 1 funzionario diplomatico in qualità di Vice-Capo Delegazione (grado non superiore a Consigliere di Ambasciata);
- 1.1.3. n. 1 dirigente di seconda fascia;
- 1.1.4. n. 14 unità di personale di ruolo non dirigenziale per funzioni amministrativo-contabili, di segreteria, tecniche, informatiche e logistico-organizzative.

Il personale in questione continua a percepire il trattamento economico fondamentale spettante in base al rispettivo ordinamento di appartenenza, con ruoli a carico dell'amministrazione di provenienza, mentre il trattamento economico accessorio è riconosciuto in ragione della propria qualifica sulla base del contratto vigente per il personale di ruolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

È previsto che nel primo trimestre di operatività della Delegazione, soltanto una parte del personale sarà

assegnato alla struttura mentre il completamento dell'organico avverrà, in funzione delle esigenze, nel corso del 2023. La previsione di spesa tiene conto di tale fattimo.

COMPONENTI DELLA DELEGAZIONE

Personale di profilo dirigente									
Posizione	Unità	Indirizzo attività	Indirizzo attività (attività)	Retribuzione massima mensuale	Retribuzione massima annua	Indirizzo attività (attività)	Costo annuo	Costo complessivo	Costo complessivo
Capo delegazione	1	Indirizzo attività (attività)	Indirizzo attività (attività)	50.000	600.000	50.000	600.000	600.000	600.000
Dirigente delegazione	1	Indirizzo attività (attività)	Indirizzo attività (attività)	35.000	420.000	35.000	420.000	420.000	420.000
Dirigente delegazione	1	Indirizzo attività (attività)	Indirizzo attività (attività)	35.000	420.000	35.000	420.000	420.000	420.000
TOTALE									1.440.000
Personale di profilo specialistico									
Unità	Indirizzo attività	Indirizzo attività (attività)	Costo annuo	Costo complessivo	Costo complessivo	Costo complessivo	Costo complessivo	Costo complessivo	Costo complessivo
14	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400

1.2 Esperti, collaboratori e lavoro flessibile

Per svolgere i propri compiti, la Delegazione ha la necessità di integrare la propria struttura con alcune professionalità esterne, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa in materia di conferimento di contratti di consulenza e di acquisizione di prestazioni di lavoro flessibile ed *interim*, anche mediante agenzie specializzate da individuare a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica.

Le professionalità ricercate sono costituite dalle seguenti figure:

- 1.2.1 n. 1 architetto impegnato nella definizione ed assistenza sugli allestimenti (dal 1.1.2023 al 31.12.2024), con contratto di prestazione libero professionale;
- 1.2.2 n. 1 consulente legale (dal 1.1.2023 al 31.03.2025), specializzato in contrattualistica pubblica;
- 1.2.3 n. 3 esperti social media e comunicazione (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.4 n. 1 esperto informatico/telecomunicazioni (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.5 n. 2 esperti di supporto al settore esecuti (dal 01.03.2023 al 31.03.2025);
- 1.2.6 n. 2 traduttori italiano-inglese, ciascuno con contratto di natura libero professionale (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.7 n. 25 unità di personale *interim*, da assumere tramite agenzia individuata mediante gara, di cui n. 14 unità da destinare all'elaborazione dei contenuti (dal 01.07.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.8 n. 2 coordinatori di *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.9 n. 15 *liaison officers* (dal 01.10.2023 al 31.12.2024);
- 1.2.10 n. 25 *liaison officers* per cinque mesi dell'anno 2024, in concomitanza con il Vertice ed in relazione alle esigenze della riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali.

La distribuzione della spesa è ripartita per figure professionali ed annualità secondo la suddivisione che segue:

Voci di spesa	Importo unitario annuo	Quantità	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
1.2.1	60.000	1	60.000	60.000	0
1.2.2	60.000	1	60.000	60.000	15.000
1.2.3	30.000	2	32.500	90.000	0
1.2.4	30.000	1	13.000	30.000	0
1.2.5	50.000	2	83.333	100.000	25.000
1.2.6	30.000	2	30.000	60.000	0
1.2.7	28.500	25	356.250	712.500	0
1.2.8	38.000	2	19.000	76.000	0
1.2.9	28.500	15	106.875	427.500	0
1.2.10	28.500	25	0	296.875	0
	TOTALE		752.958	1.912.875	40.000

1.3 Allestimento della struttura e funzionamento della delegazione

Si tratta di oneri connessi al corretto funzionamento della struttura. Le acquisizioni di beni, quali computer, attrezzature informatiche e beni durevoli in genere, da utilizzare durante il periodo di operatività della delegazione. Tali beni, successivamente alla fase di rimpatriamento, e quindi con il termine delle attività, saranno consegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La stima prudenziale, articolata secondo le esigenze funzionali già riscontrate nella precedente presidenza italiana del G7, determina una spesa suddivisa secondo la seguente articolazione:

ALLESTIMENTO DELLA STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLA DELEGAZIONE						
Voci di costo	Descrizione	Unerenti di conto	Compendio			Totale
			2023	2024	2025	
1.3.1	Arreda e dotazioni funzionali (Reproduzione di legami del personale dell'ufficio) art. 3.1.3.1.2	A forfett	150.000	0	0	150.000
1.3.2	Minerali di cancelleria	A forfett	40.000	40.000	10.000	90.000
1.3.3	Addebiatamenti telefonici e Internet (cellulari telefonici per delegazione) esenti a sion all'ora	Canone MePa Sintesi telefonata	24.000	42.000	12.000	78.000
1.3.4	Abbonamenti Internet mobile	Canone MePa Sintesi telefonata	4.000	7.000	2.000	13.000
1.3.5	Linee fisse (per il servizio di segreteria) e telefoni, ipotizzando che le chiamate a fidi sul telefono (a carico del personale) sono	Canone MePa Sintesi telefonata	4.800	4.500	2.400	11.700
1.3.6	Ricariche per i telefoni cellulari e altri servizi generali	Canone MePa Sintesi telefonata	2.400	2.400	1.200	6.000
1.3.7	Partecipazioni	A forfett	20.000	30.000	30.000	80.000
1.3.8	Spese per il trasporto e la manutenzione del materiale necessario	A forfett	40.000	90.000	0	130.000
	TOTALE		285.200	205.200	47.600	538.000

Valori €

1.4 Sopraluoghi

Quanto il Vertice ed altre riunioni ad alto livello si tenessero fuori Roma, nel 2023 e nel 2024 la Delegazione G7 dovrà compiere sopraluoghi per individuare le sedi delle riunioni, verificarne l'adeguatezza rispetto alle effettive esigenze e predisporre l'allestimento occorrente. Si ipotizzano circa 40 trasferite per il 2023 e 30 nel 2024, con in media la partecipazione di 7 membri della delegazione (capo, vice, dirigente, 4 funzionari e collaboratori della delegazione), per 3 giorni a sopraluogo (3 giorni, 2 pernottamenti, 6 pasti a persona, oltre al trasporto).

Sono usuali 2 sopraluoghi in formato ristretto (si ipotizzano 4 persone) presso la presidenza precedente (nel 2024 la presidenza sarà del Giappone).

Nel corso del 2024 nei mesi precedenti al Vertice, dovrà essere assicurata a ciascuna delle delegazioni stanziate la possibilità di poter effettuare sopraluoghi nelle sedi prescelte (sono ipotizzati 2 sopraluoghi per delegazione della durata di 3 giorni ciascuno). A carico dello Stato ospite vi sono solo le spese di trasporto in loco.

SOPRALUOGHI

N.	Descrizione	Costo unitario per missione (per 7 persone)	2023	2024	TOTALE
1.4.1	Sopraluoghi in Italia della delegazione G7 (40 nel 2023 e 30 nel 2024)				
1.4.1.1	Viaggio aereo (le asse economy, no first class)	€ 3.500 (€ 500 a persona)	140.000	105.000	245.000
1.4.1.2	Pernottamento (rete 4 "category")	€ 3.500 (€ 500 a notte a persona x 2 notti x 7)	140.000	105.000	245.000
1.4.1.3	Vitto	€ 1.360 (€ 50 al giorno x 3 giorni x 7 persone)	50.400	37.800	88.200
1.4.1.4	Trasporto (tutto in delegazione van Boxer)	€ 1.500 (500 al giorno x 3 giorni)	60.000	45.000	105.000
1.4.2	Sopraluoghi in Giappone (2 nel corso del 2023)				
1.4.2.1	Viaggio aereo (le asse business, no first class, velocità di durata superiore a 5 ore)	€ 10.000 (€ 5.000 a persona)	20.000	0	20.000
1.4.2.2	Pernottamento (hotel 4 categoria)	€ 4.500 (€ 300 a notte x 3 notti x 3 persone)	9.000	0	9.000
1.4.2.3	Vitto	€ 1.900 (€ 350 al giorno x 3 giorni x 4 persone)	7.600	0	7.600
1.4.3	Sopraluoghi delle delegazioni straniere				
1.4.3.1	Trasporto (delegazione van Boxer)	€ 50.400 (€ 700 x 12 delegazioni x 3 giorni x 2 sopraluoghi)	0	50.400	50.400
	TOTALE		423.800	348.200	767.000

in € 000

2. Informazione e comunicazione pubblica

Le spese di informazione e documentazione avranno ad oggetto la creazione del sito web istituzionale della presidenza italiana G7, la realizzazione di materiale divulgativo e promozionale e di pubblicazioni (ad. es. libro Vertice).

Si stima che gli oneri gravino sulle annualità 2023 e 2024 secondo una previsione che si riassume di seguito:

Voci di costo	Anno 2023	Anno 2024
2.1 Creazione logo (personalizzato per presidenza italiana)	40.000	0
2.2 Cancelleria e oggetti con logo	40.000	460.000

2.3 Pubblicazioni e stampe	10.000	170.000
2.4 Creazione e manutenzione site web	500.000	800.000
2.5 Iniziative di divulgazione	10.000	200.000
2.6 Media monitoring	0	30.000
2.7 Piattaforma accred.it (creazione e gestione)	100.000	700.000
TOTALE	700.000	2.400.000

3. Adeguamento sedi istituzionali e sistemi informatici

Per garantire economie di scala e conseguente risparmio, si dovrebbe concentrare la maggior parte dei lavori di livello non politico nella capitale, seguendo l'esempio delle più recenti presidenze di turno assunte dal nostro Paese. Si ipotizza l'utilizzo di sedi istituzionali e strutture pubbliche, a cominciare da quelle riconducibili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e a quello dell'economia e delle finanze. In tal caso è possibile ipotizzare taluni interventi di adeguamento delle sedi che saranno prescelte per rendere i locali funzionali agli eventi da svolgere, inclusa l'eventuale acquisizione di attrezzature non realizzabile dalle rispettive amministrazioni con fondi ordinari. Tali oneri sono stimati in € 200.000 per il 2023 e in € 50.000 nell'anno 2024.

4. Vertice Capi di Stato e di Governo

Pur non essendo stata ancora decisa la Sede del Vertice G7 del 2024, si ha ipotizzato prudenzialmente lo svolgimento in località fuori Roma. Il formato della delegazione ufficiale è di norma 1+20+consorti.

Si ipotizza, su due giornate di lavoro, la partecipazione di 25 delegazioni costituite dalla Presidenza, 6 delegazioni straniere (Ucraina, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA), Consiglio e Commissione UE, oltre ad ulteriori 16 delegazioni (Paesi e O.G.I.).

VERTICE CAPI DI STATO E DI GOVERNO				
Descrizione sua di costo		Anno 2023	Anno 2024	TOTALE
4.1	Sede del Vertice			
4.1.1	Località in ipotesi (la possibilità di svolgimento in hotel o centro congressi)	0	2.000.000	2.000.000
4.1.2	Mantenimento sicurezza e di sicurezza della sede ed eventuali oneri anti-spam del concetto di location	150.000	1.050.000	1.200.000
4.2	Adeguamento della sede			0
4.2.1	Adeguamento aree riunioni (sala plenaria per esedri, sala consiliare per 50 delegazioni, uffici delle delegazioni, affollamento della Presidenza italiana sala per affollamenti, change room, spogliatoi, toilette, sala affollamento)	900.000	4.800.000	5.700.000
4.2.2	Adeguamento aree stampa (area per giornalismo e per conferenza stampa delle delegazioni, area accoglienza)	150.000	1.550.000	1.700.000
4.2.3	Strutture di sicurezza ad alto costo (mura, torri, crano di volo, sorveglianza, scanner, struttura accred.it, presidio sanitario e antiterrorismo, area accoglienza materiali di consumo, aree illuminazione)	150.000	1.650.000	1.800.000
4.3	Logistica e ospitalità			0
4.3.1	Trasporti, servizi tecnici, interpretazione e traduzione e catering	0	1.370.000	1.370.000
4.3.2	Costi per capi di delegazione	0	700.000	700.000
4.4	Altre attività			0
4.4.1	Programmi rinnovati e programmi culturali	0	500.000	500.000
	TOTALE	750.000	13.280.000	13.880.000

5. Riunioni ministeriali

Sulla base delle più recenti presidenze del G7, si ipotizza una durata delle Ministeriali di due giornate. Durante la presidenza italiana del G7 nel 2017 vi sono state 13 riunioni Ministeriali, ma l'attuale presidenza del G7 della Germania ne ha programmato 17, dedicate ai seguenti temi: Inner, Commercio, Economia Digitale, Agricoltura, Sviluppo, Salute, Energie, Lavoro, Ambiente, Scienze, Cultura, Sviluppo sostenibile delle città, Pari Opportunità, Interno, per alcuni dei quali sono state previste due riunioni. A titolo prudenziale è stato ipotizzato lo stesso numero di riunioni previste dalla presidenza tedesca e i costi unitari sono

quantificata ipotizzando lo svolgimento fuori Roma. Inoltre, come indicato, si ipotizzano 15 delegazioni in presenza rappresentate dalla presidenza, 6 delegazioni straniere (Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e USA), UE ed ulteriori 7 delegazioni (Paesi e OO.II.).

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti per la quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione ed il valore complessivo è determinato in ragione di una previsione di 16 riunioni, atteso che la stima dei costi relativi alle riunioni del capitolo "Finanze" trova una diversa e separata rappresentazione:

STIMA COSTO MEDIO SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE		
Descrizione voci di costo		Anno 2004
5.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	900.000
5.2	Servizi di ristorazione	240.000
5.3	Servizi di trasporto	115.000
5.4	Personale operativo	50.000
5.5	Capitali cultura delegazioni	10.000
5.6	Interpretariato	30.000
5.7	Programmi cultura e programmi turistici	30.000
TOTALE PER SINGOLA RIUNIONE MINISTERIALE		1.375.000
Riunioni previste n. 16		22.000.000
(per rappresentanza, senza l'incasso, a pag. di 1014-1015)		

6. Riunioni Sherpa

Si prevedono 5 riunioni degli Sherpa delle 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + 1 UE + 7 delegazioni di *observer*). Ciascuna delegazione è composta da uno Sherpa e da due assistenti. La presidenza ha un maggior numero di funzionari (oltre allo staff del Capo Delegazione, vi sono funzionari del MARCI, membri della Delegazione G7, liaison officer etc.). Si svolgono simultaneamente in 2 giornate.

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:

Descrizione voci di costo		Anno 2004
6.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	30.000
6.2	Servizi di ristorazione	20.000
6.3	Servizi di trasporto	15.000
6.4	Capitalità	15.000
6.5	Personale operativo	10.000
6.6	Programmi culturale	5.000
Totale per 1 riunione		95.000
Totale per le 5 riunioni previste		475.000

7. Riunioni direttori politici, Sous-sherpa Esteri

Le riunioni dei Direttori Politici sono solitamente 4, quelle dei Foreign Affairs Sous-Sherpa sono solitamente 5. A titolo prudenziale si ipotizzano 11 incontri di lavoro. Queste riunioni hanno formato analogo (capo delegazione + 1 assistente), vi partecipano 15 delegazioni (presidenza + 6 delegazioni straniere + UE + 7

delegazioni di *ambasci*) e si svolgono in 2 giorni.

Al momento della predisposizione della presente relazione non risultano ancora definiti elementi di dettaglio, quali ad esempio le località di svolgimento delle singole riunioni, rilevanti ai fini della quantificazione dei costi.

La stima tiene conto, pertanto, del costo medio di una singola riunione:

Descrizione voci di costo		Anno 2024
7.1	Locazione sede, arredi e impianti tecnici	20.000
7.2	Servizi di ristorazione	20.000
7.3	Personale operativo	10.000
7.4	Programmi culturali	5.000
Totale per 1 riunione		65.000
Totale per le 11 riunioni previste		715.000

8. Altre riunioni

Nell'ambito della presidenza del G7 è previsto lo svolgimento di eventi collaterali per i quali si riepilogano di seguito gli elementi di costo maggiormente significativi.

Descrizione voci di costo			Anno 2024
8.1	Contributi a Gruppi di impegno organizzati da società civile (giovani, imprese, ONG, ricercatori, sindacati...)	100.000 x 6 riunioni	600.000
8.2	Gruppi di lavoro seguiti dal MAECI	20.000 x 25 riunioni	500.000
8.3	Gruppi di lavoro tematici seguiti da altre amministrazioni	20.000 x 15 riunioni	300.000
8.4	Servizi tecnici	50.000 x 10 riunioni	500.000
Totale			1.900.000

9. Imprevisti e varie

A scopo precauzionale, per far fronte a spese impreviste o ad ulteriori esigenze che si dovessero verificare in corso d'opera, si ritiene prudente contemplare una somma di circa 1,8 milioni complessivi (ripartita nelle tre annualità 2023, 2024 e 2025).

B. Riunioni G7 del circuito "Finanze"

Le riunioni del circuito finanziario G7 presentano elementi di maggiore complessità tecnico organizzativa - e costi, di conseguenza più alti - rispetto alle riunioni coordinate dagli altri Ministeri. La diversità sostanziale risiede, oltre alla numerosità degli incontri previsti, sia a livello ministeriale che operativo, nella composizione delle delegazioni. Nel formato "Finanze", sono capi delegazioni i Ministri delle finanze e i Governatori delle banche centrali dei Paesi del G7, i vertici delle istituzioni europee (Commissario agli affari economici, Presidente della Banca Centrale Europea, Presidente dell'Eurogruppo) e le massime autorità di organizzazioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, La Banca Mondiale, il Financial Stability Board e l'OCSE. Nel complesso, si stima che possano prendere parte alle riunioni G7 per il circuito finanziario fino a 25 delegazioni, con un numero di partecipanti per delegazione variabile a seconda delle diverse tematiche economico-finanziarie in agenda. Nell'ultima presidenza italiana G7, ad esempio, ciascuna delegazione era composta da 1 Capodelegazione + 9 persone, fra Deputies, delegati, interpreti e sicurezza.

A titolo esemplificativo, in occasione della Ministeriale G7 economia di Sendai 2016, solo i delegati erano 150 al seguito di 21 capi delegazione, mentre a Bari nel 2017, i delegati erano circa 250 per un totale di 23 capi delegazione presenti. A tali numeri che deve poi aggiungersi il numero delle persone che a vario titolo seguono ciascun evento fra stampa, i *liaison officer*, il personale di servizio, la delegazione del Paese

ospitante, le tutele, gli interpreti ecc.).

Quanto sopra ha importanti ricadute sui costi relativi all'organizzazione delle riunioni economiche del G7, sia in relazione agli spazi necessari per ospitare la riunione sia in relazione ai servizi sostanzialmente concessi allo status di capo-delegazione da prevedere come il numero di liaison officer, i trasporti dedicati, l'alloggio, il programma culturale e degli accompagnatori.

Considerando che le riunioni possono avere formato ibrido, con capi delegazione al tavolo e capi delegazione connessi da remoto, ai costi quindi di una normale riunione in presenza, analoghi a quanto speso per il G7 2017, dovrà anche essere considerato un sovra costo dovuto al potenziamento dei collegamenti Internet e dei servizi tecnici, nonché agli eventuali presidi sanitari connessi agli scenari di pandemie virali endemiche.

1 Riunione dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali in Italia

Al di là degli aspetti tecnologici e sanitari, il programma è analogo a quanto realizzato nel 2017 fra Bari e Matera. La riunione dura solitamente 3 giorni, in quanto la riunione ministeriale è solitamente preceduta da una Riunione Deputies e da un Symposium con la presenza di VIP speaker (le cui spese di viaggio e alloggio sono solitamente a carico della Presidenza di turno) oltre ad una serie di eventi sociali che includono anche i concerti degli HoDs.

La tabella che segue contiene una stima dei costi previsti:

Voce di costo per i 3 giorni di incontri G7 finanze	
Descrizione	Stima spesa
Locazione sede, Arred, allestimento e impianti tecnici	100.000
Servizio di ristorazione	180.000
Servizi di trasporto	100.000
Connettività	40.000
Personale operativo	20.000
Dispendio per i capi delegazione	100.000
Interpretariato	40.000
Programma concerti e programma culturale	40.000
Servizi di agenzia (stimato prudenzialmente nel 15% del totale)	144.000
TOTALE STIMA per circa 250 partecipanti	1.104.000
Arrotolatura	1.100.000

2 Altre riunioni ministeriali G7 Finanze sono da prevedere a spese della Presidenza Italiana fuori dal territorio nazionale, a latere dei seguenti incontri.

- Aprile 2024 (*Spring Meeting*) - Washington, presso gli spazi del FMI
- Ottobre 2024 (*Autumn Meeting*) - Washington, presso gli spazi del FMI
(Durante la Ministeriale G20 Finanze (presso gli spazi che saranno individuati dalla Presidenza G20 brasiliana)

Per tali eventi, potendo contare sulle sinergie presenti, si può stimare una spesa complessiva di circa **500.000 euro**.

Tale stima tiene conto dei costi di allestimento presso gli spazi FMI in un Paese (i quali potrebbero comunque essere concessi gratuitamente), dei servizi di ristorazione e tecnici, dell'interpretariato, dell'allestimento, del servizio fotografico e di ogni altra spesa non già assorbita dall'organizzazione ospitante.

3. Riunioni virtuali: potenziamento e adeguamento sistemi informativi MEF

Sarà necessario prevedere, come per la Presidenza Italiana del G7G, uno spazio dedicato per le riunioni virtuali del circuito finanziario. Vanno previsti quindi costi necessari per lavori di adeguamento delle sale presso il Ministero dell'economia e delle finanze che saranno dedicate alla partecipazione da remoto agli incontri istituzionali in programma nel corso della Presidenza Italiana G7, e all'acquisto di soluzioni

tecnologiche adeguate anche dal punto di vista della sicurezza informatica. Sarà necessario potenziare i collegamenti internet esistenti assicurando la necessaria assistenza tecnica e l'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza al passo con gli standard internazionali G7. Per far fronte a tali esigenze si stima una spesa complessiva di circa 820.000 euro.

4. Riunioni dei Deputies dei Ministeri e delle Banche Centrali

Oltre alle possibili riunioni *Deputies* previste "back to back" alle 4 riunioni ministeriali G7 Finanze (una in Italia e tre all'estero) sono in programma anche ulteriori riunioni *Deputies*:

- 3 riunioni in occasione del WP3 dell'OCSE (conarbitrato ospitate da OCSE a Parigi a gennaio, maggio e settembre): per queste riunioni a carico della Presidenza italiana G7 sono solo spese marginali di catering o per l'acquisizione di servizi non già disponibili presso la sede OCSE. Stima costi complessivi 110.000 euro;
- 15 G7 Deputies Retreat in Italia: Per tale tipologia di incontro, prevista solitamente a inizio presidenza tra Germania e febbraio, è necessario individuare una sede appropriata che possa garantire riservatezza e sicurezza, con utilizzo esclusivo delle aree ricettive e catering. Il Paese ospitante, al fine di garantire la reciprocità, deve assicurare a propria cura e spese la disponibilità delle sale riunioni e relativi allestimenti, i pranzi e le tene di lavoro e quant'altro necessario per il migliore svolgimento dei lavori in base al programma dell'incontro. Il programma solitamente prevede due giornate di lavori ed un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori. Il costo è stimato, sempre in relazione alla numerosità delle delegazioni, in circa 200.000 euro.

5. Riunioni dei Gruppi di lavoro G7

A livello operativo, si ipotizzano circa 2 riunioni in presenza, nel corso della Presidenza di turno, per ciascun gruppo di lavoro del filone finanziario che coinvolgono organizzazioni diverse, distinte per materia di competenza. Il numero delle delegazioni per ciascun gruppo è variabile e comunque non è previsto superare il numero massimo di 25 delegazioni, indicato come massimale delle riunioni del circuito finanziario.

Si stimano circa 9 gruppi di lavoro su materie economico-finanziarie, tra cui *Investment Screening Expert Group*, il *Climate Change Mitigation Working Group*, il *Digital Payments Expert Group* (DPEG), il *Cyber Expert Group* (CEG), l'*Export Credits Working Group* (ECWG) e alcuni su tematiche coordinate dalle banche centrali.

Il programma di ciascuna riunione prevede una agenda di due giorni di lavoro, con a lato l'eventuale svolgimento di un workshop di mezza o intera giornata, oltre ad un evento sociale al termine della prima giornata dei lavori aperto a tutti i delegati. L'allestimento prevede un tavolo riunioni unico per i capi delegazione oltre ad una seconda fila di tavoli per i loro vice.

Anche per le riunioni dei gruppi di lavoro del Finance track G7 andrà prevista la possibilità di incontri in modalità virtuale su tematiche specifiche.

Per ciascuna riunione di un Working Group G7 Finanze sono da stimare circa 120.000 euro, per una spesa complessiva di circa 1.080.000.

Titolo XII

Misure in materia di clima

Articolo 131

(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022)

Comma 1 La disposizione integra le norme statuite dall'art. 3 del DL 179/2022 autorizzando la spesa in conto capitale di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare specificamente alla realizzazione di interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018. Si tratta di investimenti diretti alla riduzione del rischio residuo e al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate dagli eventi meteorologici di cui alle circoscrizioni.

Con l'art. 3 del DL 179 del 2022 è stata in particolare autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), b), c), d) ed e) del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 in alcuni territori della regione Marche.

Le risorse, così come quelle dell'articolo 3 citato, sono trasferite nella contabilità speciale intestata al Commissario delegato nominato per l'emergenza con l'ordinanza 922/2022. All'approvazione degli interventi si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.

Articolo 132

(Sisma Molise e Sicilia 2018)

Comma 1 e 2 Le disposizioni prorogano per due eventi sismici, quello del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etna, le relative gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019 che costituisce il riferimento normativo per entrambi i sismi, portando al 31 dicembre 2023 l'attuale termine del 31 dicembre 2022. La norma nel prolungare la durata della gestione commissariale conferma, in analogia con le attuali previsioni, i limiti di spesa per il funzionamento della struttura commissariale (articolo 18 del decreto-legge 32/2019) e per il personale a tempo determinato aggiuntivo di supporto a comuni interessati (articolo 14-bis del decreto-legge 32/2019). La norma, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, prevede l'automatica proroga di tutto personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto. La disposizione prevede maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,60 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzati: la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018, tenuto conto che gli oneri derivanti dalla corrispondenza dei compensi ai due Commissari restano a carico delle risorse disponibili sulle rispettive contabilità speciali.

Commissario straordinario ricostruzione area etnea – sisma 2018	
Struttura commissariale	616.500,00 euro
Spese di funzionamento	60.000 euro
Cronisti	1.660.000 euro
TOTALE	2.336.500 euro

Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	
Struttura commissariale	233.500 euro
Spese di funzionamento	30.000 euro
TOTALE	263.500 euro

Articolo 133

(Sisma Ischia 2017)

Comma 1 La disposizione prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessa entro la data del 31 dicembre 2023, prorogando di 1 anno la precedente scadenza. La disposizione comporta un onere pari a 4,95 milioni di euro per l'anno 2023, corrispondente al limite di spesa previsto.

Comma 2 La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 la gestione straordinaria finalizzata all'attuazione degli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. Conseguentemente vengono determinati i limiti di spesa annuali, sulla base dei consuntivi di spesa e delle previsioni della struttura commissariale, già previsti nelle

nomie sono richiamate, fissandoli, per l'anno 2023, a 4,9 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio:

- a) 1.400.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale (articolo 31 del decreto-legge n. 109 del 2018);
- b) 1.500.000 euro per assicurare la proroga della convenzione con l'istituto prevista dall'articolo 18, comma 5 del D.L. 109/2018 per l'intera annualità 2023;
- c) 1.000.000 euro per i rimborsi della FARE non rimborsata dai Comuni (articolo 32, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018);
- d) 700.000 euro per garantire l'operatività degli uffici amministrativi adetti alla ricostruzione, dei comuni di Lirio, di Lacco Ameno e di Casamiciola Terme, attraverso il mantenimento di 14 unità di personale (articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41).

Comuni 3 La sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, già prevista per i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016, viene estesa, per l'anno 2022, nei Comuni di Casamiciola Terme, Fozio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dal terremoto del 2017.

Per la valutazione degli oneri, si prende a riferimento il sisma 2016 nel quale gli immobili danneggiati sono pari a circa 60.000, mentre per l'Isola di Ischia la valutazione del danno riguarda circa 1.600 immobili privati poiché l'onere per il sisma 2016 ammonta a 1,5 milioni di euro, si può valutare l'onere per la norma relativa al sisma di Ischia in 40.000 euro per l'anno 2022.

Comma 4 Al fine di conseguire l'attuazione degli interventi di ricostruzione nei territori dell'Isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 è autorizzata la spesa pari a 190 milioni di euro complessivi per il quinquennio 2023-2027, suddivisi in: 10 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 20 milioni di euro per l'anno 2027.

Articolo 134

(Sisma Italia centrale 2016)

Il **comma 1**, in deroga alla durata massima dello stato di emergenza previsto dal Codice di protezione civile, stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2023 dello stato di emergenza per gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. La norma si rende necessaria per consentire la prosecuzione in un regime giuridico coerente con la situazione emergenziale ancora in atto nelle zone colpite dal sisma del 2016.

Al fine di far fronte agli oneri relativi all'assistenza alla popolazione, alla mobilitazione delle strutture del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al personale di Regioni, Province e Comuni, alle strutture abitative emergenziali e alle opere di messa in sicurezza, viene incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 di 150 milioni di euro per l'anno 2023.

Il **comma 2**, modificando il comma 990 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede la proroga al 31 dicembre 2023 della gestione straordinaria concessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 5, 50 e 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di spesa annua complessivi pari a 71,8 milioni di euro così determinati:

				2023
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale	Struttura Commissariale		
			18.500.000	
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	700 unità complessive di personale di tipo tecnico o amministrativo-coordinabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori		8.300.000	

	contratti di lavoro a tempo determinato	
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	29.000.000
Art. 1, D.L. 189/16	Personale USR comuni e distretti presso USR	21.000.000
Art. 1 ter, D.L. 125/2019 (modifica art. 5 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile - USR. Regioni, province, comuni.	5.000.000

Comma 3 La disposizione proroga all'anno 2023 l'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per gli anni 2021 e 2022, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 4 La disposizione proroga all'anno 2023 le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del D.L. 189/2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario. Alla disposizione vengono ascritti oneri pari a 470.000 euro per l'anno 2023.

Comma 5 La disposizione assegna 0,5 milioni di euro, per l'anno 2023, al finanziamento della Struttura di missione, presso il Ministero dell'Interno, prevista dall'articolo 30 del D.L. 189/2016, cui è affidata la prevenzione ed il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che finiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione.

L'ambito di competenza dell'art. 30 è stato nel tempo esteso anche alla ricostruzione pubblica e privata nell'ambito del Sisma dell'Abruzzo 2009, agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, nei territori dei Comuni di Casamiciola Terme, Foris, Iacov Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 e alla ricostruzione nei territori dei Comuni della provincia di Campobasso interessati dal sisma del 16 agosto 2018 e nei territori dei Comuni della Città metropolitana di Catania interessati dal sisma del 26 dicembre 2018.

Di seguito si riporta il dettaglio dell'onere per l'anno 2023.

Anno 2023	
ONERI per compenso per prestazioni di lavoro straordinario del personale	Euro 300.000,00
ONERI per concessione Buoni Pasto al personale	Euro 35.000,00
ONERI per spese di Missioni	Euro 10.000,00
ONERI di funzionamento per dotazioni strumentali	Euro 154.000,00
Totale	Euro 500.000,00

Comma 6 La disposizione assegna 7 milioni di euro per l'anno 2023 per lo sviluppo delle piattaforme informatiche del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Comma 7 Al fine di assicurare il proseguimento dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 la disposizione prevede un incremento dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) del comma 362 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, di 200 milioni di euro per l'anno 2047, 400 milioni di euro per l'anno 2048 e 500 milioni di euro per l'anno 2049.

Comma 8 La disposizione differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza

nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2002, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2002, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Comma 9 La disposizione autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del d.l. 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito IARI, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

La disposizione determina quindi un onere per indebitamento netto pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 10 La disposizione di cui alla lettera a) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2023 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti ed oggetto di ordinanze sindacali di sgombrato in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2020, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2022	2023	2024	2025
IRPEF/IRRES	0	-4,1	1,7	0
Addizionale regionale	0	-0,7	0	0
Addizionale comunale	0	-0,23	0	0
Totale	0	-4,23	1,7	0

Alla disposizione di cui alla lettera a) vengono pertanto ascritti oneri pari a 4,23 milioni di euro per l'anno 2023.

Alla lettera b), modificando il secondo periodo dell'articolo 48, comma 16, del D.L. n. 189/2016, viene prorogata al 2023 l'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito 2022 si stima una perdita IMU per l'anno 2023 pari a 17,7 milioni di euro, di cui 16,6 milioni di euro per IMU quota comuni e 1,1 milioni di euro per IMU quota Stato. Gli oneri derivanti dal canone risultano contemporaneamente pari a 21,93 milioni di euro per l'anno 2023.

Comma 11 La disposizione rinfanzia di 4 milioni di euro per il 2023 il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del d.l. 183 del 2020, al fine di far fronte alle minori entrate derivanti dalla proroga dell'esenzione, fino al 31 dicembre 2023, per le attività con sede legale ed operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, manufatti nel cratere sismico, di tutti i canoni relativi alla occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'installazione di mezzi pubblicitari.

Si stimano minori entrate per l'anno 2023 pari a 4 milioni di euro.

Dalla disposizione discende un onere corrispondente al limite di spesa previsto numericamente, pari a 4 milioni di euro per il 2023, in linea con l'onere autorizzato per la medesima finalità con il predetto articolo 17-ter del d.l. 183 del 2020.

Comma 12 La disposizione proroga al 31 dicembre 2023 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta situ nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrono alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il **comma 13** dispone la proroga al 31 dicembre 2023 della misura di cui all'articolo 2- bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la scadenza data del 31 dicembre 2023 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 12, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari accettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il **comma 14** dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai **commi 12 e 13**, nel limite di spesa complessivo di **1.500.000 euro per l'anno 2023**.

Commi 15 e 16 Il comma 15 prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2023, le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel catasto relativo ai sismi 2016 e 2017.

Sono inoltre prorogate, ai sensi del comma 16, fino al 31 dicembre 2023, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel catasto sismico 2016/2017, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2016, n. 219.

Dalle disposizioni non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo prequisitivo.

Comma 17 La disposizione proroga, fino al 31 dicembre 2023, i termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia.

Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 18 La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023, previo parere degli organi tecnico-scientifici, la deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. L'aumento è consentito nel limite del 70% per ogni autorizzazione. Tenuto conto della competenza regionale in materia, viene modificata la previsione che attribuiva al Commissario la certificazione dell'effettivo avvio delle attività di recupero dei materiali nei siti di stoccaggio, ricorrendo alla Regione. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 19 La disposizione modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2023, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2023, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

La disposizione determina oneri pari a 2 milioni per l'anno 2023 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Comma 20 La disposizione prevede modifiche all'articolo 15-ter del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 autorizzando il Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2016, n. 229 alla nomina di esperti fino al 31.12.2024 per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al fondo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito.

Conseguentemente, mantenendo la spesa complessiva nel limite di 2,5 milioni di euro, viene eliminato, al comma 3, il riferimento al solo anno 2022.

Infatti, per la quantificazione degli oneri si fa riferimento a quanto previsto dal DM del Ministro della Pubblica Amministrazione del 14/10/2021 e dai relativi avvisi pubblici, come segue:

- Numero massimo esperti: 8

- Compenso annuale previsto: 108.000 (come da bandi attuativi decreto-legge n. 80/2011)



-Importo per 10 mesi, anno 2022, per 8 esperti: 730.000

-Importo per 12 mesi, anno 2023, per 8 esperti: 864.000

-Importo per 12 mesi, anno 2024, per 8 esperti: 864.000

-Importo totale opere: 2,5 mln di euro

Analogamente, fermo restando il limite massimo dell'onere, viene eliminato al comma 2 il riferimento all'anno 2022 per le convenzioni con INVITALIA.

Trazzandosi di risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari negativi per le finanze.

Comma 21 (Stabilizzazione personale sistema). L'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3-bis del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, consente, fino al 31 dicembre 2023, la stabilizzazione del personale non dirigenziale.

L'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 134 convertito dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126 e inerenti disposizioni in materia di eventi sismici richiama, per le stabilizzazioni del personale non dirigenziale dei Comuni del sisma 2016, i termini e le modalità di cui al succitato art. 20 del d.lgs 75/2017.

La disposizione, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3 bis dell'art. 57 del d.l. 104/2020, consente una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia instaurato i requisiti necessari maturati nei termini previsti dall'art. 20 del d.lgs 75/2017.

Articolo 135 (Sisma Emilia 2012)

Comma 1. La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2023 in stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, senza che alla stessa vengano ascritti oneri.

Comma 2 e 3. Al fine di garantire il fabbisogno di risorse umane necessario per supportare i commissari straordinari, le Prefetture, gli enti locali e gli uffici territoriali del Ministero della cultura durante l'intera durata dello stato di emergenza, sono prorogate fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016, già prorogate fino al 2022 dall'articolo 1, comma 459, della legge 274 del 2021.

Analogamente, per continuare a garantire il pagamento degli straordinari alla quota di personale degli Enti locali impegnato nelle attività inerenti alla ricostruzione post-sisma per l'intera durata dello stato di emergenza, si prorogano fino a tutto il 2023 le disposizioni dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 244 del 2016, già prorogate fino al 2023 dall'articolo 1, comma 459, della legge 274 del 2021.

Il relativo onere è quantificato per l'anno 2023 in 9,705 mln di euro, di cui:

- 8,505 mln destinati alla proroga delle disposizioni dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 113 del 2016, di cui 8,5 mln in favore dell'Emilia-Romagna e 1,005 mln in favore della Lombardia

- 0,2 mln destinati alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 244 del 2016, in relazione alla possibilità, per i commissari delegati, di riconoscere compensi per prestazioni di lavoro straordinario alle unità lavorative in servizio presso la Regione e gli Enti territoriali interessati dal sisma dell'Emilia-Romagna del 2012.

Comma 4. Si stabilisce che per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 148/2017, viene prevista la sospensione per l'anno 2023 degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al MIT in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 7, del d.l. 259/2013, n. 269, da corrispondere nell'anno 2023, compresa quella di cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si prevede, altresì, che gli oneri di cui al precedente periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Alla disposizione sono iscritti oneri pari a 3 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.



Comma 5 La disposizione proroga l'esenzione IMU relativa ai fabbricati a seguito degli eventi sismici del 2013, prevista dall'articolo 8, comma 3, del D.L. n. 74 del 2012 fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

La perdita di gettito IMU è pari a 8 milioni per l'anno 2023 di cui 6,7 milioni di euro per IMU quota Comune e 1,3 milioni di euro per IMU quota Stato.

Comma 6 Si autorizza la spesa di euro 14.200.000 per l'anno 2023, per il funzionamento, assistenza tecnica, cas e assistenza popolazione e interventi sostitutivi relativi agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia Romagna nel 2017.

Nel dettaglio gli oneri sono suddivisi in:

Funzionamento: 3,4 mln di euro

Assistenza tecnica: 6 mln di euro

CAS e Assistenza alla popolazione: 1,8 mln di euro

Interventi sostitutivi (materiale sostegno, immobili inagibili, affini, traslocchi): 4 mln di euro.

Articolo 136

(Sisma Abruzzo 2009)

Comma 1 La disposizione alle lettere a) e b) apporta alcune modificazioni all'articolo 3 - "Contributo straordinario in favore del Comune di L'Aquila" - del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 - Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio".

L'evento sismico del 2009 ha determinato strutturali mutamenti nella gestione dei bilanci degli enti del cratere, chiamati nella fase post sisma a dover far fronte ad una gestione economico-finanziaria e di bilancio ben più onerosa rispetto a quella che era la situazione riscontrabile anteriormente al sisma. Ciò in conseguenza di una stabile modifica dell'assetto sociale, territoriale e patrimoniale, con il conseguente accrescimento ormai stabile delle mansioni di competenza, connesse sia ai processi di ricostruzione che al censito territoriale e socio-economico delineatosi nella fase post sisma. Per far fronte a tale situazione, il legislatore ha riconosciuto, negli anni successivi al sisma del 2009, al Comune dell'Aquila ed agli altri comuni del cratere, un contributo straordinario al fine di consentire a tali enti di poter far fronte adeguatamente alle maggiori spese e minori entrate, quale effetto conseguente all'evento sismico, assicurando gli equilibri di bilancio. Nell'attuale contingenza economica, inoltre, i comuni del cratere sisma 2009 sono tenuti a far fronte alle difficoltà determinate dagli aumenti dei costi dell'energia che stanno mettendo a rischio i servizi essenziali per le comunità locali.

La presente disposizione è finalizzata al riconoscimento, in favore del Comune dell'Aquila e degli altri comuni del cratere sisma 2009 relativamente a ciascuno degli anni del triennio 2023 - 2024 - in coerenza con la programmazione di bilancio secondo un orizzonte temporale almeno triennale, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 - TUEL - di un contributo straordinario, così determinato:

- Comune dell'Aquila: 91 milioni per l'annualità 2023, 18 milioni per il 2024 e 15 milioni per il 2025;

- altri comuni del cratere sisma 2009: 2 milioni per l'annualità 2023, 1,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per il 2025.

Alla lettera c) la disposizione autorizza un ulteriore contributo di euro 500.000, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere da trasferire al medesimo Ufficio, per far fronte alle spese derivanti dalla soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione e per l'esplicimento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

La disposizione comporta un onere complessivo pari a 22,5 milioni di euro per l'anno 2023, 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,0 milioni per l'anno 2025.

Comma 2 La disposizione proroga per le annualità 2023 - 2024 e 2025, il regime derogatorio di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, rispetto al tetto di spesa per il lavoro a tempo determinato fissato dal D.L. n. 78/2010 e s.m.i.

La previsione di tale sistema derogatorio, più volte prorogato nel corso degli anni, trova la propria ratio nella circostanza per cui la norma ordinaria, non prevedere tale limite di spesa per i rapporti di lavoro a tempo

determinato, e parametrata alla spesa sostenuta nell'anno 2019, vale a dire l'anno in cui si è verificato il sisma e tiene altresì conto della natura triennale della programmazione di bilancio, del Piano dei fabbisogni di Personale e del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione).

Alla disposizione viene iscritto un onere pari a **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Comma 3 e 4 Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 sono finalizzate ad assicurare la proroga e/o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila, dagli altri comuni del cratere sismico 2009 e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali Enti di potersi avvalere di personale assunto con contratto a tempo determinato, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia.

La disposizione di cui al **comma 3** comporta un onere pari a **2,32 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato degli Uffici Speciali per la ricostruzione, mentre la disposizione di cui al **comma 4** comporta un onere pari a **1,45 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 per i contratti a tempo determinato del Comune dell'Aquila e altri comuni.

Titolo XIII

Regioni e Enti locali

Articolo 137

(Incremento del fondo di solidarietà comunale)

Comma 1 La lettera b), prevedendo l'incremento da 330 milioni di euro a 380 milioni di euro del contributo per l'anno 2023 di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, introdotto dal comma 849 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, determina un onere di 50 milioni per l'anno 2023. In particolare, l'incremento in esame è finalizzato ad accelerare il percorso in entrata a regime del ristoro del taglio di 560 milioni di euro annui operate sulla dotazione del fondo di solidarietà comune per effetto dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014. La **lettera a)** non ha effetti finanziari in quanto finalizzata esclusivamente a riallineare la dotazione complessiva del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 all'incremento di cui alla lettera b).

Articolo 138

(Risorse per progettazione e assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni)

Comma 1 La disposizione comporta maggiori oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Comma 2 Viene istituito nelle sedi di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2023 al 2026, per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica specialistica in favore dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti rivolte ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) con conseguenti oneri di pari importo.

Articolo 139

(Congiunglio finale a seguito di certificazione ristori COVID)

Comma 1 La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 140

(Disposizioni in materia di TASI)

Comma 1 La disposizione attribuisce ai comuni interessati, al fine di garantire le medesime risorse stribuite fino all'anno 2022, un contributo pari a 110 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 e determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica pari a euro 110 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.

Articolo 141

(Adeguamento dei termini per l'attuazione del federalismo regionale alle scadenze previste dal PNRR)

Comma 1 La disposizione in esame, ricivola i termini per l'applicazione del federalismo regionale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 142

(Attribuzione alla gestione ordinaria degli enti locali in dissesto della competenza a rimborsare le anticipazioni di liquidità)

Comma 1 La norma in esame è finalizzata ad includere, analogamente a quanto previsto per le anticipazioni di tesoreria, le anticipazioni di liquidità tra le fattispecie che sono sottratte alla competenza dell'OST. La norma ha carattere ordinamentale e non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.

Articolo 143

(Determinazione del LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

Commi da 1 a 7 Le disposizioni in questione disciplinano, in funzione acceleratoria, la determinazione del LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e prevedono la determinazione dei costi e fabbisogni standard.

Si tratta di disposizioni, collegate alla riqualificazione complessiva della spesa e alle garanzie concesse, di carattere organizzativo (istituzione di una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato e la nomina di un Commissario per il quale è espressamente esclusa la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese) e procedurale (la disciplina per la negoziazione delle trattative, l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili a LEP, la determinazione del LEP, la determinazione dei costi e fabbisogni standard), in vista dell'adozione dei conseguenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Comma 8 Si prevede che la Cabina di regia e il Commissario si avvalgano del Nucleo PNRR Stato-Regioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, con funzioni di segreteria tecnica, cui partecipa un rappresentante tecnico per ciascuna delle amministrazioni competenti per le materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione nonché della Conferenza delle Regioni, dell'UPI e dell'ANCI. Ai predetti rappresentanti tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Non essendo previste nuove strutture o dotazioni di personale rispetto alla vigente normativa, né ulteriori attività suscettibili di determinare spese, le disposizioni non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 9 La disposizione autorizza la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 da destinare alle spese di funzionamento derivanti dalle attività di cui al presente articolo.

Articolo 144

(Disposizioni in materia di regolazione finanziaria con le Regioni)

Commi 1 e 2 Le disposizioni sono finalizzate a modificare le modalità di regolazione finanziaria (versamenti in favore dello Stato) delle maggiori entrate derivanti alle Regioni e Province autonome dall'aumento dell'importo delle tariffe delle tasse automobilistiche introdotto in base al principio di sostenibilità ambientale dei veicoli di cui all'articolo 1, commi 321 e 322, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006.

In particolare le stesse, nella misura che il 28 febbraio 2023 costituisce il termine ultimo per l'adozione del decreto per la definitiva quantificazione delle maggiori entrate sopra richiamate per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, confermano anche per l'anno 2022 la quantificazione delle maggiori entrate 2021 e, nel contempo, disciplinano le modalità per il versamento allo Stato da parte delle regioni delle ripetute maggiori entrate, disponendo che le stesse dovranno essere versate annualmente dagli enti interessati a partire dall'anno 2023 con riferimento all'anno 2016, per terminare nell'anno 2029 in relazione alle maggiori entrate per l'anno 2022.

Le disposizioni in esame comportano, pertanto, effetti positivi per i saldi di finanza pubblica connessi ai predetti versamenti come di seguito riportati.

- Anno 2023	euro 203.048.846,85 (regolazione anno 2016)
- Anno 2024	euro 193.240.569,40 (regolazione anno 2017)
- Anno 2025	euro 182.563.690,80 (regolazione anno 2018)
- Anno 2026	euro 133.047.797,57 (regolazione anno 2019)
- Anno 2027	euro 188.423.904,07 (regolazione anno 2020)
- Anno 2028	euro 166.047.471,11 (regolazione anno 2021)
- Anno 2029	euro 166.047.471,11 (regolazione anno 2022)

Comma 3 Gli importi da corrispondere a favore delle regioni interessate, trovano copertura a valore sulle risorse accantonate dall'Agenzia delle entrate nei propri bilanci.

Articolo 145

(Disposizioni in materia di segretari comunali)

Comma 1 - Prevede l'incremento del numero delle iscrizioni (345) da effettuare in relazione al concorso pubblico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2021, sopprimendo con urgenza alla grave carenza di segretari comunali iscritta nella fascia iniziale di accesso in carriera. Trattandosi di sola iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, la disposizione assume natura ordinamentale e non determina effetti finanziari.

Comma 2 Prevede che, ai fini dell'iscrizione delle citate 105 unità aggiuntive di segretari, risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 5 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 162/2019, e trattandosi di disposizione di natura ordinamentale, la stessa non determina effetti finanziari.

Comma 3 Chiarisce che le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione oggetto della disposizione restano disciplinate dal comma 1 del supra citato articolo 16-ter.

La diversa modulazione di tale corso-concorso tra periodo di formazione e di tirocinio, prevista dall'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 4/2022, risulta applicabile alle procedure di reclutamento dei segretari comunali e provinciali che verranno bandite a partire dal 2023 e fino al termine del PNRR. La disposizione non determina effetti finanziari.

Comma 4 Prevede che, al fine di consentire la piena funzionalità amministrativa nell'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e per supportare i comuni fino a 5.000 abitanti, a decorrere dall'anno 2023 e per la durata del PNRR e fino al 31 dicembre 2026, le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152/2021, possono essere destinate anche per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico dei predetti incarichi di segretari comunali da conferire, nonché per il finanziamento di iniziative di assistenza specialistica in favore dei predetti comuni al fine di superare le atali criticità nell'espletamento degli adempimenti necessari per garantire un'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR. La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valore sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026.

La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica in quanto alle predette esigenze si provvede con le risorse di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152/2021, iscritta nella stato di previsione del Ministero dell'Interno.

Articolo 146

(Oneri di servizio pubblico regione Friuli-Venezia Giulia)

Comma 1 La disposizione prevede lo stanziamento 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,6 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,6 milioni di euro per l'anno 2025, cui concorre per pari importo la Regione Friuli-Venezia Giulia a titolo di cofinanziamento, per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di Eura da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accollati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata, qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 16 e 17 del Regolamento (CE) N. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008.

Titolo XIV Giustizia**Articolo 147****(Dotazione finanziaria a disposizione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo)**

Comma 1. La disposizione è finalizzata a fornire alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo una specifica dotazione finanziaria per l'acquisizione di beni e servizi, che attualmente sono imputati sui capitoli del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e sul capitolo 1360 del Dipartimento per gli Affari di giustizia.

La norma è tesa a consentire una gestione più dinamica delle spese che afferiscono alla Direzione nazionale, in considerazione sia del particolare contesto in cui la struttura di contrasto alla criminalità organizzata è chiamata ad operare, sia delle nuove attribuzioni in materia di antiterrorismo, che non consentono una regolare programmazione e previsione della spesa.

Tale intervento si pone in linea con quanto previsto dall'art. 14 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367 recante "Coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata", nella parte relativa alla gestione della spesa".

La dotazione finanziaria è stata quantificata sulla base delle esigenze connesse alle spese di funzionamento, con esclusione delle spese di parte capitale, nonché alle spese proprie della funzione requirite che, non essendo riconducibili alle spese di giustizia di cui al D.P.R. (115/2002), non potrebbero trovare imputazione sul capitolo 1360.

Non sono, inoltre, ricomprese le spese di personale (stipendi, straordinario, produttività) in ragione della specifica disciplina e, soprattutto, della particolare modalità di gestione attraverso il sistema informativo No:PA.

Dal punto di vista finanziario, la presente norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la dotazione finanziaria di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 di cui potrà disporre la direzione nazionale antimafia e antiterrorismo è già prevista a legislazione vigente nell'ambito delle disponibilità finanziarie iscritte a legislazione vigente nella Missione "Giustizia", Programma "Giustizia civile e penale", Azione "Funzionamento uffici giudiziari", del Centro di responsabilità "Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi" delle stati di previsione del Ministero della giustizia.

Articolo 148**(Rifinanziamento di Fondi per Pedilizia giudiziaria)**

Comma 1. La norma autorizza la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2023, euro 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ed euro 50 milioni per l'anno 2027 con cui assicurare l'adeguamento strutturale ed impiantistico degli edifici adibiti ad uffici giudiziari, anche con riferimento alla normativa antincendio, e di finanziare gli interventi finalizzati all'efficientamento energetico e all'analisi della vulnerabilità sismica dei predetti edifici, nonché per l'ampliamento e la realizzazione di nuove cittadelle giudiziarie e di poli archivistici sul territorio nazionale e per l'acquisizione di immobili dal patrimonio demaniale, da destinare ad uffici giudiziari.

Articolo 149**(Giustizia riparativa)**

Comma 1. La norma dispone l'incremento dello stanziamento del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 159 di un importo pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Articolo 150**(Compensazione dei debiti degli avvocati)**

Comma 1. La disposizione è finalizzata ad ampliare le fattispecie, introdotte dall'articolo 1, comma 775, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le quali è prevista la possibilità di compensare i crediti dovuti dallo Stato ex art. 82 e seguenti del DPR 115/2002 ai contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa Functae ed in tal modo garantire a tutti i professionisti la possibilità di accedere alla compensazione.

La norma è tesa a ridurre gli effetti negativi derivanti dai ritardi dei pagamenti dello Stato ampliando le casistiche di compensazione agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense in quanto, gli stessi, sono dovuti sempre ed in ogni caso da tutti gli avvocati a differenza dei debiti fiscali o contributivi previdenziali da pagare per i dipendenti che potrebbero, invece, non esistere per tutti gli avvocati.

Il limite dell'originaria formulazione della norma è che in alcuni casi risultava mancare il debito con il quale compensare il credito e quindi alcuni avvocati, in particolare quelli con reddito medio pro capite non elevato e con limitati oneri fiscali da corrispondere, non potevano beneficiare della norma.

Per tale ragione estendendo il perimetro agli oneri previdenziali dovuti alla Cassa Forense, ovvero ad un debito che è certo e sicuro per tutti i difensori, si riesce effettivamente a limitare gli effetti negativi dei ritardati pagamenti.

La comparazione tra la consistenza media degli importi pagati dallo Stato per i difensori in media circa 300 milioni di euro annui, rapportata all'iniziale dotazione del fondo all'uopo previsto dalla Legge di Bilancio 2016, pari a 10 milioni di euro annui, evidenziava l'insufficienza della dotazione finanziaria del fondo.

Pertanto, la disposizione in esame prevede un incremento della dotazione finanziaria di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.

Dal punto di vista tecnico, l'attuazione della modifica normativa non comporta particolari difficoltà tecnico-pratiche stante l'esistenza della "piattaforma elettronica di certificazione" già attualmente utilizzata per la compensazione tra crediti ex articolo 82 del DPR 115/2002 e debiti erariali.

Comma 2. Da un punto di vista finanziario, la disposizione di cui al comma 1 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse relative alle spese di giustizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Titolo XIV Fondi

Articolo 151

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi - parte corrente e conto capitale)

Comma 1. La disposizione determina, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si intende approvare nel triennio 2023-2025.

Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.

Articolo 152

(Fondi)

Il **comma 1** riduce il Fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 di 2.627,713 milioni di euro nell'anno 2023, 453,19 milioni di euro nell'anno 2024, 324,50 milioni di euro nell'anno 2025, 353,50 milioni di euro nell'anno 2026, 24,89 milioni di euro nell'anno 2027, 85,40 milioni di euro nell'anno 2028, 48,10 milioni di euro nell'anno 2029, 65,90 milioni di euro nell'anno 2030, 64,20 milioni di euro nell'anno 2031, 66 milioni di euro nell'anno 2032 e 72,30 milioni di euro nell'anno 2033.

Il **comma 2** riduce il Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per un importo pari a 1.393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il **comma 3** incrementa il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Il **comma 4** istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi di competenza dei Ministeri in coerenza con gli obiettivi indicati nella manovra di bilancio, fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.



Titolo XV Disposizioni finanziarie e finali**Articolo 153****(Misure di razionalizzazione della spesa e di risparmio anche relative all'attuazione del DPCM del 4 novembre 2022)**

Il **comma 1** presenta il contenuto dell'articolo in esame, definendo che le riduzioni di spesa di cui ai commi da 2 a 14 sono da ascrivere, congiuntamente a quelle illustrate in sezione II, al contributo dei Ministeri alla manovra di finanza pubblica per il conseguimento degli obiettivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2022, per la definizione degli obiettivi di spesa 2023-2025 per ciascun Ministero, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 2** prevede che nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia si realizzino riduzioni di spesa non inferiori a 9.577.000 euro per l'anno 2023, 15.400.237 euro per l'anno 2024 e 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi degli istituti penitenziari presenti su tutto il territorio nazionale. Per effetto dell'ammodernamento degli impianti tecnologici finanziati con i con i fondi di investimento destinati all'Amministrazione penitenziaria è possibile riorganizzare, in termini di efficienza, il personale in servizio. L'ampliamento del sistema tecnologico di sicurezza incide positivamente sulla riorganizzazione dei servizi, attraverso la riorganizzazione del personale anche in termini di unità assegnate negli Istituti penitenziari su tutto il territorio nazionale.

In particolare, si potrà razionalizzare la spesa per l'indennità di servizio notturno e festivo e l'indennità di rischio, l'indennità meccanografica ed altri assegni vari stabiliti per legge agli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, per l'equo indennizzo nonché per i trattamenti provvisori di pensione ed altri assegni fissa non pagabili a mezzo ruolo di spesa fissa, indennità di ausiliaria agli ufficiali del disolto corpo degli agenti di custodia, per i quali sono previsti effetti riflessi, con un impatto complessivo in termini di indebitamento netto di 4.932.155 euro per l'anno 2023, di 7.433.384 euro per l'anno 2024 e di 3.949.287 euro a decorrere dal 2025. Sono previste razionalizzazioni anche sulla spesa per il servizio mensa del personale, con un impatto in termini di indebitamento netto di 966.482 euro per l'anno 2024 e di 3.300.000 euro a decorrere dal 2025.

Il **comma 3** prevede che nell'ambito del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia si possano realizzare riduzioni di spesa non inferiori a 331.583 euro per l'anno 2023, 588.987 euro per l'anno 2024 e 488.957 euro annui a decorrere dall'anno 2025, attraverso misure di riorganizzazione ed efficientamento dei servizi in materia di giustizia minorile ed esecuzione penale esterna, con particolare riferimento all'efficiamento dei processi di lavoro nell'ambito delle attività per l'attuazione dei provvedimenti penali emessi dall'Autorità giudiziaria e alla razionalizzazione della gestione del servizio mensa per il personale.

Per effetto di importanti interventi di edilizia a valore sul piano complementare al PNRR e grazie a processi di recupero di efficienza, conseguente ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia è possibile ridurre la spesa potendo rafforzare progressivamente le sinergie con gli altri Ministeri, le Regioni, gli enti locali, il terzo settore, le comunità e i territori, per l'attivazione di azioni comuni a favore dei soggetti in carico; riorganizzare ed efficientare i processi di lavoro, ad avvenuta attuazione del piano assunzionale in corso che prevede un incremento del 30% degli organici (DGMG ex art. 17 DL 36/2022); completare le opere infrastrutturali previste, con particolare riferimento alle strutture residenziali minori; attuare i processi di recupero di efficienza, grazie ad un migliore utilizzo delle potenzialità offerte dalla tecnologia (sono in corso numerosi progetti che potranno consistere in recupero di efficienza, in termini di ore-uomo liberate, e alla possibilità di utilizzo dei diversi sistemi informativi da remoto).

Comma 4 La presente proposta normativa è tesa a recepire in bilancio gli effetti di risparmio, ancora non accertati, derivanti dal completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni, attraverso la riduzione dello stanziamento di bilancio del capitolo 1565 dello stato di

previsione della spesa del Ministero della giustizia, a decorrere dall'anno 2023.

La legge 25 giugno 2017, n. 103, recante «*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 4 luglio 2017 ha previsto, infatti, all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, le nuove disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. i-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 recante il Testo unico in materia di spese di giustizia.

Nei rispetto delle citate disposizioni si è proceduto, in modo analogo a come già avvenuto per le prestazioni obbligatorie per l'art. 2 del decreto ministeriale 28 dicembre 2017, ad individuare le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione, indicando nel libro allegato al d.l., le singole tariffe, suddivise a seconda dei servizi di intercettazione telefoniche tra presenti, telematiche, di localizzazione GPS e videosorveglianze classificate in diverse categorie.

Con il decreto interministeriale Giustizia – MEF, in via di perfezionamento, che disciplina pertanto le prestazioni funzionali e ne determina le relative tariffe, si conseguono gli ulteriori effetti di risparmio che si realizzeranno a decorrere dal 2023.

L'ammontare dei predetti risparmi è stimato prudenzialmente in euro 1.575.136 annui a decorrere dall'anno 2023, ipotizzando un volume di prestazioni funzionali costanti per anno (per numero e per tipologia).

Il comma 5 dispone che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri, mediante un efficientamento delle strutture interne deputate a favorire gli investimenti pubblici, il conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 24 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con la conseguente abrogazione dei commi da 179 a 183, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 6 dispone che l'Agenzia delle entrate proceda alla riorganizzazione dei servizi, all'ottimizzazione e digitalizzazione dei processi, nonché alla razionalizzazione delle sedi territoriali, con l'obiettivo tra l'altro di conseguire risparmi strutturali di spesa per un ammontare non inferiore a euro 25.241.000 per l'anno 2023 e a euro 30.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024. L'Agenzia rende conto semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato di avanzamento del processo di attuazione del presente comma ed effettua annualmente un corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Comma 7. Al fine di potenziare l'efficienza e migliorare la gestione delle strutture operative dislocate sul territorio nazionale, a decorrere dal 2023, al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 6, l'Agenzia delle entrate è autorizzata a incrementare di 12,7 milioni di euro le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa, da destinare esclusivamente al finanziamento delle posizioni organizzative e professionali previste dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale.

La norma, nel prevedere un incremento, in deroga ai limiti vigenti, del Fondo Risorse Decentrate (FRD) di 12,7 milioni di euro annui da destinare al finanziamento delle posizioni organizzative consente la destinazione da 12 a 8 delle unità necessarie per l'attivazione di un team e una attivazione potenziale di circa 3000 capi team (numero da definire in ragione delle esigenze organizzative degli uffici) e un incremento della retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili, a partire dalle posizioni organizzative con la retribuzione più bassa, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa contrattuale vigente.

È possibile quantificare i costi derivanti dall'intervento sulla base dei dati della tabella che segue, contenente il riepilogo della numerosità e delle retribuzioni delle posizioni organizzative e professionali nella situazione attuale ed in quella che si verrebbe a creare a seguito dell'entrata in vigore della nuova norma.

CATEGORIA	DESCRIZIONE	COSTO ANNUO LORDO (M. EURO)		VALORE ATTUALE (M. EURO)	COSTO ANNUO NETTO (M. EURO)	COSTO ANNUO NETTO (M. EURO) (2023)
		ATTUALE	PROGETTATO			
DP1	...	100	100	100	100	100
DP2
DP3
DP4
DP5
DP6
DP7
DP8
DP9
DP10
DP11
DP12
DP13
DP14
DP15
DP16
DP17
DP18
DP19
DP20
DP21
DP22
DP23
DP24
DP25
DP26
DP27
DP28
DP29
DP30
DP31
DP32
DP33
DP34
DP35
DP36
DP37
DP38
DP39
DP40
DP41
DP42
DP43
DP44
DP45
DP46
DP47
DP48
DP49
DP50
DP51
DP52
DP53
DP54
DP55
DP56
DP57
DP58
DP59
DP60
DP61
DP62
DP63
DP64
DP65
DP66
DP67
DP68
DP69
DP70
DP71
DP72
DP73
DP74
DP75
DP76
DP77
DP78
DP79
DP80
DP81
DP82
DP83
DP84
DP85
DP86
DP87
DP88
DP89
DP90
DP91
DP92
DP93
DP94
DP95
DP96
DP97
DP98
DP99
DP100

La stima del costo complessivo annuo lordo dipendente da sostenere, per indennità di posizione e di risultato, è dunque pari a circa 18,8 milioni di euro. Rispetto al costo attuale, necessita di risorse aggiuntive pari a circa 9,6 mln di euro annui lordo dipendente a carico del Fondo risorse decentrate. Considerando gli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, nella misura del 32,70%, l'importo totale lordo annuo necessario è pari a circa 12,7 mln di euro, a decorrere dal 2023.

Il comma 8 modifica l'importo del limite alla riassegnazione, a decorrere dal 2023, delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, per 1 milione di euro consentendo la riassegnazione nel minor limite definito. Ciò determina un risparmio di 1 milione di euro annuo a decorrere dal 2023.

I commi 9 e 10 prevedono la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici fino all'anno 2024, pertanto le assunzioni potranno effettuarsi dall'anno 2025. Il medesimo comma prevede, altresì, la proroga fino al compimento del triennio gli incarichi già conferiti negli anni precedenti, per una spesa pari a 7,90 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulle facoltà assunzionali con un meccanismo che prevede che chi compie tre anni di incarico decadrà dallo stesso per conclusione del medesimo con obbligo di rifacimento della procedura di conferimento, mentre chi non ha effettuato il triennio proseguirà fino al compimento del triennio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024, senza necessità di effettuare un nuovo interpello.

Pertanto, atteso che l'art. 2 comma 3 de DL n. 126/2019, prevede uno stanziamento pari a 19,55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si genera un risparmio di spesa, pari a 11,65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, derivante dalla differenza tra l'importo di 19,55 milioni relativo al costo delle assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti tecnici e la spesa da sostenere per la proroga degli incarichi dei dirigenti tecnici a tempo determinato pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 2024.

Il comma 11 la proroga le autorizzazioni di spesa necessarie agli incarichi conferiti a tempo determinato in base al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il comma 12 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame per 80 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 conseguendo corrispondente economie in termini di minore spesa pensionistica. La riduzione dell'autorizzazione di spesa si rende possibile senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici pensionistici sulla base di quanto emerso a seguito dell'attività di monitoraggio come certificata dalle specifiche Conferenze dei servizi e di quanto conseguentemente prevedibile in via prospettica.

Il comma 13 al fine di efficientare l'allocazione delle risorse dispone il trasferimento diretto delle risorse previste a legislazione vigente al bilancio dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Prudenzialmente non sono associati risparmi di spesa

Il comma 14 è diretto a chiarire in via interpretativa il regime fiscale al quale assoggettare le competenze attribuite agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'articolo 21, del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, nel rispetto del limite retributivo, dei criteri di ripartizione e delle ulteriori previsioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 (recante "riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocatature degli enti pubblici").

I sopra menzionati compensi professionali vengono qualificati dalla disposizione in esame quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in quanto tali, ritenuti non assoggettabili alla contribuzione ai fini pensionistici gravante sui redditi da lavoro dipendente ma esclusivamente alla ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Uniformandosi all'interpretazione tradizionalmente adottata ed in considerazione della provenienza di tali compensi da soggetti terzi rispetto al datore di lavoro, inoltre, la disposizione esclude espressamente la rilevanza delle predette competenze ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), dovuta dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 15 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di euro 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato al fine di potenziare le competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa.

Il Fondo è destinato al finanziamento delle assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato - da inquadrare nell'Area dei "Funzionari" prevista dal C.C.N.L. 2019-2021 Comparto Funzioni Centrali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle vacanze di organico - e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e formazione.



Il **comma 16** autorizza la spesa complessiva di 1.250.000 per l'anno 2023, di euro 1.562.500 per l'anno 2024 e di euro 1.875.000 a decorrere dall'anno 2025 a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di ciascun Ministero, a valere sul fondo di cui al comma 15.

Il **comma 17** prevede che per il solo anno 2023, i Ministeri possano utilizzare le risorse del Fondo anche solo per il conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, convenzioni con università e fondazioni. È previsto inoltre che ai fini dell'attuazione del comma 17, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 154

(Misure in materia di Strategia nazionale di cybersecurity)

Il **comma 1**, al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di cybersecurity adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 17 maggio 2022 e di rendere effettivo il relativo Piano di implementazione, istituisce nella stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze i seguenti Fondi da ripartire:

a) Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersecurity, destinato a finanziare, anche ad integrazione delle risorse già assegnate a tale fine, gli investimenti volti al conseguimento dell'autonomia tecnologica in ambito digitale, nonché l'innalzamento dei livelli di cybersecurity dei sistemi informativi nazionali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024, 110 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro annui dal 2026 al 2037;

b) Fondo per la gestione della cybersecurity, destinato a finanziare le attività di gestione operativa dei progetti di cui alla lettera a), con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Il **comma 2** dispone che l'Agenzia per la cybersecurity nazionale indirizza, coordina e monitora l'attuazione del Piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersecurity. A tal fine, sviluppa una rilevazione dei fabbisogni finanziari necessari alle amministrazioni individuate come attori responsabili nell'ambito del predetto Piano.

Relativamente alle modalità di riparto dei predetti Fondi, il **comma 3** prevede che gli stessi vengano assegnati alle amministrazioni individuate dal Piano di cui al comma 2, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. In relazione al controterraggio di cui al comma 2, le risorse assegnate alle amministrazioni ai sensi del presente comma, possono essere revocate mediante l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dell'Agenzia per la cybersecurity nazionale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono riassegnate con le modalità previste dal predetto decreto.

Infine, il **comma 4** prevede che, per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il fondo di cui all'articolo 18, del decreto legge 14 giugno 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.



PAGINA BIANCA

PARTE II

Sezione II

PAGINA BIANCA

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie. Tali voci troveranno esplicitazione, ai fini del raccordo con gli obiettivi programmatici di Finanza pubblica, nella nota tecnica illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede dirottamente operanti per il 2023 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni tendenziali sono in linea con quelle contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

La scansione temporale della programmazione individuata nel Documento di economia e finanza (DEF) e nella successiva Nota di Aggiornamento il punto di partenza per le stime dell'anno corrente e di quelle per il triennio successivo. Le previsioni dell'anno di presentazione del predetto Documento e della successiva Nota di Aggiornamento utilizzano come dati di base quelli relativi all'anno precedente. I dati sono proiettati per gli anni successivi sulla base delle previsioni delle variabili macroeconomiche. Vengono inclusi, inoltre, gli effetti delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel DEF si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata anche sulla base del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite con riferimento all'anno in corso:

- sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
- elaborando una proiezione del gettito sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;

¹ Indicazione sulla predizione con il disegno di legge di bilancio con il titolo della circolare n. 22 della Direzione generale dello Stato del 18 maggio 2022, concernente le Previsioni di Bilancio per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025 e Budget per il triennio 2023-2025 nonché le proposte per la manovra 2023.

- considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

con riferimento agli anni successivi

- calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
- tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
- considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il triennio 2023-2025 sono state, quindi, rielaborate rispetto a quelle contenute nel DEF per tener conto:

1. degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico;
2. dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2022.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie e quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica. Dall'esercizio 2023 tale struttura è stata profondamente rivista in relazione all'adozione, a fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria (art. 38-bis, comma 1, della legge n. 196 del 2009), mediante l'impiego di un piano dei conti integrato che assicura l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni contabili di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale (art. 38-ter della medesima legge n. 196 del 2009). La nuova classificazione economica, che sostituisce integralmente la previgente, prevede l'articolazione delle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, tale da essere raccordata con il piano dei conti economico-patrimoniale adottato con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2020. Ai fini della rappresentazione per unità di voto parlamentare, viene mantenuta la struttura per Titolo, Natura e Tipologia sebbene secondo una nomenclatura ed una struttura modificata coerentemente con la revisione della classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle nuove unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nella Nota di aggiornamento al DEF e gli effetti finanziari attesi, per il triennio di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2022 o negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autoritativamente ne regolano l'evoluzione, determinata sia da leggi sia da altri atti normativi²), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (ad esempio, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge, ecc.), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera inoltre le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle stesse uscite.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di turn-over e delle nuove assunzioni autorizzate per il triennio di riferimento, e delle componenti retroattive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa all'indennità di vacanza contrattuale. Gli stanziamenti considerano, oltre alla componente dei contributi previdenziali e assistenziali, anche le risorse legate alla **contribuzione aggiuntiva**, commisurata ad una aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze del 12 luglio 2000, quale contributo al fabbisogno delle gestioni previdenziali del settore del pubblico impiego.

Relativamente alla spesa per interessi, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2022 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DEF 2022 e nella relativa Nota di aggiornamento.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato

² Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituita dall'art. 1 comma 1° lettera c) del decreto legislativo n. 23 del 2019.

sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche avverti diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo è stabilita dalla legge¹ ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali compartecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
 - 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF o nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (per esempio obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria, etc.), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
 - 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione Sicilia diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).
- Per la spesa relativa ai trasferimenti agli Enti locali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti criteriali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenute conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai trasferimenti alle regioni, gli stanziamenti sono definiti in relazione e quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizi minimi richiesti agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

¹ Il Fondo del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classe di età per tenere conto dei prof. di consumo sanitario).

² Il livello di spesa sanitaria regionale superiore rispetto a quello stimato, con il 100% del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente invariabili, devono a carico del bilancio regionale.

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autorità speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze (Struttura di gestione, Monopoli e Dogane) riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni DEF riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richiesti alle imprese nei rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale).

Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Questa tipologia di stanziamenti trova collocazione nell'ambito di tutte le voci del bilancio, in particolare quello in capitale in relazione alla previsione della legge autorizzativa. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere ridimensionate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione nell'ambito del proprio stato di previsione, ritenendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del citato piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presuntibile tasso di scalfimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Gliiva ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio in legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerate, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, nei limiti delle compatibilità con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁴. Inoltre, per gli stanziamenti relativi ad autorizzazioni di spesa pluriennali non aventi carattere permanente, non

⁴ Articolo 23, comma 3, lettera a) della legge n. 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 91/2016.

⁵ L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, annualmente, su richiesta del giudice di esecuzioni della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti al minuto del Conto del patrimonio possono essere trasferite, del tutto o in parte, al bilancio su base permanente, a decorrere dai gli esercizi programmati di finanza pubblica, su appositi fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

impegnati alla chiusura dell'esercizio, è prevista, oltre alla possibilità di conservare le risorse attraverso i residui di stanziamento, anche quella di richiederle con il disegno di legge di bilancio, dopo il giudizio di parificazione della Corte dei conti, la reinscrizione nella competenza degli esercizi successivi.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

Come noto, l'art. 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanze pubbliche derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009. In considerazione di ciò, si rinvia al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b), della legge n. 196 del 2009 (inglobando, sostanzialmente, i contenuti delle preesistenti tabelle C, D, ed E della legge di stabilità prima della riforma).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (art. 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni incrementate quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:



Misure di spending review

Nella sezione II della legge di bilancio, le riduzioni operate agli stanziamenti a legislazione vigente per il concorso al conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa definiti nel DPCM del 4 novembre 2022, congiuntamente alle riduzioni operate in sezione I, alla quale si fa rinvio alle relazioni dei comitati da 2 a 11 dell'articolo 154, ammontano per il triennio 2023-2025 a:

- 879,7 milioni di euro per l'anno 2023;
- 1.234,8 milioni di euro per l'anno 2024;
- 1.412,1 milioni di euro per l'anno 2025.

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) per missioni e programmi.

Settore	Descrizione	1991					
		1991	1994	2005 Legge finanziaria	1991	1994	2005 programmato
Organismi funzionali all'attività costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	Presidenza del Consiglio dei Ministri	-	5,5	7,6	-	5,5	7,6
	Organi costituzionali, attività costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri Totale	-	5,5	7,6	-	5,5	7,6
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale - Governo dello Stato sul territorio	Attivazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio (maglie le istituzioni centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo)	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale al Governo e dello Stato sul territorio Totale	15,0	15,0	-	15,0	15,0	-
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	Ripartizione quantitativa e assegnazione della spesa finanziaria da attribuire agli enti locali	17,0	18,5	18,5	17,0	18,5	18,5
	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali Totale	17,0	18,5	18,5	17,0	18,5	18,5
Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione allo sviluppo	48,2	76,0	94,5	48,2	76,0	94,9
	Italia in Europa e nel mondo Totale	48,2	76,0	94,9	48,2	76,0	94,9
Difesa e sicurezza del territorio	Accordo nomenclatura e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	4,0	6,8	8,0	4,0	6,8	8,0
	Missioni internazionali	9,6	23,1	-	9,6	23,1	-
Difesa e sicurezza del territorio Totale		13,6	29,9	8,0	13,6	29,9	8,0
Giustizia	Amministrazione penitenziaria	6,7	8,0	11,5	6,7	8,0	11,5
	Giustizia civile e penale	3,1	4,3	25,4	3,1	4,3	25,4
	Giustizia minorile e di comunità	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,4
	Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria	-	21,6	31,9	-	21,6	31,9
	Trasmissione digitale, analisi statistica e politiche di gestione	1,4	1,7	1,7	1,4	1,7	1,7
Giustizia Totale		10,9	37,8	78,8	10,9	37,8	78,8
Ordine pubblico e sicurezza	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza nazionale e interna del Paese	1,8	-	-	1,8	-	-
	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	1,0	3,5	4,0	1,0	3,5	4,0
	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	10,0	14,0	19,0	10,0	14,0	19,0
	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	-	2,0	2,0	-	2,0	2,0
	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1,0	3,5	6,0	1,0	3,5	6,0
Ordine pubblico e sicurezza Totale		13,8	21,0	26,0	13,8	21,0	26,0
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali dello sviluppo rurale	5,1	5,1	6,1	5,1	6,1	6,1
	Politiche competitive, della qualità, dell'innovazione, della pesca, dello sviluppo rurali (temi di sviluppo)	1,1	4,0	6,5	1,1	4,0	6,5
	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Totale	7,2	10,1	12,6	7,2	10,1	12,6

Ministero	Programma	2014					2014 preliminare*
		2014	2014	2014 preliminare	2014	2014	
Energie e diversificazione delle fonti energetiche	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico		2,6	4,0	-	2,6	4,0
Energie e diversificazione delle fonti energetiche Totale		-	2,6	4,0	-	2,6	4,0
Competitività e sviluppo delle imprese	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, e responsabilità sociale d'impresa e management imperiale	12,7	13,4	-	12,7	13,4	-
Competitività e sviluppo delle imprese Totale		12,7	13,4	-	12,7	13,4	-
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto	Sviluppo e sicurezza nella mobilità stradale	1,0	5,0	5,0	1,0	5,0	5,0
	Autosostenibilità e intermodalità	0,6	50,6	50,5	0,6	50,6	50,6
	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
	Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	2,1	0,5	0,5	2,1	0,5	0,5
	Sviluppo e sicurezza della mobilità	48,0	48,0	1,0	14,0	48,0	31,0
	Strategie allo sviluppo del trasporto	-	-	-	-	-	-
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto Totale		63,1	115,1	60,1	33,1	80,1	75,1
Infrastrutture pubbliche e logistica	Edificio statale ed interventi pubblici per pubbliche amministrazioni		50,0	-	-	10,0	40,0
	Pianificazione strategica settore e sistemi infrastrutturali	52,1	2,1	2,1	52,1	1,1	2,1
Infrastrutture pubbliche e logistica Totale		52,1	52,1	2,1	52,1	11,1	42,1
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologia di base e applicata	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Ricerca e innovazione Totale		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Sviluppo sostenibile e qualità del territorio e dell'ambiente	Linee di concorrenza e valorizzazione di qualità delle forme, sviluppo delle attività e del territorio rurale	1,5	1,0	1,0	1,0	2,0	4,5
	Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi per lo sviluppo sostenibile	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	Valutazioni e autorizzazioni ambientali e interventi per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento	0,3	0,2	-	0,3	0,2	-
Sviluppo sostenibile e qualità del territorio e dell'ambiente Totale		1,8	2,5	2,3	1,6	2,5	4,8
Casa e assetto urbanistico	Politiche abitative, urbanistiche e territoriali	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Casa e assetto urbanistico Totale		2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6

13/05/2014

Misure	Finanziaria	1981		1982		1983	
		1981	1982	1981	1982	1981	1982
		L. 100		L. 100		L. 100	
Tutela della salute	Verifiche sugli interventi di tutela della salute	7,6	11,2	14,0	7,6	11,2	14,0
Tutela della salute Totale		7,6	11,2	14,0	7,6	11,2	14,0
Tutela, valorizzazione, beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela delle belle arti, tutela, valorizzazione del paesaggio	1,8	4,0	4,0	1,8	4,0	4,0
	Contributo al ind. non per la salvaguardia del patrimonio culturale	12,0	-	-	12,0	-	-
	Tutela del patrimonio culturale	-	4,0	4,5	-	4,0	4,6
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici Totale		13,8	8,0	8,5	13,8	8,0	8,6
Scienze scolastiche	Programmi e organizzazione dell'istruzione	9,0	20,4	26,2	9,0	20,4	26,2
	Formazione del personale scolastico, sviluppo della ricerca e dell'attività scolastica	6,4	7,8	7,3	6,4	7,8	7,3
	Realizzazione degli edifici e delle politiche scolastiche territoriali e della ricerca di istruzione	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Struttura del personale	1,4	1,7	-	1,4	1,7	-
	Struttura del personale	0,8	0,9	-	0,8	0,9	-
	Recrutamento e aggiornamento del personale scolastico e del personale scolastico per l'istruzione	1,7	2,4	11,5	1,7	2,4	11,1
Istruzione scolastica Totale		22,5	33,6	45,7	22,5	33,6	45,7
Istruzione universitaria e formazione post-laurearia	Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore	-	4,0	6,0	-	4,0	6,0
	Sistemi universitari e formazione post-universitaria	-	2,0	2,7	-	2,0	2,7
	Accompagnamento e supporto agli studenti per lo sviluppo della formazione superiore e della ricerca	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Istruzione universitaria e formazione post-laurearia Totale		1,3	7,3	10,0	1,3	7,3	10,0
Diritto allo studio e sviluppo della famiglia	Famiglie, partecipazione, situazioni di disagio	-	1,5	4,7	-	1,5	4,7
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Totale		-	1,5	4,7	-	1,5	4,7
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Immigrazione, interventi per lo sviluppo della cooperazione, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	9,8	32,1	67,0	9,8	32,1	67,0
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Totale		9,8	32,1	67,0	9,8	32,1	67,0
Politiche economico-finanziarie e bilancio e tutela della finanza pubblica	Previdenza e repressione delle irregolarità economiche	6,5	11,7	14,8	6,5	11,8	14,8
	Regolamenti fiscali, recupero dei tributi, imposte	121,0	146,0	157,0	121,0	146,0	157,0
	Ampliamento e sviluppo delle entrate e gestione dei beni comunali e del S. S. S. S.	18,7	36,8	68,1	18,7	36,8	68,1
Politiche economico-finanziarie e bilancio e tutela della finanza pubblica Totale		124,2	194,5	240,9	124,2	194,6	240,9

Sezione	Programmi	1995		1996		1997	
		1995	1996	1995 L. 108/95	1996 L. 108/95	1997 L. 108/95	1997 L. 108/95
Turismo	Capitale umano ed iniziative delle politiche del turismo	0,2	2,5		0,2	2,5	
Turismo Totale		0,2	2,5		0,2	2,5	
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Altri servizi	74,5	78,4	51,3	74,9	78,4	51,3
	Servizi e altri programmi per le amministrazioni di competenza	11,4	11,4	34,3	15,4	31,4	30,3
	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore della Amministrazione dello Stato e degli enti autorizzati	0,1	0,7	0,2	0,1	0,2	0,2
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche Totale		90,4	112,9	160,1	90,4	112,9	160,7
Fondi di parte	Fondi da assegnare	176,9	185,6	211,5	145,8	155,2	150,3
	Fondi di riserva e speciali	83,0	204,0	289,0	30,0	200,0	289,0
Fondi da pagare Totale		259,9	392,6	500,5	175,8	355,2	439,3
Debito pubblico	Oneri per il servizio del debito sterile	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	Debito pubblico Totale	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
TOTALE COMPLESSIVO SEZIONE II		809,7	1.234,8	1.412,1	745,6	1.128,7	1.435,0

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica, con evidenza degli effetti del processo di revisione della spesa.

CATEGORIA	L. 2017			L. 2018			L. 2019			L. 2020			L. 2021			L. 2022		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019
SPESA PER LAVORAZI	...																	
CONCORSI
...
TOTALE

Effetti finanziari del decreto-legge 176 del 2022

	Saldo apertivo (in milioni)			Iniziative perenni		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	4.226	4.135	92	-1.978	226	92
VARIAZIONE NETTA SPESE	2.856	4.130	94	1.119	-182	97
Saldo netto dell'operazione	1.370	-175	-2	-3.097	408	-5
Saldo finale	4.910	1	0	3.956	816	0

Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, tenuto conto del ricorso all'indebitamento per l'anno 2022 autorizzate dalle Camere con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento

dello scorso novembre, ha introdotto alcuni interventi urgenti per il contratto del caro energia⁶. In particolare, ha esteso al mese di dicembre 2022 il contributo straordinario sotto forma di crediti di imposta a favore delle imprese per le spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale (circa 2,7 miliardi nel 2022 e 0,3 miliardi nel 2023 in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto sono contabilizzati interamente nel 2022) e le misure riguardanti la riduzione delle aliquote dell'accisa e dell'IVA su alcuni carburanti (complessivamente 1,4 miliardi nel 2022). Il provvedimento, inoltre, ha posticipato al 2023 il termine entro il quale il Gestore dei servizi energetici (GSE) è tenuto alla vendita del gas naturale acquistate ai fini del suo stoccaggio e quello per la restituzione allo Stato delle somme precedentemente trasferite per tali finalità. È stata altresì rivista la disciplina degli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico.

Gli effetti migliorativi associati a tali misure sono confluiti in un apposito fondo (circa 4,1 miliardi nel 2023, 0,5 miliardi nel 2024 e 0,3 miliardi nel 2025 e importi via via inferiori nelle annualità successive), destinato all'attuazione della manovra di finanza pubblica 2023-2025. Una quota di queste risorse, pari a 1,5 miliardi nel 2023, tenuto conto delle oscillazioni dei prezzi energetici, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas.

Sono state stanziare inoltre ulteriori risorse per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas (0,41 miliardi nel 2022).

Rilevante, infine, il rifinanziamento per il 2022 del contributo a Ferrovie dello Stato S.p.A. per investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e l'adempimento di alcune spese per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale (complessivamente circa 1,1 miliardi nel 2022).

Concorrono al finanziamento delle misure disposte con il provvedimento le riduzioni di alcuni stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato (circa 1,5 miliardi nel 2022).

Stati di previsione Articoli da 155 a 173

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.

⁶ Si consideri che le misure contenute nel provvedimento sono state successivamente modificate dal decreto 23 novembre 2022, n. 178, i cui effetti finanziari non sono considerati in questa sede.

Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare e da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNP programmatico e il conto PA programmatico 2023-2025** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2022 deliberata dal Consiglio dei ministri il 4 novembre 2022¹. Si tratta in sostanza del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante del Quadro generale riassuntivo del DLG, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico², ossia comprensivo degli effetti della manovra³ di finanza pubblica sul comparto Stato, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2023-2025 nella presente tavola⁴ **Raccordo tra il SNP programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNP e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella riga 1 ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196/2009, tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2023 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 201 miliardi dovuto a entrate finali pari a 672 miliardi e spese finali pari a 873 miliardi. Nel 2024 il saldo netto da finanziare è pari a 134 miliardi (le entrate finali si attestano a 673 miliardi e le spese finali a 808 miliardi). Nel 2025 il saldo netto da finanziare è pari a 113 miliardi: le entrate finali si attestano a 692 miliardi e le spese finali a 806 miliardi.

La riga 2 ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato), espone l'effetto sulle entrate finali e sulle spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'armonizzare dei due aggregati, entrate finali e spese finali, sono inclusi gli effetti di riclassificazione che vengono operati sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e conti economici dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

¹ La MoUFE deliberata dal governo italiano con il Parlamento, aggiornata e integrata prima Nella nota di aggiornamento al DLG deliberata il 23 settembre 2022 dal precedente governo insieme alla relazione parlamentare di approvazione della MoUFE di cui è oggetto il 9 novembre 2022, ha annunciato un saldo netto da finanziare nel programma di bilancio del Governo con il risultato di 109,5 del 2024, pari a 201,4 del 2023.

² L'obiettivo programmatico (Criterio 3) di questa sezione corrisponde a quello esposto nel Documento programmatico di bilancio (DPB) 2023 deliberato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre 2022.

³ La manovra di finanza pubblica comprende i gruppi del decreto-legge 30 novembre 2022 (n. 175) recante "Misure urgenti di sostegno al settore energetico e di finanza pubblica". Le previsioni programmatiche del conto economico dello Stato e della PA sono definite il modello delle previsioni del FE-RR da sole entrate da tutte le spese. Il raccordo con tali risorse di base sull'effetto di imputazione di diversi livelli di governo interregionali è descritto nel DPB 2023.

⁴ Il collegamento tra le previsioni espresse in termini di spesa e di entrate nel Documento programmatico di bilancio e nel Documento di bilancio, sulla materia alle componenti che è riferito al 2023, è stato illustrato, in modo da permettere di verificare il rispetto dell'obiettivo e previsioni in questa materia, fornita nella relazione illustrativa a DPB 2023, nella sezione "Nota 2".

Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e vengono effettuate riclassificazioni nell'ambito delle operazioni di tipo economico da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, ad esempio da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza a alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che sono parte dei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010. In generale si osserva sia per le entrate finali che per le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, sia per le entrate sia per le spese e per l'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2023 pari a 584 miliardi, inferiori di 88 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2023 pari a 785, inferiori di 88 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2024 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 595 miliardi, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 729, inferiori di 79 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2025 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 615 miliardi, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 728, inferiori di 78 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La riga 3, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 1^a delle entrate - Rimborsi anticipazioni e crediti vari del Tesoro e 31 delle spese - Acquisizione attività finanziarie) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (197 miliardi di euro nel 2023, 152 miliardi di euro nel 2024 e 112 miliardi di euro nel 2025).

Nella riga 4 "Ricordo per il passaggio al conto economico di UN", sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo indipendenza contabile, consentono la rappresentazione complessiva del poter statale: esecutivo, legislativo, impositivo e di controllo. Si tratta degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, della Presidenza del consiglio dei ministri e delle agenzie fiscali. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e



considerando direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2023 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 13 miliardi e di 124 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 112 miliardi. Nel 2024 la riduzione delle entrate finali si attesta a 31 miliardi e quella delle spese a 91 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 60 miliardi. Infine, nel 2025, le entrate sono più basse di 33 miliardi, le spese di 85 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 52 miliardi.

La riga 5, denominata "Conto economico programmatico - Comparto Stato", definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 85 miliardi nel 2023 con un livello di entrate finali pari a 571 miliardi e spese finali di 656 miliardi, a 72 nel 2024 con un livello di entrate finali pari a 563 miliardi e spese finali di 635 miliardi e a 59 nel 2025 con un livello di entrate finali pari a 582 e di spese finali di 641 miliardi.

La riga 6 ("Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione"), espone per la pubblica amministrazione nel complesso, i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra, applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori, amministrazioni centrali, amministrazioni locali, enti di previdenza che la compongono viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 11, comma 9, della legge 196 del 2009.

Nel 2023, le entrate finali per la PA sono pari a 981 miliardi, le spese finali ammontano a 1.070 miliardi e l'indebitamento netto si attesta su 89 miliardi; nel 2024 le entrate finali sono pari a 986 miliardi, le spese finali ammontano a 1.063 e l'indebitamento si attesta su 78 miliardi; nel 2025 le entrate finali sono pari a 1.017 miliardi, le spese finali ammontano a 1.087 e l'indebitamento si attesta su 65 miliardi.

Ricordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmato 2022-2024

Ricerca di SNF (Materiale) - Stato degli impegni e risorse PA programmato 2021 - Compensato				Aggiunti		Totale bilancio	
Indirizzo Attività				Impegni PA	Impegni PA	VALORI IN EURO (MILIAIA)	VALORI IN EURO (MILIAIA)
1	SEMPRE PIU' SPENDI	Finanziamento 2021	277	873	-100		
2		SNF 2022 - Programmazione 2022	549	187	-37		
3		SNF 2023 - Programmazione 2023	583	780		-107	
4		Finanziamento per il pagamento di carichi di bilancio 2021	-32	-124		112	
5		Controspese per il pagamento di carichi di bilancio 2021	511	790		-35	
6		Controspese per il pagamento di carichi di bilancio 2021	583	1.070		89	

Ricerca di SNF (Materiale) - Stato degli impegni e risorse PA programmato 2021 - Compensato				Aggiunti		Totale bilancio	
Indirizzo Attività				Impegni PA	Impegni PA	VALORI IN EURO (MILIAIA)	VALORI IN EURO (MILIAIA)
1	SEMPRE PIU' SPENDI	Finanziamento 2021	277	873	-100		
2		SNF 2022 - Programmazione 2022	549	735	258		
3		SNF 2023 - Programmazione 2023	583	720		-122	
4		Finanziamento per il pagamento di carichi di bilancio 2021	-32	91		60	
5		Controspese per il pagamento di carichi di bilancio 2021	583	583		77	
6		Controspese per il pagamento di carichi di bilancio 2021	583	1.064		-25	


Ricerca di SNF (Materiale) - Stato degli impegni e risorse PA programmato 2021 - Compensato				Aggiunti		Totale bilancio	
Indirizzo Attività				Impegni PA	Impegni PA	VALORI IN EURO (MILIAIA)	VALORI IN EURO (MILIAIA)
1	SEMPRE PIU' SPENDI	Finanziamento 2021	602	828	-112		
2		SNF 2022 - Programmazione 2022	619	728	-112		
3		SNF 2023 - Programmazione 2023	575	728		112	
4		Finanziamento per il pagamento di carichi di bilancio 2021	-35	-88		53	
5		Controspese per il pagamento di carichi di bilancio 2021	587	741		-19	
6		Controspese per il pagamento di carichi di bilancio 2021	575	1.283		-44	

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2019, n. 150, ha dato esito:

POSITIVO NEGATIVO

29.11.2022

Il Segretario Generale della Camera dei Deputati



PAGINA BIANCA

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO
DI LEGGE DI BILANCIO 2023-2025
(legge n. 196 del 2009, articolo 21, comma 12-ter)

PAGINA BIANCA

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1973 e bilancio pluriennale 1973-1975
Prospetto degli impegni per l'esercizio finanziario al termine di esso

Anno di competenza	Anno di esecuzione	Descrizione	Saldo netto di fruizione					Ristrutturazione					Indebitamento				
			1973	1974	1975	1976	1977	1973	1974	1975	1976	1977	1973	1974	1975		
1973	1973	...															
1973	1973	...															
1973	1973	...															
1973	1973	...															
1973	1973	...															

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale 2025-2029
[Programma strategico degli enti locali (art. 117, c. 2, Costituzione)]

Articolo	Descrizione	Bilancio di previsione					Pluriennale				Totale	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028		2029
1	Prodotto delle tasse e dei contributi	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
2	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
3	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
4	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
5	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
6	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
7	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
8	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
9	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
10	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
11	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
12	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
13	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
14	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
15	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
16	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
17	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
18	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
19	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
20	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
21	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
22	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
23	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
24	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
25	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
26	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
27	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
28	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
29	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
30	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00
31	Prodotto delle tasse e dei contributi (continua)	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	100.00	120.00	140.00	160.00	180.00	600.00

Autocella contorno	lettiera	Descrizione	Stato nella distribuzione					Fabbisogno					Indicamento					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035			
			5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4		
1		...																
2		...																
3		...																
4		...																
5		...																
6		...																
7		...																
8		...																
9		...																
10		...																

2024

Bilancio approvato dalla Commissione Interministeriale 10/71 in data 10 gennaio 1972
 I) Progetti di legge in materia di bilancio

Art. no.	Cognome	Titolo	Saldo medio di riferimento					Tabella 1972					Indicatore				
			1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982			
10		Progetti di legge in materia di bilancio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11		Progetti di legge in materia di bilancio															
12		Progetti di legge in materia di bilancio															
13		Progetti di legge in materia di bilancio															
14		Progetti di legge in materia di bilancio															
15		Progetti di legge in materia di bilancio															
16		Progetti di legge in materia di bilancio															
17		Progetti di legge in materia di bilancio															
18		Progetti di legge in materia di bilancio															
19		Progetti di legge in materia di bilancio															
20		Progetti di legge in materia di bilancio															
21		Progetti di legge in materia di bilancio															
22		Progetti di legge in materia di bilancio															
23		Progetti di legge in materia di bilancio															
24		Progetti di legge in materia di bilancio															
25		Progetti di legge in materia di bilancio															

Pag. 4

Bilancio preventivo dello Stato esercizio 1973 e Bilancio autorizzativo 1973-1975.
Prospetto degli indici di sviluppo (in %)

Anzichè / come	In lire	Salari netti da riscattare					Fabbisogno					Indicazioni in %		
		1973	1974	1975	1976	1977	1973	1974	1975	1976	1977	1973	1974	1975
12	denarizazione	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1973)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1974)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1975)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1976)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1977)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1978)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1979)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1980)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1981)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
22	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1982)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1983)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1984)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	Indice dei redditi netti da riscattare in lire (per un'unità di reddito netto da riscattare nel 1973) (art. 27 del Bilancio 1985)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Bilancio di previsione del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012
[Proprietà di pertinenza degli affari finanziati in milioni di euro]

Articolo	Descrizione	Servizi offerti da Esponenti					Esponenti					Indicatore			
		1980	2003	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Indicatore di pertinenza del 1980 e bilancio 2003 e bilancio pluriennale 2003-2012	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Stato di attuazione della legge 2003/2002 e successive modificazioni alla legge 2003/2002
 (Dati riferiti al bilancio di previsione 2003)

Articolo	Conto	Legittimazione	Saldo merito da strutture						Fabbisogno			Totale previsioni					
			2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2005				
41		Indennità di fine rapporto	1.000,00														
51		Contributi previdenziali	1.000,00														
61		Contributi previdenziali	1.000,00														
71		Contributi previdenziali	1.000,00														
81		Contributi previdenziali	1.000,00														
91		Contributi previdenziali	1.000,00														
101		Contributi previdenziali	1.000,00														
111		Contributi previdenziali	1.000,00														
121		Contributi previdenziali	1.000,00														
131		Contributi previdenziali	1.000,00														
141		Contributi previdenziali	1.000,00														
151		Contributi previdenziali	1.000,00														
161		Contributi previdenziali	1.000,00														
171		Contributi previdenziali	1.000,00														
181		Contributi previdenziali	1.000,00														
191		Contributi previdenziali	1.000,00														
201		Contributi previdenziali	1.000,00														

Pagina 10

Bilancio di previsione della Spesa per il biennio finanziario 2023 e il bilancio pluriennale 2023-2025.
(Profilo della spesa operativa degli organi di governo in carica al 31/12/2022)

Articoli contabili	Iniziativa	denominazione	Saldo netto da fruizione					Tabulazione					Capitolo		
			2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	
1	1	1	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	2	2	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	3	3	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	4	4	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	5	5	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	6	6	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	7	7	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	8	8	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	9	9	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	10	10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	11	11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12	12	12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
13	13	13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14	14	14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
15	15	15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	16	16	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	17	17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18	18	18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	19	19	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	20	20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21	21	21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
22	22	22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
23	23	23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
24	24	24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
25	25	25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	26	26	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
27	27	27	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
28	28	28	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
29	29	29	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
30	30	30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	31	31	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
32	32	32	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
33	33	33	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
34	34	34	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
35	35	35	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
36	36	36	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
37	37	37	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
38	38	38	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
39	39	39	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40	40	40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

11

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015.
In rispetto dell'articolo 103 del Regolamento dell'Assemblea Legislativa

Autonomia	Spesa	Lettera	Saldo nuovo da finanziare					Tabbingato					Indicatore							
			2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015						
12	1	1		1,4	4,75															
17	1	1	3,940,00	4,010,00	4,164,50	5,115,50														
18	1	1	5,414,00	3,180,00	5,498,00	1,274,00														
24	3	3	118,00	315,00		3,450,00														
25	1	1	5,918,00			1,020,00														
26	2	2		4,540,00	2,294,00	8,130,00														
27	2	2	9,70	754,00	1,110,00	800,00														
28	3	3		1,000,00	1,300,00	2,115,00														
31	1	1	118,00	58,00	220,00	2,100,00														
32	1	1	1,800,00		1,380,00	4,760,00														
33	1	1	4,24	674,00	1,040,00	1,600,00														
34	2	2	3,00	1,30	1,80	2,00														
35	3	3																		
			419,00	450,00	473,50	245,00														

Pagina 11

Tabella di previsioni delle spese in conto di esercizio 2013 e relative (danzoniale) 2013 2015
(In migliaia di euro)

Aut. (Codice)	Sezione	Capitolo	Saldo risorse da trasferire					Fabbisogno					Totale previsioni		
			2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015
01			13.168	17.333	21.376	15.236	11.158	22.282	18.085	15.552	11.158	11.158	11.158	11.158	
02			1.570	34.075	37.330										
03			14.074		31.007	31.007	31.007				31.007	31.007	31.007	31.007	
04			300.216	1.799.795	1.879.712	1.879.712	1.879.712				1.879.712	1.879.712	1.879.712	1.879.712	
05			184.232	112.341	120.764	43.041	43.041	43.041	43.041		43.041	43.041	43.041	43.041	
06			15.071	95.071	67.328	32.328	32.328	32.328			32.328	32.328	32.328	32.328	
07			3.540	3.540	3.540						3.540	3.540	3.540	3.540	
08			870.642												
09			1.219	6.219	3.000	13,000	13,000	13,000			13,000	13,000	13,000	13,000	
10			5,30	6,30	5,30						5,30	5,30	5,30	5,30	
11			27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000			27,000	27,000	27,000	27,000	
12			71,321	71,321	71,321	71,321	71,321	71,321			71,321	71,321	71,321	71,321	
Totale															

Bilancio di previsione della Stato consuntivo esercizio 2015 a bilancio pluriennale 2013-2015.
[Articolo 110 - Bilancio degli uffici - Tabella 10, in foglio 150]

Articolo	Comune	Intitola	U.O.	Saldo in lire alla fine dell'esercizio						Inchiodamento												
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015										
22				90,00	34,00	20,00																
23				315,00	1.300,00	2.000,00	1.200,00															
24				0,00			60,00															
25				230,00			132,00															
26							10,00															
27				1,00	7,00	7,00	1,00															
28					0,00	0,00																
29																						
30				10,00	10,00	10,00	10,00															
31				1,00	1,00	1,00	1,00															
32																						
33																						
34				10,00	10,00	10,00	10,00															
35				1,00	1,00	1,00	1,00															
36				10,00	10,00	10,00	10,00															
37				10,00	10,00	10,00	10,00															
38				5,00	5,00	5,00	5,00															
39				20,00	20,00	20,00	20,00															
40				20,00	20,00	20,00	20,00															

Spesa 2015

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 2005-2006.
Provvedimenti organizzativi degli uffici Ministeriali, milioni di Euro

Tabella numero 16

Aut. sc.	Contesto	Titolo	Sintesi	Saldo netto da rimborsare						Indice				
				2005	2004	2003	2004	2005	2004	2003	2004	2005	2004	2003
120	1	01	Maggiore spesa per l'adempimento delle funzioni amministrative	0,04	0,03	0,01	0,04	0,01	0,03	0,01	0,04	0,01	0,04	0,01
124	2	01	Maggiore spesa per l'adempimento delle funzioni amministrative	0,20	0,10	0,06	0,20	0,08	0,10	0,06	0,20	0,08	0,20	0,08
128	3	01	Maggiore spesa per l'adempimento delle funzioni amministrative	0,04	0,01	0,01	0,04	0,01	0,01	0,01	0,04	0,01	0,04	0,01
240			Prestazioni della pubblica amministrazione per il servizio di gestione delle risorse umane e amministrative degli uffici Ministeriali e delle Agenzie per le Politiche comunitarie (MUR)	3,07	2,90	1,90	3,07	2,90	1,90	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
			TITOLO III. Ministero degli Affari Esteri											
125			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
126			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
127			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
128			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
129			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
130			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
131			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
132			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
133			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
134			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
135			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
136			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
137			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
138			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
139			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
140			Spese di gestione e funzionamento delle strutture amministrative (M. Aff. Esteri)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

89

Tabella di previsioni dello Stato generale finanziario 2013 e del personale nazionale 2013-2015
(Prospetto degli previsioni degli art. 117, 118, 119 della Costituzione)

Articolo	Conto	Lettera	Descrizione	Saldo netto da finanziare					Riduzione					Integramento			
				2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015		
115	1	A	...	0,00													
116	1	B	...	0,00													
117	1	C	...	0,00													
118	1	D	...	0,00													
119	1	E	...	0,00													
120	1	F	...	0,00													
121	1	G	...	0,00													
122	1	H	...	0,00													
123	1	I	...	0,00													
124	1	J	...	0,00													
125	1	K	...	0,00													
126	1	L	...	0,00													
127	1	M	...	0,00													
128	1	N	...	0,00													
129	1	O	...	0,00													
130	1	P	...	0,00													
131	1	Q	...	0,00													
132	1	R	...	0,00													
133	1	S	...	0,00													
134	1	T	...	0,00													
135	1	U	...	0,00													
136	1	V	...	0,00													
137	1	W	...	0,00													
138	1	X	...	0,00													
139	1	Y	...	0,00													
140	1	Z	...	0,00													

Piano di previsione del bilancio dell'Amministrazione regionale 2023-2027
(Progetto legislativo degli esecutivi Regionali in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000)

Anno di competenza	Anno di esecuzione	Descrizione	Saldo rettificato 2022					Pubblicazioni					Indicatore				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2022	2027
128	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
129	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
130	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
131	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
132	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
133	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
134	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
135	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
136	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
137	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
138	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
139	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
140	1	Finanziamento della gestione ordinaria delle Amministrazioni Regionali, in attuazione dell'art. 102 del D.Lgs. n. 58 del 2000.	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

32 piano di prosecuzione dello Spese di Interesse Pubblico 2023 in bilancia di competenza 2023-2025.
[Prospetto del bilancio del capitolo dell'ente impegnato in un progetto di legge]

AUTOGRAFO	CATEGORIA / RUBRICA	DESCRIZIONE	C/C	Stato di diritto alla data di inizio dell'esercizio					Stato di diritto alla data di fine dell'esercizio								
				2022	2023	2024	2025	TOTALE	2022	2023	2024	2025	TOTALE				
1		Indicazioni di competenza in bilancio, con la nota: "La presente voce di competenza è da imputare alla spesa di competenza dell'ente".	5/4														
2		Indicazioni di competenza in bilancio, con la nota: "La presente voce di competenza è da imputare alla spesa di competenza dell'ente".	5/4														
3		Indicazioni di competenza in bilancio, con la nota: "La presente voce di competenza è da imputare alla spesa di competenza dell'ente".	5/4														
4		Indicazioni di competenza in bilancio, con la nota: "La presente voce di competenza è da imputare alla spesa di competenza dell'ente".	5/4														
				TOTALE (ATTIVITÀ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
				TOTALE (PASSIVITÀ)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00			
				TOTALE (BILANCIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Pag. 2/4

ALLEGATO CONOSCITIVO

PAGINA BIANCA

in Euro

Missioni Programmi Stato di Previsione Autocritico Illegibili	Titolo	Previsione in euro differenziale della competenza	Ripartizione	Deficit passivo	Totale
Relazioni finanziarie con le autonomie locali (4)					
Concorso dello Stato al finanziamento delle spese sanitarie (1,6)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2021	45.500.656	44	1184.000	-46.684.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2022	45.500.656	44	2.000.000	-47.500.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2023	45.500.656	44	3.000.000	-48.500.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2024	45.500.656	44	3.000.000	-48.500.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2025	45.500.656	44	3.000.000	-48.500.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2026	45.500.656	44	3.000.000	-48.500.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2027	45.500.656	44	3.000.000	-48.500.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2028	45.500.656	44	3.000.000	-48.500.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2029	45.500.656	44	3.000.000	-48.500.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2030	45.500.656	44	3.000.000	-48.500.656
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2031	45.500.656	44	3.000.000	-48.500.656
Ministero dell'Interno					
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2021	12.032.426	44	0	12.032.426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2022	12.032.426	44	0	12,032,426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2023	12.032.426	44	0	12,032,426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2024	12.032.426	44	0	12,032,426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2025	12.032.426	44	0	12,032,426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2026	12.032.426	44	0	12,032,426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2027	12.032.426	44	0	12,032,426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2028	12.032.426	44	0	12,032,426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2029	12.032.426	44	0	12,032,426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2030	12.032.426	44	0	12,032,426
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2031	12.032.426	44	0	12,032,426
Ministero dell'Università e della Ricerca					
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2021	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2022	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2023	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2024	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2025	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2026	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2027	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2028	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2029	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2030	7.500.000	44	7.000.000	500.000
DL n. 116 del 2009 art. 22 c. 4 "TRAPIANTO PERIURTI" (2009)	2031	7.500.000	44	7.000.000	500.000

Riforma del sistema tributario - Legge di bilancio 2023 - L. 31.10.2023 n. 174						
Missione	Programmi	Attività	Previsioni di spesa (in milioni di euro)	Impegno	Pagamenti	
Missione Sistema tributario	Sistema tributario	Misure di sostegno al reddito	2023	36.800.000	36	36.800.000
			2024	20.000.000	20	20.000.000
			2025	20.000.000	20	20.000.000
			2026-2027	20.000.000	20	20.000.000
L. n. 145 del 2018 art. 1 c. 2 n. 1 - ESTENSIONE RIESTA DI LAVORO AI SINGOLI CONTRIBUENTI PER LA ESISTENZA DI UN'ALTERNANZA DEL 12% AZIONE ECONOMICA (1) (Cassa - 2021 - 0304 - 2024)						

Ripartimenti, imprevisti e riepilogati finanziati a inganzo o a seguito dell' art. 25 - 1. del 5)						
Missione	Programmi	Stato di Previsioni	Previsioni del 2010	Ripartimenti	Ripartimenti	Totale
		in milioni				
		in Euro (Miliardi)				
		in Euro (Miliardi)				
Utile in Europa e nel mondo (4)	Cooperazione allo sviluppo (4.2)					
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - ITALIA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (100 - 1.2)	2005	57.245.075	45	45.000.000	52.105.075
	L. n. 125 del 2010 art. 18 - AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	2004	72.241.674	45	70.000.000	84.241.674
	- (Capitolo 21051) - Missioni e interventi	2005	77.217.915	45	44.000.000	575.217.915
	- 2.025 M. A. 2005		2.211.391.752	45	485.000.000	7.262.431.354
	Partecipazione Italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (4.10)					
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (100 - 1.1)	2005	3.524.300.000	45	45	3.524.340.000
	L. n. 185 del 2011 - FONDO DI ROTAZIONE IV. ATTIVAZIONE DELLE NATURALI COMUNITARIE	2004	3.000.000.000	45	45	3.075.000.000
	- (Capitolo 21051) - (Soc. di garanzia 2020)	2005	3.172.500.000	45	45	3.175.000.000
	- 2.025 M. A. 2005		17.210.000.000	45	45	19.210.000.000
	L. n. 204 del 2012 art. 41 bis - FONDO PER IL RECUPERO DELLA MONETA EUROPEA	2003	324.386.000	45	34.000.000	358.386.000
	- (Capitolo 21101) - (Soc. di garanzia 2020)	2004	48.408.000	45	34.000.000	107.408.000
	- (Capitolo 21101) - (Soc. di garanzia 2020)	2005	82.408.000	45	45	105.408.000
	- 2.025 M. A. 2005		630.579.749	45	700.000.000	1.330.579.749
	LS n. 208 del 2013 art. 1 e 010 - INCREMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO PER IL RECUPERO DEL CREDITO MONETARIO EUROPEO	2003	107.000.000	45	45	161.000.000
	- (Capitolo 21051) - (Soc. di garanzia 2020)	2004	45	45	45	103.000.000
	- (Capitolo 21051) - (Soc. di garanzia 2020)	2005	45	45	45	107.000.000
	- 2.025 e 5.000		45	45	45	45
	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (4.11)					
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (100 - 1.2)					

58-02104

Rinviare in Commissione d'inchiesta per la legislazione (art. 21, c. 1, lett. h) (1° Eu-j)						
Ministero	Programma	Stato di previsione	Autorevolezza (Capitoli)	Finanziamento	Interventi	Importo
	LS n. 218 del 2012 art. 1 c. 170 "BANDO E COME"		225	48	170 157 806	352 67 886
	ICapitolo 11501 - 71771	2074	48	10 167 216		410 67 886
		2078	44	20 167 412		417 57 878
	2022 e anni		13	129 167 498		2 622 57 948

Riassunto Programma Stato di Previsione A. G. 2010 Consoli:	Rinestimenti Definitivamente approvati al 31 dicembre 2010 (in milioni di Euro)					Totale
	Finanziamento per il 2010 Finanziamento per il 2010 Finanziamento per il 2010	Finanziamento per il 2010	Finanziamento per il 2010	Finanziamento per il 2010	Finanziamento per il 2010	
Diffesa e sicurezza del territorio (8)						
Approvvigionamento e Impiego Correlati per la Difesa e la Sicurezza (8.1)						
MINISTERO DELL'INTERNO						
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2010	95.000,000	95.000,000	95.000,000	95.000,000	34.820,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2011	80.400,000	80.400,000	80.400,000	80.400,000	28.200,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2012	85.500,000	85.500,000	85.500,000	85.500,000	29.400,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2013	95.000,000	95.000,000	95.000,000	95.000,000	29.800,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2014	18.228,357	18.228,357	18.228,357	18.228,357	4.200,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2015	15.228,357	15.228,357	15.228,357	15.228,357	4.200,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2016 e oltre	15.750,357	15.750,357	15.750,357	15.750,357	4.200,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2017	52.420,299	52.420,299	52.420,299	52.420,299	17.500,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2018	67.010,725	67.010,725	67.010,725	67.010,725	22.800,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2019	82.810,775	82.810,775	82.810,775	82.810,775	28.000,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2020 e oltre	82.810,775	82.810,775	82.810,775	82.810,775	28.000,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2021	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	5.000,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2022 e oltre	82.810,775	82.810,775	82.810,775	82.810,775	28.000,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2023	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	5.000,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2024	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	5.000,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2025	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	5.000,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 564 "MISURE DI RAZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO"	2026 e oltre	15.000,000	15.000,000	15.000,000	15.000,000	5.000,000
Planificazione Generale delle Forze Armate e Approvvigionamento militare (8.2)						
MINISTERO DELLA DIFESA						
D.LG. n. 85 del 2010 art. 608 "SPESA MILITARE"	2013	1.704,644	1.704,644	1.704,644	1.704,644	7.474,644
D.LG. n. 85 del 2010 art. 608 "SPESA MILITARE"	2014	1.810,962	1.810,962	1.810,962	1.810,962	7.824,606
D.LG. n. 85 del 2010 art. 608 "SPESA MILITARE"	2015	1.917,462	1.917,462	1.917,462	1.917,462	8.331,568
D.LG. n. 85 del 2010 art. 608 "SPESA MILITARE"	2016 e oltre	19.170,000	19.170,000	19.170,000	19.170,000	79.479,199
Missioni Internazionali (8.3)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
D.LG. n. 85 del 2010 art. 608 "SPESA MILITARE"	2013	46,200,000	46,200,000	46,200,000	46,200,000	192,800,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 608 "SPESA MILITARE"	2014	46,200,000	46,200,000	46,200,000	46,200,000	192,800,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 608 "SPESA MILITARE"	2015	46,200,000	46,200,000	46,200,000	46,200,000	192,800,000
D.LG. n. 85 del 2010 art. 608 "SPESA MILITARE"	2016 e oltre	46,200,000	46,200,000	46,200,000	46,200,000	192,800,000

		Rifinanziamenti Definitivi (M. 4 e 1) - Programmazione 2014-2020 - Direzione generale "Crescita, occupazione e sviluppo regionale" (art. 17, lett. c) del D.Lgs. n. 113/2011)					MISURE	
Misure	Programmi	Finanziati per parte della Commissione (incluse le altre fonti strutturali)	Previdenza 2014	Ministero	Contribuzione	TOTALE		
	Salute Previante (art. 17, lett. c) del D.Lgs. n. 113/2011)							
	ICap1301							
	L. n. 145 del 2016 art. 1 comma 1000 PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE INTERREGIONALI (art. 17, lett. c) del D.Lgs. n. 113/2011 - stessa versione 2021	2005 2004 2005 2025 2025 2025 2025	1.027.075.787 80.000.000 00 00 00 00	200.000.000 00 00 00	00 00 00 00	1.027.075.787 80.000.000 00 00 00 00	1.027.075.787 80.000.000 00 00 00 00	00 00 00 00

Attrezzatura	Programmi	Stato di avanzamento amministrativo (in %)	Definizione	Traguardo	
<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	
					<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>
					<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>
<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	<p>Attrezzatura</p> <p>Programmi</p> <p>Stato di avanzamento amministrativo (in %)</p>	

45402/01/10

Ministero del Dipartimento e Programmazione e delle Politiche Regionali (art. 23 n. 3, lett. c)

in Euro

Maxione Programma Stato di Previsione A. 2023/2026 (Cap. 40)	Previsione del Piano delle Uscite (PC) da richiedersi A. 2023/2026	Quantificazione	Ripartizione	Finanziamento	Totale
Transizione digitale, analitica e politica di coesione (E 11) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Cap. 13)					
D.L. n. 68 del 2005 art. 18 - MORACE (SEN. USC. 16) USC. DELLE TECNOLOGIE IN L'IMPLEMENTAZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE STRATEGICA (Cap. 11)	52.370.200	45	52	1.314.700	45.065.200
(Cap. 28.23811) - (Camera Piemonte)	43.570.200	43	52	1.271.310	42.841.500
	45.670.200	55	52	1.888.210	47.558.700
	45.670.200	55	52	1.658.200	44.012.000

Riduzione del personale e risparmio delle strutture presso la Direzione Regionale del Sud					
in Euro					
Missioni Programmi Stato di Previsione Autorizzazione Cassa	Finanziamento per parte di bilancio previd. glob. delle "modificazioni"	Ripartizione	Risparmio	Differenziale	Totale
Ordine pubblico e sicurezza (2)					
Comitato della Sicilia di Finanza alla sicurezza interna e sistema del Paese (2.5)					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (art. 5.1)					
L. n. 83 del 1988 art. 2 c. 1 "GRUPPO DI DISCIPLINAMENTI" (1) C. 20 del 1988 art. 2 c. 1 "GRUPPO DI DISCIPLINAMENTI" (1) C. 20 del 1988 art. 2 c. 1 "GRUPPO DI DISCIPLINAMENTI" (1) C. 20 del 1988 art. 2 c. 1 "GRUPPO DI DISCIPLINAMENTI" (1) C. 20 del 1988 art. 2 c. 1 "GRUPPO DI DISCIPLINAMENTI" (1)	1.752.408 1.752.408 1.752.408 1.752.408	66 66 66 66	66 66 66 66	-1.752.408 66 66 66	66 1.752.408 1.752.408 1.752.408
L.R. n. 21 del 2021 art. 1 c. 478 "MANOVRE PER IL RINNOVAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DEL MARE" C. 20 del 2021 art. 1 c. 478 "MANOVRE PER IL RINNOVAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DEL MARE" C. 20 del 2021 art. 1 c. 478 "MANOVRE PER IL RINNOVAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DEL MARE"	2.030.000 1.030.000 1.000.000 100.000.000	66 66 66 66	3.000.000 2.000.000 1.000.000 25.000.000	66 66 66 66	25.000.000 2.000.000 1.000.000 175.000.000
Sicurezza e controllo colturali, marittimo e sulle coste (1.1)					
MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (art. 4.1)					
DL n. 68 del 2022 art. 3 c. 1 "GRUPPO DESTINATO ALLA RISTRUTTURAZIONE MIGLIORE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI NUOVE SEZIONI INFRASTRUTTURE DELLA CAMPANIA (ART. 1) C. 20 del 2022 art. 1 c. 1 "GRUPPO DESTINATO ALLA RISTRUTTURAZIONE MIGLIORE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI NUOVE SEZIONI INFRASTRUTTURE DELLA CAMPANIA (ART. 1)"	300.000 5.400.000 5.400.000 45.000.000	66 66 66 66	66 1.000.000 5.000.000 20.000.000	66 66 66 66	66 5.000.000 5.400.000 75.000.000
DL n. 200 del 1993 art. 41 "UTILIZZO MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI" C. 20 del 1993 art. 41 "UTILIZZO MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI" C. 20 del 1993 art. 41 "UTILIZZO MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI"	5.020.000 9.070.000 9.070.000 85.200.000	66 66 66 66	66 66 66 66	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	7.020.000 9.070.000 9.070.000 89.200.000
L.F. n. 28 del 2008 art. 1 c. 1039 "COSTRUZIONE DEL COMPLESSO PERMANENTE DI PORTO" C. 20 del 2008 art. 1 c. 1039 "COSTRUZIONE DEL COMPLESSO PERMANENTE DI PORTO"	31.000.000 39.000.000 44.000.000 1.710.000.000	66 66 66 66	66 66 66 66	1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000	29.000.000 37.000.000 43.000.000 705.000.000

Ministero. Direzione e programmazione della spesa (art. 20 e 3, 07-4)							1974-1975		
in Lire:									
Ministero	Programma	Stato di Previsione	Autonomia	IC (art. 10)	Programmi per piano di bilancio (previsione delle mod. basati)	Ripartizione	Milionesimi	Quattroquantesimi	Totale
	Giustizia e ordine, tutela dell'ordine e nella sicurezza pubblica (G.1)								
	MINISTERO DELL'INTERNO								
	L. n. 121 del 1981 - PATRIMONIO CIRCAIMETRO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICURAZIONE (G.1)								
	IC (art. 10) 20220 - Variazione Annuale:	2022			2.750.567	44	44	1.023.000	9.750.567
	L. n. 87 del 1973 - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO	2074			2.750.567	44	44	4.023.000	8.750.567
	IC (art. 10) 2025 - Variazione Annuale:	2025			2.750.567	44	44	3.023.000	8.750.567
	L. n. 87 del 1973 - TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO	2023			9.026.511	44	44	1.023.000	10.050.511
	IC (art. 10) 2022 - Variazione Annuale:	2022			9.026.511	44	44	2.023.000	7.003.511
	L. n. 1001 del 1980 art. 1 - FONDO DI DISPOSIZIONE PER IL GOVERNO ALLE PREVISIONI PER LA CURA DEI CARICATI LUNGO I STATI DI PENDESIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (G.1)	2026 e successive			9.026.511	44	44	2.023.000	6.003.511
	IC (art. 10) 2026 - Variazione Annuale:	2026			18.040.285	44	44	44	18.040.285
	L. n. 233 del 1974 art. 1 - FONDO DI DISPOSIZIONE PER IL GOVERNO ALLE PREVISIONI PER LA CURA DEI CARICATI LUNGO I STATI DI PENDESIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (G.1)	2027			18.040.285	44	44	1.200.000	16.840.285
	IC (art. 10) 2027 - Variazione Annuale:	2027			18.040.285	44	44	2.000.000	13.040.285
	L. n. 233 del 1974 art. 1 - FONDO DI DISPOSIZIONE PER IL GOVERNO ALLE PREVISIONI PER LA CURA DEI CARICATI LUNGO I STATI DI PENDESIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (G.1)	2028			18.040.285	44	44	3.000.000	13.040.285
	IC (art. 10) 2028 - Variazione Annuale:	2028			127.029.245	44	44	3.000.000	127.029.245
	L. n. 233 del 1974 art. 1 - FONDO DI DISPOSIZIONE PER IL GOVERNO ALLE PREVISIONI PER LA CURA DEI CARICATI LUNGO I STATI DI PENDESIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (G.1)	2029			127.029.245	44	44	25.629.257	137.761.742
	IC (art. 10) 2029 - Variazione Annuale:	2029			40.820.000	44	44	22.427.923	14.652.273
	L. n. 233 del 1974 art. 1 - FONDO DI DISPOSIZIONE PER IL GOVERNO ALLE PREVISIONI PER LA CURA DEI CARICATI LUNGO I STATI DI PENDESIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (G.1)	2030 e successive			40.820.000	44	44	311.119.044	50.984.185
	IC (art. 10) 2030 - Variazione Annuale:	2030			37.650.000	44	44	1.023.000	36.627.000
	L. n. 1001 del 1980 art. 1 - FONDO DI DISPOSIZIONE PER IL GOVERNO ALLE PREVISIONI PER LA CURA DEI CARICATI LUNGO I STATI DI PENDESIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (G.1)	2031			37.650.000	44	44	4.023.000	38.650.000
	IC (art. 10) 2031 - Variazione Annuale:	2031			17.026.700	44	44	2.023.000	23.050.000
	L. n. 1001 del 1980 art. 1 - FONDO DI DISPOSIZIONE PER IL GOVERNO ALLE PREVISIONI PER LA CURA DEI CARICATI LUNGO I STATI DI PENDESIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO (G.1)	2032 e successive			20.026.000	44	44	4.000.000	24.026.000
	IC (art. 10) 2032 - Variazione Annuale:	2032			20.026.000	44	44	1.000.000	23.026.000

Ministero, Dipartimento e Direzione generale (art. 27, c. 3, lett. b)						99806571	
in Euro							
Maximo Programma Stato di Previsione Auto Assumere (art. 100)		Previsioni per parte di immissione per conto (art. 20 della mod. 100)	Integrazioni	Interventi	Differenziali	Totale	
Pluriennale e contingenza Forze di polizia (7-10)							
MINISTERO DELL'INTERNO (art. 1-2)							
DL n. 6 del 1991 art. 17 c. 1 "GARANZIA IN MATERIA DI SICUREZZA IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA" (Gazz. Uff. 29/2/91 - (Numeri 47-48))	2023 2024 2025 2026 e succ.	62.641.451 62.641.451 62.641.451 62.641.451	00	00	-4.300.000 6.300.000 6.300.000 6.300.000	70.017.151 86.641.151 97.641.151 97.641.151	
LE n. 144 del 2018 art. 1 c. 35 p. 4 ^{bis} "DISCIPLINAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STRUTTURE" (Gazz. Uff. 29/5/18 - (Gazz. Uff. n. 204))	2019 2024 2025 2026 e succ.	46.549.000 30.486.000 28.294.750 40.826.750	00	00	27.234.000 00 20.000.000 35.300.000	19.217.479 70.489.000 3.294.750 84.806.150	
LE n. 205 del 2017 art. 1 c. 107 e Modifiche "INTEGRAZIONE INTEGRAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SICUREZZA" (Gazz. Uff. 29/7/17 - (Gazz. Uff. n. 288))	2023 2024 2025 2026 e succ.	20.000.000 20.000.000 10.000.000 145.000.000	00	00	00 20.000.000 10.000.000 13.000.000	20.000.000 40 40 130.000.000	
Bilancio n. 101							
Previsione del rischio a bilancio pubblico (art. 2)							
MINISTERO DELL'INTERNO (art. 1-2)							
LE n. 246 del 2010 art. 18 "MISURE PER IL RINNOVO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA" (Gazz. Uff. 19/12/10 - (Gazz. Uff. n. 300))	2023 2024 2025 2026 e succ.	1.591.400 1.591.400 1.591.400 1.591.400	00	00	00	1.591.400 1.591.400 1,591,400 1,591,400	

Riforma dei fondi strutturali nell'agricoltura per la legge finanziaria n. 30 del 28.2.2003											
Missione	Programmi	Interventi	Importo per piano (in Euro)	Risorse proprie (in Euro)	Totale						
Agricoltura, politiche strutturali e pesca (9)	Stato di Previsione	Politiche europee ed internazionali e altre politiche (10,12)									
		MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE (10,11)									
		DL n. 34 del 2003 art. 125 c. 4 "LEONIL SISTEMI" DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI INVESTIMENTI ALTERNATIVI (10,12)	2003	10.000.000	10.000.000	10.000.000					
		BIOSICUREZZA INTERNAZIONALE (10,12)	2004	10.000.000	10.000.000	10.000.000					
			2003	2004	2005						
			2003	2004	2005						

Misure Programmatiche		1984				1985		1986		1987		1988	
		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
		Programmi per piano di bilancio				Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione	
		Programmi per piano di bilancio				Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione	
		Programmi per piano di bilancio				Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione	
		Programmi per piano di bilancio				Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione	
		Programmi per piano di bilancio				Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione		Ripartizione	
Misure Programmatiche		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
Stato di avanzamento		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
Autonomia		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
(Cassa)		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
Politiche comunitarie, della qualità, dell'agricoltura, della pesca, dell'impresa e nuovi settori di produzione (SME)		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
MISURE PROGRAMMATICHE DELLA SOFISTICATA DI MENFARRE OLIVE (SME)		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
2023		4.200.241				55		55		55		55	
2024		3.170.242				55		55		55		55	
2025		1.170.243				55		55		55		55	
2026 e succ.		4.170.243				55		55		55		55	
DL n. 27 del 28/09/84 art. 10 - FONDO DISCIPLINATO CONSERVARE LA QUALITÀ E LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE CARNI BOVINE - CASSARETO DEL COMUNITARIATO ITALIA (SME)		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
2023		2.020.000				55		55		55		55	
2024		1.020.000				55		55		55		55	
2025		1.000.000				55		55		55		55	
2026 e succ.		55				55		55		55		55	
DL n. 27 del 28/09/84 art. 11 bis c. 1 - FONDO DISCIPLINATO PER LA SOSTA DEL TAVO (SME)		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
2023		55				55		55		55		55	
2024		55				55		55		55		55	
2025		55				55		55		55		55	
2026 e succ.		55				55		55		55		55	
DL n. 30 del 28/07/84 art. 6 c. 2 - FONDO DISCIPLINATO PER LA RIDUZIONE DEI COSTI E IL COLTIVO DEL BENECLARITO E PER IL PROVO DI MENSA SCOLASTICA UNIVERSITARIA E LE ATTIVITÀ DI RICERCA IN AMBITO UNIVERSITARIO E DI RICERCA IN AMBITO SCOLASTICO E DI RICERCA UNIVERSITARIA (SME)		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
2023		5.000.000				55		55		55		55	
2024		5.000.000				55		55		55		55	
2025		5.000.000				55		55		55		55	
2026 e succ.		5.000.000				55		55		55		55	
DL n. 35 del 28/02/84 art. 11 bis c. 1 - FONDO DISCIPLINATO PER LA SOSTA DELLE COMPETENZE (SME)		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
2023		2.000.000				55		55		55		55	
2024		2.000.000				55		55		55		55	
2025		2.000.000				55		55		55		55	
2026 e succ.		2.000.000				55		55		55		55	
DL n. 113 del 28/09/84 art. 20 bis c. 1 - FONDO DISCIPLINATO PER LA SOSTA DELLE COMPETENZE (SME)		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
2023		10.000.000				55		55		55		55	
2024		10.000.000				55		55		55		55	
2025		10.000.000				55		55		55		55	
2026 e succ.		10.000.000				55		55		55		55	
OPR n. 14 del 19/07/84 art. 21 - FORMAZIONE PROFESSIONISTI (SME)		in Lire				in Lire		in Lire		in Lire		in Lire	
2023		150.000				55		55		55		55	
2024		150.000				55		55		55		55	
2025		150.000				55		55		55		55	
2026 e succ.		150.000				55		55		55		55	

598888

Misure	Autonomia, Decreti di legge di attuazione delle strutture previste dalla legge n. 30 del 28.2.1998, art. 23, c. 3 lett. h)	Totale
<p align="center">in Euro</p>		
<p>Programma Stato di Previsione Riduzione delle Utile</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p> <p>2013 2014 2015 2016 a sez.</p> <p>LE n. 245 del 2012 art. 1 c. 711 - "Cultura 19" - "Cultura 2012" - (Missione Programmata)</p> <p>LE n. 205 del 2012 art. 1 c. 435 "ESCAL, AREA SITI TEMPORANEO-KAN CONVEGNO CULTURALE" - "ESCAL" - (Missione Programmata)</p> <p>LE n. 244 del 2012 art. 3 c. 34 - "ESCAL AMPLIATO ALLE IMPRESE" - 1° - "ESCAL" - (Missione Programmata)</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p> <p>2013 2014 2015 2016 a sez.</p> <p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Iniziative per il settore dell'istruzione universitaria della ricerca scientifica</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Risorse per il settore dell'istruzione universitaria della ricerca scientifica</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>
<p>Definizione dell'attuazione</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez.</p>	<p>2012 2013 2014 2015 2016 a sez. 2018 a sez.</p>

Rifinanziamenti, inter-crediti e ripartizioni delle dotazioni previste a legge di bilancio e per il 21. e 22. bis. MI						
in Euro						
Misura / Programma / Stato di Previsione / Autoclassificazione / Ispiro	Finanziamento / Intervento / Descrizione	Periodo di riferimento	Importo per legge / Importo per legge / Importo per legge / Importo per legge	Ripartizione per legge	Rifinanziamenti	Interesse
Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (10.1) MINISTERO DI L'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (10.1.1) DL n. 17 del 2012 art. 4 c. 1 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLO SCHEMA DI CREDITO COMPARTITA A FAVORE DI LEI IMPRESE ENERGETICHE" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2021	200.000.000	00	000.000.000	000.000.000
		2022	00	00	00	00
	DL n. 17 del 2012 art. 4 c. 1 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLO SCHEMA DI CREDITO COMPARTITA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGETICHE" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2023	200.000.000	00	000.000.000	000.000.000
		2024	00	00	00	00
	DL n. 21 del 2012 art. 4 c. 1 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLO SCHEMA DI CREDITO COMPARTITA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGETICHE" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2025	00	00	00	00
		2026 e succ.	00	00	00	00
	DL n. 21 del 2012 art. 4 c. 1 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLO SCHEMA DI CREDITO COMPARTITA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGETICHE" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2027	00	00	00	00
		2028 e succ.	00	00	00	00
	DL n. 21 del 2012 art. 4 c. 1 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLO SCHEMA DI CREDITO COMPARTITA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGETICHE" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2029	00	00	00	00
		2030	00	00	00	00
	DL n. 21 del 2012 art. 4 c. 1 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLO SCHEMA DI CREDITO COMPARTITA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGETICHE" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2031	00	00	00	00
		2032	00	00	00	00
	DL n. 21 del 2012 art. 4 c. 1 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLO SCHEMA DI CREDITO COMPARTITA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGETICHE" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2033	00	00	00	00
		2034	00	00	00	00
	DL n. 21 del 2012 art. 4 c. 1 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO SULLO SCHEMA DI CREDITO COMPARTITA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGETICHE" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2035	00	00	00	00
		2036 e succ.	00	00	00	00
	DL n. 135 del 2018 art. 11ter "INTERFERENZE INIZIATIVE DI RICERCA E SVILUPPO COMPLESSIVE PER LA PARTICIPAZIONE DEL MERCATO ENERGETICO ITALIANO ALL'ENERGIA PULITA SOSTENIBILE LEI n. 100/2017 (P.TE.S.A.I.)" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2021	00	00	00	00
		2022	00	00	00	00
	DL n. 135 del 2018 art. 11ter "INTERFERENZE INIZIATIVE DI RICERCA E SVILUPPO COMPLESSIVE PER LA PARTICIPAZIONE DEL MERCATO ENERGETICO ITALIANO ALL'ENERGIA PULITA SOSTENIBILE LEI n. 100/2017 (P.TE.S.A.I.)" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2023	00	00	00	00
		2024	00	00	00	00
	DL n. 135 del 2018 art. 11ter "INTERFERENZE INIZIATIVE DI RICERCA E SVILUPPO COMPLESSIVE PER LA PARTICIPAZIONE DEL MERCATO ENERGETICO ITALIANO ALL'ENERGIA PULITA SOSTENIBILE LEI n. 100/2017 (P.TE.S.A.I.)" (Capp. 10152) (Scad. Validazione 2023)	2025	00	00	00	00
		2026 e succ.	00	00	00	00

Missioni		Riferimento, Estrazione e descrizione di spesa per gli interventi di cui all'art. 24, c. 1, lett. F)				Totale	
Programma	Stato di Previsione (in milioni di Euro)	Previsione per l'anno di riferimento	Interventi	Rifinanziamento	Definizione	Totale	
Competitività e sviluppo delle imprese (11)							
Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e mercato cooperativo (11.3)							
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, MERITO E T.M.E. (MIDE) ITALIA							
LE n. 234 del 2021 art. 1 e 89 "FORNIRE UN CONTRIBUTO A FAVORIRE L'USCITA ASSICURATIVA DAL LAVORO DEI LAVORATORI INVESTITI IN PRODOTTI MANIFATTURIERI IN ITALIA"		2023	2024	2025			
ICAP PD 2023 (1) - (Scad. Valutazione 2024)		2023	2024	2025			
Incentivazione del sistema produttivo (1...1)							
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY							
LE n. 145 del 2018 art. 1 e 200 "EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE PASSANO DAL LAVORO ALLA REALIZZAZIONE DI UN BECP"		2023	2024	2025			
"COMPTON ITALIA" (Scad. Valutazione 2021)		2023	2024	2025			
		583.400.000	205.400.000	206.200.000		1.055.400.000	
				206.200.000		456.600.000	
						252.000.000	
				1.800.000.000		1.800.000.000	

Missioni		C.O.E. (art. 1)					SOSTANZE	
Programmi	Stato di previsione	Autorevolezza	ICAP (art. 10)	Previsione per il periodo di riferimento (in milioni di euro)	Equivalenza	Riferimento	Definizione	Totale
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.18)								
MISURATI DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (11.02 - 7.2)								
DL n. 34 del 2023 art. 119 c. 1 "MISURA DI SOSTEGNO ALLA DINAMICA ECONOMICA E COLLABORAZIONE DI PICCOLI E MEDII IMPRESE"				2023 1.425.000.000	66	66	275.24.000	1.500.227.700
				2024 1.802.000.000	66	66	301.300.000	1.977.412.400
				2025 2.198.000.000	66	66	347.240.000	1.818.400.000
				2026 e oltre 1.542.306.500	66	66.640.000	309.000.000	1.804.908.500
DL n. 50 del 2018 art. 11 "MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA"				2021 807.900.000	14	66	66	807.900.000
				2024 1.501.400.000	66	66	66	1.501.400.000
				2025 1.401.900.000	66	66	66	1.401.900.000
				2026 e oltre 1.011.600.000	66	66	66	1.011.600.000
DL n. 176 del 2022 art. 2 c. 1 "MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA"				2023 66	66	16.000.000	66	66.000.000
				2024 66	66	66	66	66.000.000
				2025 66	66	66	66	66.000.000
				2026 e oltre 66	66	66	66	66.000.000
DL n. 176 del 2022 art. 2 c. 2 "MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA"				2023 66	66	66.000.000	66	66.000.000
				2024 66	66	66	66	66.000.000
				2025 66	66	66	66	66.000.000
				2026 e oltre 66	66	66	66	66.000.000
DL n. 48 del 2022 art. 10 c. 1 "MISURE PER LA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA"				2021 344.700.000	66	66	66.000.000	344.700.000
				2024 5.500.000	66	66	66	5.500.000
				2025 5.500.000	66	66	66	5.500.000
				2026 e oltre 3.500.000	66	66	66	3.500.000

Riforme in materia di amministrazione pubblica e di giustizia (in lire)						
Materia	Spese per piano Cittadinanza e salute (milioni di lire milionesimi)	Regioni (milioni)	Ministero (milioni)	Contingenza (milioni)	Totale	
Materia Progettata Stato di Piacenza Atto concernente (Cassa)						
Ricovero in ospedale e grandi opere produttive (11.12)						
MIRACOLI DELLE IMPRESE E TUTTI I MONTI ITALY (L. n. 140 del 1999 art. 3 - Stato di Piacenza) (L. n. 140 del 1999 art. 3 - Stato di Piacenza) (L. n. 140 del 1999 art. 3 - Stato di Piacenza) (L. n. 140 del 1999 art. 3 - Stato di Piacenza)	75.454 72.594 72.394 702.640	11 11 11 11	2.300.000 2.300.000 2.300.000 11	11 11 11 11	278.194 278.194 278.194 772.140	
L. n. 288 del 1997 art. 8 c. 1 - PROGRAMMI DI INVESTIMENTI PER LA DIFESA ALTA NAZIONALE (L. n. 288 del 1997 art. 8 c. 1 - Programmi di investimenti per la difesa alta nazionale)	430.000.000 185.000.000 375.000.000 703.000.000	11 11 11 11	95.000.000 55.000.000 33.000.000 483.000.000	11 11 11 11	480.000.000 235.000.000 355.000.000 1.196.000.000	
DL n. 34 del 2020 art. 39 c. 1 - MONITORAGGIO DEL CONSUMO ENERGETICO MATERIA DI CUI ALLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA (DL n. 34 del 2020 art. 39 c. 1 - Monitoraggio del consumo energetico materiale di cui alle misure di efficienza energetica)	11 11 11 11	11 11 11 11	330.000 330.000 330.000 11	11 11 11 11	330.000 330.000 330.000 11	
DL n. 34 del 2020 art. 39 c. 4 - CONSOLIDAMENTO DEGLI SPERIMENTI DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO ENERGETICO PER IL MONITORAGGIO DEL CONSUMO ENERGETICO NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA (DL n. 34 del 2020 art. 39 c. 4 - Consolidamento degli esperimenti di supporto al monitoraggio energetico per il monitoraggio del consumo energetico nelle attività di cui alle misure di efficienza energetica)	11 11 11 11	11 11 11 11	830.000 830.000 830.000 11	11 11 11 11	830.000 830.000 830.000 11	
DL n. 37 del 1996 art. 5 c. 2 p. c. - INVESTIMENTO TECNOLOGICO IN ATTIVITÀ AGRICOLE (DL n. 37 del 1996 art. 5 c. 2 p. c. - Investimento tecnologico in attività agricole)	25.000.000 10.000.000 20.000.000 180.000.000	11 11 11 11	15.000.000 15.000.000 15.000.000 11	11 11 11 11	25.000.000 25.000.000 25.000.000 191.000.000	
LS n. 145 del 2018 art. 1 c. 241 - SPESE PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ENERGETICO E DI VALUTAZIONE ENERGETICA NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA (LS n. 145 del 2018 art. 1 c. 241 - Spese per il sostegno delle attività di monitoraggio energetico e di valutazione energetica nelle attività di cui alle misure di efficienza energetica)	175.000 175.000 175.000 1.125.000	11 11 11 11	11 11 11 11	11 11 11 11	175.000 175.000 175.000 1.125.000	
LS n. 147 del 2018 art. 1 c. 247 - ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ENERGETICO NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA (LS n. 147 del 2018 art. 1 c. 247 - Attività di monitoraggio energetico nelle attività di cui alle misure di efficienza energetica)	25.000.000 25.000.000 50.000.000 145.000.000	11 11 11 11	11 11 11 11	11 11 11 11	25.000.000 25.000.000 50.000.000 145.000.000	

Ministero dell'Interno - Dipartimento di Polizia e Protezione Civile (art. 21.1.2 lett. b)		In Euro				95064177	
Programma	Attività	Finanziamento per piano di sviluppo (in milioni di euro)	Impegno	Infrastruttura	Totali	Totali	Totali
Programma Stato di Protezione Civile (art. 21.1.2 lett. b) Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (M.I.) MINISTERO DELL'INTERNO E D. TRASPORTI L. n. 178 del 2020 art. 1 c. 206 - BILANZO VERBALE 2020 - (Capp. 1251) - (Scad. Valutazione 2020) L. n. 274 del 2021 art. 1 c. 444 - BILANZO VERBALE 2021 - (Capp. 1024) - (Scad. Valutazione 2021) Autoespansi ed emergenza (10.2) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - INFRASTRUTTURE L. n. 124 del 2017 art. 1 c. 180 - BILANZO VERBALE 2017 - (Capp. 1251) - (Cassa di Ammortamento) L. n. 205 del 2017 art. 1 c. 585 - BILANZO VERBALE 2017 - (Capp. 1251) - (Cassa di Ammortamento) L. n. 274 del 2021 art. 1 c. 202 - BILANZO VERBALE 2021 - (Capp. 1251) - (Scad. Valutazione 2021)	2020	1.000.000	75	65	1.000.000	65	3.200.000
	2020	65	65	65	65	65	65
	2021	65	65	65	65	65	65
	2020 e 2021	65	65	65	65	65	65
	2020	10.000.000	65	65	65	65	10.200.000
	2021	10.000.000	65	65	65	65	10.200.000
	2020 e 2021	65	65	65	65	65	10.400.000
	2020	500.000	65	65	65	65	65
	2021	500.000	65	65	65	65	65
	2020 e 2021	500.000	65	65	65	65	65
	2020	100.000	65	65	65	65	65
2021	100.000	65	65	65	65	65	
2020 e 2021	100.000	65	65	65	65	65	
2020	50.000.000	65	65	65	65	65	
2021	50.000.000	65	65	65	65	65	
2020 e 2021	1.000.000.000	65	65	65	65	65	

II - Euro;

Programma	Periodo di attuazione	Importo complessivo	Importo stanziato	Importo impegnato	Totale
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (10.4)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10.4-2.2)				
	DLG n. 259 del 1997 art. 7 c. 1 "CANTIERI PER LA COPERTURA DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA SICUREZZA E LA SOSTENIBILITÀ DEL TRASPORTO AEREO" (10.4-2.2)	2023 2024 2025 2026 e succ.	17.400.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000	44 44 44 44	2.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Sistemi di controllo, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (10.5)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10.5-2.4)				
	DL n. 68 del 2002 art. 10 c. 2 "SISTEMI DI CONTROLLO E SOSTENIBILITÀ PER LA COPERTURA DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA SICUREZZA E LA SOSTENIBILITÀ DEL TRASPORTO FERROVIARIO" (10.5-2.4)	2023 2024 2025 2026 e succ.	3.300.000 3.300.000 3.300.000 3.300.000	44 44 44 44	20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Sistemi di controllo, sviluppo e sicurezza del trasporto marittimo (10.6)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10.6-2.4)				
	DLG n. 162 del 2007 art. 28 c. 1 "A. "SISTEMI DI CONTROLLO E SOSTENIBILITÀ PER LA COPERTURA DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA SICUREZZA E LA SOSTENIBILITÀ DEL TRASPORTO MARITTIMO" (10.6-2.4)	2023 2024 2025 2026 e succ.	7.586.476 7.586.476 7.586.476 7.586.476	44 44 44 44	27.000.000
Sistemi di controllo, sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (10.4)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10.4-2.2)				
	DL n. 244 del 2007 art. 2 c. 250 "SISTEMI DI CONTROLLO E SOSTENIBILITÀ PER LA COPERTURA DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA SICUREZZA E LA SOSTENIBILITÀ DEL TRASPORTO AEREO" (10.4-2.2)	2023 2024 2025 2026 e succ.	550.000 550.000 550.000 550.000	44 44 44 44	470.000 470.000 470.000 470.000
Sistemi di controllo, sviluppo e sicurezza del trasporto marittimo (10.6)	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10.6-2.4)				
	DL n. 235 del 2012 art. 1 c. 200 "SISTEMI DI CONTROLLO E SOSTENIBILITÀ PER LA COPERTURA DEL SISTEMA NAZIONALE PER LA SICUREZZA E LA SOSTENIBILITÀ DEL TRASPORTO MARITTIMO" (10.6-2.4)	2023 2024 2025 2026 e succ.	482.500.000 412.400.000 241.200.000 1.332.000.000	44 44 44 44	51.000.000 120.000.000 120.000.000 1.250.000.000

999-999999

Missione	Rimborso di, Esdebitamento e Predisposizione della spesa previste o liquidazione appalti (ex art. 3, c. 3, art. 2)						Totale
Programmi	in Euro						
Sub-programmi	Finanziamento per conto	Esdebitamento	Ripartibilit�	Impegno	Impegno per conto		
Conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto		
	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto		
	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto	Finanziamento per conto		
Sviluppo e sicurezza della mobilit� locale (13 b)							
MINISTERO DELL'INFRASTRUTTURA E DEI TRASPORTI							
1059 - 26)							
LO n. 100 del 2019 art. 1 e 41 - "STATUTOGRAFIA E MOBILIT� IN FLEGGIBILI"	2021	47.000.000	55	55	47.000.000	55	55
INIZIATIVA DI INVESTIMENTI LOCALI PER IL RINNOVAMENTO	2021	47.000.000	55	55	47.000.000	55	55
1049-51 - "INIZIATIVE LOCALI PER IL RINNOVAMENTO"	2022	55	55	55	55	55	55
2025 in totale		94.000.000	110	110	94.000.000	110	110
LF n. 34 del 2017 art. 1 e 360 - "SEDE PER IL FINANZIAMENTO							
DELLO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE SULLE POLITICHE DEL TRASPORTO							
PUBBLICO LOCALI"							
1049-51 - "INIZIATIVE LOCALI PER IL RINNOVAMENTO"	2023	71.000.000	55	55	71.000.000	55	55
2024	2024	65.000.000	55	55	65.000.000	55	55
2025	2025	12.000.000	55	55	12.000.000	55	55
2026 in totale		148.000.000	165	165	148.000.000	165	165
LF n. 29 del 2016 art. 1 e 1018 - "INIZIATIVE PER IL RINNOVAMENTO"							
1049-51 - "INIZIATIVE LOCALI PER IL RINNOVAMENTO"							
2023	2023	20.000.000	55	55	20.000.000	55	55
2024	2024	10.000.000	55	55	10.000.000	55	55
2025	2025	10.000.000	55	55	10.000.000	55	55
2026 in totale		40.000.000	165	165	40.000.000	165	165

20.10.2024

In Euro						
Missione	Programma	Stato di Previsione	Aut. Liquidati (Miliardi)	Impegno (Miliardi)	Definizione	Totale
Sviluppo alio aviluppi del trasporto (115 R)						
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE						
L. n. 59 del 2021 art. 4 e 4 - "USAV" (USAV) - ATTRAVERSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (2021)						
		2021	66	66	66	66
		2022	167.000.000	167.000.000	66	203.000.000
		2023	710.000.000	710.000.000	66	877.000.000
		2024	455.000.000	455.000.000	66	612.000.000
		2025 e succ.			66	66.000.000
		2021	205.000.000	205.000.000	66	205.000.000
		2022	295.000.000	295.000.000	66	390.000.000
		2023	745.000.000	745.000.000	66	810.000.000
		2024 e succ.	1.152.000.000	1.152.000.000	66	1.218.000.000
L. n. 30 del 2021 art. 4 e 2 - "USAV" (USAV) - ATTRAVERSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (2021)						
		2021	1.000.000.000	1.000.000.000	66	1.000.000.000
		2022	1.000.000.000	1.000.000.000	66	1.000.000.000
		2023	1.000.000.000	1.000.000.000	66	1.000.000.000
		2024 e succ.	1.000.000.000	1.000.000.000	66	1.000.000.000
L. n. 30 del 2021 art. 4 e 2 - "USAV" (USAV) - ATTRAVERSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (2021)						
		2021	2.000.000.000	2.000.000.000	66	2.000.000.000
		2022	2.000.000.000	2.000.000.000	66	2.000.000.000
		2023 e succ.	2.000.000.000	2.000.000.000	66	2.000.000.000
Sviluppo e acquisizione della navigazione e del trasporto marittimo e per via d'acqua interna (43 R)						
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI						
L. n. 244 del 2007 art. 3 e 30 - "USAV" (USAV) - ATTRAVERSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2007)						
		2007	1.173.245	1.173.245	66	1.173.245
		2008	1.173.245	1.173.245	66	1.173.245
		2009	586.622.245	586.622.245	66	586.622.245
		2010 e succ.			66	66.000.000
L. n. 190 del 2014 art. 1 e 238 - "USAV" (USAV) - ATTRAVERSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (2014)						
		2014	7.100.000	7.100.000	66	7.100.000
		2015	7.100.000	7.100.000	66	7.100.000
		2016 e succ.	7.100.000	7.100.000	66	7.100.000

Misure		in milioni				in miliardi	
Programma	Bilancio Previsione	Previsione per l'anno	Aggregata	Rinanziamenti	Deficit	Saldo	
Struttura	Struttura	di competenza	del bilancio	del bilancio	del bilancio	del bilancio	
Struttura	Struttura	del bilancio	del bilancio	del bilancio	del bilancio	del bilancio	
Struttura	Struttura	del bilancio	del bilancio	del bilancio	del bilancio	del bilancio	
DL n. 10 del 2006 art. 1 c. 6 "SPESA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI, FERROVIARIE, MARITIME E AEREE" (Cap. 04, 765/01) - (Nota: Variazione 2005)	2004	2.300.000	0	0	0	10.000.000	
	2005	2.300.000	0	0	0	10.000.000	
	2006	2.300.000	0	0	0	0	
	2006 a Sub.	2.300.000	0	0	0	0	
	2003	1.400.000	0	0	0	0	
	2004	1.400.000	0	0	0	0	
	2005	1.400.000	0	0	0	0	
	2006 a Sub.	1.400.000	0	0	0	0	
	DL n. 145 del 2011 art. 139 comma 2 "MISURA DI RIFORMA DEL ECONOMATO" (Cap. 04, 765/01) - (Nota: Variazione 2011)	2011	500.000.000	0	0	0	500.000.000
		2012	700.000.000	0	0	0	700.000.000
2013		900.000.000	0	0	0	900.000.000	
2014		1.100.000.000	0	0	0	1.100.000.000	
2015		1.300.000.000	0	0	0	1.300.000.000	
2016 a Sub.		1.500.000.000	0	0	0	1.500.000.000	
LB n. 227 del 2016 art. 1 c. 140 p. 4 comma 2 "MISURA DI RIFORMA DEL ECONOMATO" (Cap. 04, 765/01) - (Nota: Variazione 2016)	2016	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2017	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2018	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2019	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2020	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2021 a Sub.	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
LB n. 284 del 2021 art. 1 c. 187 "CENTRO DI PRODUZIONE ANNI 2021" (Cap. 04, 765/01) - (Nota: Variazione 2021)	2021	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2022	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2023	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2024	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2025	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2026 a Sub.	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
LF n. 208 del 2006 art. 1 c. 821 p. 8 "Fondo per la Ricerca e lo Sviluppo" (Cap. 04, 765/01) - (Nota: Variazione 2006)	2006	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2007	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2008	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2009	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2010	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	
	2011 a Sub.	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	

000000000

Misure		Iniziative		Ripartizione		Totale	
Programmi	Stato di Previsione	2021	2022	2021	2022	2021	2022
<p>Ricerca e innovazione (17)</p> <p>Ricerca di base e applicata (17.1a)</p> <p>MINISTERO DI ECONOMIA E DEI FINANZIAMENTI</p> <p>LB n. 143 del 2018 art. 1 c. 95 a.d.l. "MISURAC" (Soc. Conoscenza 2011)</p> <p>2021: 142.000.000 2022: 120.000.000 2023: 122.000.000 2024 e succ.: 515.000.000</p>							
		142.000.000	120.000.000	142.000.000	120.000.000	284.000.000	240.000.000
<p>Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.2a)</p> <p>MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA</p> <p>LN n. 178 del 2020 art. 1 c. 350 "ISTITUZIONE DEL FUNDUS PER LA VALUTAZIONE E LA FINANZIAMENTO DELLA RICERCA" (Cap. 45 178/21) (Contributi Programmabili)</p> <p>2021: 25.495.311 2022: 25.554.535 2023: 25.245.828 2024 e succ.: 361.194.042</p>							
		25.495.311	25.554.535	25.495.311	25.554.535	51.049.846	51.049.846
		166.995.311	145.554.535	167.495.311	145.554.535	335.049.846	291.049.846

Misura	Programma	Bando di Progettazione	Autofinanziamento	ICAP (Art. 103)	Finanziamento per il piano di attuazione (incluse le risorse del bilancio dello Stato)	Ripartizione	Numero domande	Culturale/strumentale	Totale
Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e dell'ambiente (18)	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.18)	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA CATTOLICA (18.18.1)	ICAP 18.18.1	DL n. 68 del 2022 art. 30 bis c. 1 "FONDI PER L'INTERVENTO ALLA NATURALITÀ DEL SISTEMA NATURALISTICO"	2024	4.150.000	44	4.150.000	44
					2024	68	68	68	
					2025	44	44	44	
					2025 e s.c.	44	44	44	
					2025	1.350.000	44	1.350.000	44
					2024	1.750.000	68	1.750.000	68
					2025	2.400.000	68	2.400.000	68
					2025 e s.c.	2.500.000	44	2.500.000	44
					2025	2.000.000	68	2.000.000	68
					2024 e s.c.	5.200.000	44	5.200.000	44
					2024	5.200.000	44	5.200.000	44
					2025	13.000.000	68	13.000.000	68
					2025 e s.c.	13.000.000	44	13.000.000	44
					2024	5.000.000	68	5.000.000	68
					2025	5.200.000	68	5.200.000	68
					Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente e dell'ambiente (18)	Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (18.18)	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA CATTOLICA (18.18.1)	ICAP 18.18.1	DL n. 179 del 2022 art. 30 bis c. 1 "FONDI PER L'INTERVENTO ALLA NATURALITÀ DEL SISTEMA NATURALISTICO"
2024	5.200.000	68	5.200.000	68					
2025	5.000.000	68	5.000.000	68					
2025 e s.c.	6.400.000	68	6.400.000	68					
2025	1.700.000	68	1.700.000	68					
2024	1.900.000	68	1.900.000	68					
2025	1.900.000	68	1.900.000	68					
2025 e s.c.	3.000.000	68	3.000.000	68					
2025	450.000	44	450.000	44					
2024	450.000	44	450.000	44					
2025	1.150.000	68	1.150.000	68					
2024 e s.c.	1.150.000	44	1.150.000	44					
2024	450.000	44	450.000	44					
2025	450.000	44	450.000	44					
2025 e s.c.	1.150.000	44	1.150.000	44					

Riforme costituzionali, riforme strutturali e riforme organizzative del Parlamento e degli organi costituzionali						
Missione / Programma / Stato di avanzamento / Capitoli	Principali attività / Iniziative / Note	Previsione di spesa / Importo / Note	Importo / Note	Importo / Note	Importo / Note	Importo / Note
<p>Promozione dell'economia circolare, e gestione dei rifiuti e interventi di tutela sviluppo sostenibile (LE 15); MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA LINEE ICA (2021-23);</p> <p>LE n. 178 del 2020 art. 1 c. 746 p. 1 - 2020 VIA VOLONTARIO 5 - ATTIVAZIONE ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO (2021-23);</p> <p>2025-2026</p>	<p>2023 2024 2025</p> <p>2025-2026</p>	<p>500.000 500.000 500.000 500.000</p>	<p>55 55 55 55</p>	<p>200.000 200.000 200.000 200.000</p>	<p>55 55 55 55</p>	<p>240.000 240.000 240.000 240.000</p>
<p>Valutazione e organizzazione ambientale e sostegno per la qualità dell'aria e prevenzione e riduzione dell'inquinamento (12.21) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA LINEE ICA (2021-23)</p> <p>LE n. 24 del 2021 art. 1 c. 498 - 2021 PERIODICITÀ QUARTALE DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO (2021-23);</p> <p>2025-2026</p>	<p>2023 2024 2025</p> <p>2025-2026</p>	<p>40.000.000 80.000.000 140.000.000 180.000.000</p>	<p>55 55 55 55</p>	<p>200.000 200.000 200.000 200.000</p>	<p>55 55 55 55</p>	<p>40.000.000 80.000.000 140.000.000 180.000.000</p>
<p>Edilizia pubblica urbanistica (19) Politiche abitative, urbana e territoriale (19.2)</p> <p>MINIST. REGIONI - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (19.2.3);</p> <p>LF n. 368 del 2020 art. 145 c. 33 p. 3 - FIDUCIARIA ACCESSORIALE (2021-23);</p> <p>2025-2026</p>	<p>2023 2024 2025</p> <p>2025-2026</p>	<p>7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000</p>	<p>55 55 55 55</p>	<p>2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000</p>	<p>55 55 55 55</p>	<p>5.150.000 5.150.000 5.150.000 5.150.000</p>

Ministero di Agricoltura e Foreste (art. 20, l. 3 del 24)					
milioni					
Missione	Impegni per conto di gestione (previdenza, ecc.) (modificati)	Spese autorizzate	Elementi di spesa	Compartimenti	Totale
<p>Provisione Stato di Provvidenza Assicurazioni (art. 20, l. 3 del 24)</p> <p>Totale della sezione (207)</p> <p>Verdanna 1997: 1.010 e successivamente (art. 20, l. 3 del 24)</p> <p>MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE</p> <p>DL n. 138 del 26/07/2007 art. 30 e l. 1 SOMME DOVUTE DALLA ORGANIZZAZIONE STATALE CON SOGGETTI ASSOCIATI COMPRENSI DA SPESA DI CARATTERE DI NECESSITA' PER IL MANUTENIMENTO E LA RICOSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI RIFUGIO PER IL MANTENIMENTO DI 171 Controlli (art. 10) Controlli (art. 10)</p>	<p>175.187.626</p> <p>125.187.626</p> <p>125.187.626</p> <p>125.187.626</p>	<p>175</p> <p>175</p> <p>175</p> <p>175</p>	<p>44</p> <p>44</p> <p>44</p> <p>44</p>	<p>175.187.626</p> <p>125.187.626</p> <p>125.187.626</p> <p>125.187.626</p>	<p>175.187.626</p> <p>125.187.626</p> <p>125.187.626</p> <p>125.187.626</p>

Rendiconto dell'amministrazione finanziaria al 31/12/2020 (art. 11, c. 3, lett. b)					
in Euro					
Ministero	Programma	Stato di Previsione	Autorevolezza	Ungarioni	1995-2020
				Impegno per l'anno di imputazione all'UCLC (bilancio consolidato)	Impegno per l'anno
Totale valorizzazione dei beni e attività (c) nei programmi (21)					
Totale dei bilanci e titoli o valori azionari del patrimonio (21.12)					
MINISTERO DELLA CULTURA					
	L. n. 92 del 2004 art. 2 e 1 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO REGIONALE DELLA CULTURA ITALIANA (MINISTERO DELLA CULTURA)	2003	34.385	560.000	731.055
	Capitolo 0100 - 1507 - Valore 2003	2004	34.385	560.000	504.884
	2005	34.385	560.000	560.000	331.055
	2006 e succ.	34.385	560.000	560.000	731.055
	L. n. 30 del 1999 art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI BENI MUSEO STORICO E ARISTICO	2003	9.025.138	65	802.138
	Capitolo 0500 - 3001 - Valore 2004	2004	9.025.138	65	6.225.138
	2005	9.025.138	65	4.700.000	6.712.170
	2006 e succ.	9.025.138	65	4.700.000	12.025.025
	2016 e succ.	20.654.276	130	1.200.000	
Coordinamento ed iniziative per salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)					
MINISTERO DELLA CULTURA					
	L. n. 190 - 190	2003	20.005.411	65	8.000.000
	Capitolo 2700 - 1500 - Valore 2004	2004	20.005.411	65	65
	2005	20.005.411	65	65	65
	2006 e succ.	20.005.411	65	65	65
	L. n. 34 del 2020 art. 144 e 1 - ISTITUZIONE DI "CONTRIBUTI CULTURALI"	2020			
	Capitolo 2700 - 1500 - Valore 2020	2020			
	2021 e succ.				
Totale Collocazione culturale (21.15)					
MINISTERO DELLA CULTURA					
	L. n. 34 del 2020 art. 144 e 1 - ISTITUZIONE DI "CONTRIBUTI CULTURALI"	2020	17.411.157	65	17.411.157
	Capitolo 2700 - 1500 - Valore 2020	2020	17.411.157	65	46.411.157
	2021 e succ.	17.411.157	65	65	57.011.157
	L. n. 34 del 2020 art. 144 e 1 - ISTITUZIONE DI "CONTRIBUTI CULTURALI"	2020 e succ.	147.111.970	65	1.037.111.970

Istruzione, cultura e sport - 2018 - 2025		in Euro				in miliardi	
Programmi	Stato di Previsione	Anno di inizio	Finanziamento	Contribuzione	Finanziamento	Totale	
Programma Sistema di Previsione A. Finanziamento C. Capitali	DL n. 104 del 2018 art. 100 c. 1 - CONTRIBUTO ALLE SPA, IN TUTTI I QUADRANTI DI ATTIVITÀ, COME DA LEGGE N. 208 DEL 2018 SULLA RIFORMA DEL SISTEMA DI RIFORMA DEL SISTEMA DI RIFORMA DEL SISTEMA DI RIFORMA DEL SISTEMA (Legge n. 208 del 2018) - (Stat. Unione n. 2018)	2018	1.520.000	0	0	1.520.000	
		2019	1.520.000	0	0	1.520.000	
		2020-2025	3.000.000	0	0	3.000.000	
		2018-2025	4.040.000	0	0	4.040.000	
Programma Sistema di Previsione A. Finanziamento C. Capitali	DL n. 168 del 1995 - ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLA PUGLIA (Legge n. 168 del 1995) - (Stat. Unione n. 2018)	2019	1.520.000	0	0	1.520.000	
		2020	1.520.000	0	0	1.520.000	
		2021-2025	1.520.000	0	0	1.520.000	
		2019-2025	4.560.000	0	0	4.560.000	

Finanziamenti (in Euro)						
Missione	Programmi	Interventi	Capitoli	Articoli	Importo	Totale
Ministero dell'Università e della Ricerca	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	637.448	637.448
					1.000.000	1.000.000
Ministero Scultorio (22)	Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1)	Ministero dell'Università e della Ricerca	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	2.223	2.223
					2.224	2.224
					2.225	2.225
					2.226	2.226
					2.227	2.227
					2.228	2.228
					2.229	2.229
					2.230	2.230
					2.231	2.231
					2.232	2.232
					2.233	2.233
					Ministero dell'Università e della Ricerca	Sistemi di Ricerca e Sviluppo
2.235	2.235					
2.236	2.236					
2.237	2.237					
2.238	2.238					
2.239	2.239					
2.240	2.240					
2.241	2.241					
2.242	2.242					
2.243	2.243					
2.244	2.244					
Ministero dell'Università e della Ricerca	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo		
					2.246	2.246
					2.247	2.247
					2.248	2.248
					2.249	2.249
					2.250	2.250
					2.251	2.251
					2.252	2.252
					2.253	2.253
					2.254	2.254
					2.255	2.255
					Ministero dell'Università e della Ricerca	Sistemi di Ricerca e Sviluppo
2.257	2.257					
2.258	2.258					
2.259	2.259					
2.260	2.260					
2.261	2.261					
2.262	2.262					
2.263	2.263					
2.264	2.264					
2.265	2.265					
2.266	2.266					
Ministero dell'Università e della Ricerca	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo	Sistemi di Ricerca e Sviluppo		
					2.268	2.268
					2.269	2.269
					2.270	2.270
					2.271	2.271
					2.272	2.272
					2.273	2.273
					2.274	2.274
					2.275	2.275
					2.276	2.276
					2.277	2.277
					Ministero dell'Università e della Ricerca	Sistemi di Ricerca e Sviluppo
2.279	2.279					
2.280	2.280					
2.281	2.281					
2.282	2.282					
2.283	2.283					
2.284	2.284					
2.285	2.285					
2.286	2.286					
2.287	2.287					
2.288	2.288					
2.289	2.289					

Riforme strutturali, Defragoramento e riprogrammazione della spesa e riorganizzazione del personale (art. 23, c. 3 lett. h) in Euro)		95/00000000					
Missioni		Programmi	Finanziamento per piano di formazione (prel. se "effettivo" delle "mobilitazioni")	Riprogrammazione	in aumento	Definizione in lire	Totale
Stato di Puerileria Autoregolazione (Cap. 224)	L. n. 107 del 2015 (art. 11) - "CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER IL CARICO DELLO STATO PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI LAVORATORI" (art. 107) (Cap. 224) - (Decreto 15/2015) (2015)	2013	9.000.000	0	0	0	9.000.000
		2014	2.000.000	0	0	0	2.000.000
		2015	9.000.000	0	0	0	9.000.000
		2016 in corso	9.000.000	0	0	0	9.000.000
		2016	171.000.000	0	0	0	171.000.000
		2017	167.000.000	0	0	0	167.000.000
		2017	182.000.000	0	0	0	182.000.000
		2018 in corso	2.225.000.000	0	0	0	2.225.000.000
		2018	0	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0	0
2019 in corso	0	0	0	0	0		
Iscritti ai concorsi che non vi siano (art. 123 bis)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Cap. 112)	2013	0	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0	0
		2016 in corso	0	0	0	0	0
		2016	10.200.000	0	0	0	10.200.000
		2017	82.200.000	0	0	0	82.200.000
		2017	35.200.000	0	0	0	35.200.000
		2018 in corso	32.200.000	0	0	0	32.200.000
		2018	0	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0	0
Riorganizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di immigrazione (art. 122 bis)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Cap. 112)	2013	0	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0	0
		2016 in corso	0	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2018 in corso	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0	0
Riorganizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di immigrazione (art. 122 bis)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (Cap. 112)	2013	0	0	0	0	0
		2014	0	0	0	0	0
		2015	0	0	0	0	0
		2016 in corso	0	0	0	0	0
		2016	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2018 in corso	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2019	0	0	0	0	0

Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007						
Misure Prognostiche Stato di Previsione Autorizzazione (Cassa)	in Euro	Previsioni per gli anni preziosati (cifre definitive)	Raffronto	Deficit/avanzo	Totale	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2003 e 2004 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2003	25.114.580	45	1.423.375	24.691.205	
	2004	28.111.490	45	2.187.371	25.924.119	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2005 e 2006 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2005	25.114.580	45	12.094.401	13.020.179	
	2006	25.114.580	45	11.036.401	14.078.179	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2007 e 2008 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2007	5.248.352	45	298.474	4.949.878	
	2008	1.248.352	45	37.114	1.211.238	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2009 e 2010 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2009	1.248.352	45	1.943.352	715	
	2010	1.248.352	45	1.248.352	0	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2011 e 2012 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2011	0	45	0	0	
	2012	0	45	0	0	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2013 e 2014 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2013	0	45	0	0	
	2014	0	45	0	0	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2015 e 2016 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2015	0	45	0	0	
	2016	0	45	0	0	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2017 e 2018 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2017	0	45	0	0	
	2018	0	45	0	0	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2019 e 2020 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2019	0	45	0	0	
	2020	0	45	0	0	
Rendiconto dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 2021 e 2022 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA SCIENZA (Cassa)	2021	0	45	0	0	
	2022	0	45	0	0	

Misure		1970					1971					1972				
Progettato	Stato di Provvisione	Principio per l'anno	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Principio per l'anno	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Principio per l'anno	Chiusura di	Chiusura di	Principio per l'anno	Chiusura di	Chiusura di	
Autonomia	Autonomia	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	Chiusura di	
1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	
<p>Istruzione universitaria e formazione degli universitari (23)</p> <p>Definizione studio e sviluppo della formazione superiore (23.1)</p> <p>MINISTERO DELL'INSTRUZIONE E DELLA RICERCA</p> <p>L. n. 103 del 13/7/69 art. 3 - "COSTI PER L'INSEGNAMENTO"</p> <p>1970: 2.200.000 1971: 2.200.000 1972: 2.200.000 1973: 2.200.000 1974: 2.200.000 1975: 2.200.000 1976: 2.200.000 1977: 2.200.000 1978: 2.200.000 1979: 2.200.000 1980: 2.200.000 1981: 2.200.000 1982: 2.200.000 1983: 2.200.000 1984: 2.200.000 1985: 2.200.000</p> <p>L. n. 238 del 20/6/69 art. 1 - "COSTI PER L'INSEGNAMENTO"</p> <p>1970: 18.252.000 1971: 18.252.000 1972: 18.252.000 1973: 18.252.000 1974: 18.252.000 1975: 18.252.000 1976: 18.252.000 1977: 18.252.000 1978: 18.252.000 1979: 18.252.000 1980: 18.252.000 1981: 18.252.000 1982: 18.252.000 1983: 18.252.000 1984: 18.252.000 1985: 18.252.000</p> <p>L. n. 373 del 10/9/69 art. 11 - "COSTI PER L'INSEGNAMENTO"</p> <p>1970: 5.574.000 1971: 5.574.000 1972: 5.574.000 1973: 5.574.000 1974: 5.574.000 1975: 5.574.000 1976: 5.574.000 1977: 5.574.000 1978: 5.574.000 1979: 5.574.000 1980: 5.574.000 1981: 5.574.000 1982: 5.574.000 1983: 5.574.000 1984: 5.574.000 1985: 5.574.000</p> <p>L. n. 24 del 20/6/69 art. 10 - "COSTI PER L'INSEGNAMENTO"</p> <p>1970: 2.400.000 1971: 2.400.000 1972: 2.400.000 1973: 2.400.000 1974: 2.400.000 1975: 2.400.000 1976: 2.400.000 1977: 2.400.000 1978: 2.400.000 1979: 2.400.000 1980: 2.400.000 1981: 2.400.000 1982: 2.400.000 1983: 2.400.000 1984: 2.400.000 1985: 2.400.000</p> <p>Istituto di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2)</p> <p>MINISTERO DELL'INSTRUZIONE E DELLA RICERCA</p> <p>L. n. 50 del 19/6/69 art. 1 - "COSTI PER L'INSEGNAMENTO"</p> <p>1970: 30.160.476 1971: 30.160.476 1972: 30.160.476 1973: 30.160.476 1974: 30.160.476 1975: 30.160.476 1976: 30.160.476 1977: 30.160.476 1978: 30.160.476 1979: 30.160.476 1980: 30.160.476 1981: 30.160.476 1982: 30.160.476 1983: 30.160.476 1984: 30.160.476 1985: 30.160.476</p>																

Riferimenti: Devisi citati e il programma delle discussioni recate in legge approvata il giorno 20.11.1967 (G. U. 111)

Misure Programmi Stato di Previsione Subdivisioni Coperture	Programmi	Previsione per anno di competenza (in milioni di lire)	Ripartizione per Anno di competenza	Totale
Governo e sviluppo amministrativo dell'attività della Amministrazione Superiore della Giustizia (25.8)	MINISTERO DI GIUSTIZIA E DELLA PACE (10.4 - 2.4)	2003		
		2004		
L. n. 355 del 1961 - ASSESSORI DELLE SEZIONI DI VIASSE POSTALE E TELEGRAFICHE E DEI SERVIZI REGIONALI DELLE SEZIONI TELEGRAFICHE - (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4)	L. n. 816 del 1973 - TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE E DI TRASFERIMENTO DI FUNZIONARI STATALI (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4)	2003	2.300	2.300
		2004	2.300	2.300
		2005	2.300	2.300
		2006 e successive	2.300	2.300
		2003	52.300	52.300
		2004	52.300	52.300
		2005	52.300	52.300
		2006 e successive	52.300	52.300
		2003	411.300	411.300
		2004	411.300	411.300
L. n. 50 del 2022 art. 18 (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4)	L. n. 50 del 2022 art. 18 (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4)	2003	212.300	212.300
		2004	212.300	212.300
		2005	212.300	212.300
		2006 e successive	212.300	212.300
		2003	195.300	195.300
		2004	195.300	195.300
		2005	195.300	195.300
		2006 e successive	195.300	195.300
		2003	212.300	212.300
		2004	212.300	212.300
L. n. 48 del 2022 art. 18 (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4)	L. n. 48 del 2022 art. 18 (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4)	2003	212.300	212.300
		2004	212.300	212.300
		2005	212.300	212.300
		2006 e successive	212.300	212.300
		2003	195.300	195.300
		2004	195.300	195.300
		2005	195.300	195.300
		2006 e successive	195.300	195.300
		2003	212.300	212.300
		2004	212.300	212.300
L. n. 49 del 1967 - DISCIPLINA CONCORSI DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI FUNZIONARI STATALI (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4)	L. n. 49 del 1967 - DISCIPLINA CONCORSI DI SELEZIONE PER LA NOMINA DI FUNZIONARI STATALI (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4) - (10.4 - 2.4)	2003	212.300	212.300
		2004	212.300	212.300
		2005	212.300	212.300
		2006 e successive	212.300	212.300
		2003	195.300	195.300
		2004	195.300	195.300
		2005	195.300	195.300
		2006 e successive	195.300	195.300
		2003	212.300	212.300
		2004	212.300	212.300

Misure Programmi Stato di Previsione autorizzate (2014-2017)	Immigrazione, accoglienza e gestione dei diritti (27)	Piani migratori, interventi per lo sviluppo della comunità di rifugiati, rapporti con le comunità religiose (27.3) MINISTERI: IL L'INTERNO (27.3.1)	DLG n. 25 del 2014 art. 46 (L. 1) "COMASSIOMMA TERRESTRIORALE" (1) (Capp: 22501) - (Commissione Parlamento)	LP n. 28 del 2006 art. 1 c. 182 "FOCALI PER ESSENESE CIOMIA (1) (Capp: 22001) - (Commissione Parlamento)	LS n. 10 del 2014 art. 1 c. 181 "COSTITUZIONE DEGLI ESSENESE" (2) (Capp: 22501) - (Commissione Parlamento)	Sviluppo e equità e territoriali (28)	Sviluppo delle politiche regionali e comunitarie nonché promozione lo crescita nel territorio degli aquilani escluso-economico (art. 15.4) MINISTERI: IL L'INTERNO E DELLE REGIONI (28.1)	LS n. 179 del 2010 art. 1 c. 177 "LA RIFORMAZIONE DELLA RIFORMAZIONE" (Capp: 20001) - (Commissione Parlamento)	Definire a debito	Totale
In ECU										
	Previsione per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017	2014	2015	2016	2017		2014	2015	2016	2017

Ministero, Subministeri e Regioni - Ministero delle Politiche Economiche, del Lavoro e delle Relazioni Industriali						
in Euro						
Missione Programma Stato di Previsione Anno di riferimento Cronologia	Previsione di spesa in conto corrente della gestione della gestione	Previsione di spesa in conto corrente della gestione della gestione	Ripartizione	Impegno	Spesa	Saldo
Politiche economiche, finanziarie e di bilancio e tutto o della finanza pubblica (29)						
Produzione e repressione dei valori di natura economica-finanziaria (29.3)						
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DEL LAVORO						
L. n. 831 del 1988 art. 4 - FONDO CASSA DI RISERVA - (1)	2023	3.721.161	SS	SS	-3.172.181	SS
ICAP n. 428/11 - (Misure di sostegno)	2024	3.721.161	SS	SS	SS	3.172.181
2025	3.721.161	SS	SS	SS	-1.442.303	1.629.701
2026 e succ.	3.721.161	SS	SS	SS	-1.442.303	1.629.701
D.L. n. 209 del 2003 art. 29 - FONDO CASSA DI RISERVA - (1)	2023	24.042.288	SS	SS	SS	31.940.000
ICAP n. 428/11 - (Misure di sostegno)	2024	24.042.288	SS	SS	4.222.400	29.819.887
2025	41.5	24.292.520	SS	SS	-10.237.500	21.054.300
2026 e succ.	41.5	24.292.520	SS	SS	-10.237.500	21.054.300
L. n. 234 del 2021 art. 1 c. 478 - AMMOCERMANA - (1)	2023	20.000.000	SS	SS	SS	25.000.000
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	2024	10.000.000	SS	SS	SS	12.000.000
ICAP n. 428/11 - (Misure di sostegno)	2025	10.000.000	SS	SS	SS	12.000.000
2026 e succ.	10.000.000	SS	SS	SS	SS	12.000.000
L. n. 244 del 2007 art. 1 c. 182 - FIDUCIARIO FONDO CASSA DI RISERVA - (1)	2023	3.721.161	SS	SS	-1.423.401	1.423.287
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	2024	3.721.161	SS	SS	SS	3.130.772
ICAP n. 428/11 - (Misure di sostegno)	2025	3.721.161	SS	SS	SS	3.130.772
2026 e succ.	3.721.161	SS	SS	SS	SS	3.130.772
L. n. 147 del 2013 art. 1 c. 100 - FONDO CASSA DI RISERVA - (1)	2023	34.200.000	SS	SS	SS	99.874.517
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE	2024	45.000.000	SS	SS	SS	125.112.500
ICAP n. 428/11 - (Misure di sostegno)	2025	44.000.000	SS	SS	SS	109.002.000
2026 e succ.	250.612.501	SS	SS	SS	SS	605.612.701

99900547

Ministero del Tesoro e delle Finanze - Dipartimento di Bilancio e Contabilità - Bilancio 1971 - L. n. 30 del 28.2.1971					
in Euro					
Programma	Periodo di riferimento	Importo autorizzato	Importo impegnato	Deficit/avanzo	Legge
Programma Stato di Previsione allo Scopo (Conto di Stato)	1971	33.277.000.000	33.277.000.000	0	33.277.000.000
	1972	33.277.000.000	33.277.000.000	0	33.277.000.000
	1973	33.277.000.000	33.277.000.000	0	33.277.000.000
Totale					
Programmi contabili, autorizzati e imputati (L. n. 30 del 28.2.1971) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Conto di Stato)	1971	4.721.000.000	4.721.000.000	0	4.721.000.000
	1972	5.279.000.000	5.279.000.000	0	5.279.000.000
	1973	5.171.000.000	5.171.000.000	0	5.171.000.000
Totale					
L. n. 102 del 1971 - "CPI FOGGIA" (RISULTATI AL GOVERNO) IN LA REPUBBLICA PER LA REGIONE PUGLIA (Conto di Stato) - (Conto di Stato)	1971	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000
	1972	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000
	1973	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000
Totale					
DLG n. 112 del 1971 art. 26 - "CIRCOLO DA VERSARE ALL'ERARIO DEL RICAVO DEI TICKET PER LA LOTTO IN TUTTI I CASI DI GIOCHI A ORCAGGIURATI E MANIFESTAZIONI ANIMALI E ALLE LOTTERIE DIFFERITE"	1971	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000
	1972	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000
	1973	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000
Totale					
(Conto di Stato) - (Conto di Stato)	1971	4.721.000.000	4.721.000.000	0	4.721.000.000
	1972	5.279.000.000	5.279.000.000	0	5.279.000.000
	1973	5.171.000.000	5.171.000.000	0	5.171.000.000
Totale					

RIPARTIZIONE DELL'AMMONTARE DEI RENDIMENTI DEI BENI IMMOBILIARI (art. 23 c. 3, 30, 31, 34 del D.L. n. 46 del 28.2.1998)						
Missioni Programmi Spese di Provenienza Autonoma Indicibile	Immagazzinamento a fini di bilancio di natura patrimoniale e finanziaria	Ripartizione	Ripartizione	Definizione	Totale	
Accompagnamento a esecuzione di contratti di vendita di beni immobiliari dello Stato (29-01) MISURAZIONE DELL'ECONOMIA E DELL'INFLAZIONE (art. 14)	2023 2024 2025 2026 e succ.	60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000	66 66 66 66	66 66 66 66	60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000	
DL n. 35 del 28.2.1998 art. 23 c. 3, b. "AGENZIE FISCALI AGENT" - (Cassa di Roma) - (Missione Finanziaria)	2023 2024 2025 2026 e succ.	46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000	66 66 66 66	66 66 66 66	46.000.000 46.000.000 46.000.000 46.000.000	
DL n. 112 del 1998 art. 17 c. 3, b. "AGENZIE FISCALI AGENT" - (Cassa di Roma) - (Missione Finanziaria)	2023 2024 2025 2026 e succ.	18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000	66 66 66 66	66 66 66 66	18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000	
DL n. 300 del 1998 art. 70 c. 3, b. "AGENZIE FISCALI AGENT" - (Cassa di Roma) - (Missione Finanziaria)	2023 2024 2025 2026 e succ.	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	66 66 66 66	66 66 66 66	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	
DL n. 232 del 2018 art. 1 c. 10, p. primo, "RIPARTIZIONE DEL FONDO AGENT" - (Cassa di Roma) - (Missione Finanziaria)	2023 2024 2025 2026 e succ.	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	66 66 66 66	66 66 66 66	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	
DL n. 232 del 2018 art. 1 c. 10, p. primo, "RIPARTIZIONE DEL FONDO AGENT" - (Cassa di Roma) - (Missione Finanziaria)	2023 2024 2025 2026 e succ.	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	66 66 66 66	66 66 66 66	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	
DL n. 232 del 2018 art. 1 c. 10, p. primo, "RIPARTIZIONE DEL FONDO AGENT" - (Cassa di Roma) - (Missione Finanziaria)	2023 2024 2025 2026 e succ.	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	66 66 66 66	66 66 66 66	10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000	

1. ...						
101) Contribuzioni, Depositi e altri provvedimenti di cui è lo Stato la beneficiaria e la cui destinazione è generale (art. 23, c. 1, lett. c)						
1° Fuso						
Missione Programma Stato di Previsione Autorevolezza ICAP/2018	Quota per conto di Commissione 1° Fuso (100%) collocabile	Ripartizione per Comuni	Ripartizione per Comuni	Lezioni mensili	Totale	
Titolo (31) Esercizio di polizia del turismo (31.7)						
ARISTOTELI - TURISMO (31.7.2.1)						
DL n. 58 del 2019 art. 2 c. 2 p. 1 - AZIONE FONDI DERIVATI TURISMO FONDI DERIVATI TURISMO (31.7.2.1) (ICAP/2018) - (Soc. Valente 2018)	2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000	55 55 55 55	55 55 55 55	55 55 55 55	2.100.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000	
LR n. 234 del 2001 art. 1 c. 366 - FONDO UNICO PER IL TURISMO (ICAP/19 2021) (Soc. Valente 2021)	1.500.000 2.000 2.000 4.500.000	75 14 14 55	75 14 14 55	75 14 14 55	1.375.000 1.500.000 1.500.000 4.150.000	
	4.200.000	55	55	55	4.200.000	

Finanziamenti del governo in "gestione" della struttura per la legge di bilancio del 2016 (art. 21, c. 3, lett. b)		Totale	
Missione	Programmi	Programmi	Programmi
Sintesi di Provenienza		Sintesi di Provenienza	
Autorevolezza		Autorevolezza	
Cognome		Cognome	
Sivvio istituzionale e generale della amministrazione pubblica (32)		Sivvio istituzionale e generale della amministrazione pubblica (32)	
Inferno politico (172)		Inferno politico (172)	
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
L. n. 186 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDO DI RIPARTIZIONE ALUMI DI ALTO		L. n. 186 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDO DI RIPARTIZIONE ALUMI DI ALTO	
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PASSAGGERI PERENTIVI		ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PASSAGGERI PERENTIVI	
2013		2013	
2014		2014	
2015		2015	
2016 a fine		2016 a fine	
2013		2013	
2014		2014	
2015		2015	
2016 a fine		2016 a fine	
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA		MINISTERO DELL'AGRICOLTURA	
L. n. 186 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDO DI RIPARTIZIONE ALUMI DI ALTO		L. n. 186 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDO DI RIPARTIZIONE ALUMI DI ALTO	
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PASSAGGERI PERENTIVI		ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PASSAGGERI PERENTIVI	
2013		2013	
2014		2014	
2015		2015	
2016 a fine		2016 a fine	
2013		2013	
2014		2014	
2015		2015	
2016 a fine		2016 a fine	
MINISTERO DELL'INTERNO		MINISTERO DELL'INTERNO	
L. n. 186 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDO DI RIPARTIZIONE ALUMI DI ALTO		L. n. 186 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDO DI RIPARTIZIONE ALUMI DI ALTO	
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PASSAGGERI PERENTIVI		ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PASSAGGERI PERENTIVI	
2013		2013	
2014		2014	
2015		2015	
2016 a fine		2016 a fine	
2013		2013	
2014		2014	
2015		2015	
2016 a fine		2016 a fine	
	12.574.802	12.574.802	12.574.802
	2.307.882	2.307.882	2.307.882
	3.637.281	3.637.281	3.637.281
	91.033.675	91.033.675	91.033.675
	49.327.335	49.327.335	49.327.335
	40.318.832	40.318.832	40.318.832
	40.338.287	40.338.287	40.338.287
	375.358.190	375.358.190	375.358.190
	15.436.667	15.436.667	15.436.667
	15.177.767	15.177.767	15.177.767
	66	66	66
	66	66	66
	66	66	66
	66	66	66
	15.041.000	15.041.000	15.041.000
	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	66	66	66
	66	66	66
	66	66	66
	66	66	66

Sintesi per programma, definizione e ripartizione dell'importo, con la suddivisione per legge, azione e sede per la legge di								
Missioni Programmi Stadi di Previsione A. Direzione Capitoli	Riferimenti normativi	Ripartizione per legge	Ripartizione per azione	Ripartizione per sede	Ripartizione per legge	Totale		
							per legge	
MINISTERO DELL'AMBITO E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 1.017 - 5.1	L. n. 196 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDI DI RIPARAZIONE ALTERNATIVI DAL RACCOMANDATO DA UNO DEI GRUPPI PASSIVI PERENI Conto di: 1017 - 5.1 - Stato - variazione 2023	2023	4.200.000	00	00	-4.200.000	2.305.000	
		2024	00	00	00	00	00	
		2025	00	00	00	00	00	00
		2026 e oltre	00	00	00	00	00	00
MINISTERO DELL'ADIFERA 1.017 - 5.1	L. n. 196 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDI DI RIPARAZIONE ALTERNATIVI DAL RACCOMANDATO DA UNO DEI GRUPPI PASSIVI PERENI Conto di: 1017 - 5.1 - Stato - variazione 2023	2023	4.200.000	00	00	-4.200.000	00	
		2024	00	00	00	00	00	
		2025	00	00	00	00	00	
		2026 e oltre	00	00	00	00	00	
MINISTERO DELL'AMBITO E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 1.017 - 5.1	L. n. 196 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDI DI RIPARAZIONE ALTERNATIVI DAL RACCOMANDATO DA UNO DEI GRUPPI PASSIVI PERENI Conto di: 1017 - 5.1 - Stato - variazione 2023	2023	4.200.000	00	00	-4.200.000	23.000.000	
		2024	00	00	00	00	10.14.300	
		2025	00	00	00	00	1.000.000	
		2026 e oltre	00	00	00	00	00	
MINISTERO DELL'AMBITO E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 1.017 - 5.1	L. n. 196 del 2009 art. 34 bis c. 5 - FONDI DI RIPARAZIONE ALTERNATIVI DAL RACCOMANDATO DA UNO DEI GRUPPI PASSIVI PERENI Conto di: 1017 - 5.1 - Stato - variazione 2023	2023	4.200.000	00	00	-4.200.000	1.000.000	
		2024	00	00	00	00	00	
		2025	00	00	00	00	00	
		2026 e oltre	00	00	00	00	00	

Missioni	Programmi	Stato di Previsione	Subordinazioni	Capitoli	Spesa a. allari generali per la amministrazione di competenza. (22.3)	Impegni per l'anno	Finanziamento	RH-302 Amante	Definizione	Totale
in Euro						in Euro				
					2003	710.425	—	—	—	710.425
					2004	710.425	—	—	—	710.425
					2005	210.485	—	—	—	210.485
					2006 a.s.c.	210.425	—	—	—	210.425
					2003	20.724.471	—	—	—	20.724.471
					2004	16.757.471	—	—	—	16.757.471
					2005	16.057.471	—	—	—	16.057.471
					2006 a.s.c.	16.724.471	—	—	—	16.724.471
					2003	1.677.251	—	—	—	1.677.251
					2004	1.677.251	—	—	—	1.677.251
					2005	1.677.251	—	—	—	1.677.251
					2006 a.s.c.	1.677.251	—	—	—	1.677.251
					2003	2.812.692	—	—	—	2.812.692
					2004	2.812.692	—	—	—	2.812.692
					2005	3.000.410	—	—	—	3.000.410
					2006 a.s.c.	3.000.410	—	—	—	3.000.410
					2003	13.100.300	—	—	—	13.100.300
					2004	13.200.000	—	—	—	13.200.000
					2005	8.200.300	—	—	—	8.200.300
					2006 a.s.c.	8.200.300	—	—	—	8.200.300

990950020

Rendiconto dell'Amministrazione del Ministero della Pubblica Istruzione - Quadro I (art. 31, lett. b)						
Missioni Programmatiche Stato di Previsione (Colonna 1)	Misure (Colonna 2)	Figure in lire (risorse) (Colonna 3)	Ripartizione (Colonna 4)	Impegno (Colonna 5)	Deficit (Colonna 6)	Totale (Colonna 7)
Missioni Programmatiche Stato di Previsione (Colonna 1)	OLG n. 88 del 2010 art. 619 - FONDI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE (Colonna 2)	2305 2304 2315 2325 e soss.	11 66 66 66	66 66 66 66	66 66 66 66	212.184.124 154.481.208 127.000.150 243.332.465
	LF n. 289 del 2010 art. 23 c. 1 - FONDOSI PER IL CONTRIBUTO ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER SEGRETE CONFERENZE (Colonna 2)	2303 2304 2325 e soss.	66 66 66	66 66 66	66 66 66	566.182 566.182 566.182
	Scenari generali della struttura pubblica (previdenze alla fine della vita) (Colonna 2)	2305 2304 2325 e soss.	66 66 66	66 66 66	66 66 66	66 66 66
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ (Colonna 2)	2305 2304 2325 e soss.	66 66 66	66 66 66	66 66 66	66 66 66
Rappresentanza, difesa in giudizio e competenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (Colonna 1)	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ (Colonna 2)	2305 2304 2325 e soss.	66 66 66	66 66 66	66 66 66	28.710.200 69.650.000 70.650.000 45.650.000
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ (Colonna 2)	2305 2304 2325 e soss.	66 66 66	66 66 66	66 66 66	66 66 66
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ (Colonna 2)	2305 2304 2325 e soss.	66 66 66	66 66 66	66 66 66	66 66 66
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ (Colonna 2)	2305 2304 2325 e soss.	66 66 66	66 66 66	66 66 66	66 66 66

Raffronto dei dati contenuti nei bilanci consuntivi 2004-2005 e 2005-2006 di spesa per il capitolo 23.1.3 (col III)		2004-2005		2005-2006		2004-2005		2005-2006	
Missione	Programma	Stato di Previsione	Stato di Previsione	Stato di Previsione	Stato di Previsione	Stato di Previsione	Stato di Previsione	Stato di Previsione	Stato di Previsione
		in Euro		in Euro		in Euro		in Euro	
		Previsione per parte di Previsione	Previsione per parte di Previsione	Previsione per parte di Previsione	Previsione per parte di Previsione	Previsione per parte di Previsione	Previsione per parte di Previsione	Previsione per parte di Previsione	Previsione per parte di Previsione
		2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006
Fondi di gestione (23)									
Fondi di gestione (33.1)									
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE									
Art. 23.1.3									
L. n. 48 del 28/02/2004 art. 5 comma 7 (C.M.P. DI RIFORMA ALIMENTARE DEL									
MAGGIORAMENTO DELLA SPESA PER LE ATTIVITÀ									
- (Campi: 3075-1) - (Campi: 3075-2) - (Campi: 3075-3)									
		2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006	2004-2005	2005-2006
		420.032.604	387.876.707	441.886.284	2.079.724.702	67	65	92.003.000	271.362.624
		207.600.000	207.600.000	207.600.000	207.600.000	67	65	92.003.000	207.600.000
		212.432.604	180.276.707	234.286.284	803.124.702	67	65	0	63.762.624
L. n. 30 del 28/02/2004 art. 5 comma 7 (C.M.P. DI RIFORMA ALIMENTARE DEL									
MAGGIORAMENTO DELLA SPESA PER LE ATTIVITÀ									
- (Campi: 3075-1) - (Campi: 3075-2) - (Campi: 3075-3)									
		207.600.000	207.600.000	207.600.000	207.600.000	67	65	92.003.000	207.600.000
		212.432.604	180.276.707	234.286.284	803.124.702	67	65	0	63.762.624
L. n. 106 del 20/02/2004 art. 13 comma 4 (FONDO ALIMENTARE NAZIONALE 2002-2006)									
- (Campi: 3075-1) - (Campi: 3075-2) - (Campi: 3075-3)									
		2.627.713.410	453.190.206	3.024.286.702	1.791.310.000	65	65	4.191.310.000	1.791.310.000
		2.627.713.410	453.190.206	3.024.286.702	1.791.310.000	65	65	4.191.310.000	1.791.310.000
		2.627.713.410	453.190.206	3.024.286.702	1.791.310.000	65	65	4.191.310.000	1.791.310.000
L. n. 289 del 20/04/2004 art. 13 comma 5 (FONDO INTERVENTO SULLI URBANI ITALIANI)									
- (Campi: 3075-1) - (Campi: 3075-2) - (Campi: 3075-3)									
		294.020.438	24.030.437	433.226.084	787.747.782	65	65	1.573.000	20.270.948
		294.020.438	24.030.437	433.226.084	787.747.782	65	65	1.573.000	20.270.948
		294.020.438	24.030.437	433.226.084	787.747.782	65	65	1.573.000	20.270.948
L. n. 185 del 30/04/2004 art. 1 comma 4 (FONDO DI INVESTIMENTO REGIONALE DI									
GOVERNO)									
- (Campi: 3075-1) - (Campi: 3075-2) - (Campi: 3075-3)									
		24.886.476	33.603.476	27.516.472	470.410.500	65	65	23.586.472	447.826.028
		24.886.476	33.603.476	27.516.472	470.410.500	65	65	23.586.472	447.826.028
		24.886.476	33.603.476	27.516.472	470.410.500	65	65	23.586.472	447.826.028
L. n. 180 del 16/04/2004 art. 1 comma 2 (FONDO PER LE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO)									
- (Campi: 3075-1) - (Campi: 3075-2) - (Campi: 3075-3)									
		40.170.225	64.250.976	54.362.198	7.113.071.700	65	65	44.500.000	7.068.571.726
		40.170.225	64.250.976	54.362.198	7.113.071.700	65	65	44.500.000	7.068.571.726
		40.170.225	64.250.976	54.362.198	7.113.071.700	65	65	44.500.000	7.068.571.726

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0013120